

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

IV - LA GIUSTIZIA DELLA CHIESA



La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)

Sandra Macchiavello

sandra.macchiavello@unige.it

Attraverso una discreta copertura documentaria, distesa tra il 979 e il 1297, si chiariscono – dalle premesse fino all'epilogo finale – le tappe del dominio signorile esercitato dalla Chiesa genovese ai confini della Liguria occidentale, in ambito extra-diocesano¹. Un tema da tempo trattato con taglio largamente diacronico da eruditi e studiosi, di norma locali e di varia formazione², ma da un ventennio la ricerca tace e manca ancora uno studio che affronti la qualità e il contenuto della signoria ecclesiastica in critica interazione con i risultati maturati dalla storiografia più aggiornata³.

Nel processo di costruzione dei poteri pubblici su questa area distante da Genova circa 150 km. la politica del presule Siro costituisce tappa cruciale: durante il suo episcopato, che dal 1130 si allunga al 1163, il disegno di sviluppare una signoria a vocazione territoriale acquisisce forma e funzioni definite e stabili.

Un inquadramento generale dei poteri assunti dall'arcivescovo, tra cui quello giudiziario, prerogativa fondante di ogni costruzione politica, è offerto da 14 attestazioni fissate tra il 1143 e il 1156⁴ che coprono solo un segmento temporale del

¹ Si tratta di 120 documenti, la cui massima concentrazione è nel secolo XIII; sono così ripartiti: 3 risalgono al secolo X, una sola attestazione per il seguente, 24 sono del secolo XII e 92 regolarmente distribuiti rientrano nel secolo XIII; sono tutti editi e trasmessi nella quasi totalità (117 su 120) attraverso due raccolte documentarie, una di matrice ecclesiastica, l'altra comunale: v. nota 30.

² ANDREOLI 1878; CANEPA 1924, pp. 101-125; CANEPA 1926, pp. 91-146; CALVINI 1979; PAVONI 1988, pp. 7-59 GANDOLFO 2000; TOSIN 2001. Per l'articolato contesto della Liguria occidentale merita senz'altro segnalare la qualificata ricerca di EMBRIACO 2004 che pur incentrata sugli sviluppi dal X al XIII secolo della Chiesa di Albenga, in costante raccordo con quelli di altri protagonisti politici e sociali operanti nel territorio ingauno, allarga lo sguardo ad altre realtà vicine; sulla presenza signorile dei vescovi di Genova nella zona di Sanremo, in particolare pp. 24-26, 95-97.

³ Da un trentennio la medievistica italiana ha focalizzato molte ed esperte risorse sul tema della signoria, interrogandosi su modelli, definizioni e sull'interazione di fattori complessi e differenziati da luogo a luogo (economici, fiscali, militari, giudiziari e sociali); basti qui almeno richiamare alcuni fondamentali lavori di impostazione metodologica: PROVERO 1998; CAROCCI 2002, pp. 147-181 che richiama in proficuo confronto le linee di ricerca perseguite dalle storiografie europee.

⁴ V. paragrafo 2.

suo lungo episcopato, di durata più che trentennale. Si tratta di un contenuto *corpus* documentario complessivamente interessante anche sotto l'aspetto diplomatico; in particolare l'*iter* di scritturazione di una sentenza del 1153 solleva, come vedremo, una serie di interrogativi e spunti di riflessione⁵.

Vediamo da subito l'assetto territoriale, su cui dal 979 i vescovi vantano proprietà fondiaria⁶ che a questa altezza cronologica rappresentano, secondo quanto lasciano intuire i testi agiografici, ciò che di concreto resta dei rapporti di natura ecclesiale ed economica intessuti dalla cattedra genovese nell'estremo ponente ligure in tempi alquanto precoci, collocabili tra IV e VI secolo, data la difficoltà di tracciare una precisa cronotassi dei protovescovi, cui sono dedicate le narrazioni⁷.

I confini, da intendere pur con molta elasticità, si allungano dalle pendici delle due dorsali montuose del monte Bignone (1299 m.), alla porzione del litorale ligure compreso fra Capo Verde e Capo Nero⁸. All'interno di questo comparto, insieme marittimo, vallivo e montano, due insediamenti: il *castrum* di San Romolo (ora Sanremo per adattamento dialettale⁹) e Ceriana, al centro della valle Armea, sul versante orientale del monte Bignone, a 6 miglia di distanza in linea d'aria dall'impianto castrense di Sanremo, i cui *homines* acquistano visibilità sotto il regime di Siro.

Comunque sia, è un patrimonio di piccola taglia che a metà secolo XII è riconosciuto come un unico blocco, il cui riferimento eminente per radicata tradizione resta il « *castrum Sancti Romuli et suis pertinentiis* »; così si legge nel privilegio di Eugenio III richiesto dall'arcivescovo per confermare beni e diritti della cattedra genove-

⁵ V. paragrafo 4.

⁶ A disposizione tre documenti emessi dall'energico vescovo Teodolfo: *Libri Iurium* II/2, nn. 122-124. Due, del marzo 979, sono concessioni livellarie ad un nutrito numero di coloni di beni situati nella zona di Sanremo e Taggia, nell'ambito di un disegno di ripopolamento del territorio, devastato dalle incursioni saracene; nel terzo, databile tra il 979 e 980, il presule assegna l'usufrutto di $\frac{3}{4}$ dei detti beni ai chierici « *de cardine* » della chiesa di San Lorenzo di Genova (in seguito i canonici della cattedrale), riservandosi il restante quarto, affidato in amministrazione agli stessi chierici. Al momento, un'analisi su quest'ultimo documento e sulle perplessità sollevate in merito alla sua genuinità si deve a FILANGIERI 2006, pp. 8-9 che propende tuttavia per ritenerlo testimonianza autentica.

⁷ ANGELI BERTINELLI 1999, pp. 43-45.

⁸ Dalle scritture pervenute al tempo di Siro (e anche dai suoi successori) non si ricavano elementi utili per precisare estensione e confini del bacino territoriale, ricostruibile dall'esiguo numero di documenti di età precedente. Per un quadro ricognitivo minutamente topografico occorre rimandare a PAVONI 1988 e a TOSIN 2001; riguardo alle evidenze archeologiche: LAMBOGLIA 1955, pp. 1-10.

⁹ Secondo CANEPA 1924, pp. 118-125 la nuova denominazione è già in uso nel secolo XV.

se e sigillarli sotto la protezione apostolica¹⁰. Il documento papale presenta una lista secca di 11 unità patrimoniali, classificate senza alcuna coerenza geografica, ma piuttosto secondo « un criterio di importanza »¹¹. In tal senso la *pole position* data nell'elenco ai beni sanremaschi esprime verosimilmente la volontà di rimarcare la pienezza dei poteri pubblici ormai raggiunti in questo specifico settore, in considerazione anche del fatto che sugli altri possedimenti, dislocati a Genova, nel suburbio e in zone più distanti della diocesi, la gestione rientra nei quadri della mera dominazione fondiaria¹².

1. Come anticipato, con il governo di Siro si coglie il punto di arrivo di una lenta elaborazione di diritti temporali innestati a loro volta su diritti economici, documentati a partire quantomeno dalla fine del secolo X¹³. A disposizione tre sole scritture: merita illustrarne brevemente i contenuti. La prima, di notevole chiarezza, è una *carta promissionis* del 1039 stesa a Genova nella quale Corrado, conte di Ventimiglia, promette all'omonimo vescovo di Genova di non avanzare rivendicazioni su tutto quanto appartiene di diritto alla Chiesa genovese « in comitatu Vigintimiliensis, in locis et fondis Sancti Romuli » e di non esercitare fondamentali prerogative di derivazione soprattutto pubblica quali ad esempio placito e fodro¹⁴. I restanti documenti, stesi entro il terzo decennio del secolo successivo, riguardano due sentenze che riconoscono le rimostranze avanzate dai canonici della cattedrale genovese di San Lorenzo in merito al diritto (ottenuto nel 979-980 dal vescovo Teodolfo) di recepire una serie di redditi in natura¹⁵.

¹⁰ La redazione, in copia su registro, è pervenuta mutila e la datazione resta pertanto fissata entro gli estremi di pontificato di Eugenio III (1145-1153); per l'edizione: CALLERI 1995, n. 48, pp. 54-55.

¹¹ Come rileva POLONIO 1999a, nota 2, p. 232, cui si rimanda per una dettagliata analisi delle proprietà e della gestione amministrativa.

¹² V. anche BORDONE 2002, pp. 242-246 e GUGLIEMOTTI 2002, pp. 319-321.

¹³ V. nota 6.

¹⁴ *Libri Iurium* II/2, n. 121; da condividere l'interpretazione formulata da EMBRIACO 2004, pp. 91-92 che ritiene di non poter applicare a questa altezza cronologica i rapporti di forza che si verranno a creare nel secolo successivo, valutando la concessione come un riconoscimento per entrambi i soggetti interessati delle rispettive sfere di potere.

¹⁵ *Libri Iurium* II/2, nn. 120, 128. Il nodo della lite riguarda infatti il rifiuto da parte degli abitanti di Sanremo di pagare i canoni relativi a colture arboree (agrumi, mele, fichi e olive) e le « blave que manu seminabantur », pur riconoscendo quelli per il grano, l'orzo, il vino e le fave. Inoltre, nella sentenza del 1124 viene regolamentata la tenuta dei feudi di tre famiglie, denominati Premartini, Paolengi e Riculfenghi dai nomi dei capostipiti, probabilmente in rapporto vassallatico con il vescovo.

L'interesse va orientato su chi emette sentenza¹⁶. Nella più antica – databile 1102-1105 o 1110-1113¹⁷ – è il conte di Ventimiglia Oberto, supportato da un suo giudice, che conferma un *laudamentum* dei consoli genovesi, richiesto da una delegazione di rappresentanti del centro rivierasco («venerunt Ianuam ... et in consulibus miserunt hoc placitum»). Nella seconda – del luglio 1124 – a pronunciare verdetto è ora il vescovo Sigifredo, pur sempre affiancato dallo stesso conte, ed entrambi concordi nel convenire che «hanc litem finiendam in prefato loco Sancti Romuli»¹⁸.

Il quadro acquisisce maggiore definizione richiamando gli esiti delle aspirazioni territoriali nella zona della compagine comunale genovese, ancora in via di piena affermazione, che per buona parte del secolo XII si attuano a formale sostegno dei diritti della Chiesa genovese. Risale al 1130, stando a Caffaro, una spedizione mirata ad erigere una torre in Sanremo che scatena una reazione avversa e a catena tra gli abitanti del luogo, delle zone limitrofe e, in particolare, tra il conte di Ventimiglia, subito sedata¹⁹: e il giuramento di fedeltà prestato a Genova da quest'ultimo chiarisce «gli intenti e la posta in gioco»²⁰.

Questa è la situazione quando Siro sale sulla cattedra genovese.

2. La figura di questo prelato, cardinale della Chiesa romana²¹, consacrato vescovo di Genova in Francia da Innocenzo II e dallo stesso insignito nel 1133 della dignità

¹⁶ Sulla tradizione dei due documenti e sul notaio redattore v. paragrafo 4.

¹⁷ Per la datazione occorre fare riferimento ai nomi dei consoli genovesi, presenti in loco al processo, (v. nota 48) che in due occasioni ricoprono la carica quadriennale: OLIVIERI 1858, p. 231, 233.

¹⁸ A differenza della precedente sentenza emessa «in civitate Vigintimiliensium, in curte comitis Oberthi», il placito ora si tiene «in loco Sancti Romuli, prope ecclesiam Sancti Iohannis, in orto, subtus nucem».

¹⁹ «... Ianuenses ad sanctum Romulum tenderunt, et turrem ibi edificaverunt et homines illius loci, ac Baiardo et de Poipino, et comitem Vigintimiliensem, quem Ianuam adduxerunt, quoniam Ianuensibus resistebant, fidelitatem sancto Siro et populo Ianuensi in perpetuum iurare fecerunt»: *Annales* I, p. 25. La cronaca di Caffaro è l'unica fonte a fornire informazioni sulle primissime strategie di assoggettamento lungo le principali direttrici: 1113 nella riviera di Levante costruzione del castello di Portovenere (*ibidem*, p. 15), 1121 nell'Oltregioco acquisto del castello di Voltaggio (*ibidem*, p. 17) ed infine Sanremo che chiude un virtuale triangolo.

²⁰ POLONIO 2003, p. 151. Sugli sviluppi delle manovre diplomatiche e militari genovesi sul centro intemelio e sulla stirpe comitale si veda da ultimo BASSO 2020, pp. 11-32.

²¹ Richiamato nella *Cronaca* di fine Duecento di *Iacopo da Varagine*, II, pp. 219-220, 331-332, il titolo cardinalizio compare in ambito documentario soltanto in un atto del 7 dicembre 1132, sia nell'*intitulatio* («Ego Syrus, Dei gratia Ianuensis ecclesie servus et episcopus, licet indignus, atque Sancte Romane Ecclesie cardinalis»), sia nella sottoscrizione del notaio *Bonusinfans* che sottolinea di aver proceduto alla re-

metropolitana, fedelissimo ai programmi di riforma papali ed estraneo per origine alla città, evoca specificità note non solo alla storiografia genovese²². Nel contesto di una indiscussa partecipazione a quel clima colto, aperto alla valorizzazione della cultura giuridica tardo-antica, cui il movimento riformatore diede notoriamente impulso, il presule ha solide competenze per sviluppare « un'attività che si potrebbe definire di rifondazione »²³, sfruttando i rapporti di collaborazione instaurati con le forze comunali che da parte propria stanno rodando organizzazione istituzionale e capacità di espansione.

A sottolineare preparazione culturale e risorse organizzative è l'attenzione che egli dedica alla dimensione certificativa dei risultati conseguiti durante il suo operato e che si traduce nella promozione di un imponente *liber* iniziato nel novembre del 1143²⁴, il più antico della serie, peraltro piuttosto contenuta, dei cartulari 'vescovili' dell'intero panorama italiano²⁵. Un'iniziativa che alla sua morte sarà raccolta dai suoi successori per oltre un secolo²⁶.

dazione « per preceptum donni supra memorati Syri episcopi et cardinalis »: *Liber Privilegiorum*, n. 11. È verosimile che la dignità cardinalizia sia stata effettiva e poi decaduta a seguito della nomina arcivescovile (1133), secondo una prassi ai tempi non inconsueta: POLONIO 2018, p. 829.

²² Recente la voce biografica presentata da Valeria Polonio (*ibidem*, pp. 828-830), compendioso frutto di conoscenze acquisite attraverso una pluridecennale attività di ricerca interessata agli aspetti economici, istituzionali e spirituali della Chiesa genovese del secolo XII (e non solo): POLONIO 1999a; POLONIO 1999b. Ampio spazio alla figura di Siro è offerto da MEZINGER 2014, pp. 682-686 che ne illustra la capacità creativa e dinamica nell'ambito del prelievo fiscale; a tal proposito cenni anche in LAUWERS 2017, pp. 55-56, mentre un'analisi delle azioni legali orchestrate dall'arcivescovo in accordo con il Comune per la difesa e il recupero dei diritti dell'episcopio si deve a VALLERANI 2011, pp. 153-158.

²³ POLONIO 1999b, p. 96.

²⁴ A disposizione due esemplari: il *liber* originale, pervenuto però in sole 27 carte (peraltro non omogenee), rinvenuto e studiato da CALLERI 1995, pp. 21-57, e un apografo, databile a cavallo tra XII e XIII secolo, che, nel tramandare in copia semplice 308 documenti tra il 916 e il 1180, chiarisce molto bene i contenuti della raccolta voluta da Siro; un grosso fattore di complicazione per conoscere soprattutto i notai estensori degli atti è dato invece dal fatto che la realizzazione avviene al di fuori dell'ambito notarile, affidata ad un'anonimo scriba ignaro di formulari e prassi notarile che si limita ad una pedissequa trascrizione, tranciando tutte le *completiones* precedute dal *signum notarii*, mantenendo però di fronte a copie autentiche i verbali che precedono appunto le sottoscrizioni, a riprova della totale incomprendimento del valore dell'intero processo di autenticazione; per l'edizione ottocentesca: *Registro*.

²⁵ Nell'intento di colmare una lacuna storiografica nel panorama italiano, risale al 2012, e ora in fase di ultimazione, il progetto di ricerca mirato alla pubblicazione di un repertorio dei cartulari ecclesiastici della penisola di età medievale: CARBONETTI - MARTIN 2018, pp. 229-236. Fondamentale ancora, anche per il suo carattere seminale, il sondaggio di PUNCUH 1999, pp. 341-380 sulle raccolte documentarie allestite dagli enti monastici e conventuali.

²⁶ Il manoscritto, altrimenti noto come il 'secondo registro della curia arcivescovile' (dal titolo dell'edizione ottocentesca: *Secondo registro*), è privo di prologo e intitolazione e costituisce la naturale

Per cronologia di realizzazione il *liber* rappresenta il primo serbatoio che raccoglie la quasi totalità – 12 su 14 – dei documenti derivati dall'azione di governo di Siro nell'estremo ponente ligure²⁷, trãditi in copia semplice o autentica, di cui non resta traccia nell'archivio vescovile. L'altra risorsa è di matrice comunale ovvero un *liber iurium*, frutto dell'impresa promossa dal Comune genovese alla fine del Trecento e affidata al notaio-cancelliere Antonio *de Credentia* che registra in copia semplice i restanti atti²⁸, dei quali, compresa la sentenza del 1153, si è conservata anche la redazione in pergamena sciolta, oggi nel fondo Paesi dell'Archivio di Stato di Genova, che custodisce parte di quanto è sopravvissuto dell'antico archivio comunale²⁹.

È materiale dunque fortemente selezionato dagli interessi delle due istituzioni e di agevole fruizione, grazie alla possibilità di disporre delle edizioni di entrambe le raccolte che rappresentano altresì i principali canali di trasmissione della documentazione relativa alla plurisecolare vicenda della signoria ecclesiastica³⁰.

proseguimento del nucleo primitivo del progetto, di cui si sono conservati due esemplari (v. nota 24): la distinzione è solo fisica determinata dalla legatura dei fascicoli. Su un arco cronologico che va dal 994 al 1325 la quasi totalità dei documenti (387 su 393) è registrata complessivamente in originale, tra il 1167 e il 1274.

²⁷ *Registro*, pp. 63, 119-126, 140, 397-398; *Secondo Registro*, nn. 167, 316. Il *corpus* comprende anche una lista di famiglie di livellari di Sanremo con relativa *pensio* computata sia in denari pavesi (« denarios de Papia antiquos ») per un totale di 22 denari, sia in moneta genovese (il calcolo complessivo ammonta a 84 denari), la cui coniazione risale agli anni 1139-1141: *Registro*, pp. 125-126. Non si è qui preso in considerazione un altro elenco, privo di datazione, relativo ai gastaldi e ai redditi percepiti in Ceriana, benchè non si possa escludere che la stesura sia avvenuta al tempo di Siro: *Liber privilegiorum*, n. 10.

²⁸ *Libri Iurium* II/2, nn. 116 (1156), 129 (1153); unica sovrapposizione riguarda un atto del 1154: *ibidem*, n. 90, *Registro*, p. 140.

²⁹ Conservati all'interno di due buste: ASGe, *Archivio Segreto*, 346, 362.

³⁰ Su un totale di 120 documenti, 56, compresi tra il 1143 e il 1228, sono tramandati dai registri di matrice ecclesiastica: *Registro*, pp. 63, 119-126, 140, 349, 379-380, 397-398; *Secondo Registro*, nn. 83, 117, 167, 201, 277-297, 299-312, 314, 316, 347, di cui 4 sono registrati anche nel *liber iurium* comunale che raccoglie per un arco cronologico ben più ampio (979-1297) 65 documenti (nel conteggio sono compresi i 4 sovrapponibili): *Libri Iurium* II/2, nn. 69-73, 77-84, 86-88, 90-94, 97-116, 119-141; la registrazione di altre 17 scritture (*ibidem*, nn. 76, 85, 89, 95, 96, 117, 118, 142-151) in gran parte riguardanti l'acquisto da parte del Comune dei *castra* di Sanremo e di Ceriana, conclusosi nel 1390, chiarisce le ragioni sottese all'allestimento di questo voluminoso dossier di circa 40 fogli. Infine i restanti tre provengono nuovamente da registri, uno di pertinenza del capitolo cattedrale di San Lorenzo di Genova, due da *Vetustior*, la più antica raccolta comunale: *Liber privilegiorum*, n. 10 che trasmette altri due documenti in seguito trascritti da Antonio *de Credentia*; *Libri Iurium* I/3, nn. 450, 451. Occorre inoltre segnalare che di una sostanziosa parte di scritture (42 su 120) si è conservata la redazione in pergamena sciolta in diversificata tradizione: v. nota 29.

3. Il filo che lega il manipoletto dei documenti è la volontà del metropolita di agire «sicut dominus et comes et sicut ei placet»; l'espressione, inserita nel dispositivo di un atto del 1143, nel quale egli esplicita il proprio diritto di nomina su notai e altri funzionari, esprime e interpreta le modalità con cui si presenta la figura del presule e con cui essa viene recepita (oltre a sancire in chiave programmatica l'esautoramento del potere della stirpe comitale dei Ventimiglia)³¹. Solo in seguito e in risposta a un contesto che sta lentamente erodendo le temporalità dell'episcopio, l'arcivescovo Ottone (1203-1239) si fregerà della qualifica altisonante di 'conte e signore di San Romolo'³².

Passo in rapida rassegna i punti salienti dell'eminente posizione assunta da Siro, riassumibili in particolare in cinque scritture tra loro correlate³³. Quattro sono datate (o databili) 27 giugno 1143³⁴; il riferimento topico, non espresso, è intuibile in uno spazio aperto adatto ad accogliere in una domenica di fine giugno il *populus Sancti Romuli*, riunitosi per prestare giuramento di fedeltà (di durata quadriennale) e recepire ordinamenti, primo tra tutti il consolato per la cui concessione è versata la somma di 6 lire, cifra in sé modesta, ma in ogni caso ricognitiva della sudditanza politica.

In prima battuta si stabilisce il metodo di elezione dei consoli per un mandato annuale: la designazione spetta alla *curia*, la conferma al presule; il termine *curia* si riferisce probabilmente a quella che circonda l'ordinario diocesano, rappresentata – in questa occasione – da illustri genovesi: l'*hyconomus* Alessandro, suo strettissimo collaboratore, un giudice di provenienza piacentina, Folco *Strictus*, noto per aver ricevuto dal comune nomina ufficiale a *placitare* a Genova, ed esponenti del collegio consolare, tra cui spicca Caffaro, il ben noto annalista, legato all'arcivescovo da vincoli vassallatici e personalità di punta della politica cittadina.

Tra i diversi incarichi loro spettanti, i quattro *priores consules* si impegnano a esaminare con equità le *lamentationes* presentate dagli uomini del luogo con emissione della sentenza sulla causa entro il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione della denuncia, a costringere alla locale *compagna* coloro a cui fosse fatta richiesta, a distribuire equamente i carichi fiscali e a consegnare *misso archiepiscopi* i

³¹ *Registro*, p. 123.

³² *Secondo registro*, n. 314 (1227); *Libri Iurium* II/2, n. 135 (1230): «Nos O(cto), Dei gratia Ianuensis archiepiscopus, comes et dominus Sancti Romuli». Sul fenomeno delle intitolazioni spesso roboanti adottate a partire dal secolo XII da buona parte degli ordinari diocesani: GAMBERINI 2011; per una importante chiarificazione concettuale sulla figura del 'vescovo-conte': SERGI 2001.

³³ *Registro*, pp. 119-123, 397.

³⁴ Il primo documento è datato domenica 27 giugno 1143; i restanti stesi di seguito, tranne quello in *ibidem*, p. 397, riportano in apertura l'indicazione *unde supra*.

proventi di una serie di bandi, tra cui l'intero ammontare delle ammende connesse all'alta e bassa giustizia³⁵; anche per la procedura di appello, spettante al presule per reati con pena superiore a 40 soldi, i tempi appaiono ben definiti: entro 10 giorni dal pronunciamento del giudizio i consoli hanno il compito di inviare le « rationes omnes lamentationis et defensoris scriptas », mentre l'interessato ha un mese per presentarsi davanti alla *curia*³⁶. Questa prima forma di accordo tra signore e comunità è trasmessa attraverso la tipica struttura di un Breve di giuramento consolare dal quale affiorano affinità con il più antico testo genovese pervenuto, la cui stesura risale in significativa concomitanza al 1143³⁷.

Dalle restanti scritture si colgono, assieme a minuziose norme protocollari, altre prerogative che meglio definiscono l'agire di Siro in tema di giustizia; durante la permanenza in loco, prevista due o tre se non più volte l'anno (« bis in anno vel ter aut amplius ») l'arcivescovo *placitat* e, sospendendo il tribunale consolare, amministra la giustizia in ogni suo grado « tam in criminalibus offensis quam in aliis placitis et in omnibus modis »³⁸.

In un secondo tempo è imposta la scelta dei giudici, selezionati « de melioribus vasallis Ianuensibus » con il compito di giudicare su « universis questionibus » sorte sia tra 'signore e sudditi' – « inter nos et vos » – sia su ogni querela presentata dagli uomini di Sanremo, « videlicet vicinus contra vicinum »; il tenore della lettera, da cui si trae la notizia, è chiaro e conciso, orientato a sottolineare la forza coattiva dell'imposizione con formulazioni di effetto, come il passo in cui il pronunciamento dei giudici « ratum et firmum tenetur sicut fuisset imperatoris »³⁹. La lettera non è datata, ma la disposizione si trova già applicata nella sentenza del 1153.

³⁵ *Registro*, p. 120: « De reliquis vero bandis placitorum et de placitis, de assaltis, de furtis, de rapinis, de homicidiis, de periuriis et de aliis offensis ».

³⁶ Quest'ultime sono disposizioni emergenti da una sintetica formula di giuramento prestata dai consoli di Ceriana, registrata in apertura a quella ben più dettagliata relativa a Sanremo; dalla lettura della rubrica « De iuramento consulatus Celiene apud Sanctum Romulum in presentia domini archiepiscopi et curie sue facto » sembrerebbe che l'istituzione del consolato avvenga in contemporanea con quella di Sanremo: *Registro*, p. 119. Altre disposizioni relative alla comunità montana si traggono da un atto del 1156 in cui Siro concede *mores et consuetudines*; in questa circostanza si fa richiamo al fatto che essi « custodiatis placita ante me vel ante successores meos in unoquoque anno cum vestro stipendio »: *Libri Iurium* II/2, n. 116; su quest'ultimo documento v. anche note 67, 68.

³⁷ NICCOLAI 1939, pp. 103-113 per l'edizione, mentre il commento a pp. 29-64.

³⁸ *Registro*, p. 123; il documento, insieme ad una sentenza del 1171, è inserito in un atto del 1220: *Libri Iurium* II/2, n. 94.

³⁹ *Registro*, p. 397.

4. Come preannunciato, questa sentenza, di cui è pervenuta anche la stesura in *mundum*, presenta una peculiare procedura redazionale⁴⁰.

Intanto a dirimere la controversia sono chiamati tre «dilectos curie iudices»: due appartengono al ceto consolare genovese⁴¹, il terzo, Marchio *iudex*, merita particolare attenzione⁴².

Al di là del suo legame di tipo clientelare con l'arcivescovo Siro⁴³, Marchio è professionista dall'identità mista. Questa però è l'unica occasione in cui lo vediamo impegnato a svolgere una funzione giudicante; per il resto – 14 documenti compresi tra il 1099 e il 1152 – attestano una lunga attività notarile spesa al servizio dei vertici ecclesiastici e dei maggiori monasteri cittadini per i quali redige documenti in forma sia di breve, sia di *charta*; ma è la sua sottoscrizione – assestata dal 1114 sulla formula «interfui et rogatus scripsi» e accompagnata da un *signum* definibile 'di transizione', – a denunciare la sua attiva partecipazione alle prime e significative trasformazioni operate dal notariato cittadino⁴⁴.

Marchio è notaio di prestigio e – qui interessa sottolineare – buon conoscitore della contesa che ora è chiamato a dirimere con pronunciamento. L'oggetto della vertenza riguarda infatti un conflitto che da un cinquantennio si dibatte tra gli *habitatores* di Sanremo e i rappresentanti della cattedra genovese unitamente ai canonici della cattedrale di San Lorenzo in merito al pagamento di canoni in natura dei

⁴⁰ ASGe, *Archivio Segreto*, 362; in copia semplice imitativa: *Libri Iurium* II/2, n. 129.

⁴¹ In otto occasioni Guglielmo *Lusius/Luxius* ricopre la carica di console sia dei placiti (1134, 1141, 1143: *Annali* I, pp. 27, 30-31), sia del comune (1137, 1145, 1150, 1153, 1155: *ibidem*, pp. 28, 33, 36-37, 41); si può pertanto constatare che nel 1153 mentre svolge la sua funzione di giudice a Sanremo egli è anche a capo della magistratura genovese; Ansaldo Spinola invece è attestato in qualità di console del comune negli anni 1150 e 1152 (*ibidem*, pp. 36-37).

⁴² Per i rimandi documentari relativi al profilo biografico e all'attività professionale: MACCHIAVELLO 2019, n. 4, p. 784.

⁴³ Marchio infatti è definito *vassallus*, termine usato nella documentazione per indicare quei *cives* che, in occasioni particolari («cum [archiepiscopus] vadit ad se consecrandum, vel quando appellat cum romana curia ad synodum»), sono tenuti a riconoscere il proprio legame con il presule tramite il prestito di uomini per il seguito vescovile o l'elargizione di censi in denaro (nel qual caso Marchio versa la somma di 10 soldi): *Registro*, p. 31; compare anche insieme a un fratello, non indicato nominativamente, in un lungo elenco di *nobiles* tenuti a prestare *fidelitatem* al presule: *ibidem*, p. 25; nel qual caso è termine complessivamente riferito a coloro che detengono per conto dell'episcopio la riscossione di alcuni diritti di decimazione, poi in parte restituiti a seguito della politica di Siro mirata alla riorganizzazione e alla difesa dei diritti di tipo patrimoniale e temporale, di origine privata e pubblica.

⁴⁴ Su questa forma ormai standardizzata e in particolare sul *signum* di transizione: ROVERE 2006, pp. 309-310, 316-317; ROVERE 2014, pp. 8-9.

quali, per antica disposizione del vescovo Teodolfo, $\frac{1}{4}$ spetta *curie archiepiscopi* e i restanti al collegio canonico⁴⁵. Tutto ciò, a cui si è fatto cenno, è testimoniato da due precedenti sentenze, alle quali Marchio presenzia con diversi compiti⁴⁶.

La più risalente (luglio 1102-1105/1110-1113) è trasmessa da una scrittura priva della parte escatocollare – elenco dei nomi dei testimoni, i *boni homines*, annunciati in apertura, datazione cronica e ogni forma di autenticazione – da attribuire tuttavia su base paleografica proprio alla mano di Marchio⁴⁷. Si tratta di una stesura preliminare, come confermato anche dalla presenza di alcune sostanziali integrazioni interlineari, che non consente di comprendere se questa sia stata redatta a seguito di un incarico ufficiale o soltanto come memoria per il capitolo genovese; unico dato certo è che egli si trova a Ventimiglia al seguito della folta delegazione, capitanata dal preposito della cattedrale di Genova, per presentare le *lamentationes* al cospetto del conte di Ventimiglia e pertanto a conoscenza di tutte le fasi dell'*iter* processuale⁴⁸. Anche per il processo del luglio 1124 Marchio si trova nuovamente in loco (questa volta a Sanremo), ma in veste di professionista chiamato a redigere il testo della sentenza⁴⁹, la cui impalcatura risente, come peraltro quella dell'atto precedente, degli influssi della tradizione placitaria⁵⁰.

⁴⁵ Nel dispositivo è inserita anche la delibera dei giudici in merito alla tenuta dei feudi di tre famiglie, già trattata nella sentenza del 1124 (v. nota 15).

⁴⁶ V. paragrafo 2.

⁴⁷ L'atto in pergamena sciolta è in ASGe, *Archivio Segreto*, 362; in copia semplice: *Libri Iurium* II/2, n. 128.

⁴⁸ « Ivit Villanus prepositus, simul cum consulibus Ianue, videlicet cum Vuidone Spinola et Vuidone de Rustico de Erizone et cum ipsis interfuit Vuilielmus Ebriacus et Marchio iudex et Bombellum de Cunizone et alii quamplures, fecit lamentacionem iam dicto commite ... ».

⁴⁹ Il documento, pervenuto in originale, è conservato a Genova presso l'Archivio Capitolare di San Lorenzo, cart. 421, n. 2, al momento ancora inconsultabile perché l'Archivio da un paio d'anni è in attesa di una nuova sede; si è conservata anche una copia semplice del secolo XII, in ASGe, *Archivio Segreto*, 362; l'edizione in *Libri Iurium* II/2, n. 120.

⁵⁰ Il protocollo si apre con la datazione espressa secondo lo stile *ab incarnatione* e il rituale cenno ai *boni homines* nominati poi nell'affollato escatocollo (sono ben 37) nel quale trovano spazio da subito le *subscriptions* del vescovo e del conte, poi l'elenco dei testimoni e la sottoscrizione di Marchio, che spicca perché richiama quella dell'*instrumentum* (« interfui et ab episcopo et a comite rogatus scripsi »), seguita in ultimo da quella di un pratico del diritto « Guibertus iudex interfui », il cui intervento è richiesto a scopo consultivo, come emerge dal dispositivo (« episcopus et comes per consilium Guiberti iudicis laudaverunt et affirmaverunt quod ... »).

La sentenza del 1153 ricalca invece sotto l'aspetto strutturale il modello dei lodi comunali genovesi che dagli anni Trenta ha già raggiunto una forma stabilizzata⁵¹.

In apertura figura la data topica – la chiesa di San Giovanni, «in territorio Sancti Romuli» – cui seguono da subito il dispositivo (*laudaverunt*), la sentenza a favore dell'arcivescovo e del capitolo cattedrale e una *narratio*, nella quale si riassumono alcuni passaggi dell'*iter* processuale: la fase iniziale della *querimonia* presentata da due canonici di San Lorenzo, esibizione da parte degli stessi del documento, ovvero la sentenza del 1124, emessa dal vescovo Sigifredo e dal conte di Ventimiglia e redatta da Marchio *iudex*, di cui si ricorda il contenuto, e l'impossibilità di fare altrettanto da parte della comunità rivierasca, rappresentata da un *causidicus*, Oberto di Taggia. Introdotto dall'avverbio *ideoque* viene ribadita la sentenza seguita dalla *notitia testium* che costituisce variazione sostanziale rispetto ai lodi consolari, dove i testimoni sono sostituiti ormai dalle sottoscrizioni autografe dei *publici testes*, i delegati dal comune ad affiancare il notaio nell'autenticazione degli atti pubblici⁵². Qui invece i nominativi di coloro che sono stati presenti all'azione giuridica sono sei, di provenienza genovese e di qualificato profilo⁵³, benché tra questi si stagli decisamente Filippo di Lamberto, personaggio tanto importante per i variegati incarichi assunti all'interno dell'organismo comunale quanto sfuggente per spinose vicende personali, e «per le sue interconnessioni con il notariato cittadino»⁵⁴. In chiusura, ripresa della datazione topica⁵⁵ e, preceduto dalla formula *Acta sunt*, il riferimento cronologico: 18 ottobre 1153.

Fin qui tutto abbastanza nella norma; segue una precisazione singolare e ricca di esiti: poiché in loco, così è scritto, «copia notarii publici minime fuerat» i giudici, *Ianuam venientes*, danno generico incarico di redigere il documento: «presentem sentenciam scripto reddigere mandaverunt». E la stesura di fatto avviene all'incirca

⁵¹ ROVERE 1997, in particolare pp. 311-316.

⁵² *Ibidem*, che rileva comunque come dal 1222 vi sia un ritorno dei testimoni elencati stabilmente nel protocollo, dopo la datazione topica (p. 319); la presenza della *notitia testium* invece è attestata dagli anni Ottanta del secolo XII negli arbitrati, su cui rimando al contributo di CALLERI 2022 in questo volume.

⁵³ Nell'ordine: *Bonussenior* Mallone, Filippo di Lamberto, Opizo, *iudex Placentinus*, il diacono Michele, Guglielmo, *scriptor archiepiscopi*, Amico *Cumici*.

⁵⁴ VITALE 1955, I, pp. 27-28 e II, pp. 24-25; ROVERE 1997, pp. 326-327, la citazione a p. 299 in relazione al fatto che a Filippo di Lamberto il governo consolare richiede il *placet* sulla nomina dei notai e sulle emancipazioni dei minori, il che sembrerebbe sancire un privilegio politico.

⁵⁵ Rispetto al protocollo, la disposizione è invertita: prima macrotoponimo poi microtoponimo («apud Sanctum Romulum, in ecclesia Beati Iohannis»).

due mesi dopo – il 15 dicembre – a Genova, *in camera archiepiscopi*, per mano di un notaio della città, alla presenza nuovamente di testimoni – ora cinque – tre dei quali presenti anche all'*actio*⁵⁶. In poche righe una serie di elementi contribuiscono a delineare uno scenario dai contorni non facilmente precisabili.

Innanzitutto la divaricazione dei tempi tra azione e documentazione emerge nettissima, ma la peculiarità è rappresentata dal fatto che il notaio, cui è stata affidata la scritturazione della sentenza, non ha assistito allo svolgimento dell'azione giuridica e al pronunciamento finale. Una procedura che per l'ambito genovese (e non solo) costituisce una deviazione dalla norma⁵⁷.

Quale valore giuridico pieno può dunque conferire un notaio responsabile soltanto della *scriptio*? Il doppio elenco dei testimoni, di cui tre – si è visto – partecipi ad entrambe le fasi, denuncia un primo passo per assicurare credibilità e forza di prova al documento. I restanti si concentrano nel campo delle sottoscrizioni, la prima quella notaio che riprende nella forma quella delle delibere comunali con l'usuale richiamo al *preceptum*, qui impartito dai giudici. Seguono altre tre *subscriptions* autografe.

Preceduta dal segno di croce quella di Siro che consente così apprezzare per la seconda volta la sua scrittura: una tarda e chiara carolina, ben allineata, decisa, priva di qualsiasi corsività con lettere di modulo medio ed uguale⁵⁸; di seguito le sottoscrizioni di due dei tre *iudices*, quella di Ansaldo Spinola (*subscripsi*) e, con il suo *signum* costituito da un solo tratto verticale e ondulato, quella dell'onnipresente Marchio, il quale rimarca il suo ruolo – e la sua formazione – di giudice: *laudavi et suscripsi*.

Il collegamento tra *actio* e *scriptio* è quindi ricercato in altre figure: nei giudici senz'altro, sulla scia della tradizione placitaria, a legittimare quanto è avvenuto, e in parte nei testimoni (uno quantomeno di forte caratura politica e autorevolezza), senza sottovalutare l'intervento dell'arcivescovo e il contesto di riferimento, per il quale egli rappresenta l'*auctoritas*, agendo « sicut dominus et comes et sicut ei placet »⁵⁹.

⁵⁶ Si tratta di Filippo di Lamberto, Opizzo giudice piacentino e del diacono Michele, affiancati ora dal capellano dell'arcivescovo, un tal Giovanni, e da Ogerio *Danisius*.

⁵⁷ A Genova la partecipazione del notaio a tutte le fasi del processo – dall'*actum* al *datum* – è ulteriormente confermata dal fatto che nei protocolli notarili i lodi dei consoli e di altre magistrature del territorio sono conservati accanto agli *instrumenta*. Su questa commistione si veda ROVERE 2009 e RUZZIN 2018; per Savona: ROVERE 2016.

⁵⁸ La seconda sottoscrizione autografa si ritrova in un privilegio del 18 agosto 1145 di Eugenio III: *Santo Stefano*, n. 122.

⁵⁹ V. nota 31.

Sul piano procedurale è lecito infine chiedersi chi abbia verbalizzato il processo, fornendo una base per la versione definitiva del documento. Al riguardo occorre valutare quanto emerge dall'espressione posta in chiusura del protocollo, laddove si segnala che i giudici una volta giunti a Genova «presentem sentenciam scripto redigere mandaverunt»; l'incarico così formulato apre la strada a due ipotesi: la prima che fino a quel momento tutto sia stato mantenuto in forma orale e quindi il notaio abbia proceduto alla stesura sulla base di informazioni verbali; la seconda che con il termine *scriptum* si sia inteso dare mandato di mettere per iscritto, nella forma compiuta di pieno valore giuridico, un testo che poteva essere già stato verbalizzato a puro scopo di memoria. Nulla di concreto dunque si può dire se non prendere atto di una certa affinità di costruzione lessicale emergente tra il dispositivo del 1153 e quello della sentenza emessa nel 1124, presentata come prova durante il processo e stesa da Marchio *iudex*, che resta elemento chiave in tutta la questione.

Ma prescindendo dalle forme e modalità con le quali il notaio redattore recepisce le informazioni, chi è dunque questo professionista designato dal *pool* dei giudici a redigere la sentenza? La sottoscrizione del documento e di tutti gli altri che certificano una lunga carriera dal 1149 al 1194 rimanda semplicemente a *Ogerius notarius*, ma per i contemporanei, compreso l'annalista Oberto Cancelliere, è *Ogerius scriba*, la cui qualifica è collegabile ad attività prestata al servizio del Comune⁶⁰, senza tuttavia sottendere un'esclusiva dipendenza funzionale; è età questa in cui i notai perseguono le proprie carriere su più fronti. E Ogerio è caso emblematico: su un totale di 41 documenti, almeno la metà riguardano *negotia* rogati soprattutto per enti ecclesiastici e i restanti sono lodi consolari pronunciati a favore degli stessi enti, tra cui l'episcopio⁶¹.

In un panorama solitamente avaro di informazioni extraprofessionali i dati pervenuti su Ogerio concorrono a delineare un discreto ritratto anche dell'uomo, informando su alcuni membri del nucleo familiare di origine, su proprietà immobiliari site nel cuore della città a ridosso della cattedrale, sulla qualità dei legami con altri colleghi e soprattutto su una spiccata capacità a mobilitare il denaro in attività commerciali⁶².

⁶⁰ Nel biennio 1170-1171 è scriba del comune e in quello successivo esercita per i consoli dei placiti: *Annali* I, pp. 229, 242, 247, 258.

⁶¹ Per i riferimenti documentari si rimanda al repertorio di MACCHIAVELLO 2019, n. 23, p. 786.

⁶² Tra il 1156 e il 1164 investe capitali (dalle 10 alle 26 lire) in due *accommodationes* e in tre *societates*, in un'occasione insieme al collega Giovanni scriba, cui Ogerio si rivolge per la stesura di questi e altri atti; i rapporti tra i due notai paiono molto stretti forse dovuti ad una relazione di discepolato ipotizzabile dal fatto che Ogerio ha mandato di estrarre dal cartolare di Giovanni: *Giovanni scriba*, pp. XXXII-XXXIV. Ed è sempre a Ogerio che i consoli dei placiti affidano i protocolli del defunto Maco-

In altre due occasioni, negli anni 1154-1155, Ogerio lavora per Siro e per la comunità di Sanremo senza che ciò comporti uno spostamento nel centro rivierasco; sono concessioni *in perpetuum*, redatte sempre *in camera archiepiscopi*⁶³. Non si tratta di una situazione particolare: un altro documento del 1143 attesta l'impegno del metropolita a trattare questioni di governo relative al Ponente ligure dalla sede centrale, avvalendosi di un professionista, nel qual caso Bonvassallo, anch'esso molto attivo in ambito cittadino⁶⁴.

Tornando alle ultime righe dell'escatocollo della sentenza del 1153, l'espressione – « copia notarii publici minime fuerat » – è francamente enigmatica, considerando in prima battuta che in loco presta effettivamente servizio almeno un notaio, di nome *Ranaldus/Raynaldus*, al quale in due circostanze lo stesso Siro si rivolge per la stesura di documenti dal contenuto anche rilevante.

Riguardo al primo, pervenuto in copia autentica del 1207, che registra la volontà di esentare dalla giurisdizione consolare la chiesa di San Romolo e « illi qui possident possessiones ecclesie », è senz'altro fondamentale indicare che l'atto è steso nel 1153 e il giorno potrebbe essere lo stesso della sentenza – il 18 ottobre – o quello successivo, nell'impossibilità di stabilire se il notaio nel calcolo retrogrado comprenda o meno il giorno delle calende⁶⁵. Per il secondo, del 1156, nel quale sono riconosciute *mores et consuetudines* della comunità di Ceriana, disponiano di due redazioni: un testo preparatorio completo dei nomi dei testimoni e della data topica in forma ecceterata, presumibilmente di mano di Rainaldo, steso su un foglietto pergameneo, fittamente occupato da una scrittura rigida, dall'aspetto compatto e dal

brio; su questo notaio dalla poliedrica attività, ma conosciuto tradizionalmente come lo *scriptor* dell'annalista Caffaro: RUZZIN 2019b, pp. 45-77. Sulle diversificate modalità di investimento attuate dai notai operanti a Genova e Savona in un arco temporale che va dalla metà del secolo XII al primo ventennio del successivo: CALLERI 2019, pp. 204-206.

⁶³ L'atto del 1154, riguardante la concessione al comune di Sanremo della terza parte del Monte della Valle (crinale che dal monte Bignone finisce sul mare nei pressi di Capo Verde), è tradito sia in *Registro*, p. 140, sia in *Libri Iurium* II/2, n. 90; quello del 1155 relativo a un mulino solo in *Registro*, p. 123 che pur non riportando, come di consueto, la sottoscrizione (v. nota 24), è sicuramente addebitabile alla mano di Ogerio perchè struttura e formulario del documento sono perfettamente sovrapponibili a quelli dell'atto precedente.

⁶⁴ È un lodo nel quale i consoli del comune ordinano ad Anselmo *de Gotizo Balbo* di inviare a sue spese un uomo a Sanremo al servizio dell'arcivescovo come censo annuo per una casa acquistata da detto Anselmo: *Registro*, p. 63. Sull'attività di Bonvassallo *Caputgalli*: CALLERI 1995, pp. 39-41; MACCHIAVELLO 2019, n. 16, p. 785.

⁶⁵ *Secondo registro*, n. 167.

tratteggio spigoloso, e una copia autentica del 1255 che riproduce in forma imitativa il suo *signum* incentrato su figura antropomorfa, ovvero una grossa testa di uomo calvo dai lineamenti marcati su un collo tozzo⁶⁶. Entrambi gli atti riportano la sottoscrizione di Siro ed è forse su sua espressa indicazione che il secondo si apre con l'*inscriptio* preposta all'*intitulatio* come forma di cortesia tipica delle lettere⁶⁷, benchè il documento mantenga la struttura di una *carta usus*, come il notaio stesso definisce il documento nell'*Actum* e nella *completio* (« Ego Raynaldus, notarius, hanc cartam usus tradi et complevi ut supra »)⁶⁸.

Nell'insieme i dati a disposizione concorrono ad evidenziare un notaio con una attrezzatura tecnica in linea con il tempo e con il contesto nel quale opera che è piccolo e periferico. Resta il fatto che le competenze professionali di Rainaldo non sono paragonabili a quelle di Ogerio, notaio di città, operante per giunta a Genova dove a metà secolo XII un discreto numero di notai, con i quali Ogerio interagisce su più livelli, ha già raggiunto importanti traguardi nel percorso del concetto di *publica fides* e dove « l'idea generale di *publicum*, di cui forse proprio la dimensione giudiziaria è uno degli aspetti più pressanti e quotidiani, è ampiamente radicata »⁶⁹.

Sulla base di quanto finora esaminato si può tentare di formulare qualche considerazione, partendo da un dato incontrovertibile: Rainaldo, pur nel pieno della sua attività professionale svolta in loco e per l'arcivescovo, *non* redige il documento. Il che non significa che Rainaldo non fosse in grado di redigere il testo di una sentenza.

Ogerio da parte sua in forma telegrafica (« copia notarii publici – al singolare per di più! – minime fuerat ») fa intravedere un divario di competenze professionali che potrebbe aver spinto ad affidare la redazione definitiva della sentenza a un notaio di provata e riconosciuta esperienza il quale – occorre sottolineare – compone un documento entro le peculiari maglie strutturali del lodo consolare. A priori non si può del tutto escludere che sia stato Rainaldo stesso a sottrarsi all'incarico di scritturazione vuoi per la consapevolezza di non possedere un adeguato strumenta-

⁶⁶ Il testo preparatorio e la copia autentica in ASGe, *Archivio Segreto*, 346; l'edizione in *Liber Iurium*, II/2, n. 116.

⁶⁷ « Vobis (*seguono 4 nominativi*) et omnibus hominibus de Ciliana ... mores et consuetudines ego Syrus, Dei gratia Ianuensis archiepiscopus, dono cedo, trado et confero et per presentem hanc cartam usus in vos habendum confirmo ut hinc inde licentiam habeatis ... ».

⁶⁸ L'escatocollo, che riporta oltretutto la *notitia testium*, mai presente nelle lettere, si chiude « Acta est hec carta usus, feliciter »; il *nomen iuris* è ribadito anche nella sottoscrizione dell'atto del 1153: « Ego Rainaldus notarius qui hanc cartam convenientie sive donacionis tradidi et complevi ut supra ».

⁶⁹ A tal riguardo si veda l'interessante disamina di RUZZIN 2019a, pp. 1168-1173; la citazione a p. 1173.

rio tecnico vuoi per altre ragioni su cui non è il caso di indugiare oltre. La questione nel suo insieme mantiene aspetti che restano inafferrabili; l'incompetenza del notaio locale sembra tuttavia rappresentare il punto nodale per indurre l'arcivescovo e il suo *entourage* a dare l'incarico di scritturazione di una sentenza, pronunciata circa due mesi prima, a un notaio che fornisse maggiori garanzie e tutele, a prescindere dalla sua partecipazione all'*actio*.

Se allungiamo lo sguardo alla documentazione degli anni successivi la situazione di fondo non sembra mutata: mutano le soluzioni. A poco più di un anno dalla morte di Siro, tre sentenze del dicembre 1164⁷⁰ sono emesse «apud Sanctum Romulum, in plathea/curia canonice» dall'arcivescovo Ugo, con il supporto dei suoi giudici, e tutte sono affidate a Enrico *iudex*, di cui non restano altre attestazioni di attività. Tuttavia, struttura del testo e sottoscrizione entro la cornice formale tipica dell'*instrumentum*, unitamente al riferimento a lui come *iudex bone memorie* – leggibile nell'autentica stesa a Genova nel 1199 da Marino, *scriba* del Comune, relativa ad una delle tre sentenze – sono dati che nell'insieme favoriscono l'idea che Enrico rappresenti l'ultima coda di quei notai giudici che gravitano negli ambienti genovesi della 'curia arcivescovile', fornendo servizio esclusivo⁷¹.

Nel suo complesso il materiale finora esaminato si presenta come un buon punto di osservazione per valutare il funzionamento dell'apparato amministrativo-giudiziario e l'apporto dei notai coinvolti nelle azioni di governo su una sede decentrata, esemplificando bene un problema di fondo, individuabile nella distanza tra il luogo abituale di residenza – Genova – e il luogo dove mantenere il controllo, ovvero un'area territoriale di piccola taglia e periferica, al cui interno i centri demici vivono nel pieno secolo XII una quotidianità piuttosto semplice che si riflette sul notariato autoctono, lento e incerto nel recepire le innovazioni sperimentate dai

⁷⁰ I tre documenti sono trasmessi sia in *Registro*, pp. 379-380, sia in *Libri Iurium* II/2, nn. 125-127. I pronunciamenti mirano a una ri-definizione dei diritti dell'episcopio su proprietà usurpate aggressivamente da forze laiche in rapporto vassallatico o da comunità limitrofa (in tal caso Bussana).

⁷¹ Inoltre va segnalata la presenza in tre lodi consolari, redatti a Genova tra il 1172 e il 1174, di un *Enricus iudex* che investe di *publicus testis* pone la sua sottoscrizione autografa: Genova, Archivio Storico del Comune, ms. 1123, c. 15r; *San Siro*, n. 164; *Santo Stefano*, n. 157. A metà secolo XII i non molti giudici che in città svolgono ancora la professione notarile costituiscono l'elemento più conservatore e non hanno più contatti professionali con l'ambiente comunale: ROVERE 2006, pp. 316-317. Sulla progressiva separazione nel corso del secolo della figura del giudice da quella del notaio e sulla conseguente decadenza del titolo misto v. anche MEZINGER 2016, pp. 232-234.

colleghi genovesi. Una sostanziale adesione si può constatare di fatto intorno al secondo decennio del secolo successivo attraverso gli atti di un gruppetto di notai la cui provenienza *de Sancto Romulo* è esplicitata nelle sottoscrizioni.

Nel corso del Duecento, in linea con ciò che avviene a livello generale, la cattedra genovese tenta di contrastare la progressiva erosione delle proprie temporalità; il clima di collaborazione instaurato ai tempi di Siro con le autorità civili della città è ormai travolto da nuovi assetti istituzionali, sempre in fase di accelerata trasformazione, i cui vertici perseguono una politica volta a stimolare e ad accogliere le insoddisfazioni delle due comunità⁷². Sul finire del secolo, di fronte a una realtà di irriducibile conflittualità, tocca all'arcivescovo Iacopo da Varazze siglare la fine della signoria ai confini della Liguria occidentale; dopo un articolato *iter* di carte, l'atto finale – in data 8 gennaio 1297 – registra per la somma di 13.000 lire la cessione a due esponenti di illustre famiglie genovesi – Oberto Doria e Giorgio de Mari – dei *castra* di Sanremo e di Ceriana « cum toto districtu et territorio, iuris-dictione, contili et signoria ac mero et mixto imperio »⁷³.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO CAPITOLARE DI SAN LORENZO

– cart. 421, n. 2.

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Archivio Segreto*, 346, 362.

GENOVA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

– ms., 1123.

⁷² POLONIO 1999b, in particolare pp. 103-104.

⁷³ Per un'analisi dettagliata del documento di vendita steso « in palacio archiepiscopatus Ianue »: TOSIN 2001, pp. 206-216; l'atto e le scritture propedeutiche (procure, autorizzazioni papali, escussione di testimoni), in parte pervenute, in parte soltanto richiamate, sono registrati nella raccolta comunale (*Libri iurium* II/2, nn. 69-75) che continua a documentare gli sviluppi della vicenda fino alla cessione da parte degli esponenti delle famiglie Doria e de Mari dei due *castra* al comune di Genova, conclusasi nel 1390: v. nota 30.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELI BERTINELLI 1999 = ANGELI BERTINELLI, *Le origini: l'età romana e tardo antica*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/II (1999), pp. 33-75.
- ANDREOLI 1878 = R. ANDREOLI, *Storia di San Remo*, Venezia 1878 (rist. anast. 1984).
- Annali I* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCLXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO, I, Genova 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).
- BASSO 2020 = E. BASSO, *Comuni e controllo del territorio nelle Alpi Marittime: fra Nizza, Tenda e Ventimiglia*, in *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, a cura di F. PANERO, Cherasco 2020, pp. 11-32.
- BORDONE 2002 = R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*, Atti del Convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I, 2002), pp. 237-260.
- CALLERI 1995 = M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della Curia arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'Archivio storico del comune di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXV/I (1995), pp. 21-57.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in «Reti Medievali Rivista», 20/1 (2019), pp. 187-218.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. I lodi arbitrati a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 183-202.
- CALVINI 1979 = N. CALVINI, *Sanremo mille anni fa*, Sanremo 1979.
- CANEPA 1924 = A. CANEPA, *Note storiche sanremesi. Ubicazione e successive denominazioni dell'antica «Villa Matutiana»*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LII (1924), pp. 101-125.
- CANEPA 1926 = A. CANEPA, *Vicende del Castello di San Romolo in relazione a quattro iscrizioni medioevali*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIII (1926), pp. 91-146.
- CARBONETTI - MARTIN 2018 = C. CARBONETTI - J.-M. MARTIN, *Progetto di ricerca sui cartulari ecclesiastici dell'Italia medievale*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., II (2018), pp. 229-236.
- CAROCCI 2002 = S. CAROCCI, *I signori: il dibattito concettuale*, in *Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media*, (XXVIII Semana de Estudios Medievales, Estella, 16-20 julio 2001), Pamplona 2002, pp. 147-181.
- EMBRIACO 2004 = P.G. EMBRIACO, *Vescovi e Signori. La Chiesa albenganese dal declino dell'autorità regia all'egemonia genovese (secoli XI-XIII)*, Bordighera-Albenga 2004 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXX).
- FILANGIERI 2006 = L. FILANGIERI, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XII)*, in «Reti Medievali Rivista», 7/2 (2006), pp. 1-37.
- GANDOLFO 2000 = A. GANDOLFO, *Storia di Sanremo*, Sanremo 2000.

- GAMBERINI 2011 = A. GAMBERINI, *Vescovo e conte. La fortuna di un titolo nell'Italia centro-settentrionale*, in « Quaderni Storici », XLVI, 3 (2011), pp. 671-695.
- Giovanni Scriba = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I-II, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GUGLIELMOTTI 2002 = P. GUGLIELMOTTI, *Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*, Atti del Convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/I, 2002), pp. 299-328.
- Iacopo da Varagine = Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova dalle origini al MCCXCVII*. Studio introduttivo e testo critico commentato di G. MONTELEONE, I-II, Roma 1941 (Fonti per la storia d'Italia. Scrittori Secolo XIII).
- LAMBOGLIA 1955 = N. LAMBOGLIA, *Esplorazioni archeologiche e storico-topografiche sui monti di Sanremo*, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., X (1955), n. 1, pp. 1-10.
- LAUWERS 2017 = M. LAUWERS, *Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MEZINGER, Roma 2017, pp. 45-63.
- Liber privilegiorum = D. PUNCUH, Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, I).
- Libri Iurium I/3 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXVII).
- Libri Iurium II/2 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. LORENZETTI - F. MAMBRINI, II/2, Genova 2007 (Fonti per la storia della Liguria, XXI).
- MACCHIAVELLO 2019 = S. MACCHIAVELLO, *Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)*, in *Ianensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, I-III, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), II, pp. 771-800.
- MEZINGER 2014 = S. MEZINGER, *Pagare per appartenere. Sfere di interscambio tra fiscalità ecclesiastica e laica in Francia meridionale e nell'Italia comunale (secolo XII)*, in « Quaderni storici », 147 (2014), pp. 673-708.
- MEZINGER 2016 = S. MEZINGER, *Le professioni legali nel Medioevo: verso una circolarità della cultura giuridica europea*, in « Rivista Internazionale di Diritto Comune », 27 (2016) 227-244.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genovese*, Milano 1939.
- OLIVIERI 1858 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858).
- PAVONI 1988 = R. PAVONI, *Sanremo: da curtis a signoria feudale*, in « Intemelia », 4 (1988), pp. 7-59.
- POLONIO 1999a = V. POLONIO, *Gli spazi economici della Chiesa genovese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Sedicesimo convegno internazionale di Studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999 (Centro italiano di studi di storia dell'arte. Pistoia, pp. 231-257; anche in EAD, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67), pp. 449-477.

- POLONIO 1999b = V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569- 1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/II (1999), pp. 77-209.
- POLONIO 2018 = V. POLONIO, *Siro*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, XCIII, Roma 2018, pp. 828-830.
- PUNCUH 1999 = D. PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel Basso Medioevo (secolo XIII-XV)*, Atti del convegno di studio, Fermo (17-19 settembre 1997), a cura di G. AVARUCCI - R.M. BORRACCINI VERDUCCI - G. BORRI, Spoleto 1999, pp. 341-380, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche. 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I (2006), pp. 689-726.
- Registro = Il registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II/II (1862).
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I « pubblici testes » e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (*Serta Antiqua et Mediaevalia*, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Il notaio e la publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà eurpea, VII), pp. 291-322.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in « Ego signavi et roboravi ». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII*, in *1014: verso la nascita del Comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie, cultura*, Atti del Convegno, tenuto a Savona il 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., LII, 2016), pp. 47-68.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in « *Scrineum Rivista* », 15 (2018), pp. 125-154.
- RUZZIN 2019a = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, I-III, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), III, pp. 1157-1181.
- RUZZIN 2019b = V. RUZZIN, *Notaio, scriba, scriptor a metà XII secolo: Macobrio alla luce di nuove riflessioni*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., III (2019), pp. 45-77.
- San Siro = Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1222)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V).
- Santo Stefano = Il codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova (965-1200)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXIII).
- Secondo registro = Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO - L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887).

- SERGI 2001 = G. SERGI, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane* (Convegno internazionale di studi, Pistoia, 16-17 maggio 1998), a cura di G. FRANCESCONI, Pistoia 2001, pp. 1-16.
- TOSIN 2001 = L. TOSIN, *Sanremo medievale: il periodo vescovile*, Arma di Taggia 2001.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *La riscrittura dei diritti nel secolo XII: astrazione e finzione nelle sentenze consolari*, in *Zwischen Pragmatik und Performanz. Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur*, a cura di C. DARTMANN - T. SCHARFF - C.F. WEBER, Turnhout 2011 (Utrecht studies in medieval literacy, 18), pp. 133-164.
- VITALE 1955 = V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, I-II, Genova 1955.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo è incentrato su un gruppetto di documenti (14 compresi tra il 1143 e il 1156) che offre un inquadramento generale dei poteri pubblici e signorili, tra cui quello giudiziario, assunti da Siro, arcivescovo di Genova (1130-1163), su un'area territoriale di piccola taglia della Liguria occidentale, a circa 150 km. da Genova, al cui interno si collocano due centri demici: Sanremo e Ceriana. Il *corpus* documentario e in particolare l'*iter* redazionale di una sentenza del 1153, oltre a sollecitare sotto l'aspetto diplomatico una serie di interrogativi, consente di valutare il funzionamento dell'apparato amministrativo-giudiziario e l'apporto dei notai coinvolti nelle azioni di governo su una sede decentrata.

Parole significative: Giustizia, Siro arcivescovo di Genova, sec. XII, Sanremo.

The article focuses on a small group of documents (14 dated between 1143 and 1156) which offers a general overview of public and lordship powers, including judiciary on, assumed by Siro, archbishop of Genoa (1130-1163), on a small territorial area of Western Liguria, roughly 150 km. from Genoa, which area encompasses two settlements: Sanremo and Ceriana. The documentary *corpus* and in particular the editorial procedure of a sentence of 1153, not only rise several questions from a diplomatic point of view, allows us to evaluate the functioning of the administrative-judicial apparatus and the contribution of notaries involved in government actions on a decentralized office.

Keywords: Justice, Syrus Archbishop of Genova, 12th Century, Sanremo.

Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria

Emanuela Fugazza
emanuela.fugazza@unipv.it

1. Premessa

Il 28 gennaio 1225 nel corso di un processo che contrappone la chiesa di S. Antonino di Piacenza e Bernardo Maccagnano i consoli di giustizia della città emiliana acquisiscono, tra le altre, la testimonianza del notaio Oberto *de Magistro*¹. Tre sono le domande rivolte al teste. In primo luogo, egli viene interrogato circa la supposta vigenza a Piacenza di una consuetudine che autorizzi i consoli, anche a fronte di contestazioni, a disporre l'estrazione di un *instrumentum* pubblico da una *scriptura* rimasta per molto tempo presso un privato², purché il notaio che l'ha redatta la riconosca come propria³. In secondo luogo, a Oberto viene domandato se la *scriptura* prodotta in giudizio dai canonici di S. Antonino sia di mano del notaio Pietro *de Rustico*⁴. E infine, la deposizione si conclude con un giudizio sullo stesso Pietro, e in particolare sulla sua reputazione come notaio⁵.

La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate nel corso del giudizio emergeranno con nettezza in seguito. Tuttavia, la testimonianza di Oberto *de Magistro* già di per sé mette in luce alcuni rilevanti profili dell'attività notarile che la vicenda processuale in esame sottopone alla valutazione dei giudici.

¹ Piacenza, Archivio di S. Antonino (ASAPc), *Diplomatico*, cart. 8, n. 1415. Per l'edizione ci sia consentito rinviare a FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

² Si utilizza il sostantivo *scriptura*, impiegato nel documento in esame, in un'accezione per il momento atecnica.

³ « Item interrogatus si consuetudo est in civitate Placen(tie) quod si producatur aliqua / scriptura facta per manum tabelionis ab ipso tabelione unde instrumentum publicum non est factum et petatur inde fieri instrumentum [...] / quod consules qui pro t(em)pore sunt etiam aliquo contradicente, dummodo notarius qui fecit illam scripturam cognoscit illam, prec[ipiunt ut] / ex ea faciat publicum instrumentum ... ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

⁴ « § Obertus de Magistro notarius iurato / dicit et interrogatus si scriptura quam habent consules et quam dicunt illi de Sancto Antolino Petrum de Rustico notarium scripsisse si est de scriptura / tum predicti Petri respondit: "Nescio, quia modo non est adhuc mihi ostensa" ». *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*. v. anche *infra*.

Dagli studi di Corrado Pecorella alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso⁶, la storia del notariato piacentino tra il XII e il XIV secolo ha ripetutamente attirato l'attenzione di valenti studiosi⁷. Delle molte informazioni ormai acquisite alla ricerca storica ci limitiamo a ricordare sinteticamente quelle che, più di altre, coinvolgono aspetti attinenti al processo al centro di queste indagini. Anche a Piacenza, analogamente a quanto accade in altri contesti territoriali⁸, già nel corso del XII secolo vi sono tracce dell'uso di abbreviature. Dopo qualche sporadico riferimento intorno alla metà del secolo, il fenomeno si intensifica entro i primi due decenni del secolo successivo, quando, con sempre maggiore frequenza, nelle sottoscrizioni i notai dichiarano di aver estratto il *mundum* dalla precedente abbreviatura di un collega⁹. Anche nella città emiliana agli inizi del XIII secolo è dunque ormai consolidato il ricorso al sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*¹⁰. Parimenti documentata è l'avvenuta acquisizione, alla stessa altezza cronologica, della commissione in capo al giudice ordinario¹¹.

Orbene, la vicenda processuale alla quale sono dedicate queste note offre, anche in ordine ai temi testé ricordati, alcune notizie forse non del tutto inutili alla storia del notariato piacentino con specifico riguardo ai primi decenni del Duecento.

2. Il fatto

Del processo che qui ci occupa risultano ad oggi superstiti tre atti, dei quali soltanto uno è datato. Si tratta di un elenco di deposizioni testimoniali, tra le quali figura anche quella di Oberto *de Magistro* qui già richiamata, rese innanzi ai consoli di giusti-

⁶ PECORELLA 1968.

⁷ Con specifico riferimento al notariato cittadino, si vedano: PEVERI 1982; PECORELLA 1985; BRUSCHI 2009; MANTEGNA 2008; MANTEGNA 2012.

⁸ Per una recente ed efficace sintesi MANGINI 2018, pp. 11-12.

⁹ PEVERI 1982, pp. 411-424; MANTEGNA 2008, pp. 13-17; MANGINI 2018, pp. 11-12.

¹⁰ Se dunque il più antico registro di abbreviature superstiti risale al 1237-1240, ed è noto da tempo per essere stato oggetto di un'edizione all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso (cfr. *Rufino de Rizardo*), in seno alla più recente ricerca storica è consolidata la tesi per la quale la scarsa presenza di registri piacentini per il XIII secolo – una dozzina in tutto – « deriva da perdite archivistiche *ex post* e non da assenze *ab origine* ». Così, MANGINI 2018, p. 11. A proposito del sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*, tra i tanti saggi che se ne occupano, si rinvia allo studio, tuttora fondamentale, di COSTAMAGNA 1961, che per primo sviluppò detta teoria, con specifico riguardo al notariato genovese.

¹¹ Specie in caso di redazione di atti breviate da un notaio defunto, l'interessato si recava innanzi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla *refectio*. PECORELLA 1968, pp. 61-64; TAMBA 1998, p. 185.

zia nel gennaio del 1225¹². Sugli altri due atti, ad oggi inediti e privi di data, sono trascritte rispettivamente le *positiones* delle parti¹³ e le deposizioni di altri testimoni¹⁴. Tra il patrimonio archivistico piacentino non risulta invece esservi traccia della sentenza.

La lite è piuttosto articolata e i documenti di cui si è conservata memoria consentono di ricostruire con buona approssimazione anzitutto il fatto che ha dato impulso al giudizio.

È il mese di ottobre 1224 quando, deceduto Ugo Maccagnano, preposito di S. Antonino, in uno scigno di sua proprietà alcuni presbiteri trovano una *scriptura* su cui sono riportate le sue ultime volontà. Dalle deposizioni dei canonici ascoltati come testimoni è possibile ricostruire il passaggio di mani dello scigno che, stando al racconto reso sotto giuramento, fino alla morte di Ugo Maccagnano sarebbe rimasto chiuso e al riparo da qualunque manomissione¹⁵. Come emergerà in seguito, anche questo è un fatto contestato, e dunque una doversosa cautela s'impone in sede di ricostruzione della vicenda processuale. Giunto il documento nelle mani del nuovo preposito di S. Antonino, questi scopre che il suo predecessore ha istituito la chiesa erede di tutti i suoi beni¹⁶, e così nel dicembre del 1224 si rivolge ai consoli di giustizia e chiede che da quella *scriptura* venga tratto il pubblico instrumento¹⁷. Verosimilmente i giudici, seguendo la procedura nota e applicata nel caso in cui si domandi l'estrazione dell'*instrumentum* dall'imbreviatura di un notaio nel frattempo defunto¹⁸, danno pubblicità all'atto sollecitando l'intervento di qualunque interessato, e ciò al fine di garantire il contraddittorio. A questo punto interviene Bernardo

¹² Per i riferimenti v. nota 1.

¹³ ASAPc, *Diplomatico*, cart. 6, n. 781. Per l'edizione, v. Appendice, n. 1.

¹⁴ ASAPc, *Diplomatico*, cart. 6, n. 1023. Per l'edizione v. Appendice, n. 2.

¹⁵ Il presbitero *Mignottus* dichiara di aver ricevuto la chiave dello scigno dal campanario Ugo *de Cogno* e di averla conservata con cura « ita quod nichil fuit positum nec extractum de illo scrineo, quia nil posset in eo positum fuisse nec extractum / quin scirem usque ad diem quod eam dedi presbitero Symoni canonico ». Il presbitero Simone a sua volta giura di avere tenuto la chiave per tre mesi e aggiunge: « Bene scio quod ego nec alius posuit scripturam / quam producit dominus prepositus in illo scrineo ». Cfr. FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

¹⁶ Il presbitero *Amizo* ricorda di aver acquistato lo scigno dal presbitero Simone (v. nota 15) e aggiunge: « et sic ivi ad scrineum et disclavavi illud et in/veni in eum scripta suarum condicionis [del defunto preposito Ugo Maccagnano n.d.a.] et redditus et scripturam quadam in qua continebatur quod dictus Ugo instituerat sibi / heredem ecclesiam Sancti Antonini ... quam scripturam dedi statim domino preposito ». *Ibidem*.

¹⁷ Come emergerà dettagliatamente nel prosieguo i consoli di giustizia devono difatti appurare la legittimità di un siffatto provvedimento

¹⁸ Su questo profilo: PECORELLA 1968, pp. 61-64.

Maccagnano, probabilmente legato da vincoli di parentela al *de cuius*, per contestare l'autenticità del documento e la ritualità della procedura.

Si incardina così il giudizio tra Bernardo Maccagnano e la chiesa di S. Antonino.

3. *A proposito dell'accusa di falso: la condotta del notaio al vaglio dei testimoni*

Quanto al primo punto oggetto di contestazione, vale a dire l'autenticità della *scriptura* prodotta in giudizio, le ragioni su cui si fonda l'impugnazione dell'attore sono legate al fatto che detto documento è una carta 'sciolta', rimasta nello scrigno del precedente preposito di S. Antonino per oltre vent'anni. Sono difatti trascorsi almeno due decenni da quando il *de cuius*, in procinto di partire per Roma – stando al racconto di alcuni testimoni – decise di dettare le proprie ultime volontà. Le deposizioni dei canonici sono al proposito piuttosto circostanziate. Sebbene non sempre ricordino con precisione il giorno esatto degli eventi, i presbiteri sono molto puntuali nel riferire sia il contenuto delle disposizioni di Ugo Maccagnano sia i nomi di coloro che vent'anni prima assistettero ai fatti¹⁹. È interessante osservare come, nonostante l'avvenuto deferimento del giuramento, i giudici palesino qualche dubbio nei riguardi della deposizione di un presbitero, il quale, incalzato dalle domande, si vede costretto a rimarcare la propria assoluta indifferenza rispetto all'esito del giudizio²⁰, e a rivendicare pertanto l'imparzialità delle proprie affermazioni.

¹⁹ È il caso, ad esempio, della deposizione di *Azo de Fo*, al tempo degli eventi ostiario di S. Antonino. Sebbene non ricordi con precisione se siano trascorsi ventuno o ventidue anni dai fatti oggetto di accertamento, rammenta che « dominus Ugo Machagnanus fuit electus cum duobus aliis canonicis / pereguriis Romam pro discordia Tomaxii et antequam inciperet iter dictus Ugo fecit testamentum ». È sicuro che il testamento fu redatto dal notaio Pietro *de Rustico* nel chiostro di S. Antonino e ne ricorda i contenuti con altrettanta sicurezza: « ... instituit sibi heredem ecclesiam Sancti Antonini in eo quod habebat in Gragnano et in Bosonascio et in Vigolçono et in decem / sol(dis) quos habebat fictum ad rivum Rebuffi; et dixit quod Ottobellus et Albertus de Arcellis tunc canonici Sancti Antonini deberent / colligere fructus predictarum annuatim usque ad decem annos et eos vendere et emere tantum ». Rammenta anche alcune disposizioni *pro anima*: « unde unus presbiter canonicus, qui serviret illam / ecclesiam et qui camere deberet missam per unum diem cuiuslibet ebdomade pro anima sua et patris et matris sue et omnium fidelium defunc/torum, habeat cum fructibus predictarum terrarum tantum quantum unus aliorum canonicorum habebat ». E a proposito dei testimoni presenti alla redazione del testamento, ricorda che « ad hoc dicit ipse testis quod fuit vocatus et rogatus et Golta et Ioh(annes) presbiter et Obertus / qui tunc erat ca(m)panarius et Stephanus de Cogno et rogavit nos dictus Ugo tunc ut teneremus privatum ». Cfr. FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁰ Il riferimento è al presbitero Oberto, ricordato da *Azo de Fo* tra i testimoni presenti alla redazione del testamento del defunto preposito di S. Antonino (v. nota 19). Oberto, dopo aver reso una deposizione innanzi ai consoli di giustizia del tutto coincidente con quella di *Azo*, « interrogatus si habet da(m)pnum vel proficuum seu sperat habere in victoria vel amissi/one, respondit non; et dicit quod non est doctus

L'attendibilità di altri canonici viene invece messa in discussione dall'attore, Bernardo Maccagnano, allorché egli si confronta con la controparte attraverso lo strumento delle *positiones*. Come emerge con chiarezza dall'atto trascritto in Appendice al presente contributo, vi è una strettissima corrispondenza tra diversi fatti oggetto del conflitto tra le parti e le domande che queste si rivolgono reciprocamente con lo scopo di far valere, ciascuna, le proprie ragioni. A causa della frammentarietà dei documenti di cui si è conservata memoria, non è possibile, allo stato attuale delle indagini, contestualizzare compiutamente in seno alla vicenda processuale ogni singola domanda formulata nelle tante *positiones*. Tuttavia, la volontà di Bernardo di escludere la testimonianza dei due presbiteri che, più di altri, forniscono informazioni puntuali sul testamento impugnato traspare con evidenza²¹.

Se dunque l'avvenuta redazione del testamento del defunto preposito e i contenuti dello stesso sono la prima questione che i giudici tentano di appurare, altrettanto controverse, lo si è anticipato, sono l'autenticità del documento prodotto nel processo e la sua corrispondenza con quello che nei ricordi dei testi fu scritto vent'anni prima. Anche in ordine a questo punto l'opposizione dell'attore è netta, come si può evincere con chiarezza dalle *positiones*. Oltre a rivendicare in ca-

hoc dicere; sed dicit quod dominus prepositus dixit sibi et rogavit eum ut diceret amore Dei veritatem ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²¹ Il riferimento è ad *Azo de Fo*, la cui deposizione è riportata in parte a nota 19. Bernardo Maccagnano intende minare alla radice la sua credibilità, affermando la sua appartenenza alla « masnata illorum de Petracavruna », coprendolo dunque di *infamia*; affermazione, alla quale il preposito di S. Antonino replica con fermezza. « Item ponit quod presbiter Azo, quem idem prepositus produxit in testem, est vel fuit de masnata illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus ». E ancora: « Item ponit quod prepositus iam audivit dici quod ille presbiter Azo est vel fuit de masnata illorum de Petracavruna, ad quod respondit prepositus: "Unquam audivi nec ab ipso Bernardo" ». v. Appendice, n. 1. Anche la testimonianza del presbitero Giovanni *de Ragio* (FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7) è oggetto di contestazione da parte dell'attore. In questo caso Bernardo non mette in discussione la sua credibilità, quanto piuttosto la sua ammissibilità come testimone dei fatti sui quali è disposto l'interrogatorio: « Ponit Bernardus Maccagnanus in iure quod Iohannes presbiter in hac causa iam alia / vice productus fuit et scriptus alibi quam ibi ubi illi de Sancto Antonino confitetur eum scriptum esse, ad quod respondit prepositus: "Non fuit productus a me, nec semel, sed alia / fuit scriptus scriptura quam ista publicata" ». v. Appendice, n. 1. Pur con la cautela imposta dalla già accennata frammentarietà delle fonti superstiti, parrebbe di poter affermare che il presbitero Giovanni, nelle *intentiones* presentate da S. Antonino, sia stato indicato come testimone per altri *capitula* oggetto di valutazione. Gli istituti processuali delle *positiones* e delle *intentiones*, nonché il principio, che regge l'intero *ordo iudiciarius*, per cui il giudice non può sostituirsi alle parti nella formulazione delle *positiones*, meritano approfondimenti che esulano dall'ambito specifico di questo contributo. Ci limitiamo, pertanto, a rinviare, tra la ricca letteratura, a: VALLERANI 2001, pp. 673-679; VALLERANI 2007, pp. 439-494.

po a sé e al nipote il ruolo di *scriptores* del *de cuius*, ruolo che sarebbe stato loro attribuito dai canonici di S. Antonino²², Bernardo Maccagnano nega con fermezza che la *scriptura* prodotta si trovasse all'interno dello scrigno al momento della morte del preposito²³.

Per tentare di fugare ogni dubbio, i consoli di giustizia interrogano diversi notai e tra questi anzitutto Pietro *de Rustico*, indicato come il redattore del testamento controverso, tuttora vivente e in attività. Pietro non ha dubbio alcuno nel riconoscere come propria la *scriptura* che gli viene esibita e con altrettanta fermezza dichiara che il giorno in cui l'ha redatta ne ha perduto il possesso. Non ricorda, tuttavia, come ciò sia potuto accadere²⁴. Il fatto che i giudici nel corso dell'interrogatorio insistano su questo profilo è forse volto a dimostrare quantomeno l'irritualità della condotta del notaio che non conserva l'atto da lui rogato, esponendo anche le parti coinvolte ai rischi di una potenziale contestazione, come il caso che ci occupa dimostra con chiarezza.

La deposizione di Pietro non è tuttavia ritenuta sufficiente a sciogliere i nodi. E quindi a ben altri dieci notai viene esibita la *scriptura* affinché ne attestino la paternità. Anche nella prassi piacentina trova dunque applicazione la nota *Novella* giustiniana *De instrumentorum cautela et fide*²⁵, in forza della quale, in caso di contestazione di falso, alla *comparatio litterarum* è da preferire la voce dei testimoni²⁶. Una regola, quella, alla quale anche i formulari e le *summae* notarili, come ben noto,

²² V. Appendice, n. 1: « Ponunt Bernardus et Rainaldus quod post mortem Ugonis Macagnani illi de Sancto Antonino fecerunt nos ipsius Ugonis scripbi, quod negat prepositus ».

²³ *Ibidem*: « Item ponit quod illa scriptura, quam negat scriptura esse, non erat de illo scripneo, ad quod respondit prepositus: "Illa scriptura, quam dico scripturam esse, et carte alie multe erant in eo" ».

²⁴ « Petrus de / Rustico notarius iuramento dicit quod scriptura que producitur ex parte prepositi Sancti Antonini que continet ultimam voluntatem Ugonis / de Gragnano canonici Sancti Antonini scripsit manu propria et intelligit firmiter quod ea die qua eam scripsit desinit eam habere; sed / qualiter non recordatur firmiter pro certo ». Afferma di non averla più vista per vent'anni, fino allo scorso mese di dicembre, quando il nuovo preposito di S. Antonino gliel'ha mostrata. « Credit facta illa scriptura, idem Ugo retinuit eam in se canonicus et credit et / intelligit quod postea scripturam illam ex quo ipsam desinit habere non habuerit nec eam vidit nec apud se fuit usque ad quandam diem / sabbati de mense decembri proximo preteriti quo die dominus prepositus suprascriptus ostendit sibi in clauastro ecclesie Sancti Antonini scripturam illam, / dicens si eam cognoscebat vel si eam fecerat, cui respondit et dixit quod illam scripturam fecerit ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁵ *Nov* 73 = *Auth.* 76, *Coll.* VI, tit. 3.

²⁶ Per un esame della *Novella* rinvio a SARTI 2002, pp. 627-628, e alla bibliografia a cui viene fatto riferimento.

tendono a uniformarsi nel corso del XIII secolo, in ragione della scarsa affidabilità della scrittura « soggetta nel tempo a inevitabili mutazioni connesse col variare dell'età e della fisiologia dello scrivente »²⁷.

Quasi tutti i notai interrogati²⁸ riconoscono la mano di Pietro *de Rustico* come quella che ha scritto il documento contestato. Alberto *de Viculo* per rafforzare il peso della propria testimonianza dichiara di aver collaborato per anni con Pietro e di aver estratto strumenti definitivi dalle sue imbreviature²⁹. Anche la deposizione di Guglielmo da Rottofreno, sotto questa specifica prospettiva, merita speciale risalto. Sebbene non lo dichiara ai giudici che lo interrogano, anche Guglielmo ha stretto difatti un rapporto di collaborazione con Pietro *de Rustico*, comprovato da alcuni documenti superstiti nei quali lo *scriptor* Pietro dichiara di averli estratti dalle imbreviature di Guglielmo³⁰.

Alla luce dunque delle informazioni tramandate dalla documentazione d'archivio, in seno alla quale i primi documenti rogati dal notaio Pietro *de Rustico* risalirebbero al 1200, quando viene celebrato il processo che qui interessa detto notaio è in attività da almeno venticinque anni. E tuttavia, la sua parola non è reputata sufficiente per dirimere i dubbi. Ad altri notai difatti, non solo viene richiesto un confronto sulle affermazioni di Pietro, ma viene altresì domandato di deporre sulla reputazione del medesimo; e tutti concordano nel descriverlo come « bonus homo et bonus notarius et legalis et bone fame et bone condicionis »³¹.

²⁷ Così SARTI 2002, p. 653.

²⁸ Oberto *de Magistro*, *Ianellus Savinus*, Giovanni *Tabernarius*, Gerardo *de Raimundo*, Pietro *de Uliverio*, Guglielmo *de Cogno*, Pietro *Caponus*, Bongiovanni *de Insula* e Guglielmo da Rottofreno non hanno dubbi al proposito. Giovanni *Furnarius* invece, pur conoscendo Pietro *de Rustico*, quando gli viene esibita la *scriptura*, « dicit quod non cognoscit eam firmiter neque scit quis eam scribere ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁹ Ricorda difatti: « Dico quod est hec de scriptura dicti Petri et eam / scripsit, quia bene cognosco quod de sua scriptura est et hoc dico sine aliqua dubitatione quia moratus est meus socius per plus duo/decim annis in stacione et in offitiis et feci de suis cartulis ad suas imbraviaturas ... ». *Ibidem*.

³⁰ Tra la documentazione conservata negli archivi della città emiliana, mi limito a segnalare il contratto di compravendita del 16 gennaio 1201 tra *Armanus de Bubiano* e Gisla, moglie di Gerardo *de Ardeno*, nel quale si rinvia alle disposizioni di un documento, così si legge, « a me ipso Petro de Rustico facto et a Guill(iel)mo de Rotofredo breviato ». Anche la sottoscrizione è chiara: « Ego Petrus de Rustico notarius hanc cartam a Guill(iel)mo de Rotofredo breviata eius mandato scripsi ». ASAPc, *Diplomatico*, cart. 7, doc. 1133.

³¹ FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

4. Schede, imbreviature, registri. Aspetti di una prassi alla ricerca di regole certe

Chi ha ricostruito *ex professo* il passaggio a Piacenza dalla *carta* all'*instrumentum* ha potuto dimostrare che quest'ultimo fa la sua prima apparizione nel 1195³².

Quand'anche il documento prodotto da S. Antonino nel processo in esame fosse un pubblico *instrumentum*, dotato di tutti i caratteri che gli sono propri, l'acquisizione delle deposizioni testimoniali sulla reputazione dello *scriptor* troverebbe conforto nelle opere dei *doctores*. Grazie alle indagini di chi ha ripercorso la storia della *publica fides* del notaio medievale, oggi sappiamo che essa si afferma tra il XII e il XIII secolo. Tuttavia, i giuristi di scuola, almeno fino al contributo di Azzone, quando scrivono di *fides*, alludono ancora a quella del documento³³. Con Azzone la percezione inizia a cambiare: al notaio viene finalmente riconosciuta una *fides* particolare, « che gli deriva dal rivestire un ufficio specifico »³⁴. E così Odofredo, per un caso di contestazione di falso e alla domanda se si debba credere al notaio oppure ai testimoni che affermano il contrario, sostiene la necessità di indagare la reputazione del rogatario e come si è comportato in passato nell'esercizio delle sue funzioni³⁵. Al centro della questione entra dunque la *fides* del notaio.

Nel processo piacentino oggetto del presente contributo i giudici, lo si è evidenziato, indagano sul passato di Pietro *de Rustico* e sulla sua reputazione. Detta indagine, legittima in caso di produzione in giudizio di un *instrumentum*, si impone ancor più come ineludibile allorché si consideri che la *scriptura* contestata non è un pubblico strumento.

Nell'atto su cui sono trascritte le deposizioni testimoniali acquisite *ex officio* il 28 gennaio 1225 i giudici, nel porre le domande, utilizzano il sostantivo *scriptura* senza alcuna ulteriore specificazione. Le *positiones* delle parti offrono invece al proposito una maggiore precisione terminologica, rilevante anche ai fini di un corretto inquadramento del documento. L'attore difatti, alludendo alla carta contestata, ne parla in termini di « sceda »³⁶, riferendosi dunque al primo atto nel sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*, secondo un lessico diffuso anche in altri contesti territoriali³⁷.

³² MANTEGNA 2012, pp. 313-314.

³³ Su tutti questi profili BAMBI 2006, pp. 24-47.

³⁴ *Ibidem*, p. 34.

³⁵ *Ibidem*, p. 35.

³⁶ V. Appendice, n. 1.

³⁷ Per tutti, TAMBA 1998, pp. 181-182.

D'altra parte, la stessa prassi negoziale piacentina, ricostruita *ex professo* da Corrado Pecorella, conferma anche per la città emiliana un impiego consapevole dei sostantivi scheda e imbreviatura, allusivi a due distinti atti preparatori dell'instrumento³⁸.

Ecco allora che i consoli di giustizia devono risolvere l'altra rilevante questione al centro della lite sottoposta alla loro decisione: se sia cioè possibile, come richiesto dal preposito di S. Antonino, disporre l'estrazione da quella *scheda* del pubblico *instrumentum*. Per decidere sul punto interrogano diversi notai circa la vigenza a Piacenza di una consuetudine di siffatto tenore³⁹.

Prima di dare conto delle risposte acquisite nel corso dell'istruttoria, anticipiamo che gli atti giudiziari superstiti illuminano un contesto nel quale in ordine a tale decisivo profilo dell'attività notarile nella città emiliana non paiono ancora consolidate regole certe.

Con tale consapevolezza, il notaio Giovanni *Tabernarius*⁴⁰, al fine di dirimere una volta per tutte la questione, propone di considerare come nuncupativo e dunque come pienamente valido il testamento del defunto preposito di vent'anni prima. Egli stesso ricorda di aver legittimamente fatto ricorso a questo tipo di testamento ogniqualvolta si è trovato nell'impossibilità di osservare tutti i requisiti richiesti *ad substantiam* per la stesura di un testamento *in scriptis*⁴¹. Il tentativo di dare esecuzione alle volontà del *de cuius* è di tutta evidenza. Posto che, dalla sua prospettiva, la redazione dell'instrumento pubblico nel caso di specie è dubbia, e considerato che alcuni

³⁸ PECORELLA 1968, p. 79; *Rufino de Rizardo*.

³⁹ La domanda che viene replicata a tutti i notai è « si consuetudo est in civitate Placen(tie) quod si producatur aliqua scriptura facta per manum tabelionis, ab ipso tabelione unde instrumentum publicum non est factum, et petatur inde fieri instrumentum, quod consules qui pro te(m)pore sunt, etiam aliquo contradicente, dummodo notarius qui fecit illam scripturam cognoscit illam, precipiunt ut ex ea faciat publicum instrumentum ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

⁴⁰ Alla domanda sulla possibile vigenza della consuetudine di cui si è fatta menzione (v. nota 39), egli risponde difatti: « Non recordor me similem casum vidisse meo t(em)pore in Placentia ». *Ibidem*.

⁴¹ « Bene recordor et scio quod t(em)pore guerre, cum ego et Dondeus Surdus et Ianinus Surdus iremus in quadam cavalcata, ille Ianinus [...] / fuit apud pontem Trevie me presente et aliis multis et rogavit me testamentum inde facere et scribere et illos presentes rogavit / inde testes esse et non scripsi illud testamentum, quia non habebam apparatus; et mortuo Ianino, cum controversia esset de hereditate ipsius, / scio quod Bonusioh(anne)s Vetulus compulsit me et de his qui interfuerunt illi testamento iurare et rei veritatem dicere et post sacra/mentum factum et appeticionem dictorum iussit me testamentum illud in scriptis reddigere sicut ille Ianinus ordinaverit et ego / scripsi ». *Ibidem*. Sul testamento nuncupativo, Cfr. CHIODI 1997, pp. 527-529 e pp. 530-537 e, più di recente, SINISI 2019, pp. 7-10, a proposito delle formule risalenti al periodo che qui rileva.

testimoni dei fatti accaduti due decenni prima hanno deposto con dovizia di dettagli, per Giovanni *Tabernarius* il ricorso a un testamento nuncupativo scritto dal notaio Pietro *de Rustico* potrebbe rappresentare una valida soluzione, seppur anch'essa oggetto di contestazioni, specie nella scienza giuridica⁴².

Il punto di vista di Giovanni resta però del tutto isolato in seno alle deposizioni acquisite dai giudici. Gli altri notai ascoltati come testimoni si limitano difatti a prendere posizione sulla vigenza della consuetudine alla quale si è accennato; e al proposito descrivono una prassi negoziale nella quale appare oltremodo difficile per i consoli di giustizia ricavare una regola di condotta univoca.

Alcuni notai non hanno dubbi nel riconoscere in capo ai giudici la possibilità di ordinare l'estrazione del pubblico strumento da una *scriptura* di mano notarile, redatta molto tempo addietro e rimasta nell'esclusiva disponibilità della parte, e ciò quand'anche sia sorta contestazione⁴³. È interessante osservare che i notai in parola utilizzano il termine *scriptura* come sinonimo di imbreviatura⁴⁴. E dunque impostano la propria deposizione pensando, non già al primo atto preparatorio dell'istrumento, bensì al successivo. D'altro canto, la domanda sulle regole da seguire per estrarre un istrumento pubblico viene loro rivolta prima che prendano visione del documento attribuito a Pietro *de Rustico*.

Al medesimo significato alludono anche altri notai, testimoni tuttavia di una prassi differente. Essi difatti ammettono la possibilità di redigere il *mundum* dalle imbreviature di notai defunti o assenti o di *reficere gli instrumenta* da imbreviature *mortificate* o cancellate⁴⁵. Profili, questi, con i quali anche i notai piacentini negli an-

⁴² CHIODI 1997, pp. 527-529.

⁴³ Si vedano, in particolare, le deposizioni dei notai Gerardo *de Viriano*, Alberico *de Viculo*, Gerardo *de Raimundo* e Bongiovanni *de Insula*. FUGAZZA 2009, Appendice, doc. 7.

⁴⁴ Così il notaio *Ianellus Savinus*, per avallare la propria deposizione incline ad ammettere la vigenza della consuetudine in discussione, « dicit quod pluries audivit dici a patre / suo quod multociens fecit imbreviaturam et eam dedit illi cuius erat et ille usque ad unum annum vel duos seu mensem vel tantum quam [.....] / volebat adducebat ei illam imbreviaturam dicendo ei domine Petre: "Vos scripsistis imbreviaturam istam, faciatis michi inde cartam" et ipse prospitiebatur et / cognoscebat eam quod eam scripserat et quod nichil erat additum nec diminutum, faciebat inde instrumentum sine precepto consullum ». *Ibidem*.

⁴⁵ Molto dettagliata è al proposito la deposizione di Oberto *de Magistro*: « Bene auditum et visum habeo de illis imbreviaturis de quibus petuntur refician[...] / ad tenorem imbreviature mortificate et de illis imbreviaturis que remanent de aliquo notario defuncto quando ipse notarius non committerit eas alicui [...] / post mortem suam et de illis imbreviaturis que remanent de aliquo notario qui recedit de civitate Placentie et non committit eis alicui notario [...] / ad perficiendum quod consules iusticie quando postulatur ab eis precipiant alicui notario ut perficiant instrumentum ex illis imbreviaturis alio / modo non vidi neque audivi quod consules precipiant fieri instrumentum de imbr(eviatura) ». *Ibidem*.

ni Venti del XIII secolo hanno evidentemente già avuto occasione di confrontarsi ripetutamente. Quanto al caso di specie, la mancanza di precedenti analoghi a loro noti li spinge invero alla massima cautela⁴⁶.

Stando infine alla deposizione di un teste prodotto dall'attore⁴⁷ e alle dichiarazioni di quest'ultimo, regole ancora più stringenti guiderebbero l'operato dei notai della città emiliana negli anni del processo che qui rileva. Entrambi alludono difatti all'esistenza di un obbligo per i notai di tenere i registri di imbreviature nei quali inserire le singole *schede* entro il termine di tre giorni⁴⁸.

Come si vede, la distanza tra il loro racconto e quello riferito dai notai *recepti ex officio* dai consoli di giustizia è notevole. Tuttavia, lo stesso preposito di S. Antonino, inizialmente fermo nell'asserire la possibilità di estrarre il *mundum* dalla *scheda* conservata dal suo predecessore, si vede tosto costretto ad ammorbidire la sua posizione. Incalzato infatti dalle domande di Bernardo Maccagnano sull'obbligo della tenuta dei registri di imbreviature, deve cedere parzialmente alle ragioni della controparte, ammettendo che detta imposizione non vale per tutte le imbreviature⁴⁹, a dire cioè che essa, seppur entro certi limiti, è contemplata nella prassi negoziale cittadina.

A fronte di un'istruttoria che ha messo in luce testimonianze tanto discordanti sarebbe oltremodo interessante conoscere la decisione dei consoli di giustizia, che però, lo si è anticipato, non risulta conservata negli archivi della città emiliana.

⁴⁶ Così, tra gli altri, Guglielmo da Rottofreno: « Si scriptura est que non scit imbreviatura, non est consue/tudo nec ratio; et si est imbreviatura et per eum facta, dummodo steterit apud eum [id est apud notarium, n.d.a.], ipse sua auctoritate potest perficere nec est decur/rendum ad iudicem; sin autem non stetit apud eum quid scit inde consuetudo nescio». *Ibidem*.

⁴⁷ Merita precisare che l'atto relativo alla sua testimonianza contiene soltanto l'elenco delle domande che l'attore chiede che gli vengano rivolte. Tuttavia, la formulazione delle stesse lascia intendere con chiarezza il punto di vista di tale testimone. Il riferimento è in particolare al modo con cui gli viene formulata la domanda relativa alla supposta vigenza della consuetudine: « Et primo interrogetur Albertus Alamanus / quomodo scit quod non est consuetudo / in Plagentia quod, si producat aliquam / scripturam factam per manum tabellionis, quam / scripturam desinat habere tabellio spacio / .XX. annorum nec est reposita in quaternione / et remansit penes privatam personam et / producatur postea a privata persona et petatur / ab aliqua privata persona inde fieri publicum / instrumentum ante consules qui pro t(em)pore fuerint / aliquo contradicente, precipiunt ut ex illa / scriptura fiat publicum instrumentum ». V. Appendice, n. 2.

⁴⁸ Per la versione del testimone, v. nota 47. Quanto alla dichiarazione di Bernardo Maccagnano, egli afferma: « Ponit consuetudinem esse quod notarii debent ponere scedas in quaternione infra terciam diem ». V. Appendice, n. 1.

⁴⁹ « Item iussit respondere: "Non est consuetudo omnium scedarum" ». V. Appendice, n. 1.

Ciononostante, crediamo che il processo al quale è stato dedicato il presente contributo conservi un certo interesse sotto molteplici punti di vista. Il riferimento è anzitutto ai diversi profili che investono specificamente la storia della giustizia civile piacentina e che qui sono stati trascurati con il preciso intento di rinviare ad altra sede ogni opportuno approfondimento. Il nostro sguardo si è difatti focalizzato sugli aspetti, peraltro centrali nella vicenda giudiziaria, relativi all'attività notarile nei primi decenni del XIII secolo.

Indubbiamente molte delle questioni sottoposte alla valutazione dei giudici locali non hanno sollevato particolari dubbi interpretativi, per essere state oggetto di ampie indagini con riguardo ad altri contesti territoriali. Tuttavia, è lo stesso fatto al centro della lite tra la chiesa di S. Antonino e Bernardo Maccagnano a meritare qualche ultima, breve riflessione.

Si tratta in effetti di una vicenda con cui il notariato locale pare avere poca dimestichezza. Se qualche notaio sembra per la verità sicuro della soluzione prospettata, ben più dubbiosa appare la gran parte dei notai ascoltati come testimoni, costretti ad ammettere di non essersi mai imbattuti in casi simili⁵⁰. Il processo esaminato sembra dunque illuminare una prassi negoziale che su alcune questioni, peraltro di estrema rilevanza, non ha ancora elaborato regole certe. E nel novero di tali questioni deve essere ragionevolmente inserita anche la tenuta dei registri di imbreviature. È senz'altro nel vero la storiografia, alla quale abbiamo già fatto riferimento, che equipara la storia notarile piacentina a quella di altri contesti urbani, e dunque afferma l'esistenza dei registri anche nei primi decenni del Duecento. In effetti, il caso qui esaminato appare al proposito perspicuo, offrendo un solido argomento a sostegno di detta tesi. Merita peraltro sottolineare come dalla ricostruzione dell'intera vicenda appaia con chiarezza che il notaio Pietro *de Rustico* non si sia comportato correttamente, come proverebbero sia la sua reticenza nell'indicare il motivo per il quale non ha conservato la *scriptura* sia il ricorso ad altri notai chiamati a deporre in merito alle qualità morali del loro collega.

Nel contempo però le tante testimonianze prese in considerazione tratteggiano un contesto più dinamico di quanto *prima facie* possa apparire e conferiscono ai primi due decenni del XIII secolo i caratteri di un periodo di transizione per la prassi notarile cittadina. Emblematica è al proposito la risposta che il preposito di S. Antonino dà a Bernardo Maccagnano. Alla specifica domanda se in capo ai notai sussista l'obbligo di inserire le schede nel « quaternone » entro il termine di tre gior-

⁵⁰ « Nescio », oppure « Non recorder me similem casum vidisse meo t(em)pore in Placentia », sono le risposte che con maggiore frequenza vengono pronunciate.

ni, la risposta « tales sic et tales non » del preposito rivela con nettezza le ambiguità di una pratica ancora in cerca di regole tassative e vincolanti.

FONTI

PIACENZA, ARCHIVIO DI S. ANTONINO (ASAPc)

- *Diplomatico*, cart. 6, nn. 781, 1023; cart. 7, n. 1133; cart. 8, n. 1415.

BIBLIOGRAFIA

BAMBI 2006 = F. BAMBI, *Fides, la parola, i contesti. Ovvero, alla ricerca della publica fides*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 24-47.

BRUSCHI 2009 = U. BRUSCHI, *Il notariato a Piacenza nell'era di Rolandino de' Passeggeri: carotaggi, in Medioevo piacentino e altri studi*. Atti della giornata di studi in onore di Piero Castignoli, Piacenza 2009 (Biblioteca Storica Piacentina, n.s., 29), pp. 45-79.

CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano, 21).

COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese con Appendice di documenti*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII).

FUGAZZA 2009 = E. FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009 (Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza. Studi nelle scienze giuridiche e sociali, 134).

MANGINI 2018 = M. L. MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno. Reimpieghi notarili tra Bobbio e Piacenza (secoli XIII - XV)*, in *In signo notariorum*. Atti della giornata di studi, Piacenza 2016, Genova 2018 (Notariorum itinera. Varia, 2).

MANTEGNA 2008 = C. MANTEGNA, *Notai e scrittura a Piacenza: a proposito di notizie dorsali e abbreviature*, in « *Scrineum Rivista* », 5 (2008), pp. 5-18.

MANTEGNA 2012 = C. MANTEGNA, *Charta-Breve-Instrumentum a Piacenza nel XII secolo*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), I, pp. 309-316.

PECORELLA 1968 = C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968 (Università di Parma. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 26).

PECORELLA 1985 = C. PECORELLA, *Il notariato piacentino*, in *Il registrum magnum del comune di Piacenza*. Atti del convegno internazionale di studio, Piacenza, 29-31 marzo 1985, Piacenza 1985, pp. 238-257.

- PEVERI 1982 = R. PEVERI, *In margine all'edizione critica del "Registrum Magnum": le abbreviature dei notai piacentini*, in « Archivio storico per le province parmensi », XXXIV (1982), pp. 399-424.
- Rufino de Rizado = Il Registro di abbreviature di Rufino de Rizado (1237-1244)*, a cura di A. ZANINONI, Milano 1983 (Università degli Studi di Parma. Istituto di storia del diritto italiano e filosofia del diritto. Strumenti e ipotesi, 8).
- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare – exemplare – reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'Arte notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 613-665.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune. Note brevi su un lungo percorso*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », XCII/1, (2019), pp. 5-22.
- TAMBA 1998 = G. TAMBA, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « Quaderni Storici », 108 (2001), pp. 665-693.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007, pp. 439-494.

Appendice documentaria

1

<1225 gennaio 28>

Elenco delle positiones nella lite tra Bernardo Maccagnano e la chiesa di S. Antonino.

Scrittura originale, ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 6, n. 781.

Ponit Bernardus Macagnanus in iure quod Iohannes presbiter in hac causa iam alia / vice productus fuit et scriptus alibi quam ibi ubi illi de Sancto Antonino confitentur / eum scriptum esse, ad quod respondit prepositus: “Non fuit productus a me, nec semel, sed alia / fuit scriptus scriptura quam ista publicata”. /

Item ponit quod idem Iohannes a postulatione prepositi vel capituli aut alteri preposito / vel capitulo ivit ad Sanctum Dalmacium quia nolebat eum in testem producere, / ad quod respondit prepositus: “Non credo”. /

Item ponit quod dictum ipsius Iohannis scriptum fuit in Sancto Dalmacio, quod non credit prepositus. /

Item ponit quod commutacio fuit iam inter capitulum sive collegium Sancti Antonini / ex una parte et ex altera hospitale Sancti Antonini, ad quod respondit prepositus: / “Non fuit meis t(em)poribus et non credo quod alio t(em)pore fuit”.

Ponunt Bernardus et Rainaldus quod post mortem Ugonis Macagnani illi / de Sancto Antonino^a fecerunt nos ipsius Ugonis scribpi, quod negat / prepositus. /

Item ponunt quod fecerunt illi de Sancto Antonino scribpi nos ipsius que fuerant^b / inter scripneum, quod confitetur prepositus. /

Item ponit quod illa scriptura quam prepositus petit scriptis redigi non fuit scripta / quando fecerunt illas nos in scripneo positas scribpi, ad quod respondit prepositus: “Carte / erant ibi in scripneo, sed nullam ex eis nec hanc scripturam feci scribpi nec / quesite fuerunt”. /

Item ponit quod illa scriptura quam negat scripturam esse non erat de illo / scripneo, ad quod respondit prepositus: “Illa scriptura quam dico scripturam esse et carte / alie multe erant in eo”.

Item ponit quod presbiter Azo, quem idem prepositus produxit in testem, est vel fuit / de masnata illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus.

Item ponit communem famam esse quod ille presbiter Azo est vel fuit de masnata / illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus.

Item ponit quod prepositus iam audivit dici quod ille presbiter Azo est vel fuit / de masnata illorum de Petracavruna, ad quod respondit prepositus: “Unquam audivi / nec ab ipso Bernardo”.

Item ponit quod idem presbiter Azo iam stetit in Sancto Antonino pro servienti /, quod confitetur prepositus.

Item ponit Azonem de Vigoleno verum dixisse in eo quod in dicto suo / dixit se nescire talem consuetudinem esse, silicet quod si in aliqua scriptura / producat ab aliquo notario, de qua non sit publicum instrumentum factum, quod / aliquo postulante, dummodo notarius ille cognoscit eam, quod non aliquo contra/dicente consules iustitie precipiunt illi notario ut inde faciat instrumentum / publicum, ad quod respondit prepositus in eo quod ille Azo dicit ibi se nesci/re credo quod verum dicat. /

Ponit Azonem illum verum dixisse in eo quod in eodem capitulo / subiunxit et dixit, quia non vidi de quo dubitat prepositus.

Ponit consuetudinem esse quod notarii debent ponere scedas in quaternone / infra terciam diem, ad quod respondit prepositus: “Tales sic et tales non”. Item / iussit respondere: “Non est consuetudo omnium scedarum”. /

^a *Segue sc(ri)pbi depennato* ^b *segue nos ip(s)i depennato.*

<1225 gennaio 28>

Elenco delle domande rivolte al teste Alberto Alamanus nella lite che contrappone Bernardo Maccagnano e il nipote alla basilica di S. Antonino.

Scrittura originale, ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 6, n. 1023.

Interrogentur testes producti ex parte / Bernardi Macagnani et Rainaldi eius nepotis / contra prepositum ecclesie Sancti Antonini nomine ipsius / ecclesie ad reprobandum et non ad comprobandum ⁴/ per dictum prepositum nomine ipsius ecclesie. /

Et primo interrogetur Albertus Alamanus / quomodo ^a scit quod non est consuetudo / in Plaçentia quod ^b, si producat^r aliqua / scriptura facta per manum tabellionis, quam / scripturam desinat habere tabellio spacio / .XX. annorum nec est reposita in quaternione / et remansit penes privatam personam, et / producat^r postea a privata persona et petatur / ab aliqua privata persona inde fieri publicum / instrumentum ante consules qui pro tempore fuerint ^c /, non aliquo contradicente, precipiunt ut ex illa / scriptura fiat publicum instrumentum; et si / videt simile negotium et similem questionem ^d coram consulibus / et coram quibus consulibus et inter quasdas personas agitari ^e et quociens vidit; et si lata / fuerit inde sententia feliciter, altera parte contradicente ^f, quod non deberet / redigi illa scriptura in publicam scriptionem / et si longissimo tempore istud est observatum / in civitate Plaç(entie). /

Item interrogetur si predicta scriptura reman/sit penes suprascriptam personam que fecerat / illam fieri de ultima sua / voluntate et illa persona / vel qui successit ei petat / ut redigatur in publicam / formam si redactarem vel si / debeat redigi.

^a Precede scilic(et) depennato ^b segue depennato n(on) fiat ^c segue depennato n(on) ^d et simile(m) q(ue)stio(n)em nel *sopralineo* ^e et cora(m)-p(er)sonas nel *sopralineo* ^f aliq(ua)-c(ontra)dicente nel *sopralineo*.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Negli anni Venti del XIII secolo la richiesta del preposito di S. Antonino di Piacenza di estrarre un pubblico strumento da una *scheda* su cui due decenni prima furono trascritte le ultime volontà del precedente preposito da poco defunto solleva la contestazione di Bernardo Maccagnano. L'autenticità della *scriptura* e la ritualità della procedura sono i profili attorno ai quali l'attore costruisce la sua opposizione alle richieste della chiesa di S. Antonino. Nel corso del giudizio, i molti notai ascoltati come testimoni illuminano una prassi negoziale che, intorno ad alcune cruciali questioni dell'attività notarile, lungi dall'aver consolidato regole di condotta univoche, rivela ancora qualche incertezza.

Parole significative: *schede*, imbreviature, registri, notariato piacentino, primi decenni del Duecento.

In the 1220s, the request of the provost of S. Antonino in Piacenza to extract a *publicum instrumentum* from a *scheda* on which the last will of the recently deceased previous provost had been transcribed two decades earlier raised Bernardo Maccagnano's objection. The authenticity of the scripture and the rituality of the procedure are the profiles around which the plaintiff builds his opposition to the claims of the church of S. Antonino. In the course of the proceedings, the many notaries heard as witnesses illuminate a negotiation practice which, on some crucial questions of notarial activity, far from having consolidated univocal rules of conduct, still reveals some uncertainty.

Keywords: *schede*, imbreviature, Registers, Piacenza Notariat, First Decades of the 13th Century.



Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV

Livia Orla
orla.livia@gmail.com

L'archivio dell'abbazia di S. Giusto di Susa, nell'attuale Piemonte occidentale, conserva uno tra i corpus di registri giudiziari signorili più ricchi del territorio italiano¹: l'abate segusino infatti esercitava non solo la giustizia spirituale, ma anche quella signorile su una larga parte del territorio della valle di Susa.

Nelle pagine che seguono si indagherà una fascia ben precisa del personale della curia abbaziale, ovvero i notai, e la documentazione da loro prodotta per il tribunale temporale di S. Giusto: i due temi, ovvero la produzione documentaria dei registri giudiziari e la "storia delle persone", risultano volutamente intrecciati con lo scopo di mostrare l'inevitabile legame di interdipendenza tra notai e gli atti da loro posti in essere.

1. Introduzione

L'abbazia di S. Giusto, fondata a Susa dai marchesi arduinici² nel 1029³, era stata dotata nella prima metà del Duecento di ampi poteri giurisdizionali, comprendenti l'esercizio del *merum et mixtum imperium* sui suoi uomini, grazie ad alcune concessioni da parte dei conti di Savoia⁴; questi ultimi, in seguito a un matrimonio⁵, ave-

¹ Andrea Giorgi, in un recentissimo contributo, ha compilato un censimento della documentazione giudiziaria presente negli archivi italiani grazie ai frutti dei lavori di inventariazione compiuti nell'ultimo trentennio: GIORGI 2020. Per un'analisi più specifica sulla situazione dei registri giudiziari conservati in Piemonte: BUFFO 2020.

² Per un inquadramento storico sulla marca di Torino nel secolo XI v. SERGI 1995.

³ Per l'atto di fondazione CIPOLLA 1896, n. 1, p. 68-75.

⁴ In particolare, nel 1212 Tommaso I di Savoia donò a S. Giusto i diritti che egli aveva sugli uomini del medesimo monastero, accordò all'abate il diritto di giudicare « omnes offensiones » commesse dagli uomini dell'abate e infine concesse al monastero di esercitare tutti i *banna* sui suoi possedimenti. Successivamente, nel 1245 Amedeo IV confermò all'abate di S. Giusto che il cenobio aveva « totaliter iurisdictionem et imperium » sugli uomini che abitavano sul suo feudo: CIPOLLA 1896, n. 8, pp. 109-115; *Statuta et privilegia*, coll. 13-14.

⁵ Si tratta delle nozze avvenute verso la metà del secolo XI tra Adelaide, figlia dei fondatori di S. Giusto, e Oddone di Moriana, figlio cadetto del conte Umberto I, considerato capostipite della dinastia dei Savoia. Per l'importanza di questo matrimonio a livello politico SERGI 1981, p. 49 e sgg.

vano infatti ereditato dagli Arduinici beni e poteri nell'area cisalpina ben collegata al territorio comitale in Moriana e Savoia grazie ai passi alpini. A partire dagli anni Sessanta del secolo XIII, i conti di Savoia promossero un'articolazione del potere giudiziario simile a quella attestata nella parte transalpina del principato anche in valle di Susa e in valle di Lanzo, chiamate «terra vetus» in quanto nucleo più antico della dominazione sabauda in Piemonte: la valle di Susa era organizzata in un'unica circoscrizione amministrativa detta balivato, a sua volta composta da altre tre unità territoriali minori chiamate castellanie con sede a Susa, Avigliana e Rivoli che condividevano un unico e itinerante ufficiale giudiziario comune, lo *index vallis Secusie*⁶.

Il controllo giudiziario sulla valle di Susa da parte dei Savoia risulta tutt'altro che omogeneo, poiché il potere sabauda si alternava e si intrecciava ad altri detenuti da *domini* locali tra cui spiccava appunto l'abbazia segusina di S. Giusto. Negli stessi anni Sessanta del Duecento anche il monastero di S. Giusto aveva posto in essere un proprio tribunale e installato le forche presso una delle porte della *villa* segusina per giudicare e condannare i contadini sotto il suo dominio: l'attività della corte temporale è confluita in una cospicua serie di registri che dagli inizi degli anni Venti del secolo XIV proseguono in maniera continuativa fino alla fine del secolo e che sono stati il punto di partenza della ricerca.

Nel secolo precedente, per la registrazione degli atti prodotti nel corso dell'esercizio del potere giudiziario i nuclei signorili valligiani si avvalevano delle prestazioni tecnico-specialistiche dei diversi notai del luogo, che non erano all'esclusivo servizio di un singolo signore ma prestavano le loro competenze ai diversi poteri valligiani, agendo sì da funzionari ma in quanto liberi professionisti. Inoltre tra i secoli XII e XIII i conti di Savoia, durante l'affermazione del loro potere in valle di Susa, si avvalsero dei notai locali come stabile reticolato burocratico, esercitando un forte condizionamento sul notariato cisalpino che orientò la propria attività in senso pubblico. Anche quando i Savoia stabilizzano la propria giurisdizione al di qua delle Alpi, nella seconda metà del secolo XIII, i notai continuano a essere fondamentali per le attività comitali perché, in contrapposizione dalla mobilità degli altri diversi funzionari sabaudi, garantiscono la continuità amministrativa. I notai non furono inglobati subito nelle strutture istituzionalizzate sabaude, ma a partire dal

⁶ Lo studio di riferimento relativo alle competenze e ai compiti delle castellanie – seppur non aggiornato – rimane DULLIN 1911. Invece, per una panoramica sulle competenze giudiziarie delle castellanie sabaude v. CHIAUDANO 1927. Per la curia sabauda della castellania di Susa in particolare l'unico studio specifico finora condotto rimane DUBUIS 1986. Per un inquadramento più generale sulla giustizia in valle di Susa fino al secolo XIII v. CANCIAN 2018.

Trecento i castellani sabaudi concedevano in appalto la carica di *notarius curie*, generalmente a uomini di origine valsusina che non rinunciavano all'autonomia della libera professione⁷.

La castellania sabauda instaurata a Susà negli anni Sessanta del Duecento, provvista di una vera e propria curia, rappresentò dunque un modello amministrativo e burocratico per la vicina abbazia di S. Giusto che non solo articolò anch'essa il territorio valligiano sotto il suo dominio in unità minori, ma adottò anche per la propria contabilità le stesse scritture poste in essere dagli ufficiali sabaudi, ovvero i rotoli pergamenacei, richiedendo inizialmente l'ausilio proprio di notai appartenenti al funzionariato comitale⁸. Non è da escludere un'influenza da parte delle strutture sabaude anche per quanto riguarda la burocratizzazione degli apparati giudiziari dell'abbazia e della documentazione da essi prodotta. Inoltre, la strutturazione di una curia e la produzione delle scritture giudiziarie si collocano all'interno di un processo in atto nelle diocesi italiane lungo i secoli XIII e XIV volto alla costituzione di un burocrazia organizzata, composta tanto da diversi uffici più o meno strutturati quanto da documentazione specializzata: l'avvicinamento dei meccanismi documentari ecclesiastici a quelli laici portò da una parte a una crescita dell'attenzione verso la registrazione corrente della contabilità e in generale degli atti relativi all'amministrazione, dall'altra al ricorso crescente alle forme documentarie prodotte dai notai, ovvero i registri⁹.

Se ancora nei protocolli notarili degli anni Venti-Trenta del secolo XIV si trova traccia di atti prodotti per il tribunale dell'abbazia di S. Giusto, a partire dalla fine degli anni Trenta del Trecento il processo di burocratizzazione della curia abbaziale giunse a compimento: da quel momento, la curia assunse una stabile e definita fisionomia con una propria documentazione e un proprio personale notarile. D'altra parte, una norma del IV Concilio Lateranense (1215) aveva stabilito che i notai dovessero obbligatoriamente presenziare ai processi dei tribunali ecclesiastici e redigerne i verbali e le sentenze¹⁰. Progressivamente si affermò dunque la centralità dell'*officium*

⁷ Si propone un elenco ragionato ed essenziale dei più recenti studi incentrati sul notariato del territorio piemontese e alpino, rimandando per una bibliografia esaustiva al saggio di Paolo BUFFO 2022 presente in questo volume: CANCIAN 1982, GHERNER, 1987, FISSORE 1988, CANCIAN 1989a, CANCIAN 1989b, CANCIAN 1989c, OLIVIERI 1998, CANCIAN 2001, FISSORE 2003, OLIVIERI 2003, FISSORE 2009, BERTOLOTTI 2013, PIA 2014, pp. 17-36; BUFFO 2016.

⁸ BUFFO 2017, p. 135.

⁹ Per il passaggio dalla scrittura dei processi in unità singole alla forma in *liber v.* CAMMAROSANO 2012, VALLERANI 1994, pp. 136-137; MAIRE VIGUEUR 1995.

¹⁰ CHITTOLINI 1994, p. 223.

*scribanis*¹¹ gestito da notai che assumono una connotazione funzionale all'interno delle strutture monastiche indipendentemente dalla persona dell'abate.

2. *Le forme documentarie: dai protocolli notarili ai registri di curia*

La produzione dei documenti in forma di registro all'interno delle strutture burocratiche di S. Giusto, che prese avvio nel corso del secolo XIV, si colloca all'interno di un fenomeno generalizzato che aveva caratterizzato sia i comuni sia le chiese vescovili in realtà già dalla metà del secolo precedente. Nonostante nell'archivio segusino siano custoditi registri organizzati e curati sotto il profilo formale, databili agli anni Venti del Trecento, questi ultimi sono probabilmente la tappa finale di un processo che aveva visto la messa a punto di forme documentarie intermedie purtroppo non conservate.

A causa dell'assenza di documentazione antecedente ai già formalizzati registri di curia giunti sino a noi, risulta impossibile delineare con chiarezza i passaggi che portarono alla costituzione di un sistema documentario così complesso e articolato come lo troviamo negli anni Venti del secolo XIV. Molto probabilmente una fase iniziale, compresa tra gli ultimi decenni del Duecento e i primi del secolo successivo, prevedeva la gestione dei documenti giudiziari da parte di notai liberi professionisti, responsabili anche della conservazione degli atti di curia essendo questi confluiti all'interno dei loro protocolli. L'unico documento superstite databile in questo periodo è un registro di imbreviature prodotto dal notaio Bernardo *de Allavardo* che, tra il 1280 e il 1293, verbalizzò al suo interno esclusivamente atti prodotti durante l'esercizio della giustizia non solo da parte di S. Giusto ma anche da parte di altre realtà signorili valligiani, oltre ad alcune procedure arbitrali¹².

I notai, che fino ai primi anni del Trecento prestavano le proprie competenze al cenobio in quanto liberi professionisti, a partire dagli anni Venti del secolo XIV furono incardinati nelle strutture abbaziali – in particolar modo nel tribunale – sviluppando un assortimento in continua evoluzione di adeguamento dell'*instrumentum* notarile alle esigenze di S. Giusto; in veste di funzionari abbaziali, i notai producevano documentazione propria del monastero che però in questo caso ne sarebbe anche stato eterno custode¹³. Pietro Torelli, in relazione all'avvio della prassi di tenuta dei registri

¹¹ «Officium scribanis» è un'espressione tratta dall'atto di assunzione di Micheletto Forneri a notaio del tribunale di S. Giusto: edizione in ORLA 2016, parte II, pp. 166-170.

¹² Per l'edizione del registro, che si trova conservato presso Susa, Archivio Storico Diocesano, v. BERTOLOTTO 2013.

¹³ All'interno dei registri sono assenti le sottoscrizioni notarili, trattandosi di veri e propri registri pertinenti all'ufficio giudiziario. Tuttavia i registri, anche se non sistematicamente, sono autenticati dalle

giudiziari da parte del comune, ha sostenuto che in questa trasformazione abbia giocato un ruolo chiave il passaggio dal 'principio privato', in base al quale erano le parti a dover tutelare i propri interessi e a doversi quindi occupare della redazione scritta degli atti, al 'principio pubblico', che vedeva il comune preoccuparsi della redazione e della conservazione degli atti processuali in vista della tutela sia dei propri interessi sia di quelli dei *cives*¹⁴.

I primi documenti sia in forma di rotolo (1327) sia in forma di registro (1324) conservatisi furono prodotti durante i primi anni dell'abbaziale del segusino Martino Giusti, governo che proseguirà per oltre un quarantennio: non è possibile attribuire totalmente le innovazioni documentarie e la creazione di sistema documentario omogeneo al nuovo abate, ma sicuramente la continuità istituzionale data dal lungo governo di Martino influenzò il consolidamento di un sistema documentario complesso, insieme alla presenza decennale di un notaio stabilmente incardinato all'interno del tribunale, Giovanni Yno, che coordinava il lavoro degli altri colleghi presenti presso il tribunale. L'abbaziale di Martino Giusti si caratterizzò dunque da una parte per la sua opera di accertamento dello stato reale del patrimonio fondiario, dei censi dovuti, dei sudditi governati, dall'altra per la creazione di un sistema di registrazione che, nelle intenzioni dell'abate, avrebbe garantito la certezza e la conservazione dei diritti stessi. Le scritture e le informazioni in esse contenute sono contemporaneamente tanto le fondamenta quanto la conseguenza del controllo sulle persone e sul territorio alla base dell'esercizio concreto del potere. L'elaborazione di un proprio sistema documentario da parte di S. Giusto assume così un significato ideologico, diventando lo strumento con cui l'abbazia aspira a controllare ogni aspetto del proprio governo e del proprio patrimonio: «la 'volontà di controllo totale' si traduce cioè in una volontà di scrittura totale»¹⁵.

Esito di questo mutamento fu la creazione un sistema documentario complesso che prevedeva la distribuzione degli atti in registri differenziati secondo tre criteri: tipologia, fase di elaborazione dell'*instrumentum*, anno in cui erano stati redatti¹⁶.

intestazioni notarili senza interventi da parte dell'autorità dell'abate: il notaio, infatti, continua a detenere la capacità di conferire forza probatoria alla documentazione. Sono dotati di intestazione i registri 20, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 49, 51 e 52. Si riporta a titolo esemplificativo l'intestazione del registro 20: «In nomine Domini amen. Sequitur liber causarum civilium curie monasterii Sancti Iusti de Secusia, compositus per Iohannem Yno de Secusia notarium et scribabam eiusdem curie sub anno Domini millesimo CCCLXVIII indicione prima».

¹⁴ TORELLI 1980, p. 209.

¹⁵ BAIETTO 2000, p. 10.

¹⁶ DELLA MISERICORDIA 2003, p. 11.

Nello specifico, lungo il Trecento furono prodotte tre serie distinte di registri: gli atti di curia prodotti dal tribunale (sia quello signorile sia quello ecclesiastico) e gli atti amministrativi volti al controllo del patrimonio monastico ovvero da una parte i *libri* delle ricognizioni¹⁷ e dall'altra i *libri* attestanti la raccolta della tassa denominata *vendua*¹⁸. Rispetto ad altri enti ecclesiastici coevi, la contabilità non fu redatta sulle pagine dei *libri* bensì sulle *peciae* che componevano i rotoli pergamenacei: la particolarità di questa scelta derivò dalla contiguità con la medesima forma documentaria prodotta dagli ufficiali locali dei conti di Savoia, ovvero i castellani di Susa¹⁹.

3. *Struttura e scrittura degli atti processuali*

Per il secolo XIV possediamo un ampio corpus di registri relativi agli atti prodotti durante l'attività della curia abbaziale di S. Giusto: i registri che coprono l'arco cronologico 1321-1400, ovvero il periodo preso in esame per la ricerca, sono 53: 26 per le cause civili, 17 per le criminali, 9 per le spirituali e uno 'misto'²⁰. Sono pervenuti anche due registri recanti entrambi sia gli atti di tutela relativi agli orfani dei sudditi abbaziali e gli inventari dei beni dei sudditi deceduti²¹, che erano di competenza del giudice e rientravano quindi nel novero delle attività del tribunale.

Il registro di cause definito 'misto' può essere il punto di partenza per la descrizione del complesso sistema documentario posto in essere dai notai di S. Giusto: esso infatti rappresenta un caso unico all'interno della serie, essendo probabilmente frutto della sperimentazione del notaio Roletto Forneri che, negli anni 1340-1342, decise di appuntare all'interno del medesimo registro in ordine cronologico tutti i tipi di cause (spirituali, civili, criminali)²².

¹⁷ Le pergamene sciolte e i rotoli riportanti le ricognizioni sono inventariati in ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 4, mazzi 15-21(1200-1493) mentre i registri in ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 6, voll. 1-39 (1365-1499).

¹⁸ Con *vendua* s'intende la tassa pagata da un rustico dell'abbazia, detentrica del dominio eminente, quando il bene passava a un altro rustico. I registri della riscossione delle *vendue* si trovano in ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 16, mazzo 9 reg. 39; mazzo 15 reg. 58; Paragrafo 8, mazzi 1-5.

¹⁹ BUFFO 2017, p. 135.

²⁰ I registri di cause civili e criminali sono conservati in ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 16, mazzi 1-23 (1271-1448), mentre quelli di cause spirituali in ASDS, ASVDC, Parte I, mazzi 21-28 (1344-1449).

²¹ ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 16, mazzo 4 reg. 21 (1349-1360); mazzo 6 reg. 29 (1362-1378).

²² Registro 13.

Tale soluzione non risultò funzionale tanto che, a partire dal *liber* successivo, l'organizzazione dei registri tornò all'articolazione precedente: tutte le fasi della procedura inerenti ai processi criminali sono racchiuse in un unico registro, e così anche quelle delle cause spirituali e in quelle civili, ma mentre il primo raccoglie gli atti a seconda della causa trattata, gli li riportano in ordine cronologico così come si presentavano al giudice. Si tratta rispettivamente delle tipologie di registri identificate come « Realakten », in cui sono raggruppati insieme gli atti relativi a una stessa causa, e « Journalakten », in cui gli atti sono scritti ordine cronologico²³. Da una parte risulta quindi difficile seguire l'iter delle singole cause spirituali e civili, dovendo ricostruire minuziosamente la causa dall'incrocio degli atti o addirittura di registri diversi, mentre i registri di cause criminali, raccogliendo gli atti a seconda della causa discussa, ben si prestano alla ricostruzione della procedura giudiziaria e della sua riproduzione in forma scritta.

A parte l'eccezione del registro 'misto', le pratiche di scrittura del processo criminale erano già stabili e formalizzate nei primi registri trãditi che risalgono alla metà degli anni Venti. Per la redazione finale dei libri di curia i notai seguivano infatti non solo uno schema fisso organizzativo delle fasi della procedura ma anche espressioni standard per ciascun momento del processo: « procedura e scrittura tendono infatti a coincidere »²⁴. I notai abbaziali posero in essere una modalità di registrazione delle cause criminali basata su una scrittura continua della causa, i cui atti sono riportati in maniera consecutiva all'interno dello stesso *liber* secondo una sequenza fissa e reiterabile degli atti principali da riportare sui registri che fu rispettata in maniera fedele per tutto il secolo. All'interno di un unico volume di cause criminali confluiscono dunque tutti gli atti prodotti dall'autorità giudiziaria, relativi indistintamente tanto alla procedura accusatoria quanto a quella inquisitoria: i capi d'imputazione dei rei, le citazioni dell'accusato, le deposizioni degli imputati e dei testimoni, ed eventuali accordi tra la curia e l'imputato. Gli atti a carico delle parti invece, come per esempio le procure o le fideiussioni, sono redatte in carte sciolte, a volte allegate ai registri. All'interno dei registri di cause criminali, a parte sporadici casi, non sono trascritte sentenze in forma estesa, che erano invece riportate in un'altra serie parallela di *libri sententiarum*, di cui è sopravvissuto un solo esemplare.

Il criterio cronologico permetteva di distinguere tanto un singolo registro dagli altri di identico contenuto, quanto una causa all'interno del *liber*. Infatti, il notaio cominciava la redazione di un nuovo registro in base al criterio dell'anno secondo lo stile della natività e lo concludeva con i processi iniziati a dicembre del medesimo

²³ TORELLI 1980, p. 224.

²⁴ VALLERANI 2012, p. 280.

anno. Invece, la razionalità interna a ciascun registro era data dalla cronologia del singolo libello, al quale seguivano tutti gli altri atti riferibili a quella causa. Sia separare i registri l'uno dall'altro in base all'anno solare sia distribuire al loro interno i processi in base alla data del libello permetteva una più facile reperibilità della singola causa. La durata del governo dell'abate non rappresentò mai una scansione nella produzione scrittoria, poiché i notai adottarono un criterio ordinativo dal carattere più strettamente funzionale che assicurava continuità rispetto alla rottura data da un cambio dell'abate o del notaio²⁵.

Per la redazione scritta di un registro giudiziario, i notai segusini seguivano molto probabilmente la procedura in tre fasi che già applicavano per la redazione degli *instrumenta*. Inizialmente il notaio appuntava su un foglio sciolto – la scheda – le informazioni essenziali in maniera concisa ovvero la data, i nomi di attore e reo, il motivo della querela: all'interno dei registri sono infatti presenti alcune schede preparatorie, redatte su foglietti di scarsa qualità e di piccole dimensioni. Oltre alle schede, tra le pagine dei registri si conservano anche altri fogli sciolti che, riportando il testo della causa per intero e corredato di tutti gli elementi in forma estesa, potrebbero essere considerati un'ulteriore forma intermedia tra la scheda e il registro²⁶.

4. *Notai dell'abate o notai per l'abate?*²⁷

Nel corso dei settant'anni coperti dai registri di cause giudiziarie prodotti dal tribunale di S. Giusto, prestarono servizio presso la curia abbaziale di Susa almeno ventisette notai, tra i quali ventuno identificati indifferentemente come *notarius*, *clericus* o *scriba*, e sei definiti invece *conscriba* o *viceclericus*.

I notai, figure indipendenti dagli abati o da altre cariche interne al monastero di S. Giusto, erano incardinati formalmente entro le strutture della curia abbaziale grazie a un atto di nomina: l'unico esemplare tra questi documenti conservatosi si riferisce all'assunzione del notaio Micheletto Forneri che iniziò a lavorare ufficialmente per il monastero di S. Giusto il 20 luglio 1362²⁸. Grazie all'atto di investitura, Micheletto

²⁵ La scelta degli estremi per iniziare e finire un registro non deve essere scontata: infatti, i notai potevano anche optare per criteri legati alla storia dell'istituzione per cui rogavano, come per esempio la successione dei vescovi: DELLA MISERICORDIA 2003, pp. 10-13.

²⁶ Tali carte sciolte si trovano in quasi tutti i registri del Trecento. Un esempio tra tutti quella conservata in Registro 35, ff. 3v-4r.

²⁷ Il titolo del paragrafo riprende, modificandolo, quello del saggio di Antonio Oliveri relativo al rapporto tra i notai di curia e il vescovo di Vercelli Aimon de Challant: OLIVIERI 2009.

²⁸ Edizione in ORLA 2016, parte II, n. 1, pp. 166-170.

ottenne l'*officium scribanis* del monastero con il compito di svolgere le funzioni di scriba nelle cause vertenti di fronte all'abate e alla corte giudiziaria del monastero. Nell'atto era specificato che Micheletto avrebbe potuto estrarre atti dai protocolli di altri notai che erano passati sotto la tutela dell'abbazia e che avrebbe potuto assumere un aiutante. Micheletto pagò settanta fiorini per ottenere l'incarico e si stabilì che per gli anni a venire avrebbe dovuto versare annualmente all'abate otto fiorini. In linea con i notai vescovili, dunque, non sembra fosse previsto un salario fisso per il notaio, che percepiva invece gli emolumenti stabiliti per i diversi atti, facendosi pagare dalle parti per cui rogava in occasione dei processi²⁹. Tuttavia, essendo tradito solo l'atto di assunzione di Micheletto, è difficile stabilire se l'assegnazione dell'incarico di notaio della curia abbaziale sia stata disciplinata in maniera formale a partire da quella occasione o se anche in precedenza fosse attiva questa prassi.

Come accennato, all'interno dei registri giudiziari i notai si autodefiniscono *notarius curie Secusie*: tale denominazione rimanda a un legame funzionale tra il notaio e la curia piuttosto che a un rapporto di personale tra il notaio e l'abate. Il lavoro svolto presso la curia non assorbiva completamente l'attività dei notai che ne facevano parte poiché essi, in parallelo alla carriera all'interno del tribunale, rogavano come liberi professionisti in favore di una clientela *extra curiam* composta da privati, da istituzioni ecclesiastiche valligiane e da signori locali, usufruendo sicuramente del prestigio professionale e sociale derivato dalla collaborazione con il potente monastero segusino. La mancanza della formula di identificazione «notarius abbatis» sarebbe la dimostrazione del fatto che i notai non intendevano rinunciare alla propria indipendenza lavorativa per essere all'esclusivo servizio di un solo potere³⁰. Il monastero di S. Giusto, d'altra parte, per la redazione della documentazione di curia preferiva sì regolamentare e formalizzare il rapporto con un numero ristretto di notai, mentre per rogare altri tipi di atti (come quelli di natura patrimoniale) l'abbazia segusina chiedeva l'intervento anche di altri notai che non lavoravano per il cenobio stesso³¹.

²⁹ CHITTOLINI 1994, p. 226. Per un confronto con le modalità di assunzione e remunerazione dei notai di curia della *civitas* di Torino sotto il governo dei principi d'Acaia e quelli dell'episcopio torinese v. OLIVIERI 2012, OLIVIERI 2013.

³⁰ CANCIAN 2002, p. 27. Anche nel caso dei notai del vescovo di Torino, così come nell'Italia centro-settentrionale, era comune indicare tali figure con il solo termine *notarius* senza altri riferimenti a incarichi di tipo funzionale presso la diocesi: FISSORE 2009, pp. 251-252.

³¹ Prendendo a titolo esemplificativo i documenti conservati presso il fondo dell'Archivio Capitolare, nel corso di tutto il Trecento per la redazione degli atti come vendite, enfiteusi e alberamenti, in nove casi su ventisette S. Giusto si avvale, oltre che dei suoi notai del tribunale, anche di altri professionisti esterni: Susa, Archivio Storico Diocesano (ASDS), *Fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa* (ASC), mazzo 4 fasc. 6, mazzo 6 fasc. 12 e 19, mazzo 7 fasc. 1, mazzo 8 fasc. 6, 28 e 29; mazzo 9 fasc. 1 e 5.

Nel caso S. Giusto si rivolgesse ai suoi notai del tribunale anche per la redazione di *instrumenta*, questi agivano da liberi professionisti rogando sui protocolli che erano di loro proprietà: l'abbazia di S. Giusto in questo caso non risulta essere un committente speciale e all'interno dei registri delle abbreviature gli atti rogati per l'abbazia si alternano a quelli per altri clienti del notaio. Mentre nei registri del tribunale di S. Giusto i notai si definiscono «notarius curie», invece nella *completio* degli *instrumenta* rogati per il monastero segusino i notai si definiscono semplicemente «publicus imperiali auctoritate notarius» senza alcun riferimento al ruolo esercitato presso il tribunale: i notai della curia lavorano quindi per S. Giusto su due piani diversi a cui corrispondevano documenti diversi, definendosi in un caso *notarius curie* e nell'altro *publicus notarius*, dimostrandosi cioè consapevoli dei diversi ambiti in cui si muovevano nello svolgimento delle loro funzioni³².

In ogni caso è interessante notare come il nome di un notaio che prestava servizio presso la curia di S. Giusto rimanesse in qualche modo legato permanentemente al monastero: almeno per la seconda metà del Trecento, infatti, il priorato segusino di S. Maria Maggiore si rivolse in maniera preferenziale ai notai assunti dalla curia sabauda rispetto che a quelli del tribunale di S. Giusto³³, eterno rivale del priorato per la cura d'anime nel territorio della bassa valle di Susa³⁴.

Nonostante i protocolli prodotti durante lo svolgimento della libera professione fossero di proprietà del notaio, l'abate esercitava una sorta di monopolio non solo su quelli prodotti dai notai del proprio tribunale in seguito alla loro morte, ma anche sui registri di abbreviature dei notai che erano sudditi del cenobio. Infatti, i protocolli di questi notai, contemporaneamente liberi professionisti e collaboratori di soggetti di ambito pubblico, assumevano importanza sotto due punti di vista: l'abate si preoccupava di curare il passaggio di tali registri in favore di altri notai che gravitavano attorno alla curia per garantire una sorta di continuità, mentre gli altri notai, in base a interessi economici, aspiravano a recuperare le scritture dei colleghi defunti³⁵.

³² FISSORE 2003, p. 376.

³³ Il priorato di S. Maria Maggiore di Susa instaurò per esempio un rapporto continuativo con il notaio della curia sabauda segusina Leonetto Veniteri (1374-1385): ASDS, ASC, mazzo 6 fasc. 1, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19; mazzo 7 fasc. 14.

³⁴ Per la descrizione delle liti sorte in materia di giurisdizione spirituale tra S. Giusto e S. Maria Maggiore sulle parrocchie della valle di Susa v. CASIRAGHI 1979, pp. 51-53.

³⁵ CAGOL 2012, pp. 151-152. All'inizio del Trecento sorsero alcuni contrasti tra l'abbazia di S. Giusto e il conte di Savoia riguardo a quale giurisdizione fosse prevalente per il possesso dei protocolli

5. *L'identità dei notai*

I notai che lavoravano contemporaneamente presso la curia segusina andavano da un minimo di uno a un massimo di quattro per ciascun anno. Tuttavia il dato fornito va letto come una cifra minima poiché il nome dei notai non è riportato sistematicamente all'interno dei registri e le loro identità sono state ricavate da sporadiche attestazioni all'interno del testo delle cause: è quindi molto probabile che in realtà i notai fossero di più.

I notai di S. Giusto si autodefiniscono, sembra in maniera indifferente, *notarius*, *scriba* o *clericus*. Il termine *clericus* può far sorgere alcune domande in merito allo *status* chiericale dei notai al servizio di una curia ecclesiastica³⁶. Alcune cause riportate all'interno dei registri portano a ipotizzare che con il termine *clericus* si potesse intendere effettivamente un notaio chierico di prima tonsura il quale, per esempio in tribunale o in occasione della convocazione della cavalcata, poteva invocare la propria appartenenza alla giurisdizione ecclesiastica. Infatti, nell'arco degli oltre settant'anni coperti dai registri giudiziari, molte cause furono intentate contro notai ma solo nel corso di alcune di queste i convenuti presentarono un atto di *protestatio* riguardo all'avvio del processo contro di essi in base al loro *beneficium clericale*³⁷: nonostante non sia mai esplicitato, è probabile che in quanto clerici ritenessero necessario farsi giudicare presso il tribunale spirituale. Tra questi solo Antelmetto Genti di Susa era un notaio al servizio della curia segusina, mentre per il momento sembra che gli altri fossero semplici liberi professionisti. Nel testo delle cause è appuntato che i convenuti, oltre alla prova data dalla tonsura, consegnarono al tribunale una *littera* attestante il *beneficium*. Nonostante la presentazione di prove documentali attestanti lo stato clericale dei diversi convenuti, tuttavia, i funzionari abbaziali comminarono ugualmente una pena pecuniaria ai notai oppure nel caso del notaio Martino Aschieri, indagato per omicidio nel 1335, fu emanata dal giudice una vera e propria sentenza assolutoria.

Non possiamo dunque affermare con certezza se l'appellativo *clericus* indicasse effettivamente un notaio chierico oppure fosse rappresentativo di un rapporto di tipo

di un notaio defunto, conflitto che si concluse con un arbitrato: la vicenda è stata analizzata in CANCIAN 1989a.

³⁶ OLIVIERI 2003. Alcune osservazioni preliminari sull'uso del termine *clericus* all'interno della documentazione segusina erano stata proposte in BUFFO 2019, pp. 303-304.

³⁷ Si tratta dei notai Martino Aschieri, Tommasetto Barralis, Antelmetto Genti in tre occasioni, Pietro Cayre, Francesco Ferrandi, Matteo de Gorçano: Registro 7, cc. 36r-38v; Registro 18, cc. 50r-51v; Registro 31, cc. 22r-22v; Registro 31, cc. 37r-38r; Registro 46, cc. 133r-134v; Registro 48, cc. 70r-70v; Registro 48, cc. 131r-131v; Registro 48, c. 136r.

funzionariale stretto tra il notaio e l'ente per cui rogava. Inoltre, nella *completio* degli *instrumenta* rogati dai diversi notai segusini, sede dell'autorappresentazione del singolo notaio, quest'ultimo non fa mai riferimento al proprio status: in altre parole, non possiamo affermare che occorresse essere chierico per fare il notaio presso il tribunale di S. Giusto. In ogni caso i chierici, appartenenti agli ordini minori, secondo i canoni potevano contrarre matrimonio poiché, non prestando servizio d'altare, non dovevano preservare la castità³⁸; il fatto che diversi professionisti della scrittura al servizio della curia abbaziale risultino sposati e con figli³⁹ non implica quindi che i notai definiti *clerici* non appartenessero agli ordini minori.

La presenza di generazioni diverse di famiglie di notai al banco della curia abbaziale è attestata, tra le altre fonti, anche all'interno degli stessi registri di curia poiché alcuni notai si identificano come figli di altri professionisti che precedentemente erano stati al servizio del tribunale abbaziale. Esemplificativo, tra gli altri, è il rapporto intrattenuto tra la famiglia Forneri e la curia segusina: nella seconda metà del Duecento erano stati legati a S. Giusto Pietro e Giovanni Forneri, rispettivamente padre e figlio⁴⁰, mentre nel secolo XIV furono altri due membri della famiglia Forneri a prestare il loro servizio presso la curia di S. Giusto ovvero Roletto, attestato fra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta, e Micheletto, che fu al servizio del tribunale dal 1362 fino alla sua morte avvenuta nei primi anni Novanta. Micheletto non era figlio di Roletto, essendo suo padre tale Pietro detto *de Stephano*⁴¹, ma non possiamo escludere una parentela tra i due notai. Non solo emerge quindi un'ipotetica e probabile trasmissione del mestiere di notaio da una generazione all'altra, ma anche una collaborazione stabile della famiglia Forneri con il monastero di S. Giusto nel corso del tempo. Anche Giovanni *de Brunetto* si definisce

³⁸ DI CARPEGNA FALCONIERI 2000, pp. 951-952.

³⁹ Per esempio il notaio Micheletto Forneri figura come futuro sposo all'interno di un atto dotale: da questa imbreviatura, datata 31 dicembre 1356, apprendiamo che il notaio Micheletto, figlio del fu Pietro detto *de Stephano* e di Francesca ancora in vita, era promesso sposo di Gaia *Cuchardi*, figlia di Giovanni. Micheletto esercitava già la sua professione, poiché nell'atto è definito *notarius*, ma entrerà al servizio dell'abbazia solo sei anni più tardi: Torino, Archivio di Stato (ASTo), Sezione Corte (SC), Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, Mazzo 6, cc. 40r-41r. Invece il notaio Percevallo Brici risulta sposato con la *nobilis* Antonia (Registro 48, c. 98 r). Per la famiglia *de Brunetto* v. le note successive.

⁴⁰ Bernardo Allavard, notaio segusino attivo tra il 1270 e il 1302, ricevette in consegna dall'abate Burno di S. Giusto di Susa i protocolli di Giovanni Forneri, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal padre Pietro: CANCIAN 1989a, pp. 216-218, doc. 1.

⁴¹ ASTo, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, Mazzo 6, cc. 40r-41r. Pietro, insieme a Ruffino *Iuvenis*, nel 1346 fu console e sindaco di Susa: Registro 16 (1346-03-04).

figlio di un altro notaio del tribunale abbaziale, Bartolomeo⁴², mentre una trentina di anni dopo la morte di Giovanni un suo omonimo ricompare come *conscriba* tra le pagine dei registri di curia⁴³. Nonostante non emerga una tendenza conclamata e perpetua alla dinastizzazione della carica di notaio, il monastero intratteneva rapporti preferenziali con alcune famiglie per anni e, nel caso della famiglia Forneri, addirittura per quasi due secoli.

Il caso dei notai appartenenti alla famiglia Aigueblanche, invece, rappresenta un esempio di come le conoscenze particolari di questi notai – che avevano creato una carriera presso le curie maturando competenze aggiuntive che a loro volta attiravano una clientela di un certo livello – permettevano loro di distinguersi dai loro colleghi e di aderire allo status delle élite locali⁴⁴. La famiglia Aigueblanche, proveniente con molta probabilità dall'omonimo villaggio savoiardo, era insediata a Susà già negli anni Sessanta del Duecento⁴⁵. Nel corso degli anni successivi l'abbazia di S. Giusto si avvalse prima delle competenze del notaio Pierre Aigueblanche per la redazione di alcuni atti⁴⁶, poi assunse come nunzio Barthélemy (1356-1360)⁴⁷ dopo che questi aveva lavorato come *extimator* per il comune di Susà nel 1351⁴⁸. Il notaio Jean Aigueblanche detto Merlino – figlio di suo un omonimo⁴⁹ che aveva lavorato come notaio presso la curia sabauda di Susà (1356-1347)⁵⁰ – ricoprì invece la carica di ministrale per la curia

⁴² Registro 20 (1349-07-19).

⁴³ Registro 40 (1373-11-25).

⁴⁴ Un altro caso simile, ma poco documentato, sembrerebbe quello del notaio di curia Percevallo Brici che risulta sposato con la *nobilis* Antonia, nel testo del documento priva di cognome ma che risulta erede, insieme alla figlia di Giovanni *de Iallono*, dei beni del ministrale abbaziale Costantino *de Iallono* (Registro 48, c. 98 r).

⁴⁵ I fratelli Guillaume, Philippe e Jacques, figli del fu Richard, riconoscono di tenere dal monastero di S. Giusto alcuni beni in Susà tra cui una casa *in civitate*: DELLAVALLE 1976, doc. 8. È probabile che si tratti dello stesso Jacques che nel 1261 vendette all'abbazia di S. Michele della Chiusa tutti i beni mobili e immobili che possedeva nel territorio di Vaie: SARACCO 2004, nota 147. La famiglia Aigueblanche risulta devota all'abbazia di S. Giusto dagli inizi del Trecento: Anselma, vedova di Jacques Aigueblanche, nel suo testamento legò a S. Giusto un censo annuo per la celebrazione di una messa in occasione dell'anniversario della sua morte (ASTo, SC, *Susà San Giusto*, marzo 4 fasc. 21 - 1310 maggio 27).

⁴⁶ BERARDUCCI 1970, nn. 23 e 24.

⁴⁷ Registro 12 (1360-06-01; 1360-07-28; 1360-10-22; 1360-10-27); Registro 25 (1356-12-30; 1357-05-09).

⁴⁸ Registro 22 (1351-02-21).

⁴⁹ Il legame di parentela viene esplicitato in: ASTo, SC, Paesi, Susà, Provincia di Susà, Protocolli Notarili, vol. 16 (1352-11-05).

⁵⁰ ASTo, Sezioni Riunite (SR), *Conti della castellania sabauda di Susà*, rotolo 35.

di S. Giusto all'inizio del 1362. È probabile che la carriera presso le curie segusine di Jean prima e di Merlino in seguito abbia promosso un avanzamento della condizione sociale della famiglia tanto da portare la figlia di Merlino, Marguerite, a sposarsi con Lorenzetto Ferrandi, appartenente a una delle famiglie *nobiles* segusine⁵¹. Una volta morto Merlino, inoltre, all'interno della documentazione il nome della vedova Tommasa, figlia del fu Antonio Gregori, è preceduto dall'appellativo *nobilis* mentre Merlino non fu mai definito come tale⁵². Gli Aigueblanche rappresentano un esempio di quei notai che

« erano riusciti a instaurare relazioni professionali e personali durature con gli ambienti nei quali si erano inseriti e nei quali esercitavano, e che avevano saputo sfruttare la maggiore integrazione del mondo notarile non rimanendo troppo vincolati ad un unico canale di mobilità »⁵³.

Il matrimonio con un membro della classe dei *nobiles et burgenses* rappresentava un passaggio decisivo, insieme per esempio al possesso fondiario, per l'integrazione e all'assimilazione all'élite segusina⁵⁴. Infatti, le generazioni successive degli Aigueblanche riuscirono anche ad avviare una carriera all'interno degli enti ecclesiastici segusini: verso la fine del secolo Claude entrò come monaco presso S. Giusto (1392-1398)⁵⁵ mentre nella prima metà del Quattrocento Pierre ricoprì la carica di priore di S. Maria Maggiore⁵⁶.

Il reclutamento dei notai del tribunale avveniva prevalentemente su base locale: la maggior parte dei notai proveniva da Susa, mentre altri due provenivano da Avigliana e Rivoli, località comunque all'interno del territorio del balivato sabauda della valle di Susa. Fanno eccezione a questa tendenza Jean de André, proveniente da Peisey in Tarantasia, e Matteo Panissera di Moncalieri, attestato presso la curia segusina tra il 1338 e il 1343. Non fu l'insediamento di abati forestieri a favorire l'assunzione

⁵¹ Le nozze, contratte nel 1368, furono oggetto di una causa matrimoniale discussa presso il tribunale spirituale di S. Giusto poiché Lorenzetto, prima di sposare Marguerite, aveva scambiato le promesse matrimoniali con un'altra donna, tale Sigismonda Varcini. La causa si concluse in maniera favorevole per il matrimonio contratto tra Lorenzetto e Marguerite: ORLA 2019, pp. 40-42.

⁵² ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 18 (1389-02-18).

⁵³ PAGNONI 2017, p. 174.

⁵⁴ COVINI 2017, in particolare p. 318.

⁵⁵ ASTO, SC, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392-00-02; 1393-06-03; 1393-08-01); Registro 61 (1398-01-11).

⁵⁶ ASDS, *Fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa* (ASVDS), Parte I, mazzo 28 fasc. 685 (1452 marzo 23); ASDS, ASC, mazzo 15 fasc. 49 (1461 feb. 24).

presso la curia di notai totalmente estranei al territorio valsusino, poiché sia Matteo Panissera sia Jean de André furono reclutati durante il governo di due abati segusini, rispettivamente Enrico Barralis e Martino Giusti: al momento, le ragioni che condussero i due notai a Susa per lavorare con l'abbazia non risultano chiare. Non abbiamo ulteriori notizie biografiche riguardo a Jean de André, mentre il nome di Matteo Panissera ricorre frequentemente nella documentazione in quanto procuratore e quindi uomo di fiducia dell'abate Martino Giusti⁵⁷.

A conclusione delle brevi note riguardo alle carriere dei notai del tribunale di S. Giusto possiamo osservare che alcuni uomini circolarono tra la curia abbaziale e quella della castellania sabauda installata a Susa. Le due corti attingevano infatti dal medesimo circuito di esperti qualificati per il reclutamento del personale tecnico di curia come giudici, ministerali e notai, tanto che numerosi professionisti lavorarono alternativamente o in contemporanea per i due tribunali segusini. La commistione del personale portò l'abbazia di S. Giusto non solo ad adeguarsi alle forme documentarie poste in essere dal notariato comitale, adottando per la contabilità il classico documento sabauda in forma di rotolo, ma anche per esempio a conformare la modulazione della procedura giudiziaria in linea con quella in uso presso le castellanie comitali. Nel 1357, cinque anni prima di essere assunto come notaio del tribunale abbaziale, Micheletto Forneri risulta impiegato come *viceclericus* della castellania sabauda di Susa, mentre Vincenzo Sesteri, che lavorò come notaio della castellania abbaziale di Caprie tra il 1388 e il 1392, fu assunto come notaio della curia sabauda segusina tra il 1390 e il 1400, e infine Peronetto *Journaris*, che lavorò a fianco di Micheletto tra il 1375 e il 1377, diventò *clericus* della curia sabauda nel 1389⁵⁸. Invece Percevallo Brici, che operò presso il tribunale segusino tra il 1366 e il 1367 come *coadiuctor* di Micheletto, nel giugno del 1368 ricoprì la carica di *clericus iuratus* della comunità di Susa, in occasione della redazione dei nuovi *statuta et ordinamenta*⁵⁹.

⁵⁷ Matteo Panissera, attivo a Moncalieri a partire dal 1318, partecipò al consiglio cittadino della sua città natale dal 1328 (primo anno per il quale sono conservati gli ordinati) fino alla sua morte avvenuta nel 1361. Anche dopo aver cessato di lavorare presso la curia abbaziale di S. Giusto, Matteo è ancora attestato nella documentazione segusina per alcuni anni, suggerendo un lungo soggiorno del notaio presso la *villa* di Susa. Per le informazioni sulla famiglia Panissera di Moncalieri: DELMASTRO 2020, pp. 32, 41-42, 93.

⁵⁸ ASTo, SR, *Conti della castellania sabauda di Susa*, rotolo 65.

⁵⁹ Registro 54, c. 141r.

6. Il lavoro dei notai presso il monastero

Come accennato, presso la curia abbaziale lavoravano contemporaneamente più notai. Nonostante non sia mai esplicitato, si può ipotizzare che tra i diversi notai al servizio del tribunale uno tra questi assumesse funzioni dirigenziali e fosse il vero responsabile della documentazione giudiziaria⁶⁰; in particolare sono stati identificati due notai con tali caratteristiche ovvero Giovanni Yno per il periodo 1343-1361 e Micheletto Forneri per il l'arco cronologico che va dal 1362 fino alla metà degli anni Novanta.

Gli elementi che hanno portato alla formulazione di questa ipotesi sono diversi. Innanzitutto, le carriere di Giovanni e Micheletto presso la curia sono le più lunghe tra quelle finora ricostruite: Giovanni lavorò nel tribunale per circa venti anni e Micheletto per oltre trenta. Inoltre, perdiamo le tracce di Giovanni Yno nel 1361 e all'anno successivo risale l'assunzione di Micheletto, elemento che suggerisce la sostituzione di Giovanni da parte di Micheletto all'interno dell'organigramma del tribunale di S. Giusto. Micheletto e Giovanni sono gli unici che, nell'intestazione dei registri, sono indicati come i notai responsabili dei registri medesimi, anche se non tutti i registri erano provvisti di intestazione e non tutte le intestazioni riportavano il nome del notaio⁶¹. Si può infine osservare che, nel corso delle rispettive carriere, indicativamente più dei due terzi delle pagine dei diversi registri del tribunale sono vergati dalle loro mani.

Il ruolo centrale di tali notai è dimostrato infine da un altro importante fattore, ovvero l'ubicazione del tribunale signorile di S. Giusto. Infatti, nel corso del Trecento, la curia secolare non aveva inizialmente una sede fissa, poiché il *bancum iuris* risulta collocato generalmente al di fuori delle case dei notai del tribunale. Negli anni centrali del secolo il *bancum* era posto davanti alla casa del notaio Giovanni Yno, mentre con l'assunzione di Micheletto Forneri nel 1362 il *bancum iuris* rimase fino alla fine del secolo (anche dopo la morte di Micheletto) di fronte alla sua casa in *ruata Prepositi*. Indipendentemente da abati, giudici o ministerali di S. Giusto, sono dunque i notai e le loro case a rappresentare nella concezione popolare uno dei simboli dell'esercizio della giustizia da parte dell'abbazia.

A fianco di tali notai, che garantivano stabilità e continuità all'interno della struttura burocratica della curia, gravitavano altri due tipi di professionisti: altri notai, che probabilmente avevano un rapporto meno formalizzato con la curia, e gli

⁶⁰ Un'organizzazione simile si trova nel contesto della curia vescovile senese: CHIRONI 2005, p. 81.

⁶¹ V. nota 13.

aiutanti. I colleghi del notaio responsabile, definiti anch'essi *notarius curie*, generalmente sono attestati per pochi anni suggerendo una rotazione abbastanza frequente degli altri notai rispetto a quello ufficiale: per esempio Giovanni Yno fu affiancato da altri otto notai durante la sua carriera ventennale presso la curia segusina. L'impegno di questi professionisti aveva un carattere più effimero, oppure dipendeva dalla presenza di un abate 'amico'⁶²: proprio per questo è difficile stabilire quanti notai e con che titolo operassero simultaneamente presso il tribunale abbaziale.

Dall'altra parte, nell'atto di assunzione di Micheletto era previsto per il notaio del tribunale un aiutante e, infatti, sono attestati durante il Trecento sei professionisti definiti *viceclericus* o *conscriba*. Per il caso del tribunale abbaziale di Susà, tenendo presente che le attestazioni dei notai sono sporadiche, non risulta che alcun *viceclericus* o *conscriba* abbia poi esercitato il ruolo di *notarius curie monasterii* negli anni successivi, mentre in altri contesti vescovili coevi, prima di potersi fregiare del titolo di notai *episcopalis curie*, gli interessati dovevano svolgere un periodo di praticantato della durata di alcuni anni presso il tribunale medesimo, figurando come testimoni agli atti degli altri notai⁶³.

I compiti dei notai in tribunale erano diversi e soprattutto indispensabili per condurre ordinatamente l'attività della curia: i notai potevano interrogare i testimoni e, grazie alle loro competenze, potevano essere anche nominati procuratori dell'abate nel corso di cause che vedevano coinvolto il monastero segusino, ma naturalmente le loro funzioni principali consistevano nel ricevere, preparare e redigere i documenti necessari alle funzioni del tribunale e gestire l'archivio.

Le modalità di gestione dei registri da parte dei diversi notai che operavano contemporaneamente all'interno della curia segusina sono strettamente legate alla gerarchia interna tra i notai stessi. È probabile che i diversi notai si alternassero in tribunale secondo turni prestabiliti, nel corso dei quali ciascuno prendeva nota degli estremi della causa su schede in forma di fogli sciolti, ma solo uno fra loro alla fine disponeva queste schede in ordine cronologico e le ricopiava sui registri giunti sino a noi. L'addetto alla redazione finale del registro poteva quindi non essere lo stesso notaio che aveva steso le minute in tribunale servendosi dei fogli sciolti. Ricordando inoltre che le attestazioni dei nomi dei notai sono saltuarie, è difficile quindi anche solo ipotizzare che alcuni tra i notai fossero specificatamente addetti a seguire una precisa tipologia di causa o a operare sotto alcuni giudici in particolare.

⁶² PAGNONI 2018, p. 137.

⁶³ Per esempio la curia episcopale bergamasca: MAGNONI 2012, pp. 107-109.

I notai del tribunale erano responsabili anche della redazione di altri documenti in forma di registro posti in essere per la gestione del patrimonio monastico: da una parte le ricognizioni delle terre, dall'altra i registri attestanti la riscossione delle *vendue*⁶⁴. Tuttavia non sempre erano notai del tribunale che si occupavano della compilazione di questo genere di documenti, poiché spesso i notai incaricati dovevano recarsi nei vari villaggi della valle per la raccolta delle ricognizioni e avrebbero dovuto lasciare scoperto il tribunale per settimane o anche per mesi.

I notai della corte abbaziale si occupavano anche della redazione della contabilità consegnata all'abate da diversi soggetti legati all'abbazia di S. Giusto, svolgendo probabilmente anche una funzione di controllo sulla contabilità presentata. I rotoli dei conti trecenteschi imitavano, sia nella forma sia nella organizzazione interna delle voci, la contabilità prodotta dalle castellanie sabaude: come già detto, inizialmente il notaio che si occupava della redazione della contabilità abbaziale era un notaio dell'ambiente comitale (*notarius principis*) probabilmente più avvezzo alla compilazione della contabilità, mentre a partire dagli anni Quaranta il compito passò ai notai del tribunale di S. Giusto.

7. Conclusioni

L'analisi del corpus di registri ha permesso di osservare come la pratica ordinaria del tribunale abbaziale, in un contesto che prevedeva una pluralità di poteri, abbia contribuito alla definizione e alla costruzione della giurisdizione sul territorio da parte di S. Giusto anche grazie alla strutturazione in senso burocratico e a un consolidamento istituzionale del tribunale signorile dell'abbazia: quest'ultimo potrebbe essere definito come un laboratorio dinamico che accoglieva le pratiche provenienti dalla tradizione sabauda grazie a un perpetuo scambio di tecniche e personale specializzato. La contaminazione tra la curia sabauda di Susa e quella di S. Giusto originò così un variegato sistema documentario in registro volto al capillare controllo di terre e uomini con la conseguente composizione di un archivio proprio dell'abbazia.

I registri delle cause hanno permesso di comprendere il ruolo dei professionisti della scrittura all'interno di uno specifico tribunale signorile di area alpina, senza incasellarlo in categorie o tendenze rigide ma sottolineandone la particolarità in base alle consuetudini locali. I notai del monastero di S. Giusto erano ben lontani dall'essere dei semplici *scriptores*: Giovanni Yno, Micheletto Forneri e i loro colleghi si distinguevano dal tabellionato locale, che lavorava con una clientela di quartiere e con una tipologia di documenti tutto sommato limitata, poiché acquisivano e perfezionavano

⁶⁴ V. note 17 e 18.

competenze aggiuntive. Nel corso del loro lavoro presso il tribunale si trovano anche ad esercitare funzioni che vanno oltre quelle della scrittura, come per esempio interrogare i testimoni o visionare le prove dei crimini.

Inoltre, questi professionisti della scrittura – garanti della continuità documentaria del monastero e quindi custodi della sua memoria – stringono forti legami con i diversi abati che si susseguono nel corso degli anni, ricoprendo ruoli estremamente importanti come per esempio quello di procuratore dell'abate. Inoltre, la buona reputazione ottenuta grazie al lavoro presso S. Giusto e grazie ai legami con l'abate consentiva loro di annoverare tra i propri clienti le famiglie *burgenses* di Susa e gli altri enti religiosi valsusini. La curia di S. Giusto rappresenta dunque una delle basi di un sistema di relazioni capillarmente esteso sul territorio e intrinsecamente connesso con le dinamiche politiche e sociali caratteristiche della valle di Susa tardomedievale.

FONTI

TORINO, ARCHIVIO DI STATO (ASTo)

SEZIONE CORTE (SC)

– *Susa San Giusto = Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa San Giusto.*

SEZIONI RIUNITE (SR)

– *Abbazia di San Giusto di Susa = Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa.*

– *Conti della castellania sabauda di Susa = Camera dei conti, Piemonte, Conti delle castellanie, Articolo 74, Paragrafo 1.*

SUSÀ, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (ASDS)

– ASC = *Fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa.*

– ASVDC = *Fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa.*

I registri giudiziari di cause civili e criminali conservati presso ASTo, SR, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 16 sono stati indicati con la parola Registro seguita dal numero di corda assegnato dall'inventario: per esempio, l'indicazione Registro 2 corrisponde alla segnatura Torino, Archivio di Stato, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 *Abbazia di S. Giusto di Susa*, Paragrafo 16, mazzo 1, registro 2.

BIBLIOGRAFIA

- BAIETTO 2000 = L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XCVIII/1 (2000), pp. 105-165.
- BERARDUCCI 1970 = M. BERARDUCCI, *Le carte della certosa di Montebenedetto e gli usi notarili della valle di Susa tra il XIII ed il XIV secolo*, Tesi di laurea aa. 1969-1970, relatore G. Tabacco.
- BERTOLOTTO 2013 = S. BERTOLOTTO, *Il registro di abbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», CXI (2013), pp. 73-195.
- BUFFO 2016 = P. BUFFO, *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture extranotarili*, in *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di Ricerca. Atelier jeunes chercheurs sur le monachisme médiéval*, Roma, 12-13 giugno 2014, a cura di M. BOITAZZI - P. BUFFO - C. CICCOPEDI - L. FURBETTA - TH. GRANIER, Trieste-Roma 2016 (Collection de l'École française de Rome 515), pp. 299-320.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII).
- BUFFO 2019 = P. BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. MORENZONI, Torino 2019 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), I, pp. 291-315.
- BUFFO 2020 = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *Registri della giustizia penale 2021*, pp. 105-127.
- BUFFO 2022 = P. BUFFO, *Notai e organi giudiziari nell'arco alpino occidentale: autonomie locali e centralismo sabauda nei secoli XIII-XV*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notarium itinera. Varia, 6), pp. 709-730.
- CAGOL 2012 = F. CAGOL, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 139-190.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 15-35.
- CANCIAN 1982 = P. CANCIAN, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assestamento politico della val di Susa*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 5-33.
- CANCIAN 1989a = P. CANCIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV e XV)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 211-223.
- CANCIAN 1989b = P. CANCIAN, *Notai e monasteri in val di Susa: primi sondaggi*, in *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, a cura di L. PATRIA - P. TAMBURRINO, Susa 1989, pp. 161-167.
- CANCIAN 1989c = P. CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice? Actes du XIII^e colloque franco-italien d'études alpines*, Grenoble, 8-10 octobre 1987, a cura di D. GRANGE, Grenoble 1989, pp. 43-51.

- CANCIAN 2001 = P. CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », XCIX (2001), pp. 249-26.
- CANCIAN 2018 = P. CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa*, in *Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, a cura di P. DEL VECCHIO - D. VOTA, I, Borgone 2018, pp. 249-270.
- CASIRAGHI 1979 = G. CASIRAGHI, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Torino 1979 (Biblioteca della Società storica subalpina, CXCVI).
- CHIAUDANO 1927 = M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LIII/2).
- CHIRONI 2005 - G. CHIRONI, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Roma 2005 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 85).
- CHITTOLINI 1994 = G. CHITTOLINI, «Episcopalis curiae notarius». *Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto 1994, pp. 221-227.
- CIPOLLA 1896 = C. CIPOLLA, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa (1029-1212)*, in « Bollettino dell'Istituto Storico Italiano », 18 (1896), pp. 7-115.
- COVINI 2017 = M.N. COVINI, *Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento*, in *Mobilità sociale* 2017, pp. 299-323.
- DELLA MISERICORDIA 2003 = M. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV*. Atti del Convegno di studi, Monselice, 24-25 novembre 2000, a cura di A. BARTOLI LANGELI e A. RIGON, Roma 2003, (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 72), pp. 85-139.
- DELLAVALLE 1976 = C. DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, Tesi di laurea aa. 1975-1976, relatore G. Tabacco.
- DELMASTRO 2020 = U.M. DELMASTRO, *Un "Popolo" tra comune e principe. Moncalieri, 1328-1367*, Tesi di laurea magistrale aa. 2019-2020, relatori M. Vallerani e J.-L. Gaulin.
- DI CARPEGNA FALCONIERI 2000 = T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, Roma 2000 (« Studi storici », XLI/4), pp. 943-971.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- DUBUIS 1986 = P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in « Studi storici », XXVII (1986), pp. 577-607.
- DULLIN 1911 = E. DULLIN, *Les châtelains dans les Domaines de la Maison de Savoie en deca des Alpes*, Chambéry 1911 (Collection d'études sur l'histoire du droit et des institutions dans le Sud-Est de la France, III).
- FISSORE 1988 = G.G. FISSORE, *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale*. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino, Torino, 27-29 maggio 1985, Torino 1988, pp. 87-105.

- FISSORE 2003 = G.G. FISSORE, "Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie": i chierici notai nella documentazione nella Chiesa d'Asti fra XIII e XIV secolo, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna* 2003, pp. 365-414.
- FISSORE 2009 = G.G. FISSORE, *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in In uno volumine 2009, pp. 229-256.
- GHERNER 1987 = U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio Avigliana*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXXV (1987), pp. 387-443.
- GIORGI 2020 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 37-94.
- In uno volumine 2009 = In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalco*, a cura di L. PANI, Udine 2009.
- MAGNONI 2012 = F. MAGNONI, "Episcopalis curie notarii": appunti sul caso bergamasco, in *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M. N. COVINI - M. DELLA MISERICORDIA - A. GAMBERINI - F. SOMAINI, Roma 2012 (I libri di Viella, 141), pp. 97-117.
- MAIRE VIGUEUR 1995 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », CLIII/1 (1995), pp. 177-185.
- Mobilità sociale* 2017 = *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. GAMBERINI, II, Roma 2017 (I libri di Viella).
- OLIVIERI 1998 = A. OLIVIERI, *Una carriera notarile tra enti religiosi e ceti eminenti. «Boso notarius» dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », XCVI (1998), pp. 65-123.
- OLIVIERI 2003 = A. OLIVIERI, *Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna* 2003, pp. 701-738.
- OLIVIERI 2009 = A. OLIVIERI, 'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. *Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in In uno volumine 2009, pp. 473-502.
- OLIVIERI 2012 = A. OLIVIERI, *Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua 19), pp. 693-709.
- OLIVIERI 2013 = A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93), pp. 213-230.
- ORLA 2016 = L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: prassi giudiziarie, documentazione e notariato a Susa nella seconda metà del Trecento*, Tesi di laurea magistrale, aa. 2015-2016, relatore A. Olivieri.
- ORLA 2019 = L. ORLA, *Matrimoni contrastati nella Val di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », CXVII (2019), pp. 57-104.
- PAGNONI 2017 = F. PAGNONI, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *Mobilità sociale* 2017, pp. 165-187.

- PAGNONI 2018 = F. PAGNONI, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Roma 2018 (I libri di Viella, 287).
- PIA 2014 = E. C. PIA, *La giustizia del vescovo. Società, economia e chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014 (I libri di Viella).
- Registri della giustizia penale = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- SARACCO 2004 = M. SARACCO, *Vaie tra medioevo ed età moderna. "Usque in territorium et finem de villa que vocatur vaga"*, in *Vayes dall'età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa Valle di Susa*, a cura di P. DEL VECCHIO, Torino 2004.
- SERGI 1981 = G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia: da Chambery a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981 (Nuovo Medioevo).
- SERGI 1995 = G. SERGI, *I confini del potere: marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995 (Biblioteca studio).
- Statuta et privilegia = Statuta et privilegia civitatis Secusiae*, a cura di L. CIBRARIO, in *Leges Municipales, Augustae Taurinorum* 1838. 1901 (Historiae Patriae Monumenta, IV).
- Studi in memoria di Giorgio Costamagna* 2013 = *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I).
- TORELLI 1980 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- VALLERANI 1994 = M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. CHIFFOLEAU - L. MARTINES - A. PARAVICINI, Spoleto 1994 (Collectanea, 5), pp. 115-140.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio, usando come fonti gli oltre cinquanta registri giudiziari usati nella curia temporale dell'abbazia di S. Giusto di Susa tra gli anni Trenta e gli anni Novanta del secolo XIV, descriverà inizialmente l'attività e l'identità dei notai del tribunale segusino per poi concentrarsi sulla delineazione del panorama documentario posto in essere dai notai per la gestione dell'attività di curia.

Parole significative: S. Giusto, notai, Susa, XIV secolo, registri.

This essay describes the identity and the work of the notaries operating within Susa's tribunal, employing over fifty legal registers used by the lordly curia in S. Giusto's abbey between 1330 and 1390. It then proceeds to outline the documentary system devised by the notaries themselves in order to manage the curial activities.

Keywords: S. Giusto, Notaries, Susa, 14th Century, Registers.



Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)

Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva
mcunha@letras.up.pt - mjpinho@letras.up.pt

1. Introduzione

Questo contributo si occuperà di due diocesi portoghesi confinanti fra loro e restaurate durante il processo storico conosciuto con il nome di Reconquista: Braga, restaurata nel 1071, e Porto, restaurata nel 1112/1114. Una caratteristica comune ai vescovi di entrambe le diocesi fu quella di detenere la giurisdizione civile ed ecclesiastica nelle città sedi delle cattedrali, costituendo un'eccezione nel panorama diocesano medievale portoghese.

Sin dalla restaurazione delle diocesi di Braga e di Porto, i loro responsabili sentirono la necessità di organizzare il territorio, amministrare diritti e beni, stabilire rapporti con le diocesi limitrofe e con la Curia Pontificia. Affinché tutti questi compiti fossero adempiuti, era essenziale scrivere. La produzione di documenti, infatti, divenne subito dopo la loro restaurazione un'esigenza (quasi) basilare. Non stupisce, quindi, che sia stato creato immediatamente un servizio preposto alla produzione documentaria: la cancelleria episcopale, dove un corpo di *scriptores* e *notatores* elaborava gli atti necessari per l'amministrazione ecclesiastica e secolare di entrambe le diocesi. Non solo: qui vennero redatti anche altri documenti aventi come attori giuridici semplici individui e diverse istituzioni, che cercavano di comprovare per iscritto la loro attività. Questi notai dimostrarono l'esistenza, per le sedi vescovili di Braga e Porto, di due cancellerie che nel corso del tempo vennero definendosi e si stabilirono strutturalmente. Una delle fasi più importanti per queste entità fu l'organizzazione dei servizi legati alle loro udienze (*audiências* in portoghese, *audientiae* in latino), a partire dalla fine del XIII secolo.

2. Le audiências di Porto e Braga

a) Evoluzione della organizzazione

Fra la fine del XIII secolo e le prime decadi del successivo, le strutture di entrambe le cancellerie vescovili subirono alterazioni significative. Diversi indizi suggeriscono una divisione della produzione documentale in due rami: uno afferente al vescovo che,

per questioni pratiche, chiameremo cancelleria *stricto sensu*; l'altro ai vicari o dell'*audiência*¹. La fase iniziale di questa divisione si verificò nel momento in cui i prelati iniziarono ad assentarsi con maggiore frequenza, incaricando della gestione della sede vescovile, e della diocesi, i loro uomini di fiducia, fossero questi il decano, il maestro di scuola, il tesoriere, il cantore e i membri del capitolo di Porto, oppure altri ecclesiastici, indicati quasi sempre nelle fonti documentarie come vicari (o vicari generali) del vescovo².

A partire dalla seconda metà del XIII secolo, le competenze di questi uomini si ampliarono fino al punto che agirono in nome del proprio vescovo nel tribunale ecclesiastico. Di fatto, oltre ai giudici, i vicari generali, come delegati occasionali o collaboratori permanenti dei prelati, iniziarono a concedere specifici documenti che, fin dall'inizio, erano esclusiva prerogativa episcopale, sia presso la cancelleria *stricto sensu* (ossia negozi giuridici, atti giuridici e atti confermativi³), sia all'*audiência*, dove gli stessi vicari generali, insieme al vescovo, ai vari canonici e ad altri chierici diocesani appositamente nominati, fungevano da giudici *in iudicio, in tribunali* o *in*

¹ Questo processo non era affatto esclusivo della cancelleria di Porto. I « Regimentos de Chancelaria » di Braga del 1460 e del 1464 (pubblicati da MARQUES 1992, pp. 87-106) ne sono una prova inconfutabile. Nel primo, l'arcivescovo D. Fernando da Guerra concede un regolamento che distingue *o que preteence aa chancelaria d'ante os vigairos*, da ciò che *recebe a chancelaria da nossa* [dell'arcivescovo] *camara* (*ibidem*, pp. 96-97). Nel secondo, anch'esso concesso da D. Fernando da Guerra, la *Taixa d'ante os vigairos* viene posta separatamente (*ibidem*, pp. 101-104).

² Oltre a questo motivo, potrebbero esistere altri: è infatti in questo periodo che alcuni vescovi 'italiani' favoriscono la burocratizzazione dei loro servizi, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia e la produzione di documenti. Su questo argomento si veda, tra gli altri, ROSSI 2002, p. 4, e DONATI 1999, p. 215.

³ Questa stessa situazione si è verificata nelle diocesi di Évora, Lamego, Lisbona e Coimbra, in archi cronologici molto simili a quelli qui analizzati. Hermínia Vilar conclude che nella diocesi di Évora, all'inizio del XIV secolo, « lo spettro delle questioni che un vicario generale era, apparentemente, in grado di risolvere era abbastanza ampio ... Oltre a un al dominio degli atti giudiziari e delle cause tra le parti, il vicario generale poteva anche essere responsabile della collazione dei benefici ... e dell'autorizzazione alla copia dei documenti ... », cioè concedere atti giuridici e atti confermativi (VILAR 1999, p. 199). Un'analisi dei documenti concessi dai vicari di Lamego tra il 1296 e il 1349 permette di arrivare a conclusioni molto simili (sull'argomento si veda SARAIVA 2003, pp. 192-193). Nella diocesi di Lisbona « diversi documenti (soprattutto richieste di *públicas-formas*, ma anche sentenze) [erano] passati per autorità del vicario generale nell'udienza ecclesiastica ... dove i canonici e altro personale del capitolo interagivano come giudici e testimoni » (FARELO 2003, p. 4). Nella cattedrale di Coimbra, infine, oltre alle sentenze e alle *públicas-formas*, i vicari diocesani « apponendo il sigillo della curia » convalidavano « alcuni atti » (MORUJÃO 2010, p. 295). Tutte le traduzioni italiane delle citazioni sono di responsabilità degli autori di questo articolo.

audientiam almeno dal 1243 a Braga e dal 1253 a Porto⁴. In conseguenza di tale attività giurisdizionale, nell'*audiência* venivano prodotti documenti connessi o derivanti dall'atto del giudicare, potendo essere redatti anche atti di natura amministrativa e copie autentiche, grazie all'autorità dei giudici/vicari ivi presenti.

b) *Tipologia documentale*

Di fatto, nell'arco cronologico oggetto di questo studio, periodo scelto per gli importanti cambiamenti precedentemente esposti, vennero redatti 40 atti nell'*audiência* di Braga e 25 in quella di Porto, tanto da notai pubblici quanto da notai vescovili, e che ora analizzeremo in dettaglio. Sia a Braga che a Porto, tutti questi documenti ebbero in comune il fatto di essere stati realizzati nel corso o alla fine di un determinato processo giudicato nell'*audiência* episcopale. Ovviamente la loro tipologia poteva variare in maniera significativa, ma solo nell'ambito di quella che possiamo chiamare la potestà giurisdizionale del vescovo (spesso affidata ai vicari), e solo per quanto riguarda le materie del foro ecclesiastico. Pertanto, gli atti prodotti dalle *audiências* nel periodo considerato consistono essenzialmente in documenti risultanti dall'atto di giudizio (composizioni, sentenze) e in atti dell'amministrazione ecclesiastica a seguito di qualsiasi pretesa (ad esempio conferme clericali a seguito di liti giudiziali). Oltre a questi documenti, un piccolo insieme di atti è relativo agli stessi processi giudiziari (inchiesta sui testimoni e proroga del termine di citazione nel caso di Braga; citazioni, due dimissioni, due *apóstolos* – ossia dei ricorsi in appello –, un'accusa e una diffamazione in quello di Porto)⁵. Sempre a Porto vennero realizzati anche atti confermativi, ovvero *publicas formas* e copie autentiche, realizzati a seguito di controversie relative a documenti preesistenti e convalidati con il sigillo di quel tribunale e la sottoscrizione dei giudici.

c) *Formulari*

Sebbene la nostra intenzione fosse quella di analizzare il formulario dei diversi tipi di documenti prodotti nelle udienze di Braga e Porto, la scarsità dei documenti per singola tipologia si è dimostrata un grande problema. Per questo motivo, in un tentativo di comparazione, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle tipologie maggiormente presenti nella documentazione delle due diocesi, ossia sentenze e con-

⁴ Questa situazione è simile a quella di alcune diocesi oltre i Pirenei, dove, dal 1220 in poi, i vescovi delegarono parte delle loro funzioni a un 'funzionario', che era un chierico incaricato delle funzioni giudiziarie (GAUDEMET 1979, p. 167)

⁵ Su questo tema si veda: CUNHA 2018, pp. 273-281.

ferme dell'istituzione di nuovi parroci. In questo senso, si è potuto vedere che le sentenze, tanto a Braga quanto a Porto, includevano nel protocollo le formule di invocazione e *notificatio*. In due strumenti, invece, la data compariva proprio all'inizio, prima di ogni altra clausola⁶. Di regola, la data cronologica e la data topica si trovavano nell'escatocollo dei documenti, di sovente subito dopo gli elementi che componevano la *corroboratio*, come la *iussio*, l'avviso di convalida mediante l'apposizione del sigum notarile e/o il sigillo dei giudici/concedenti e l'elenco dei testimoni. Sempre per quanto riguarda le sentenze, oltre alle formule di protocollo ed escatocollo, di grande importanza sono quelle che si trovano nel testo, cioè la *narratio* e il dispositivo. Nella documentazione sia di Braga che di Porto, nella *narratio* vengono presentati i giudici, le parti in causa, la motivazione della lite e, eventualmente, il riferimento ai testimoni ascoltati, agli atti presentati (e più volte trascritti nelle sentenze stesse) e alle parti della causa già decorse. Per quanto riguarda il dispositivo, sono di grande importanza i verbi di azione e le espressioni a essi associati, come: *sententiam tulimus, per diffinitivam sententiam condempnamus, sententiando, arbitrando, laudando et ordinando, pronunciavit... et condempnavit, o sententialiter diffinitive arbitror (sic) et pronuncio*⁷.

A Braga le conferme dell'istituzione di un chierico come parroco di una determinata parrocchia seguono due formulari diversi: uno sotto forma di atto pubblico (testi scritti in terza persona e convalidati con il *signum* notarile), l'altro sotto forma di lettera redatta da *notarii episcopi* o da un autore non identificato (in questo caso, scritto in prima persona e convalidato con il sigillo del/i giudice/i). Il fatto che questa tipologia di documento sia praticamente inesistente tra gli atti provenienti dall'udienza di Porto non ci permette di fare alcun confronto.

3. Notai in servizio alle udienze

Da quanto appena detto è facile dedurre che, fino alla fine del primo quarto del XIV secolo, nelle due sedi vescovili operavano sia notai vescovili che notai pubblici⁸.

⁶ Rispettivamente in documenti datati 1270 (in Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), *S. João de Pendorada*, maço 26, rolo 1) e 1303 (Porto, Arquivo Distrital (ADP), *Cartório do Cabido, Livros dos Originaes*, livro 1688, fólio 9).

⁷ Rispettivamente in documenti datati 1253 (in ANTT, *S. Bento da Avé Maria, S. Martinho de Cucujães*, maço 9, n. 3), 1261 (in ANTT, *S. Pedro de Cete*, maço 1, n. 39), 1278 (in ANTT, *S. Martinho de Cedofeita*, maço único, n. 1), 1294 (in ANTT, *S. Salvador de Vairão*, maço 5, n. 49) e [1304-1305] (in Coimbra, Arquivo da Universidade (AUC), Gaveta 8, maço 2, n. 54).

⁸ Di fatto, nel tribunale episcopale circolavano gli atti scritti per esigenze oggettive, e con essi circolavano negli stessi ambienti giudiziari anche i notai (si veda OLIVIERI 2009, p. 498).

A Braga, alcuni documenti relativi ad atti giudiziari non indicano i loro autori: è possibile quindi che questi fossero notai episcopali. Inoltre non possiamo escludere che le sentenze fossero pronunciate solo oralmente (come suggerirebbe l'espressione *tulit sententiam in hunc modum*, riscontrata frequentemente). Spettava quindi ai notai redigere l'*instrumentum publicum* che riportava la sentenza pronunciata o il processo giudiziario conclusosi, ad esempio, con la conferma dell'istituzione di un chierico come parroco di una *freguesia* (parrocchia) della Diocesi. Anche a Porto alcuni documenti prodotti nell'udienza vennero trascritti da notai pubblici. È importante però sottolineare come questi ultimi saranno attivi in questo organo giudiziario episcopale solamente fino alla sua completa organizzazione che si concluderà negli anni Trenta del Trecento. Da questo momento in poi, tutti gli *instrumenta* prodotti nell'*audientia* di Porto vengono realizzati da scrivani e notai al servizio del vescovo.

In questa sede non elencheremo i notai pubblici sottoscriventi i documenti analizzati: ciò, di fatto, avrebbe implicato l'analisi di tutta la documentazione notarile disponibile, un compito attualmente impossibile da realizzare⁹. Ci sembra tuttavia importante richiamare l'attenzione su alcuni aspetti legati all'attività di questi uomini nell'ambito della documentazione giudiziaria prodotta nelle due sedi vescovili analizzate. Per quanto riguarda la formazione dei notai pubblici, merita di essere evidenziata quella di Pedro Salamanca, di cui è possibile tracciare il percorso nella 'carriera notarile', da quando inizia come apprendista (tra il 1276 e il 1277) e scrivano giurato di un altro notaio di Porto, risultando come *publicus tabellio* dal 1277 fino al 1297 a quando, successivamente, compare con il titolo di avvocato, professione che eserciterà almeno tra il 1304 e il 1326. E proprio come avvocato viene indicato quando è fra i testimoni in due processi celebrati dal tribunale vescovile¹⁰. Questo fatto corrobora l'idea già avanzata riguardo la relazione esistente tra pratica notarile, diritto e giustizia¹¹. I notai pubblici avrebbero dovuto avere almeno una formazione di base nella pratica giuridica, che avrebbe loro consentito di monitorare i processi giudiziari grazie alla loro familiarità con la legge processuale romano-canonica¹². Tuttavia nessuno degli avvocati¹³ che

⁹ Questo per quanto riguarda la documentazione relativa a Braga; per Porto possiamo usare lo studio di SEABRA 2012.

¹⁰ Nel 1307 (in ADP, *Cartório do Cabido, Livros dos Originais*, libro 1683, fólio 8) e nel 1313 (in ADP, *Cartório do Cabido, Livros dos Originais*, libro 1683, fólio 25).

¹¹ Come rilevato da GAUDEMET 1979, p. 169, diversi statuti di molte diocesi europee prevedevano la frequenza delle scuole di diritto per coloro i quali avevano funzioni nei tribunali episcopali.

¹² VITÓRIA 2012, pp. 320-321.

¹³ Abbiamo identificato i seguenti avvocati: João Martins, Martinho Peres, Miguel Domingues, Pedro Lomar, Pedro Martins e Tomás Peres.

testimoniano in atti prodotti nell'udienza di Braga può essere identificato come un notaio della città, nonostante alcuni di essi siano frequentemente presenti¹⁴. Grazie alla loro formazione giuridica, João Martins poté esercitare due volte la carica di procuratore reale nelle cause della sede vescovile di Braga, mentre l'avvocato Pedro Martins riuscì ad accedere alla carriera di giudice (1293-1297)¹⁵.

Un aspetto molto interessante è quello della doppia sottoscrizione e convalida notarile che compare nella documentazione sia di Porto che di Braga¹⁶. Questa situazione sembra rafforzare l'importanza di uomini con una formazione giuridica 'superiore' al normale. Questo fattore, infatti, avrebbe potuto eventualmente dare maggiore 'sicurezza' ai soggetti coinvolti, in relazione sia all'espletamento delle procedure legali che alla stesura finale degli atti prodotti.

Se, come abbiamo visto, lo stesso documento poteva avere due sottoscrizioni notarili, la stessa *actio* avrebbe potuto dar luogo a due *conscriptioes*: il 16 ottobre del 1294 due notai pubblici di Braga (Lourenço Eanes e Fernando Peres) redigono, sotto forma di strumento pubblico, la stessa conferma dell'istituzione di un nuovo parroco, utilizzando formulazioni diverse, probabilmente motivate dal fatto che ne era stata richiesta una da Domingos Pais, *procurator* del re (che crediamo essere lo stesso avvocato che compare in altre occasioni come testimone) e l'altra dal neo-parroco¹⁷.

Oltre ai *tabelliones publici*, erano al servizio del tribunale di entrambe le sedi vescovili anche scrivani e notai vescovili. In molti casi questi uomini sono rimasti anonimi, poiché non hanno indicato il loro nome nei documenti stilati, fatto questo comune ad altri luoghi dedicati alla scrittura presenti nelle cattedrali. Merita una menzione speciale Domingos Domingues che lavorò per la Cattedrale di Porto tra il 1262 e il 1265. In precedenza, Domingos fu *tabellio domini regis* in varie giurisdizioni tra il 1256 e il 1262 (a Vermoim tra il 1256 e il 1258, in Faria e Rates tra il 1259 e il 1260 e a Gondomar e Maia tra il 1259 e il 1262). Nel luglio del 1262 nella docu-

¹⁴ Gli avvocati Domingos Pais e João Martins compaiono come testimoni otto volte; Miguel Domingues cinque volte.

¹⁵ Alberto Luongo afferma che nel XIV secolo, nella diocesi italiana di Gubbio, i notai della Curia Vescovile spesso continuavano ad esercitare parallelamente la loro professione per conto di altri enti o persone, non essendo facile stabilire se il servizio per il vescovo fosse il culmine di una carriera o solo un mezzo per raggiungere posti più prestigiosi (LUONGO 2013, p. 51).

¹⁶ Sulle relazioni tra notai pubblici e vescovili a Braga e Porto si veda CUNHA - SILVA 2014, pp. 445-452.

¹⁷ In ANTT, *Gavetas, Gaveta 19*, maço 4, n. 19 e in ANTT, *Gavetas, Gaveta 19*, maço 8, n. 27.

mentazione era comparso come *publicus tabellio domini regis in Terra de Maya et in curia... Portugalensis episcopi*, mentre nel maggio dell'anno seguente veniva indicato come *publici tabellionis in curia... Portugalensis episcopi*, carica che avrebbe in seguito mantenuto¹⁸. Durante il suo servizio presso la curia di Porto fu autore materiale di 11 documenti di diversa natura, uno dei quali fatto *in audientia*¹⁹. Domingos Domingues aveva una vasta esperienza sia nell'*ars notariae* che nell'*ars dictaminis*. Ci sono studi che indicano questo notaio come autore di una *Summa dictaminis*, opera scritta nella seconda metà del XIII secolo con la finalità di aiutare i notai vescovili ancora in formazione²⁰. Questo manuale includeva diversi modelli documentali relativi sia all'amministrazione della diocesi che a quella della giustizia, come ad esempio la maniera di scrivere le citazioni, le procure, le sentenze, ecc.²¹ Il contenuto di questo manuale suggerisce che i notai vescovili acquisirono una certa conoscenza del diritto processuale e dell'applicazione pratica del diritto romano-canonico nell'amministrazione e nella giustizia non solo ecclesiastica ma anche secolare.

Come accennato in relazione ai *publici tabelliones*, anche nel caso degli atti dell'*audiência* redatti dai notai della Cattedrale di Porto troviamo un esempio di collaborazione fra i loro estensori. Infatti in una sentenza del 1294 leggiamo quanto segue:

Ego vero Dominicus Martini notarius supradictis omnibus premissis interfui et quod erant pluribus aliis negociis prepedictis (sic) hec acta per Dominicum Abbatem crericum (sic) super hoc iuratum scribi feci et in colibet rotulo signum meum aposui in testimonium veritatis non noxeat quas actis interlineare supra positum ubi dicitur « pronunciauit » quod dictis Dominicus Abbas de mandato mei dicti notari intellineavit (sic).

In altre parole, il notaio Domingos Martins sembra assumere le funzioni di responsabile e supervisore del testo scritto, anche segnalando un'interlineatura fatta dal *notator*, il chierico Domingos Abade²². Questa situazione assume maggior rilievo se si tiene conto del fatto che molto probabilmente questo Domingos Martins

¹⁸ Rispettivamente ADP, *Cartório do Cabido, Livros dos Originais*, libro 1672, fólio 5 e ANTT, *S. Salvador de Moreira*, maço 9, n. 23

¹⁹ SILVA 2013, pp. 69-70 e 245.

²⁰ VITÓRIA 2012, p. 321.

²¹ *Ibidem*, p. 321.

²² Una situazione simile si verificò a Braga, nel 1299, Pedro Eanes, *tabelião público*, dichiarò che « quia eram pluribus aliis negociis impeditus huiusmodi acta ... prout per me transivit per manum Tome Stephani scholaris bracarensis conscribri feci », avendo poi apposto il suo segno notarile, dando così la necessaria fede pubblica all'atto.

era lo stesso che, nel 1298, viene identificato come cancelliere del vescovo²³. Questo esempio, al quale si possono associare quelli sopra citati riguardanti i notai pubblici (sebbene poco conosciuti in Portogallo), è frequente tanto nell'attività notarile pubblica quanto in quella privata medievale e riflette casi concreti di collaborazione, ai quali si possono aggiungere anche quelli che riportano, nell'elenco dei testimoni degli *instrumenta* prodotti *pro tribunali*²⁴, la presenza di altri professionisti della scrittura, come abbiamo già accennato.

4. Conclusioni

Tutti i documenti utilizzati in questo studio vennero elaborati nelle udienze vescovili, come precisato nell'introduzione, anche se alcuni di quelli relativi a Braga non nominano espressamente questa sede vescovile. Ci si sarebbe quindi dovuto aspettare che questi atti fossero stati scritti da notai vescovili. Tuttavia, questo non si verifica, data la massiccia presenza di notai pubblici che rendono questi documenti, da un punto di vista strettamente diplomatico, degli *instrumenta* notarili e non degli atti realizzati dalle cancellerie vescovili delle sedi analizzate. Questi *instrumenta* pubblici presentano una differente tipologia: *publicas formas*, copie autentiche, ma soprattutto (quanto meno nel caso di Braga) documenti che certificavano che la *actio* in essi descritta fosse realmente avvenuta. I documenti giurisdizionali realizzati dai notai vescovili, scritti nel corso dell'udienza, si devono aggiungere a quelli prodotti in quella che potremmo definire, per comodità, la cancelleria *stricto sensu* della cattedrale. Questi documenti si distinguono chiaramente da quelli stilati dai notai pubblici, essendo redatti come lettera e autenticati con il/i bollo/i dei prelati, dei vicari o della Curia diocesana.

In sintesi: fra il 1250 e il 1350 lo sviluppo della produzione documentale ecclesiastica e dell'attività notarile pubblica (questa per impulso regio) ebbe come risultato una ristrutturazione che venne percepita con l'avanzare del tempo. Bernardo Sá Nogueira ha richiamato l'attenzione, già da alcuni anni e relativamente al periodo precedente al 1278, sulla tenuta dell'elaborazione da parte dei notai pubblici di atti relativi a procedimenti giudiziari (in particolare quelli relativi alla giurisdizione contenziosa), nonché di altri atti derivanti da processi (come per esempio le rinun-

²³ Su questo argomento si veda SILVA 2013, pp. 20-22 e 72-73.

²⁴ Per esempio Gonçalo Eanes, impiegato del vescovo, fu testimone di alcuni apostrofi scritti nel 1327 (in ANTT, *S. Cristóvão de Rio Tinto*, maço 4, pasta 4, n. 6). Va notato che, in questo stesso documento, Vasco Martins *scholaris Portugalensis* fu anche testimone.

ce) finalizzati a *rafforzare gli accordi raggiunti come risultato di sentenze giudiziarie o lodi arbitrali*²⁵. Ciò che riteniamo importante evidenziare è il fatto che si ricorresse a questi pubblici ufficiali ancora nel primo quarto del XIV secolo, quando era prevedibile che i notai episcopali (funzionari propri della sede vescovile) avessero già tale compito. Bisognerà attendere gli anni Trenta di questo secolo quando da un lato i notai della sede vescovile si assumeranno, a pieno titolo, la redazione degli atti specificamente emanati dai vari organi diocesani, dall'altro i notai pubblici risulteranno preposti esclusivamente alle attività commerciali, agli affari (e non tutti) e ad altri atti, come le certificazioni. È nostra intenzione continuare a studiare l'evoluzione di queste udienze ecclesiastiche e gli uomini responsabili della redazione dei documenti prodotti in esse.

FONTI

COIMBRA, ARQUIVO DE UNIVERSIDADE (AUC)

– *Gaveta* 8, maço 2, n. 54.

LISBOA, ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT)

- *Gavetas, Gaveta 19*, maço 4, n. 19; maço 8, n. 27.
- *S. Bento da Avé Maria, S. Martinho de Cucujães*, maço 9, n. 3.
- *S. Cristóvão de Rio Tinto*, maço 4, pasta 4, n. 6.
- *S. João de Pendorada*, maço 26, rolo 1.
- *S. Martinho de Cedofeita*, maço único, n. 1.
- *S. Pedro de Cete*, maço 1, n. 39.
- *S. Salvador de Moreira*, maço 9, n. 23.
- *S. Salvador de Vairão*, maço 5, n. 49.

PORTO, ARQUIVO DISTRITAL (ADP)

- *Cartório do Cabido, Livros dos Originais*, livro 1672, fólio 5; livro 1683, fólio 8, fólio 25; livro 1688, fólio 9.

²⁵ NOGUEIRA 2008, p. 476.

BIBLIOGRAFIA

- CUNHA 2018 = M.C. CUNHA, *À la recherche des formulaires perdus: la documentation de l'Audientia du diocèse de Braga (fin XIII^e-XIV^e siècles)*, in *Les formulaires: compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et modern*. XIII^e congrès de la Commission internationale de diplomatique, Paris, 3-4 septembre 2012, ed. O. GUYOTJEANNIN - L. MORELLE - S.S.P. SCALFATI - M. BLÁHOVÁ, Praha 2018, pp. 273-281.
- CUNHA - SILVA 2014 = M.C. CUNHA - M.J. SILVA, *Cooperazione e coesistenza tra professionisti della scrittura: tabellioni pubblici e notai vescovili (Braga e Porto - sec. XIII-XIV)*, in *Coexistence and Cooperation in the middle ages. IV European Congress of Medieval Studies FIDEM*, a cura di A. MUSCO - G. MUSOTTO, Palermo 2014, (Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali, 18), pp. 445-452.
- DONATI 1999 = C. DONATI, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. NUBOLA - A. TURCHINI, Bologna 1999 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno, 50), pp. 213-229.
- FARELO 2003 = M. FARELO, *O cabido da Sé de Lisboa e os seus cônegos*, Lisboa 2003.
- GAUDEMET 1979 = J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'Église à l'époque classique, II^e partie, Le gouvernement local*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, dir. G. LE BRAS - J.G. GAUDEMET, VIII/II, Paris 1979.
- LUONGO 2013 = A. LUONGO, *I notai della curia vescovile di Gubbio nel Trecento. Prime considerazioni*, in « Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria », CX/I-II (2013), pp. 37-57.
- MARQUES 1992 = J. MARQUES, *O Regimento da Chancelaria Arqueiepiscopal de Braga no século XV: tipologia documental e taxas*, in « Revista da Faculdade de Letras. História », s. II, IX (1992), pp. 87-106.
- MORUJÃO 2010 = M.R.B. MORUJÃO, *A Sé de Coimbra: a Instituição e a Chancelaria*, Lisboa 2010.
- NOGUEIRA 2008 = B. S. NOGUEIRA, *Tabelionato e Instrumento Público: gênese e implantação (1212-1279)*, Lisboa 2008.
- OLIVIERI 2009 = A. OLIVIERI, 'Notai del Vescovo' e 'Notai per il Vescovo'. *Il caso del Vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle Cancellerie vescovile tardoduecentesche nell'Italia Settentrionale*, in In uno volumine. *Per i 70 anni di Cesare Scalco*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 473-502.
- ROSSI 2002 = M.C. ROSSI, *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile: il caso veronese*, in « Società e Storia », 95 (2002), pp. 1-33.
- SARAIVA 2003 = A.M.S. SARAIVA, *A Sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296-1349)*, Leiria 2003.
- SEABRA 2012 = R. SEABRA, *Publicus tabellio in civitatis portugalensis. Estudo sobre o tabelionato no Porto medieval (1242-1383)*, Porto 2012.
- SILVA 2013 = M.J.O. SILVA, *A escrita na catedral. A chancelaria episcopal do Porto na Idade Média*, Lisboa 2013.
- VILAR 1999 = H.V. VILAR, *As dimensões de um poder: a diocese de Évora na Idade Média*, Lisboa 1999.
- VITÓRIA 2012 = A. VITÓRIA, *Legal culture in Portugal from the twelfth to the fourteenth centuries*, Porto 2012.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Lo scopo di questo articolo è studiare il ruolo svolto dai notai pubblici e dai notai della curia nelle udienze di due sedi episcopali del nord del Portogallo: Braga e Porto. In questo contesto prenderemo in considerazione due aspetti principali: le istituzioni (ossia le udienze ecclesiastiche) e gli uomini responsabili della redazione dei documenti. Nel primo caso analizzeremo l'evoluzione della loro organizzazione tra XIII e XIV secolo, le tipologie documentarie in esse prodotte e i formulari dei documenti più rappresentati. Per quanto riguarda gli uomini, invece, cercheremo da un lato di capire chi fossero e quale formazione avessero, dall'altro di sapere quali funzioni svolgessero nelle udienze, oltre a quella di redattori dei documenti. Nonostante la vicinanza geografica, le udienze di Braga e Porto conobbero processi di autonomia e organizzazione all'interno della cancelleria episcopale piuttosto divergenti. Crediamo che il ruolo svolto dai notai pubblici e dai notai della curia in ciascuna di esse possa essere una delle chiavi per comprendere questi diversi processi.

Parole significative: udienze ecclesiastiche, notai pubblici, notai della curia, Braga, Porto.

The aim of this article is to study the role played by public notaries and notaries of the curia in the audiences of two episcopal sees in northern Portugal: Braga and Porto. In this context, we will consider two main aspects: institutions (i.e., ecclesiastical audiences) and the men responsible for document production. In the first case, we will analyse the evolution of their organisation between the 13th and 14th centuries, the types of documents produced in these audiences and the formularies of the most represented documents. As far as the notaries are concerned, we will try, on the one hand, to understand who they were and what training they had and, on the other hand, to know what functions they performed in the hearings, apart from that of writing documents. In spite of their geographical proximity, the audiences of Braga and Porto underwent rather divergent processes of structuring and autonomy within the episcopal chancery. We believe that the role played by public notaries and notaries of the curia in each of them may be one of the keys to understanding these different processes.

Keywords: Ecclesiastical Audiences, Public Notaries, Notaries of the Curia, Braga, Porto.



Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo

Mariangela Rapetti
rapetti@unica.it

1. Archivi e notai dell'Inquisizione spagnola

L'Inquisizione fu, per i sovrani iberici, uno degli strumenti per la realizzazione dell'unità nazionale attraverso l'unità di fede e la repressione del pluralismo religioso¹. L'attività del tribunale ebbe origine a seguito della bolla *Exigit sinceræ devotionis affectus*, con la quale Sisto IV consentiva ai re cattolici di nominare gli inquisitori per la lotta alle eresie in tutti i territori sottoposti ai regni di Castiglia e Aragona². Nell'arco di pochi anni, le regioni sottoposte alla giurisdizione di Fernando e Isabella videro l'avvio delle attività inquisitoriali dei tribunali di distretto, volti a contrastare l'«eretica pravità» in tutte le sue forme: giudaismo, musulmanesimo, sodomia, fornicazione, stregoneria, superstizione, blasfemia, falsificazione³.

Il funzionamento di una realtà così imponente puntò tanto sulla segretezza delle sue operazioni, quanto su un'organizzazione capillare, possibile grazie a ufficiali, ministri e familiari scelti dopo accurate indagini condotte nei territori. I funzionari furono nominati dall'Inquisitore generale e a lui sottoposti⁴.

Per garantire il controllo della macchina si rese fondamentale un'attenta politica archivistica: il *Consejo de la Suprema Inquisición* (la Suprema), cosciente della necessità di «definire, normalizzare e rendere effettivo un sistema archivistico coerente, che rispondesse alle nuove esigenze burocratiche»⁵, promosse pratiche di conservazione molto attente, inoltrando ai tribunali di distretto le indicazioni sulla tenuta dei documenti⁶.

¹ Su questi temi, e per un confronto con la realtà del S. Ufficio romano, vedi BRAMBILLA 2006.

² *Bulario*, pp. 74-79.

³ LEA 1906-1907; ESCANDELL BONET 1984.

⁴ DEDIEU - CONTRERAS 1993; LOPEZ VELA 1993; GALVÁN RODRÍGUEZ 2001.

⁵ CABEZAS FONTANILLA 2007, p. 32.

⁶ Per una disamina sulle strategie di conservazione della memoria nei regni iberici della prima età moderna si rinvia a NAVARRO BONILLA 2003, in particolare le pp. 51-106.

Nelle istruzioni del 1488, dettate dall'inquisitore generale Tomás de Torquemada, si stabilì la conservazione obbligatoria di tutte le carte. I documenti dovevano essere a portata di mano durante le riunioni dei tribunali, pertanto si indicò di conservare l'arca nella sala delle udienze. La responsabilità fu assegnata all'inquisitore e al notaio: qualsiasi danno o smarrimento della documentazione del tribunale sarebbe stato punito con la perdita dell'ufficio⁷.

Il sistema dell'arca funzionò per i primi tempi, ma a lungo andare si verificarono due condizioni che portarono all'istituzione di uno spazio ampio da destinarsi all'archivio, la *cámara del secreto*, per ciascun tribunale. La prima condizione fu l'aumento della documentazione, troppa per una sola arca; la seconda fu la stabilizzazione dei tribunali di distretto, poco alla volta, in sedi definitive. Le nuove istruzioni, dettate ad Avila nel 1498, stabilirono per l'archivio una serratura a tre chiavi: la prima affidata al fiscale, le altre ai due notai del secreto. L'archivio sarebbe stato aperto solo alla presenza di tutti e tre e nessun altro, oltre loro e l'inquisitore, era autorizzato a entrarvi⁸.

La necessità di dover accedere in maniera rapida alla documentazione rese fondamentale l'organizzazione delle carte, che venivano condizionate in fascicoli sulla base della materia trattata, corredati di abbecedari utili alla ricerca⁹, e la tenuta di registri¹⁰; era inoltre importante rintracciare rapidamente le istruzioni della Suprema, i

⁷ «Todas las escrituras de la Inquisicion, de qualquier condicion que sean, estèn a buen recaudo, es sus arcas, en lugar publico, donde los Inquisidores acostumbran hacer los actos de la Inquisicion, porque cada fuere menester, las tengan a la mano; y no se dà lugar que las lleven fuera, por escusar el daño que se podria seguir; y las llaves delas dichas arcas estèn por mano de los dichos Inquisidores en poder de los Notarios del dicho Oficio, por ante quien passan las tales escrituras, y actos. Y esto mandan que assi se cumpla, so pena de privacion de oficio al que lo contrario hiciere », *Compilación*, f. 10r.

⁸ «En cada Inquisicion aya una arca, ò camara de los libros, registros, y escrituras del Secreto, con tres cerraduras, y tres llaves, y que de las dichas llaves, las dos tengan los dos Notarios del Secreto, y la otra el Fiscal, porque ninguno pueda sacar escritura alguna, sin que todos estèn presentes », *Instrucciones*, f. 16r.

⁹ Gli *abecedarios* corrispondevano agli attuali mezzi di corredo archivistici. Erano organizzati per 'materia' (accuse, sentenze, visite, inquisitori etc.) e contenevano al loro interno il repertorio alfabetico dei documenti che trattavano quella materia. «Que los inquisidores de cada Inquisición passen los libros ordinariamente por sus abecedarios, desde el principio hasta la fin, para lo qual se ayuden del Fiscal, y Notarios, quando no anduvieren por los lugares à tomar la testificación, como dicho es; y sobre este capitulo se ha de hazer principal relación en la visitación: de manera, que han de saber los Inquisidores generales que es lo que se a passado de los dichos Abecedarios », *Compilación*, f. 14r. La norma fu dettata a Siviglia nel 1500.

¹⁰ «Todos los mandamientos, de qualquier qualidad que sean, que los Inquisidores mandaren dar, assi para su Alguazil, como para su Receptor, y para otras qualesquier personas, cerca de los bienes, ò prision de las personas de los hereges, los Notarios de la Inquisicion sean tenudos de los assentar, y as-

libri contabili e le attestazioni di privilegi. Infine, copia della documentazione prodotta e conservata dai tribunali locali doveva essere rimessa alla Suprema dopo essere stata sottoscritta dal notaio, fascicolata, foliata e numerata¹¹.

Gli archivi dei tribunali del distretto furono i primi a ‘mettere radici’, mentre l’archivio della Suprema soffrì da subito una certa dispersione: il tribunale centrale, infatti, non ebbe una sede stabile fino al XVII secolo, e il *Consejo* viaggiò in lungo e in largo al seguito della Corte, portando ovunque le arche piene di documenti. Si diffuse, pertanto, la pratica di depositare presso gli edifici ecclesiastici la documentazione non necessaria alle attività quotidiane, mentre un’altra ragione di dispersione derivava dal fatto che i notai della Suprema conservavano moltissimi documenti presso le loro abitazioni¹². Inoltre, benché fosse puntualmente indirizzato dall’alto, il sistema archivistico dell’Inquisizione spagnola non è stato in grado di impedire la dispersione della documentazione prodotta dai tribunali locali. La maggior parte dei distretti non ha conservato i suoi archivi, se non in minima parte¹³. Per semplicità si potrebbe ricondurre la dispersione a due ragioni principali: eventi funesti (accidentali o voluti) e incuria.

Vista l’istituzione, non stupirà sapere che gli esempi dolosi sono molteplici. Negli ultimi anni di attività dei tribunali, talvolta, si operarono ingenti scarti per volere dalle autorità, come avvenne per esempio a Napoli e in Sicilia¹⁴, ma si contemplanò anche assalti al secreto durante le sommosse (come in Spagna nel 1820-1821)¹⁵. Fra gli altri esempi, si segnala il caso dell’archivio di Valladolid, uno tra i tribunali di distretto più importanti. Nel 1809 la sua sede fu utilizzata come quartiere dalle truppe francesi, che dall’anno precedente avevano occupato la Spagna. Il 7

sienten es sus registros, y hagan dello libro à parte, porque si alguna duda se ofreciere se pueda saber la verdad», *Instrucciones*, f. 16r.

¹¹ SANTIAGO MEDINA 2010, pp. 42-45.

¹² CABEZAS FONTANILLA 2007, pp. 33-34; CABEZAS FONTANILLA 2004, p. 10. Il super fondo oggi conservato dall’Archivo Histórico Nacional di Madrid comprende 5.359 mazzi, 1.466 tra libri e registri e 461 tra mappe, piante e disegni (*Archivo*, p. 16). L’Istituto nacque come pubblico archivio storico a beneficio della Real Academia de la Historia (Real Decreto 28 marzo 1866). Vi confluirono i documenti delle amministrazioni soppresse e delle altre istituzioni di età moderna, cui seguirono fondi ecclesiastici, archivi privati e quelli delle istituzioni contemporanee. Il quadro di classificazione della documentazione variò più volte (DE LA CRUZ HERRANZ 1996).

¹³ Eccezioni significative sono rappresentate, per esempio, dai documenti dei tribunali di Toledo e Valenza conservati dall’Archivo Histórico Nacional. Su Toledo si vedano BLAZQUEZ MIGUEL 1986; DEDIEU 1989; su Valencia GARCÍA CÁRCCEL 1985; HALICZER 1993.

¹⁴ TORRES PUGA 2018, pp. 111-112.

¹⁵ *Ibidem*, p. 114. SANTIAGO MEDINA 2010, p. 49-51.

dicembre scoppiò un grosso incendio che, proseguito per alcuni giorni, devastò l'edificio e, così, il suo archivio¹⁶.

Quanto all'incuria, questa è testimoniata dalle carte inquisitoriali stesse, soprattutto nelle relazioni dei visitatori che, periodicamente, valutavano le attività e le sedi dei tribunali di distretto: poteva trattarsi di assenza di mezzi di corredo¹⁷ come di totale disordine¹⁸.

Gli ufficiali responsabili dell'archivio erano, si è detto, l'inquisitore, il fiscale e il notaio: nelle situazioni di pericolo, però, si verificò spesso che gli inquisitori e i fiscali abbandonassero la sede del tribunale e lasciassero il secreto nelle mani esclusive dei notai i quali, con grande sforzo, riuscirono talvolta a risparmiare le carte dagli eventi funesti richiamati pocanzi.

Più in generale, i notai del secreto, o segretari, oltre ad avere la responsabilità dell'archivio, seguivano le udienze e, naturalmente, ne redigevano gli atti e traevano copie da inviare alla Suprema. Tra le attività previste vi erano l'accompagnamento della pubblicazione degli editti di fede, la lettura ad alta voce delle sentenze durante gli *autodafé*, le indagini archivistiche necessarie all'espletamento dei processi o all'attestazione della *limpieza de sangre* dei pretendenti alle cariche presso il tribunale¹⁹, l'invio della corrispondenza, l'assistenza all'inquisitore durante le visite di distretto. L'inquisitore generale Alonso Manrique de Lara, nel 1524, stabilì che i notai del secreto dovessero essere uomini *de letras, fidelidad y experiencia*²⁰. Poiché giuravano fedeltà al Sant'Uffizio, i notai erano puniti in caso di fuga di notizie – così come venivano destituiti al minimo sospetto²¹. Per far sì che non fossero tentati di cedere le informazioni a scopo di lucro, si stabilirono salari, ma non sempre i notai rispettarono questo silenzio e se, talvolta, i salari potevano dirsi non adeguati, tal altra vi fu chi approfittò della propria posizione per arricchirsi fuori dal tribunale²².

¹⁶ LASO BALLESTEROS 2016, p. 282.

¹⁷ SANTIAGO MEDINA 2010, p. 48.

¹⁸ CABEZAS FONTANILLA 2004, pp. 14-15.

¹⁹ La *limpieza* del sangue cristiano era contrapposta alla *infécion* del sangue degli ebrei, dei *conversos* e dei loro discendenti, definiti *cristianos nuevos*. La teoria stava alla base della discriminazione di questi ultimi, che nella Spagna moderna non avevano accesso a ruoli e cariche di prestigio.

²⁰ SANTIAGO MEDINA 2016, p. 72.

²¹ «y si algun Notario hiziere algo que no deve en su oficio, sea condenado por perjuro y falsario, y privado del oficio para siempre jamas: seale dada mas pena de dinero, ò de destierro, segun que los Inquisidores generales vieren que cumple, siendo convencido dello: y que en la dicha camara no entren, sino solo los Inquisidores, y Notarios del Secreto, y el Fiscal [el Prior en Avila año 1498] », *Instrucciones*, f. 16.

²² CABEZAS FONTANILLA 2004.

Secondo le prime istruzioni, i segretari dovevano essere due, ma si arrivò fino a tre per tribunale. Erano, inoltre, affiancati da aiutanti che potevano avanzare di carriera, divenendo notai del secreto a loro volta, e sembra che i figli dei notai del secreto iniziassero la loro carriera proprio come aiutanti. Nel tribunale del distretto esercitavano, inoltre, il notaio dei sequestri, ovvero colui che si occupava degli aspetti patrimoniali in generale e della confisca dei beni degli arrestati, e un notaio delle cause civili, impegnato cioè nei processi che non riguardavano le materie di fede. In molti casi si annoveravano notai non retribuiti, sovranumerari, per i quali, evidentemente, tale nomina rappresentava un prestigio²³.

Una tipologia documentaria che attesta il numero di notai e aiutanti retribuiti è sicuramente quella dei bilanci. Questi, però, non indicano sempre i nomi, pertanto i dati vanno incrociati con altra documentazione (informative, memorie, corrispondenze, atti processuali e così via)²⁴.

2. *Il tribunale di distretto in Sardegna: cronologia e fonti*

Il tribunale sardo, come tribunale di distretto, agiva sul territorio isolano e si collocava al terzo livello nella scala gerarchica del sistema inquisitoriale. Il suo dialogo con l'Inquisitore generale era mediato dalla segreteria del *Consejo* per l'Aragona. Come in tutte le realtà periferiche, l'evoluzione della sede locale non seguì pedissequamente l'andamento generale, ma fu influenzata dalle ripercussioni delle politiche locali e fu, spesso, sede di conflitti²⁵. Salvatore Loi, il maggiore esponente degli studi sull'Inquisizione in Sardegna, ha suddiviso la storia del tribunale isolano in sei periodi: fondazione e attività di repressione del giudaismo (1493-1516); strumentalizzazione e sospensione dell'attività (1517-1555); rifondazione, riorganizzazione e apogeo (1562-1598); rilassamento (1599-1623); diminuzione di potere e inizio del declino (1624-1665); agonia e fine (1666-1717)²⁶.

Non si conserva l'archivio del tribunale sardo. Le fonti dirette disponibili sull'attività inquisitoriale in Sardegna sono conservate quasi esclusivamente dall'Archivo Hi-

²³ SANTIAGO MEDINA 2015.

²⁴ Per uno studio sul numero dei diversi ufficiali, interessante ma non esaustivo, perché realizzato a campione, vedasi MARTÍNEZ MILLÁN 1984, pp. 259-267.

²⁵ Gli inquisitori, in più occasioni, scelsero i loro collaboratori «tra le persone della peggior risma, passando oltre a tutte le disposizioni, e mirando solamente alla salvaguardia dei loro interessi personali», e questi esercitarono «in modo distopico il loro potere, deprestando e violentando le popolazioni inermi», LOI 1998, pp. 172-173.

²⁶ LOI 2013.

stórico Nacional di Madrid, nella divisione *Secretaría de Aragón* del fondo *Consejo de Inquisición*, in buona parte accessibili online grazie al sistema PARES 2.0, *Portal de Archivos Españoles*, creato dal Ministerio de Cultura y Deporte²⁷. Per la Sardegna si hanno diverse centinaia di unità documentarie, che coprono un arco cronologico che va dai primi del XVI secolo al 1752, e nello specifico: corrispondenza, informazioni genealogiche, inventari, decreti, relazioni delle visite, documenti relativi alle vertenze e all'intensa attività processuale come atti e relazioni. Per quanto riguarda i processi di fede, notoriamente i più ricercati tra gli studiosi e gli appassionati, si conservano solamente quarantotto atti di processo, a fronte di oltre un migliaio di cause presenti nelle relazioni, ma anche queste non sono complete²⁸.

In questa sede ci si concentrerà sul XVII secolo, con poche quanto necessarie fughe indietro o in avanti. Le ragioni che hanno portato l'individuazione di questo momento sono dovute in primo luogo alla ormai consolidata stabilità del tribunale – e quindi dell'archivio – a Sassari, dove aveva sede nel Real Castello dalla fine del 1563; una maggiore disponibilità di documenti relativi al distretto sardo e l'omogeneità – almeno sulla carta – nei *cursus studiorum* dei notai sardi²⁹.

3. Secretarios di Sardegna

La macchina inquisitoriale annoverava tutta una serie di condizioni ideali per poter esercitare a pieno il mandato. Tra queste, vi era certamente l'assenza di conflitti e di sopraffazione degli interessi locali. Pertanto, una delle strategie introdotte dalla Suprema fu quella di conferire le alte cariche dei tribunali di distretto a forestieri – non solo persone di fiducia e *limpieza*, dunque, ma soprattutto persone estranee alle dinamiche locali³⁰. La mobilità geografica era una costante, in particolare per gli inquisitori. Il ruolo del segretario, però, non si prestava bene a questo sistema, e nel caso del distretto sardo le origini locali dei notai del *secreto* erano una garanzia.

²⁷ <https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>.

²⁸ RAPETTI 2019.

²⁹ Con le norme stabilite dagli ultimi Parlamenti del Cinquecento, si prevedeva per l'avvio della carriera un tirocinio di sei anni e il superamento di un esame orale. Erano inoltre previsti un codice di condotta e un rigido controllo sull'operato da parte del collegio notarile. Restava in vigore la possibilità di usare per la scrittura degli atti la lingua sarda, ma si usavano prevalentemente il latino e il catalano. In generale, la prassi notarile in Sardegna, pur richiamando le clausole desunte dal diritto romano, molto doveva alle consuetudini catalane (CANEPA 1936).

³⁰ Sulle dinamiche locali nel caso sardo vedasi LOI 2013, pp. 222-224.

Il problema principale riscontrato dagli inquisitori inviati in Sardegna, infatti, era costituito dalle barriere linguistiche, tanto che in più di un'occasione si avanzò la proposta di destinare il distretto solo a inquisitori *naturales* di Sardegna³¹. Per i forestieri era necessario servirsi di notai locali, in grado di comprendere le due principali varianti linguistiche isolate, il logudorese e il campidanese, oltre che il catalano e il castigliano. Tra questi segretari vi fu Andrea Canal: già impiegato come aiutante, nel 1589 fu scelto come segretario dall'inquisitore Antonio Raya (1581-1590), che lo ritenne idoneo per le sue competenze linguistiche³². Nel 1598 si ebbe lo stesso supporto per un altro pretendente alla carica di segretario, il sassarese Francisco Bastelga³³, anche lui già in servizio come aiutante. Fu definito puntuale e affidabile, «prático en lenguas assí desta isla como italiana, francesa y alemana», e questo aspetto, secondo gli inquisitori Pedro de Gamarra (1597-1599) e Pedro de Axpe (1597-1599), «no es de poca consideración»³⁴. Altri inquisitori forestieri, però, discriminarono i *naturales*. Andrea Canal lo denunciò alla Suprema nel 1604: l'inquisitore Martín de Oçio (1600-1605) accusava i *naturales* di essere un danno per l'Inquisizione, ma Canal, insistendo sulle competenze linguistiche dei notai sardi, cercò di dimostrare il contrario, asserendo come dalla comprensione e interpretazione delle risposte durante gli interrogatori dipendessero «la vida, y honra de un hombre y de un linaje»³⁵. Pertanto, sosteneva il notaio, in Sardegna era necessario che ci fossero notai sardi, come in Catalogna vi erano notai catalani, a Valenza i valenzani e in Castiglia i castigliani.

Nel complesso, si annoverano anche segretari non sardi ma, in alcuni casi, la loro presenza era legata all'arrivo di un visitatore: è il caso del catalano Juan Rodríguez de Araújo, che accompagnò Juan Bautista Rincón de Ribadeneyra nel 1613-1614³⁶, e che divenne successivamente notaio del secreto del tribunale dell'Inquisizione di Toledo³⁷. Ancora più interessante il *cursus* del castigliano Luís de Huerta de Rojas.

³¹ LOI 2013, p. 144.

³² «Demas de la lengua latina entiende | habla y escribe la castellana, catalana, italiana y las dos lenguas desta isla que son diferentes la una dela otra y son tan importantes todas», in Madrid, Archivo Histórico Nacional (AHN), *Inquisición*, lib. 770, c. 4rv.

³³ Dovrebbe trattarsi di quel Francisco Bastelga che, nel 1614, fu testimone del ritrovamento dei *cuerpos santos* nella basilica di S. Gavino a Porto Torres, vedasi DADEA 2016.

³⁴ AHN, *Inquisición*, lib. 770, f. 167r.

³⁵ AHN, *Inquisición*, lib. 771, f. 102r.

³⁶ AHN, *Inquisición*, leg. 1632/1; *ibidem*, leg. 1635/3.

³⁷ AHN, *Inquisición*, leg. 2104/10-11.

Nel 1609, quando aveva 29 anni ed era segretario del Tribunale dell'Inquisizione di Logroño, ricevette Alonso Salazar y Frías, incaricato di verificare gli episodi stregoneschi di Zagarramurdi e Urdax³⁸. Nel 1622, Luís comparve come segretario a Sassari, accanto al visitatore Francisco de Melgossa, rivestendo contestualmente il ruolo di fiscale³⁹: Luís de Huerta de Rojas avrebbe mantenuto quest'ultimo incarico fino all'ottobre 1637, ovvero fino alla sua nomina come inquisitore per la Sardegna⁴⁰. Altro caso ancora fu quello della rapida ascesa di Gabriel Bañolas, originario di Torrecilla de Alcañiz (Teruel) e da un po' di tempo trasferitosi in Sardegna: fu notaio nel 1604, fiscale nel 1605 e inquisitore dal 1606 fino alla morte, avvenuta a Sassari nel 1610⁴¹.

Diversamente da altri tribunali di distretto, il fiscale in Sardegna ebbe un ruolo secondario fino a tutto il Cinquecento. Fu solo nel corso del Seicento che la carica crebbe di importanza, fino a stabilirsi al secondo posto, subito dopo l'Inquisitore, del quale poteva fare le veci. Anche tra i notai sardi vi fu qualcuno che ottenne quella posizione, come il sassarese Gregorio Moro, 'promosso' fiscale nel secondo decennio del Seicento⁴². Molto probabilmente, la stretta collaborazione tra segretari e fiscali rendeva i primi capaci di svolgere le mansioni dei secondi.

Dagli elementi raccolti finora emergono determinate caratteristiche: la longevità di alcuni incarichi, la rapida ascesa di pochi membri, ma anche la ripetizione di certi cognomi, come Bañolas, Bastelga⁴³ e Zampello⁴⁴, nonché la prevalenza di notai *naturales* e una certa attitudine alla conflittualità.

Confrontando i dati emersi dallo spoglio documentale, i dati relativi ai bilanci pubblicati da Salvatore Loi⁴⁵ e quelli presi in considerazione da José Martínez Millán⁴⁶,

³⁸ HENNINGSSEN 1990.

³⁹ AHN, *Inquisición*, leg. 1635/2.

⁴⁰ AHN, *Inquisición*, lib. 776, ff. 96r e 121rv. Morì un anno dopo la nomina a Inquisitore.

⁴¹ AHN, *Inquisición*, leg. 1244/11; *ibidem*, lib. 771, ff. 249r-251r, 331rv; *ibidem*, lib. 772, f. 119r. Successivamente fu suo fratello Hernando a occupare il ruolo di segretario del tribunale sassarese (AHN, *Inquisición*, leg. 1252/6). Entrambi sposarono donne sarde, e i loro discendenti ricoprirono diverse cariche nel Sant'Uffizio sardo, compresa quella di segretario.

⁴² AHN, *Inquisición*, leg. 1245/8; *ibidem*, leg. 1631/2; *ibidem*, lib. 774, *passim*.

⁴³ I notai Bastelga (Francisco, Marco Antonio e Antonio) esercitarono nei primi decenni del Seicento.

⁴⁴ Nel 1622 era in servizio Antonio, dal 1652 Gavino Zampello.

⁴⁵ LOI 2013, pp. 478-485.

⁴⁶ MARTÍNEZ MILLÁN 1984.

è possibile stilare un quadro – suscettibile di aggiunte per gli anni attualmente mancanti – dei segretari in servizio al Tribunale dell'Inquisizione di Sassari nel XVII secolo:

Tab. 1 - *Numero di segretari in servizio presso il Tribunale del Sant'Uffizio di Sassari nel XVII secolo.*

(a)	1600	1604	1607	1613	1614	1618	1627	1632	1637
Segretari	2	2	2	2	2	2	2	3	3
(b)	1646	1652	1653	1654	1660	1662	1665	1671	1689
Segretari	3	2	2	2	2	2	1	3	2

I dati della prima metà del secolo (a) confermano quanto già noto per il contesto generale: con il passare del tempo, il numero dei segretari passa da due a tre. Nella seconda metà (b), invece, si riscontra il calo del numero dei notai a servizio del secreto.

Nel 1652, con la grande peste, morirono molti ufficiali, compresi il segretario Gabriel de Bañolas (figlio o nipote del suo omonimo deceduto nel 1610) e il notaio per le cause civili. Il primo fu sostituito immediatamente con Matheo Quesada. Accanto a lui, un altro segretario: Gavino Zampello. Mancava, dunque, il terzo⁴⁷. Perché?

Dal 1646, la giurisdizione del tribunale di distretto era stata radicalmente ridimensionata in favore del foro ecclesiastico e del foro secolare e, di riflesso, era diminuito il personale in servizio⁴⁸. Inoltre, in quegli anni il Sant'Uffizio si trovava costantemente in ristrettezze economiche, soprattutto a causa dei sempre più salati tributi richiesti dalla Corona, e vi si aggiungevano gli scandali e una condotta poco ortodossa da parte degli inquisitori e di altri funzionari⁴⁹.

La peste, in sostanza, aveva dato il colpo di grazia. Nella sua relazione alla visita del 1665, l'inquisitore Manuel Monge y Amaurita scriveva che in Sardegna, dopo il «contagio», erano rimasti «muy poco hombres de letras en todas facultades», e che i pochi professionisti validi si trovavano a Cagliari, impegnati come giudici della Reale Udienza o al servizio della corte⁵⁰. Il discorso del visitatore partiva dalle incom-

⁴⁷ AHN, *Inquisición*, lib. 778, ff. 28rv, 33r, 46r, 53r, 145rv. Sulla grande peste vedasi MANCONI 1994.

⁴⁸ LOI 2013, pp. 152-153.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 154-157.

⁵⁰ AHN, *Inquisición*, lib. 779, f. 136v.

petenze dell'inquisitore in carica, ma si estendeva a tutti i settori del Sant'Uffizio: era raro trovare uomini capaci e de *limpieza*. Quando questo accadeva, era ancora più raro che accettassero incarichi che erano male e saltuariamente retribuiti.

Al momento della visita di Manuel Monge y Amaurita era in servizio un solo segretario, Gavino Zampello. Benché lo definisse un buon ufficiale, il visitatore non lesinò il rilievo degli errori commessi, dovuti prevalentemente all'aver seguito vecchie disposizioni (*los estilos antiguos*) e all'aver esercitato solo per tanto tempo (tre anni?)⁵¹. Monge y Amaurita era consapevole del basso salario dei notai del secreto⁵², e del fatto che si sarebbe potuto chiudere un occhio, visto che gli errori commessi non avevano recato danno al tribunale. Perdonare, però, avrebbe significato aprire il varco a maggiori eccessi⁵³. La soluzione migliore, suggeriva, era quella di finanziare l'assunzione di altri due segretari⁵⁴. In via transitoria, vista la temporanea impossibilità di provare la *limpieza* dell'unico pretendente alla carica, Juan Antiogo Mugiano, e visto il poco lavoro nell'ambito delle cause civili, il visitatore promosse a notaio del secreto il notaio delle cause civili, Juan Manca Soliveras, consentendo così al segretario Zampello di spostarsi dal tribunale e svolgere le indagini d'archivio per comprovare l'idoneità del candidato Mugiano⁵⁵.

In breve tempo, i segretari sarebbero ritornati a essere tre, anche se non in via definitiva. Gli ultimi decenni del secolo furono segnati da nuovi conflitti tra il Sant'Uffizio, il foro ecclesiastico e il foro secolare, con ulteriore ridimensionamento delle competenze del primo, « segno non della forza, ma della debolezza di un apparato che lottava in difesa di poteri e privilegi che non gli venivano più riconosciuti così ampiamente come in passato »⁵⁶.

⁵¹ AHN, *Inquisición*, lib. 779, f. 140r.

⁵² Nel 1497 il segretario percepiva un salario annuo di 240 reali. Con i vari aumenti, si arrivò nel 1607 a 2.031 reali, ma da allora non vi furono più variazioni. Per fare un raffronto, si pensi che il fiscale, che nel 1607 aveva un salario di 2.913 reali, dal 1613 ne ebbe 4.033 l'anno, e nel 1677 arrivò a 12.129 reali di salario annuo. Questa cifra corrispondeva, dal 1627, al salario dell'Inquisitore. I dati sono riportati in LOI 2013, tav. 5, pp. 489-490.

⁵³ AHN, *Inquisición*, lib. 779, f. 140rv.

⁵⁴ AHN, *Inquisición*, lib. 779, f. 141rv.

⁵⁵ AHN, *Inquisición*, lib. 779, f. 160rv.

⁵⁶ LOI 2013, p. 173.

4. *Il Secreto e i documenti*

Un attento studio delle tipologie documentarie prodotte dai tribunali di distretto è stato svolto da Bárbara Santiago Medina⁵⁷. La presenza, o meno, dei documenti dipendeva dalla specificità locale, tuttavia possiamo dare conto di alcuni registri che, per il ruolo e le attività proprie del Sant'Uffizio, erano presenti in tutti gli archivi distrettuali.

L'Inquisitore generale Diego de Espinosa y Arévalo (1566-1572) aveva dato indicazioni sui libri e fascicoli da tenersi presso ogni tribunale⁵⁸: registro dei privilegi; registro del personale; registro delle accuse (*Testificaciones contra los reos*); registro delle sentenze; corrispondenza in entrata; corrispondenza in uscita; libro delle visite al carcere; registro di spesa; registro delle pene pecuniarie; registro degli autodafé; registro dei carcerati (*primer quaderno del Alcaide*); registro delle spese per i carcerati; registro dei beni sequestrati; registro delle spese per i sequestri; registro delle sentenze fiscali; libri abbecedari di *Relaxados*, *Reconsiliados* e *Penitenciados*, corrispondenti agli autodafé; atti dei processi; registri dei processi pendenti, sospesi, chiusi divisi in *relaxados*, *reconsiliados* e *penitenciados*; informative sulla *limpieza de sangre*. Dovevano essere « muy bien puestos, cosidos y encuadernados ... y sobreescriptos e yntitulados de manera que se puedan fácilmente hallar »⁵⁹.

Dalla documentazione esaminata sembra che non tutte queste tipologie di registri fossero presenti al tribunale di Sassari, per esempio non si è ancora riscontrato un riferimento diretto ai diversi registri del carcere. Inoltre, le fonti dimostrano che i notai del secreto sassaresi non seguivano sempre le indicazioni sulla redazione delle carte. Per esempio, il mancato rispetto delle prassi nella compilazione delle relazioni sulle cause di fede in Sardegna è stato già riscontrato da Jaime Contreras relativamente ai libri spediti alla Suprema e oggi conservati dall'Archivo Histórico Nacional (e che non coprono tutto l'arco cronologico delle attività): le relazioni avrebbero dovuto contenere nome, origine e residenza dell'imputato, testimonianze a carico, delitto, interrogatori, confessione o dichiarazione di innocenza, minaccia di tortura e tortura (se attuate), sentenza e pena. In realtà, numerose relazioni contengono solo nome, origine e residenza dell'imputato, delitto, sentenza e pena⁶⁰. Gli incartamenti dei processi di fede conservati, invece, appaiono molto puntuali nel ri-

⁵⁷ SANTIAGO MEDINA 2016, con anticipazioni in SANTIAGO MEDINA 2010.

⁵⁸ SANTIAGO MEDINA 2010, texto II.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ CONTRERAS 1986.

spetto delle procedure, strettamente vincolate alle fasi di svolgimento del processo, ma va ricordato che il campione sul quale eseguire la verifica di conformità del procedimento documentario è abbastanza limitato⁶¹, e questo, forse, perché l'invio della documentazione alla Suprema da parte dei notai non era costante. I visitatori del secondo e terzo decennio del Seicento, infatti, contestarono la mancata spedizione delle relazioni e degli incartamenti dei processi conclusi dal 1607 in poi⁶².

Per il buon funzionamento della macchina processuale era importante poter svolgere rapidamente le ricerche documentarie volte a riscontrare i precedenti processi o la purezza di sangue di una persona⁶³: l'ordinamento dell'archivio e la disponibilità degli strumenti erano fondamentali, ma non sempre rispettati dai notai del secreto.

Le relazioni delle visite al distretto sardo si rivelano importanti per conoscere questi aspetti: una descrizione minuziosa del secreto sassarese, per esempio, è stata fatta nel 1613 da Juan Bautista Rincón de Ribadeneyra⁶⁴. A sinistra della stanza era collocato uno scaffale contenente i documenti sulle cause di fede pendenti, oltre un centinaio. La maggior parte, notava il visitatore, erano «antigos», e tutti si trovavano «puestos por su abecedario», ordinati alfabeticamente per nome. Nello scaffale successivo erano riposti «los processos de fee determinados», suddivisi in *Relaxados*, *Reconsiliados*, *Penitenciados*⁶⁵, con la rispettiva indicazione sulla coperta in pergamena, e ordinati alfabeticamente all'interno di ciascuna suddivisione, con le lettere segnate sulle coperte. Altri due scaffali sulla stessa parete contenevano i processi sospesi e archiviati, non rilegati e privi di coperta, ma ordinati alfabeticamente e rintracciabili grazie alle lettere indicate nelle caselle dell'armadio. Nella casella della

⁶¹ RAPETTI 2019.

⁶² AHN, *Inquisición*, leg. 1631/2, f. 18r. Un quadro di quanto ricevuto dalla Secretaría de Aragón del Consejo de Inquisición è desumibile dall'inventario compilato nel 1708 e oggi in AHN, *Inquisición*, lib. 1281. L'esame delle note di cancelleria apportate sulla corrispondenza ricevuta dalla segreteria aragonese della Suprema mostrano che tra la scrittura e la ricezione poteva trascorrere fino a un anno. Le risposte, a rigor di logica, dovevano subire simili ritardi, dovuti certo ai costi, alle difficoltà di viaggio e al fatto che talvolta la corrispondenza veniva accumulata per poi essere inviata tutta insieme con il primo ufficiale che partiva per la sede centrale o, viceversa, per il tribunale di distretto interessato. Questi aspetti, relativi a tutte le realtà periferiche, sono ben illustrati in SANTIAGO MEDINA 2016, pp. 429-493 (per la Sardegna si vedano le pp. 433, 444-445).

⁶³ SANTIAGO MEDINA 2010, pp. 45-46.

⁶⁴ AHN, *Inquisición*, leg. 1635/3, ff. 13v-16r.

⁶⁵ I primi erano i condannati a morte affidati al braccio secolare (il Sant'Uffizio non poteva eseguire sentenze capitali); i secondi erano pentiti che venivano riammessi nella Chiesa a seguito di abiura; gli ultimi erano stati sottoposti a penitenza.

lettera V nel primo scaffale erano contenute le carte, non rilegate, di alcune indagini sulla purezza di sangue. Nello scaffale posto a sinistra della parete di fronte alla porta del secreto si custodivano i libri compilati dal segretario e stabiliti dalle istruzioni (forse quelle di Espinosa y Arévalo?), nonché il libro delle *Instrucciones*⁶⁶. Il visitatore comunicava l'assenza dell'arca a tre chiavi, precedentemente usata per conservare il libro delle entrate e uscite di cassa, mentre era presente un piccolo baule a due chiavi per custodire il denaro depositato per le informazioni sulla purezza di sangue, insieme ai rispettivi libri di conto, « el antiguo y moderno », agli editti di fede e alcune testimonianze e denunce relative a cause di fede, alcuni dei quali non erano « enquadernados en pergaminos ». Negli scaffali sulla parete a destra dell'ingresso regnava il disordine assoluto: un armadio di processi di fede conclusi tra il 1605 e il 1613, mescolati e sciolti, mentre avrebbero dovuto essere rilegati e riposti in ordine nell'armadio di fronte; un altro scaffale pieno di documenti relativi a processi criminali, sciolti e senza frontespizio che consentisse di identificarli; a seguire, altri due scaffali zeppi di documenti sciolti e non fascicolati, e libri relativi alle indagini sulla *limpieza*. Alcuni libri su antiche cause di fede e altri processi si trovavano in un armadio posto a destra nella parete di fronte all'ingresso. In un'altra stanza, chiamata *secretillo* e usata per le udienze, erano presenti due armadi contenenti processi criminali conclusi, sciolti e senza abbecedario, e ancora diverse carte antiche del ricevitore appoggiate sul pavimento.

Rincón de Rybadeneira mise a posto l'archivio, e compilò un « Índice por abecedario de los procesos, autos, memoriales, informaciones de limpieça, libros, cartas y papeles del secreto, y otros, y diligencias » menzionati nella sua relazione⁶⁷. In

⁶⁶ Gli altri erano: « Libro de testificaciones, que empieza desde el año 1599 hasta el presente de 1613; Libro de las visitas del distrito que comienza de el año 1595 hasta el dicho presente año; Libro de los presos que entran ne las carceles secretas y de la costa que habien; Libro de las relaciones de causas de fee desde el año 1583 hasta 1607; Libro de las libranças que se habien al Receptor desde el año 1596 hasta el de 1613; Abecedario de Relaxados, Reos, Esiliados, Penitenciados; Libro de Sambenitos; Libros de votos de prision y determinaciones de causas; Diversorum en que ay parte de los autos de fee; Libro de visitas de carçel desde el año 1594 hasta el presente de 1613; Libro de las visita de dicha Inquisición y sus ministros; Libro de ordinarios; Abecedario de los suspensos y sobreseidos; Libro de cartas que vienen del Consejo de la Sancta General Inquisición y de su Majestad así acordadas, como particulares desde el año 1588 hasta el presente de 1613; Libro de cartas que van al dicho Consejo desde el año 1541 y otro que es el segundo desde 1600 hasta el ponte de 1613; Libro de titulos y provisiones de Inquisidores y oficiales desde el año 1595 hasta este dicho año; Libro de consultores, calificadores, commissarios y notarios en que estan al principio algunos titulos de Inquisidores y oficiales, matricula de familiares desde el año 1578; Registro de todos los bienes que tiene la dicha Inquisición de Cerdeña », AHN, *Inquisición*, leg. 1635/3, f. 15rv.

⁶⁷ AHN, *Inquisición*, leg. 1635/3, ff. 7r-9r.

generale, l'ispezione manifestò lo stato di completa decadenza del tribunale sassarese, tanto che gli inquisitori in carica furono sospesi e il visitatore si impegnò per sbrigare quante più cause pendenti⁶⁸.

Dalla visita effettuata nel 1665 da Monge y Amaurita risulta che i libri *de la hacienda y quantas* erano incompleti, e siccome alcuni conti « estavan notados en pliegos sueltos con peligro de perderse », il visitatore diede disposizione affinché venissero registrati⁶⁹. Inoltre, poiché rivelò alcune falle nella conduzione dei processi, Monge y Amaurita fece acquistare e preparare i registri necessari « para la mejor expedición, orden, y memoria de los negocios », e realizzò un vademecum a uso del segretario, consegnandolo « no como Visitador, sino como Colega y amigo »⁷⁰.

Un importante intervento fu attuato dal visitatore Juan Murillo y Velarde (1683-1684), che dispose il riordino dell'archivio⁷¹ e fece realizzare novantasei cassette nei quali ripartire *las pruebas de limpieza*, e realizzò un apposito strumento di ricerca, intitolato *Quaderno de Genealogías*⁷².

L'ultimo intervento massiccio sull'archivio risale al 1707, in piena guerra di Successione spagnola, e lo si apprende dall'informativa inviata dall'inquisitore Juan Antonio Olivas de Torres (1707-1708)⁷³. Questi era dovuto intervenire a causa della « poca dirección y sumo desorden » nel quale il secreto versava da alcuni anni, e tale lavoro lo aveva impegnato mattina e sera per otto mesi. La relazione è dettagliata, e contiene un allegato dal quale si apprende che una parte della documentazione era stata da lui riposta per tipologia all'interno dei cassetti di due armadi; che gli atti delle cause, suddivisi per *Penitenciados*, *Suspensos*, *Multados*, *Reprehendidos* etc., erano stati al loro interno ordinati alfabeticamente, riposti in scaffali e corredati dei rispettivi abbecedari; in altri armadi erano stati collocati i libri contenenti le relazioni dei processi, suddivisi per secolo, segnati con lettere e numeri, e corredati di appositi registri per essere rintracciati (con la precisazione che i libri dei rilasciati e dei riconciliati erano stati chiusi a chiave); un altro scaffale conteneva i registri delle riunioni, antichi e moderni; altri armadi contenevano le cause criminali; i libri proibiti erano stati riposti sopra la porta, per essere ben custoditi e per disturbare meno.

⁶⁸ RAPETTI 2015.

⁶⁹ *Documenti*, n. 54, p. 319.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 321-322.

⁷¹ LOI 2013, p. 163.

⁷² *Documenti*, n. 60, pp. 355-356.

⁷³ *Documenti*, n. 60, pp. 352-356.

Era stato eseguito anche uno scarto delle prove di *limpieza*, avendo reclutato la maggior parte degli aspiranti, e di conseguenza era stato creato il *Libro nuevo de Genealogías y pruebas*, non essendo più idoneo il precedente strumento di ricerca⁷⁴. Altra importante attività fatta eseguire da Juan Antonio Olivas fu la copia, su nuovi quaderni, degli antichi registri⁷⁵, nonché la realizzazione di altri registri, destinati a « los absueltos ad cauthelam, suspensos, reprehendidos, multados, ..., por no haverse hallado en el antiguo, ni moderno dichos registros »⁷⁶. I nuovi registri furono compilati per abbecedario e con l'indicazione di anno e processo corrispondenti, in modo da poter rintracciare la documentazione originale all'interno dell'archivio. Quanto ai registri ricopiati, quello destinato agli *Apellidos infectos* fu copiato « con toda claridad y fidelidad », con rinvii ai corrispondenti atti; lo stesso sembra essere avvenuto per il registro dei penitenziati; i registri delle sentenze, dei rilasciati e dei riconciliati, invece, furono ricopiati « con toda claridad y por abezedario », con riferimento all'anno e processo corrispondente. Non è chiaro se questi ultimi siano stati riprodotti in copia fedele o se i contenuti dei vecchi registri siano stati rielaborati per essere presentati in ordine alfabetico, tuttavia, visto l'uso del sistema per abbecedario testimoniato precedentemente, si propende per la prima ipotesi.

5. Destino dell'archivio di Sassari

Durante la guerra di Successione spagnola, nel 1708, le truppe filoaustriche occuparono Sassari, e l'inquisitore Juan Antonio Olivas de Torres, rimasto solo dopo la morte dell'inquisitore Francisco Cortés y Calderón, lasciò l'isola⁷⁷.

Il segretario Juan Garrucho Pes⁷⁸, vista l'assenza di inquisitori, si trasferì nel Real Castello, sede del tribunale, per difendere l'archivio e occuparsi dei prigionieri rimasti nelle carceri. Fu solo nel 1713 che Garrucho Pes, gravemente malato e non

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 355-356.

⁷⁵ Il *Registro de Apellidos infectos* non aveva più spazio, fu « copiado con toda claridad y fidelidad, con las notas de lugares y citas a los prozesos y libros que corresponden ». Il registro dei *Penitenciados*, che arrivava al 1618, fu copiato e integrato delle registrazioni fino a quel momento, così come quelli dei *Relaxados* e *Reconciliados*, cfr. *Documenti*, n. 60, p. 355.

⁷⁶ *Ibidem*. Furono realizzati anche due registri *Vocandorum* dedicati rispettivamente alle *testificaciones* e ai postulanti, *ibidem*, pp. 355-356. Olivas, inoltre, segnalava che il *Libro de testificaciones* era stato compilato solo dal 1640 al 1650.

⁷⁷ LOI 2013, pp. 182-189.

⁷⁸ Dalla lettera apprendiamo che il segretario aveva sessantatré anni e lavorava per il Sant'Uffizio da trenta, cfr. *Documenti*, n. 62, p. 358.

in grado di lavorare, scrisse alla Suprema per notificare «el estado miserable» del Sant'Uffizio sardo. L'arcivescovo di Sassari aveva ormai preso in mano le cause di fede, seguito dagli altri vescovi nelle rispettive diocesi. Le tre chiavi dell'archivio erano in possesso dell'arcivescovo, dell'altro segretario, Gavino Mallano e dello stesso Garrucho Pes. Questo segretario e l'alcalde avevano occupato due appartamenti del castello, e il resto era stato preso dai soldati⁷⁹. Non risulta che l'occupazione abbia danneggiato l'archivio in modo tale da renderlo inservibile, tanto che Gavino Mallano, nel 1715, consegnò a fra Raimondo Coco, priore del convento di S. Domenico di Cagliari, la copia di un documento estratto dal *libro de memorias* conservato nel secreto del Tribunale sassarese⁸⁰.

Entrambi i segretari del Sant'Uffizio, Garrucho Pes e Mallano, furono in servizio almeno fino al 1716, poiché compilarono e sottoscrissero i documenti promulgati dagli inquisitori Manuel Ximenes de Urries e Joseph Riffos, nominati dall'amministrazione austriaca e attivi tra il 1714 e la prima metà del 1717. Nella seconda metà del 1717 la Sardegna ritornò sotto Filippo V, e la Suprema nominò due nuovi inquisitori, che non presero mai servizio. Con l'assegnazione dell'isola a Vittorio Amedeo II di Savoia (1720), infatti, il tribunale sardo dell'Inquisizione spagnola non fu restaurato⁸¹.

Che fine ha fatto il contenuto della *Cámara del secreto* di Sassari? In passato si è imputa la sparizione dell'archivio agli avvenimenti legati alla guerra di Successione spagnola, ma oggi sappiamo, grazie soprattutto alla via tracciata da Salvatore Loi, che non è così⁸². L'archivio è stato presidiato dagli ultimi segretari e, dopo la presa di possesso da parte del re Vittorio Amedeo II, i funzionari piemontesi hanno potuto estrarre delle copie autentiche tra gli anni 20 e 60 del Settecento⁸³. Le relazioni dei funzionari sabaudi, risalenti al 1763, ci informano che in quel momento la segreteria del tribunale era ancora gremita di documenti dei processi, corrispondenza, registri, libri proibiti⁸⁴. Non sappiamo ancora, però, cosa sia avvenuto dopo quell'anno, e che fine abbiano fatto i documenti dell'Inquisizione e i libri proibiti conservati in quel secreto.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 358-360.

⁸⁰ GIAMMUSSO 2015, n. 15.

⁸¹ LOI 2013, pp. 186-189.

⁸² *Ibidem*, pp. 258-259.

⁸³ Cagliari, Archivio di Stato, *Segreteria di Stato*, serie II, voll. 596, 597, 598. Altre copie di documenti conservati a Sassari sono in Torino, Archivio di Stato, Corte, *Paesi, Sardegna, Ecclesiastico*, cat. II, mm. 5 e 6; cat. XII, m. 5.

⁸⁴ *Ibidem*, Corte, *Paesi, Sardegna, Ecclesiastico*, cat. II, m. 5, fasc. 1 e 6.

I notai dell'Inquisizione spagnola, per colpa di una certa letteratura sensazionalista, «sono stati visti come oscuri funzionari senza anima né opinione che, ciechi e sordi, mettevano per iscritto i lamenti di quei disgraziati che furono tormentati nelle cupe segrete dei tribunali»⁸⁵. In realtà, il funzionamento dei tribunali era possibile grazie al lavoro e alle competenze dei notai del secreto: il loro ruolo non era affatto marginale e, al contrario, il buon andamento o le paralisi delle attività inquisitoriali dipendevano dalla loro presenza, e talvolta, dalla loro volontà. Ne era ben consapevole l'inquisitore generale Manrique de Lara quando stabilì che i notai del secreto dovessero essere dotati delle qualità necessarie per questo importante compito, e ne abbiamo la controprova oggi, mentre esaminiamo le carte. I segretari del tribunale sassarese hanno difeso il loro ruolo – pensiamo alle parole di Andrea Canal in favore dei notai *naturales* –, alcuni di loro hanno saputo sfruttare la propria posizione per avanzare di carriera, Garrucho Pes ha salvaguardato l'archivio dopo la partenza dell'Inquisitore. Ma le nostre fonti dimostrano anche come l'indolenza dei funzionari, ivi compresi i segretari, rallentasse le operazioni del Sant'Uffizio sassarese, sempre meno forte e sempre meno incisivo nel panorama sardo del Seicento, e di come più volte i visitatori abbiano riscontrato tanto l'inefficienza dei funzionari quanto il disordine del secreto. Ancora una dimostrazione, dunque, che lo stato dell'archivio riflette quello del suo produttore.

FONTI

CAGLIARI, ARCHIVIO DI STATO

– *Segreteria di Stato*, serie II, voll. 596, 597, 598.

MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, (AHN)

– *Inquisición*, legg. 1244/11; 1252/6; 1631/2; 1632/1; 1635/2-3; 2104/10-11; libb. 770-772; 774; 776; 778; 779; 1281.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

– *Corte, Paesi, Sardegna, Ecclesiastico*, cat. II, mm. 5, 6; cat. XII, m. 5.

⁸⁵ SANTIAGO MEDINA 2016, p. 40.

BIBLIOGRAFIA

- Archivo* = *Archivo Histórico Nacional*, a cura di J.L. LA TORRE MERINO - E. ADRADOS VILLAR - M.J. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ - L.M. DE LA CRUZ HERRANZ - J.R. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, Madrid 2009.
- BLAZQUEZ MIGUEL 1986 = J. BLAZQUEZ MIGUEL, *La Inquisición en Castilla-La Mancha*, Madrid 1986.
- BRAMBILLA 2006 = E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante. Inquisizione tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006.
- Bulario* = G. MARTÍNEZ DÍEZ, *Bulario de la Inquisición española. Hasta la muerte de Fernando el Católico*, Madrid 1997.
- CABEZAS FONTANILLA 2004 = S. CABEZAS FONTANILLA, *El archivo del Consejo de la Inquisición ultrajado por Gaspar Isidro de Argüello, secretario y compilador de las Instrucciones del Santo Oficio*, in « Documenta & Instrumenta », 2 (2004), pp. 7-22.
- CABEZAS FONTANILLA 2007 = S. CABEZAS FONTANILLA, *Nuevas aportaciones al estudio del Archivo del Consejo de la Suprema Inquisición*, in « Documenta & Instrumenta », 5 (2007), pp. 31-49.
- CANEPA 1936 = P. CANEPA, *Il notariato in Sardegna*, in « Studi Sardi », 2/2 (1934), pp. 61-137.
- Compilación* = *Compilación de las instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, Prior del Monasterio de S. Cruz de Segovia, primero Inquisidor General delos Reynos, y Señoríos de España e por los otros reverendissimos señores Inquisidores Generales ... impressas de nuevo*, en Madrid, por Diego Diaz de la Carrera Impresor del Reyno, 1667.
- CONTRERAS 1986 = J. CONTRERAS, *Algunas consideraciones sobre las relaciones de causas de Sicilia y Cerdeña*, in « Anuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea », 37 (1985), pp. 181-199.
- DADEA 2016 = M. DADEA, *L'epitaffio di un classario e una sepoltura anomala scoperti a Cagliari nel 1615*, in « Archivio storico sardo », LI (2016), pp. 275-380.
- DE LA CRUZ HERRANZ 1996 = L.M. DE LA CRUZ HERRANZ, *La organización de los fondos en el Archivo Histórico Nacional (1866-1989)*, in « Boletín ANABAD », 46/1 (1996), pp. 65-94.
- DEDIEU 1989 = J-P. DEDIEU, *L'administration de la foi. L'inquisition de Tolède (XVI^e-XVII^e siècle)*, Madrid 1989.
- DEDIEU - CONTRERAS 1993 = J-P. DEDIEU - J. CONTRERAS, *Estructuras geográficas del Santo Oficio en España*, in *Historia de la Inquisición en España y América. Las estructuras del Santo Oficio*, II, a cura di B. ESCANDELL BONET - J. PÉREZ VILLANUEVA, Madrid 1993, pp. 3-47.
- Documenti* = *Documenti sull'Inquisizione in Sardegna (1493-1713)*, edizione di S. LOI - A. RUNDINE, Sassari 2004 (Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna, 3).
- ESCANDELL BONET 1984 = B. ESCANDELL BONET, *El 'fenómeno inquisitorial'. Naturaleza sociológica e infraestructura histórica: la Inquisición, instrumento de control social*, in *Historia de la Inquisición en España y América. El conocimiento científico y el proceso histórico de la Institución (1478-1834)*, I, a cura di B. ESCANDELL BONET - J. PÉREZ VILLANUEVA, Madrid 1984., pp. 220-227.
- GALVÁN RODRÍGUEZ 2001 = E. GALVÁN RODRÍGUEZ, *El secreto en la Inquisición española*, Las Palmas de Gran Canaria 2001.

- GARCÍA CÁRCCEL 1985 = R. GARCÍA CÁRCCEL, *Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia 1478-1530*, Barcelona 1985.
- GIAMMUSO 2015 = F.M. GIAMMUSO, *La chiesa e il convento di San Domenico a Cagliari nel XVI secolo*, Tesi di dottorato, XXIV ciclo, tutore M.R. Nobile, Università degli Studi di Palermo.
- HALICZER 1993 = S. HALICZER, *Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)*, Valencia 1993.
- HENNINGSEN 1990 = G. HENNINGSEN, *L'avvocato delle streghe. Eretici e inquisitori nella Spagna del Seicento*, Milano 1990.
- Instrucciones = Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente, antiguas, y nuevas. Puestas por abecedario por Gaspar Isidro de Arguello Oficial del Consejo*, en Madrid, en la Imprenta Real, 1630.
- LASO BALLESTEROS 2016 = A. LASO BALLESTEROS, *Los documentos sobre la Inquisición en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid*, in « Investigaciones Históricas », 36 (2016), pp. 281-291.
- LEA 1906-1907 = H.C. LEA, *A History of Inquisition of Spain*, New-York-London 1906-1907.
- LOI 1998 = S. LOI, *Cultura popolare in Sardegna tra '500 e '600. Chiesa, famiglia, scuola*, Cagliari 1998.
- LOI 2013 = S. LOI, *Storia dell'Inquisizione in Sardegna*, Cagliari 2013.
- LOPEZ VELA 1993 = R. LOPEZ VELA, *Estructuras administrativas del Santo Oficio*, in *Historia de la Inquisición en España y América. Las estructuras del Santo Oficio*, II, a cura di B. ESCANDELL BONET - J. PÉREZ VILLANUEVA, Madrid 1993, pp. 63-274.
- MANCONI 1994 = F. MANCONI, *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Roma 1994.
- MARTÍNEZ MILLÁN 1984 = J. MARTÍNEZ MILLÁN, *La hacienda de la Inquisición (1478-1700)*, Madrid 1984.
- NAVARRO BONILLA 2003 = D. NAVARRO BONILLA, *La imagen del archivo: representación y funciones en España (siglos XVI y XVII)*, Gijón 2003.
- RAPETTI 2015 = M. RAPETTI, *Le fonti sull'Inquisizione Spagnola: i processi a Nicolás Blancafort*, in « Studi e Ricerche », VIII (2015), pp. 133-156.
- RAPETTI 2019 = M. RAPETTI, *Il fondo Consejo de Inquisición dell'Archivo Histórico Nacional di Madrid. Per una "guida" ai documenti del Tribunal de Cerdeña*, in *Sguardi contemporanei. Studi multidisciplinari in onore di Francesco Atzeni*, a cura di A. FLORIS - I. MACCHIARELLA - C. TASCA - L. LECIS, Perugia 2019, pp. 347-364.
- SANTIAGO MEDINA 2010 = B. SANTIAGO MEDINA, *Los archivos inquisitoriales como fuentes para la historia de la música*, in « Archivi », V/2 (2010), pp. 37-66.
- SANTIAGO MEDINA 2015 = B. SANTIAGO MEDINA, *Los señores del secreto. Historia y documentación de los secretarios del Santo Oficio madrileño*, in *Paseo documental por el Madrid de antaño*, a cura di J.C. GALENDE DÍAZ - S. CABEZAS FONTANILLA - N. ÁVILA SEOANE, Madrid 2015, pp. 349-374.
- SANTIAGO MEDINA 2016 = B. SANTIAGO MEDINA, *La burocracia inquisitorial: escrituras y documentos*, Tesi di dottorato, 2016, tutore J.C. Galende Díaz, Universidad Complutense de Madrid.
- TORRES PUGA 2018 = G. TORRES PUGA, *¿Resguardar el archivo o proteger el secreto? Conservación y destrucción de expedientes inquisitoriales*, in « Revista de Fontes », 9/2 (2018), pp. 98-114.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'Inquisizione spagnola attuò un'importante e capillare politica archivistica, ponendo al centro della corretta tenuta dei documenti i notai del secreto, o segretari. I segretari seguivano i processi di fede e le attività del Sant'Uffizio, erano incaricati di redigere e conservare gli incartamenti, compilare i registri, creare i mezzi di corredo (gli abecedari), tenere in ordine gli scaffali, impedire l'accesso agli estranei e inviare periodicamente le copie dei documenti processuali alla Suprema, a Madrid. I notai del secreto dovevano, inoltre, avere buone competenze per superare eventuali barriere linguistiche tra inquisitori e inquisiti. Per quanto riguarda il tribunale sardo, fino a oggi questi temi sono stati affrontati solo marginalmente. Il presente contributo vuole offrire una panoramica sull'attività dei segretari e sullo stato dell'archivio della sede sassarese del tribunale dell'Inquisizione spagnola nel corso del XVII secolo, tenendo in considerazione il quadro generale e le altre realtà periferiche. L'indagine è svolta sui documenti spediti alla Suprema e conservati all'Archivo Histórico Nacional di Madrid perché, per ragioni ancora oscure, dell'archivio locale non si è conservato nulla.

Parole significative: Archivi, Inquisizione spagnola, Notai, Sardegna.

The Spanish Inquisition implemented an important and widespread archival policy, and the Court notary (the *secretario*) was at the heart of this system. The secretaries followed the faith processes and all activities of the Holy Office, they drew up and kept the papers, compiled the registers, created research tools (called *abecedarios*); they kept the shelves in order, prevented access to outsiders and periodically sent copies of the court documents to the Suprema, in Madrid. The notaries of the *Secreto* also had to have good skills to compensate for any language barriers between inquisitors and defendants. For the Sardinian court, up to now these issues have been debated only marginally. This paper aims to offer an overview of the activity of the secretaries and the state of the archives of the Sassari Court of the Spanish Inquisition during the seventeenth century, by considering the general network and other peripheral realities. The research was carried out on the documents sent to the Suprema and kept in the Archivo Histórico Nacional in Madrid because, for reasons that are still unknown, nothing of the local archives has been preserved.

Keywords: Archives, Spanish Inquisition, Notaries, Sardinia.

V - LA GIUSTIZIA NELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE



L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi

Maria Galante

mgalante338@gmail.com

Ormai è ben chiaro a tutti gli studiosi di diplomatica il ruolo centrale oggi assunto dalla documentazione giudiziaria e come, in particolare, siano state proprio le pionieristiche indagini di Dino Puncuh, a cui va il mio personale e affettuoso ricordo, a segnare l'inizio di un percorso che ha visto nel tempo un susseguirsi di ricerche che ne hanno approfondito aspetti generali e caratteri specifici di più circoscritte realtà territoriali¹. In tale contesto un apporto non trascurabile può essere fornito dalla documentazione italo-meridionale e, di conseguenza, specie per l'età successiva alla costituzione del Regno di Sicilia, dallo studio delle modalità con cui venivano redatti i documenti giudiziari nei centri cosiddetti periferici rispetto al potere centrale. Si tratta, inoltre, di intendere in qual modo in particolari circoscrizioni amministrative venivano recepite le norme emanate dal potere sovrano in tema di giustizia e come esse si accordavano con le consuetudini locali sempre fortemente radicate specie in quei contesti che vantavano uno stretto legame con una tradizione documentaria ben sedimentata per successive e pervasive stratificazioni².

Il punto di partenza di questo breve intervento è costituito dalla situazione creatasi a Salerno e in Provincia di Principato in età fridericiana e, in particolare, a quanto era andato organizzandosi all'indomani della emanazione delle Costituzioni di Melfi che, pur in gran parte debitorie sia di modelli normanni sia delle prescrizioni assunte nelle Assise di Capua, rappresentano la più sapiente e sofisticata sistemazione degli apparati giudiziari del Regno di Sicilia³. Difatti, nell'ottica di un più serrato

¹ Si pensi, ad esempio, allo studio della documentazione giudiziaria savonese nel quale l'A., nel definire forme e modalità di redazione dei registri dei consoli contenenti atti specifici, auspicava l'estensione ad altre città di ricerche analoghe e ancor più approfondite. Cfr. PUNCUH 1965 anche in ID. 2006 donde i rinvii e le citazioni, qui pp. 531-555. Per ulteriori e ricchissime riflessioni sulla diplomatica dei documenti giudiziari imprescindibile punto di riferimento gli Atti del Congresso della Commission Internationale de Diplomatique svoltosi a Bologna nel 2001: *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004.

² Alcune di tali osservazioni in GALANTE 2011.

³ Per le figure responsabili dell'amministrazione della giustizia nel territorio considerato prima della definitiva sistemazione voluta da Federico II si vedano GALANTE 2004 e GALANTE 2015. Analogamente, per la Terra di Bari, MAGISTRALE 2004.

e capillare controllo delle aree periferiche, Federico II andò a definire ruoli e compiti dei funzionari del Regno precisando limiti e confini delle circoscrizioni amministrative, modalità di reclutamento del personale delegato, durata delle cariche. Furono inoltre riprese e rinvigorite talune soluzioni introdotte da Ruggero II e dai suoi successori in tema di organizzazione gerarchica degli ufficiali pubblici e nel sistema delle deleghe. Nel Salernitano, ad esempio, territorio campione ma senz'altro assimilabile ad altre realtà del Regno, l'amministrazione della giustizia, a seconda delle fasi del procedimento e delle azioni poste in essere, fu affidata a figure di diverso tipo: ai magistrati locali – giudice, baiulo, stratigoto, capitano – con funzioni autonome o delegate si affiancarono, per la risoluzione di vertenze più complesse o, anche, con funzioni sovraordinate, il giustiziere provinciale o regio, il camerario oltre ad altri ufficiali con competenze specifiche⁴. Il che, in termini di rappresentazione documentaria, comportò il passaggio da pratiche redazionali semplificate – tradottesi nel *publicum scriptum* con funzione ricognitiva del tutto assimilabile allo schema della locale documentazione privata – a soluzioni più articolate nelle quali la gerarchia delle funzioni, attraverso una serie di interventi a catena, iniziò a fornire i primi esempi di produzione di *acta* processuali corrispondenti alle varie fasi del procedimento⁵. Con Federico II si delineò, così, la struttura definitiva delle scritture giudiziarie e si introdussero, in uno con il rinascimento giuridico, figure di indubbia ascendenza romanistica: si pensi, ad esempio, alla ripresa e all'inserimento del *libellus* come prima memoria processuale che introduceva le proposizioni e la contestazione della lite o alle *allegationes* di tradizione romana costituenti uno dei più frequenti esempi di *acta* con funzione procedimentale⁶. Oltre all'indubbio valore così riservato alla 'scrittura' che, come ho avuto modo di osservare in tempi recenti, « va al di là della semplice testimonianza ... di un fatto di natura giuridica per acquistare un valore di rafforzamento della prova e di stabilità riconosciuta *erga omnes* »⁷, è senz'altro significativo, ai fini della riconoscibilità e caratterizzazione del documento giudiziario, che ogni fase del procedimento, a partire dalle eventuali deleghe e fino alla sentenza definitiva – passando attraverso la richiesta di *inquisitio*, la citazione delle parti, l'esibizione delle prove, eventuali decisioni di aggiornamento con l'inserimento di termini dilatori e/o sentenze parziali – viene fissato per iscritto in documenti autonomi che an-

⁴ Cfr. GALANTE 2015.

⁵ *Ibidem*, pp. 187, 195-196.

⁶ Per tracce di cultura giuridica romana nella documentazione giudiziaria italo-meridionale *ibidem*, pp. 195-196, 215-217.

⁷ *Ibidem*, p. 213.

davano talora riversati in un singolo *instrumentum* di sintesi. In definitiva con Federico II si raggiunse uno dei punti più alti della organizzazione del sistema giudiziario del Regno di Sicilia sia in termini di personale impegnato a vari livelli nella gestione del potere in nome e per conto dell'autorità centrale sia per quanto attiene le modalità di fissazione delle memorie processuali e la messa a punto di pratiche redazionali adeguate alla complessità dei procedimenti posti in atto. Va segnalata, a tal proposito, la creazione, a partire dagli anni Trenta del XIII secolo, di alcune figure nuove rispetto a quelle presenti nell'organizzazione dell'età precedente che conferivano maggiore organicità sia alle modalità di gestione della giustizia sia al sistema di controllo specie in quei contesti ove l'imperatore svevo aveva dato impulso a rinnovate politiche insediative e di trasformazione del territorio. Sicché se da un lato la creazione del *magister procurator demanii*, talora in sostituzione del *magister camerarius*, competente dell'amministrazione fiscale periferica ed egli stesso responsabile della risoluzione di vertenze demaniali e, nello stesso ambito di azione, quella di *extallerius demanii* o di *cabellotus* costituiva soltanto il mezzo di un più incisivo controllo in un settore già ben rappresentato nel recente passato⁸, la nuova figura del *provisor castrorum* rispondeva alla necessità di gestire il sistema difensivo del Regno in coerenza con l'azione promossa da Federico di costruzione e di conseguente riparazione dei castelli. Al funzionario, stretto *fidelis* dell'imperatore, veniva affidato l'originario compito ricognitivo e di accertamento e, in caso di successive contestazioni – specie quelle vertenti il potere centrale e le università – la responsabilità della risoluzione delle conseguenti azioni giudiziarie⁹. Egli, pertanto, si trova a presiedere il collegio giudicante e a decidere, con sentenze spesso definitive, su quanti dovessero intervenire in solido nella riparazione delle nuove strutture difensive e a equilibrare, su delega imperiale, le tensioni che ne erano alla base. Anzi, a maggior fondamento del prestigio dell'incarico, va considerata la creazione di un ufficio specifico ove operavano, ciascuno nel proprio campo di competenza, diversi tecnici del diritto – giudici e notai – questi ultimi responsabili della redazione di documenti di registrazione delle varie fasi dell'accertamento¹⁰. Si tratta, verosimilmente, di una documentazione di ufficio molto simile a quella prodotta per le cause riguardanti questioni fiscali che rivela,

⁸ Presenti in documenti successivi al 1231 per cui ancora *ibidem*, pp. 212-213.

⁹ Sull'importanza strategica delle costruzioni difensive e su quanto in tale settore fosse stato promosso dall'imperatore svevo MARTIN 1985. Sulle vertenze sorte in merito all'addebito delle spese e alla riscossione di quanto dovuto GALANTE 2015, pp. 209-211 anche in relazione alla composizione del tribunale competente e alle modalità di rappresentazione documentaria.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 213-214.

oltre alla indubbia capacità tecnica di quanti andavano sperimentando nuovi e complessi schemi redazionali, anche e nondimeno una loro raffinata e sapiente preparazione giuridica in linea con i tempi e con le ormai mature offerte di formazione teorica. In questa raggiunta e ostentata acculturazione professionale che accomuna notai di uffici centrali e periferici così come agenti di città e di centri minori non può non sentirsi l'eco del sapere universitario e della dottrina dei commentatori che finisce con il determinare una sostanziale uniformità di esiti all'interno del Regno di Sicilia se non nel ben più ampio ambito del territorio nazionale.

Il sistema messo in atto da Federico II era troppo raffinato perché si determinassero cesure e ripensamenti negli ultimi sovrani svevi. Con Corrado e Manfredi la struttura generale dell'organizzazione giudiziaria non mi sembra abbia subito sostanziali modifiche. Le cause civili vertenti possessi e concessioni di beni fondiari così come accordi e transazioni restano di competenza di magistrati locali che assumono altresì la presidenza del collegio giudicante¹¹. Ai giudici del posto viene inoltre demandato il compito di coadiuvare il responsabile del procedimento all'interno della curia cittadina, di effettuare eventuali sopralluoghi e di raccogliere le prove testimoniali anche nelle cause prese in carico da magistrati provinciali o di curia¹². In

¹¹ Tale situazione riflette una molto radicata prassi giudiziaria che poneva al centro della risoluzione bonaria delle vertenze il giudice o altro magistrato del luogo. Già in età longobarda era molto vistosa la tendenza a risolvere amichevolmente le controversie e ad affidarne il compito all'autorità giudiziaria locale. Tale modalità si mantenne pressoché costante anche nella prima età normanna e, in gran parte, dopo la costituzione del Regno di Sicilia. In particolare, per la documentazione prodotta sotto gli ultimi sovrani svevi si vedano i docc. sgg.: 1253 giugno, presente lo stratigoto di Salerno (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 12); 1259 gennaio (*Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio*, n. 20); 1261 febbraio (*Regesti delle pergamene*, n. 374^{*:*}); 1262 gennaio (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 107); 1263 gennaio 16 in cui i giudici di Montoro pronunciano sentenza definitiva (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 20). A tali casi vanno verosimilmente associate le *chartae securitatis* di territorio amalfitano per cui si rinvia a CAPRIOLO 2022. Va inoltre segnalato il caso eccezionale documentato nel 1253 luglio 8 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 13) relativo ad un accordo intercorso tra privati cittadini *mediantibus communibus amicis*, presenti i giudici della magna curia Roffredo di Sangermano e Nicola di Trani. È probabile, comunque, che il caso rientri nell'ambito della giustizia penale.

¹² Cfr. ad esempio 1251 maggio (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 135) nel quale tre giudici di Salerno assistono Bertoldo di Hohemburg, delegato di Manfredi e capitano in Salerno e Principato, nella curia regia tenuta in Castel Terracena; 1253 agosto (*ibidem*, n. 146) in cui il giudice di Montecorvino, su mandato del giustiziere di Principato, raccoglie testimonianze che, poste in scrittura pubblica, saranno poi inoltrate al magistrato titolare; 1257 gennaio (*Codice Perris*, n. 299) in cui il baiulo di Lettere, titolare del processo, è assistito dai giudici del luogo; 1260 marzo 20 (Biblioteca Statale del Monumento Na-

tali casi resta sempre centrale il sistema delle deleghe con esibizione e messa agli atti delle relative lettere di incarico. Il che non esclude che a questi stessi giudici locali possa essere demandata la risoluzione con sentenza di vertenze affidate in prima istanza a funzionari superiori¹³. Sulla base delle pur scarse testimonianze pervenute per il territorio in questione si confermano così i livelli di competenza già in gran parte osservati in età fridericiana. Il giustiziere provinciale di Principato e Terra Beneventana, delegato direttamente dal sovrano, è chiamato a risolvere le vertenze che oppongono le *universitates* al demanio oltre che a decidere su questioni fiscali e reati contro la persona¹⁴. Egli, sempre affiancato da funzionari d'ufficio – il giudice e il notaio d'atti nel giustizierato¹⁵ – a quanto pare, in prima istanza può essere chiamato a risolvere controversie sorte per la riparazione di castelli anche sussistendo il

zionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 75) ove si riferisce di una precedente *audiencia testium* affidata al giudice *Rogierus de Sala*. Particolarmente interessante il caso documentato nel luglio 1265 (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 177) nel quale lo stratigoto di Salerno Giovanni Curiale raccoglie una serie cospicua di testimonianze giurate che, su suo ordine, vengono poste per iscritto dal pubblico notaio cittadino. Ma per questo doc. si veda anche la successiva nota 17.

¹³ Esemplificativo, anche se riconducibile al territorio di Terra d'Otranto, il caso attestato nel 1263 febbraio 9 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 28) allorché il giudice di Mottola pronuncia sentenza risolutiva di un caso affidato dal conte di Mineo e Frigento al camerario di Terra d'Otranto e da questi trasmesso prima al giudice dell'ufficio proprio e poi al suo vice. Ma si vedano anche le successive note 17 e 18. A questo assimilabile il caso di un'azione promossa nel novembre 1256 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 83) e terminata con sentenza definitiva pronunciata dal giudice di Cicala delegato dal conte di Acerra, presente il baiulo cittadino.

¹⁴ Cfr. docc. 1253 agosto citato alla precedente nota 12 e del 1257 luglio 30 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 115). Nel maggio 1252 ha inizio una vertenza affidata al regio giustiziere Rinaldo *de Guasto* (che si fregia altresì dei titoli di camerario e di *provisor castrorum regalium Principatus*) che vede opporsi l'*universitas* dei Cosentini e il signore del casale di Sicignano (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 142). Nell'agosto 1261 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 8) i giudici di Salerno procedono alla *publicatio* e alla *declaratio seu insinuatio* (per cui GALANTE 2012, I, pp. 273-281) di un mandato del settembre 1260 trasmesso da Manfredi al giustiziere Gregorio *de Malgerio* con ordine di cattura per un reato di ingiuria e aggressione. È interessante notare che l'azione nel 1261 viene presa in carico dal successore di Gregorio nell'ufficio, il figlio Nicola.

¹⁵ Si vedano, ad esempio, i casi del 1252 e del 1257 citati alla nota precedente. Nel primo la sentenza viene pronunciata successivamente al luglio 1252 dal giustiziere assistito dal giudice nel giustizierato Landolfo Pinto. Anche all'atto della prima adunanza, svoltasi nel maggio dello stesso anno, sedeva in curia il giudice nel giustizierato maestro Pellegrino di Sulmona. Scrittore della sentenza conclusiva il notaio d'atti nel giustizierato Matteo *de Rinaldo*, pubblico notaio di Roccapiemonte. Per questo si veda anche la nota 26. Nella sentenza del luglio 1257 il giustiziere Guglielmo *de Malvito* è assistito da maestro Guido di Montepeloso, giudice nel giustizierato. Scrive Guglielmo *de Sacco*, notaio d'atti nel giustizierato.

funzionario specifico già prima citato. È interessante notare, tuttavia, che in tal caso o, forse, in fase di appello, la questione viene demandata comunque al *provisor castrorum* – qui di Principato, Terra Beneventana *et comitatus Molisii* – che si avvale del subordinato *statutus super reparacione castrorum* per l'esecuzione del provvedimento¹⁶.

Le questioni fiscali e la responsabilità della loro risoluzione continuano ad essere in capo al camerario. Anche in tale ambito la vertenza, talora direttamente affidata al funzionario regio, può essere delegata per iscritto ad ufficiali o magistrati subalterni – camerario provinciale, giudice d'ufficio, giudice cittadino – con mandati di incarico sistematicamente riportati nel documento definitivo o, comunque, in quello di sintesi di fasi procedurali precedenti la conclusione dell'iter¹⁷. Di solito, e indipendentemente dal luogo di redazione del documento e dalle parti in causa, viene investito della titolarità del processo il camerario provinciale competente sul territorio in cui si trova il bene conteso¹⁸. Anche il camerario può, in taluni casi, assumere la presidenza del collegio giudicante in cause non direttamente legate alla propria sfera di competenza: si pensi, ad esempio, ai tanti conflitti di attribuzione di specifici diritti feudali sottratti alla responsabilità del giustiziere¹⁹. In tale contesto che, come già detto, rispecchia fedelmente l'organizzazione data da Federico II al comparto giustizia, vanno segnalati alcuni casi che, almeno per il territorio in esame, non sembra abbiano precedenti documentati. Si tratta, in particolare, del richiamo all'intervento del doganiere *de secretis* voluto da Manfredi per risolvere una vertenza sorta tra la regia curia e l'abbazia di Cava che reclamava il revocato possesso della terza parte del porto di Vietri con il diritto di approdo ed altri *iura* ad essa spettanti. Orso Rufolo, maestro questore in Principato, Terra di Lavoro e Abruzzo, oltre che

¹⁶ Si tratta del caso del luglio 1257 citato alla nota 14 in cui si dà ragione al querelante, sindaco di Castellabate, cui era stata addebitata la riparazione del *castrum abbatis*. Il giustiziere, chiamato ad accertare e dopo aver acquisito dai delegati in sua vece – *nobiles viri* del Cilento – l'esito dell'*inquisitio*, pronuncia sentenza di assoluzione del sindaco. La questione, tuttavia, alcuni anni dopo viene nuovamente discussa e affidata al *procurator castrorum* Riccardo de Forulo che a sua volta incarica per l'accertamento lo « *statutus super reparacione castri Capuacii* », il cilentano Pietro Russo (cfr. doc 1261 maggio 12, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 119).

¹⁷ Significativo il caso del febbraio 1263 riportato a nota 13. Analogamente nel luglio 1265 (v. nota 12) il camerario Manfredi Maletta riceve mandato regio per accertare le ragioni dell'abbazia di Cava in relazione alla mancata riscossione delle decime sulle platee di Salerno. Come altrove anche qui il camerario incarica lo stratigoto della città di raccogliere le prove testimoniali.

¹⁸ Ad esempio, il camerario di Terra d'Otranto per beni posti in Casalrotto. Si veda in particolare il doc. del 1263 citato a nota 13.

¹⁹ Cfr. ancora il doc. del 1263 di cui alla precedente nota.

capo della secrezia regia, delega in sua vece un funzionario di grado inferiore che emette sentenza in favore del monastero affidando nel contempo la custodia del porto ai portolani regi²⁰. Non è chiaro se Orso Rufolo venga incaricato in prima istanza in qualità di funzionario centrale o in quanto gestore periferico del demanio regio; in ogni caso anche la qualifica di « magister questorum in Principatu et Terra Laboris et Aprucio » lascerebbe pensare ad un allargamento delle circoscrizioni e ad una più ampia competenza territoriale. È certo, tuttavia, che organi centrali comunque intervengono in seconda istanza o nel caso di denegata giustizia da parte di ufficiali subordinati. Così è la *magna curia* che come tribunale di appello acquisisce gli atti di processi pendenti affidati in primo grado ai *reintegratores pheudorum*²¹, quegli stessi che, pur responsabili « de occupatis, alienatis et distractis a demanio » di un detto territorio, nel caso di controversie sorte tra signorie feudali, non si esimono dall'accogliere, per la decisione finale, il consenso dei baroni²².

In questo panorama che copre un arco cronologico lungo pressappoco un quindicennio mi sembra vadano evidenziati alcuni elementi di sintesi. Innanzitutto la sostanziale adesione al sistema adottato nell'intero Regno di Sicilia in linea con quanto stabilito da Federico II in materia di giustizia. Il che è evidente sia nella gerarchia delle funzioni sia nella composizione del tribunale giudicante sia anche nelle strategie di comunicazione e di rappresentazione documentaria. A tal proposito va ancora una volta riconfermata la struttura seriale del documento redatto a conclusione dell'iter che contiene l'intera documentazione corrispondente alle varie fasi del procedimento²³. Ed è interessante notare come talora la data riportata in capo all'*instrumentum* sia quella relativa all'inizio dell'azione giuridica allorché i responsabili del collegio giudicante, radunati in consesso, procedono alla narrazione dei fatti iniziando dalla citazione delle parti e dall'audizione delle contestazioni. Tant'è che i momenti successivi – il giuramento *de calumnia*, l'esibizione delle prove, l'adduzione dei testi con pubblicazione per iscritto delle testimonianze, eventuali proroghe per assenza del convenuto, audizione della sentenza – a volte localizzati in sedi diverse in un arco di

²⁰ Doc. del 1265 aprile (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, N 12).

²¹ È il caso documentato nell'agosto 1260 (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 168) allorquando, in un consesso tenuto a Melfi, i giudici della Magna Curia - Nicola di Trani, Andrea di Capua e Giacomo di Avellino -, dopo aver ricevuto gli atti loro trasmessi dai *reintegratores pheudorum*, emettono sentenza favorevole al monastero salernitano di S. Leone *de fora muros*. Il documento è scritto dal notaio d'atti della Magna Curia Giacomo *de Tocco*.

²² « de permissione et commissione baronum » come recita il doc. del 20 marzo 1260 (citato a nota 12).

²³ Sul concetto di forma seriale o a sequenza NICOLAJ 2007, pp. 219-220.

tempo di non oltre sei mesi, sono sistematicamente e puntualmente riportati in una successione di eventi cronologicamente disposti²⁴. È evidente che in tali casi la scritturazione del documento conclusivo è successiva alla data riportata nel protocollo e che forse, anche per questo oltre che per la stessa struttura degli *acta*, andrebbero riviste in parte le modalità di edizione delle fonti di tal tipo²⁵.

Un'ultima annotazione conclusiva di queste brevi note è direttamente legata al ruolo stesso dei funzionari pubblici impegnati nel processo di documentazione. Innanzitutto la documentata sovrapposizione di mansioni in capo alla stessa persona: non sono rari i casi in cui gli scrittori dei documenti giudiziari del periodo, pur intervenendo in qualità di notai d'ufficio, tendano a manifestare esplicitamente anche l'appartenenza all'ordine professionale²⁶. E se è verso che la qualifica di pubblico notaio era elemento imprescindibile per lo svolgimento dell'attività ufficiale – e, si sa, l'accesso alle fila del notariato era legato ad una complessa serie di requisiti e a rigidi esami di verifica – è altrettanto vero che quegli stessi funzionari agiscono contemporaneamente come rogatari privati ed esercitano la professione nella sede di propria competenza²⁷. In secondo luogo il ricorso al sigillo come strumento di corroborazione anche in quei casi in cui il documento viene prodotto in un ufficio pubblico di per sé accreditato di forza probatoria. Cosicché il sigillo personale viene esibito e utilizzato sia dal giudice locale secondo una tradizione in gran parte risalente, che andava a rafforzare la stessa sottoscrizione nel *publicum instrumentum* di

²⁴ Eloquente in proposito l'atto datato 1252 maggio (citato alla nota 14) in cui la curia, allora radunatasi ad Aquara per l'inizio dell'azione, si sposta a Sala l'8 luglio per l'audizione dei testi per poi riunirsi a Eboli il 15 dello stesso mese al fine di assumere la decisione finale. In tale occasione viene anche istituito un *procurator ad acta* « ad sententiam audiendam ». Analogamente, la data del gennaio 1257 (doc. citato a nota 12) si riferisce all'inizio dell'azione giuridica. La conclusione avviene per sentenza il 7 luglio dello stesso anno. Quanto alla durata del procedimento, si veda anche il doc. del 6 novembre 1256 (citato a nota 13) in cui la questione viene risolta a distanza di soli 28 giorni dall'inizio dell'iter. Difatti il 4 dicembre viene pronunciata la sentenza definitiva.

²⁵ In relazione alle sole denunce PUNCUH 1965, pp. 537-539 ritiene fortemente probabile la pratica da parte del notaio di annotare su fogli sciolti le relative verbalizzazioni per poi completarle « in un momento successivo all'atto cioè della redazione nel registro ». Non è improbabile che, fatte le dovute differenze in termini di forma materiale tra registro e documento sciolto, anche nei nostri casi si possa ammettere l'esistenza di primi appunti che andarono a confluire nell'atto conclusivo.

²⁶ Solo a titolo di esempio si segnalano i casi di Matteo *de* Rinaldo, pubblico notaio di Roccapiemonte e notaio d'atti nel giustizierato di Principato (doc. del maggio 1252 citato a nota 14) e di Giovanni Lombardo, pubblico notaio di Lettere e notaio d'atti (doc. del gennaio 1257 citato a nota 12).

²⁷ Il fenomeno non è certamente isolato. Un esempio precoce nei notai comunali liguri per cui PUNCUH 1965, pp. 531-532.

memoria, sia dal giustiziere di Principato e Terra Beneventana sia dallo stratigoto cittadino operante «in officio»²⁸ non diversamente da quanto documentato per i *reintegratores pheudorum* di Sicilia detentori di sigillo di cera «simplici et comuni»²⁹. Il che ancora una volta presuppone una sostanziale uniformità di pratiche redazionali e di strumenti corroborativi all'interno dell'intero Regno e una ormai diffusa e collaudata sistematizzazione delle procedure. Su quanto di questo sofisticato sistema documentario sia trasferito in età angioina nel territorio considerato si auspica una indagine ancora in gran parte da fare.

FONTI

CAVA DE' TIRRENI, BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE BADIA DI CAVA

– *Pergamene*; LIII 12, 1253 giugno; LIII, 13, 1253 luglio 8, martedì; LIII 83, 1256 novembre 6, lunedì; LIII 115, 1257 luglio 30; LIV 75, 1260 marzo 20; LIV 96, 1260 agosto 28 (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n. 168); LIV 119, 1261 maggio 12 (autentica di lettere del 1261 maggio 8); LV 8, 1261 agosto (contenente in forma di inserto mandato del 1260 settembre 13); LIV 107, 1262 gennaio; LV 20, 1263 gennaio 16; LV 28, 1263 febbraio 9; N 12, 1265 aprile 10; LV 57, 1265 luglio 20, lunedì (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n. 177).

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

– *Manoscritti*, Vat.Lat. 3880, ff. 47v B-48r A, 1260, febbraio 21.

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

– *Museo. Manoscritti*, 99 A nn. 2 e 3, 1257 gennaio 23 e 1263 luglio 28 (entrambi in *Codice Perris*, copia del XVI secolo del *Chartularium S. Laurentii* di Amalfi, deperdito).

²⁸ Quanto ai giudici del luogo il fenomeno è documentato già in età normanna se non anche, in taluni casi, nell'età longobarda. Per il periodo considerato si vedano i docc. del febbraio 1263 (cfr. nota 13) e del luglio 1265 con sigillo del giudice, deperdito (citato a nota 12). Per il sigillo di cera di Nicola *de Malgerio*, giustiziere di Principato e Terra Beneventana, notizia in 1261 agosto (v. nota 16) in riferimento a doc. del settembre 1260 in esso citato. Per il sigillo utilizzato dallo stratigoto di Salerno Nicola di Celano richiamato in un mandato del gennaio 1265 destinato a Giovanni Curiale, suo successore, v. doc. 1265 luglio (citato a nota 12).

²⁹ Si vedano, ad esempio, le lettere sigillate del febbraio 1260 date a Palermo da *Rogierius de Planisis*, *Sanguineus de Suess(is)* e *Simone de Guarda*, «reintegratores pheudorum et ecclesiarum in Sicilia citra flumen Salsum» (<http://vatlat3880.altervista.org/documenti/IV.13.xml>)

SALERNO, ARCHIVIO DIOCESANO

- *Fondo Pergamene*, A.7.132, 1251 maggio (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.135); A.7.137, 1252 maggio (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.142); A.7.139, 1253 agosto (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.146).
- *Fondo Pergamene di Campagna*, Cartella 15.369, 1261 febbraio (ed. *Regesti delle pergamene*, n. 374**).

SALERNO, ARCHIVIO DI STATO

- *Corporazioni religiose, Monastero di S. Giorgio*, XX, 1259 gennaio (ed. *Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio*, n. 20).

BIBLIOGRAFIA

- CAPRIOLO 2022 = G. CAPRIOLO, *Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria del XIII secolo*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 483-497.
- Codice Diplomatico Salernitano* = *Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII. I (1201-1281)*, a cura di C. CARUCCI, Subiaco 1931.
- Codice Perris* = *Il Codice Perris. Cartulario Amalfitano. Sec. X-XV*, ed. a cura di J. MAZZOLENI - R. OREFICE, Amalfi 1986 (Centro di cultura e storia amalfitana. Fonti - 1/II).
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- GALANTE 2004 = M. GALANTE, *Il giudice a Salerno in età normanna*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura*. Atti del Convegno Internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999, a cura di P. DELOGU - P. PEDUTO, Salerno 2004, pp. 46-60.
- GALANTE 2011 = M. GALANTE, *La documentazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in età sveva*, in *Charters in Medieval Society*. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique, Amsterdam, 24-25 august 2010, Köln-Weimar-Wien 2011 (« Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde », 57, Band - 2011), pp. 217-236.
- GALANTE 2012 = M. GALANTE, *Dalla declaratio alla publicatio: tracce di tradizione romana nelle carte salernitane di età sveva*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua 19), I, pp. 273-281.
- GALANTE 2015 = M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e 'scritture' dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 117 (2015), pp. 177-221.

- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 329-343.
- MARTIN 1985 = J.M. MARTIN, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Atti delle seste giornate normanno-sveve*, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983, Bari 1985 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari), pp. 71-121.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007.
- Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio = Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio (1038-1698)*, a cura di L. CASSESE, Salerno 1950.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., V (1965), pp. 5-36, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s. XLVI/I), pp. 531-555.
- Regesti delle pergamene = I regesti delle pergamene dell'abbazia di S. Maria Nova di Calli (1098-1513)*, a cura di C. CARLONE - F. MOTTOLA, Salerno 1981.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Partendo dalla organizzazione del settore giudiziario voluta da Federico II e regolamentata nelle Assise di Capua e nelle Costituzioni di Melfi vengono proposte alcune considerazioni su quanto del sistema fridericiano resta in vigore sotto i successivi e ultimi sovrani svevi con particolare riferimento alle forme e alle modalità di redazione della documentazione giudiziaria. L'indagine si concentra sulla produzione scritta di Salerno e della Provincia Beneventana, aree periferiche rispetto al potere centrale, al fine di individuarne eventuali specifiche caratterizzazioni o, invece, allineamenti a soluzioni adottate nell'intero Regno di Sicilia.

Parole significative: Documentazione giudiziaria, Regno di Sicilia, Sovrani svevi.

This study contains some remarks about what was left of the Friderician system under the successive and last Swabian sovereigns with particular regard to the forms and methods for the drawing up of the judicial documentation. This work starts from the organization of the judicial sector established by Frederick the II and regulated by the Assizes of Capua and by the Constitutions of Melfi. The survey focuses on the written production in Salerno and in the Province of Benevento, that were peripheral areas with respect to the central power, with the aim of identifying any specific characterizations or, on the other hand, any similarities to solutions adopted throughout the Kingdom of Sicily.

Keywords: Judicial Documentation, Kingdom of Sicily, Swabian Rulers.



Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo

Giuliana Capriolo
gcapriolo@unisa.it

1. L'indagine sulle pratiche processuali duecentesche di ambito civile e penale e sulle figure responsabili emergenti in tali contesti, già in parte delineata per il più vasto territorio campano di tradizione longobarda¹, vuole aprirsi in questo breve intervento alla situazione creatasi nei territori della costa tirrenica notoriamente di ascendenza bizantina, al fine di fornire una visione più ampia che possa dar conto di specificità, diversità e analogie di esiti documentari. Si prospettano qui i risultati di quanto emerso da un primo sommario censimento della documentazione sveva di XIII secolo² relativa ai ducati costieri di Napoli e Amalfi, aree, come si sa, fortemente conservative.

Come è stato più volte sottolineato in una serie di studi che partono dal secolo scorso per arrivare fino agli anni a noi più prossimi³, Napoli e Amalfi nonché la stessa Ravello, sede vescovile autonoma a partire dall'XI secolo⁴, costituirono delle *insulae* di tradizione romanico-bizantina all'interno della più ampia area campana di prevalente cultura longobarda. In tali territori, infatti, almeno formalmente fino alle disposizioni fridericiane – che, come è già stato ampiamente illustrato, costituiscono uno snodo imprescindibile per ciò che riguarda norme e regolamentazione delle procedure e delle pratiche amministrativo-giudiziarie e notarili italo-meridionali⁵ –, magistrature cittadine e responsabili della documentazione nonché, in vario modo, forme e pratiche redazionali si distinsero dagli analoghi esistenti nei territori di ascendenza longobarda.

¹ Si veda, in particolare, GALANTE 2011, GALANTE 2015 e MAGISTRALE 2004.

² Per l'analisi della documentazione angioina della seconda metà del Duecento si rinvia ad uno studio successivo. Per alcuni sporadici esempi v. note 19, 30 e 44.

³ A solo titolo esemplificativo si ricordano gli studi di FILANGIERI 1919; FILANGIERI 1921; DEL TREPPO - LEONE 1977, CASSANDRO 1982, PRATESI 1995, MARTIN 2011.

⁴ Per Ravello, in particolare *Diocesi di Ravello* 1987.

⁵ Cfr., ad esempio, CARVALE 1982; CARVALE 1987; CARVALE 1997. Si rinvia anche a GALANTE 2022 e alla relativa bibliografia citata.

Da un punto di vista politico-istituzionale è stata da più parti ribadita la presenza in area tirrenica campana di un forte ‘frammentarismo e particolarismo locale’, nonché di un certo ‘individualismo’ delle comunità degli originari ducati, in cui istituzioni laiche ed ecclesiastiche risultavano particolarmente solidali⁶. E di tale specificità abbiamo riscontro anche negli aspetti documentari e grafici. Infatti, se da una parte, come sottolineato da Giovanni Cassandro, la sola presenza dei *curiales* e della scrittura che da essi prese il nome nonché l’utilizzo di schemi documentari assimilabili alla *charta* di tradizione giustiniana costituirono elementi fortemente identitari⁷, dall’altra parte, anche all’interno della stessa area sono facilmente ravvisabili particolari caratterizzazioni di formule e di scritture⁸. Tale situazione di disallineamento dal potere centrale, ancora persistente in età normanna, difficilmente poteva essere tollerata all’interno della nuova organizzazione sveva, tesa a uniformare processi e pratiche redazionali nel più ampio progetto di centralizzazione degli apparati amministrativi e giudiziari del Regno e, di conseguenza, di limitazione delle autonomie cittadine e delle relative consuetudini⁹.

Invero, per il periodo in esame la documentazione giudiziaria, limitata a quella disponibile in edizione integrale, è piuttosto esigua: essa proviene perlopiù da fondi monastici, in particolare da San Gregorio Armeno per Napoli¹⁰ e dal monastero di San Lorenzo per Amalfi¹¹, oltre che dagli archivi arcivescovili di Amalfi e vescovili di Minori e Ravello¹². Parte di essa, inoltre, oggi perduta, ci è giunta attraverso edizioni pubblicate prima delle distruzioni causate dalla Seconda Guerra mondiale: si

⁶ DEL TREPPO - LEONE, p. 153.

⁷ CASSANDRO 1982.

⁸ Anche nella stessa Ravello la scrittura si caratterizza rispetto a quella di Amalfi e Napoli; in particolare, per le peculiarità grafiche in territorio ravellese cfr. SALVATI 1987.

⁹ Tra il secondo venticinquennio del XIII e il primo decennio del XIV sono ratificate dai sovrani angioini le *Consuetudines* di Amalfi (intorno al 1274), di Napoli (1306) e di Sorrento (1309 circa). Si vedano rispettivamente *Consuetudines Civitatis Amalfie*, *Consuetudini di Napoli*, *Consuetudini di Sorrento*. Come sottolineato da Giovanni Muto tale «manifestazione probabilmente va ascritta a una presenza piuttosto vivace degli elementi cittadini nelle strutture sociali del Regno», cfr. MUTO 1988, p. 320. Sulla legislazione statutaria si rinvia, ad esempio, a CARVALE 1986, pp. 167-200. Per un quadro delle *consuetudines* signorili si veda CAROCCI 2014, pp. 163-168.

¹⁰ *Pergamene di San Gregorio Armeno* II e III.

¹¹ *Codice Perris* I e II.

¹² *Pergamene di Amalfi e Ravello*; *Pergamene di Ravello* I; *Pergamene di Amalfi* I; *Pergamene di Ravello* II; *Pergamene di Minori*; *Carte ravellesi*; si vedano anche *Pergamene del fondo “Mansi”*.

pensi, ad esempio, ai lavori di Riccardo Filangieri, Camillo Minieri Riccio e Matteo Camera¹³.

Pertanto, i documenti utili al nostro discorso ammontano a poche decine. Di essi sono stati considerati, in particolar modo, i principali schemi compositivi, le modalità di corroborazione e le persone coinvolte nel processo di formazione.

2. Della produzione documentaria napoletana duecentesca, in continuità con quanto rilevato anche negli atti del XII secolo, sono attestate perlopiù controversie risolte *per bonam convenientiam*: la risoluzione pacifica avviene o per comune accordo delle parti o per intervento di giudici e/o *boni homines* che inducono alla composizione e alla conseguente scritturazione di una *chartula recetatiba conbentientie/promissionis* redatta in due esemplari simili¹⁴; talora gli stessi *iudices* e/o *boni homines* definiscono le modalità delle prove prima che le parti optino per un accordo consensuale¹⁵.

Come descritto da Carla Vetere nel secondo volume della edizione delle carte del monastero napoletano di San Gregorio Armeno – e già attestato nel secolo precedente – il testo delle *chartule recetatibe* continua a essere organizzato in maniera assai semplificata: esso si apre, infatti, con « una sorta di *narratio* introdotta [dalla locuzione] “visus/visa itaque fuit” » in cui si espongono le modalità dell'accordo¹⁶. Corroborazione, scritturazione e formula di *absolutio* e *completio*, come nelle coeve *chartulae* di tipo privato, sono a carico di un componente della cu-

¹³ *Codice Diplomatico Amalfitano* II, *Saggio di Codice diplomatico*; CAMERA 1881.

¹⁴ Cfr. *Pergamene di San Gregorio Armeno* II, pp. 112-115, doc. 44 del 5 aprile 1222: « perresimus esinde in publico a lege ante iudice et mediatore perinde facimus ... et dum ipsu iudice taliter ipsa dicta nostra audisset, tribuit esinde inter nobis oc iudiciu ... Et dum multu inde altercarcaremus ... et per eloquia vonorum ominum, venimus esinde ad ac bona conbenientia ut nos tibi daremus ... et feceremus esinde inter nobis similis chartule recetatibe conbenientie ».

¹⁵ Per le risoluzioni di comune accordo cfr., ad esempio, *Pergamene di San Gregorio Armeno* II, pp. 112-115, doc. 44 del 5 aprile 1222 e *ibidem*, pp. 343-351, doc. 138 del 13 luglio 1261. Per le *chartule recetatibe conbenientie* si veda *ibidem*, II, pp. 87-90, doc. 34 del 15 gennaio 1219 e pp. 130-134, doc. 51 del 6 febbraio 1224. L'articolazione formale è analoga a quella delle *cartule securitatis* o *firmitatis* di età ducale per cui si veda CASSANDRO 1969 pp. 210-216. In esse vi è « una espressa rinunzia a risollevere ... la controversia ». Dopo « una serie di contestazioni e di “altercazioni” tra le parti che si svolgono ... in privato [esse] si recano davanti ai giudici di comune accordo ». Come mezzo probatorio, oltre alla *ostensio cartarum*, è ammessa anche la prova testimoniale « che i testimoni sono tenuti a corroborare col “sacramentum” », *ibidem*, p. 214.

¹⁶ *Pergamene di San Gregorio Armeno* II, pp. XLVII-XLVIII.

ria¹⁷. Al *signum manus* di una delle parti in causa seguono nell'escatocollo le sottoscrizioni di tre testimoni, anch'essi solitamente appartenenti alla stessa curia¹⁸. Tale articolazione si ritrova con una certa sistematicità anche in analoghi documenti della prima età angioina¹⁹.

In parte assimilabile al tenore delle *chartule receptatibe* un lodo del 1286 pervenuto nella forma di *scriptum compromissi*²⁰. A definire, tuttavia, un diverso *iter* di formazione è il ricorso non più alla curia cittadina ma a giudice, notaio e testi, secondo la tipica impostazione voluta da Federico II nella costituzione *De fide instrumentorum* (I, 82)²¹. La scrittura utilizzata è la cancelleresca che già da tempo nel Regno aveva sostituito la minuscola diplomatica. Ciò che va pertanto sottolineato è la presenza contemporanea di due differenti pratiche redazionali per pressoché analoghe tipologie documentarie anche successivamente alle disposizioni fridericiane sul tema. Sicché, anche in ambito giudiziario, accanto a documentazione notarile, persiste in maniera ancora fortemente radicata una produzione curialesca di antica tradizione.

Nelle vertenze più complesse ruolo centrale viene assunto dal *compalatius* che, come è noto, era una antica magistratura, « essenzialmente giudiziaria con competenza sulle cause civili e penali »²²; risalente all'età normanna ed esclusiva della città di Napoli, egli

¹⁷ Curiale (cfr., ad esempio *ibidem*, doc. 138 v. nota 15) ma anche *primarius* (cfr. *ibidem*, doc. 34 v. nota 15) o *scriniarius* (*ibidem*, doc. 44 v. nota 15); così come la scritturazione solitamente è a cura di un *curialis* (ad esempio, *ibidem*, doc. 138) o anche di uno *scriptor discipulus* del *primarius*, dello *scriniarius* (ad esempio, *ibidem*, rispettivamente docc. 34 e 44) o anche del curiale (*ibidem*, III, docc. 5 e 51 e v. nota 15).

¹⁸ Cfr. *ibidem*, II, doc. 34 rispettivamente uno *scriniarius*, un *curialis* e uno *scriptor*. Nel doc. 51, alla sottoscrizione del compalazzo seguono nell'ordine quelle dello *scriniarius*, del *primarius* e del *curialis* (altro rispetto a colui che chiude il documento con *completio* e *absolutio*).

¹⁹ Cfr. *Pergamene di San Gregorio Armeno* II, pp. 343-351, doc. 138 del 13 luglio 1261 e *ibidem*, III, pp. 23-27, doc. 5 del 18 luglio 1268.

²⁰ Cfr. *Pergamene di San Gregorio Armeno* III, pp. 127-128, doc. 38 « cum libelli oblatione et sine libelli oblatione ... datis et assignatis pignoribus in manibus dictorum arbitrorum ... predictis arbitris dare et assignare pignora predicta parti alteri volenti stare et obedire sententie laudo si quando et amicabile compositioni ipsorum arbitrorum ».

²¹ *Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 256-257. Cfr. CARVALE 1982, pp. 106-107 e PRATESI 1989 (a p. 293 in PRATESI 1992).

²² Cfr. PASCIUTA 2005b; sul compalazzo, rappresentante regio in città « insediato forse nel palazzo dei vecchi duchi », si veda FUIANO 1972, p. 94). La sede sarebbe stata poi trasferita verso la fine del XIII secolo « presso i gradini della chiesa di S. Paolo Maggiore ... indicata nei documenti con nomi vari: palazzo dell'università degli uomini della città, casa dell'università della città di Napoli, curia di S. Paolo, corte del compalazzo nonché, a partire dai primi del Trecento, curia del baiulo o curia del baiulo e dei giudici di Napoli nella casa dell'università della città ... in quella che venne a configurarsi, nel contesto

interveneva nel primo grado di giudizio e solo nelle cause escluse dalla competenza dei baiuli²³. L'ufficio, equiparato a quello dello stratigoto, attivo contemporaneamente a Salerno e ad Amalfi oltre che a Messina, fu normato da Federico II nella costituzione I, 72.2, dal titolo *Circa compalatio*²⁴. Tale magistratura sembra accreditarsi progressivamente e acquisire nel tempo funzioni superiori nell'ambito dell'amministrazione cittadina. Difatti, mentre in una *chartula receptatiba* del 1224 contenente la risoluzione di una lite relativa 'a una vendita a un prezzo inferiore alla metà del giusto' il *compalatius* svolge attività di solo accertamento su incarico del maestro giustiziere del Regno²⁵, in un più tardo documento del 1244 egli presiede il collegio giudicante, composto di cinque giudici della città e dei procuratori delle parti in causa e pronuncia sentenza definitiva²⁶. Il documento rivela altri aspetti degni di riflessione: esso, infatti, come già osservato da Beatrice Pasciuta, riporta la puntuale scansione delle fasi processuali²⁷ precedenti l'inizio dell'azione giuridica: l'introduzione del *libellus*, la *relatio* dei fatti e la *peticio* vera e propria. Pur in assenza del *sacramentum de calumnia*, una delle tappe procedurali previste nella costituzione *Lite legitime* (II, 24)²⁸, viene confermato l'avvenuto recepimento nella prassi giudiziaria del dettato delle Costituzioni. In relazione, poi, all'*iter* di formazione, va sottolineato che, diversamente da quanto avviene nel documento curialesco del 1224, il testo si chiude con la *iussio* di scritturazione rivolta al notaio pubblico di Napoli e con l'elenco dei mezzi di corroborazione previsti: il sigillo del compalazzo, le sottoscrizioni dei giudici componenti il collegio giudicante, il *signum* del notaio²⁹.

delle accresciute autonomie cittadine di età angioina, come la sede non solo di un funzionario regio, ma anche dell'università degli uomini della città di Napoli », così VITOLO 2005, riprendendo da Schipa.

²³ Questi, come disposto da Federico II nel 1231 sulla base di quanto già emanato in merito da Guglielmo II, presiedeva un tribunale e aveva « competenza su tutte le cause civili ... ad eccezione di quelle feudali ... e sulle cause penali che non prevedessero pene capitali ... Per la cognizione delle cause e l'istruzione dei relativi procedimenti il baiulo era assistito da un giudice e da un notaio per la confezione delle scritture processuali », cfr. PASCIUTA 2005a.

²⁴ *Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 241-242.

²⁵ La lettera di incarico del maestro giustiziere della curia imperiale, Enrico de Morra, al compalazzo, dell'agosto 1223, è inserita nella *chartula* del 6 febbraio 1224 (*Pergamene di San Gregorio Armeno II*, pp. 130-134 (doc. 51).

²⁶ *Historia diplomatica Friderici secundi*, pp. 41-43 (doc. del 29 luglio 1244).

²⁷ PASCIUTA 1998, p. 386. Sulle fasi processuali e su come la « natura iterabile delle scritture e degli atti [abbia] reso possibile l'espansione del sistema giudiziario comunale, e fatto del processo il perno della giustizia pubblica » si sofferma VALLERANI 2005, p. 32.

²⁸ *Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 328-330. Cfr. anche PASCIUTA 1998, p. 386.

²⁹ Sul tema della *fides* e sui rapporti tra notai e giudici in ambito giurisdizionale si veda PIERGIOVANNI 2006.

Anche per le città di Amalfi e Ravello e per i territori contermini di Agerola, Atrani e Gragnano sono documentati perlopiù *convenientiae* e accordi extragiudiziali risolti con o senza intervento di mediazione³⁰. Tali documenti, per l'intero XIII secolo, si configurano come i coevi atti privati.

Amalfi, come è noto, divenne ducato autonomo intorno alla metà del secolo IX³¹, per poi essere assoggettata ai Normanni nel primo trentennio del XII secolo³². La magistratura cittadina con competenze giudiziarie in ambito civile e penale, già attestata nel periodo normanno, era quella dello stratigoto la cui giurisdizione, in alcuni casi, si estendeva anche a tutto il ducato e non solo alla città di Amalfi³³. Tra i documenti esaminati, solo uno è riconducibile alla sua attività in seno al collegio giudicante: si tratta di una causa del 1222 contro « i detentori di beni demaniali e gli occupanti del suolo appartenente al demanio regio »³⁴. Data la natura di tale vertenza, « pro imperialibus servitiis exequendis et precipue inquirendis et revocandis demaniis

³⁰ Si vedano 2 *chartae convenientiae* e 1 *securitatis* date ad Agerola rispettivamente il 5 novembre 1238, il 5 settembre 1239 (*Codice Perris* II, pp. 506-510, doc. 254 e *ibidem*, pp. 512-515, doc. 256) e il 4 dicembre 1261 (*Pergamene di Amalfi e Ravello*, pp. 172-174, doc. 101); 4 *chartae securitatis* – riconducibili per tipologia e funzione alle coeve *cartule recetate* napoletane – date ad Amalfi, rispettivamente il 20 giugno 1212 (*Codice Perris* II, pp. 449-451, doc. 227), il 10 giugno 1213 (*Codice Diplomatico amalfitano* II [trascr. parziale], p. 21, doc. 267), il 28 luglio 1263 (*Codice Perris* II, pp. 649-650, doc. 315) e il 20 aprile 1279 (*Codice Diplomatico amalfitano* II [trascr. parziale], pp. 171-172, doc. 427); un documento dato ad Atrani il 15 ottobre 1233 (*Pergamene di Amalfi e Ravello*, pp. 129-134, doc. 79); un altro a Gragnano il 23 settembre 1228 (*Codice Diplomatico amalfitano* II [trascr. parziale], p. 34, doc. 283). Per Ravello si vedano i documenti del 20 aprile 1222 (*Pergamene di Ravello* II, pp. 5-6, doc. 4) e del 26 marzo 1243 (*ibidem*, pp. 31-33, doc. 27).

³¹ Fino all'XI secolo comprendeva, verso la zona interna, gli attuali comuni di Gragnano, Lettere, Scala, Tramonti. Sulla sua estensione si veda, ad esempio SANGERMANO 1988, pp. 279-322.

³² Vasta la bibliografia di riferimento; si veda a titolo esemplificativo SANGERMANO 1988; si veda anche PASCIUTA 2005c.

³³ Stratigoti *de toto ducatus Amalfie* sono documentati negli anni 1200 e 1205: si tratta rispettivamente di Cataldo *filius domini Cesarii Saccani* (*Codice Perris* II, pp. 395-398, doc. 202 del 25 giugno 1200) e di Giovannuzzo Frisaro (*Acta Imperii inedita*, pp. 81-82, doc. 91 del 10 ottobre 1205, Palermo). Due stratigoti del ducato di Amalfi sono citati in *Pergamene di Minori*, p. 111, doc. 105 del 10 luglio 1231, Amalfi, deperduto. Nel 1209 e nel 1218 sono stratigoti di Ravello rispettivamente Giovanni Baraiolo e *Ursus* figlio del fu Leone *de la Parruczula*; nell'ottobre del 1211 Matteo figlio di *Sergio de Comitè Maurone* è stratigoto di Amalfi e di Ravello e nel 1216 Leo *f. dom. Cioffi f. Leonis Bovis* era *castellanus castelli Ravelli et stratigotus totius ducatus Amalfie*. Nel 1222 *Iohannes Quatrarii* è l'ultimo stratigoto di tutto il ducato (cfr. CAMERA 1881, p. 338 e SANGERMANO 2005); con le Costituzioni melfitane tale magistratura viene sostituita da quella del baiulo: nel 1242 baiulo di Ravello è *Rogierius de Ugulotta*, cfr. *Pergamene del fondo "Mansi"*, pp. 37-39, doc. 20, del 3 luglio 1242, Ravello.

³⁴ Cfr. CAMERA 1881, pp. 409-410 (doc. del 16 aprile 1222, Amalfi).

imperiali Curie pertinentibus», il tribunale, presente lo stratigoto «et coram iudicibus et bonis hominibus Amalfie et Atrani et quampluribus aliis probis viris», è comunque presieduto dal maestro camerario imperiale che, preso atto delle motivazioni del contendere, eseguito il sopralluogo, visionata la documentazione esibita, eletto il *mediator*, conferma la sentenza dei giudici e dei *boni homines*. Delle otto sottoscrizioni, quattro furono apposte da giudici che potrebbero identificarsi con i componenti del consesso giudicante, mentre è il curiale che scrive e convalida il documento con la formula «scripsit hanc chartam et confirmavit».

Altra magistratura periferica di origine normanna con compiti di natura militare, giudiziaria e fiscale che, attraverso varie riorganizzazioni, continuò a sopravvivere fino al periodo angioino fu quella del giustiziere regio³⁵. Pur se nell'unico caso attestato per il periodo – un documento del 1208 – Sergio Scrofa, regio giustiziere del ducato di Amalfi e Sorrento e *capitaneus galearum Principatus* da Policastro a Gaeta, agisce come privata persona, la figura è indicativa della presenza sul territorio della specifica funzione³⁶.

Anche a Ravello, nel primo ventennio del XIII secolo, in continuità con le modalità attestate in età normanna, le contestazioni avvenivano alla presenza dello stratigoto, assistito da giudici (originariamente scelti all'interno del patriziato locale e poi in età sveva eletti anche tra i *mediocres* cittadini) e da *boni homines*. Così, in particolare, in due *chartae iudicati*, rispettivamente del 1211 e del 1216, nella quale ultima, a presiedere la curia fu lo stratigoto *totius ducatus Amalfie*, castellano del castello di Ravello³⁷.

³⁵ Sulla magistratura, le cui competenze furono ridefinite nel 1244 con la costituzione *Magister Iustitarius, Liber Augustalis*, I, 42.1 (*Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 200-201), si veda ROMANO 2005. Si vedano anche le osservazioni di CAROCCI 2014, pp. 192-193. Per il primo periodo angioino si veda anche MORELLI 1998.

³⁶ Cfr. *Codice Perris* II, pp. 429-432, doc. 218 (dell'11 dicembre 1208, Amalfi). Sergio Scrofa, insieme ad altri compatroni della chiesa di S. Maria *de Monte Aureo* offre detta chiesa al monastero di S. Lorenzo di Amalfi. Su Sergio Scrofa si veda anche SANGERMANO 2005. Ancora, circa trenta anni dopo, il 17 dicembre 1242, da Amalfi il giustiziere imperiale di Principato e Terra beneventana, *Guilielmus Philippi*, dà mandato ai *taxatores* e ai *collectores imperiales collecte* di recuperare quanto dovuto dai cittadini ravellesi contumaci e di redigere i relativi istrumenti pubblici. Tale mandato è inserito nel *publicum instrumentum* dato a Ravello il 5 gennaio 1243 con il quale i collettori, alla presenza del giudice e dei testimoni, provvedono a far documentare dal notaio pubblico *Homodei* – che adopera ancora la scrittura curiale ravellese – la vendita della metà di una bottega a favore dei sacerdoti e dei chierici della città di Ravello (*Pergamene di Ravello* II, pp. 28-30, doc. 26).

³⁷ Cfr. *Pergamene di Ravello* II, pp. 131-134, doc. 132 (del 20 ottobre 1211, Ravello), in cui *Matheus filius Sergii de Comite Maurone*, è *Amalfie stratigotus et stratigotus Rabelli*, e *ibidem*, pp. 137-142, doc. 134 (del 14 febbraio 1216, dove Leo è *castellanus castelli Ravelli et stratigotus totius ducatus*

Lo stratigoto fu successivamente sostituito dal baiulo cittadino, al quale la costituzione I, 65, al titolo *Locorum Baiuli*, aveva attribuito competenze in ambito giudiziario e fiscale³⁸: è del 1242 la prima testimonianza della sua presenza nella curia ravellese, costituita dal giudice imperiale, dal notaio pubblico e dai testi, ove il baiulo conferma il giudizio emesso dal giudice³⁹.

3. In conclusione, nei territori costieri degli antichi ducati di Napoli e Amalfi schemi documentari, nonché pratiche e procedure giudiziarie, caratterizzati all'interno di ciascuna specifica realtà da elementi fortemente identitari di stampo romanico-bizantino, solo tardi tesero ad allinearsi alle disposizioni sveve che, a loro volta, non poterono escludere del tutto quanto previsto nelle consuetudini locali.

Amalfie. Il 25 giugno 1200 ad Amalfi, davanti allo stratigoto *totius ducatus Amalfie*, ai giudici e ai *boni homines*, i testimoni giurano di essere stati presenti ad una vendita effettuata per il tramite di un *mediator epistolarius*, presumibilmente una scrittura privata, nella forma di *epistula*, basata sul solo consenso delle parti e redatta alla presenza di un *mediator* e di testi (cfr. TRIFONE 1937). A seguito del pronunciamento dei giudici, si dà mandato al curiale di documentare il negozio in forma pubblica, regolarizzandolo nelle forme previste (*Codice Perris* II, pp. 395-398, doc. 202). Ancora, il 4 giugno 1218 lo stratigoto di Ravello, *Urso*, riunito nella curia con i giudici e i *boni homines*, ascoltato il giuramento di due testimoni in relazione a una *charta epistolaria* attestante il possesso di alcuni beni, dà ordine al curiale (*presbiter scriba*) di documentare il diritto (cfr. *Pergamene di Ravello* I, pp. 146-147, doc. 137; CAMERA 1881, pp. 404-405). Alla curia dello stratigoto ci si rivolge anche per le *renovationes* dei titoli di proprietà, si veda, ad esempio, CAMERA 1881, pp. 407-408, doc. dell'11 dicembre 1220: davanti allo stratigoto di Ravello, *Urso* figlio di Leone de la *Parruczola*, *stante in conventu plenario ... cum iudicibus et bonis hominibus* tale *Rogerius* chiede di far trascrivere ad *consuetudinem civitatis Ravelli per scribam predictae curie*, una *charta venditionis* redatta a Brindisi nel 1208.

³⁸ *Konstitutionen Friedrichs* II, pp. 232-233.

³⁹ Cfr. *Pergamene del fondo "Mansi"*, pp. 37-39, doc. 20 (del 3 luglio 1242, Ravello). Il documento, redatto dal notaio pubblico di Ravello, *Homodei*, è in scrittura curialesca. È del 12 gennaio 1247 una sentenza pronunciata dal baiulo imperiale della città di Amalfi, Pietro Capuano, pure redatta in scrittura curialesca dal notaio pubblico nonché *notarius actorum ecclesie Amalfie*, Andrea *Ramulus* (cfr. *Pergamene di Minori*, pp. 117-120, doc. 113 (anche in *Saggio di Codice diplomatico*, pp. 28-29, doc. 21)). Il 23 gennaio 1257 ha inizio il processo che porterà in data 7 luglio alla sentenza del baiulo e dei giudici di Lettere emessa in contumacia contro il monastero di S. Lorenzo di Amalfi; il documento, redatto in scrittura 'minuscola gotica' (così in *Codice Diplomatico Amalfitano* II, p. 102) dal notaio pubblico di Lettere nonché notaio d'atti, è sottoscritto dai due giudici del tribunale, dal baiulo e da ulteriori tre persone, verosimilmente i *probi viri* pure facenti parte della curia insediata in *trivio Lauri* (*Codice Perris* II, pp. 612-614, doc. 299). A tal proposito, la presenza di un notaio pubblico allo stesso tempo notaio d'atti conferma quanto espresso da Lorenzo Sinisi circa « la prassi di affidare agli stessi soggetti il compito di rivestire della stessa *publica fides* la documentazione delle attività processuali svolte nelle varie curie giudiziarie espressione del pluralismo ordinamentale del tempo », cfr. SINISI 2014. In particolare sul problema SINISI 2006.

E, infatti, in deroga alla proibizione per le comunità di avere propri magistrati diversi da quelli regi, la persistenza di alcune antiche magistrature cittadine, come quella del compalazzo a Napoli e dello stratigoto ad Amalfi e Ravello, è significativa del riconoscimento da parte del sovrano delle realtà urbane e dei loro usi radicati.

Anche sul fronte della documentazione non vengono del tutto superati lo schema e i sistemi corroborativi della tradizionale *charta in littera curialisca*⁴⁰ e non solo nell'ambito delle risoluzioni bonarie. Difatti, in alcuni casi, anche nelle registrazioni di cause affidate a magistrature regie ci si avvale del ricorso ai curiali per la redazione e la corroborazione del documento⁴¹. E, forse, fu proprio questa la ragione della totale assenza nei detti territori di *acta* processuali che prevedevano schemi di dettato più articolati e pratiche redazionali avanzate. Certamente non va trascurata, a tal proposito, la conseguenza negativa delle dispersioni e la provenienza esclusivamente monastica della documentazione. Ma penso, comunque, che il ricorso ai curiali possa senz'altro aver determinato, anche nella documentazione giudiziaria, la persistenza di strutture compositive arcaiche e ben lontane da quei modelli altrove in vigore, modelli che richiedevano una formazione aggiornata e una adeguata preparazione giuridica⁴². Resta pertanto ancora aperto il problema di come e quando forme e figure di antica tradizione abbiamo ceduto il passo a soluzioni e pratiche documentarie rinnovate.

Certamente come a Napoli anche ad Amalfi e a Ravello, almeno ancora nella prima età angioina, *curiales* e *notarii* si affiancarono nell'esercizio della professione. Forse a significare una parziale evoluzione è il fatto che le due qualifiche possono essere attribuite a una stessa persona in documenti scritti rispettivamente in curiale-

⁴⁰ Come è noto, nonostante la costituzione fridericiana I, 80 *De instrumentis conficiendis* (*Konstitutionen Friedrichs II*, pp. 253-254) ne avesse vietato l'utilizzo nei territori di Amalfi, Gaeta e Napoli, (*Scripture tamen in predictis locis Neapolis, Amalfie et Surrenti infra biennium a die edite sanctionis istius ad communem litteraturam et legibilem redigantur*) tale scrittura, nelle sue tipizzazioni, continuò ad essere utilizzata dai curiali in periodo angioino contestualmente alla minuscola comune eseguita dai notai pubblici. Ad esempio per Napoli un documento inedito del 10 agosto 1370 [Napoli, Archivio di Stato, *Fondo Monasteri soppressi*, San Gregorio Armeno, *Pergamene*, 441] scritto ancora in curiale e per Amalfi una *charta* dell'8 gennaio 1264 (*Pergamene di Amalfi e Ravello*, pp. 176-178, doc. 103).

⁴¹ V. note 36, 37 e nota 39. È, infatti, presumibile che notai pubblici e notai d'atti operanti nella curia del baiulo, utilizzando ancora la scrittura curialesca, facessero parte della corporazione dei notai.

⁴² Anche per quanto riguarda la documentazione commerciale Maria Galante rileva un analogo mancato superamento delle tradizionali strutture documentarie e sottolinea come « i mercanti amalfitani non furono ugualmente capaci di sperimentare soluzioni formali che traducessero in forma scritta e in maniera autonoma dall'apporto notarile situazioni giuridiche adeguate alla nuova realtà che il mondo dei commerci andava proponendo con forza », cfr. GALANTE 2018, p. 53.

sca e in minuscola comune⁴³ o anche che le sottoscrizioni di curiali erano corredate del *signum* notarile⁴⁴, come se il solo intervento del curiale non fosse più sufficiente a convalidare il documento. Forse va ripresa e confermata, anche per la documentazione giudiziaria, l'affermazione di Mario Caravale quando nota che il curiale « rimase ma solo come sostituto del notaio regio dato che – al pari di questo – condivise la potestà certificatrice con il giudice ed ebbe bisogno della presenza dei testimoni »⁴⁵.

FONTI

AMALFI, BIBLIOTECA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA

- *Fondo Mansi*
- *Pergamene*, n. 20 - 1242 luglio 3, Ravello.

AMALFI, ARCHIVIO ARCIVESCOVILE

- *Pergamene*, n. 35 - 1233 ottobre 15, Atrani; n. 53 - 1261 dicembre 4, Agerola; n. 55 - 1264 gennaio 8, Amalfi.

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

- *Fondo Monasteri soppressi*.
- *Codice Perris*, ff. 257v-259v e 259v-261v - 1200 giugno 25, Amalfi; 281r-282v - 1208 dicembre 11, Amalfi; 294v-296v - 1212 giugno 20, Amalfi – copia; 332v-336r - 1238 novembre 5, Agerola; 338r-340r - 1239 settembre 5, Agerola; 401v-402v - 1257 gennaio 23-luglio 7, Lettere; 420v-421r - 1263 luglio 28, Amalfi.
- *Pergamene di San Gregorio armeno*, n. 173 - 1219 gennaio 15, Napoli; n. 181 - 1222 aprile 5, Napoli; n. 188 - 1224 febbraio 6, Napoli – con inserto doc. [1223] agosto, Napoli; n. 273 - 1261 luglio 13, Napoli; n. 287 - 1268 luglio 18, Napoli; n. 301 - 1279 gennaio, Napoli; n. 441 - 1370 agosto 10, Napoli.

RAVELLO, ARCHIVIO ARCIVESCOVILE

- *Pergamene*, n. 130 - 1211 ottobre 20, Ravello – copia; n. 132 - 1216 febbraio 14, Ravello – copia; n. 135 - 1218 giugno 26, Ravello; n. 140 - 1222 aprile 20, Ravello; n. 162 - 1243 gennaio 5, Ravello –

⁴³ È il caso del curiale-notaio *Urso Baraiolus* di Ravello, figlio di Pietro, cfr. CAPRIOLO 2002, p. 17.

⁴⁴ Si rinvia, ad esempio, ai documenti ravellesi del 10 febbraio 1272 e del 1 giugno 1278 redatti rispettivamente dai curiali *Urso Baraiolus* (*ibidem*, pp. 45-47, doc. 10) e Ventura Musca *magister* (*ibidem*, pp. 57-59, doc. 15).

⁴⁵ CARVALE 1994, p. 348.

con inserto doc. [1242] dicembre 17, Amalfi; n. 163 - 1243 marzo 26, Ravello; n. 193 - 1272 febbraio 10, Ravello; n. 202 - 1278 giugno 1, Ravello.

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

– *Barb. lat.* 3215, ff. 255r-256r - 1247 gennaio 12, Amalfi (originale già in MINORI, ARCHIVIO VESCOVILE, *Pergamene*, n. 13; poi NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO, *Antico fondo*, perg. n. 14).

BIBLIOGRAFIA

- Acta Imperii inedita = Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien in den Jahren 1198-1400*, hrsg. von E. WINKELMANN, I. *Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien in den Jahren 1198 bis 1273*, Innsbruck 1880.
- CAMERA 1881 = M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, I, Salerno 1881 (rist. anast. Amalfi 1999).
- CAPRIOLO 2002 = G. CAPRIOLO, *Documenti ravellesi di periodo angioino conservati nell'Archivio vescovile di Ravello (1266-1280)*, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», XII/23-24 (2002), pp. 9-69.
- CARVALE 1982 = M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Notariato meridionale* 1982, pp. 97-176.
- CARVALE 1986 = M. CARVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. MATTONE - M. TANGHERONI, Cagliari 1986, pp. 191-211; anche in CARVALE 1998, pp. 167-200.
- CARVALE 1987 = M. CARVALE, *Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in «Clio», 23 [1987], pp. 373-422; anche in CARVALE 1998, pp. 71-135.
- CARVALE 1994 = M. CARVALE, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia*, a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994 (Cultura scritta e memoria storica, 1), pp. 333-367.
- CARVALE 1997 = M. CARVALE, *Federico II legislatore. Per una revisione storiografica*, in ... *colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*. Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria, 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 109-131; anche in CARVALE 1998, pp. 137-166.
- CARVALE 1998 = M. CARVALE, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998 (Collana di fonti e studi. Centro europeo di studi normanni, Ariano Irpino, 6), pp. 71-135.
- CAROCCI 2014 = S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014 (La storia. Saggi, 6).
- Carte ravellesi = Esempi di scritture minuscole in carte ravellesi dei sec. XII-XIII*, III. 1175-1272, a cura di B. MAZZOLENI, Napoli 1975.

- CASSANDRO 1969 = G. CASSANDRO, *Il ducato bizantino in Storia di Napoli*, dir. da E. PONTIERI, II.1. *Alto Medioevo*, Cava dei Tirreni [1969], pp. 3-408.
- CASSANDRO 1982 = G. CASSANDRO, *I curiali napoletani*, in *Notariato meridionale* 1982, pp. 299-374.
- Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994 (Cultura scritta e memoria storica, 1).
- Codice Diplomatico Amalfitano II = Codice Diplomatico Amalfitano*, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, II, *Le pergamene di Amalfi già nell'Archivio di Stato di Napoli, II, (1201-1322). Appendice (860-1291)*, Trani 1951.
- Codice Perris I = Il Codice Perris. Cartulario amalfitano, sec. X-XV*, a cura di J. MAZZOLENI - R. OREFICE, I. Amalfi 1985 (Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Fonti 1).
- Codice Perris II = Il Codice Perris. Cartulario amalfitano, sec. X-XV*, a cura di J. MAZZOLENI - R. OREFICE, II. Amalfi 1986 (Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Fonti 2).
- Consuetudines Civitatis Amalfie = Consuetudines Civitatis Amalfie*, a cura di A. DE LEONE - A. PICCIRILLO, Cava de' Tirreni 1970.
- Consuetudini di Napoli = C. VETERE, Le consuetudini di Napoli. Il testo e la traduzione*, Salerno 1999 (Iter Campanum, 7).
- Consuetudini di Sorrento = Le consuetudini della città di Sorrento*, per cura di L. VOLPICELLA, Napoli 1869.
- DEL TREPPO - LEONE 1977 = M. DEL TREPPO - A. LEONE, *Amalfi medioevale*, Napoli 1977.
- Diocesi di Ravello = Atti della Giornata di studio per il IX centenario della fondazione della diocesi di Ravello*, chiesa della SS. Annunziata 21 giugno 1986, Ravello 1987.
- FILANGIERI 1919 = R. FILANGIERI, *La charta amalfitana*, in «Gli archivi italiani. Rivista trimestrale di Archivistica e di discipline ausiliari», VI/1, pp. 35-47; VI/3 (1919), pp. 133-162; anche in FILANGIERI 1970, pp. 1-48.
- FILANGIERI 1921 = R. FILANGIERI, *I «curiales» di Amalfi*, in «Bollettino del bibliofilo», II (1921), pp. 277-287; anche in FILANGIERI 1970, pp. 49-62.
- FILANGIERI 1970 = R. FILANGIERI, *Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 69).
- FUIANO 1972 = M. FUIANO, *Napoli nel Medioevo (secoli XI-XIII)*, Napoli 1972.
- GALANTE 2011 = M. GALANTE, *La documentazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in età sveva*, in «Archiv für Diplomatik», 57 (2011), pp. 217-236.
- GALANTE 2015 = M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e «scritture» dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in «Bullettino dell'Istituto storico Italiano», 117 (2015), pp. 177-221.
- GALANTE 2018 = M. GALANTE, *Le societates amalfitane tra sistema normativo e prassi giuridica*, in *Le documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XII^e-XVII^e siècle)*, Rome 2018 (Collection de l'École française de Rome, 550), pp. 35-53.
- GALANTE 2022 = M. GALANTE, *L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva eu-*

- ropea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6), pp. 471-481.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Historia diplomatica Friderici secundi* = *Historia diplomatica Friderici secundi*, collegit J.L.A. HUILLARD BRÉHOLLES, VI.1, Paris 1860.
- Konstitutionen Friedrichs II* = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, hrsg. W. STÜRNER, Hannover 1996. (*Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, Supplementum).
- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *I documenti giudiziari di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 329-343.
- MARTIN 2011 = J.-M. MARTIN, *Les documents de Naples, Amalfi, Gaète (IX^e -XII^e siècle). Écriture, diplomatique, notariat*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e -XII^e siècle)*. I. *La fabrique documentaire*, cur. J.-M. MARTIN - A. PETERS-CUSTOT - V. PRIGENT, Rome 2011, pp. 51-85.
- MORELLI 1998 = S. MORELLI, *I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international, Rome-Naples, 7-11 novembre 1995, Roma 1998 (Collection de l'École française de Rome, 245), pp. 491-517.
- MUTO 1988 = G. MUTO, *Lo stile antiquo: consuetudini e prassi amministrativa a Napoli nella prima età moderna*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 100/1 (1988), pp. 317-330.
- PASCIUTA 1998 = B. PASCIUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412.
- PASCIUTA 2005a = B. PASCIUTA, *Baiulus*, in *Federiciana* (2005) [https://www.treccani.it/enciclopedia/baiulus_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/baiulus_(Federiciana)/)
- PASCIUTA 2005b = B. PASCIUTA, *Compalatius*, in *Federiciana* (2005) [https://www.treccani.it/enciclopedia/compalatius_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/compalatius_(Federiciana)/).
- PASCIUTA 2005c = B. PASCIUTA, *Stratigotus*, in *Federiciana* (2005) [https://www.treccani.it/enciclopedia/stratigotus_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/stratigotus_(Federiciana)/)
- Pergamene del fondo "Mansi"* = *Le pergamene del fondo "Mansi" conservate presso il Centro di Cultura e Storia Amalfitana*, a cura di C. SALVATI - R. PILONE, Amalfi 1987 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 4).
- Pergamene di Amalfi* = *Le pergamene dell'Archivio arcivescovile di Amalfi*, IV. 1190-1309, a cura di L. PESCATORE, Napoli 1979.
- Pergamene di Amalfi e Ravello* = *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, I. 998-1264, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1972.
- Pergamene di Minori* = *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Minori*, a cura di V. CRISCUOLO, Amalfi 1987 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 5).

- Pergamene di Ravello I* = *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Ravello*, II. 998-1218, a cura di C. SALVATI, Napoli 1974.
- Pergamene di Ravello II* = *Le pergamene dell'archivio vescovile di Ravello*, V. 1221-1380, a cura di G. ROSSI, Napoli 1979.
- Pergamene di San Gregorio Armeno II* = *Le pergamene di San Gregorio Armeno*, [a cura di] C. VETERE, II. 1168-1265, Salerno 2000 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 17).
- Pergamene di San Gregorio Armeno III* = *Le pergamene di San Gregorio Armeno*, [a cura di] C. VETERE, III. 1267-1306, Salerno 2006 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 19).
- Notariato meridionale* 1982 = *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI).
- PIERGIOVANNI 2006 = V. PIERGIOVANNI, *Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 93-107.
- PRATESI 1989 = A. PRATESI, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in « Schede medievali. Rassegna dell'Officina di Studi medievali », 17 [1989], pp. 318-326; anche in ID. *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia patria, 35), pp. 285-296.
- PRATESI 1995 = A. PRATESI, *Spunti per una diplomatica della "charta amalfitana"*, *Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna*. Atti delle giornate di studio in memoria di Jole Maz-zoleni (Amalfi, 10-12 dicembre 1993), Amalfi 1995 (Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Atti, 6).
- ROMANO 2005 = A. ROMANO, *Giustiziere*, in *Federiciana* (2005) [https://www.treccani.it/enciclopedia/giustiziere_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giustiziere_(Federiciana)/)
- Saggio di Codice diplomatico* = *Saggio di Codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli* per C. MINIERI RICCIO, I, Napoli 1878.
- SALVATI 1987 = C. SALVATI, *Il canone scrittorio e la maturità redazionale tra le espressioni della cultura medioevale della società ravellese*, in *Diocesi di Ravello* 1987, pp. 81-97.
- SANGERMANO 1988 = G. SANGERMANO, *Il Ducato di Amalfi*, in *Storia del Mezzogiorno* 1988, pp. 281-321.
- SANGERMANO 2005 = G. SANGERMANO, *Amalfi*, in *Enciclopedia federiciana* (2005) https://www.treccani.it/enciclopedia/amalfi_%28Federiciana%29/
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 215-240.
- SINISI 2014 = L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del Convegno di Genova 16 maggio 2014 (= « I quaderni della fondazione italiana del notariato », 2/2014) <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=45/4512&mn=3>
- Storia del Mezzogiorno* 1988 = *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. GALASSO - R. ROMEO, II.1, *Il Medioevo*, Roma 1988.
- TRIFONE 1937 = R. TRIFONE, *Il "Mediator Epistolarius" nella pratica amalfitana nel sec. XII*. Memoria presentata all'Accademia di Scienze morali e politiche della Società reale di Napoli, estr. da « Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche della Società reale di Napoli », LVIII (1937), pp. 5-22.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

VITOLO 2005 = G. VITOLO, *Napoli*, in *Federiciana* (2005) [https://www.treccani.it/enciclopedia/napoli_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/napoli_(Federiciana)/)

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Si presentano i risultati di un primo sommario censimento della documentazione di età sveva prodotta nei ducati costieri di Napoli e Amalfi, territori fortemente identitari e notoriamente di ascendenza bizantina, relativa a pratiche processuali di ambito civile e penale con l'intento di dar conto delle specificità degli esiti documentari e delle figure emergenti in tali contesti.

La documentazione giudiziaria considerata, proveniente perlopiù da fondi monastici e da archivi ecclesiastici, risulta caratterizzata dalla persistenza di strutture compositive arcaiche e dalla presenza pressoché costante dei curiali, figure ancora legate a forme e procedure documentarie di antica tradizione e poco aperte alle innovazioni.

Parole significative: documentazione giudiziaria, *curiales*, secolo XIII, età sveva, Ducato di Napoli; Ducato di Amalfi.

This work presents the results of a brief census of documents relating to civil and criminal procedural practices written in Suevian age within the coastal dukedoms of Naples and Amalfi. The study aims at pointing out not only the characteristics of these documents that were produced in territories with strong identity roots influenced by the Byzantine ancestry, but also the emerging characters/figures placed/involved in such contexts.

Most of the judicial documentation that has been examined comes from monastic and ecclesiastic archives. It is characterized by the persistence of archaic forms in documents as they were written by the "curiali" who were attached to documentary procedures of the ancient tradition and reluctant to innovation.

Keywords: Judicial Documentation, *curiales*, 13th Century, Suevian Age, Dukedom of Naples, Dukedom of Amalfi.

Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)

Corinna Drago Tedeschini
corinna.drago@uniba.it

1. Al cominciare, una premessa

I baiuli, la cui presenza è attestata nel Regno di Sicilia fin dal principio della dominazione normanna, esplicavano localmente mansioni in campo amministrativo e giudiziario con facoltà di presiedere tribunali, composti almeno da un giudice e da un notaio, competenti sulle cause civili (non vertenti su *feuda* e *res feudales*) e sulle cause penali minori¹.

Prendendo le mosse dall'attività svolta a Bari da codeste corti tra Duecento e Trecento, si proporranno spunti di riflessione intorno ai documenti da esse direttamente prodotti².

Le membrane ritrovate, databili tra il 1260 e il 1376³, tramandano gli esiti di uno dei procedimenti gestiti dalle *curie baiuli*: l'autenticazione di scritture, pratica

* La relazione è stata presentata al Convegno con il titolo provvisorio: *Corti di giustizia locali: la situazione pugliese affiorante dalle carte dei secoli XII-XV*.

** Un ringraziamento speciale agli amici Cristina Falcucci, Celeste Manzi, Peter Michelli, Francesco Nocco.

¹ L'ufficio, regolamentato nella legislazione federiciana, era annuale e concesso in *gabellam* dai maestri camerarii a *homines de demanio* laici. Riferimenti propedeutici fino al periodo aragonese: DEL TREPPO 1986, GALASSO 2006, CARVALE 1966, in particolare pp. 332-379, CARVALE 1998, in particolare pp. 92-94, TRIFONE 1921, in particolare pp. 132-134, le voci CARVALE 2005, PASCIUTA 2005; riferimenti legislativi: *Konstitutionen Friedrichs II*, TRIFONE 1921, *Utriusque Siciliae* 1590.

² L'avviamento allo studio delle forme della documentazione giudiziaria non può prescindere dalla lettura di NICOLAJ 2004 dove per la prima volta è impostato sistematicamente il tema dal punto di vista diplomatico. Sulle forme dei documenti pubblici d'ufficio NICOLAJ 2007, pp. 128-133.

³ Sono dieci: Bari, Archivio del Capitolo Metropolitano (ACM), nn. 108 (30 luglio 1260), 153 (27 maggio 1292), 159 (3 giugno 1300), 262 (27 giugno 1346, Bari) editi in *Pergamene del duomo di Bari* I, n. 106, *Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 43, 49, *Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 16; Bari, Archivio della basilica di San Nicola, *Periodo angioino* (ABSNa), nn. C4 (16 giugno 1295), E8 (12 marzo 1302, presso Bari), L7 (18 agosto 1343, Bari), N2 (17 novembre 1357, Bari), O7 (19 dicembre 1362, Bari), Q1 (21 aprile 1376, Bari) editi in *Pergamene di S. Nicola* II, n. 99, *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 67, 122, *Pergamene di S. Nicola* V, nn. 6, 55 (datato 1358), 80 (datato 1363), 123; a esse va aggiunta Bari,

diffusa in Terra di Bari già dalla prima metà del Duecento, sempre di pertinenza di ‘autorità giudiziarie’⁴.

Preliminare quindi è il richiamo delle considerazioni di Francesco Magistrale sulle caratteristiche del documento giudiziario di area barese fino al periodo svevo: esemplato sul *memoratorium* e sulla *cartula* in età bizantina, in età ‘protonormanna’ (dalla conquista di Bari, roccaforte bizantina, nel 1071 alla fondazione del Regno nel 1130) esso presenta il testo aperto da costrutti in ablativo e

« in assoluta evidenza ... il nome del giudice titolare del processo. Egli ... rivela subito di agire in un consesso giudicante insieme con altre autorità ... e con *boni homines* o *nobiles* ... con l’incarico di dirimere *altercationes* ... Il giudice così insediato ... descrive innanzitutto i termini della controversia in un contesto narrativo ... subito dopo ... riferisce di aver fatto stendere il relativo documento ... e preannuncia i mezzi di roborazione »;

tale composizione resta inalterata fondamentalmente fino alla seconda metà del secolo XIII quando, conclude lo studioso,

« comincia ad affermarsi una nuova impostazione ... traccia primordiale della struttura del documento probatorio, cioè dell’*instrumentum*, che in Terra di Bari, e non solo, si diffonderà a partire dall’ultimo ventennio del secolo XIII, allargandosi nella prima metà del XIV a rappresentare formalmente anche contratti tradizionalmente affidati alla *cartula* »⁵.

L’analisi che segue preciserà il quadro or ora delineato, puntualizzando vieppiù come nella documentazione basso-medievale barese la via verso l’*instrumentum* proceda di pari passo con gli assestamenti delle competenze dei giudici e dei notai regnicoli collegati al conseguimento del pieno riconoscimento del valore delle loro certificazioni, da sempre condivise: a livello legislativo la stabilizzazione si compie sotto Ferrante d’Aragona⁶.

2. Autenticazioni di scritture

Un chiarimento necessario: l’*iter* di autenticazione di scritture prendeva le mosse da una richiesta dell’interessato presentata a un giudice ai contratti e, per

Archivio della basilica di San Nicola, *Periodo svevo* (ABSNS), n. C27 (5 giugno 1244), edita in *Pergame-ne di S. Nicola* II, n. 79, che non menziona il baiulo nella composizione della corte.

⁴ Trentuno documenti fino al 1250 in base all’elenco di età sveva riportato in MAGISTRALE 2004, p. 341 e nota 66 e sgg. per la locuzione virgolettata.

⁵ MAGISTRALE 2004; citazioni alle pp. 335-336, 342-343.

⁶ CARVALE 1982 per orientarsi sulla legislazione notarile del Regno di Sicilia fino all’età aragone-se. Osservazioni sull’argomento circoscritte a Bari e ai secoli XV-XVI in DRAGO TEDESCHINI 2012a, DRAGO TEDESCHINI 2012b.

conseguenza, a un notaio pubblico o alla corte civile (per la risoluzione di casi particolari o in pendenza di lite), e si concludeva con l'ottenimento di copie valide di documenti, di singole parti di essi o di imbreviature. Dall'età sveva inoltre, per ottenere copie d'imbreviature di rogatarii deceduti o invalidi, rivolgersi alla curia era obbligatorio⁷.

Nell'intervallo compreso dunque tra la promulgazione delle costituzioni di Melfi (1231) e le prammatiche del 1477, Bari restituisce autenticazioni provenienti da entrambi i canali (giudice + notaio, tribunale)⁸: considerate congiuntamente, dal confronto dei *tenores* emerge che la transizione dal modello 'protonormanno' all'*instrumentum* avviene tra i notai cittadini verso la fine del XIII secolo⁹, in leggero

⁷ CARVALE 1982, pp. 148-152. Per la Terra di Bari (fino al secolo XVI) approfondimenti in *Pergamene della cattedrale di Terlizzi*, pp. XCV-CIV, *Pergamene del duomo di Bari III*, pp. LXIII-LXVIII, CANNATARO CORDASCO 1990, CANNATARO CORDASCO 2000, CORDASCO 1993, *Pergamene della cattedrale di Altamura*, pp. LXIII-LXVI, DRAGO TEDESCHINI 2012a, DRAGO TEDESCHINI 2012b.

⁸ Le prime sono comprese tra il 1248 e il 1472: *Pergamene del duomo di Bari II*, nn. 6, 7, 20, 27, 32, 39, 47, 56-60, 64; *Pergamene di S. Nicola II*, n. 86 (29 novembre 1248); *Pergamene di S. Nicola III*, nn. 27, 34-37, 53, 62, 92; *Pergamene di S. Nicola IV*, nn. 7, 18, 28, 32, 37, 43; *Pergamene di S. Nicola V*, nn. 43, 129, 131; *Pergamene di S. Nicola VI*, nn. 13, 28, 36, 45, 73, 83; *Pergamene di S. Nicola VII*, nn. 14, 15-17, 22, 26; *Pergamene del duomo di Bari III*, nn. 4, 5, 43, 60; *Pergamene del duomo di Bari IV*, n. 5; *Pergamene del duomo di Bari VI*, nn. 1, 9, 11, 16, 29, 33, 37; ABSNa, n. Q19 (16 marzo 1382, Bari), U15 (21 febbraio 1416, Bari); Bari, Archivio di Stato (ASBa), n. 207 (9 maggio 1441, Bari), ACM, nn. 504 (29 gennaio 1466, Bari), 516 (30 marzo 1468), 527 (4 agosto 1472, Bari); Bari, Archivio della basilica di S. Nicola, *Periodo aragonese* (ABSNa), n. D9 (28 gennaio 1468, Bari). Le seconde sono dieci, scritte tra il 1260 e il 1376: v. nota 3. Si aggiunge un'unica *inquisitio*, datata 1 aprile 1384, Bari (*Pergamene di S. Nicola VI*, n. 18), la cui struttura è assimilabile a quella delle coeve autenticazioni.

⁹ Elenco dei notai baresi rogatarii di autenticazioni tra il 1231 e il 1477 (in ordine cronologico sulla base della data dei documenti): *Nicolaus* (prima metà del secolo XIII); *Maio Frederici*, *Armidoctus iudicis Leonardi*, *Iohannes Mangerii*, *Marinus magistri Alexandri*, *Nicolaus notarii Petri*, *Nicolaus de Chunata/Kunata* (seconda metà XIII); *Iohannes Stephani*, *Guillelmus de Mangerio*, *Petrus Felicis*, *Lucas Thome*, *Iohannes de Mangerio*, *Philippus de Philippo*, *Eugidius de Eugidio*, *Iohannes Nicolai de Abbate* (fine XIII-prima metà XIV); *Iohannes de Gualterio*, *Nicolaus Roberti de Piltro* (prima e seconda metà XIV); *Vitus magistri Iohannis*, *Lillus de Martino*, *Angelus Petri de Iuliana de Bitecto*, *Angelus de Martino*, *Nicolaus Iohannis de Paolo* (seconda metà XIV-prima metà XV); *Sabinus Glirus*, *Antonius Iohannis de Duracio*, *Thomasius notarii Leonardi*, *Hercules de Alamagnis*, *Stephanus notarii Antonii*, *Matheus de Raynaldo*, *Franciscus Thomasii de Nobia*, *Thomasius de Caris* (secolo XV). Per lo spoglio si sono incrociati i dati ricavati dalla Sezione Pergamene del sito della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata all'url <http://www.sapuglia.it/index.php> con quelli di *Pergamene del duomo di Bari III*, pp. XXXVIII-XLVIII, *Pergamene del duomo di Bari IV*, pp. XII-XXI, *Pergamene del duomo di Bari V*, pp. XLIV-XLVIII, *Pergamene del duomo di Bari VI*, pp. XIX-XXI; sulla professione notarile e giudiziaria in Terra di Bari tra Svevi e Angioini: CORDASCO 1989.

anticipo nell'ambito della libera professione e anche rispetto alle forme scritte degli altri atti giuridici di cui si occupavano¹⁰.

2. Autenticazioni di curia: evoluzione della tipologia documentaria

1244-1295¹¹: *Nicolaus, Maio, Marinus, Nicolaus de Chunata* affiancano il tribunale in quanto liberi professionisti (*Bar. notarius* o *puplicus Bar. notarius*)¹², ricevendo il mandato di scrittura del documento finale del procedimento; per comporre quest'ultimo applicano chiaramente il modello più antico che, anche visivamente, riflette la loro distanza dal consesso:

« Residente me n. **iudice** ... in **curia** ..., quam n. **baiulus** ... regebat ..., sedentibus quoque mecum ... testibus ..., tunc ... veniens n. ... mandavimus (corroborazione) et presens ... scriptum inde scribi per manus n. **notarii** ... »¹³.

In questo periodo la corte, designata *Bar. curia* o *curia civitatis* o *regia Barensis curia* (1295) ... *pro causis et questionibus coram nobis expositis finiendis*, è costituita effettivamente da un giudice (*imperialis* o *regalis Bar. iudex*) e da tre testimoni¹⁴ e solo nominalmente dal baiulo (*baiulus Bari*) citato in qualità di reggente, come suggerisce l'assenza costante della sua firma in calce alle autenticazioni.

¹⁰ Per le autenticazioni rilasciate nell'esercizio della libera professione: *Nicolaus notarii Petri e Iohannes Stephani, Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 39 (datato 1256 per un palese refuso, ma in realtà dell'8 dicembre 1285), 47 del 1296. Per le autenticazioni della curia: *Guillelmus de Mangerio* (ACM 159, 1300).

¹¹ ABSNs C27, 1244 (*Nicolaus*); ACM 108, 1260 (*Maio*); ACM 153, 1292 (*Marinus*); ABSNa C4, 1295 (*Nicolaus de Chunata*).

¹² Per snellire la fruizione del testo, si preferisce mantenere il compendio che si presta a diversi possibili scioglimenti: *Bar(i)*, *Bar(ii)*, *Bar(ensium)*, *Bar(ensis)*, *Bar(enses)*. Riguardo all'adozione delle due titolature in città si pone come discrimine il 1231, anno della promulgazione delle costituzioni melfitane (anche CORDASCO 1989, p. 87), ma la tematica va investigata alla luce almeno di due osservazioni: l'uso dell'aggettivo *puplicus* attestato già nel 1231 (*Nicolaus de Chunata, Pergamene di S. Nicola* II, n. 53); l'uso oscillante delle due forme da parte di uno stesso notaio (per esempio *Benedictus*: cfr. CORDASCO 1989, p. 87).

¹³ Nello stesso torno di tempo impiegano modelli di ascendenza proto-normanna anche per le autenticazioni redatte da liberi professionisti, come pure *Armidoctus* e *Iohannes Magerii* (attacchi del testo: *Ego ... iudex ... declaro quod ... veniens coram me ...*; *Coram me ... iudice et testibus ... veniens ...*): *Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 6, 7, 20, 27, 32; *Pergamene di S. Nicola* II, n. 86; *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 27, 34-37, 53, 62.

¹⁴ Fa eccezione ABSNa C4, priva di sottoscrizioni e recante nel testo l'indicazione della presenza dei testimoni al consesso di tipo collettivo.

Le richieste di avvio dell'*iter* sono motivate dalla sussistenza di una questione non ancora giudicata o di documenti incompleti perché non firmati e i prodotti scritti finali del procedimento sono chiamati rispettivamente *scriptum* o *scriptum reconciliationis*. A tale riguardo le *narrationes* offrono ulteriori spiegazioni: nel 1244 i procuratori di San Nicola producono un *privilegium* di Pasquale II¹⁵ «et quia ituri / erant ad imperialem curiam pro negotio ecclesie supradicte et necesse erat eis predictum privilegium secum deferre ad defendendum iura predictae ecclesie / et timebant ne ipsum privilegium in predicto itinere ammittere possent», chiedono che il tribunale 'lo faccia autenticare'; nel 1260, 1292, 1295 la produzione e 'ostensione' di *instrumenta* incompleti da parte di privati è giustificata dalla volontà di evitare una generica perdita, diminuzione, privazione dei propri diritti (*ne hac de causa ius suum in aliquo minui posset ...*, 1292), così come sempre giustificato è l'ordine di 'riconciliare' («quia invenimus predictum iudicem n. ac predictos nn. pro testibus abbreviatis tantum et minime subtestatos ... instrumentum ipsum ... reconciliari mandavimus ...», 1295)¹⁶.

Circa la strategia compositiva, in particolare della collocazione dell'inserito nel testo, si osserva che *Maio*, *Marinus* e *de Chunata* epitomano gli strumenti incompleti all'inizio della narrazione (di seguito alla loro 'ostensione'), particolareggiando il contenuto ma senza precisare data e spesso nome del rogatario¹⁷; invece per la ricopiatura del privilegio papale *Nicolaus* si lancia nella riproduzione dei segni speciali, ma sfrutta male lo spazio della pergamena a disposizione, sicché è costretto a inserire corroborazione¹⁸ e *signum* nell'esiguo spazio bianco tra la frase enunciativa *et erant in eo subtestati sic* (a conclusione della corroborazione del privilegio) e i vistosi disegni della rota e del *bene valete* seguiti dalla *datatio*, mentre il giudice e i testimoni firmano, inevitabilmente schiacciati, sul margine inferiore¹⁹.

¹⁵ Esiste l'originale: *Pergamene di S. Nicola* I, n. 44 (18 novembre 1105, portico del beato Pietro di Roma).

¹⁶ Le autenticazioni non curiali (1267, 1272, 1277, 1285, 1293) confermano motivi legati a controversie (concrete o possibili) o all'incarico ricoperto; es.: «persepe sepius oportebat ... originalia ipsa ostendere tam intra quam extra civitatem Barensensem in iudiciis et extra iudicia et aliquando de necessitate in longinquas partes destinare ... dubitans ne aliquo casu fortuito ipsa possent originalia deperire ...» (*Armi-doctus*, 1267; *Iohannes Mangerii*, 1272); «quia sua interesse dicebant litteras ipsas pro eorum exequendo procurationis officio transcriptas ... habere ...» (*Nicolaus de Chunata*, 1293); *Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 6, 7, 20, 27, 39; *Pergamene di S. Nicola* III, n. 62.

¹⁷ È ricordato solo in ABSNa C4.

¹⁸ Così recita: «hoc autem scriptum sumtum ex predicto autentico privilegio ad petitionem predictorum clericorum nomine dicte ecclesie de mandato nostro scripsit Nicolaum Bar. notarium qui interfuit».

¹⁹ Attestato un altro caso simile di riproduzione di segni speciali all'incirca due secoli dopo; la effettua (con miglior riuscita) il notaio *Stephanus notarii Antonii*: ABSNar D9 (28 gennaio 1468, Bari).

1300-1302²⁰: è all'inizio del Trecento che a Bari fa la sua apparizione nella corte civile l'*actorum notarius*; questa è infatti l'ulteriore qualifica che accompagna i notai pubblici *Guillelmus e Iohannes Stephani* e se il primo si dichiara ancora 'astante' in curia, il secondo vi si raffigura 'sedente', annullando così la distanza dal consesso. Vicini per formazione professionale ai colleghi di fine Duecento, *Guillelmus e Iohannes* adottano forme testuali transizionali che palesano sia legami con il modello più risalente (nell'apertura a nome del giudice, nell'uso di participi congiunti riferiti all'inseadimento del tribunale, nel ricordo dell'ordine di scrittura ricevuto) sia legami con il modello delle autenticazioni rilasciate nell'esercizio della libera professione (nella notificazione resa con l'espressione *presente puplico scripto fatemur quod*):

« Nos n. iudex presente **puplico scripto fatemur quod** meam presentiam adiens ... (*corroborazione*) sedentes pro tribunaliter in ... curia et eandem curiam regente n. **baiulo** Bari ac etiam **nobiscum adstante** notario n. puplico Bari et eiusdem curie Bar. **actorum notario**, consentibus etiam nobiscum in eadem curia subscriptis civibus Bari ... **puplicari et autenticari mandantes** ... factum est ... presens **puplicum instrumentum** ... per manus predicti notarii ... » (1300)

« **Residentibus** nobis nn. iudici<bu>s in ... curia quam n. **baiulus** Bar ..., regebat pro causis et questionibus coram nobis expositis finiendis, **sedentibus quoque** nobiscum in eadem curia notario n. puplico Bari et eiusdem Bar. curie **actorum notario** et testibus infrascriptis Bar. civibus ad hoc inventis ... duci fecimus in iudicium quaternum unum abbreviaturarum ... sicque ... **instrumentum renovacionis** asumi **mandavimus** ipsamque puplicam et in presentem formam **redhigi** ... per manus predicti n. puplici Bari et actorum Bar. curie notarii qui predictis interfuit ... » (1302)

La corte continua ad essere denominata soltanto *regalis* oppure *regia* ... *pro causis et questionibus coram nobis expositis finiendis*, composta da uno o più giudici *regales*, dal *baiulus Bari*, citato nel testo sempre in qualità di reggente, dal notaio degli atti e dai testimoni, cresciuti di tre unità, citati collettivamente mediante l'espressione *subscripti cives Bari testes ad hoc inventis*²¹. Il baiulo è ora partecipe perlomeno nel momento della sottoscrizione

Goffredus sire Gualterii baiulus Bar. (1300)

+ *Angelus Pauli Stramacie baiulus Bar(ensi)s* (1302).

Le petizioni di un intervento d'ufficio sono inoltrate in costanza di lite del richiedente o 'per proprio interesse': nel 1300 il rappresentante dell'arcivescovo chiede sia 'pubblicata o autenticata' una lettera di Carlo II in modo che « *predictas litteras regias ... tam in iudicio quam extra iudicio uti possint tamquam eisdem regii litteris*

²⁰ *Guillelmus* (ACM 159, 1300), *Iohannes Stephani* (ABSNa E8, 1302).

²¹ Si rende necessario uno studio complessivo sui *testes* nei documenti baresi.

originalibus sive autenticis fidem similem facientibus et indemnitatem presentantibus in probando, prout deceant legitime sanctiones»; nel 1302 un privato richiede pubblicazione e forma pubblica per una *abbreviatura* di un *quaternus* di un notaio defunto che il tribunale fa portare *in iudicium*, ispeziona e ordina di ricopiare (o, meglio, di ‘rinnovare’), dopo aver appurato l’inesistenza del relativo strumento (già redatto secondo una delle parti convocate in giudizio)²².

Nella formulazione del mandato di scrittura si registrano due novità lessicali: il verbo *redigere* e il sostantivo *instrumentum* per indicare il documento finale dell’*iter* (*instrumentum publicum, renovacionis instrumentum*); il primo attecchisce subito e dunque dagli inizi del Trecento in poi risulta essere comunemente utilizzato nelle corroborazioni di tale tipologia documentaria, il secondo pare invece vera e propria sperimentazione giacché il vocabolo, così inteso, è immediatamente accantonato e recuperato solo verso l’ultimo quarto di secolo (*Iohannes de Gualterio*, 1376)²³.

Quanto agli inserti, si osserva che rispetto alla verbalizzazione della sequenza delle fasi procedurali (presentazione, primo esame con lettura pubblica del ‘pezzo’ da trascrivere, petizione, accettazione della domanda, secondo esame con riletture, ricopiatura, incarico di scrittura e corroborazione) essi sono posizionati a conclusione della prima lettura (*ostendit nobis et publice legi fecit quasdam patentes litteras regias ... quarum continencia per omnia talis erat: ...*, 1300), confermando l’impianto duecentesco e mantenendolo in futuro. La scelta tecnica compositiva della scuola notarile barese per il documento di autenticazione – di curia e non – punta dunque a fissare per iscritto il primo momento di pubblicazione orale del testo da copiare e, conseguentemente, a ricordare la fase della trascrizione soltanto con singole forme verbali (*transumptavimus, reddegimus*) comprese nell’espressione riassuntiva dell’intero procedimento che raccorda la seconda ispezione all’assegnazione dell’incarico; per esempio:

« et sic eodem prescripto die ... **accipientes iterum** dictum instrumentum et studiose **relegentes** ... instrumentum ipsum ... publicavimus, autenticavimus, **transumptavimus** et in presentem publicam formam redhegimus » (*Iohannes de Gualterio*, 1376).

²² Al di fuori del tribunale, a generiche ‘giuste cause’ che muovono la richiesta di autenticazione fa riferimento *Iohannes Stephani* nel 1307, mentre *Lucas* nel 1310 anticipa l’eventualità di presentare il transunto agli ufficiali regi: *Pergamene del duomo di Bari* II, n. 64; *Pergamene di S. Nicola* IV, n. 7.

²³ Infatti anche nelle autenticazioni non curiali il termine è adoperato, insieme ad altre espressioni (v. note 25, 35), solo agli inizi degli anni trenta del Trecento: *Philippus*, 1331 (*Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 60).

1343-1376²⁴: le ultime quattro autenticazioni prodotte da una corte barese sono di un unico notaio degli atti, *Iohannes de Gualterio*; alla luce di questo fattore limitante, si nota nella struttura testuale una differenziazione, dipendente dall'oggetto presentato in tribunale (abbreviatura o documento), per la quale il notaio degli atti appare o agire all'unisono con i restanti componenti della curia o persistere in posizione gregaria.

Difatti *Iohannes* imposta le autenticazioni d'abbreviature a nome di un organo collegiale compatto, gerarchicamente descritto in blocco (baiulo, giudici, notaio degli atti e testimoni), e cura inoltre di evidenziare il consolidamento del proprio ruolo introducendo nella corroborazione il genitivo *mei* per ribadire ulteriormente la paternità della scrittura

« Nos n. ... **baiulus**, nn. **iudices** ..., n. **puplicus** ... et **actorum** causarum civilium **notarius**, nn. testes ... fatemur, notum facimus et testamur quod ... **sedentibus** ... pro tribunali in curia Barensi ... veniens n. ... et presens ... scriptum **puplicum** ... factum et scriptum est per manus **mei notarii** ... » (1343, 1357).

Per le autenticazioni di documenti egli invece si affida al modello d'inizio secolo e pertanto la corte figura essere costituita daccapo dal baiulo e dai giudici, mentre notaio degli atti e testimoni presenziano

« Nos n. ... **baiulus**, nn. **iudices** ... presenti **puplico** scripto fatemur, notum facimus et testamur quod ... **sedentibus nobis pro tribunali** ... **presentibus** ibidem nobiscum **in nostra curia** ... notario n. et **actorum** curie causarum civilium regia autoritate **notario** et subscriptis Bari civibus testibus ... ante presenciam nostram ad dictam curiam veniens n. ... in presentem **puplicam** formam reddegimus et scribi ... **mandavimus** ... per manus **actorum notarii supradicti** ... Quod scripsi ego ... » (1362, 1376).

La differenziazione parrebbe peraltro denotare un tentennamento del rogatario su come procedere nella composizione e su quali termini adoperare; per esempio, per designare le autenticazioni d'abbreviature egli ricorre nel 1343 alla espressione *puplicacionis, autenticacionis seu reconciliacionis scriptum puplicum*, rispolverando il termine *reconciliatio* riservato tradizionalmente ai casi di documenti incompleti, e nel 1357 alla formula *puplicacionis scriptum puplicum*; per le copie di documenti, nel 1362 evita definizioni, adoperando soltanto i participi *signatum* e *roboratum* e il relativo *quod*, mentre nel 1376 recupera il sostantivo inusitato *autenticum* (*et mandavimus presens autenticum scribi per manus notarii* ...), che sintomaticamente lascia monco nel passaggio conclusivo della corroborazione (*Quod presens instrumentum autenti scripsi ego idem* ...) ²⁵.

²⁴ *Iohannes de Gualterio* (ABSNa: L7, 1343; N2, 1357; O7, 1362; Q1, 1376), *Iohannes Nicolai* (ACM 262, 1346).

²⁵ Nella seconda metà del XIII secolo e per quasi un secolo l'autenticazione rilasciata al di fuori del tribunale fu definita generalmente mediante l'espressione *autenticacionis scriptum*, impiegata anche in varie

Per ciò che concerne composizione e denominazione del tribunale e dei suoi membri, esso è presentato come il luogo dove si ‘commora’ per espletare l’ufficio pubblico dell’amministrazione della giustizia *singulis conquerentibus, prout spectat*; il luogo è ‘pubblico, solito, onesto’, identificabile con l’edificio maggiore del regio fondaco e della dogana; le autenticazioni del 1378 e del 1405²⁶ precisano che la *domus* era ubicata nella piazza pubblica e che le sedute si svolgevano all’aperto o al chiuso

« et successive / statim ad **plateam publicam** dicte terre, in **domo reginalis fundici** dicte terre, nos ... contulimus; in quo loco invenimus n. baiulum ... nn. iudices ad causas ... ac notarium n. actorum ipsius curie notarium, curiam regentes more solito ... » (1378)

« accessimus ... in **platea publica** civitatis ipsius ante scilicet **domus maioris dohane et fundici** civitatis eiusdem ubi curia causarum civilium regitur et solita est regi ... » (1405).

Il baiulo continua a partecipare alla procedura sottoscrivendo il documento ultimo

Rogerus Rogerii de Amirato regius baiulus Bari t(estatur), 1343

+ *Ego Ni(co)lus qui supra baiulus predicta fateor* (1357)

Andreas de Doltula qui supra baiulus predicta fateetur <così> (1362)

+ *Ego qui supra notarius Petrus de Marsilio baiulus Bari predicta fateor vera esse et me subscripsi* (1376)

e la sua titolatura, che prevede sempre la menzione del luogo in cui svolge l’incarico (*civitas Bari*), si arricchisce temporaneamente ed eccezionalmente dell’attributo che lo lega all’autorità sovrana, *regius* o *imperialis* (1343, 1357, 1362), e della specifica-

combinazioni con le voci *puplicatio, exemplatio, transcriptio, transumptio* <così>: *puplicationis seu autenticacionis scriptum* (Armidoctus, 1267; *Iohannes Mangerii*, 1277; *Philippus*, 1314; *Iohannes Stephani*, 1316; *Guillelmus* 1318); *autenticacionis, exemplacionis, transcriptionis, transumptiois scriptum* (*Iohannes Mangerii*, 1272); *autenticacionis scriptum* (Maio Frederici, 1277; *Marinus*, 1282; *Lucas*, 1310) e *autenticacionis scriptum publicum* (*Petrus*, 1300); *autenticacionis, exemplacionis et transcripcionis scriptum* (*Nicolaus notarii Petri*, 1285); *puplicacionis et autenticacionis scriptum publicum* (*Iohannes Stephani*, 1303, 1304, 1307; *Iohannes de Mangerio*, 1312, 1313; *Eugidius*, 1343). Un altro modo d’indicarla, d’uso decisamente più limitato, fu *puplicacionis scriptum* (*Marinus*, 1281; *Nicolaus de Chunata*, 1291, 1293), *puplicacionis scriptum publicum* (*Iohannes Stephani*, 1296), *puplicacionis et transumptacionis scriptum publicum* (*Vitus*, 1354; *Iohannes de Gualterio*, 1385); cfr. *Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 6, 7, 20 (ACM, n. 131), 27, 32, 39, 47, 56-60, 64; *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 27, 34-37, 53, 62, 92; *Pergamene di S. Nicola* IV, nn. 7, 18, 28, 32, 37, 43; *Pergamene di S. Nicola* V, n. 43 (originale irreperibile: cfr. anche CIOFFARI 2008, p. 97); *Pergamene del duomo di Bari* III, nn. 4, 5; *Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 5; *Pergamene del duomo di Bari* VI, n. 1. Da segnalare l’apparizione dell’aggettivo *puplicus* (*scriptum publicum*) a fine del Duecento. Dalla terza decade del XIV secolo i notai incominciano a usare, seppure occasionalmente fino alla settima decade, la denominazione *publicum instrumentum* (*Philippus*, 1331): v. note 23, 35.

²⁶ *Lillus*, 1378 (ABSNa, n. Q9), *Angelus de Martino*, 1405 (ABSNa, n. T9).

zione delle proprie funzioni (*baiulus in civitate Bari causarum civilium hominum eiusdem terre*, 1376)²⁷.

La titolatura dei giudici precisa invece provenienza della nomina (*regii iudices* 1343) o durata (*annales iudices* 1357, 1362, 1376) e costantemente le competenze (*tam ad iudicia quam ad contractus*)²⁸, mentre confermata è la doppia qualifica di *puplicus Bari* e *actorum curie causarum civilium notarius* attribuita al rogatario, alla quale nella seconda metà del secolo si aggiunge, ancorché saltuariamente, la formula *regia auctoritate* (1357, 1362) che diventerà routinaria dal XV secolo.

In modo analogo si stabilizzano in questo periodo la dicitura *ad hoc specialiter vocati et rogati* riservata ai testimoni *liciterati* elencati per nome o in gruppo, il cui numero oscilla da cinque a sette, e l'espressione che motiva l'istanza di autenticazione, costruita esclusivamente intorno all'*interesse* del petente e alla *cautela* da prendere²⁹.

In quest'ultima frase, poi, s'innesta il participio *transumptat-um/a* associato allo scritto da ricopiare: un vocabolo destinato ad avere fortuna giacché il suo neutro sostantivato *transumptum* ben presto si ritrova anche nella corroborazione (*transumpti*

²⁷ In merito alle firme si osserva che nella scala gerarchica generale, per la quale ad aprire le sottoscrizioni è sempre il giudice seguito dai testimoni, la firma del baiulo, quando presente, non ha una collocazione prefissata: può trovarsi infatti a fianco di quella del giudice (1300) e dare origine a una seconda colonna di sottoscrizioni (1302), precederla in prima posizione (1343, 1362, 1376) o seguirla da presso (1346, 1357). A proposito si evidenzia, inoltre, la non sistematica presenza di sigilli aderenti che accompagnano le firme di giudici e baiuli nel 1343 e 1346, ai quali se ne aggiungono altri rilevati sulle autenticazioni non curiali comprese tra il 1267 e il 1313 (*Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 6, 7, 20, 27, 39, 56-60, 64; *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 34-37, 62, 92; *Pergamene di S. Nicola* IV, nn. 7, 18, 28; *Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 5), sempre a completamento delle sottoscrizioni dei giudici (e anche di prelati), sulla cui funzione è programmato un approfondimento d'indagine.

²⁸ Sulla figura del giudice ai contratti nel Quattrocento barese DRAGO TEDESCHINI 2012b.

²⁹ Continua, inoltre, ad essere specificata la condizione di obbligatorietà prevista per la convalida d'abbreviature (*Iohannes de Gualterio*, 1343; *Nicolaus Iohannis*, 1346), es.: «potissime propter mortem supradictorum iudicis, notarii et testium qui interfuerunt in illa» (1343). Le autenticazioni non curiali restituiscono talvolta anche ulteriori motivi collegati generalmente al timore del petente di smarrire gli originali o di danneggiarli esponendoli alle intemperie a causa della lontananza dei luoghi da raggiungere, le *curie* di Napoli e Roma (*Nicolaus Roberti*, 1382; *Angelus de Martino*, 1393; *Sabinus*, 1415-1417, 1420, 1422), ess.: «eo quod transumptum ipsum fiendum secum portare intendebat ad civitatem Neapolis pro loco et tempore ubicumque expedierit presentandum pro sui cautela ... dubitans ipsum instrumentum / originale ad dictam civitatem Neapolis secum ferre, ne propter viarum discrimina perderetur aut pluviali aqua consumeretur ...» (1420); «eo maxime quia transumptum ipsum fiendum mittere intendebat apud Romanam curiam, dubitans / ne propter viarum discrimina lictere ipse originales casualiter perderentur ...» (1422); cfr. *Pergamene di S. Nicola* VI, nn. 13, 45; *Pergamene di S. Nicola* VII, nn. 14 (ABSNa U15), 22 (ABSNa, n. U21), 26; *Pergamene del duomo di Bari* VI, nn. 29, 33, 37.

scriptum puplicum, 1378), diventando a mano a mano l'unico specificativo della tipologia documentaria almeno fino agli anni venti del Quattrocento (*transumpti puplicum instrumentum*, 1392)³⁰.

In effetti il verbo *transumere* fa capolino nelle autenticazioni, di curia e non, già sul finire del XIII secolo abbinato a *transcribere* (*transcribi seu transumi mandavimus*, 1272)³¹, quest'ultimo di gran lunga il verbo più adoperato nella seconda metà del secolo, utilizzato non oltre gli inizi del Trecento in accoppiamento con *autenticare* (*transcribi et autenticari mandavimus*, 1267, 1282, 1285) o *puplicare* (*transcribi et puplicari mandavimus/fecimus*, 1281, 1293, 1313) o anche da solo (*transcribi mandavimus*, 1277, 1312)³².

Di fatto, però, la via del trasferimento della gestione del procedimento, in toto e incondizionatamente, dal giudice *ad causas* e dall'*actorum notarius*, assisi nella corte retta dal baiulo, al notaio *puplicus* in esercizio di libera professione (sia pur sempre coadiuvato da un giudice *ad contractus*) è imboccata: la prima traccia è del 1346.

Il 27 giugno un canonico della cattedrale si reca dinanzi a *Iohannes Nicolai*, notaio pubblico per l'intero giustizierato di Terra di Bari, a *Jordanus Gargani de Churica*, giudice regio barese, e a tre testimoni, e chiede sia autenticato *sua interesse* un codicillo contenuto in un quaderno di imbreviature di un notaio deceduto. La prassi è quella corrente (presentazione del *quaternus*, ispezione, prima lettura pubblica e trascrizione, richiesta di redazione in forma pubblica, rilettura e nuova ispezione conclusiva), ma lo svolgimento non è portato avanti esplicitamente da un collegio giudicante: esso, quasi organo garante a sé stante, è menzionato fugacemente a fine testo in due passaggi; il primo ricorda l'emanazione del decreto di autorizzazione ad agire rilasciato dal baiulo al giudice e al notaio (*interveniente decreto ... baiuli pro tribunale sedentis*)³³, il secondo la sostituzione

³⁰ *Transumpti scriptum puplicum*: Lillus, 1378; *transumpti puplicum instrumentum*: *Nicolaus Roberti*, 1382 (ABSNa Q19); *Angelus de Martino*, 1392, 1405; *Nicolaus Iohannis*, 1401, 1407; *Sabinus*, 1415, 1416 (4 documenti), 1417, 1420, 1422: cfr. *Pergamene di S. Nicola V*, n. 129; *Pergamene di S. Nicola VI*, nn. 13, 36, 83; *Pergamene di S. Nicola VII*, nn. 15-17, 22, 26; *Pergamene del duomo di Bari VI*, nn. 1, 9, 11, 16, 29, 33, 37. Si ricordano l'espressione *transumptum ... assumere*, già impiegata nel 1310 da *Lucas* (v. nota 22), e le varianti *transumtio*, adoperata nel 1272 da *Iohannes Mangerii*, e *transumptacio* usate da *Vitus* nel 1354 e da *Iohannes de Gualterio* nel 1385 (v. nota 25); attestato, infine, anche il participio sostantivato *transcriptum* (*Nicolaus notarii Petri*, 1285); *Pergamene del duomo di Bari II*, n. 39.

³¹ *Iohannes Mangerii*: cfr. *Pergamene del duomo di Bari II*, n. 20.

³² *Iohannes Mangerii*, 1277; *Armidoctus*, 1267; *Marinus*, 1281, 1282; *Nicolaus notarii Petri*, 1285; *Nicolaus de Chunata*, 1293; *Iohannes de Mangerio*, 1312, 1313: cfr. *Pergamene del duomo di Bari II*, nn. 6, 7, 27, 32, 39; *Pergamene di S. Nicola III*, nn. 34-36, 62, *Pergamene di S. Nicola IV*, nn. 18, 28.

³³ La formulazione relativa a questa fase del procedimento, che include anche il richiamo dell'intervento della generica potestà giudiziale, è attestata nelle autenticazioni curiali e non curiali dalla se-

del legittimo notaio d'atti della corte in quel momento assente («puplicavimus et autenticavimus ... per manus notari supradicti assumpti in hoc per curiam dicti baiuli loco et vice notarii Iohannis de Gualterio, actorum dicte curie notarii, absentis»); il baiulo nondimeno continua sempre a ratificare la procedura firmando il documento finale

Nicolaus notarii Grifonis baiolus Bar.

1378-1405: quattro testimonianze dell'ultimo quarto del secolo XIV e d'inizio XV³⁴ confermano la struttura dell'autenticazione appena esaminata; il petente si reca da un giudice ai contratti e da un notaio pubblico e per il loro tramite ottiene sia l'approvazione della corte sia il documento finale, ormai del tutto, e in modo definitivo, strutturato come uno strumento³⁵; la curia è citata soltanto in relazione al ricordo del rilascio del decreto; il baiulo firma occasionalmente (1400) e il numero dei testimoni decresce di nuovo, come negli esempi di un secolo prima.

Le narrazioni svelano chiaramente le fasi appena illustrate: nel 1378 *Nicolaus Angeli Cannoni*, regio giudice ai contratti per le province di Terra di Bari e di Terra d'Otranto, *Lillus de Martino*, notaio pubblico per le province di Terra di Bari, Terra d'Otranto e di Basilicata, e tre testimoni attestano di essersi recati con i richiedenti dapprima in San Nicola per invitare il canonico *custos omnium privilegiorum* della chiesa a 'portare' *coram baiulo, iudicibus actorumque notario dicte curie ac in nostram presentiam* un documento di Carlo II, in modo che *cum quorum auctoritate et decreto, transumptum ipsius privilegii habere possent et valeant, conficiendum per nos*

conda decade del Trecento fino ai primi anni Quattrocento: *Iohannes Stephani*, 1316; *Guillelmus de Mangerio*, 1318; *Iohannes de Gualterio* (1357, 1362, 1376, 1385), *Lillus* (1378), *Nicolaus Roberti* (1382), *Angelus de Martino* (1392, 1405), *Angelus Petri* (1400): cfr. *Pergamene di S. Nicola IV*, nn. 37, 43; *Pergamene di S. Nicola V*, nn. 55, 80, 123, 129; *Pergamene di S. Nicola VI*, nn. 13, 36, 83; *Pergamene del duomo di Bari VI*, nn. 1, 9. È possibile leggere il tenore dei decreti nelle *reassumptiones* della prima metà del Cinquecento, nelle quali si ricopia lo stralcio del verbale della corte contenente il testo integrale della petizione e, appunto, del decreto: DRAGO TEDESCHINI 2012a, p. 951. Le circostanze della sua concessione e il tema in generale meriterebbero tuttavia ulteriori indagini.

³⁴ *Lillus*, 1378 (ASNa Q9); *Iohannes de Gualterio*, 1385 e *Angelus Petri*, 1400: cfr. *Pergamene del duomo di Bari VI*, nn. 1, 9; *Angelus de Martino*, 1405 (ABSNa T9).

³⁵ Dello strumento è accolta anche la denominazione, saltuariamente impiegata in passato (1300, 1302, 1331, v. p. 7 e nota 23): *puplicum instrumentum* (*Iohannes de Gualterio*, 1378, 1384; *Angelus de Martino*, 1388, 1403, 1405; *Antonius*, 1416; *Thomasius*, 1441; *Hercules*, 1466; *Matheus*, 1468; *Stephannus*, 1468); *transumpti puplicum instrumentum* (*Nicolaus Roberti*, 1382; *Angelus de Martino*, 1392; *Nicolaus Iohannis*, 1401, 1407; *Sabinus*, 1415-1417, 1420, 1422); *autepticacionis* <così> *puplicum instrumentum* (*Angelus de Martino*, 1393); *instrumentum* (*Angelus Petri*, 1400; *Thomasius*, 1472), cfr. *Pergamene di S. Nicola V*, n. 131; *Pergamene di S. Nicola VI*, nn. 13, 18, 28, 36, 45, 73, 83 (ABSNa T9); *Pergamene di S. Nicola VII*, nn. 14-17, 22, 26; *Pergamene del duomo di Bari VI*, nn. 9, 11, 16, 29, 33, 37; ASBa 207; ACM 504, 516, 527; ABSNar D9.

pro cautela; verbalizzano quindi di essersi recati *successive statim* nella pubblica piazza, nella *domus* del regio fondaco, dove il baiulo, il nobiluomo *Nicolaus de Agralisto*, due giudici *ad causas*, *Gullielmus de Piltro* e *Goffridus Angeli Cerbini*, e il notaio degli atti, *Marcus Nicolai de Stephano*, reggevano la curia *more solito*; qui l'*iter* procede come di consueto, ma è condotto da *Nicolaus Angeli Cannoni* e da *Lillus*: accolgono la domanda di produrre una copia del privilegio

«Post que ... requisiverunt et **rogaverunt nos prefatos iudicem, notarium et testes ut ...** cum auctoritate et decreto dictorum baiuli et iudicum **et eorum curie** ipsum ... transumptare, examplare <così>, publicare, autenticare et in publicam formam redhigere deberemus ... »

e 'stando in curia' la realizzano rimarcando per la terza volta l'esistenza del decreto

«**nos enim in eadem curia existentes** privilegium ipsum ... cum auctoritate iudiciali et decreto dictorum baiuli et eorum curia exhibitis intervenientibus in eodem ... transuptavimus, publicavimus, examplavimus et in presentem publicam formam redhegimus ... »;

il tribunale garantisce l'operazione tramite le sottoscrizioni dei due giudici *ad causas*.

Lo stesso impianto narrativo segue *Iohannes de Gualterio* nel 1385: i petenti si recano dinanzi al giudice ai contratti *Romoaldiccius Melispeccie*, a *Iohannes* e a tre testimoni e insieme vanno presso la corte civile dove, *in nostri presencia in eadem curia*, hanno luogo la produzione dello scritto da ricopiare, la prima ispezione e lettura e l'istanza di pubblicazione, o piuttosto, per la precisione, i petenti inoltrano al tribunale richiesta di prestazione dell'ufficio pubblico del giudice ai contratti e del notaio, ottenendo il decreto di autorizzazione; la richiesta è quindi accolta da *Romoaldiccius* e *Iohannes*, lo strumento nuovamente ispezionato, riletto e ricopiato, e reiterato l'inciso sull'esistenza del decreto³⁶.

Parimenti *Angelus de Martino* nel 1405: anzi, egli esplicita l'avvenuto ottenimento del decreto

«petiit itaque eidem curie ut... per nos eorum iudicalem auctoritatem et decretum interponere deberet; **quibus obtentis a curia memorata** ... nos qui supra iudicem, notarium et testes requisivit attente nostrum super hoc officium, quod est publicum, implorando ut ... ».

Cursorio, invece, *Angelus Petri* nel 1400:

«nos [v(er)o] ... transuptavimus <così>, interveniente auc(tor)itate pariter et decreto discreti viri Antonii [de] Milia baiuli civitatis Bari **et eius curie**, ad hoc cum instantia requisiti ... »;

³⁶ Lo stato di conservazione della pergamena ha compromesso la lettura delle sottoscrizioni; non è possibile, pertanto, verificare la presenza della firma di un membro del collegio.

la corte è citata *en passant* e la riconferma del rilascio dell'autorizzazione rimessa soltanto alla penna del baiulo

«Ego Antonius baiulus predictus premissis interfui et meam auctoritatem interposui pariter et decretum».

3. Autenticazioni di scritte: espressioni e termini caratteristici, vocabolario tecnico

Per quel che riguarda lessico e formulazioni e in aggiunta alle considerazioni sui termini *redigere*, *instrumentum*, *transumptum* e *transumere*, consta in primo luogo la regolare ricorrenza dell'appello all'*auctoritas iudicialis* del giudice, della corte, del baiulo nell'enunciato relativo alla presentazione e all'accoglimento della richiesta di autenticazione: l'azione di convalida può aver luogo sussistendo appunto una potestà giudiziale, alla quale può accompagnarsi un decreto, come appena visto, o il richiamo alla consuetudine cittadina (talvolta anche agli *iura*)³⁷.

In secondo luogo, *ostensio*, *autenticum*, *puplicum*, *exemplar* sono voci che, soprattutto mediante le derivazioni *ostendere*, *autenticatio* e *autenticare*, *puplicatio* e *puplicare*, *exemplatio* ed *exemplare*, risuonano con costanza, mentre come rarità si pongono il termine *originale* e il costrutto *iustitie complementum* di tradizione canonistica che qualifica l'*officium puplicum*³⁸.

³⁷ Le consuetudini cittadine e gli *iura*, la cui menzione è sistematica soltanto nelle autenticazioni del tribunale, possono essere ricordati singolarmente, *secundum Bar. consuetudinem* (Nicolaus, 1247; Marinus, 1292; Nicolaus de Chunata, 1295), *secundum curiam et Bar. consuetudinem* (Maio, 1260), *iuxta consuetudinem Bari* (Iohannes Stephani, 1302), *secundum iura* (Iohannes Stephani, 1303, 1304), o in abbinamento, *secundum iura et consuetudinem curie Bar.* (Philippus, 1331), *secundum iura et Bar. consuetudines/consuetudinem* (Eugidius, 1343; Iohannes de Gualterio 1343, 1357, 1362, 1376; Iohannes Nicolai, 1346; Angelus de Martino, 1392, 1393); soltanto in un caso sono ricordati anche i *dicta*: *secundum dicta, iura et Bari consuetudines* (Iohannes de Gualterio, 1385): cfr. *Pergamene del duomo di Bari I*, n. 106; *Pergamene del duomo di Bari II*, n. 43; *Pergamene di S. Nicola II*, nn. 86, 99; *Pergamene di S. Nicola III*, nn. 67, 122; *Pergamene di S. Nicola V*, nn. 6, 55, 80, 123; *Pergamene di S. Nicola VI*, nn. 36, 45; *Pergamene del duomo di Bari III*, n. 60; *Pergamene del duomo di Bari IV*, nn. 5, 16; *Pergamene del duomo di Bari VI*, n. 1. L'interpretazione del passo della legislazione federiciana *Puritatem*, che stabilisce l'ordine di successione delle fonti giuridiche a cui dovevano attingere gli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia (*constitutiones* del Regno, *consuetudines* cittadine, *iura communia*, *Langobardorum videlicet et Romanorum*), e in particolare del punto che equipara le leggi longobarde allo *ius communis*, è stata argomento di discussione tra giuristi, storici del diritto e medievalisti, chiaramente sintetizzata da CARVALE 2005. Sulla persistenza della menzione delle consuetudini cittadine nelle autenticazioni baresi della seconda metà del secolo XVI, DRAGO TEDESCHINI 2012a.

³⁸ Alle occorrenze, variabili nel genere e nelle forme, dei termini *puplicus* e *ostendere*, dei vocaboli *puplicatio* ed *exemplatio*, nota 25, dei verbi *autenticare* e *puplicare* associati anche a *transcribere*, nota 30, si aggiungono le attestazioni dei soli *autenticare* (Petrus, 1300; Lucas, 1310) o *exemplare* (Iohannes Man-

Infine, due ultime riflessioni sul vocabolario notarile barese.

La prima riguarda la preferenza accordata dai rogatari al termine *abbreviatura*, ma non al vocabolo *abbreviare*; infatti, mentre l'impiego del sostantivo per indicare i singoli atti raccolti in forma compendiate nei propri *quaterni* è esclusivo e durevole, quello del verbo non è più attestato come sinonimo di minutare oltre la fine del secolo XIII³⁹.

La seconda scaturisce invece dal passaggio *ipsamque invenimus consignatam, sicut et alias de quibus idem notarius scripserat et confecerat instrumenta* nell'ambito del racconto delle indagini svolte su una *abbreviatura* nel 1302; la corte appura dunque che essa era stata consegnata, cioè dotata di tutti i 'contrassegni' necessari a renderla valida, ossia autenticata; in altre parole 'consegnare l'abbreviatura' equivale a 'confezionare lo strumento' e d'altra parte se ne lamenta apertamente una delle parti in causa

« per omnia patefacto ... et allegante et dicente et protestante ... dictam abbreviaturam publicari et in publicam formam redhigi non debere / nec ex ea publicum renovari instrumentum **pro eo quod ex eadem abbreviatura instrumentum erat asuptum** <così> ».

gerii, 1272), dell'abbinamento *autenticare* e *publicare* (*Iohannes Mangerii*, 1277; *Nicolaus de Chunata*, 1293; *Iohannes Stephani*, 1303, 1304; *Lucas*, 1310; *Eugidius*, 1343; *Iohannes de Gualterio*, 1343, 1357, 1362), eccezionalmente accostati a *reconciliare* e *transumptare* (*Iohannes de Gualterio*, 1343, 1384), delle voci *autenticus* e *originalis* usate come attributi o sostantivi (rispettivamente *Nicolaus*, 1244, *Armidoctus*, 1267, *Iohannes Mangerii*, 1272, *Iohannes de Gualterio*, 1376 e *Armidoctus*, 1267; *Iohannes Mangerii*, 1272; *Guillelmus*, 1300; *Iohannes de Gualterio*, 1362: cfr. *Pergamene del duomo di Bari* II, nn. 6, 7, 20, 27, 49, 56, 57; *Pergamene di S. Nicola* II, n. 79; *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 62, 92; *Pergamene di S. Nicola* IV, n. 7; *Pergamene di S. Nicola* V, nn. 6, 55, 80, 123; *Pergamene di S. Nicola* VI, n. 18; *Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 5). La formula *complementum iustitiae* (per la quale cfr. ROUMY 2018) soltanto in *Iohannes de Gualterio*, 1343, 1357, 1362 (... *prout ad nostrum spectat officium, iustitie complementum* ...). Sulle problematiche terminologiche dei vocaboli *autenticum*, *publicum*, *exemplar*, *originale*, molto dibattute in diplomatica, più volte è tornata Giovanna Nicolaj: si suggeriscono NICOLAJ 1997, NICOLAJ 2002, NICOLAJ 2014, NICOLAJ 2015.

³⁹ Solo *Iohannes Stephani* adopera il vocabolo *imbreviatura*, peraltro simultaneamente con *abbreviatura*: *in quo quidem quaterno inter alias abbreviaturas ... imbreviaturam unam scriptam invenimus continentie subsequenter ...* (1302); riferimenti ai *quaterni* anche in *Iohannes de Gualterio* (1343, 1357) e *Iohannes Nicolai* (1346); il verbo *abbreviare*, infine, in due *reconciliationes* di strumenti del 1292 e 1295 di *Marinus* (*invenimus in eo <instrumento n.d.a.> predictum iudicem abbreviatum pro iudicem et non subtestatum ...*) e *Nicolaus de Chunata* (*verum quia quondam index Iohannes Pavo/[nis] qui ... pro iudice abbreviatus erat ac quondam ... similiter ... pro testibus abbreviati erant ...*): cfr. *Pergamene del duomo di Bari* II, n. 43; *Pergamene di S. Nicola* II, n. 99; *Pergamene di S. Nicola* III, nn. 67, 122; *Pergamene di S. Nicola* V, nn. 6, 55; *Pergamene del duomo di Bari* IV, n. 16. Sulla terminologia notarile barese attinente ai registri (*abbreviature*, *note*, *scede*, *protocolla/i*, *quaterni*, *quinterni*, *bastardella*, 'mazzi di scritte') nei secoli XV e XVI, DRAGO TEDESCHINI 2012a.

4. In conclusione

Il gruppo di autenticazioni degli anni 1378-1405 marca l'ultimo stadio evolutivo della tipologia documentaria; nel giro di un sessantennio l'*iter* risulta stabilmente delegato ai notai come dimostrato da due *instrumenta reassumptionis*, del 1466 e del 1472⁴⁰, nei quali i rogatari, *Hercules* e *Thomasius*, richiamano la speciale *potestas reassumendi* ottenuta dal sovrano. *Thomasius* in particolare sente di dover essere chiarissimo a riguardo, probabilmente perché nel 1472 l'esercizio di tale peculiare funzione è inteso ancora come straordinario:

«Nos n. ... iudex, Thomasius de Caris de Baro ... notarius, nn. ... testes liciterati ... fatemur ... et ego **insuper** Thomasius de Caris de Baro ... notarius et **ex tradita michi potestate** plena et libera per sacram regiam magestatem / reddigendi et assumendi ex notis, scedis seu prothocollis prefati notarii Leonardi patris mey, qui antequam dittum contrattum in puplicam formam reddigeret ad Dominum migravit, ad requisitionem parcium que tanguntur instrumenta in puplicam formam reddigere et assumere cum omnibus clausulis / consuetis et debitis et alias si et prout dictus notarius Leonardus solitus erat apponerere <lettura probabile> ac illud verbum «(et) c(etera)» extendere in instrumentis per eum in puplicam formam reddatis et in notis reperitur extensum, facti tamen et veritatis substancia in aliquo non mutata, prout per ipsius affate / regie magestatis patentes licteras michi graciosse concessas magno sigillo regio munitas ac alia solita et debita sollemnitate suffultas clare et aperte apparere videntur; que lictere incipiunt «Alfonsus Dey gratia» et finiunt «regnie nostri Sicilie citra Farum / anno sextodecimo, aliorum vero regnorum nostrorum anno tricesimo quinto», continentes siquidem me potestatem habere, per predittam magestatem michi traditam, exequi facere que in predittis regiis litteris declarantur et permittuntur ... »⁴¹.

La circostanza che *Thomasius* fosse diventato notaio regnando ancora Alfonso e che il sovrano gli avesse concesso facoltà di trasformare perlomeno le imbreviature paterne in pubblici strumenti, in anticipo rispetto alle riforme dell'ufficio promulgate dal figlio e successore Ferrante nel 1477, comprova la persistenza dell'uso del legislatore d'intervenire a livello locale con singoli provvedimenti per colmare vuoti normativi: un modo pratico e celere d'introdurre eccezioni alle leggi diffusosi nel Regno soprattutto con gli ultimi Angioini⁴².

⁴⁰ *Hercules* (ACM 504, 1466), *Thomasius* (ACM 527, 1472).

⁴¹ Su tale *potestas*, in relazione alle autenticazioni dei secoli XV e XVI, DRAGO TEDESCHINI 2012a, pp. 944-946.

⁴² CARVALE 1982, pp. 113-123.

FONTI

BARI, ARCHIVIO DEL CAPITULO METROPOLITANO (ACM)

– *Pergamene*, 108, 131, 153, 159, 262, 504, 516, 527.

BARI, ARCHIVIO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA (ABSN)

– s = *Pergamene, Periodo svevo*, C27.

– a = *Pergamene, Periodo angioino*, C4, E8, L7, N2, O7, Q1, Q9, Q19, T9, U15, U21.

– ar = *Pergamene, Periodo aragonese*, D9.

BARI, ARCHIVIO DI STATO (ASBa)

– *Pergamene, Collezione Chicago*, 207.

BARI, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

– <http://www.sapuglia.it>

BIBLIOGRAFIA

CANNATARO CORDASCO 1990 = M. CANNATARO CORDASCO, *Dalla scheda all'instrumentum: un capitolo di storia documentaria pugliese*, in *Studi di storia pugliese in memoria di Maria Marangelli*, a cura di F. TATEO, Fasano 1990, pp. 119-141.

CANNATARO CORDASCO 2000 = M. CANNATARO CORDASCO, *Appunti sulle imbreviature notarili di Terra d'Otranto. Da un inedito massafrese del 1348*, in *Studi in onore di Giosué Musca*, a cura di C.D. FONSECA - V. SIVO, Bari 2000, pp. 87-104.

CARVALE 1966 = M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 10), rist. inalt. Milano 1984.

CARVALE 1982 = M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 95-176.

CARVALE 1998 = M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 71-135.

CARVALE 2005 = M. CARVALE, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, II, Roma 2005, pp. 735-743.

CIOFFARI 2008 = G. CIOFFARI, *Storia dell'Archivio di S. Nicola*, in *L'Archivio di S. Nicola a Bari. Pergamene e carte*, a cura di ID., Bari 2008 (Memorie e documenti, 30), pp. 11-156.

CORDASCO 1989 = P. CORDASCO, *Giudici e notai in Terra di Bari tra età sveva ed angioina*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva ed angioina*. Atti del convegno di studi, Bitonto, 11-13 dicembre 1987, a cura di F. MORETTI, Bitonto 1989, pp. 79-103.

- CORDASCO 1993 = P. CORDASCO, *I più antichi registri di imbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*, in *I protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna*. Atti del Convegno, Brindisi, 12-13 novembre 1992 (« Archivi per la Storia », VI, 1993), pp. 45-59.
- DEL TREPPO 1986 = M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno*, IV, I, *Il regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986, pp. 87-201.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placita agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Città del Vaticano - Roma 2004 (Littera Antiqua, 11; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- DRAGO TEDESCHINI 2012a = C. DRAGO TEDESCHINI, *L'instrumentum re assumptionis: osservazioni preliminari e lessicali sui documenti baresi dei secoli XV e XVI*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 941-954.
- DRAGO TEDESCHINI 2012b = C. DRAGO TEDESCHINI, « Ne testificantium personarum defectu fides publica pereat et veritatis essentia sub modio posita delitescat », in *Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale*, a cura di P. FIORETTI, Spoleto 2012 (Collectanea, 28), pp. 325-355.
- GALASSO 2006 = G. GALASSO, *Il mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 2006 (Storia del regno di Napoli, I).
- Konstitutionen Friedrichs II = Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, herausgegeben von W. STÜRNER, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*).
- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 329-343.
- NICOLAJ 1997 = G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV), pp. 347-379, anche in NICOLAJ 2013, pp. 230-246.
- NICOLAJ 2002 = G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*. Proceeding of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique, Princeton - New York, 16-18 September 1999, eds. A.J. KOSTO - A. WINROTH, Toronto 2002, pp. 8-21, anche in NICOLAJ 2013, pp. 113-120.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 1-24, anche in NICOLAJ 2013, pp. 128-140.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale*, I, *Istituzioni*, Roma 2007.
- NICOLAJ 2013 = G. NICOLAJ, *Storie di documenti storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- NICOLAJ 2014 = G. NICOLAJ, *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, in *Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére*, a cura di A. BÁRÁNY - G. DRESKA - K. SZOVÁK, Budapest-Debrecen 2014, pp. 147-156.

- NICOLAJ 2015 = G. NICOLAJ, *Exemplar. Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, in *Studi paleografici e papirologici in ricordo di Paolo Radiciotti*, a cura di M. CAPASSO - M. DE NONNO (Papyrologica Lupiensia. Supplemento al nr. 24/2015), pp. 351-365.
- PASCIUTA 2005 = B. PASCIUTA, *Baiulus*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, II, Roma 2005, pp. 139-140.
- Pergamene della cattedrale di Altamura* = P. CORDASCO, *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*, con la collaborazione di G. PUPILLO, Bari 1994 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXXIV).
- Pergamene della cattedrale di Terlizzi* = F. MAGISTRALE, *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (1266-1381)*, Bari 1976 (Società di Storia Patria per la Puglia. Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXII).
- Pergamene del duomo di Bari I* = G.B. NITTO DE ROSSI - F. NITTI DI VITO, *Le pergamene del duomo di Bari (952-1264)*, Bari 1897 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, I), rist. Trani 1964.
- Pergamene del duomo di Bari II* = G.B. NITTO DE ROSSI - F. NITTI DI VITO, *Le pergamene del duomo di Bari (continuazione) 1266-1309. Appendice. Le pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano sino al 1266*, Bari 1899 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, II).
- Pergamene del duomo di Bari III* = P. CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, Bari 1984 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXVII).
- Pergamene del duomo di Bari IV* = M. CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, Bari 1985 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXVIII).
- Pergamene del duomo di Bari V* = A. FRASCADORE, *Le pergamene del duomo di Bari (1382-1399)*, Bari 1985 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXIX).
- Pergamene del duomo di Bari VI* = C. DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, Bari 2010 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXXV), rist. anas. Bari 2013.
- Pergamene di S. Nicola I* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194)*, Bari 1902 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, V), rist. fotol. Bari 1968.
- Pergamene di S. Nicola II* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo (1195-1266)*, Bari 1906 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Codice Diplomatico Barese, VI), rist. fotol. Bari 1976.
- Pergamene di S. Nicola III* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309)*, con 4 facsimili in fototopia, Trani 1936 (R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie. Codice Diplomatico Barese, XIII), rist. fotol. Bari 1976.
- Pergamene di S. Nicola IV* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1309-1343)*, Trani 1941 (R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie. Codice Diplomatico Barese, XVI), rist. fotol. Bari 1979.
- Pergamene di S. Nicola V* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino: Giovanna I (1343-1381)*, con introduzione, indici e glossario di F. BABUDRI, Trani 1950 (Deputazione di Storia Patria per le Puglie. Codice Diplomatico Barese, Nuova Serie, XVIII).

- Pergamene di S. Nicola VI* = J. MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, Bari 1977 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXIII).
- Pergamene di S. Nicola VII* = J. MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1329-1439)*, Bari 1982 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXVI).
- ROUMY 2018 = F. ROUMY, *Complementum justitiae exhibere: La fortune d'une clause de chancellerie pontificale aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 4, *Prozessrecht*, herausgegeben von Y. MAUSEN - O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOECKEL, Köln 2014 (Norm und Struktur, 37/4), pp. 231-252.
- TRIFONE 1921 = R. TRIFONE, *La legislazione angioina*. Edizione critica, Napoli 1921.
- Utriusque Siciliae 1590* = *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae ...*, Venetiis, Apud Ioan. Variscum, Paganinum de Paganinis et socios, 1590.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Si delinea l'evoluzione della tipologia documentaria collegata a uno dei procedimenti gestiti dalle *curiae baiuli* baresi tra la seconda metà del secolo XIII e il XV: l'autenticazione di scritture, una pratica attestata in Terra di Bari dalla prima metà del secolo XIII. Mediante esempi si illustra il passaggio graduale della forma dell'autenticazione rilasciata dalla corte civile dal modello di età normanna all'*instrumentum* di età angioina: esso riflette il progressivo conseguimento del completo riconoscimento del valore delle certificazioni rilasciate da *iudices ad contractus* e *notarii puplici* che, a livello legislativo, si compie nel *Regnum* con Ferrante d'Aragona nella seconda metà del secolo XV.

Parole significative: *Curia baiuli*, Bari, autenticazioni, secoli XIII-XV.

The evolution of the documentary typology is defined through the connection to one of the procedures managed by the *curiae baiuli* of Bari between the second half of thirteenth century and the fifteenth: the authentication of documents, a practice attested in *Terra di Bari* from the first half of thirteenth century. Examples illustrate the gradual transition from the form of authentication issued by the civil court from the Norman age to the *instrumentum* of Angevin period: it reflects increasing acceptance of the value of certification by *iudices ad contractus* and *notarii puplici* which, at the legislative level, takes place in the *Regnum* under Ferrante d'Aragona in the second half of fifteenth century.

Keywords: *Curia baiuli*, Bari, Authentications, 13th-15th Centuries.



Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)

Bianca Fadda

biancafadda@unica.it

Nella storia di Sardegna, a partire dall'XI secolo, si parla di « epoca giudicale »¹. I quattro giudicati di Torres, Gallura, Cagliari e Arborea, veri e propri regni, hanno acquisito piena autonomia rispetto all'epoca bizantina e assunto la fisionomia di entità statali che esercitano il potere attraverso l'emanazione di documenti nei quali il volgare sardo viene adottato come lingua ufficiale. Le prime testimonianze scritte della Sardegna giudicale sono proprio i documenti emanati dai giudici nell'esercizio del loro potere da parte delle cancellerie. Le scrivanie giudicali, attestate a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, sono organismi estremamente semplici dove vengono stesi gli atti espressione della sovranità regia, ma nelle quali è totalmente assente la figura del cancelliere al quale sia affidato l'incarico di dirigere il personale dell'ufficio, di sovrintendere al processo di elaborazione documentaria e dargli un'impronta di produzione statale². Il giudice si rivolge per la redazione delle *cartas*

¹ L'origine dei regni giudicali sardi non è certa. La Sardegna è stata, a partire dal VI secolo, settima provincia della prefettura bizantina d'Africa. Il preside, o *iudex provinciae* era incaricato del governo civile, le sue competenze erano più o meno quelle degli antichi governatori romani (amministrative, finanziarie, giuridiche). Sottoposto all'alta autorità del prefetto del pretorio africano, il preside sardo aveva sede a Cagliari dove, analogamente ai presidi delle altre province, doveva disporre di un ufficio fornito di personale variamente specializzato, e in particolare di un consigliere giuridico, di un cancelliere e di vari scrivani, addetti, tra le altre cose, alla tenuta degli archivi. Del governo locale dell'isola in età bizantina sappiamo molto poco, le fonti sull'evoluzione di questa figura sono scarissime, così come in generale le fonti sulla 'Sardegna bizantina'. All'inizio del secolo VIII la caduta dell'esarcato d'Africa ha comportato l'isolamento della regione, che troviamo nel IX secolo amministrata da un *ipatos* o *consul*, che sembrerebbe aver assorbito le funzioni amministrative dello *iudex*, e quelle militari, in origine affidate al *dux*, mantenendo, peraltro, questi due appellativi, che cominciano ad apparire al plurale, *iudices* o *principes Sardiniae*, nei documenti dei papi Niccolò I (858-867) e Giovanni VIII (872-882). Per un approfondimento sulla Sardegna giudicale si rinvia a ORTU 2005.

² Cfr. CAU 2000, p. 332. Sulle scrivanie dei regni giudicali sardi cfr. CASULA 1974a. Nello specifico, sulla scrivania dei giudici di Arborea cfr. FADDA 2018; FADDA - RAPETTI 2019; sulla scrivania dei giudici di Cagliari cfr. SCHENA 2012; sulla scrivania dei giudici di Torres, cfr. SCHENA 2002; MARTIN 2011; FADDA 2013; sulla scrivania del giudicato di Gallura, cfr. SCHENA 1996; MASTRUZZO 2008. Per un quadro completo relativo ai documenti giudicali giunti fino a noi, agli archivi che li conservano e alle motivazioni che sono alla base della loro dispersione archivistica, si rinvia a TASCA 2013.

bulladas, autenticate col sigillo plumbeo, a persone di sua fiducia, fatte intervenire per l'occasione, ma non destinate stabilmente a quell'incarico, in genere chierici, unici *litterati* medievali e principali depositari del sapere e della cultura scritta, i quali creano spesso composizioni ibride e variegata, che sottintendono il coinvolgimento del destinatario nella redazione del documento. In tutte le pergamene prodotte tra l'XI e gli inizi del XII secolo, per mandato sovrano nei regni sardi, l'estensore del documento – sottoscrivendolo nell'escatocollo – si definisce a volte *presbiter*, altre volte *sacerdos*, *episcopus* o *archiepiscopus*. Gli ecclesiastici, in mancanza di una tradizione notarile laica, si occupano della redazione dei documenti e rispondono in prima persona alle esigenze delle nascenti cancellerie giudicali³. Ricordiamo il levita Nicita, al servizio del giudice Barisone I di Torres tra il 1064 e il 1065⁴, il presbitero Mariano di Nuraxinieddu, al quale il giudice d'Arborea Torbeno 'detta' il documento, datato al 1102, contenente la permuta effettuata col cugino Costantino d'Orrubu⁵, e ancora *Furatus de Castra presbiter*⁶, Melaci o Melacio, probabilmente anch'egli un

³ SCHENA - TOGNETTI 2011, p. 19.

⁴ Nicita redige, nella reggia di Ardara, il più antico documento a noi noto prodotto da una *scribania* pubblica indigena. Si tratta dell'atto con cui il giudice di Torres, Barisone I (*ante* 1063-1065), insieme al nipote Mariano (1065-1082), già associato al trono, dona all'abbazia di Montecassino le chiese di Santa Maria di Bubalis, oggi chiesa di Nostra Signora di Mesumundu e quella di Sant'Elia di Monte Santo, oggi chiesa di Sant'Elia e Enoch, ubicate entrambe nel territorio di Siligo (SS). Nicita è un operatore ecclesiastico che tutto lascia credere essere sardo, a partire dalla lingua impiegata, un misto di latino e sardo, che denuncia la sua scarsa preparazione; Nicita sente infatti il bisogno di giustificarsi, imputando gli errori alla mancanza di illuminazione, dovuta all'ora tarda. Cfr. Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XI, n. 11. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 7, p. 153; SABA 1927, n. 1, pp. 133-134; BLASCO FERRER 2003, n. 1, pp. 27-28; MANINCHEDDA 2007, n. 1, pp. 161-162. Sugli aspetti diplomatici e linguistici della pergamena di Nicita cfr. STRINNA 2009; FADDA 2013; SERRA 2015; SERRA 2017.

⁵ Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto*, Genova (Ducato), 360, Sardegna, n. 2. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 22, pp. 165-166; CASULA 1974b, pp. 119-121 (con facsimile); MERCI 1978, pp. 370-383; BLASCO FERRER 2003, n. 12, pp. 99-100. Il presbitero Mariano da Nuraxinieddu (oggi frazione del comune di Oristano), nell'escatocollo dell'atto, dice espressamente di aver scritto il documento sotto dettatura da parte del re sardo, il quale evidentemente conosceva a memoria il formulario tradizionale. Per il commento paleografico sulla pergamena, si veda l'accurata analisi compiuta in CAU 2000, pp. 318-340; lo studioso ricostruisce anche la storia archivistica della pergamena e il suo ruolo di *munimina* affidata al comune genovese a garanzia di donazioni effettuate dal giudice d'Arborea.

⁶ Del presbitero *Furatus de Castra*, il cui nome tradisce senza ombra di dubbio l'origine sarda, tenuto conto della sua larga diffusione nell'isola tra XII e XIII secolo, ci sono giunte tre pergamene:

1112 aprile 30, Ardara

Costantino I de Lacon, giudice di Torres, e sua moglie Marcusa de Gunale donano all'eremo di Camaldoli la chiesa di San Pietro di Scano con tutte le sue pertinenze.

operatore ecclesiastico di origine sarda⁷, il vescovo Costantino de Matrona⁸, questi

Firenze, Archivio di Stato, *Diplomatico Camaldoli* 1112 aprile 30. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 13, p. 186; SCHIRRU 1999, n. 1, pp. 59-62.

1113 ottobre 29, Ardara

Pietro de Athen, insieme alla consorte Padulesa e ad altri notabili della stessa famiglia, con l'autorizzazione del giudice Costantino I, affiliano all'eremo di Camaldoli la chiesa di San Nicola di Trullas.

Firenze, Archivio di Stato, *Diplomatico Camaldoli* 1113 ottobre 29. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 17, p. 189; SCHIRRU 1999, n. 6, pp. 72-76.

1120 maggio 24, Ardara

Gonnario di Lacon, fratello del giudice Costantino I, dona all'abbazia di Montecassino le chiese di San Pietro di Nurki, San Giovanni, San Pietro e San Nicola di Nugulvi e Sant'Elia di Setin.

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XI, n.14. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 28, pp. 199-201; SABA 1927, n. 5, pp. 140-142.

Un'accurata analisi della grafia di *Furatus* è in CAU 2000, pp. 354-355.

⁷ Di Melaci ci sono giunte quattro pergamene:

<ante o 1112 aprile 25>

Furato de Gitil e sua moglie Susanna Dezori dotano la chiesa e il monastero di San Nicolò *de Soliu* di terre, selve, case, servi, ancelle, bestiame, mobili, arredi e libri.

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XI, n. 15.

Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 16, pp. 188-189; SABA 1927, n. 16, pp. 162-165.

<1112 aprile 25>

Furato de Gitil e sua moglie Susanna Dezori donano al monastero di Montecassino la chiesa di San Nicolò *de Soliu.*, Archivio dell'Abbazia di Montecassino, caps. XI, n. 16.

Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 12, p. 185 (datato al 1113); SABA 1927, n. 12, pp. 153-155. Sulla datazione del documento, alquanto controversa, cfr. SANNA 2007.

<1120(?)> marzo 24.

Comita de Azzen e la moglie Musconiona Dezori donano ai monaci di Montecassino la *domus* di Bosove con servi e terre come dotazione del monastero di Santa Maria de Iscala.

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XI, n. 38.

Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 46, pp. 199-201; SABA 1927, n. 10, pp. 149-151.

Sulla datazione del documento, alquanto controversa, cfr. DORMEIER 1979, p. 51, nota 198; CAU 2000, p. 356, nota 102.

<1127> settembre 13, Salvenor

Unione delle chiese di Santa Maria e di San Nicolò *de Soliu* ordinata da Costantino I di Lacon e da sua moglie Marcusa di Gunale.

Montecassino, Archivio dell'Abbazia di, caps. XI, n. 46.

Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 15, p. 187-188; SABA 1927, n. 19, pp. 170-172.

⁸ Costantino de Matrona redige la pergamena con cui i notabili turritani Costantino di Carbian e sua moglie Giorgia de Zori, con l'autorizzazione del giudice Costantino di Torres, donano al monastero

ultimi tre al servizio della scrivania di Costantino I di Torres nel primo ventennio del XII secolo.

Tutti i documenti, scritti in volgare, presentano un formulario diplomatico, che Francesco Cesare Casula definì indigeno⁹: in generale, si aprono con l'invocazione alla Trinità, che nel giudicato di Torres, a partire dal 1112, diventa particolarmente lunga e articolata, occupando all'incirca sei righe del documento e includendo, accanto a Dio, anche la Vergine Maria, il principe degli apostoli Pietro, l'arcangelo Michele e i santi martiri turritani Gavino Proto e Gianuario, protettori dei giudici di Torres¹⁰. Di particolare interesse risultano le formule sanzionatorie finali, ispirate a quelle che chiudevano il testo dei privilegi pontifici¹¹. Le *sanctiones*, costituite da formule piuttosto lunghe, prevedono per i trasgressori castighi spirituali, scomunica, anatemi e punizioni terrificanti che evocano le pene patite da personaggi biblici ed evangelici¹². Nella *datatio chronica* è spesso omessa l'indicazione

di Montecassino la chiesa di San Pietro di Simbranos (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XII, n. 5. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 11, p. 185; SABA 1927, n. 9, pp. 147-148). Il documento è privo di indicazioni cronologiche, la menzione dell'arcivescovo di Torres Attone, che resse la sede vescovile dal 1112 al 1116, obbliga a datare il documento entro questi termini cronologici. Al nome dello scrivano non si accompagna alcuna qualifica, ma potrebbe trattarsi del vescovo di Bisarcio Costantino de Matrona, che scrisse nel 1082 l'atto di donazione a favore della cattedrale di Santa Maria di Pisa da parte del giudice di Torres Mariano. Tale atto ci è giunto in copia trascritta in calce alla pergamena, datata 3 settembre 1127, contenente la cessione da parte del Capitolo metropolitano di Pisa alla Congregazione di Vallombrosa del monastero di San Michele di Plaiano, in Sardegna, con tutte le sue pertinenze attuali e future; Pisa, Archivio di Stato (ASPi), *Diplomatico Coletti* 1128 settembre 3, pergamena lunga, edito in FADDA 2002, n. 2, pp. 114-116; sul documento vedi anche PIRAS 2012 e FADDA 2013.

⁹ CASULA 1974a, p. 16 e sgg.

¹⁰ A partire dal 1112 la cancelleria del regno di Torres assume delle connotazioni più precise, in particolare, il formulario diplomatico comincia ad assumere caratteri ben definiti. I documenti, vergati in una carolina di modulo accurato e disinvolta per quanto riguarda il passaggio tra diversi registri modulari, più simile ad una scrittura libraria, si presentano divisi in quattro paragrafi, che si aprono con una lettera iniziale decorata: la prima parte include il dispositivo, la seconda le clausole di anatema e maledizione, la terza la formula di benedizione, l'ultima comprende l'elenco dei testimoni e a seguire il nome dello scrivano e le indicazioni cronologiche. Cfr. MARTIN 2011.

¹¹ CARBONETTI VENDITTELLI 2006, p. 333.

¹² La presenza delle clausole comminatorie nelle *cartas bulladas* è da ricollegare, secondo Patrizia Serra, alla volontà dei sovrani sardi di sancire il legame tra il proprio potere temporale e la volontà divina, « nelle donazioni o concessioni giudicali ad enti religiosi viene dunque non solo affermata l'autorità del giudici, che dispone la cessione dei beni, ma la garanzia del rispetto dei patti stabiliti viene affidata esclusivamente ad una formularità che, trasferendo la penalità sul piano della giustizia divina, non fa che legittimare e ammantare di un'aura di sacralità i nuovi detentori del potere » (cfr. SERRA 2017, p. 124). Di parere diverso Ame-

dell'anno¹³; per indicare il mese e il giorno solo raramente si utilizza il sistema classico del calendario giuliano, più frequentemente si fa ricorso alla consuetudine di contare i giorni in progressione; è privilegiato il ricorso al calcolo lunare¹⁴. La scrittura è una minuscola di base carolina, in cui lo scrivano inserisce alcune lettere maiuscole, onciali e capitali, allo scopo di conferire maggiore solennità al documento¹⁵.

A partire dagli inizi del XII secolo fanno la loro comparsa nelle scrivanie giudicali sarde professionisti continentali, giunti in Sardegna al seguito dei mercanti pisani e genovesi. I notai redigono documenti per conto dei giudici, ma non unicamente ed esclusivamente al servizio dei sovrani sardi, conseguentemente, la documentazione prodotta, nella lingua e nel formulario, si adegua ai modelli stranieri e i notai creano spesso composizioni ibride a metà strada tra il documento privato e quello pubblico.

Cominciamo l'*excursus* dall'anonimo notaio che nel mese di maggio del 1103 redige due pergamene per conto del giudice di Cagliari Torbeno: la prima contiene la concessione ai Pisani, definiti *karissimi amici*, del teloneo invernale, estivo e del sale¹⁶, la seconda è relativa alla donazione a Santa Maria di Pisa, sempre come pegno d'amicizia con il popolo pisano, di quattro *donicalgias* site nella regione sudorientale dell'isola (nelle curatorie di Ogliastra, Colostrai, Treche e Tamari)¹⁷. I due docu-

deo Feniello e Jean Marie Martin, i quali, sottolineando l'assenza, nelle pergamene giudicali, della benché minima clausola di garanzia o minaccia di una penalità monetaria, affermano che «l'unica clausola penale risiede nelle maledizioni, che, perciò, sono sempre presenti. Tale fatto deve essere ricollegato alla debolezza (o alla semplicità) delle istituzioni giudicali, che probabilmente non erano in grado di fare applicare le decisioni del sovrano senza il ricorso alle potenze celesti» (FENIELLO - MARTIN 2011, pp. 122-123).

¹³ Laddove presente, l'indicazione dell'anno è, senza ombra di dubbio, un indizio del diretto coinvolgimento del destinatario nella redazione del documento. Ne è prova il fatto che lo stile utilizzato cambi a seconda dell'ente continentale al quale l'atto è indirizzato. Ritroviamo, ad esempio, la datazione, espressa secondo lo stile dell'incarnazione fiorentina, nella pergamena indirizzata all'eremo di San Salvatore di Camaldoli, redatta nella scrivania del regno di Torres dal sopraccitato presbitero *Furatus de Castra* e datata al 29 ottobre 1113. *Furatus* utilizza invece lo stile della natività nella donazione a favore dell'abbazia di Montecassino del 24 maggio 1120 (v. nota 6).

¹⁴ Relativamente ai problemi di datazione delle pergamene giudicali conservate a Montecassino, si rimanda a SANNA 2007.

¹⁵ CAU 2000, pp. 354-355.

¹⁶ Pisa, Archivio Arcivescovile, *Diplomatico Capitolare*, n. 292. Edizioni: *Codex Diplomatico Sardiniae*, n. 1, pp. 177-178; *Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa*, n. 15, pp. 31-32; *Brevi dei consoli di Pisa*, n. 5, pp. 113-114.

¹⁷ ASPI, *Diplomatico della Primaziale* 1104, pergamena corta. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 2, p. 178; FADDA 2001, n. 1, pp. 57-58. Sul documento vedi anche FADDA 2020, pp. 14, 54-55.

menti, scritti in latino, sono redatti dalla stessa mano¹⁸, presumibilmente quella di un notaio pisano, il quale scrive anche la sottoscrizione del giudice Torbeno: «✠ Ego Turbini Dei gratia iudex in hac carta subscripsi». Si aprono entrambi con l'invocazione alla Trinità, preceduta dal *chrismon*, seguita dall'*intitulatio* nella forma: «Ego Turbini omnipotentis Dei gratia iudex Karalitanus»; identica nelle due pergamene anche l'indicazione dei testimoni, prima quelli sardi

«Gonnari donnicellus et Petrus donnicellus et Marianus et Torchitore similiter donnicelli et Orzocor de Curcaso curatore de Civita et Cumita de Gonale et Zerchis de RoVo et Orzoccor de RoVo et Constantine de RoVo»,

a seguire quelli pisani:

«Petrus filius Albizzi et Ughiccione filius Uberti et Leo de Babilonia et Wido Cantarello et Tealdinus et Gerardus filius Petri et Alcherius et Gerardus Pandulfi et Rodulfinus».

La datazione segue lo stile dell'incarnazione pisana «Anno Dominice incarnationis MCIII, in mense madio, indictione XI». Infine, nel margine inferiore della pergamena, mentre non compare la *completio* notarile, vi sono i forellini che segnalano in maniera inequivoca la primitiva presenza del sigillo.

È opera di un notaio pisano, occasionalmente postosi al servizio del giudice cagliaritano, anche il documento col quale, tra il 1107 e il 1108, Mariano di Cagliari effettua una cospicua donazione a favore della cattedrale di Pisa¹⁹. Scritta in latino professionale e in un'elegante minuscola diplomatica, la pergamena è gestita sicuramente dal notariato pisano, la presenza della datazione, espressa secondo lo stile dell'incarnazione pisana, nel protocollo, subito dopo l'invocazione e la piena conoscenza del lessico notarile non lasciano adito a dubbi. Si veda ad esempio l'*intitulatio* del giudice «Ego iudex Torchitor de Lacono, qui proprio nomine Marianus vocor, per voluntatem Dei potestando regnum Caralitanum» e, alla fine del documento, la sottoscrizione del medesimo sovrano che include la formula «hanc cartam fieri rogavi et proprio nomine subscripsi», opera, senza ombra di dubbio, di un professionista continentale. Colpisce, inoltre, la stringatezza e l'essenzialità delle formule sanzionatorie finali, la *sanctio* negativa prevede per i trasgressori 'solo' la scomunica e l'anatema, tale sobrietà contrasta con la prolissità e la ridondanza degli altri documenti giudicali.

¹⁸ CAU 2000, p. 332, nota 52.

¹⁹ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1108, pergamena lunga. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, sec. XII, n. 6, pp. 181-182; FADDA 2001, n. 2, pp. 59-62. Sul documento vedi anche CAU 2000, p. 332, nota 52; FADDA 2020, pp. 14, 55-56.

Redatti secondo modelli propri della documentazione privata, ma muniti di sigillo o almeno recanti traccia della sua primitiva presenza, sono ancora quattro documenti giuntici sotto forma di breve memoratorio. Il primo, risalente al 14 marzo 1112, è l'atto di donazione a favore della Cattedrale pisana, redatto dal causidico Rolando per conto di Padulesa de Gunale, figlia del fu Comita e vedova del giudice gallurese Torchitorio de Zori²⁰. Rolando è un professionista dichiaratamente pisano, attivo in Sardegna tra il 1112 e il 1116 e poi nuovamente a Pisa²¹, la sua grafia è una minuscola carolina del tutto priva di elementi corsivi, caratterizzata da un moderato allungamento delle aste verticali, più vicina a modelli grafici di matrice libraria²². Alla stessa mano può essere attribuita la redazione anche della pergamena con cui il giudice gallurese Ithocor, cognato di Padulesa, promette fedeltà, aiuto e protezione per i beni che l'Opera di Santa Maria di Pisa possiede in Gallura, e la futura donazione di quattro corti e di una libbra d'oro all'anno²³.

Degli stessi anni è il *breve recordationis*, redatto dal notaio apostolico Ugo, delle concessioni a favore dell'Opera pisana effettuate dal medesimo giudice gallurese, attraverso un solenne giuramento, prestato nella villa di Surache²⁴. Il documento, privo di indicazioni cronologiche, è redatto per volontà dell'operaio maggiore Ildebrando, *iudex sacri palatii Lateranensis*, il quale sottoscrive il *breve*, apponendo il proprio *signum*.

Il terzo atto è una *carta ad memoriam habendam vel retinendam* relativa alle cospicue donazioni effettuate a favore della medesima chiesa pisana dal giudice di Cagliari Costantino nel 1130²⁵. Sebbene lo scrivente non sia precisamente identificato,

²⁰ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1113 marzo 14, pergamena corta. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 10, pp. 184-185; FADDA 2001, n. 3, pp. 62-64; MASTRUZZO 2008, n. 1, pp. 19-21. Su questo documento si veda anche SCHENA 1996, pp. 98-99; CAU 2000, p. 332, n. 52; FADDA 2020, pp. 19, 58-59.

²¹ Nel 1126 compare quale testimone in una donazione effettuata dal vescovo di Pisa a favore dei canonici della Cattedrale (Pisa, Archivio Arcivescovile, *Diplomatico Capitolare*, 394); cfr. MASTRUZZO 2008, p. 7.

²² Cfr. MASTRUZZO 2008, pp. 8-9.

²³ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1084, pergamena corta. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 20, p. 192; FADDA 2001, n. 5, pp. 66-67; MASTRUZZO 2008, n. 3, pp. 25-26. Il documento, privo di indicazioni cronologiche, può essere datato tra il 1112 e il 1116, cfr. FADDA 2001, pp. 66-67. Sull'attribuzione alla mano del causidico Rolando, cfr. MASTRUZZO 2008, p. 14. Sulla pergamena vedi anche FADDA 2020, pp. 19, 60-61.

²⁴ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1081, pergamena corta. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 19, pp. 191-192; FADDA 2001, n. 4, pp. 64-66; MASTRUZZO 2008, n. 2, pp. 22-23. Su questo documento si veda anche SCHENA 1996, pp. 101-102; FADDA 2020, pp. 19, 59-60.

²⁵ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1130 febbraio 13, pergamena corta. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 39, p. 206; FADDA 2001, n. 7, pp. 69-71. Su questo documento si veda anche CAU 2000, p. 334; FADDA 2020, pp. 14, 61-62

non sussistono dubbi circa il fatto che il documento, vergato in una bella minuscola diplomatica, di andamento diritto, con corpo delle lettere piccolo e tondeggiante, aste alte e allungate, talvolta sinuose e ripiegate verso destra, sia scritto da un professionista pisano del quale compare all'inizio il *signum*. Il formulario è tratto dal *breve ad memoriam retinendam*, ma la credibilità del documento è affidata al sigillo (deperdito) del giudice cagliaritano.

L'ultimo documento, redatto in forma di *breve recordationis*, risale al 26 giugno 1132, e ha come autore il giudice di Gallura, Comita Spanu, il quale rinnova il giuramento di fedeltà già prestato all'arcivescovo di Pisa Ruggero e ai consoli della città e si impegna a versare per dieci anni alla chiesa di Santa Maria di Pisa una libbra d'oro all'anno e a cedere alla stessa la metà delle miniere d'argento scoperte nel territorio gallurese²⁶. Il *breve* è rogato ad Ardara da un notaio pisano, la cui grafia, di modulo molto piccolo, offre diverse stilizzazioni cancelleresche, in particolare, il notevole prolungamento dei tratti superiori delle lettere *b*, *d*, *h*, *l* e di quelli inferiori di *p* e *q*, il segno abbreviativo generico è sostituito da un nodulo. Dal confronto con le altre pergamene sarde, emanate dai giudici galluresi, conservate nei fondi pisani, scaturisce che anche questa doveva essere garantita dalla presenza del sigillo, ma la resezione dell'ultima parte della membrana non ci consente di stabilire con certezza se esso sia mai stato applicato o, se inserito, sia stato da subito asportato per intervento delle parti mediante il taglio dell'intera plica²⁷.

Appare strutturato in maniera del tutto inconsueta il documento del 6 marzo 1131 col quale Gonario, giudice di Torres, dona all'Opera della Cattedrale di Pisa le corti di Castello ed Erio, site nella curatoria della Nurra, e la corte di Bosove, sita nella Romangia, con un corredo di cinquanta servi addetti alla coltivazione dei campi, e promette anche la metà del Monte dell'Argento con tutte le sue pertinenze e con l'uso dei boschi, dei pascoli e delle acque²⁸. Il documento, vergato in una minu-

²⁶ ASPI, *Diplomatico Coletti* 1133 giugno 26, pergamena lunga, edito in FADDA 2002, n. 4, pp. 120-122. Su questo documento si veda anche SCHENA 1996, pp. 105-107.

²⁷ Al riguardo Ettore Cau avanza l'ipotesi che l'annullamento del documento sia da collegare in qualche modo alla morte dell'arcivescovo di Pisa Ruggero: l'atto sarebbe stato redatto quando l'arcivescovo era ritenuto ancora vivo, ma sarebbe stato invalidato non appena si venne a conoscenza della sua morte; cfr. CAU 2000, p. 334.

²⁸ ASPI, *Diplomatico della Primaziale* 1131 marzo 6, pergamena lunga. Edizioni: *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 40, pp. 205-206; FADDA 2001, n. 8, pp. 71-74. Il documento contiene la sottoscrizione autografa del giudice Gonario. Si tratta, non soltanto dell'unica sottoscrizione autografa di un giudice sardo di cui abbiamo testimonianza, ma è anche la sola scrittura appartenente alla classe dirigente laica attestata in tutta l'isola nell'arco almeno del XII secolo; cfr. CAU 2000, p. 353. Sulla pergamena vedi anche FADDA 2020, pp. 11, 62-63.

scola notarile ancora contaminata da elementi corsivi, è scritto sicuramente da un notaio pisano, del quale, riprendendo quanto ipotizzato da Ettore Cau, comparirebbe all'inizio il *signum tabellionatus*²⁹, e non dal giudice Gonario come precedentemente sostenuto³⁰. L'atto si presenta suddiviso in tre parti: la prima, che occupa da sola circa metà della pergamena, si apre con l'invocazione verbale, seguita dalla datazione, espressa secondo lo stile dell'incarnazione pisana («In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni, anno ab incarnatione eius millesimo centesimo trigesimo primo, pridie nonus martii, indictione nona»), prosegue col dispositivo dell'atto, in forma soggettiva («Ego iudice Gonnari de loco qui dicitur Turri, filius quondam Costantini item iudicis, cum voluntate de Deo et cum voluntate et consilio de omnes maiores et fideles meos, dono et trado atque concedo ...») e si chiude con la sottoscrizione autografa del giudice («In nomine Domini, amen. Ego iudice Gunnari scripsi»). Nella seconda parte sono riportate, in forma oggettiva, le dichiarazioni giurate effettuate dallo stesso giudice Gonario («Suprascripto iudice Gonnari iuravit ad sancta Dei evangelia hec omnia supradicta adimplere et observare ...») e dagli altri maggiori del regno e componenti della sua famiglia. La terza parte è riservata ai testimoni, suddivisi in due elenchi differenti, prima quelli sardi poi i pisani, introdotti dall'espressione *signa manus*, cui segue immediatamente una clausola, scritta in grafia compatta e su righe infittite, nella quale vengono elencati, nuovamente in forma soggettiva (*item damus servos ...*) i servi e le ancelle della corte di Bosove, che dovranno prestare la loro opera alla chiesa pisana. Infine, nel margine inferiore della pergamena, mentre non compare la *completio* del notaio, vi sono i forellini che segnalano la primitiva presenza della *bull*a.

Un professionista di altissimo rilievo è, senza ombra di dubbio, il notaio *Bonus-iohannes*, il quale nel dicembre del 1131, a Oristano, nella cattedrale di Santa Maria, redige, per conto del giudice d'Arborea Comita, l'atto di donazione alla Cattedrale di S. Lorenzo e al comune di Genova della chiesa di S. Pietro *de Claro*, di una curia con il territorio circostante, servi, armenti e la metà delle vene argentifere esistenti nel suo regno, con la promessa, inoltre, della futura cessione di quattro curie e della quarta parte delle miniere d'argento del regno di Torres. Di questo documento possediamo due esemplari, entrambi originali e muniti di sigillo (deperditi³¹). Le due pergamene presentano caratteristiche grafiche e formali del tutto inconsuete nella prassi docu-

²⁹ CAU 2000, p. 353.

³⁰ CASULA 1974a, p. 34; SCHENA 2002, p. 40.

³¹ Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto*, n. 2720/10. 1 e 2720/10.2. Cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, n. 42, pp. 66-69.

mentaria del comune di Genova, che portano Antonella Rovere a sospettare la presenza di una mano straniera, in particolare la studiosa sottolinea l'evidente tentativo di imitazione di scritture cancelleresche da parte del notaio, il quale accoppia le righe a due a due, con ampio spazio tra ogni coppia, per consentire l'allungamento delle aste ascendenti delle prima riga di ognuna, ma del tutto insolito appare anche l'uso, del monogramma costantiniano al posto del *signum* tabellionale³². La rilevanza del documento, relativo al primo collegamento diretto tra i giudici d'Arborea e Genova, emerge anche dal fatto che, sempre nella cattedrale oristanese di Santa Maria e nel corso dello stesso mese ed anno, ne venne realizzata una seconda redazione più solenne, caratterizzata da un'insolita formula salutoria iniziale (« Bene sit Ianuensibus et Comita, iudici Arvorensis, in mari et in terra gladiusque et hostis procul sit ab eis »), da una più solenne ed elaborata *intitulatio* (« Ego Comita, divina permittente clementia iudex et dominus Arvorensis ») e dalla presenza di testimoni genovesi in aggiunta a quelli sardi³³. Nell'arco dello stesso mese il notaio Bongiovanni redige, per conto di Comita, anche il documento con cui il sovrano, confidando nell'aiuto genovese, affida se stesso, il proprio figlio, il suo regno e tutto il suo patrimonio al console di Genova Gontardo. Il luogo di redazione è la villa di Cabras, dove, in riva ad un ampio stagno, sorgeva una residenza stagionale dei sovrani arborensi, e dove evidentemente il notaio accompagna il giudice nei suoi spostamenti sul territorio³⁴.

³² *Ibidem*, p. 67. Il notaio Bongiovanni, nel gennaio del 1135, « rogatu consulum et populi Novarum », redige l'atto relativo agli accordi stipulati tra Genova e Novi, dove precisa anche il suo cognome, *Cainardus*; cfr. *Libri Iurium di Genova* I/1, n. 47, pp. 77-81. Sull'elaborato trattato tra Genova e Novi, si rimanda a PISTARINO 1971-1972, pp. 1-29. A prescindere dal fatto che sia o meno di origine genovese, Ettore Cau sottolinea la grande professionalità del notaio Bongiovanni « della quale Genova si avvale per gestire due operazioni giocate su scenari tra loro lontani, ma ugualmente importanti nel quadro della sua strategia verso l'estero »: CAU 2000, p. 325, nota 35.

³³ Tra le differenze Dino Puncuh segnala anche che, nella prima redazione, la donazione delle quattro curie e delle vene argentifere del giudicato di Torres è subordinata alla conquista del medesimo regno da parte di Comita, nella seconda il possesso del regno da parte del giudice si dà per certo; cfr. *Libri Iurium di Genova* I/2, n. 379, pp. 314-316.

³⁴ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, n. 380, pp. 316-317. Di questi due ultimi documenti non ci è pervenuta la pergamena originale, ma la copia autentica imitativa in Genova, Archivio di Stato, *Vetustior*, c. 99v, dalla quale può essere desunta la loro originaria impaginazione su un'unica pergamena, nella quale il notaio Bongiovanni ha disposto, all'inizio dell'intero dettato, la datazione e la formula di saluto e inserito, alla fine, la propria *completio*, riferita evidentemente a tutto l'impianto documentario. Fermo restando che tutta l'operazione si sarebbe articolata in due momenti distinti, riferiti a due luoghi differenti: nella cattedrale oristanese di Santa Maria Comita effettua la donazione alla Cattedrale di San Lorenzo e al comune di Genova, nella villa di Cabras il sovrano rimette se stesso, suo figlio e il suo regno nelle mani del console genovese; cfr. CAU 2000, pp. 325-326.

Proseguendo nel nostro *excursus* arriviamo al 1186, allorquando il notaio di autorità imperiale Pantaleo redige, per conto del giudice Pietro I di Arborea, un atto di donazione a favore dell'Opera di Santa Maria di Pisa. Il notaio dichiara nella *completio* di aver scritto la carta « a infrascripto iudice Petro Arboree rogatus », ma ancora una volta si può evidenziare il carattere ibrido del documento che, accanto alla sottoscrizione del notaio, preceduta dalla apposizione del *signum*, presentava anche il sigillo (nella plica del margine inferiore sono visibili quattro fori in cui passava il cordoncino della *bullā*). Il formulario è quello dell'*instrumentum publicum* (la datazione, espressa secondo lo stile dell'incarnazione pisana, si trova nel protocollo, subito dopo *l'invocatio*, la sanzione è fissata in mille *librae optimi argenti*), ma, ancora una volta, la credibilità del documento è affidata al sigillo (deperdito) del giudice arborense³⁵.

Concludo segnalando un atto straordinariamente interessante, datato al 10 maggio 1211, pervenutoci in due esemplari, entrambi originali, differenti nella lingua e nel formulario diplomatico, il primo è un prodotto autentico della scrivania del regno giudiciale di Cagliari³⁶ e presenta tutte o quasi le caratteristiche estrinseche e intrinseche dei documenti cagliaritari³⁷, il secondo è un *instrumentum publicum* rogato da un notaio pisano³⁸. L'autore è il giudice di Cagliari Guglielmo di Massa il quale esonera la *domus* di San Giorgio de Sebolu³⁹, dipendente dal monastero di

³⁵ ASPi, *Diplomatico della Primaziale* 1187, pergamena lunga, edito in *Codex Diplomaticus Sardiniae*, n. 123, pp. 260-261; FADDA 2001, n. 14, pp. 85-88. Sul documento vedi anche FADDA 2018, pp. 55-63; FADDA 2020, pp. 24, 70-71.

³⁶ ASPi, *Diplomatico Coletti* 1212 maggio 10, pergamena corta, edito in FADDA 2002, n. 6, pp. 1-91; BLASCO FERRER 2003, nn. 9, 1.1. Entrambi i documenti, nella duplice versione sarda e latina, vennero editi da SOLMI 1917, app. V, nn. 2 e 3, pp. 422-423.

³⁷ Un numero consistente di pergamene emanate nella scrivania del regno giudiciale cagliaritano è conservato nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Si tratta delle note *carte volgari cagliaritane* dei secoli XI-XIII, edite da Arrigo Solmi agli inizi del '900 (cfr. SOLMI 1905) e pienamente rivalutate da Ettore Cau, il quale, attraverso un attento studio paleografico e diplomatico, ha allontanato dalle pergamene cagliaritane ogni possibile sospetto di falsità; cfr. CAU 2000, pp. 340-402. Un'attenta analisi archivistica delle *carte volgari* viene proposta da Manuela Garau in GARAU 2013.

³⁸ Calci, Archivio della Certosa, *Pergamene II serie*, n. 350, edito in BLASCO FERRER 2003, nn. 9, 1.2. Nell'archivio di Calci si conserva anche la pergamena, datata 1225 maggio 30, con cui Benedetta, giudicessa di Cagliari, insieme al figlio Guglielmo, concede alla *domus* di San Giorgio di Sebolu il diritto di pascolo nel territorio compreso tra Serramanna e Samassi e conferma le concessioni fatte dal padre; Calci, Archivio della Certosa, *Pergamene II serie*, n. 634, edito in BLASCO FERRER 2003, n. 11.

³⁹ La villa di *Sebolu* o *Gurgo de Sebolu* era ubicata nella curatoria di Gippi, formata all'incirca dal territorio comunale degli attuali paesi di Vallermosa, Decimoputzu, Villasor, Serramanna e Villacidro, cfr. *Atlante della Sardegna*, Tav. 39, p. 100; LIVI 2014, p. 253. Sulla *domus* di San Giorgio di Sipollo cfr. *Rationes decimarum Italiae*, pp. 173 e 194 (aa. 1346-1350) e TERROSU ASOLE 1979, II, p. 50.

San Gorgonio, nell'isola della Gorgona, e da quello pisano di San Vito, dal pagamento di ogni tributo⁴⁰. Già Arrigo Solmi aveva sottolineato l'eccezionalità e la preziosità di questo documento emanato in due redazioni: quella in lingua sarda « si presenta come un esempio di documento uscito dalla cancelleria sarda », mentre la seconda esprime « le forme della cancelleria latina », ma

« l'una e l'altra sono redatte nel medesimo giorno e nel medesimo luogo, derivano da uno stesso giudice, hanno il medesimo contenuto, sono assistite dagli stessi testimoni »⁴¹.

Come ribadito da Ettore Cau, il quale ha studiato il documento sardo dal punto di vista paleografico, il testimone latino non è in realtà emesso da una

« cancelleria latina non meglio precisata, ma è il prodotto di un notaio operante in Pisa in quegli anni, che esprime un *instrumentum* nel quale viene inserita, dopo una libera traduzione dal sardo la *dispositio* del giudice »⁴².

La carta sarda presenta, nella lingua e nel formulario, le caratteristiche del più tipico documento pubblico cagliaritano. La pergamena si apre con l'invocazione alla Trinità,

⁴⁰ Il monastero di San Gorgonio nell'isola della Gorgona, attestato fin dal IV secolo, fu di osservanza benedettina almeno a partire dal 1051, quando Leone IX, accogliendo la richiesta dell'abate Bono, gli confermò sia la proprietà del monastero insulare sia i beni presenti e futuri, raccomandando inoltre l'osservanza della regola di San Benedetto anche in materia di elezione dell'abate. Nel corso dell'XI secolo i suoi monaci ricevettero l'offerta di una terra in *Burgo*, a Pisa, destinata alla costruzione di una chiesa, sita presso quella di San Vito. Dieci anni dopo la chiesa era stata costruita, intitolata ai Santi Gorgonio e Melchiade e dipendente dal monastero della Gorgona; ben presto anche la chiesa di San Vito divenne proprietà dei Benedettini di San Gorgonio, le due chiese vicine si unirono e diedero origine ad un nuovo ente, il monastero dei SS. Vito, Gorgonio e Melchiade, sempre subordinato alla Gorgona. Nel corso dei secoli XII e XIII i Benedettini della Gorgona riuscirono ad accumulare un consistente patrimonio con beni situati, oltre che a Pisa e nel suo contado, nel nord della Corsica e in Sardegna. Tuttavia, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, cominciò inesorabile il processo di decadenza sia del cenobio insulare che della sua dipendenza pisana. Il 19 febbraio 1373 papa Gregorio XI decretò la soppressione del monastero di San Vito e il trasferimento del suo patrimonio a quello di Gorgona, con l'intento di promuoverne la rinascita; poi assegnò la Gorgona, con ogni proprietà e privilegio, all'ordine certosino. Ma la nuova famiglia religiosa non riuscì a resistere a lungo nella lontana e desolata Gorgona: nel 1425, dopo che anche gli ultimi monaci avevano abbandonato l'isola, il Capitolo Generale di Grenoble provvide ad anettere il monastero di San Gorgonio alla Certosa di Calci che ne ereditò i beni. Immediatamente dopo l'unione giunsero a Calci i documenti degli archivi dei due monasteri, unitamente ai codici delle loro biblioteche. Sul monastero della Gorgona cfr. *Carte dell'Archivio della Certosa di Calci*, pp. XI-XV; CECCARELLI LEMUT - SODI 2011, pp. 391-395. Sulla chiesa e monastero di San Vito in Pisa, cfr. SCALFATI 1978.

⁴¹ Cfr. SOLMI 1905, p. 21, note 1 e 12.

⁴² CAU 2000, pp. 387-389 e nota 171. Il Cau analizza la pergamena sarda dal punto di vista paleografico, evidenziando le evidenti analogie tra la membrana pisana e le *carte volgari cagliaritane*.

seguita dall'*intitulatio* («Ego iudigi Salusi de Lacon cun filia mia Benedicta per bolintate de donnu Deu potestando parti de Kalaris») e dall'*inscriptio* («a onori de Deu e de Sanctu Jorgi et de Sanctu Gorgonii et de Sanctu Vitu martirus de Christu»); dopo la *narratio*, che include, al suo interno, il ricordo della *petitio* («et pro pregu ki mindi fegit candu andei ad Pisas donnu Albertu su abbadi de Gorgona et de Sanctu Vitu cun issus fradis suos»), il testo continua con il dispositivo («Assolbulla sa domu de Sanctu Jorgi de Sebolu ki si clabat ad pusti su munasteriu de Gorgona et de Sanctu Vitu ...»). L'escatocollo include l'elenco dei *testes*, prima quelli presenti all'*actio*, intervenuti nel momento in cui il giudice ha espresso la sua volontà sovrana (i testimoni sono tutti pisani e tra loro compare anche *Nigola nodaiu*, il notaio rogatario della versione latina) e, a seguire, quelli presenti alla *conscriptio*, intervenuti quando l'atto giuridico è stato messo per iscritto (tutti sardi)⁴³. Chiudono il documento la datazione, espressa nello stile dell'incarnazione pisana (segno dell'evidente del coinvolgimento del destinatario nella redazione) e la *sanctio* negativa (per chi non rispetta i dettami del diploma, si invoca l'anatema del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dei quattro Evangelisti, dei dodici Apostoli, dei sedici Profeti, dei ventiquattro anziani dell'Apocalisse, dei 318 Padri di Nicea e ancora l'augurio di condividere la stessa sorte di Giuda traditore *in infernum*). Corroborava il documento la bolla plumbea oggi perduta.

La versione in latino si presenta come *instrumentum publicum*, rogato dal notaio imperiale *Nicholaus de Sancto Nicholao* e dell'*instrumentum publicum* presenta il formulario diplomatico. La datazione è inserita nel protocollo subito dopo l'invocazione. Il giudice non ha il titolo dinastico di Salusio, ma la sua *intitulatio* recita «Guilielmus Dei gratia Masse marchio et iudex Kallaritanus et Arborensis» e non vi è menzione della figlia Benedetta. I *testes*, tutti pisani, compaiono anche nella versione sarda, dove, accompagnati dal notaio *Nicolaus*, rivestono il ruolo di testimoni dell'azione giuridica. Ma la redazione dei due documenti non è stata contestuale, né è prova l'assenza, nell'*instrumentum* rogato da Nicola, dei testimoni sardi: *Petru Darcedi*, *Barisone Passagi*, *Comita de Serra de Frailis*, i quali nella *carta bullada* intervengono solo al momento della *conscriptio*. È lecito supporre che costoro non si trovassero insieme al giudice allorquando, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, dietro richiesta dell'abate di San Vito, accordò alla *domus* di Sipollo l'esenzione dal pagamento dei tributi – diversamente il notaio avrebbe inserito il loro nome nella *notitia testium*; è verosimile che siano intervenuti solo nel momento in cui il sovrano si è rivolto alla sua

⁴³ L'indicazione dei testimoni, distinti in *antestimonius* (testimoni all'*actio*) e *testimonius de logu* o *destimonius* (testimoni alla *conscriptio*), è una peculiarità delle *cartas bulladas* emanate nella *scribania* dei giudici di Cagliari.

scrivania per la redazione del diploma. Possiamo ipotizzare che gli stessi facessero parte del personale stabile della cancelleria giudiciale, come attesta la loro presenza, in veste di *testimoniarius de logu* in altre *carte cagliaritanee* redatte tra il 1190 e il 1225⁴⁴.

In conclusione, la versione latina è un *instrumentum publicum* a tutti gli effetti, rogato dal notaio imperiale Nicola di San Nicola, il quale sottoscrive il documento, apponendo il proprio *signum* tabellionale e, a differenza di quanto evidenziato nei documenti finora analizzati, la pergamena non reca alcun sigillo. È lecito ipotizzare che sia proprio l'assenza del sigillo, sul quale si fondava la credibilità delle *cartas bulladas* giudiciali, ad aver spinto il sovrano sardo ad ordinare alla cancelleria la redazione della *carta* in lingua sarda, autenticata con la *bullata*.

FONTI

CALCI, ARCHIVIO DELLA CERTOSA

– *Pergamene II serie*, nn. 350, 634.

FIRENZE, ARCHIVIO DI STATO

– *Diplomatico Camaldoli*, 1112 aprile 30; 1113 ottobre 29.

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO

– *Archivio Segreto*, 360, Sardegna, n. 2, 2720/10.1, 2721/10.2.

MONTECASSINO, ARCHIVIO DELL'ABBZIA

– capsula XI, nn. 11, 14, 15, 16, 38, 46; capsula XII, n. 5.

PISA, ARCHIVIO ARCIVESCOVILE

– *Diplomatico Capitolare*, nn. 292, 350.

PISA, ARCHIVIO DI STATO (ASPi)

– *Diplomatico Coletti* 1128 settembre 3, pergamena lunga; 1133 giugno 26, pergamena lunga; 1212 maggio 10, pergamena corta.

– *Diplomatico della Primaziale*, 1081, pergamena corta; 1084, pergamena corta; 1104, pergamena corta; 1108, pergamena lunga; 1113 marzo 14, pergamena corta; 1130 febbraio 13, pergamena corta; 1131 marzo 6, pergamena lunga; 1187, pergamena lunga.

– *Diplomatico della Primaziale*, 1081, pergamena corta; 1084, pergamena corta; 1104, pergamena corta; 1108, pergamena lunga; 1113 marzo 14, pergamena corta; 1130 febbraio 13, pergamena corta; 1131 marzo 6, pergamena lunga; 1187, pergamena lunga.

⁴⁴Cfr. SOLMI 1905, nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.

BIBLIOGRAFIA

- Atlante della Sardegna* = *Atlante della Sardegna*, a cura di R. PRACCHI - A. TERROSU ASOLE, II, Roma 1979.
- BLASCO FERRER 2003 = E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, Nuoro 2003.
- Brevi dei consoli di Pisa* = *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164, studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti*, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 7).
- CARBONETTI VENDITTELLI 2006 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel Medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006 (Collection de l'École Française de Rome, 359), pp. 323-343.
- Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa* = *Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa*, 4 (1101-1120), a cura di M. TIRELLI CARLI, Roma 1969 (Thesaurum Ecclesiarum Italiae, VII/4).
- Carte dell'Archivio della Certosa di Calci* = *Carte dell'Archivio della Certosa di Calci*, 1, a cura di S.P.P. SCALFATI, Roma 1977 (Thesaurum Ecclesiarum Italiae, VII/17).
- CASULA 1974a = F.C. CASULA, *Sulle origini delle cancellerie giudicali sarde*, in *Studi di Paleografia e Diplomatica*, Padova 1974 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli Studi di Cagliari, 20), pp. 1-89.
- CASULA 1974b = F.C. CASULA, *Onciale e semionciale in Sardegna nel secolo XII*, in *Studi di Paleografia e Diplomatica*, Padova 1974 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli Studi di Cagliari, 20), pp. 119-135.
- CAU 2000 = E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 dicembre 1997, a cura di G. MELE, Oristano 2000, pp. 313-421.
- CECCARELLI LEMUT - SODI 2011 = M.L. CECCARELLI LEMUT - S. SODI, *Il monachesimo benedettino nella diocesi di Pisa dalle prime attestazioni al XIII secolo*, in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », 2 (2011), pp. 375-404.
- Codex Diplomaticus Sardiniae* = *Codex Diplomaticus Sardiniae*, a cura di P. TOLA, Augustae Taurinorum 1861, I (Historiae Patriae Monumenta, X).
- DORMEIER 1979 = H. DORMEIER, *Montecassino und die Laien im 11, und 12*, Stuttgart 1979 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 27).
- FADDA 2001 = B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in « Archivio Storico Sardo », XLI (2001), pp. 9-354.
- FADDA 2002 = B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, in « Archivio Storico Sardo », XLII (2002), pp. 87-177.
- FADDA 2013 = B. FADDA, *I luoghi di redazione dei documenti giudicali. Considerazioni su alcune pergamene del giudicato di Torres*, in *Settecento-Millecento* 2013, II, pp. 427-444.
- FADDA 2018 = B. FADDA, *Sulle origini della scrivania del regno giudicale d'Arborea (secc. XII-XIII)*, in *Centri di potere nel Mediterraneo occidentale dal Medioevo alla fine dell'antico regime*, a cura di L. GUIA MARIN - M. G. MELE - G. SERRELLI, Milano 2018 (Società moderna e contemporanea. Analisi e contributi, 136), pp. 55-63.

- FADDA 2020 = B. FADDA, *Le relazioni tra l'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna. I documenti (1082-1429)*, Perugia 2020.
- FADDA - RAPETTI 2019 = B. FADDA - M. RAPETTI, *Cartulari del Mediterraneo Occidentale. Il caso dei Condaghi sardi*, in *From chartes to codex. Studies on cartularies and archival memory in the middle ages*, a cura di R. FURTADO - M. MOSCONE, Basel 2019, pp. 135-158 (Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales. Textes et études du Moyen Age, 93).
- FENIELLO - MARTIN 2011 = A. FENIELLO - J.M. MARTIN, *Clausole di anatema e di maledizione nei documenti (Italia meridionale e Sicilia, Sardegna, X-XII secolo)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age», 123 (2011), pp. 105-127.
- GARAU 2013 = M. GARAU, *I documenti giudicali conservati in Sardegna: una nota sulle carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, in Settecento-Millecento* 2013, I, pp. 123-136.
- Libri Iurium I/1 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
- Libri Iurium I/2 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/2, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXIII).
- LIVI 2014 = C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Sassari 2014.
- MANINCHEDDA 2007 = P. MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare in Sardegna*, Cagliari 2007 (Strumenti, 5).
- MARTIN 2011 = J.M. MARTIN, *Les actes sardes (XIe-XIIè siècle)*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La fabrique documentaire*, a cura di J.M. MARTIN - A. PETERS-CUSTOT - V. PRIGENT, Roma 2011 (Collection de l'École française de Rome, 449), pp. 191-205.
- MASTRUZZO 2008 = A. MASTRUZZO, *Un 'diploma' senza cancelleria. Un 're' senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna*, in «Bollettino storico pisano» LXXVII (2008), pp. 1-32.
- MERCI 1978 = P. MERCI, *Il più antico documento volgare arborense*, in «Medioevo romanzo», 5 (1978), pp. 363-383.
- ORTU 2005 = G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro 2005 (la Sardegna e la sua storia, 3).
- PIRAS 2012 = C. PIRAS, *I benedettini di Vallombrosa in Sardegna (secoli XII-XVI)*, in «Archivio Storico Sardo», XLVII (2012), pp. 9-544.
- PISTARINO 1971-1972 = G. PISTARINO, *Genova e Novi prelude ad Alessandria*, in «Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», 80-81 (1971-1972), pp. 1-29.
- Rationes decimarum Italiae = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sardinia*, a cura di P. SELLA, Città del Vaticano 1945 (Studi e Testi, 113).
- SABA 1927 = A. SABA, *Montecassino e la Sardegna medioevale. Note storiche e codice diplomatico sardo-cassinese*, Montecassino 1927.
- SANNA 2007 = M. G. SANNA, *Osservazioni cronotattiche e storiche su alcuni documenti relativi all'espansione cassinese nella diocesi di Ampurias fino alla metà del XII secolo*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. MATTONE - A. SODDU, Roma 2007, pp. 215-234.
- SCALFATI 1978 = S.P.P. SCALFATI, *Ecclesia Sancti Viti, le più antiche attestazioni nei documenti pisani*, in «Bollettino storico pisano», XLVII (1978), pp. 133-155.

- SCHENA 1996 = O. SCHENA, *Civita e il giudicato di Gallura nella documentazione sarda medioevale. Note diplomatistiche e paleografiche*, in *Da Olbia ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea*, a cura di G. MELONI - P. F. SIMBULA, Sassari 1996 (, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari, 27) pp. 98-99.
- SCHENA 2002 = O. SCHENA, *Scrittura e cultura nel Regno di Torres nei secoli XI-XII*, in *Il Regno di Torres. Atti di spazio e suono. 1992-1993-1994*, a cura di G. MELONI - G. PIRAS, Sassari 2002, pp. 37-50.
- SCHENA 2012 = O. SCHENA, *Santa Igia tra Tardo Antico e Basso Medioevo: persistenza di un sito*, in *Cagliari tra terra e laguna. La storia di lunga durata di San Simone-Sa Illetta*, a cura di R. CORONEO, Cagliari 2012 (I grandi griot illustrati, 5), pp. 30-39.
- SCHENA - TOGNETTI 2011 = O. SCHENA - S. TOGNETTI, *La Sardegna medioevale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, Noceto (PR) 2011 (Storia medioevale. Strumenti sussidi, 5).
- SCHIRRU 1999 = V. SCHIRRU, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Camaldoli dell'Archivio di Stato di Firenze*, in « Archivio Storico Sardo », XL (1999), pp. 9-223.
- SERRA 2015 = P.M. SERRA, *Genesis e testualità della scrittura sarda medioevale: sondaggi e ipotesi sulla "Carta di Nicita"*, in *Modelli epistemologici, metodologie della ricerca e qualità del dato. Dalla linguistica storica alla sociolinguistica storica*, a cura di P. MOLINELLI - I. PUTZU, Milano 2015, pp. 216-241.
- SERRA 2017 = P.M. SERRA, *La donazione di Barisone I all'abbazia di Montecassino in S. Elia di Montesanto. Il primo cenobio benedettino della Sardegna*, a cura di G. STRINNA - G. ZICHI, Firenze 2017, pp. 117-131.
- Settecento-Millecento 2013 = *Settecento-Millecento. Storia, archeologia e arte nei "secoli bui" del Mediterraneo. Dalle fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda storica la Sardegna laboratorio di esperienze culturali*. Atti del Convegno di Studi, Cagliari, 17-19 ottobre 2012, a cura di R. MARTORELLI, Cagliari 2013 (De Sardinia Insula. Atti e opere miscellanee, 1).
- SOLMI 1905 = A. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII*, Firenze 1905.
- SOLMI 1917 = A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917.
- STRINNA 2009 = G. STRINNA, *La carta di Nicita e la clausula defensionis*, in « Bollettino di Studi Sardi », II (2009), pp. 7-22.
- TASCA 2013 = C. TASCA, *I documenti giudicali negli archivi italiani e stranieri: dispersione archivistica e recupero della memoria*, in *Settecento-Millecento 2013*, I, pp. 83-122.
- TERROSU ASOLE 1979 = A. TERROSU ASOLE, *La nascita di abitati in Sardegna dall'alto Medioevo ai giorni nostri*, in *Atlante della Sardegna*.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

A partire dall'XI secolo i regni giudicali di Torres, Gallura, Cagliari e Arborea hanno ormai acquisito piena autonomia rispetto alla precedente dominazione bizantina e assunto la fisionomia di entità statali che esercitano il potere attraverso l'emanazione di documenti da parte delle 'cancellerie'. Ma non dobbiamo pensare a strutture complesse simili a quelle attive nello stesso periodo al servizio di re/imperatori o dei pontefici; le scrivanie giudicali sono uffici estremamente semplici nei quali, all'occorrenza, si alternano uomini di fiducia del sovrano, in genere chierici, unici *litterati* e principali depositari del sapere e della cultura scritta, i quali redigono documenti in volgare oppure in latino frammisto al volgare sardo. Nel XII secolo fanno la loro comparsa nelle scrivanie giudicali i notai continentali, ai quali i giudici si appoggiano, anche se non in modo esclusivo, per la gestione dei rapporti con le istituzioni straniere. I notai si ispirano a volte agli schemi propri del documento privato (*breve, instrumentum*), altre volte creano composizioni ibride e variegata, non inseribili in griglie rigidamente prestabilite, che si collocano a metà strada tra il documento privato e quello pubblico, ma in tutti i casi la credibilità dell'atto è affidata al sigillo plumbeo del giudice sardo.

Il presente contributo passa in rassegna i diversi notai che hanno rogato per conto dei giudici sardi, mettendo in evidenza le peculiarità grafiche e formali della documentazione prodotta.

Parole significative: cancellerie giudicali, notai, Sardegna, secoli XII-XIII.

Starting from the 11th century, the *Giudicali* kingdoms of Torres, Gallura, Cagliari and Arborea gained full autonomy from the previous Byzantine domination turning into state entities which exercised power through the issuing of documents produced by the 'chancery'. Unlike the papal and royal chancelleries of the same period, the *scrivanie giudicali* were extremely simple offices where men trusted by the sovereign, generally clerics, were employed. Said clerks were entrusted with the task of writing documents in vernacular or in Latin mixed with the Sardinian vernacular. Later, from the 12th century, continental notaries began to operate in the Sardinian *scrivanie giudicali*. In addition, judges relied on them, although not exclusively, to manage relations with foreign institutions. In writing their documents, these notaries would sometimes draw inspiration from the schemes of the private document (*breve, instrumentum*). At other times they produced hybrid and varied compositions halfway between the private and the public document. In all cases, the authenticity of the act is testified by the leaden seal of the Sardinian judge.

The present essay reviews the various notaries who worked on behalf of the Judicial kingdoms and highlighting the graphic and formal peculiarities of the documents they produced.

Keywords: Chancelleries, Notaries, Sardinia, 12th-13th Centuries.



La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo

Cristina Carbonetti Vendittelli
cristina.carbonetti@uniroma2.it

1. *La giustizia dei vincitori*

Quello che presento è un caso di studio che ha per oggetto una vicenda giudiziaria dalle forti implicazioni politiche, che vide Roma sopraffare Viterbo per vie legali al termine di una azione di guerra che era stata condotta dall'esercito capitolino contro i viterbesi nell'estate del 1290 e che si era conclusa con una sonora sconfitta dei Romani sul campo. Il mio scopo è quello di mettere in evidenza la quantità e la tipologia di scritture che vennero prodotte in quella circostanza e le modalità con le quali esse ci sono state trasmesse.

I fatti di cui parlo sono narrati dettagliatamente in un solenne privilegio di diffida che fu emesso contro i Viterbesi dal senato romano il 9 settembre 1290¹. Qui si dice che nel luglio di quell'anno, venendo meno al debito di fedeltà e vassallaggio che li legava a Roma e che includeva, tra gli altri, l'obbligo di inviare le loro milizie a comporre le fila dell'esercito generale dei Romani (il *sequimentum*, al quale erano tenute tutte le comunità del distretto e i comuni soggetti a Roma²), i Viterbesi si

¹ Quasi tutti i documenti del *dossier* del quale si parla in queste pagine sono trãditi in copia autentica nel secondo dei cartulari del comune medievale di Viterbo – le *Margarite* – oggi conservati insieme al resto dell'archivio antico del Comune presso la biblioteca comunale della città (Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardenti, Comune di Viterbo, d'ora in avanti ACVt); questo privilegio in particolare – inedito come tutti gli altri documenti che qui si citano – è trascritto in *Margarita II*, f. 9v. Per le vicende qui narrate si vedano PINZI 1887-1913, II, pp. 452-485 e DUPRÉ THEISEIDER 1952, pp. 265-269. Un resto del documento in SAVIGNONI 1896, n. CLI.

² L'obbligo di seguire le milizie romane al quale Viterbo era soggetto è ben spiegato in un documento del 1308. Si tratta del congedo dato dai senatori al contingente del comune di Viterbo dall'accampamento sopra Corneto per aver svolto il servizio dovuto, dove si legge: «Noverint universi presentem paginam inspecturi quod cum comune civitatis Viterbii servisset populo urbis Rome in exercitu, qui fiebat mandato dicti populi supra castrum Corneti, decem diebus computando a die quo exercitus Viterbiensis exivit de civitate Viterbii usque ad diem quo reddere debet ad civitatem eandem». Il congedo era stato richiesto espressamente ai senatori dalle magistrature viterbesi con la motivazione che gli accordi con Roma prevedevano che il *sequimentum* non durasse più di dieci giorni: «cum tam ex pacto habito inter comune Viterbii et comune urbis Rome quam etiam ex consuetudine dictum comune Viterbii non teneatur servire populo urbis

erano rifiutati di prendere parte alla spedizione che era stata inviata in soccorso della città di Narni dai capitani delle milizie romane e che, convocati a Roma per fornire giustificazioni a loro discolpa, non si erano presentati, tanto che erano stati condannati in contumacia al pagamento di una pesante ammenda, ben 5.000 fiorini³. Il privilegio narra inoltre che, essendosi comunque i Viterbesi ostinati nella loro insubordinazione, non solo sottraendosi al pagamento della sanzione che gli era stata imposta, ma anche reiterando il rifiuto a presentarsi di fronte alla curia senatoria per rispondere delle loro colpe, l'estate successiva il senatore romano in carica, Giovanni Colonna, aveva deciso di eseguire la sentenza con la forza, inviando un contingente armato a Viterbo. La risposta dei Viterbesi non era stata da meno: avevano condotto una serie di azioni guerresche contro l'esercito romano che era accampato nella piana di Viterbo, avevano catturato presso una delle porte cittadine dodici *militēs* (undici romani e un narniense), li avevano trucidati e spogliati di armi e cavalli; inoltre avevano ferito più o meno gravemente altri undici uomini che militavano nell'esercito inviato da Roma, impossessandosi delle loro cavalcature⁴.

Rome in exercitu nisi decem diebus tantum et semel in anno in partibus iuxta Viterbium ». Sottolineo che in quella circostanza i Viterbesi supportarono la loro richiesta presentando ai senatori proprio il documento di pattuizione, che molto probabilmente era stato redatto subito dopo i fatti del 1290-1291 dei quali si parla in queste pagine, e che i senatori provvidero a riconfermare in quella circostanza: « predictum pactum et consuetudinem serviendi decem diebus ... allegata coram dictis dominis senatoribus per predictos dominum potestatem et Octo de populo civitatis Viterbii ». Anche questo documento, emesso l'8 maggio del 1308 dall'accampamento romano presso Corneto, è trascritto in uno dei copiami medievali del comune di Viterbo (ACVt, *Margarita I*, f. 110r); è edito da SAVIGNONI 1895b.

³ Nel *privilegium diffidationis* le colpe a carico dei Viterbesi sono elencate per punti e la prima è proprio questa: « in primis quia comune et homines civitatis predictae fuerunt et sunt fideles et vassalli senatus et Romani populi tam ex promissionibus quam etiam ex sacramentis fidelitatis et vassallagii prestitis, et senatus et Romanus populus fuerunt in possessione vel quasi dicte fidelitatis et vassallagii et etiam per tempora longiora et nunc sunt, et ipsi, publice et noctorie prodicionis et rebellionis spiritu assumpto, inobedientes fuerunt contra debitum predictae fidelitatis et vassallagii in eo quod in exercitu et subsidio facto per senatum et populum Romanum nuper in adiutorium et subsidium Narniensium Romano populo subiectorum ire vel mictere ad diem statutum et venire penitus concepsserunt nec sue contumacie et inobedientie aliquam excusationem fecerunt, veniendo contra requisitiones et mandata eis facta per nos et capitaneos militie Urbis a nobis ordinatos et statutos, habentes a nobis ad hoc plenissimam potestatem ».

⁴ « et, quod plus est, tanquam proditores et infideles, tempore presentis nostri senatus de mense iulii proxime preterito et de mense augusti, rebelliones fecerunt et faciunt contra senatum populumque Romanorum et specialiter quia quasdam Romanos nobiles et quasdam alios iuste procedentes et exequentes tanquam exercitiales et Romanos ceperunt iuxta portam ipsius civitatis contra debitum ipsius fidelitatis et vassallagii, ipsos equis armis et rebus aliis spoliaverunt et post captionem ipsos nequiter occiderunt, manifestas et noctorias offensas committendo contra predictos et, propter hanc, contra senatum populumque Romanum ».

Lo stesso *privilegium diffidationis* specifica poi che a queste colpe recenti si sommarono anche eventi pregressi e comportamenti che Roma non poteva tollerare, poiché altro non erano se non la manifestazione evidente di quanto i Viterbesi mal sopportassero lo stato di assoggettamento che era stato loro imposto dal Campidoglio: primo fra tutti il fatto di aver provveduto alla ricostruzione di un tratto di muratura cittadine, che i Romani gli avevano imposto di distruggere quasi un secolo prima e che era stato loro vietato di innalzare nuovamente⁵. E poi il venir meno a formali, ma altamente simbolici obblighi di soggezione ai quali erano tenute tutte le comunità sottoposte alla giurisdizione romana dentro e fuori il *districtus Urbis* – la circoscrizione territoriale entro la quale il comune di Roma esercitava la sua giurisdizione –, come il fatto che da anni il comune di Viterbo, pur sollecitato più volte dai senatori, si era rifiutato di elargire favori e donativi al popolo romano come era obbligo per tutti i suoi sudditi⁶ e, soprattutto, che da qualche tempo aveva cessato di inviare giocatori per partecipare agli intrattenimenti che il comune di Roma organizzava ogni anno per carnevale a Testaccio, i cosiddetti ludi di Testaccio⁷. A questa festa civica, che rappresentava il trionfo del Comune e che consisteva in giostre, palli e cacce, erano infatti obbligati a partecipare anche *lusores* delle comunità soggette a Roma: un obbligo che altro non era se non un tributo che annualmente tornava a ribadire i rapporti di forza tra il comune capitolino e le città soggette e in quanto tale era capace di provocare frequenti tensioni tra Roma e le comunità che rientravano nella sua sfera di potere⁸.

Sconfitta sul piano militare, Roma aveva dunque risposto per via giudiziaria. Il comune di Viterbo era soggetto all'autorità del senato romano, cosicché la sua reazione violenta alle richieste del comune capitolino e la sua conseguente vittoria sul

⁵ « Item quia muros plani de Scarlano dirutos olim, sine mandato predicti domini pape et secundum promissiones et iuramenta per ipsos prestita et contempta mandata apostolica et spretis promissionibus et sacramentis per ipsos factis super hoc, rehedificaverunt et rehedificari fecerunt ».

⁶ « Item, tempore nostro et tempore senatus dominorum Nicolai de Comite et Luce de Sabello, requisiti pluriens per licteras senatorum ut gratia fecerint Romano populo et Urbe, prout alii subditi faciunt, quod facere contempserunt ».

⁷ « Item quia cessaverunt mictere reconoscençantes luseros ad ludum Testacie tempore senatus dominorum Nicolai de Comite et Luce de Sabello, ad quam missionem tenentur ex debito predictae fidelitatis et vassallagii et consueverunt mictere a tanto tempore cuius memoria non existat ».

⁸ Come è stato acutamente sottolineato, quest'obbligo costituiva un fattore altamente sensibile nel delicato equilibrio tra le rivendicazioni dell'autorità del comune capitolino e quelle dei baroni sul contado e gli interventi dei pontefici a difesa dei centri laziali. Il tema è ben discusso, anche sulla base di un'ampia documentazione, da GUARINO 2012, in particolare alle pp. 480 e sgg.

campo si configuravano come gravi atti di ribellione. Per questo i Viterbesi furono processati, riconosciuti colpevoli di tradimento e condannati in contumacia al pagamento di un'ammenda di 25.000 lire, nelle quali erano comprese le spese di guerra sostenute dalla *Camera Urbis* e il risarcimento degli eredi dei dodici *militēs* uccisi (per un ammontare di 17.300 lire) e degli undici uomini (nove romani e due abitanti del distretto) che nei combattimenti avevano subito danni alla persona e alla cavalcatura (per un totale di 3.300 lire e 80 fiorini).

La sentenza fu messa agli atti dal notaio della *Camera Urbis* e il 9 settembre 1290 venne redatto e trasmesso al comune di Viterbo il solenne privilegio di condanna in forma pubblica dove è narrata nel dettaglio la vicenda: un *privilegium diffidationis* al quale fu apposto il sigillo di cera del comune di Roma⁹.

Anche l'arma utilizzata dal Campidoglio per assicurarsi il risarcimento fu giudiziaria: infatti tra il 16 e il 23 settembre successivo lo scribasenato redasse altri ventitré *privilegia diffidationis* che vennero rilasciati ai famigliari dei dodici combattenti uccisi e agli undici che erano stati feriti. Questi *privilegia* – anch'essi redatti in forma solenne a nome del senatore e del popolo romano e autenticati col sigillo del senato – erano nominali, furono cioè emessi a beneficio di coloro che avevano subito i danni, e contenevano la descrizione dell'accaduto e del danno ricevuto da ogni intestatario nonché il riferimento alla sentenza di condanna con l'indicazione della cifra che il comune di Viterbo era tenuto a corrispondergli: in altre parole attestavano il diritto del danneggiato a pretendere dai Viterbesi il dovuto risarcimento e si configuravano pertanto come documenti che producevano effetti giuridici a suo favore. Di qui le solenni forme cancelleresche che li connotavano e il termine *privilegium* col quale venivano definiti.

La prima redazione statutaria del comune capitolino trasmessaci è posteriore di settant'anni a questi eventi¹⁰, tuttavia sappiamo che già nella prima metà del Due-

⁹ Nessun esemplare si è conservato del sigillo impiegato dalla cancelleria capitolina in questo periodo, ne restano solo le descrizioni aggiunte a maggior cautela in alcune copie autentiche; una delle più complete si trova nella Margherita cornetana (il cartulario del comune di *Cornetum*, l'odierna Tarquinia) a completamento della copia di un *privilegium reaffidationis* che era stato rilasciato dai senatori il 13 settembre 1309: «reaffidatio sigillata erat sigillo ad formam rotundam de cera rubea, in quo sigillo erat ymago sive scultura cuiusdam hominis vel mulieris stantis subtus quamdam portam et in ipsa porta erant lictere sic dicentes URBS; prope vero capud dicte ymaginis erant lictere circumstantes que dicebant SENATUS POPULUSQUE ROMANUS; alia vero que sunt in circulum dicti sigilli propter impressionem bene decerni non poterant»; *Margarita Cornetana*, p. 225. Un'ampia disamina riguardo ai sigilli usati dalla cancelleria senatoria nel XII e XIII secolo in BARTOLONI 1946, pp. 38-41. Alcune descrizioni del sigillo del Senato tratte da copie autentiche si trovano anche in CAPOBIANCHI 1896, p. 351.

¹⁰ *Statuti della città di Roma*. La tradizionale datazione degli statuti al 1363, proposta da Camillo Re alle pp. XXXIII-LIX del saggio introduttivo all'edizione degli *Statuti*, è stata anticipata al 1360 da

cento l'emissione di questi privilegi da parte dei senatori innescava un complesso procedimento amministrativo che dava vita a un articolato sistema di scritture. Il diritto allora vigente in Roma imponeva a ogni romano beneficiario di un *privilegium diffidationis* emesso dai senatori di riconsegnarlo, annullato, insieme alla relativa quietanza di pagamento, dopo aver ottenuto soddisfazione, e di farlo inoltre cassare dai registri del Comune; ma prevedeva anche azioni più gravi in caso di rifiuto a corrispondere l'indennizzo. In caso di giustizia negata, infatti, al *privilegium diffidationis* facevano seguito, prima, una lettera dei senatori indirizzata al colpevole (in questo caso il comune di Viterbo), in cui gli si intimava di procedere all'indennizzo minacciandolo di rappresaglia e, infine, il rilascio al danneggiato di un altro privilegio, anch'esso solenne e provvisto del sigillo senatorio, ma dalle conseguenze più estreme: il *privilegium represalie*, ossia la concessione del diritto a rivalersi sul colpevole e sui suoi concittadini con azioni violente (come la sottrazione di beni o la cattura e la conseguente prigionia di persone) fino al recupero della somma dovuta¹¹.

Si trattava dunque di un'arma molto efficace che avrebbe messo in una condizione di grave pericolo tutti i Viterbesi, minacciandoli nei beni e nelle persone e rendendo insicuri tutti i traffici commerciali che la città laziale intratteneva dentro e fuori il suo territorio. E infatti, pochi mesi dopo l'emanazione della sentenza e il rilascio dei *privilegia diffidationis*, i Viterbesi – in aiuto dei quali nel frattempo si era mosso come mediatore lo stesso pontefice tramite due dei più potenti cardinali del tempo, Benedetto Caetani e Giacomo Colonna – scesero a più miti consigli e acconsentirono alle richieste dei Romani. Essi inviarono a Roma il loro podestà – il nobiluomo lucchese Ubaldo *de Interminellis* – accompagnato da un sindaco appositamente nominato e da settanta Viterbesi, perché si sottomettessero platealmente al senatore e al popolo romano e prestassero solenne giuramento di fedeltà e vassallaggio, impegnandosi a pagare il risarcimento richiesto e ad accettare le altre imposizioni.

A quel punto alla mole di documentazione già prodotta dal senato si aggiunse un numero ancora maggiore di documenti, che fa di questo *dossier* di gran lunga il più nutrito tra quelli che si conoscono per Roma in questo secolo. In primo luogo furono redatte le quietanze rilasciate ai Viterbesi per l'avvenuto pagamento delle somme stabilite dalla sentenza: quella della *Camera Urbis* e quelle dei diretti interessati. Ognuno di questi, una volta ricevuto il risarcimento, rilasciò la relativa quietanza, che fu conse-

CARBONETTI VENDITTELLI 1993, p. 16; la sua ipotesi è stata unanimemente accolta dalla storiografia successiva, a parte qualche eccezione, tra cui si veda PAVAN 2015, p. 371 nota 17.

¹¹ La procedura di emissione del privilegio di rappresaglia e le scritture che venivano prodotte prima del suo rilascio già nel XIII secolo sono discusse e ricostruite in CARBONETTI VENDITTELLI 2006.

gnata al comune di Viterbo insieme al *privilegium diffidationis* inciso e pertanto annullato. Gli eredi dei defunti, oltre alla quietanza, fecero stilare anche un atto di procura per istituire un proprio rappresentante che assolvesse anche al rito dello scambio del bacio della riconciliazione col delegato del comune di Viterbo. Considerando che nel caso di più eredi le quietanze e le procure furono più di una per ogni romano ucciso, il numero dei documenti prodotti raggiunse così quota sessantatré.

A questi andarono ad aggiungersi il verbale del giuramento di fedeltà e vassallaggio che fu prestato dai viterbesi al senato e al popolo romano e altri due privilegi senatorii. Il primo fu redatto in forma d'*instrumentum* da un notaio romano e riporta i nomi del sindaco, del podestà e dei settanta Viterbesi che giurarono solennemente in Campidoglio durante una cerimonia alla quale presero parte in qualità di spettatori anche gli ambasciatori di Perugia, Orvieto, Spoleto, Narni, Rieti e Anagni e quelli di altre città e comunità del *districtus Urbis*. Degli altri due (i privilegi senatorii), il primo fu prodotto per ratificare il consenso che il senatore chiese e ottenne dal popolo romano, da lui convocato in parlamento sulla piazza del Campidoglio, a riaffidare i Viterbesi, a scioglierli da ogni condanna anche pregressa e a concedergli la pace, una volta che essi si fossero dichiarati disposti a soddisfare le richieste della curia capitolina imposte dalla condanna emessa nel settembre 1290, al termine della guerra. Il secondo privilegio fu redatto subito dopo ed è il conseguente solenne *privilegium reaffidationis*, anch'esso redatto dallo scribasenato. E con questi raggiungiamo la cifra di ben sessantasei documenti.

Altra documentazione fu inoltre elaborata a corollario sia dal comune di Roma sia da quello di Viterbo: due documenti riguardavano gli eredi di Francesco Orsini (il personaggio più illustre tra quelli che erano stati uccisi alle porte di Viterbo e per il quale i Viterbesi furono costretti a pagare un indennizzo sei volte superiore a quello che fu corrisposto agli eredi degli altri undici *milites* trucidati)¹²; un terzo era la nomina del procuratore del comune di Viterbo con l'incarico di patteggiare coi Romani¹³; il quar-

¹² Il primo (del 19 maggio 1291) è una severa ammonizione che fu notificata a Napoleone, Fortebraccio e Orsello Orsini, rispettivamente fratelli, i primi due, e figlio, il terzo, del defunto Francesco di Giacomo di Napoleone Orsini, con la quale il senatore Giovanni Colonna li minacciò con un'ammenda di 2.000 lire ciascuno se non avessero desistito dall'atteggiamento fortemente aggressivo che stavano manifestando nei confronti dei Viterbesi, oltre che con la confisca delle 6.000 lire alle quali avevano diritto come risarcimento (ACVt, *Margarita II*, f. 8v; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXXXVII). Il secondo (del 25 maggio 1291) è la conferma di *Alena*, vedova di Giacomo di Napoleone Orsini e madre del defunto Francesco, come tutrice dei nipoti Lionello, Giannuccio, Angesuccia e Filippuccia, figli appunto di Francesco, seguita dall'inventario dei beni da lui lasciati in eredità (ACVt, *Margarita II*, f. 4v parte superiore; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXXXIX).

¹³ ACVt, perg. 272, originale; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXIII.

to, infine, una vibrante protesta, messa per iscritto in forma d'*instrumentum*, che fu presentata al senatore Giovanni Colonna dai Viterbesi che si erano recati a Roma per prestare giuramento, per essere stati stati segregati in Campidoglio dal popolo romano, che, minacciandoli con grande dispiegamento d'armi, pretendeva da loro l'accettazione di condizioni diverse da quelle già pattuite con gli ambasciatori romani e messe per iscritto (*pacta, federa et ordinamenta*) grazie all'intermediazione dei due cardinali Caetani e Colonna. Si arriva così a settanta documenti.

Ma non finisce qui. Nella vicenda documentaria furono coinvolti anche due notai palatini, al servizio cioè del palazzo capitolino e dunque del comune di Roma, ai quali fu affidato il compito di produrre due ulteriori esemplari delle quietanze di pagamento che furono rilasciate ai Viterbesi dagli eredi dei Romani che erano stati uccisi, quasi certamente per aggiungerli al *dossier* destinato ad essere conservato negli *archiva Capitolii*¹⁴.

Insomma, al termine di tutta la vicenda furono prodotti in totale poco meno di cento documenti. Più di cinquanta furono quelli redatti direttamente dal comune di Roma e, di questi, ben venticinque furono opera dello scribasenato, ovverossia il notaio al servizio del comune di Roma al quale fin dalla metà del XII secolo era demandato il compito di produrre gli atti senatorii di maggiore rilievo, come i *privilegia diffidationis* e le eventuali successive assoluzioni e riconciliazioni (i *privilegia reaffidationis*)¹⁵.

Su questi privilegi in particolare vale la pena di soffermarsi per mettere in evidenza il linguaggio magniloquente ed esclusivo che li connota e che serviva a veicolare il messaggio politico e ideologico del comune romano. Nella narrazione dei fatti contenuta nel *generale privilegium diffidationis* del 9 settembre 1290¹⁶, dove sono riportate anche le accuse pregresse rivolte ai Viterbesi, lo scribasenato sottolinea la piena legittimità della spedizione delle milizie romane contro Viterbo parlando di *iustum bellum*, e rimarca la sacralità del giuramento al quale la città era venuta meno:

¹⁴ Tutte le quietanze rilasciate dai romani dopo essere stati soddisfatti del risarcimento dal sindaco di Viterbo furono scritte in tre esemplari: uno fu redatto dal notaio viterbese *Petrus Jacobi* (ACVt, pergg. 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271; regesti in SAVIGNONI 1896, nn. CLXVII, CLXVIII, CLXX-CLXXIV, CLXXVI, CLXXVIII, CLXXX, CLXXXIII, CLXXXV). Le altre due furono scritte, rispettivamente, da Benecasa di Anagni e Angelo Mardonì di Roma, entrambi *notarii palatini in Capitolio*. Sebbene i due esemplari eseguiti dai notai palatini non siano pervenuti, è lo stesso notaio viterbese a informarci della loro esistenza in un breve inciso aggiunto in calce al testo delle dodici quietanze: « Ex isto contractu scripa sunt alia duo instrumenta quorum unum scriptum est per Benecasam Nicolai de Anania notarium et aliud per Angelum Mardonis de Urbe nunc notarios palatinos in Urbe ». Le prime dieci quietanze portano la data 4 maggio 1291, le ultime due, rispettivamente, 5 e 8 maggio 1291.

¹⁵ Su questa figura e sulle sue competenze si veda da ultimo REHEBERG 2008.

¹⁶ V. nota 1.

i Viterbesi, scrive infatti, dimentichi della salvezza divina e mostrando disprezzo tanto della ricompensa celeste quanto del voto di fedeltà e vassallaggio che avevano prestato in passato e al quale erano tenuti nei confronti del senato e del popolo di Roma, si erano ribellati e avevano infranto quel giuramento, venendo meno ai loro obblighi e comportandosi da sleali traditori¹⁷.

Il linguaggio dei vincitori si colora insomma di espressioni che ricordano le prime sentenze trasmesseci dalla tradizione documentaria del comune romano, quelle emesse dai senatori centocinquant'anni prima, subito a ridosso della cosiddetta 'renovatio senatus' dei primi anni Quaranta del XII secolo, quando lo scribasenato componeva sentenze usando locuzioni infarcite di retorica e fortemente permeate di richiami all'antico e al mito della grande Roma, capaci di caricare di contenuti e di significati ideologici i documenti emessi a nome della massima magistratura cittadina. Anche se ormai sono state abbandonate l'ampollosità e la ridondanza che connotavano quei più antichi documenti, permane tuttavia in questi di fine Duecento l'eco di un linguaggio aulico e altisonante, che, equiparando la giustizia divina a quella senatoria, rispecchia la singolare autoconsiderazione e la forza ideologica del popolo romano (che lo scribasenato non esita a definire *magnificus et gloriosus*¹⁸) e dei loro capi istituzionali, entrambe saldamente fondate sulla coscienza di un passato antico e illustre e sulla persistenza di una tradizione pesante e carismatica, tanto da non esitare ad accomunarsi alla divinità nell'affronto subito, come se da questa discendesse direttamente la propria centralità politica e istituzionale. Allo stesso modo permangono in questo documento e negli altri *privilegia diffidationis* il ricordo della formulazione solenne della sentenza emessa a nome del senatore e del popolo romano nonché l'impianto formale di stampo tipicamente cancelleresco: essi infatti continuano ad essere indicati col termine di *privilegia publica* e ad essere autenticati col sigillo del Comune, così come del resto erano stati sigillati il privilegio di riaffida, anch'esso emesso in forma solenne¹⁹, e i patti ai quali erano giunte le parti, quei *pacta et federa*

¹⁷ « tanquam inmemores divine salutis, in conteptum divini muneris et sacramentorum prestitorum per ipsos super fidelitate et vassallagio faciendis et tenendis senatui populoque Romano, etiam ex precepto felicis recordationis domini Innocentii III pape, ipsam fidelitatem et vassallagium abnegando, in omnibus quibus tenentur Romano populo ex debito fidelitatis et vassallagii ».

¹⁸ ACVt, *Margarita II*, f. 1v: 3 maggio 1291, consenso del popolo romano a riaffidare i viterbesi. Regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXV.

¹⁹ *Privilegium reaffidationis* emesso dal Campidoglio il 5 maggio 1291 dal senatore Giovanni Colonna (ACVt, *Margarita II*, f. 3v e *ibidem*, perg. 273: due copie autentiche del 1291 dei notai viterbesi Raniero *magistri Nicolai* e Pietro *Iacobi*). È il secondo dei due notai autori delle copie a informarci che il documento « sigillatum erat a tergo quodam sigillo cere rubee ».

che i Viterbesi presentarono indignati al senatore quando, giunti a Roma per compiere atto di sottomissione, erano stati imprigionati in Campidoglio²⁰.

Certamente la retorica della quale si colorirono questi atti fu dettata anche dalla gravità dell'affronto che i Romani avevano subito da una città soggetta: in un documento che trasuda retorica da ogni parte lo scribasenato narra che il senatore chiese al 'magnifico e glorioso' popolo romano riunito in Campidoglio di autorizzarlo ad assolvere i Viterbesi, e che i Romani, interrogati dallo scribasenato « si eis predicta placerent », acconsentirono « comuni aclamatione interveniente », dandogli mandato di redigere il *publicum privilegium* di riaffida²¹. La stessa procedura seguita fu ammantata di una solennità eccezionale, resa necessaria molto probabilmente dalla circostanza che bisognava dare soddisfazione ai Romani con azioni eclatanti, visto che ben undici loro concittadini (uno dei quali appartenente al potente lignaggio baronale degli Orsini) avevano perso la vita – e non in battaglia, ma uccisi brutalmente dopo essere stati catturati e spogliati delle loro armi e delle loro cavalcature – e che altri nove erano stati malmenati e feriti. Fu certamente questa la ragione della particolare liturgia messa in scena una volta che i Viterbesi si dichiararono disposti a sottostare alle dure condizioni che gli erano state imposte e a compiere un atto pubblico di assoggettamento davanti agli ambasciatori delle altre città e comunità soggette a Roma, un atto che doveva apparire insieme una dimostrazione di forza e un monito²².

²⁰ 1291 [aprile-maggio 3], Campidoglio (ACVt, perg. 258, originale; regesto SAVIGNONI 1896, n. CLXIV): nel testo i viterbesi, rivolgendosi al senatore, fanno più volte riferimento ai « pacta et federa ordinamenta scripta et sygillata vestro anulo ».

²¹ « Et voluit idem populus et mandavit mihi scribe senatus quod de predictis omnibus et singulis scribam seu faciam publicum privilegium » (ACVt, *Margarita II*, f. 1v; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXV).

²² « In populo Romano, publice ac magnifice ... de mandato magnifici viri domini Iohannis de Columnna alme Urbis senatoris illustris in Capitolio ... congregato, presente ipso domino senatore, presentibus quoque ambasciatoribus civitatum Perusci, Urbis Veteris, Spoleti, Nargnie, Reate et Anagnie aliarumque civitatum adque comunitatum districtus Urbis ... , dominus Petrus olim Ranerii iudex civis Viterbiensis syndicus et specialis nuntius comunis civitatis Viterbii ... nomine ipisus comunis ... et nobilis vir dominus Ubaldus de Interminellis civis Lucanus potestas civitatis Viterbii nec non omnes infrascripti et singuli nobiles cives Viterbienses et quilibet ipsorum, tacto libro continente sancta Dei evangelia, ad sanum et purum intellectum, sine aliqua fraude, singulariter iuraverunt ad sancta Dei evangelia vassallagium et fidelitatem senatui populoque Romano, salvo vassallagio et fidelitate sancte Romane ecclesie, secundum formam et tenorem antiquorum privilegiorum et instrumentorum » (3 maggio 1291, ACVt, *Margarita II*, f. 2v, copia autentica del 1291 del notaio viterbese Raniero di maestro Nicola; ACVt, perg. 256, altra copia autentica del 17 ottobre 1291 del notaio viterbese Roffredo di maestro Pietro di Giacomo; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXVI).

Fin qui la giustizia dei vincitori. Vediamo ora in quali modi e forme tutta la documentazione ci è stata trasmessa.

2. *La tradizione documentaria, ossia le cautele dei vinti*

Che dell'archivio capitolino prima del XV secolo non si sia salvato nulla è cosa ormai ben nota non solo a quanti studiano Roma medievale, ma anche a quelli che si occupano di diplomazia comunale²³. Anche la grande mole di atti che fu prodotta in occasione della guerra con Viterbo non si sottrae a questa regola: tutta la documentazione elaborata dalla curia capitolina e dalla *Camera Urbis* ad uso interno e che era destinata ad essere conservata negli *archiva Capitolii* (gli atti processuali, le sentenze definitive, i doppi originali delle quietanze degli eredi dei Romani uccisi in guerra, i fascicoli dov'erano stati registrati i *privilegia diffidationis*) è andata persa. Cosicché questo episodio è noto esclusivamente grazie ai vinti, ossia grazie al comune di Viterbo e alla cura con la quale esso provvede a far riprodurre su registro tutta la documentazione (sia quella ricevuta che quella prodotta) per cautelarsi da ulteriori rivendicazioni dei Romani e per conservare memoria della vicenda e del suo esito.

Già da metà Duecento a Viterbo era stata avviata una articolata pratica di messa a registro che, oltre alla redazione dei *libri iurium*, contemplava anche la produzione di quelli che in una ricerca di molti anni fa ho definito 'fascicoli-dossier', vale a dire fascicoli prodotti ad uso amministrativo che venivano conservati in forma di unità archivistiche autonome e slegate e che erano riservati all'archiviazione di atti relativi allo stesso argomento, sui quali veniva trascritta sia la documentazione prodotta dal Comune (in originale) sia quella della quale esso era destinatario (in copia autentica)²⁴.

Molti di questi fascicoli sono ancora oggi conservati, nonostante la loro fisionomia originaria sia stata pesantemente stravolta da condizionamenti e interventi conservativi effettuati tra il XIV e il XVII secolo, quando a più riprese essi furono assemblati arbitrariamente in cartulari fattizi o addirittura smembrati e ridotti allo stato di pergamene sciolte. Questa seconda operazione fu resa possibile grazie al fatto che i 'fascicoli-dossier' viterbesi, diversamente dai *libri iurium* che si producevano contemporaneamente, presentavano una significativa particolarità codicologica studiata appositamente per renderli altamente funzionali e per ottimizzarne le capacità informative: si trattava infatti di unità codicologiche ottenute tramite il semplice as-

²³ Si veda da ultimo CARBONETTI VENDITTELLI – CAROCCI – MOLINARI 2017, pp. 145-149 e la bibliografia lì citata.

²⁴ CARBONETTI VENDITTELLI 1996; CARBONETTI VENDITTELLI 2002.

semblaggio di un numero variabile di fogli scritti solo sul lato carne, che venivano piegati e inseriti l'uno all'interno dell'altro senza essere cuciti. Il loro pregio principale era proprio in questa totale mobilità dei fogli che rendeva agile e pratica l'archiviazione e la consultazione dei documenti e consentiva soprattutto di aggiornare i *dossier* con estrema facilità, semplicemente aggiugnendo nuovi fogli al fascicolo originario senza con questo alterare l'integrità dei documenti trascrittivi precedentemente, grazie al fatto che il testo di ciascun documento non oltrepassava mai lo spazio di una pagina. Proprio per questa ragione, persa la loro funzione originaria, quando nel XVII secolo tutto l'archivio fu sottoposto a un totale riordinamento, i fascicoli più rovinati furono smembrati, i fogli furono tagliati a metà e ogni foglio assunse così l'aspetto di un atto su pergamena sciolta e fu archiviato insieme alle altre pergamene.

Anche il voluminoso *dossier* degli anni 1290-1291, relativo alla guerra con Roma, fu travasato su fascicoli-*dossier* nel 1291; uno di questi oggi è rilegato nel secondo volume delle Margherite viterbesi²⁵, altre carte invece sono conservate tra le pergamene sciolte dell'archivio, ma sappiamo che anch'esse ancora nel XVII secolo appartenevano a un fascicolo monotematico che era stato rilegato in un altro volume delle Margherite, il quinto, che fu poi smembrato nel secolo successivo²⁶.

Oggi dei quasi cento atti che documentavano la vicenda ne rimangono la metà: cinquanta documenti in copia o in originale. Ma non c'è dubbio che il comune di Viterbo provvide a far mettere a registro l'intero *dossier*, come si deduce dallo scrupolo e dalla sistematicità con i quali i documenti furono travasati sui fascicoli. Tutti gli atti infatti furono preventivamente ordinati e suddivisi in base ai personaggi ai quali si riferivano, dopodiché per ognuno dei Romani che erano stati uccisi vennero trascritti sulla stessa pagina sia la quietanza di pagamento sia l'atto di procura (su un'altra pagina invece fu copiato il *privilegium diffidationis* che era stato rilasciato agli eredi e che era stato riconsegnato, cassato, al comune di Viterbo); mentre per

²⁵ ACVt, *Margarita II*, ff. 1-20: fascicolo in origine autonomo formato di 10 ff. piegati e inseriti uno all'interno dell'altro, scritti solo sul lato carne delle carte; sul recto della prima carta, lasciata bianca e che fungeva da coperta, il titolo di mano del XIV secolo «Ista sunt instrumenta pactorum factorum inter comune Urbis et populum Viterbiensem et refutationem factarum per dictum comune Urbis prefato comuni Viterbiensi». Altro titolo è aggiunto da altra mano coeva a f. 20v (anch'essa lasciata bianca) «Instrumenta pactorum inter comune Viterbii et civitatem Urbis et pacta et remissiones facta inter eodem». Vi sono trascritti trentadue documenti in originale o in copia autentica a opera del notaio Ranieiro di maestro Nicola.

²⁶ Si tratta delle pergamene ACVt, pergg. 256, 257, 264, 268, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273. Su questo quinto tomo delle Margherite viterbesi si veda CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 91-100.

ciascuno di quelli che erano rimasti feriti fu usata la stessa pagina per trascrivere sia il *privilegium diffidationis* sia la quietanza.

Infine il solenne giuramento di fedeltà e vassallaggio prestato dai Viterbesi in Campidoglio e il privilegio senatorio che li riaffidava, revocando tutte le sentenze emesse dal senato nei loro confronti, furono copiati due volte, tante quanti erano i fascicoli che furono realizzati in relazione a questa vicenda, secondo un uso tipico della pratica di messa a registro viterbese che portò i notai a produrre una copiosa moltiplicazione di scritture in più esemplari in contesti documentari diversi. Si trattava in questo caso dei due principali documenti del *dossier*, quelli che mettevano fine al dissidio con Roma e che costituivano in qualche modo il perno e il fondamento di tutta la vicenda: i documenti guida – potremmo dire – dei due ‘fascicoli-*dossier*’ che furono prodotti per la circostanza. Non credo di ingannarmi, dunque, ipotizzando che l’attuale situazione conservativa sia esclusivamente il risultato di una selezione storica particolarmente sfavorevole, della quale sappiamo che l’archivio medievale del comune di Viterbo fu vittima all’inizio dell’età moderna, e che i notai viterbesi realizzarono almeno due voluminosi ‘fascicoli-*dossier*’ dove raccolsero tutti i documenti emessi dal senato, tutti gli atti di procura e le quietanze dei danneggiati e le altre scritture che furono prodotte per l’occasione.

Cosicché, perso completamente il medievale archivio capitolino, è solo grazie alle cautele adottate dai vinti che veniamo a conoscenza della giustizia dei vincitori, di come questi ultimi riuscirono a ribaltare l’esito della guerra a loro favore nonostante fossero stati sconfitti sul campo di battaglia e dell’articolato e complesso sistema di scritture che fu prodotto per l’occasione dal comune di Roma. E se quest’ultimo continua a distinguersi per l’originalità dei comportamenti e delle forme documentarie, per l’adozione di strumenti cancellereschi puri e per il messaggio ideologico veicolato attraverso l’uso di un linguaggio esclusivo che riflette un’elaborazione politica e culturale di alto livello²⁷, dal canto suo il comune di Viterbo si conferma centro di raffinata progettualità documentaria e di sapere amministrativo, capace di predisporre e attuare un sistema di riproduzione di documenti su libro coerente e diversificato, finalizzato all’archiviazione e alla conservazione ordinata dei documenti. Al punto che, se nel 1291 fu Viterbo a uscire sconfitta da tutta la vicenda, essa vinse tuttavia una battaglia ben più importante dal punto di vista della salvaguardia e della trasmissione della propria memoria storica.

²⁷ Sulle scelte pienamente cancelleresche fatte dal comune di Roma fin dai suoi esordi si veda CARBONETTI VENDITTELLI 2015. Sulle abilità retoriche del gruppo di notai che operavano per esso si veda da ultimo INTERNULLO 2019.

FONTI

VITERBO, BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI ARDENTI, COMUNE DI VITERBO (ACVt)

- *Margarita I.*
- *Margarita II.*
- *Pergg.*, nn. 259-273.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLONI 1946 = F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato romano nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano* », 60 (1946), pp. 1-108; anche in ID., *Scritti*, a cura di V. DE DONATO - A. PRATESI, Spoleto, 1995, pp. 99-206.
- CAPOBIANCHI 1896 = V. CAPOBIANCHI, *Le immagini simboliche e gli stemmi di Roma*, in « *Archivio della Società romana di storia patria* », XIX (1896), pp. 347-423.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1993 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII-XIV*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. HUBERT, Roma 1993, pp. 1-42.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1996 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).
- CARBONETTI VENDITTELLI 2002 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *I Libri iurium di Viterbo*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno di studio, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XLII/I), pp. 113-130.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2006 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rivalsa a Roma nei secoli XIII e XIV*, in « *Archivio della Società Romana di Storia Patria* », CXXIX (2006), pp. 63-100.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2015 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Scelte cancelleresche del comune di Roma delle origini. In margine a una sentenza dell'anno 1148*, in « *Schola salernitana, Annali* », XX (2015), pp. 69-88.
- CARBONETTI VENDITTELLI - CAROCCI - MOLINARI 2017 = C. CARBONETTI VENDITTELLI - S. CAROCCI - A. MOLINARI, *Roma*, Spoleto 2017 (Il medioevo nelle città italiane, 13).
- DUPRÉ THEISEIDER 1952 = E. DUPRÉ THEISEIDER, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952.
- GUARINO 201 = R. GUARINO, *Carnevale e festa civica nei ludi di Testaccio*, in « *Roma moderna e contemporanea* », XX (2012), pp. 475-497.
- INTERNULLO 2019 = D. INTERNULLO, *La citazione in cancelleria. Il comune di Roma nel Medioevo*, in « *Parole Rubate* », 19 (2019), pp. 55-79.
- Margarita Cornetana* = *La « Margarita Cornetana »*. *Regesto dei documenti*, a cura di P. SUPINO, Roma, 1969 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 21).

- PAVAN 2015 = P. PAVAN, *Intorno agli statuti di Roma del 1363*, in « Bollettino per l'Umbria », 112 (2015), pp. 367-388.
- PINZI 1887-1913 = C. PINZI, *Storia della città di Viterbo illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, I-IV, Roma 1887-1913.
- REHEBERG 2008 = A. REHEBERG, *Gli scribasenato e le riformanze perdute di Roma (fine XIII-XIV secolo)*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. MAZZON, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 76).
- SAVIGNONI 1895a° = P. SAVIGNONI, *A proposito di un documento relativo all'exercitus populi Romanae urbis*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XVIII (1895), pp. 219-227.
- SAVIGNONI 1895b = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XVIII (1895), pp. 5-50, 269-318.
- SAVIGNONI 1896 = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XIX (1896), pp. 5-42; 225-294.
- SAVIGNONI 1897 = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XX (1897), pp. 5-43; 465-478.
- Statuti della città di Roma = Statuti della città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1880.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Questo studio si concentra sulla documentazione prodotta dopo la guerra combattuta tra Roma e Viterbo nell'estate del 1290 e analizza, da un lato, le pratiche di scrittura del Senato romano e la lingua della sua cancelleria e, dall'altro, come sono stati trasmessi gli atti e i metodi adottati nel XIII secolo dal governo comunale di Viterbo per preservarli.

Parole significative: Diplomatica comunale, senato romano medioevale, Viterbo, registri comunali.

This study focuses on the documentation produced after the war fought between Rome and Viterbo in the summer of 1290 and analyzes, on the one hand, the writing practices of the Roman Senate and the language of its chancellery and, on the other, how the documents are being transmitted and the methods adopted in the thirteenth century by the communal government of Viterbo to preserve them.

Keywords: Communal Diplomats, Medieval Roman Senate, Viterbo, Municipal Registers.



Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarentigia (XII^e-XIV^e siècle)

Matthieu Allingri
matthieu.allingri@univ-amu.fr

Introduction

En Toscane, l'exercice de la justice et plus largement de la juridiction¹ a été souvent confié à des notaires à la fin du Moyen Âge, au-delà de la simple rédaction des actes, dans deux domaines en particulier: la juridiction territoriale, surtout à partir du XIV^e siècle, et l'administration courante de la justice par délégation, notamment l'instruction des procès. Ces fonctions, liées à des offices en principe temporaires, ont été récemment mises en lumière², mais un autre aspect reste fort méconnu: les facultés juridictionnelles, d'ampleur limitée, reconnues aux notaires toscans en tant que tels, ou du moins à la plupart d'entre eux. Celles-ci, bien qu'à l'origine spécifiques à la Toscane voire à certaines cités, ont laissé, nous le verrons, une empreinte bien plus large et durable sur le notariat et la pensée juridique.

Ces facultés reposent essentiellement sur deux éléments. Le premier est la combinaison fréquente et dans certains contextes systématique entre le titre de notaire et celui de juge, en particulier sous la forme *notarius et iudex ordinarius*, qui devient quasi générale au XIV^e siècle en Toscane et bien au-delà. Il est vrai que sur le plan formel, ce n'est pas le titre de notaire qui confère dans ce cas les pouvoirs de juridiction; mais sur le plan social et culturel, les personnes munies de ce titre «double» sont avant tout des notaires, et il signifie de fait une extension de leurs prérogatives dans le champ juridictionnel. Paradoxalement, en dépit de son extension

* Je remercie pour leur relecture Enrico Faini et Lorenzo Tanzini. – *Abréviations*: ASSi: Siena, Archivio di Stato (NA: Notarile antecosimiano; Rif.: Diplomatico Riforgamioni); ASFi: Firenze, Archivio di Stato (toutes les sources citées proviennent du fonds Diplomatico).

¹ Au Moyen Âge, l'exercice de la justice est peu distinct de celui de la *iurisdictio* en général, qui recouvre à peu près tous les attributs du pouvoir en l'absence de séparation entre législatif, exécutif et judiciaire: TIERNEY 1993, p. 49; CORTESE 1995, p. 317; et plus largement COSTA 1969.

² MONTORZI 1985, pp. 24-25. On a récemment pris la mesure du rôle des notaires dans la juridiction territoriale: DE ANGELIS 2001; TANZINI 2012; ALLINGRI 2018.

généralisée, l'origine de ce titre et les raisons d'un tel élargissement des prérogatives notariales n'ont jamais été étudiées de près. Le titre de *iudex ordinarius* n'a été abordé qu'à partir d'approches classiques d'histoire du droit fondées sur des références dans la littérature juridique³, dont les rapports avec les pratiques sociales sont délicats à éclaircir, ce qui a nourri des malentendus. La question est complexe car la locution *iudex ordinarius*, tirée du corpus justinien, a fait l'objet d'une grande variété d'applications à partir du XII^e siècle. Démêler ses significations concomitantes ou successives implique de reprendre en détail l'examen des rapports entre juges et notaires et entre les fonctions documentaire et juridictionnelle dans les sociétés locales. J'exposerai ici en substance les résultats d'une enquête menée en ce sens à partir des cas de Sienna et de Florence, dont les acquis concernant les rapports entre juges et notaires seront développés ailleurs.

L'autre composante des pouvoirs juridictionnels des notaires toscans est la faculté qui leur est reconnue dans la plupart des centres communaux, à partir du XIII^e siècle, d'émettre le précepte de *guarentigia*. Celui-ci permettait de donner aux contrats établis devant notaire une valeur exécutoire: équivalant à une injonction judiciaire, il rendait quasi-automatique par avance l'activation de sanctions en cas de manquement aux obligations contractées. Bien qu'il ait joué un rôle central dans la consolidation du système contractuel dans la plupart des villes toscanes et dans quelques régions voisines, ce qui appellerait une analyse économique, sociale et politique, il n'a fait l'objet que de travaux classiques d'histoire du droit fondés surtout, là encore, sur des textes de doctrine juridique⁴. Un réexamen des origines de ce précepte dans la pratique documentaire modifie en profondeur l'interprétation qui en a été donnée et invite à relire à l'aune de la pratique toscane les élaborations doctrinales, notamment celle du concept de juridiction volontaire. Nous verrons qu'autour de ce dernier se sont nouées de nombreuses équivoques mettant en jeu les deux aspects des pouvoirs juridictionnels des notaires toscans: le titre de *iudex ordinarius* et la faculté d'émettre le précepte de *guarentigia*.

1. *Genèse et significations du titre de iudex ordinarius: les juges et notaires toscans entre activité documentaire et activité juridictionnelle*

Il est d'autant plus délicat de démêler l'écheveau de significations du titre de *iudex ordinarius* et de comprendre son association au titre de notaire que les rapports entre juges et notaires et entre les fonctions juridictionnelle et documentaire sont en

³ Voir une synthèse de ces travaux dans SINISI 2014.

⁴ BIZZARRI 1932; CAMPITELLI 1970.

constante évolution et marqués par de fortes singularités d'une ville à l'autre dans la Toscane des XII^e-XIII^e siècles. Un regard comparatiste s'impose, autant qu'une analyse diachronique attentive.

La proximité entre juges et notaires dans l'Italie communale est perçue à juste titre dans les travaux récents comme un héritage du haut Moyen Âge et surtout de l'époque tardo-carolingienne et ottonienne, durant laquelle les juges étaient investis par les représentants impériaux souvent après une expérience notariale, gage d'une familiarité minimale avec la culture juridique; ainsi les deux groupes étaient socialement et culturellement proches, même si la plupart des notaires ne devenaient jamais juges, et la culture documentaire était un dénominateur commun qui permettait aux juges de rédiger parfois des actes⁵. Un point mérite toutefois d'être davantage souligné: aux XI^e et XII^e siècles, en particulier en Toscane, on observe un recours croissant aux juges pour valider ou renforcer les décisions par leur souscription et pour rédiger les documents, à la recherche d'une plus grande certitude des rapports juridiques. En d'autres termes, la genèse de la *fides publica* n'est pas seulement passée par l'attribution d'un nouveau statut au notaire: la contribution des juges y a été aussi essentielle dans cette période. Les deux fonctions sont étroitement liées jusqu'au début du XIII^e siècle, qui marque à la fois la consolidation du notariat public dans la doctrine juridique⁶ et l'accession des juges à un nouveau statut social et culturel⁷. L'implication des juges dans la pratique documentaire est donc bien plus qu'un héritage du passé: dans les villes toscanes, elle a culminé en réalité de la fin du XII^e au début du XIII^e siècle, soit au moment de l'affirmation juridictionnelle des communes, à laquelle elle a fourni une contribution significative.

À Sienne, à partir de 1170-1180, la grande majorité des actes conservés sont écrits par des juges; les fonctions de notaire et de juge sont quasiment superposées entre les mains des mêmes personnes, du reste peu nombreuses, non sans une certaine gradation. Puis tout change rapidement, surtout entre 1215 et 1230: la consolidation du régime de podestat coïncide à la fois avec la multiplication des

⁵ BOUGARD 1995; BOUGARD 2009; MEYER 2000. La proximité entre juges et notaires dans le mouvement de rénovation culturelle et juridique des XI^e-XII^e siècles a été soulignée par CORTESI 1982, en part. pp. 195-198, et plus récemment par RADDING 2013.

⁶ L'institutionnalisation de la figure du notaire, largement fondée à l'origine sur un consensus social et politique, est parachevée vers 1215, notamment à Bologne par l'*Ordo iudicarius* de Tancredi (1216), tandis que la teneur de son activité est théorisée par le *Liber formularius* de Ranieri de Pérouse (1214-1216) et que le concile Latran IV impose l'emploi de notaires pour les actes judiciaires ecclésiastiques. Voir la version à paraître de ma thèse: ALLINGRI 2014, et SCHULTE 2003.

⁷ Voir en dernier lieu à ce sujet MENZINGER - VALLERANI 2014.

simples notaires⁸ et avec l'affirmation d'une formation supérieure des juges⁹. Ces deux parcours de spécialisation sont liés aux besoins fonctionnels de la commune, qui institue un examen des notaires en 1238 et un enseignement public de la grammaire en 1240, puis du droit civil en 1246, à la suite de l'interdiction faite par Frédéric d'Antioche, vicaire de Frédéric II pour la Toscane, de fréquenter le *studium* de Bologne¹⁰. Dès 1230 environ, la séparation fonctionnelle entre juges et notaires est bien établie, même si de nombreux juges-notaires déjà en activité ont poursuivi leur carrière jusqu'aux années 1250, jouissant désormais d'une faible considération en tant que juges.

C'est dans la période de forte activité documentaire des juges qu'apparaît à Sienne le titre de *iudex ordinarius et notarius*, à partir de 1178. Il n'est employé que sporadiquement par certains juges quand ils rédigent des documents, car même dans ce cas ils souscrivent en général sous la forme *iudex et notarius*. Ils semblent en réserver l'usage aux actes de droit romain ou à ceux des consuls, pour en cautionner la validité au nom de l'autorité impériale¹¹. Ce titre double disparaît ensuite avec la

⁸ Alors que les rogataires actifs à Sienne n'étaient encore que six en 1173 (3 juges et 3 notaires), en 1215 j'ai recensé 22 juges ou juges-notaires en activité pour seulement 8 notaires; mais dès 1230, les notaires sont 36, à parité avec les juges (36 également), et à la fin du régime de podestat ils sont devenus largement majoritaires.

⁹ J'ai pu documenter un cas précoce et significatif : Ranieri di Maffeo, qui a fait une carrière de premier plan à Sienne de 1228 à 1267 à l'instar de son contemporain Graziano étudié par Odile Redon, était sans doute le fils du notaire puis juge-notaire Maffeo di Ranieri, qui acquiert vers 1221 six livres de droit civil certainement destinés à ses études; et on conserve son acte d'investiture comme *iudex ordinarius* en 1225 (v. note 46). Les données prosopographiques étayant les conclusions ici résumées concernant Sienne et Florence seront exposées en détail dans une publication à venir.

¹⁰ NARDI 1983; NARDI 1996, p. 58 et suiv.

¹¹ *Frederigus, Dei gratia iudex ordinarius d. imperatoris Frederici*, souscrit ainsi un acte des consuls (ASSi, Rif., 1178 dic. 19), une permutation entre deux frères et le chapitre (*Carte dell'Archivio*, n° 81, 1181) et deux copies de 1186 dans lesquelles il ajoute *gloriosissimi Henrigi regis fidelis* (ASSi, Rif., 945 luglio, acte de l'évêque avec l'aval du chapitre, et 1158 nov. 29, privilège de Frédéric I^{er} pour la commune). *Astuldu* souscrit seulement deux actes des consuls comme *iudex ord. et not. d. imp. Frederici* (ASSi, Rif., 1193 gen. 1, 1195 dic. 16). Dainese, juge et notaire actif de 1195 à 1233, ne souscrit qu'une fois comme juge ordinaire, pour prêter à l'acte son *auctoritas* en tant que tel: *Ego Dainese, d. Henrici imp. ordinarius iudex et not., huic contractui auctoritatem meam prestiti et ut supra legitur rogatus scripsi* (*Carte dell'Archivio*, n° 100, 1196). Cet acte implique un changement de statut entre liberté et servitude, ce pour quoi le droit romain requérait l'intervention d'un juge (MENZINGER - VALLERANI 2014, p. 212). Maconcino, juge et notaire actif de 1195 à 1215, souscrit un seul de ses actes comme *iudex ord. et not. d. imp. Henrigi*, quand il est envoyé recevoir au nom de la commune les serments des hommes de Montelaterone, qu'il consigne lui-même (ASSi, Rif., 1205 marzo 25). Ildibrandino d'Orlando, juge attesté

distinction fonctionnelle entre juges et notaires; les seuls cas attestés proviennent alors des sièges de vicariats impériaux voisins, San Quirico d'Orcia et San Miniato¹². Il ne réapparaît à Sienne que dans les années 1290 et s'étend à partir de 1320-1330, jusqu'à se généraliser parmi les notaires au milieu du siècle.

Le cas de Florence est très différent et fort éclairant sur l'origine de ce titre double. Les juges et notaires y sont bien plus nombreux qu'à Sienne jusqu'au début du XIII^e siècle, et leurs fonctions y sont bien différenciées dès la fin du XI^e siècle. De plus, tandis qu'à Sienne les souscriptions de juges à des fins de validation ou de renforcement d'actes dont ils ne sont pas les rogataires disparaissent dès 1100 environ, à Florence elles perdurent jusque tard dans le XIII^e siècle. Cela reflète clairement l'élaboration du droit local, qui à Florence a strictement limité la capacité contractuelle des mineurs, et en particulier des femmes, pour favoriser la transmission agnatique des patrimoines. Ainsi, la souscription d'un juge est systématique pour valider certaines opérations, notamment les aliénations effectuées par des femmes, qu'il interroge pour s'assurer que leur volonté n'est pas contrainte par des tiers¹³.

C'est sans doute en réponse à ce droit contraignant pour les rapports contractuels qu'apparaissent à Florence, à partir de 1129, quelques rogataires usant du titre

de 1211 à 1239, rédige seulement comme *iudex ord. atque not.* un interrogatoire de témoins devant le Conseil général en 1214 (ASSi, Rif., 1214 nov. 7). Enfin, Dietisalvi di Ranuccino, *iudex et not.* qui a laissé de nombreux actes de 1208 à 1239, précise seulement dans quelques-uns *Ego Deotesalvi iudex et not. et a d. Ottone Romanorum imperatore ordinarius constitutus*, notamment dans deux actes rédigés pour la commune de Sienne en 1232 à San Quirico d'Orcia, siège de vicariat impérial (FICKER 1868-1874, IV, n° 339-340). Il est originaire de San Miniato, autre siège de vicariat (ASSi, Rif., 1209 gennaio 1), où il a dû obtenir ce titre.

¹² Dans le cartulaire de S. Maria della Scala ASSi, Ospedale 71 (d'ap. les registes détaillés de Giuseppe Giunta: <https://www.prinoriginiwelfare.it/trascrizione/ospedale-di-santa-maria-della-scala-71/>), tous les cas entre 1220 et la fin de la dynastie souabe proviennent de San Quirico ou alentour, au sud du territoire siennois. Quant aux actes isolés rédigés à Sienne par *Ranerius Ansaldi, imperiali auctoritate not. atque iudex ord.* (ASSi, Rif., 1248 giugno 26; ASFi, acquisto Ricci, 1254 marzo 16) et par *Ildebrandinus Phylippi, iudex ord. et not.* (ASFi, S. Miniato al Tedesco, Comune, 1257 gennaio 9 [1258]), ils semblent émaner de notaires étrangers, peut-être de San Miniato.

¹³ Cela reprend pour partie des normes d'origine lombarde, dont la loi de Liutprand de 721 sur les aliénations opérées par des femmes, qui imposait soit le consentement de parents, soit la vérification par un juge de leur libre volonté (*interrogatio mulieris* ou *notitia*): MEYER 2000, pp. 93-96. On sait toutefois que le droit successoral et patrimonial fait l'objet de nouvelles codifications locales dans le contexte d'essor urbain des XI^e-XIII^e siècles. La rigueur du droit florentin envers les opérations conclues par les femmes, symbolisée par la longévité de la figure du *mundoald*, se traduit aussi par l'exigence durable d'une validation de certaines opérations par un juge, qui à Sienne disparaît totalement au seuil du XII^e siècle en même temps que l'usage d'autres éléments caractéristiques du droit lombard.

double de *iudex et notarius*, capables de valider eux-mêmes de telles opérations en évitant aux parties d'avoir à solliciter un juge. Quand l'opération requiert la *cognitio* d'un juge, ils distinguent dans la *completio* leur intervention comme juge et comme notaire: «Ego Iohannesbonus iudex prefatam mulierem interrogavi et notarius huic cartule completionem imposui»¹⁴. Ces juges-notaires ne sont que deux ou trois au début des années 1130, mais dominant vite l'activité documentaire; puis ils se multiplient à partir de la fin des années 1140, au point qu'entre 1150 et 1200, il n'y a quasiment plus de simples notaires à Florence: tous les rogataires usent du titre de *iudex et notarius*, qui semble attribué tel quel. C'est un cas unique en Toscane, par sa précocité comme par sa dimension systématique. En outre, tandis que les juges-notaires se multiplient, il devient évident dès les années 1150 qu'ils ne sont pas pleinement reconnus comme juges: leur souscription n'a qu'une valeur limitée, souvent renforcée par celle d'autres juges-notaires ou de «vrais» juges, et ils ne siègent jamais comme juges au sein des cours citadines. Cela porte à voir dans ce titre double le fruit d'une initiative locale, sans doute liée à l'affirmation politique des élites citadines, qui vers 1150 a dû attribuer à tous les notaires des facultés juridictionnelles limitées pour simplifier la garantie des transactions.

Toutefois, au seuil du *Duecento* réapparaissent quelques simples notaires; leur nombre s'accroît au fil du siècle, en relation avec le recul de l'exigence de validation judiciaire de certains actes, la figure du notaire public étant désormais bien définie. Les souscriptions additionnelles de juges finissent par disparaître vers 1270, tandis que les simples notaires en viennent à rédiger la majorité des actes.

Quant au titre de *iudex ordinarius*, son premier détenteur à Florence, en 1164, n'est autre que le glossateur Cipriano¹⁵. La locution était issue du corpus justinien, où elle désignait soit un gouverneur de province non proconsulaire («iudices ordinarios, hoc est provinciarum rectores»), soit un juge en charge d'une juridiction

¹⁴ ASFi, Siena, S. Vigilio (Montescalari), 1129 ott. 18. Lorsqu'aucune formalité ne requiert l'intervention d'un juge, le rogataire ne dissocie pas les fonctions exercées comme juge et comme notaire: «Ego Iohannesbonus iudex et notarius ibi fui et hoc breve scripsi» (ASFi, Vallombrosa, 1134 sett. 1).

¹⁵ Il souscrit aux côtés de l'évêque un acte par lequel le recteur d'une église florentine déjà endettée vend une terre pour satisfaire une levée de fonds du chancelier impérial Rainald de Dassel: «Ego Ciprianus, d. Frederici imp. iudex ord., interfui et ideo subscripsi» (ASFi, Firenze, S. Maria Novella, 1163 feb. 27). Il intervient aussi dans la résolution d'un conflit en 1168, et a été identifié au civiliste actif notamment à Bologne dans les années 1180 († av. 1193): NAPOLI 1981; NAPOLI 2013; FAINI 2010, p. 301; FAINI 2017, pp. 9-10. Un deuxième juge ordinaire, Inghilberto, siège comme juge communal à la cour de San Michele en 1172, puis intervient dans divers actes; il ratifie notamment la cession de la moitié de Poggibonsi par les Siennois aux Florentins en 1176.

locale régulière par opposition aux juges délégués dans une affaire précise¹⁶; les juristes médiévaux en ont fait un concept fidèle à ce dernier sens¹⁷. Or, avec Cipriano et d'autres, l'expression prend un sens nouveau: il s'agit d'un titre concret, reçu par investiture de l'empereur Frédéric I^{er}; et il ne renvoie pas à un office territorial, mais à des facultés d'ordre personnel, à l'instar du titre de *iudex*, mais avec semble-t-il une forte spécificité à l'origine. Ce titre, créé sans doute à l'initiative de Frédéric I^{er}, apparaît de manière significative peu après la diète de Roncaglia de 1158, durant laquelle l'empereur a reçu l'appui des « quatre docteurs » bolonais. Ses premiers détenteurs, souvent experts en droit romain, forment une élite étroite; ils allèguent un lien personnel avec l'empereur et paraissent dotés d'un prestige particulier comme représentants du rôle de garant suprême de l'ordre juridique que celui-ci revendique à l'instar des empereurs romains¹⁸.

Or, ce titre semble avoir été mis à profit par certaines communes dès les années 1160 pour soutenir l'affirmation de leur propre juridiction. À Florence, la montée en puissance de la justice communale, documentée à partir de 1172, et sa projection sur un territoire en cours de soumission sont exprimées par une formule qui se diffuse dans les actes notariés à partir de cette même année: les parties promettent d'obéir en cas de litige au jugement de l'empereur ou des consuls (*sub obligo imperatoris et consulum florentinorum*¹⁹). Ainsi, des communes ont pu cautionner

¹⁶ BARBATI 2007; la citation est tirée de *Codex*, I.3.32.

¹⁷ Ainsi Tancredi (1216) distingue trois types de juges: « Iudicum alii sunt ordinarii, alii delegati, alii arbitrarii, ut C. 2, q. 6, § 'quod de arbitris'. (...) Ordinarius iudex est qui, in ecclesiasticis ab apostolico – sicut primates, archiepiscopi, episcopi –, in saecularibus ab imperatore – ut duces, marchiones, comites – totalem alicuius provinciae vel loci accipit iurisdictionem » (TANCREDI, p. 91).

¹⁸ Le premier que j'ai recensé est le juriste bolonais *Bezo*, *iudex ord. sacri palatii gloriosi imp. Frederici* (cf. FRIED 1974, index *ad vocem*): à partir de février 1159, l'empereur lui délègue l'examen de plusieurs causes; podestat impérial de Bologne de 1162 à 1164, il souscrit encore des actes comme *iudex ord.* (SAVIOLI 1784, doc. 167 et pp. 342-343). À Vérone en 1163, *d. Albertus Tinca, Veronensis rector et a principe ord. iudex constitutus*, entouré d'assesseurs, rend une sentence par écrit fondée sur la contumace dans un litige impliquant le chapitre (FICKER 1868-1874, IV, doc. 134). En Toscane, les premiers juges ordinaires apparaissent à Pise, alliée à Frédéric I^{er}: dès août 1159, *Ildebrandus, d. Frederici Romanorum imp. iudex ord.*, renforce un acte par sa souscription (Pisa, Archivio di Stato, Dipl. S. Lorenzo alla Rivolta, 22, 1160 lug. 25, ag. 11), et en 1160, *Uguccio, d. imp. Frederici iudex ord. et sacri Lateranensis palatii not.*, rédige un acte des consuls (*Documenti sulle relazioni*, doc. VII). Ugo di Porta Ravennate, l'un des « quatre docteurs » bolonais de Roncaglia, jouit peut-être d'un statut similaire quand il intervient à Sienne en 1162 dans une épineuse question féodale entre l'évêque de Volterra et les Aldobrandeschi et souscrit comme *gloriosissimi imp. Friderigi iudex et Senensium consulum in hac causa assessor* (FRIED 1974, p. 42). Avec Cipriano à Florence en 1164, ce groupe initial apparaît très élitiste.

¹⁹ FAINI 2010, pp. 320-335. V. aussi la conclusion du chap. 4, *Sul Comune invisibile*.

par l'autorité impériale l'affirmation de leur propre juridiction, et le recours aux juges ordinaires en a certainement été l'un des moyens²⁰. Même en lutte contre Frédéric I^{er}, elles ont su s'appuyer sur l'autorité juridique qu'ils incarnaient pour asseoir leurs prérogatives juridictionnelles et territoriales, en leur confiant l'élaboration de leur documentation²¹ ou l'exercice de la justice au sein des cours citadines²². Les juges ont joué aussi un rôle central dans un épisode clef de cette affirmation, la reconnaissance des frontières entre Florence et Sienne après la paix de 1176, aussi bien du côté florentin que siennois²³.

C'est peut-être en réaction à ces détournements que le titre de *iudex ordinarius* a vite été vidé de sa substance d'origine: dès les années 1170-1180, il est attribué de façon bien plus large et perd rapidement ses spécificités, devenant une simple variante de celui de *iudex*. À Florence, les juges ordinaires comme les simples *iudices* œuvrent à la résolution des litiges à la fois dans le cadre formel des cours de justice, en siégeant comme juges, et dans un cadre plus informel en vertu de leur autorité personnelle²⁴; ils interviennent dans les documents pour conforter l'opération de leur autorité ou interroger des femmes sur leur consentement. Dès la fin du XII^e siècle et surtout au début du XIII^e, certains exercent même régulièrement le notariat en parallèle, notam-

²⁰ Pour Renato Bordone, « dans son effort pour affronter une situation très différente de celle de la Germanie et pour l'insérer harmonieusement dans un cadre de légitimité et de dépendance envers l'Empire, Frédéric Barberousse a contribué à une clarification et à une systématisation juridique du rôle nouveau assumé par les villes vis-à-vis du territoire, fournissant paradoxalement aux communes – et non à une seule commune! [Pise dont il a reconnu la juridiction en 1262] – une justification universelle et des instruments particuliers pour consolider leur pouvoir » (BORDONE 1992, p. 159).

²¹ Ainsi un juge ordinaire est appelé à rédiger divers traités entre cités de la Ligue lombarde pour en cautionner la validité, comme entre Milan et Lodi en 1167: « Ego Guidottus notarius ac domni Frederici imperatoris iudex ordinarius suprascriptis omnibus conventionibus et datis et sacramentis et factis interfui et rogatus in suprascripta contione a suprascriptis consulibus Mediolani et populo clamante, ut supra legitur, 'sia, sia, sia', et iam antea rogatus a consulibus suprascriptarum civitatum qui Laude ad colloquium convenerunt ut cartam suprascripte prime conventionis scriberem et in publicum instrumentum redigerem, hanc cartam conventionis et concordie et dati ut supra legitur scripsi » (*Atti del Comune di Milano*, n° 54, p. 81; cf. FISSORE 1989, p. 115). Le même Guidotto rédige un important traité de mai 1168 par lequel les cités de la Ligue se reconnaissent mutuellement le droit d'exercer la justice et d'exiger des prélèvements au sein d'un territoire juridiquement circonscrit (*ibidem*, n° 64).

²² C'est le cas à Florence d'Inghilberto en 1172 (v. *supra*) et d'autres après lui.

²³ FAINI 2010, p. 321 et suiv.; v. en part. FICKER 1868-1874, IV, doc. 148.

²⁴ Sur l'évolution des procédures de règlement des conflits, v. WICKHAM 2000 et FAINI 2010, pp. 276-320. Les sentences des cours communales se fondent alors non sur l'autorité des consuls, mais sur la seule compétence des *iudices* qui leur confèrent validité par leur souscription (p. 314).

ment en début de carrière, ce qui traduit d'abord le primat accordé aux juges dans la documentation à cette époque²⁵; mais ils jouissent d'un statut clairement supérieur à celui des simples juges-notaires²⁶. Dès le seuil du XIII^e siècle, le titre de *iudex ordinarius* a fini par être attribué à tous les juges investis au nom de l'empereur²⁷. La locution *iudex ordinarius* a pu désigner par ailleurs, dans certains contextes, l'office de juge assesseur des magistrats d'une cour, en écho à sa signification dans la science juridique²⁸.

Après avoir perdu sa probable spécificité originelle pour n'être plus qu'un titre « ordinaire » de juge, ce titre a connu à partir du milieu du XIII^e siècle un nouveau

²⁵ Felice a laissé toute une série d'actes à partir de 1188, et Pace à partir de 1191, avant d'abandonner le notariat. À Pistoia, on trouve un cas précoce de ce type: *Guido, iudex ord. et not. d. imp. Frederici* a laissé dès 1172 toute une série d'actes fonciers ou de crédit très ordinaires (ASFi, Pistoia, S. Zenone, 1172 gennaio 16, maggio 15 etc.). Sur un échantillon de 50 actes florentins de 1209 à 1212, 84% ont pour rogataire un juge-notaire, 2% un simple notaire et 14% un *iudex ordinarius* et *notarius*. L'autorité juridique des juges ordinaires est parfois perçue désormais comme insuffisante: dès 1200, dans un acte rédigé par *Bonus, imp. Henrici largitione iudex ord. idemque notarius*, on fait appel pour interroger une femme à un collègue plus expérimenté et plus reconnu, *Gerardus, ord. iudex Frederici imp. eiusque filii regis Henrici postea imperatoris* (ASFi, Passignano, 1200 ott. 25). Ce Bono, dit de Passignano, devait être alors assez jeune et originaire du *contado*; il a acquis ensuite plus d'autorité, abandonnant le notariat mais confortant de nombreux actes de sa souscription à partir de 1206.

²⁶ De rares promotions le confirment: *Gerardus*, juge-notaire actif depuis 1201, souscrit ses actes comme *iudex ord. et not.* à partir de 1205; un autre souscrit en 1208: *Henricus, d. imp. Henrici iudex et not., et post d. imp. Ottonis iudex ord. et not.* (ASFi, Firenze, S. Maria della Badia, 1208 apr. 21).

²⁷ Frédéric I^{er} et Henri VI ont peut-être continué à investir de simples *iudices*, si l'on interprète comme tels ceux des années 1180-1190 qui ne se disent jamais juges ordinaires: *Herbolotus, Iacobus, Benedictus, Guido* ou *Baldovinus*. Le titre de *iudex ordinarius* se généralise au plus tard au début du *Duecento* parmi les juges, hormis les simples juges-notaires. En 1246, quand Frédéric II délègue à son fils Frédéric d'Antioche, son vicaire pour la Toscane, le pouvoir d'investir des juges et notaires, il précise que chaque notaire devra payer une livre de petits deniers lucquois, et chaque juge ordinaire trois livres, « sicut hactenus est per nostram curiam consuetum » (HUILLARD-BRÉHOLLES 1860, p. 431). Il est significatif qu'il n'évoque pas l'investiture de simples *iudices*; bien au contraire, ce titre est employé ailleurs dans le texte en alternative à *notarius* en lieu et place de *iudex ordinarius*. À Sienne, Ranieri di Maffeo, investi en 1225 comme *iudex ordinarius*, est toujours qualifié de *iudex* dans la documentation.

²⁸ Ainsi à Florence: dans ASFi, Firenze, S. Caterina de' Covi, 1249 agosto 16, le consul de la cour du sextier de S. Pier Scheraggio est flanqué d'un *iudex ordinarius ad causas terminandas et finiendas*; celui-ci souscrit l'acte qu'il valide par son *decretum*. Dans Firenze, S. Maria degli Angioli, 1249 nov. 15, la souscription du juge ordinaire de la cour distingue clairement son titre personnel de son office: « Ego Ugo q. d. Altoviti iudex, tunc in dicta curia existens iudex ordinarius pro comuni Florentie, predictum mundualdum dedi, ideoque subscripsi ». De même, dans la couronne d'Aragon, le juge assesseur des cours locales est qualifié de *iudex ordinarius* dès la fin du XII^e siècle (ALLINGRI s.p.).

glissement sémantique, au terme duquel il s'est trouvé durablement associé au notariat. Cette évolution est due avant tout à la dévalorisation des titres de juge obtenus par simple investiture, à partir du moment où les communes ont systématisé l'exigence d'un cursus d'études juridiques pour accéder aux offices techniques de juridiction, comme Sienne l'a fixé dans ses statuts vers 1260²⁹. Les juristes du temps comme Odofredo († 1265) n'ont pas manqué de railler les juges écartés de tout office de juridiction, qualifiés désormais de « cartulaires » car ils tenaient leurs facultés d'un simple morceau de parchemin (*carta*):

« Quando venit imperator in Italiam, currunt infiniti et vadunt ad imperatorem, et procurant ita quod faciunt eos iudices ordinarios. Quid habent isti ? Ut possit mancipari et manumitti coram eis; et dicuntur cartularii quia eorum iurisdictio pendet ex carta bullata »³⁰.

« ... habent dignitatem sine administratione iurisdictionis (...), ut sunt iudices cartularii, qui habent privilegium ab imperatore; qui sunt iudices et notarii, de quibus multi sunt in Tuscia »³¹.

L'usage du titre de juge s'est réduit dès lors à quelques facultés d'ordre personnel qui lui étaient depuis longtemps attachées, concernant surtout la validation de certaines opérations ou la définition du statut des personnes; et l'usage même de ces facultés a souvent été limité par la tutelle établie par la législation citadine sur de telles opérations³². Le texte d'Odofredo suggère qu'au milieu du XIII^e siècle, les simples *iudices* vivaient en bonne partie du notariat. De fait, dès lors que le titre de

²⁹ *Constituto 1262*, I, 517: « Et statuimus et ordinamus quod, quandocumque secundum tenorem constituti comunis vel populi aliquis iudex deberet eligi ad aliquod officium pro comuni vel populo Senarum, intelligatur et habeat locum de iudice iurista legum perito. Et si alius quam iurista legum peritus eligeretur, ab officio removeatur, et alius iurista legum peritus eligatur ». Cette rubrique fait partie d'une série de normes d'inspiration populaire intégrées aux statuts sans doute peu avant la rédaction de 1262. D'autres communes ont exigé dès la première moitié du siècle des grades ou une durée d'études minimale des juges qu'elles employaient dans la suite des podestats (ASCHERI – SZABÓ 2005).


³⁰ ODOFREDUS 1550a, gl. D. 5.1.1.

³¹ ODOFREDUS 1550b, gl. C. 3.13.1, 7.

³² Au seuil du XIV^e siècle, Pietro Boattieri note ainsi dans son *Expositio* à la *Somme* de Rolandino, à propos des émancipations: « Quilibet enim est legitimus iudex, etiam notarius et tabellarius, dum habet privilegium iudicis ordinarii, et hoc de iure civili. De statuto tamen comunis Bononie, solum iudex ordinarius in hoc est iudex potestatis » (ROLANDINUS, t. 2, f. 46). Dans le statut siennois de 1262, dans une ancienne rubrique interdisant de contester le statut professionnel d'un juge ou notaire, une main dont les interventions sont datées de 1264 à 1269 a ajouté à la suite du passage *Et neminem permittam negare aliquem esse vel fuisse iudicem*: « ... vel ipsum non fuisse competentem vel non habuisse iurisdictionem in prestandis auctoritatibus in emancipationibus, in dandis tutoribus et curatoribus » (*Constituto 1262*, p. 147, et pp. VIII-IX sur ces ajouts). Alors que la validité du titre de juge reçu par investiture était contestée, la commune l'a donc reconnue *a minima* pour certaines fonctions de tutelle juridique.

iudex/iudex ordinarius a perdu toute valeur qualifiante pour les offices dévolus à des juges (désormais réservés aux juristes), il a tendu à être annexé au notariat³³. À partir de la fin du siècle, quand ce titre est associé à celui de notaire, il est désormais un élément annexe, complémentaire de l'activité notariale, alors que jusqu'au début du siècle il désignait des juges qui exerçaient secondairement le notariat. L'attribution aux notaires des facultés d'ordre personnel, d'un usage très limité, qui demeuraient liées au titre de juge leur a permis d'exercer certaines fonctions juridictionnelles élémentaires que l'on cherchait depuis longtemps à leur confier, particulièrement à Florence où les notaires-juges ordinaires peuvent apparaître comme les héritiers des juges-notaires apparus au XII^e siècle.

Fig. 1. *L'essor des notaires-juges ordinaires à Florence, fin XIII^e-début XIV^e siècle*
(types de rogataires sur 100 actes conservés rédigés à Florence autour des dates citées)



Or, c'est précisément à Florence que s'est affirmé ce « recyclage » du titre de *iudex* au profit des notaires. La figure nouvelle du *notarius et iudex ordinarius* y apparaît vers le milieu du *Duecento* – il est difficile de la distinguer à l'origine des anciens juges ordinaires qui exerçaient *a latere* le notariat³⁴ – et se répand parmi les rogataires après 1270 (Fig. 1), jusqu'à éliminer les anciens juges-notaires et margi-

³³ Dès la fin du règne de Frédéric II, des investitures doubles de sa main font prévaloir le titre de notaire sur celui de juge, en 1238 à San Miniato (MEYER 2000, p. 65) et en 1240 à Cortone (HUILLARD-BRÉHOLLES 1860, V.2, p. 681). Cela tient sans doute au caractère très limité des facultés qui restaient liées au titre de juge; elles sont détaillées dans la formule d'investiture d'un *iudex ordinarius et notarius* proposée par Zaccaria di Martino (entre 1255 et 1273), ZACCARIA DI MARTINO, p. 310.

³⁴ La transition est d'autant plus difficile à saisir que les notaires ont en général continué à souscrire *iudex ordinarius et notarius*; ce n'est qu'au XIV^e siècle que l'ordre des titres tend à s'inverser.

naliser les simples notaires³⁵. Ailleurs en Toscane, comme à Sienne, elle apparaît plus tard et ne s'étend véritablement qu'à partir des années 1320-1330. Cette extension très rapide, qui a conduit à la généralisation du titre au milieu du *Trecento* en Toscane et dans une grande partie de l'Italie du nord et du centre, est liée aux nouvelles facultés concédées en ce sens aux comtes palatins par le pouvoir impérial. Dès la fin du XIII^e siècle, les Avvocati de Lucques, lignage le plus actif dans le nord de la Toscane, paraissent conférer systématiquement ce titre aux notaires³⁶; et à compter du règne de Louis de Bavière, partout en Italie, les diplômes de comtes palatins que j'ai pu consulter – accordés en nombre à partir de 1355 par Charles IV et ses successeurs, notamment Sigismond – leur attribuent toujours la faculté de créer des *notarios et iudices ordinarios*³⁷. De fait, tous les privilèges qu'ils ont à leur tour octroyés à des notaires en Toscane à compter des années 1330 semblent avoir inclus la juridiction ordinaire³⁸. Celle-ci caractérise dès lors les notaires *auctoritate imperiali*, soit l'immense majorité; lorsqu'ils détiennent aussi une investiture apostolique – plutôt rare en Toscane, et presque jamais exclusive – ils précisent en

³⁵ Les quelques simples notaires qui ont laissé des actes v. 1350 sont soit des étrangers, soit des notaires créés par la commune de Florence (ASFi, Canigiani Cerchi, 1350 marzo 28; Firenze, S. Maria Nuova, 1350 aprile 16).

³⁶ TIRELLI 1985, pp. 246-248. De telles investitures par les Avvocati sont connues depuis 1271; elles semblent systématiques après 1291 (MEYER 2000, p. 25). Voir celles octroyées par Ranieri del fu Cecio degli Avvocati en 1281 à Florence, en 1293 à Pistoia et en 1304 à San Miniato: ASFi, Arte di Calimala, 1280 feb. 13; Pistoia, Archivio di Stato, Opera di S. Jacopo 3, f. 120, 1292 feb. 9 (cf. GUALTIERI 2018, p. 78); ASFi, Fucecchio, Comune, 1303 marzo 5 (cf. *Notariato nella civiltà fiorentina* 1984, pp. 24-25). Ranieri del fu messer Cacciante degli Avvocati, établi à Pise parmi les *fuorusciti* lucquois, investit de la sorte entre 1304 et 1308 de nombreux notaires pisans, florentins ou lucquois: CECCARELLI LEMUT - GARZELLA 2017, pp. 66, 91-92.

³⁷ V. par ex. le privilège héréditaire octroyé à Francesco Castracani de Lucques en 1355 et celui accordé en 1369 à la commune de Lucques, cités par TIRELLI 1985, pp. 262 et 264, ou celui reçu par l'évêque de Volterra en 1355 (cf. BETTARINI 2006, doc. 1); les privilèges de comtes palatins d'Ombrie (après 1355) publiés dans *Notariato a Perugia* 1973, p. 45 et suiv., et ceux recensés à Milan par LIVA 1979, pp. 154-155. À Bergame, CORTESI 1980, p. 369, cite les privilèges concédés en 1330 par Louis de Bavière aux Foresti et en 1435 aux Brembati, qui incluent le pouvoir de créer des notaires et juges ordinaires, comme celui concédé à Prague en 1363 au juriste padouan Giacomo Santacroce et à son fils, publié par MARTELLOZZO FORIN 1999, p. 112 et suiv. À Gênes en 1484, l'investiture d'un notaire et juge ordinaire renvoie à un privilège de Charles IV (*Mostra storica* 1964, n° 80). À la fin du XV^e siècle, selon le juriste lombard Giasone del Maino, « in partibus Lombardiae, quando comites palatini creant aliquem notarium, creant etiam eum iudicem, et isti sunt proprie iudices ordinarii » (SINISI 2014, note 15).

³⁸ Citons seulement les privilèges pisans publiés par BONAINI 1857, doc. III-VI, p. 844 et suiv.: celui de 1323 concerne le seul titre de notaire, mais les trois suivants, de la fin des années 1330, y ajoutent la juridiction ordinaire.

général que le titre de juge ordinaire dépend de la seule investiture impériale³⁹. En effet, la papauté ou ses représentants n'ont que rarement concédé aux notaires des pouvoirs de juridiction⁴⁰, et les communes ayant acquis la faculté de créer des notaires ne semblent pas les en avoir dotés, sauf quand cette faculté était une concession impériale, comme dans le cas de Lucques.

2. Les facultés des notaires associées au titre de *iudex ordinarius*

Quant aux facultés liées au titre de *iudex ordinarius*, souvent énumérées par les actes d'investiture, elles semblent relativement uniformes; leur formulation est parfois imprécise, mais toujours assortie d'un renvoi aux prérogatives usuelles de l'office. Contrairement à une interprétation tardive – sur laquelle nous reviendrons – et reprise par les historiens du droit modernes, qui réduit ces facultés à la *voluntaria iurisdictio*, c'est-à-dire à un rôle de sanction juridictionnelle des rapports établis entre personnes de leur plein gré, en l'absence de litige (ou selon les termes techniques de la procédure, avant la *litis contestatio* qui ouvre le procès), un examen des plus anciens privilèges de ce type concédés à des notaires⁴¹ confirme que le titre de juge ordinaire transféré à ces derniers incluait bien l'ensemble des facultés auparavant attachées au titre de juge, y compris dans le règlement des litiges.

Le plus ancien privilège de ce type que j'ai pu consulter, accordé par un comte palatin de la *domus* des Avvocati à Florence en 1281, décrit ainsi ces facultés:

« Dans eadem licentiam liberam et omnimodam potestatem prestandi auctoritatem suam in manumissionibus servorum, ascriptitorum, colonorum et aliorum similium deliberationibus,

³⁹ Par ex. ASFi, Polverini, 1319 febbraio 26: «Franciscus Bruni de Florentia, apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus, eademque imperiali iudex ordinarius ».

⁴⁰ La papauté semble avoir commencé tardivement à conférer le titre de *iudex* ou *iudex ordinarius*, par une forme d'*imitatio Imperii* (comme auparavant pour celui de notaire: BATELLI 1998, p. 59). Hormis les concessions limitées à des scriniaires romains à la fin du XII^e siècle (MEYER 2000, p. 64), les premiers cas sont signalés sous Innocent IV, dans un contexte de rivalité exacerbée avec l'Empire: en 1248 à Lyon et en 1253 à Pérouse, il investit deux Pérugins du titre double de juge et notaire (*Notariato a Perugia* 1973, doc. 34-35). À Florence, le premier cas que j'ai relevé date de 1270 (ASFi, Firenze, S. Maria del Carmine, 1270 dic. 3: *Bernardus de Collina Mangne, imperialis aule ac etiam apostolice sedis iudex ord.* V. aussi Riformagioni, 1280 marzo 21: *Iacobus q. Tudini de Podioboniçi, auctoritate S. Romane Ecclesie not. publicus et ord. iudex*). Cela reste rare au XIV^e siècle: par ex. ASFi, Firenze, S. Frediano in Cestello, 1331 gen. 24: Benedetto di maestro Angelo d'Orvieto, *auctoritate Sacre Prefecture iudex ord. et not.*

⁴¹ En effet, dès le milieu du *Trecento*, la nouvelle interprétation doctrinale se traduit parfois par une assimilation des facultés de juge ordinaire à la juridiction volontaire dans les investitures, comme celle de comte palatin attribuée par Charles IV aux Castracani en 1355 (citée par TIRELLI 1985, p. 262).

emancipationibus etiam liberorum, adoptionibus et arrogationibus, tutelis, curis, in constituendis, ordinandis et concedendis mundualdos mulieribus viduis et omnibus aliis maritum habentibus, cum solepnitate quam postulat et requirit ordo iuris, donationibus, insinuationibus testamentorum et aliorum instrumentorum adque (sic) testium publicationibus et receptionibus testium ante litem contestatam in casibus a lege permissis; integre restitutiones ecclesie (sic), minoribus et aliis quibus lex permittit tribuendi; auctoritatem adque decretum, causa cognita, interponendi transactionibus alimentorum et rerum minorum alienationibus et solutionibus eis factis; et removendi tutores et curatores; in matrimonis (sic) [om.: interrogationes] faciendi; et septentiandi tam in principalibus causis quam appellationum; et rogata sive instrumenta vel rogationes aliorum notariorum reficere (sic) et autenticare sua auctoritate, et aliis notariis volentibus ea reficere autoritatem prestare adque decretum; et generaliter omnia per totum romanum imperium ubilibet faciendi ac plenius exercendi, sine statuti vel defensoris obstaculo vel contradictione alicuius, que alicui competunt vel competere possunt ex ordinaria iurisdictione et artis (sic) notarie et ad quod, ipisius (sic) officio, noscuntur pertinere »⁴².

Un acte similaire, rédigé à Sienne en 1318, présente ainsi les mêmes facultés:

« Concedentes namque tibi et licentiam dantes et plenariam potestatem cognoscendi, diffiniendi, iudicandi, sententiandi, dandi tutores, curatores, mundualdos, emancipandi, actandi, arrogandi, manumictendi, alimenta decernendi, mulieribus consentiendi, bonorum possessionem dandi, restitutionem in integrum faciendi, et in hiis et aliis omnibus et etiam in contractibus minorum et in alienationibus bonorum suorum et servorum et cuiuscunque generis contractus et instrumenta publica faciendi et emptionum, venditionum ac donationum contractus ceterosque alios, attestations, testamenta sive ultimas voluntates, acta et scriptas omnes et omnia et singula faciendi et liberaliter exercendi que ad iurisdictionem ordinariam, litigiosam et contentiosam quo ad prelibatam iam notarie sive tabellionatus officia pertinent sive pertinere noscuntur »⁴³.

On peut y ajouter une investiture pisane très précise de 1340 publiée par F. Bonaini⁴⁴. Il est clair que la juridiction attribuée aux notaires ne se limite pas aux rapports volontaires, mais s'étend au règlement des litiges; ils ont même le pouvoir d'émettre des sentences, en première instance comme en appel, bien qu'en pratique ils ne puissent l'exercer. La continuité est évidente avec les investitures des *iudices* ou *iudices ordinarii* du XII^e ou du début du XIII^e siècle⁴⁵. Il est vrai que, déjà, ces dernières évoquaient à peine la faculté de rendre justice dans le cadre formel du procès⁴⁶, sans doute parce qu'elle dépendait avant tout, dès la fin du XII^e siècle, de

⁴² ASFi, Arte di Calimala, 1280 febbraio 13.

⁴³ ASFi, Passignano, 1317 gennaio 10.

⁴⁴ BONAINI 1857, pp. 848-849 (il faut corriger *similiter et decretis* en *et decretum*).

⁴⁵ V. les exemples rassemblés par MEYER 2000, pp. 63-65.

⁴⁶ Ainsi dans l'investiture de Ranieri di Maffeo de Sienne comme *iudex ordinarius* en 1225, elle n'apparaît qu'à travers le serment « de officio fideliter exercendo in sententiis promulgandis, iudiciis

l'obtention d'un office de juge au sein des cours locales; ainsi elles détaillaient surtout les facultés d'ordre personnel, celles-là même qui ont été ensuite transférées aux notaires. Par un retournement paradoxal, ces facultés – réduites à peu de chose dans les faits – ont fini par être perçues comme un simple complément de celles de notaire, voire comme partie prenante de l'office de notaire⁴⁷.

En pratique, pour les notaires toscans, le titre de *iudex ordinarius* ne se prêtait qu'à un usage limité et très variable selon les contextes juridictionnels. Dans leur activité courante, il permettait surtout d'assurer des procédures de tutelle imposées par le droit de certaines cités en matière contractuelle, comme l'attribution ou la confirmation d'un *muntoald* aux femmes à Florence⁴⁸. À Lucques ou à Florence, quand une femme aliénait des biens patrimoniaux, le notaire l'interrogeait comme juge ordinaire pour vérifier qu'elle n'y était pas contrainte⁴⁹. La simplification des procédures imposées par le droit local en matière de contrats, surtout aux femmes, a dû être une motivation centrale de l'extension précoce du titre de *notarius et iudex ordinarius* à Florence, comme elle avait suscité la création du titre de juge-notaire vers 1150. À Sienne en revanche, le titre de juge ordinaire n'a jamais servi à des fins similaires.

pronuntiandis, cunctis que ad officium et iurisdictionem spectant legaliter exequendis » (ASSI, Diplomatico Archivio Generale, 1224 febbraio 26).

⁴⁷ V. par ex. le préambule à la rhétorique savante de l'investiture d'un notaire de Pérouse en 1420, qui exalte le *tabellionatus officium* et présente la judicature ordinaire comme une extension de son rôle de garant des droits des personnes (*Notariato a Perugia* 1973, p. 53). Au seuil du XV^e siècle, le juriste placentin Raffaele Fulgosi, professeur à Padoue, écrit à propos des juges pouvant exercer une juridiction en marge de tout office: « Hos vulgo appellamus iudices chartularios, qui faciunt chartas, id est notarios. Nam fere omnes notarii in partibus Tuscie sunt iudices ordinarii, et habent tantummodo iudicandi facultatem inter volentes » (BRIEGLER 1845, p. 128). Cette étymologie originale du terme *cartularius* souligne combien le titre de juge ordinaire est perçu désormais comme intrinsèquement lié à la fonction notariale.

⁴⁸ Cf. *Notariato nella civiltà fiorentina* 1984, n° 37; un exemple à Prato en 1243: FICKER 1868-1874, IV, n° 384. La simplicité du recours au notaire est précieuse pour les femmes résidant à l'étranger pour se faire attribuer un *muntoald*, sans l'accord duquel elles ne peuvent s'engager selon le droit florentin. Ainsi à Sienne, une Florentine, avant d'élire un procureur, sollicite à cette fin le notaire en tant que juge ordinaire (ASFi, Firenze, S. Maria Novella, 1337 avril 27). De même au sein de la communauté florentine d'Avignon, des veuves souhaitant effectuer un compromis ou une procuration s'adressent à des notaires florentins munis du titre de juge ordinaire pour leur attribuer au préalable un *muntoald* en vertu du droit florentin (ASFi, Ripoli, S. Bartolomeo, 1367 octobre 20, not. Martino di Giovanni Guiducci; Firenze, S. Maria Nuova, 1381 gennaio 5, not. Lorenzo del fu Buto Tedaldi).

⁴⁹ TIRELLI 1985, p. 248. Ainsi en 1258, une veuve vend une terre avec l'accord de son fils, « interveniente sibi notitia infrascripti Gerardi Melioris, iudicis et notarii, a quo secundum legem interrogata et cognita fuit eam nullam pati violentiam, set libera sua bona voluntate secundum edicti paginam ».

La même dissymétrie régionale caractérise l'usage de ce titre pour la validation des copies d'instruments. Dans les villes toscanes, l'exigence d'une garantie judiciaire des copies a été précoce, mais s'est longtemps appuyée sur les seules facultés personnelles des *iudices*: depuis le XI^e siècle, les copies étaient simplement effectuées par des juges-notaires et/ou validées par des juges. Ce n'est qu'au début du *Duecento* que les pouvoirs locaux ont amorcé leur mise sous tutelle, selon les principes élaborés en parallèle par la réflexion juridique entre le XII^e et le milieu du XIII^e siècle⁵⁰. À Sienne, le contrôle des copies par les offices publics, institué entre 1236 et 1238, a été dès lors quasi-systématique: presque toutes sont rédigées devant un juge des cours du Plaid ou du podestat (voire devant le podestat lui-même), ou parfois devant l'évêque, qui donne mandat d'effectuer la copie, assiste à la vérification du texte par un second notaire et valide la copie en lui prêtant son *auctoritas et decretum*⁵¹. Il devient très rare qu'une copie soit validée par un simple juge ordinaire, ce qui est assorti de garanties complémentaires⁵². En revanche, à Florence le contrôle communal sur les copies a été plus tardif et bien plus lâche; les notaires-juges ordinaires en rédigent encore la grande majorité sous leur seule autorité durant tout le XIV^e siècle⁵³.

⁵⁰ Selon ces principes, qui ont trouvé une synthèse de référence avec Rolandino Passaggeri, les copies notariées n'ont qu'une valeur de *probatio semiplena* mais peuvent acquérir la même valeur que les originaux par une procédure devant les juges communaux, qualifiée d'*insinuatio* par assimilation à une pratique du *Corpus iuris* (SARTI 2002, pp. 648-658). Des procédures ont été fixées aussi par les pouvoirs locaux et par la réflexion juridique pour garantir d'autres opérations documentaires sujettes à contestation: la *refectio* d'un instrument perdu ou détruit à partir de la brève, et l'expédition d'un instrument à partir des brèves d'un autre notaire; mais les juges-notaires toscans n'ont pas joué de rôle significatif dans ces procédures, tantôt laissées à la responsabilité des notaires, tantôt encadrées par les pouvoirs citadins et/ou les collègues de notaires (sur le cas siennois, ALLINGRI 2014, chap. 5).

⁵¹ La procédure, absente jusqu'en 1236 (ASSi, Rif., 1223 mag. 23), apparaît dans ASSi, Rif., 1237 dic. 14, copie de janv. 1238 avec *insinuatio* et *decretum* du podestat; 1245 ag. 9, idem le 17 août 1245; ASSi, S. Maria degli Angeli, 1187 lug. 15, copie de 1241 avec *insinuatio* et *decretum* des consuls du Plaid. Sur le pouvoir de l'évêque de valider certaines opérations juridiques, CHIRONI 2005, pp. 159-162.

⁵² Ainsi en 1283, un acte d'un commissaire de l'évêque est copié par le juge-notaire Ruggiero di Bonsignore; la copie est souscrite avec lui par un juge ordinaire, qui appose son *decretum*, et par deux autres juges-notaires (ASFi, Firenze, S. Giovanni Battista, 1283 marzo 29). C'est un cas hors normes car les juges-notaires sont très peu actifs comme rogataires depuis les années 1250. Une copie de 1372 effectuée par un notaire siennois a été vérifiée avec un collègue au siège (*apoteca*) de leur collègue, sous l'autorité d'un troisième siègeant comme juge ordinaire, devant cinq autres notaires servant de témoins; l'autorité collégiale incarnée par le choix du lieu et des témoins fournit clairement une garantie supplémentaire (ASFi, Montepulciano, S. Agnese, 1365 agosto 3).

⁵³ Seul un petit nombre de copies, depuis la fin du XIII^e siècle, est validé par la justice communale: par ex. ASFi, Firenze, S. Maria del Carmine, 1280 febbraio 5 (copie non datée); acquisto Marchi, 1281

Au-delà de ces facultés liées à leur activité quotidienne, mais quasi inusitées dans certaines régions, comme à Sienne, les notaires toscans ont gagné avec le titre de juge ordinaire la faculté prestigieuse, mais d'usage très ponctuel, de présider à des opérations qui requéraient la *cognitio* d'un juge, en leur prêtant – ainsi qu'aux actes qui en faisaient foi – leur *auctoritas et decretum*. En effet, dans le cadre du droit local réélaboré depuis le XI^e siècle en interaction avec la réflexion juridique, certaines opérations délicates requéraient une validation judiciaire, comme celles modifiant le statut des personnes (affranchissement, émancipation de mineurs etc.), l'élection de tuteurs ou curateurs, les opérations conclues par des mineurs, les donations importantes⁵⁴ ou sujettes à litige, ou les copies d'instruments déjà évoquées. Les pouvoirs citadins ont très tôt affirmé leur tutelle sur ces opérations, par le biais des cours de justice⁵⁵, mais il demeurait généralement possible de les faire valider par un juge ordinaire – qui est plutôt un juge jusqu'au milieu ou à la fin du XIII^e siècle, et plutôt un notaire ensuite. Cela ne représente pour les notaires qu'une activité occasionnelle, mais on en voit régulièrement à Sienne autoriser comme juges ordinaires des émancipations de mineurs⁵⁶, des nominations de

april 7 (1299); Adespote, 1301 maggio 16-27 (1302). Avant la généralisation du titre de notaire-juge ordinaire, certaines sont encore rédigées par un simple notaire ou juge-notaire, sans autre garantie que le soin qu'il déclare avoir mis à copier le texte.

⁵⁴ Selon des notes d'*ars notarie* dans un formulaire rédigé à Sienne avant 1355, « Nota quod donatio inter vivos non precedit summam quingentorum aureorum nisi fiat cum insinuatione potestatis vel eius iudicis collateralis; et nota quod potest dicta donatio fieri absente potestate, hoc modo: videlicet quod fiat primo donatio, et postea donator et donatarius et notarius et testes duo vel quot sunt vada[n]t ad potestatem et notificent eidem de dicta donatione, et dicant eidem quod prestat dicte donationi suam auctoritatem, decretum et insinuationem, et hoc virtute legis. (...) Nota quod dicta donatio potest fieri sine insinuatione, videlicet quod hodie fiat de una medietate et cras de alia, usque ad dictam summam; et potest fieri cum pacto et conditione » (Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, ms. H. V. 31, f. 3).

⁵⁵ Dès la fin du XII^e siècle à Bologne, selon le *Formularium tabellionum*, ces actes nécessitent la *iudiciaria cognitio* du podestat ou de ses juges: FERRARA 1989, p. 1060. À Sienne, dès les années 1180 la commune prend sous tutelle les intérêts patrimoniaux des élites, vis-à-vis notamment des mineurs, par des normes parmi les plus anciennes des statuts communaux (ALLINGRI 2014). Dès lors, les notaires dressent en général les actes concernés devant les consuls du Plaid ou plus tard les officiers des Pupilles, les officiers de la Mercanzia ou quelquefois un juge du podestat, qui leur prêtent leur *auctoritas et decretum* en vertu des statuts citadins. V. par ex. ASSi, NA 7 (formulaire de Donato di Becco, 1303-1304), f. 1; NA 75 (not. Francesco di Pietro, 1360-61), f. 209; NA 185 (not. Cenni di Manno, 1370), f. 92; NA 275 (not. Niccolò di Dardo, 1408), ff. 37v, 86v, 93v, 113; ASFi, Volterra, Comune, 1262 lug. 27; acquisto Ricci, 1313 gen. 10.

⁵⁶ Par ex. NA 236 (not. Lorenzo di Iacopo), f. 151 (1404): Bagio di Corsino, *ferrarius* siennois, se présente devant le notaire pour faire émanciper son fils Corsino: « constitutus coram notario infrascripto, iudice ordinario sedenti etc., petiit publice banniri etc. quod ipse vult emancipare et a sacris suis liberare etc. Corsinum eius filium etc.; et idem Corsinus, simili modo, presente Bagio predicto, petiit preconizari et banniri quod ipse vult emancipari a dicto patre suo », selon la procédure fixée par les statuts communaux.

curateurs⁵⁷ ou de tuteurs⁵⁸ ou de fortes donations⁵⁹. Dans les cas complexes ou solennels, le notaire se limite souvent à siéger comme juge ordinaire, la rédaction de l'acte étant confiée à un collègue, ou vice-versa. Cependant, un notaire peut aussi être conduit à valider ce type d'acte non en tant que juge ordinaire, mais en vertu d'un office temporaire de juridiction⁶⁰.

Les notaires avaient aussi le rôle essentiel de prononcer les mariages, en les déclarant légitimes après avoir interrogé les époux sur leur consentement: c'est seulement le concile de Trente qui a confié cette tâche aux prêtres; mais cette faculté (*interrogationes in matrimoniis faciendi*) ne semble pas avoir relevé de la juridiction ordinaire. À Florence, un simple notaire dépourvu de titre de juge pouvait l'assumer⁶¹. À

Un crier de la commune effectue alors la proclamation publique. Pour l'acte d'émancipation proprement dit, rédigé à la suite, le notaire a confié à un collègue le rôle de juge ordinaire, se réservant l'écriture de l'acte, pour mieux distinguer formellement les deux fonctions: le père émancipe son fils « in presentia ser Pauli ser Gani, notarii et iudicis ordinarii », puis ce dernier « interposuit auctoritatem et decretum etc. ». Autre cas similaire: ASSi, NA 31 (not. Giovanni di Buonaventura), ff. 44v-45 (1331). Deux cas plus anciens impliquent un juge comme *iudex ordinarius*: ASFi, Passignano, 1263 marzo 20 (1264); ASFi, acquisto Ricci, 1303 ag. 19.

⁵⁷ Par ex. NA 31 (not. Giovanni di Buonaventura), ff. 1v-2 (1331): deux *consanguinei* de Giovanna, fille du défunt Meo d'Ildibrandino Maffucci, « constituti coram ser Meo ser Nicholai, notario et iudice ordinario, sedenti in domo predicta » (chez un oncle de Giovanna), demandent que lui soit donné un curateur pour défendre ses intérêts en justice, gérer la location de ses biens et répudier l'héritage paternel. Ils désignent une personne qu'ils jugent compétente; le juge ordinaire lui attribue la curatelle et lui fait prêter serment.

⁵⁸ Ainsi en 1340, deux des tuteurs institués par testament par le défunt Salamone di Bartolomeo Piccolomini (avec son épouse) pour ses héritiers mineurs sollicitent le notaire-juge ordinaire Francesco di Bruno car il faut élire un autre tuteur pour accepter au nom des pupilles l'héritage paternel. Ils choisissent à cette fin le notaire Cecco di Vanni, ce qui est validé par le juge ordinaire. On procède ensuite à l'inventaire des biens des pupilles (ASSi, Bichi Borghesi, 1340 ottobre 25). Autre cas similaire: ASSi, Dipl. Archivio Generale, 1347 febbraio 15 (1348).

⁵⁹ Dans les cas relevés, au début du *Trecento*, ce sont des juges qui agissent comme juges ordinaires: NA 7 (formulaire de Donato di Becco, v. 1303-1304), f. 16; ASFi, acquisto Ricci, 1315 novembre 29; ASSi, NA 32 (not. Giovanni di Buonaventura), ff. 40-42v (1338).

⁶⁰ Le notaire des Riformagioni valide ainsi de son *decretum*, en vertu de son office, une répudiation d'héritage en 1342 (acte de Francesco di Pietro di Ferro réutilisé pour la reliure de son registre ASSi, NA 68). Cependant, c'est surtout dans le cadre d'offices territoriaux que les notaires peuvent exercer une juridiction: dans un formulaire de Massa complété par divers notaires de Maremme, le vicaire d'Ischia d'Ombrone pour la commune de Sienne valide ainsi en 1360 des actes relatifs à une tutelle: « Quibus omnibus sic peractis ego infrascriptus notarius et vicarius Yschie meam et dicti comunis auctoritatem interpono et decretum » (ASSi, Conventi 1137, f. 37).

⁶¹ *Notariato nella civiltà fiorentina* 1984, n° 37; ASFi, Firenze, S. Maria della Badia, 1243 dic. 16; S. Miniato al Monte, 1301 nov. 16. Le rôle d'interrogation du notaire est parfois explicite dès la première moitié du

Sienna, elle était reconnue aux notaires par le droit local; c'est lui qu'ils invoquaient, et non leur titre de juge ordinaire⁶².

Toutefois, au-delà de son usage effectif au demeurant réduit, ce titre et les quelques facultés de prestige que les notaires en ont retiré manifestaient aussi la reconnaissance de leur lien séculaire avec l'activité juridictionnelle, qui dans la plupart des villes toscanes avait trouvé une nouvelle expression au XIII^e siècle à travers le précepte de *guarentigia*.

3. *L'origine du précepte de guarentigia et ses liens avec la juridiction ordinaire*

L'autre composante des pouvoirs juridictionnels des notaires toscans, la faculté de prononcer le précepte de *guarentigia*, est mieux connue grâce aux travaux des historiennes du droit Dina Bizzarri et Adriana Campitelli⁶³; mais par la faible attention portée aux logiques socio-économiques auxquelles elle répondait et par le primat donné aux sources normatives et doctrinales au détriment de la pratique documentaire, hormis un échantillon réduit, tributaire des corpus alors publiés et focalisé sur les premiers emplois de manière acritique, ces travaux ont nourri de multiples équivoques sur l'origine et la signification de ce précepte. Ils ont, entre autres, rattaché cette faculté au titre de *iudex ordinarius*, ce qui, nous le verrons, était tout sauf évident. L'étude de la *guarentigia* mérite d'être entièrement reprise du point de vue de l'essor des systèmes contractuels, des logiques socio-économiques de marché et des constructions institutionnelles associées, ce qui fera l'objet d'une autre contribution car cela dépasse le cadre de notre analyse et mérite un traitement en soi. Pour l'heure, un réexamen de l'origine et du fondement du précepte à l'aune

XIII^e siècle (cf. Firenze, S. Maria degli Angioli, 1246 marzo 10), mais en général il se limite à consigner le consentement des époux avant le transfert de *mundium*, sans préciser comment il s'en est assuré.

⁶² NA 275 (Niccolò di Dardo, 1408), f. 88v: « precedentibus interrogationibus etc., simul ad invicem inter se legitime matrimonium contraxerunt, per verba de presenti et anuli dationem et receptionem, secundum formam iuris et statutorum et consuetudinem civitatis Senarum » (v. aussi ff. 3v, 8v, 17v, 53, 76v, 82v, 92, 116, 145, 164v, avec parfois le constat de la légitimité du mariage: « Et sic fuerunt et sunt legitimi maritus et uxor etc. »); NA 236 (Lorenzo di Iacopo, 1404), f. 136: « Nannes supradictus supradictam d. Margaritam desponsavit, anuli inmissione et receptione in anulari digito etc., prius interrogata dicta d. Margarita a me not. infrascripto si volebat dictum Nannem in eius legitimum maritum et sponsum, respondit 'del si' etc.; et dictus Nannes, interrogatus a me not. prefato si volebat dictam d. Margaritam in eius uxorem et legitimum sponsam, respondit quod sic; et sic alter in alterum consentientibus, legitime inter se (...) matrimonium contraxerunt hinc inde per verba de presenti etc., et omni modo, via iuris et forma quibus magis et melius fieri possit, secundum formam iuris et statutorum Senarum » (autres cas ff. 100, 113, 115v etc.).

⁶³ BIZZARRI 1932; CAMPITELLI 1970; v. aussi RODOLICO 1900.

de la pratique notariale permet de dissiper bien des malentendus et d'éclairer le sens des pouvoirs juridictionnels octroyés aux notaires.

Précisons simplement que le précepte de *guarentigia* naît dans un contexte de forte accélération des échanges dans toute l'Italie communale à partir de la fin du XII^e siècle, liée à de nouvelles pratiques de crédit. Celles-ci se fondent sur des outils documentaires et juridiques renouvelés, dans le cadre plus large de la consolidation du notariat public et de la procédure judiciaire savante: de nouveaux modèles de contrats voient le jour, comme celui de *mutuum*, à la fois plus simples et plus souples que ceux hérités du haut Moyen Âge, et dotés de plus fermes garanties par l'élaboration du droit des obligations pris en charge par la nouvelle procédure. La pleine reconnaissance des registres de brèves à la fin du XII^e siècle a pu encore simplifier et fluidifier les opérations en permettant de les garantir dans l'immédiat en quelques lignes⁶⁴. Le recours au notaire et à la justice a permis ainsi de multiplier les transactions à crédit dans une relative confiance et sans nécessairement exiger de gages, contribuant à la rapide transformation d'une économie encore très largement foncière et à la formation de marchés bien plus vastes et mobiles⁶⁵. Toutefois, pour garantir l'application de milliers de contrats quotidiens, souvent de valeur modique, il n'était pas concevable de recourir à la procédure longue, complexe et coûteuse appliquée par les cours citadines. On a donc recherché d'emblée des moyens de concilier l'efficacité du nouveau système judiciaire avec la rapidité et la simplicité qu'exigeait le traitement des menues réclamations pécuniaires, en donnant à certains contrats une valeur exécutoire, permettant de faire activer directement des procédures de contrainte en cas de manquement aux obligations contractées.

La première solution mise en œuvre en Italie, dès le XII^e siècle, était fondée sur le *preceptum de solvendo*, inspiré du corpus justinien: au moment du contrat, ou à l'échéance du crédit, le créancier pouvait s'accorder avec le débiteur pour que celui-

⁶⁴ Toutefois à Sienne, la brève ne s'impose que très tard comme outil autonome permettant de faire l'économie de l'expédition sur parchemin: environ 80% des actes des registres conservés des années 1220 ont été expédiés, et ce n'est qu'au XIV^e siècle que ce taux diminue de manière significative. Cela s'explique sans doute moins par la prudence ou le conservatisme de la clientèle que par le fait qu'à Sienne, le notaire n'était payé que pour les actes expédiés, et a pu être réticent à rédiger des brèves sans engagement du client en ce sens (ALLINGRI 2019, p. 93).

⁶⁵ À rebours d'une historiographie libérale selon laquelle le notariat et la nouvelle procédure ont été façonnés en réponse à une demande du marché, on peut soutenir en effet qu'ils ont d'abord été développés en relation avec des processus socio-politiques plus généraux, mais ont indirectement favorisé une expansion du crédit: v. *Notaires et crédit* 2004 (en part. les remarques de François Menant sur Bergame) et l'approche comparée des enjeux et modalités de garantie du crédit dans ALLINGRI 2014, chap. 8; v. aussi *Dette et le juge* 2006, et *Transiger* 2019, en part. HUERTAS 2019.

ci reconnaisse sa dette devant un juge, qui prononçait alors une injonction de paiement. Ce précepte avait valeur exécutoire, sans contestation possible, à l'instar d'une sentence rendue à l'issue d'un procès, en vertu du principe selon lequel « *confessus in iure pro iudicato habetur* » (C. 7.59.1). Ainsi, en cas de défaut de paiement, le créancier pouvait obtenir de la cour une exécution immédiate contre le débiteur ou ses biens, après citation et assignation par le juge d'un délai très court pour régler sa dette et éviter la saisie. Cette procédure était largement appliquée au début du *Duecento* dans les cours communales d'Italie centro-septentrionale⁶⁶.

Cela supposait toutefois la démarche contraignante de se rendre auprès du juge pour faire enregistrer les transactions, ce qui du reste n'était guère extensible à toute une masse de menus contrats. Divers moyens ont donc été élaborés au début du XIII^e siècle pour doter les contrats simplement établis devant notaire d'une valeur exécutoire en cas de rupture des obligations. Les solutions élaborées à cette fin au niveau local, en Italie comme ailleurs, ont joué un rôle déterminant dans la consolidation du système contractuel et des marchés du crédit, mais restent souvent méconnues, la *guarentigia* toscane n'étant que la plus fameuse⁶⁷.

Le précepte de *guarentigia* s'inspire du *preceptum de solvendo*, en assimilant la volonté des parties contractantes à une *confessio* et le notaire à un juge: dès la conclusion du contrat, le notaire adresse aux parties l'injonction d'honorer leurs obligations et le consigne dans l'acte. En cas de rupture des obligations, cela permet d'obtenir une exécution immédiate sur présentation de l'acte en justice: toute la procédure accusatoire est court-circuitée et le juge se contente, comme après une sentence ou un précepte judiciaire, d'assigner à la partie défaillante un délai de paiement très bref avant de prononcer des mesures de contrainte pour satisfaire le créancier⁶⁸. Le traitement exécutoire des actes munis de ce précepte a été rendu quasi inattaquable par les

⁶⁶ C'était le cas en Toscane et en Lombardie dans les années 1210 selon le *De libellis et ordine iudiciorum* de Roffredo de Bénévint, composé alors qu'il était lecteur à Arezzo (CAMPITELLI 1970, pp. 83-85 et chap. 5). À Bologne, Ranieri de Pérouse décrit en détail le recours au *preceptum*, mais ne l'envisage qu'à l'échéance du crédit: cf. TAMBA 1997, p. 532.

⁶⁷ V. ALLINGRI 2014, chap. 8 pour l'étude comparée des systèmes juridiques et documentaires élaborés à cette fin en Italie et en Catalogne, avec des pistes pour la Provence; CAMPITELLI 1970, pp. 125-142, et les nombreux textes statutaires et doctrinaux en la matière publiés par BRIEGLEB 1845.

⁶⁸ Ainsi à Sienne, les juges du podestat doivent exécuter directement toute réclamation fondée sur un tel acte, en assignant au débiteur un délai de paiement de quinze jours (avec une indemnité de retard tarifée depuis l'échéance du contrat) avant de prononcer le cas échéant la déclaration de *bando* et l'exécution forcée contre les biens du débiteur, selon les volontés du créancier (v. note 96). Ce dispositif législatif a été complété jusqu'au début du XIV^e siècle (cf. ALLINGRI 2014, pp. 803-804).

législations statutaires élaborées au XIII^e siècle, en dépit des problèmes juridiques qu'il posait et du mécontentement de certains juristes et avocats, qui estimaient que cet empiètement des notaires lésait leurs prérogatives et leurs revenus⁶⁹.

L'instauration de ces dispositifs par les statuts locaux accompagne de manière générale l'élaboration de la procédure sommaire, théorisée par le droit canonique depuis la fin du XII^e siècle et systématisée au début du XIV^e, qui a fini par les englober dans un cadre plus large, étendu entre-temps à bien d'autres contrats que ceux établis devant notaire⁷⁰. Il est d'ailleurs significatif que la *guarentigia*, qui demeurait régie par une norme spécifique des statuts locaux, ait servi de référence pour l'extension du caractère exécutoire à d'autres types de contrats (« executioni mandetur ac si esset instrumentum guarentigia »)⁷¹. Celle-ci explique du reste le recul précoce du

⁶⁹ « Quoniam in civitatibus et terris Tusciae praecepta seu instrumenta guarentigiae exercentur et lucra advocatorum minuunt, idcirco super his inspiciamus »: cet *incipit* d'un recueil de *questiones* sur la *guarentigia* attribué (à tort) à Guido da Suzzara, professeur à Bologne dans la seconde moitié du XIII^e siècle (CAMPITELLI 1970, p. 95), laisse entendre que l'intention du compilateur est de trouver des parades à cette pratique pour sauvegarder les intérêts des avocats; de fait, le recueil porte essentiellement sur les exceptions (très limitées) qui peuvent lui être opposées.

⁷⁰ Cette procédure complémentaire du procès ordinaire, simplifiant celui-ci à l'extrême, a été expérimentée par l'Église dès la fin du XII^e siècle et introduite par les statuts locaux dans un nombre croissant de matières au cours du XIII^e siècle, avant d'être codifiée par la constitution *Saepe contingit* (1312-1314) de Clément V: suppression des formalismes initiaux (présentation d'un libelle, *litis contestatio*), limitation à l'essentiel des confrontations entre les parties et des exceptions et appels susceptibles d'être employés à freiner la procédure. Dans les cours civiles comme ecclésiastiques, ces principes ont régi à partir du XIV^e siècle l'exercice courant de la justice (CORTESE 1995, II, pp. 372-373). À Sienne, ils ont été transposés dans les statuts par une série de rubriques (II. 85-103) lors de leur refonte des années 1330: CAPELLI - GIORGI 2017, pp. 191-192. En matière civile, les statuts ont en général fixé un seuil de valeur du litige en-deçà duquel s'appliquait la procédure sommaire. À Sienne, les statuts des années 1330 fixent trois seuils: les réclamations doivent être jugées sommairement jusqu'à 20 s. sur simple serment probatoire, jusqu'à 40 s. sur présentation d'un témoin, et jusqu'à 100 s. pour celles des aubergistes ou portant sur la nourriture ou la boisson (ASSI, Statuti di Siena 26, f. 103v). Au XV^e siècle, dans les centres mineurs ce seuil est souvent de quelques dizaines de sous, mais à Florence, selon les statuts de 1415, il atteint dix livres sur la seule présentation d'un témoin. Le début du XV^e siècle marque un tournant dans l'abréviation des procédures civiles et de leur enregistrement, qui dans la plupart des cas se réduit à des réclamations de particuliers à caractère immédiatement exécutoire ou à des prononciations de saisies de biens (*gravamenti*) pour le montant réclamé: TANZINI 2012, pp. 808-810, 815-822.

⁷¹ Dès le milieu du XIII^e siècle, la commune de Sienne reconnaît une valeur exécutoire aux contrats inscrits sur la volonté des parties dans les livres des cours de la Mercanzia et de la Laine (*Constituto 1262*, II. 103: « Et observabo et observari faciam quecumque scripta apparebunt in libro Clavium consulum utriusque mercantie inter suppositos eiusdem artis, sicut teneor observare instrumentum guarentigiatum »). Au seuil du *Trecento*, les instances corporatives chargées des litiges commerciaux ordinaires accordent aux

recours au notaire en Toscane pour les contrats ordinaires d'ordre commercial ou financier, dès le seuil du *Trecento*⁷²; mais là n'est pas notre propos.

Le premier malentendu à lever concerne la chronologie et l'origine même de la *guarentigia*, que les travaux cités considèrent comme le fruit d'une élaboration progressive par les praticiens du droit privé, codifié *in fine* par les statuts locaux. D. Bizzarri a publié un acte dressé en 1202 dans le *contado* siennois qu'elle tenait pour le plus ancien d'Italie à inclure le précepte⁷³. A. Campitelli, élargissant l'approche à travers les sources publiées, a relevé ensuite un emploi de la *guarentigia* à Prato qu'elle datait de 1212, deux à Florence en 1230 et 1233 puis un à Sienne en 1241, notant qu'ils deviennent nombreux après cette date⁷⁴. Elle concluait que l'élaboration du précepte par les praticiens des grands centres toscans devait remonter au début du siècle, voire plus tôt à Sienne, puisque l'acte de 1202 se référait explicitement aux statuts siennois: la norme sur la *guarentigia* conservée dans le statut de 1262 devait donc déjà être codifiée⁷⁵.

Or, l'examen systématique des actes notariés conduit à réviser totalement ce schéma. En premier lieu, la datation des deux actes censés être les plus anciens à inclure le précepte de *guarentigia*, en territoire siennois en 1202 et à Prato en 1212, s'avère erronée⁷⁶. À Sienne, l'analyse du statut de 1262 permet de situer l'époque de définition de la procédure: la norme en question (II. 105) n'est pas datée, si ce n'est

livres de comptes et aux *scritte* privées une valeur non seulement probatoire, mais exécutoire: selon un ajout de 1309 au statut de l'art de la Laine, « se alcuno actore [plaignant] si richiamarà d'alcuno convento [accusé], e l' convento negarà, e l'actore dimanda la scriptura di mano d'esso convento, la scriptura di mano d'esso convento scripta sia piena prova; e piena prova sia la scriptura de l'actore per lo convento e contra di lui; e sie facto esecuzione e comandamento come per la carta de la guarentigia » (*Statuti senesi*, pp. 357-358). En août 1355, après la chute des Neuf, cette valeur exécutoire de certains écrits privés est intégrée aux statuts citadins (ASSI, Statuti di Siena 30, f. 20 et suiv.). Sur le problème de l'usage des écrits du créancier *etiam pro se*, v. PECORELLA 1978 et autres études réunies dans PECORELLA 1995.

⁷² ALLINGRI 2018, pp. 108-109, et pour un examen approfondi, ALLINGRI 2014, chap. 7 et 8.

⁷³ BIZZARRI 1932, p. 45.

⁷⁴ CAMPITELLI 1970, p. 41.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 9.

⁷⁶ Le rogataire de l'acte daté de 1202 par Dina Bizzarri, le juge et notaire Priore di Levante, est bien documenté, mais un siècle plus tard (1284-1310 au moins); et la référence aux statuts de Sienne dans cet acte ne peut être que postérieure à 1241 (v. *infra*). Quant à l'acte de Prato, sa datation est lacunaire (*millesimo ducentesimo*..., indiction 15); dans les parchemins de Prato conservés à Florence, l'usage du précepte de *guarentigia* en référence aux statuts locaux n'apparaît que vers 1275, même s'il est sporadiquement employé depuis 1243 en référence (explicite ou implicite) aux statuts florentins, sans doute en prévision d'un usage de l'acte à Florence. Là encore, le rogataire, Migliorato di ser Bruno, est attesté un siècle plus tard (1285-1308 au moins).

par un ajout de 1251, mais des rubriques complémentaires ou ajouts à la chronologie serrée, couvrant les années 1246-1256, suggèrent qu'elle est de peu antérieure. L'examen des actes sur parchemin permet d'affirmer que la procédure a été fixée au début de 1241: le précepte, attesté pour la première fois le 15 avril⁷⁷, devient dès lors systématique dans les actes d'obligation, hormis quelques-uns en 1241-1242, ce qui confirme son origine récente. Son absence totale des actes antérieurs et les références explicites aux statuts siennois dès les premières occurrences⁷⁸ conduisent aussi à écarter l'idée selon laquelle il serait le fruit d'une expérimentation par les praticiens du droit privé, encadrée *a posteriori* par une norme statutaire: le système est clairement né à Sienne d'un acte législatif, d'un choix politique des élites citadines.

La question d'éventuels précédents extérieurs m'a poussé à rechercher les premiers emplois de la *guarentigia* dans les autres centres toscans à travers les riches fonds numérisés du *Diplomatico* florentin⁷⁹. Or, dans la plupart des villes on observe la même apparition soudaine et cohérente du précepte dans la documentation, et on peut la relier à l'introduction d'une norme statutaire, à laquelle les actes se réfèrent. La césure est si nette que la présence ou l'absence du précepte peut fournir un indice chronologique fiable pour situer des textes fragmentaires ou non datés. Le précepte apparaît d'abord à Florence et dans son territoire en 1229, renvoyant d'emblée aux statuts citadins⁸⁰. On peut ensuite situer son introduction dans les statuts locaux par

⁷⁷ ASSi, S. Francesco di Siena, 1241 aprile 15: « Et ego notarius infrascriptus, nomine sacramenti et guarentigie, precepi dicto Talamaccio, volenti et confitenti, ut dictum contractum observet et non contraveniat ». Le précepte est encore absent de divers actes de crédit en janvier, d'une donation en mars et d'une quittance du 29 mars.

⁷⁸ Par ex. ASSi, Dipl. Archivio generale, 1241 ag. 15: « Insuper precepit Dielcidie notarius infrascriptus, nomine sacramenti et guarentiscie, secundum formam capitoli constituti Senarum, dictis Orso et Çitelino, volentibus et confitentibus, ut dictum debitum solverent dicto Bienciveni in termino supradicto, et instrumentum conservent per singula ».

⁷⁹ On sait en effet que de nombreux fonds ont conflué dans les archives florentines après la mainmise de l'État florentin sur une bonne partie de la Toscane à partir des XIV^e-XV^e siècles.

⁸⁰ Premières occurrences: ASFi, Firenze, S. Frediano in Cestello, 1228 gen. 23 [1229]: « Quibus Bencivenni et Aiuto, confitentibus predicta et volentibus, precepit Damianus, iudex et notarius, secundum formam capituli guarentisie constituti Florentie, nomine sacramenti, ut integre predicta omnia et singula observent et solvant et firma teneant et rata »; Badia fiorentina, 1228 feb. 12 [1229]: « Coram quibus testibus, ibidem incontinenti, ego Guilielmus, notarius infrascriptus, prout michi licebat et poteram ex licentia guarentisie per constitutum Florentie michi concessa, precepi dictis (...), confitentibus se debere observare et observari facere et curare omnia supradicta, quatinus in totum et per omnia et singula observent et firma teneant et observari et firma teneri faciant et curent omnia et singula supradicta, sicut superius promiserunt »; Luco di Mugello, 1229 aprile 20 (acte dressé à Castelflorentino); Ripoli, 1229 aprile 29; etc. Comme l'illustrent les deux cas cités, le précepte est tantôt inséré à la suite du dispositif, tantôt

les premières occurrences à Sienne en 1241, à San Gimignano vers 1253⁸¹, à Arezzo en 1255⁸², à Volterra en 1266⁸³, à Prato vers 1275-76⁸⁴, à Pistoia en 1292⁸⁵, etc. Au XIV^e siècle, de nombreux statuts de communautés mineures ou sujettes des États territoriaux en formation incluent une norme sur la *guarentigia*, en général calquée sur celle des statuts de la dominante⁸⁶. Le précepte ne s'est pas implanté en revanche aux XIII^e-XIV^e siècles à Pise ni à Lucques, où existaient d'autres mécanismes de procédure. À Pise, comme à Bologne ou à Gênes⁸⁷, la législation semble avoir attribué directement à tous les contrats notariés une valeur exécutoire, sans que le notaire ait à formuler un précepte⁸⁸. Toutefois, à Pise, le précepte de *guarentigia* est couramment employé par les notaires locaux dans des actes impliquant des étrangers issus d'autres villes toscanes, en référence aux statuts de Florence, de Sienne, de San Gimignano ou d'Arezzo, ou parfois de manière générique, en référence (implicite ou explicite) à tous les statuts communaux traitant de la *guarentigia*⁸⁹.

dans l'*actum* après les noms des témoins, introduit par *coram quibus*. Un formulaire rédigé à Florence autour des années 1240 (*Formulario notarile* 1997) suit précisément ces formules et précise: « nota quod hoc preceptum guarentiscie debet poni et scribi in contractu ante quam testes scribantur vel post, ad hoc quod contineatur quod factum fuerit preceptum coram eisdem testibus; et non ponatur in aliquo contractu nisi factum fuerit et in ebreuiatura contineatur » (CAMPITELLI 1970, pp. 28-32).

⁸¹ ASFi, Firenze, Innocenti, 1253 giugno 9. La date d'introduction reste à préciser compte tenu du petit nombre d'actes de la période. Dès 1256 le précepte se réfère clairement aux statuts locaux.

⁸² ASFi, Firenze, Badia fiorentina, 1255 dicembre 20.

⁸³ ASFi, Volterra, Comune, 1266 giugno 9 (en référence aux statuts de Volterra).

⁸⁴ Le premier emploi se référant aux statuts de Prato est ASFI, Prato, Misericordia e Dolce, 1276 ag. 14.

⁸⁵ ASFi, Pistoia, Comune, 1291 marzo 19. Cela permet de dater la rubrique sur la *guarentigia* des statuts de Pistoia de 1296 (éd. PAOLI 1882, pp. 255-256).

⁸⁶ V. par ex. dans l'orbite siennoise les statuts de Montepulciano de 1337 (II. 23), ceux de Magliano de 1356 (II. 34), ceux de Trequanda de 1369 (II. 5), et le relevé plus large de DANI 2015, pp. 223-224.

⁸⁷ Les statuts bolonais ont accordé v. 1234-36 une valeur exécutoire aux simples actes notariés d'un montant n'excédant pas 5 livres. Pour les *mutua* de valeur supérieure, les praticiens semblent avoir trouvé une solution: Rolandino donne indirectement à l'acte une valeur exécutoire en y insérant l'obligation du débiteur à « recipere preceptum a communi Bononie » sous trois jours s'il n'a pas remboursé à l'échéance, sous peine d'une amende; le *preceptum de solvendo* est ainsi tenu pour acquis au terme des trois jours. Giorgio Tamba note que dans les registres de bannis pour dettes de 1250, le *bando* est fondé dans 55% des cas sur la seule présentation d'un acte notarié, dans 42% des cas sur un précepte faisant suite à une confession, et dans seulement 3% des cas sur une sentence (TAMBA 1997, pp. 529-534). Les statuts génois prévoyaient une solution similaire: SINISI 2003, pp. 1037-1038.

⁸⁸ PAOLI 1882, p. 252.

⁸⁹ Un acte entre membres de sociétés siennoises emploie ce précepte en référence aux statuts siennois dès 1261; un autre en vertu de ceux de San Gimignano en 1276; et deux actes de 1275 et 1300

L'usage du précepte est également introduit par les statuts de certaines villes d'Ombrie dès le XIII^e siècle⁹⁰. En revanche, l'idée de son apparition précoce dans les statuts de Padoue (1236), avancée par A. Campitelli, est erronée: les sources citées se réfèrent en réalité à une autre solution, fixée en 1220 par les statuts padouans, consistant à déléguer aux notaires des cours de justice l'émission du *preceptum de solvendo* (en principe réservée aux juges de ces cours) pour simplifier la procédure, sans doute en réponse à une forte demande⁹¹. La *guarentigia* est bien un phénomène toscan à l'origine, le terme lui-même étant issu du *vulgare Tuscorum* selon Baldo et les autres juristes qui en ont évoqué l'usage; le précepte restait à leurs yeux essentiellement lié à la Toscane bien qu'il se fût répandu ailleurs⁹².

L'autre malentendu concerne le fondement juridique de la *guarentigia*. Dina Bizzarri, écartant les théories élaborées depuis le XIX^e siècle qui en cherchaient l'origine dans d'anciens principes juridiques lombards ou germaniques, a montré qu'il s'agissait d'une création nouvelle ancrée en Toscane et appuyée sur des principes romanistes. Cependant, pour expliquer l'origine de son mécanisme, de nature judiciaire, elle en est venue à supposer que le titre de *iudex ordinarius* porté par les notaires toscans avait été déterminant pour l'élaboration de ce procédé documentaire et sa validité en justice⁹³. Selon cette lecture, systématisée par A. Campitelli, le pouvoir des notaires d'émettre ce précepte, codifié par les statuts locaux, se fondait

sans référence à des statuts. Au XIV^e siècle, l'usage du précepte est fréquent et parfois clairement générique (ASFi, Libreria Magliabechiana, 1322 dic. 23: « prout michi licet per formam capituli constituti comunis Florentie et aliorum comunium loquentium de guarentigia »; Arezzo, S. Maria della Misericordia, 1396 dic. 20: « prout michi licet secundum formam brevium, ordinamentorum et statutorum comunis Florentie, Aretii et aliorum comunium, locorum et terrarum de guarentigia tractantium »).

⁹⁰ Ce serait le cas à Gubbio d'après une allusion de Martino da Fano († 1272), et une telle norme figure dans les statuts de Todi de 1275 (CAMPITELLI 1970, p. 45). On trouve ailleurs en Ombrie des systèmes en partie analogues, comme l'*instrumentum confessionatum* décrit par Baldo (« Perusini appellant instrumentum confessionatum quando quis promittit de confessione coram iudice facienda »: cité par BRIEGLEB 1845, p. 108) ou l'*instrumentum ad voluntatem*, tous deux fondés sur la confession du débiteur devant notaire, mais sans que celui-ci formule un précepte (CAMPITELLI 1970, pp. 110 et 125). Dans un livre de comptes d'Imola (Romagne) de 1260-62, les *poste* renvoient souvent à un *komandamentum* que Corrado Pecorella suppose apparenté au précepte de *guarentigia* (PECORELLA 1978, p. 414).

⁹¹ Il s'agit de deux rubriques statutaires tirées d'une compilation tardive, publiées par BRIEGLEB 1845, p. 191 et suiv. L'erreur d'A. Campitelli semble due à l'usage d'une référence indirecte, car elle note ailleurs (p. 48) que les statuts padouans publiés évoquent seulement cette procédure.

⁹² CAMPITELLI 1970, pp. 51-52. L'origine vulgaire du terme *guarentigia* est soulignée d'emblée par le renvoi au chapitre des statuts qui « vulgo guarentisie appellatur » (ASFi, Vallombrosa, 1229 gen. 20).

⁹³ Sur les théories concernant l'origine du précepte, voir la synthèse de CAMPITELLI 1970, pp. 11-19.

in fine sur la juridiction limitée dont disposaient la plupart d'entre eux en tant que juges ordinaires⁹⁴. Cette analyse s'appuie d'abord sur la littérature juridique: de fait, les civilistes des XIV^e-XV^e siècles font de la faculté d'émettre ce précepte un attribut de la juridiction ordinaire, et considèrent qu'il n'est valide que si le notaire détient le titre de *iudex ordinarius* et en fait explicitement état⁹⁵.

Or, nous l'avons vu, ce titre ne s'étend véritablement parmi les notaires toscans qu'à partir de la fin du XIII^e siècle; on peut donc douter qu'il ait été au fondement de la *guarentigia*. Certes, à Florence où celle-ci semble avoir été conçue, la plupart des rogataires étaient munis depuis 1150 environ d'un titre particulier de juge-notaire aux prérogatives limitées; cela a sans doute facilité la délégation aux notaires vers 1229 de la faculté d'émettre un précepte analogue au *preceptum de solvendo*. Cependant, les notaires d'autres centres toscans n'étaient que rarement pourvus d'un titre de juge quand cette pratique s'y est répandue au milieu ou à la fin du XIII^e siècle, les fonctions de notaire et de juge ayant été dissociées au début du siècle. Ainsi, à Sienne et dans son territoire, le précepte de *guarentigia*, dont l'usage est généralisé dès 1241, est presque toujours formulé par de simples notaires. La norme statutaire sur la *guarentigia* les y autorise du reste:

« Et omnes iudices et notarii qui conficiunt scripturas publicas, ubicumque et undecumque, sive de civitate vel de districtu Senarum vel aliunde, possint (...) facere preceptum sive guarentigiam de debito et re in scriptura contenta, in hunc modum: 'Precepit talis iudex vel talis notarius, nomine sacramenti, dicto .M., volenti et confitenti, quod solvat debitum prefato Iohanni, termino in scriptura predicta contento', vel 'defendat dictam terram', vel 'instrumentum observet'. Et teneantur potestas vel eius iudices (...) facere solvi ipsum debitum infra .XV. dies proximos, et per mensem et libram denarios duos pro dampnis et interesse a termino solutionis in antea; et si non solverit, teneatur ipsum facere exbanniri in duplum, et dare possessionem et tenutam, et ad dictum creditoris omnia facere que ipse creditor voluerit. Contra que precepta nec solutio, nec finis, nec remissio, nec termini mutatio, nec aliqua in totum vel in partem satisfactio seu aliqua exceptio obponi vel protestari possit, nisi tantum per ipsum preceptum guarentigie et per scripturam dampnatam vel cancellatam, aut per alium publicum instrumentum solutionis vel finis seu remissionis. Et potestas vel eius iudices vel notarius curiarum teneantur et debeant predicta precepta executioni mandare ad voluntatem actoris vel recipere debentis, tam in exbanniendo quam depredando vel possessionem dando, infra .XV. dies proximos post inquisitionem vel denuntiationem, non obstante aliquo capitulo constituti »⁹⁶.

⁹⁴ CAMPITELLI 1970, p. 55 et suiv. L'auteur invoque aussi (p. 30) les formules de *guarentigia* du formulaire florentin déjà cité (v. note 80), car le notaire s'y qualifie de *iudex et notarius*; mais nous avons vu qu'à Florence, il existait depuis 1150 un type spécifique de juge-notaire.

⁹⁵ BIZZARRI 1932, p. 39 et suiv.; CAMPITELLI 1970, pp. 30 et 59-60 (voir les textes cités *infra*).

⁹⁶ *Constituto 1262*, II.105.

Le passage initial est clair: la commune reconnaît le précepte quel que soit le rogataire qui l'a formulé, qu'il soit juge ou simple notaire, siennois ou étranger. En généralisant cette faculté, elle vise peut-être à éviter de possibles obstructions liées à la titulature employée dans les actes, mais assume surtout le choix politique de rendre exécutoires les contrats notariés. La teneur du précepte est normalisée par la fixation du formulaire, qui tient en une ou deux lignes et s'appuie sur le serment et la *confessio* de la ou des parties concernées par les obligations.

Dans la plupart des centres communaux où s'impose la *guarentigia* au XIII^e siècle, la faculté des notaires d'émettre le précepte repose clairement sur la législation statutaire bien plus que sur un éventuel titre de juge, ou *a fortiori* sur celui de *index ordinarius et notarius* qui ne devient courant qu'après 1320. Les notaires précisent souvent, en particulier durant les années qui suivent l'introduction locale du précepte, qu'ils l'émettent en vertu d'une faculté attribuée par les statuts communaux: « sicut michi licet per capitulum constituti qui vulgo guarentisie appellatur »⁹⁷. Quelques actes florentins des années 1230 présentent même cette faculté comme un « offitium guarentisie » conféré aux notaires par les statuts⁹⁸. À Sienne au XIV^e siècle, la tutelle établie par le pouvoir communal sur les conditions d'exécution des contrats finit du reste par suppléer la responsabilité du notaire: si par exemple il a omis d'apposer le précepte, la *guarentigia* est considérée comme allant de soi⁹⁹.

Le caractère politique de l'institution de la *guarentigia* corrobore les travaux récents qui invitent à réévaluer l'implication des juristes de l'époque communale dans la politique et l'élaboration du droit public, à rebours d'une tradition d'études libérale qui les voulait tournés surtout vers le droit privé¹⁰⁰ et a pu conduire à

⁹⁷ ASFi, Vallombrosa, 1229 gennaio 20 (Florence, 1230).

⁹⁸ Cf. l'acte du 13 juin 1233 publié par SANTINI 1895, p. 406: « Cui predicto Viviano, confitenti et guarentanti, precepi ego Iacobus Bellundi, notarius, ex officio guarentisie michi per capitulum constituti Florentie concessio, ut dictum debitum dicto termino solveret et predicta omnia et singula observaret ... ».

⁹⁹ Le précepte est si banal que les notaires siennois l'abrègent d'ordinaire en un « *cum guar.* » dans leurs brèves, et l'omettent parfois. En août 1355, pour remédier à d'éventuels litiges, surtout à propos des brèves de notaires défunts, les quittances de la main d'un notaire défunt sont déclarées exécutoires même si elles n'incluent pas explicitement le précepte (ASSi, Statuti di Siena 30, f. 20). L'idée d'A. Campitelli selon laquelle, à partir des écrits de Bartolo, le précepte aurait fini par perdre de sa dimension judiciaire pour être assimilé à une procédure quasi administrative régie par les statuts (CAMPITELLI 1970, p. 109 et suiv.), est cependant erronée: l'auteur suppose que l'émission du précepte procédait à l'origine du titre de *index ordinarius* et que Bartolo serait l'un des premiers à la faire dépendre de la législation statutaire, alors que le cheminement a été inverse comme nous le verrons.

¹⁰⁰ V. par exemple MENZINGER - VALLERANI 2014, pp. 204-205.

expliquer la genèse du précepte de *guarentigia* par l'exploitation d'une prérogative personnelle de tutelle sur les intérêts privés.

Mais comment expliquer, alors, que la doctrine ait associé la faculté des notaires d'émettre ce précepte au titre de *iudex ordinarius*? La question est complexe et apparaît inextricablement liée à la genèse du concept de juridiction volontaire.

4. *L'origine du concept de juridiction volontaire et ses répercussions sur les prérogatives des notaires au XIV^e siècle*

Comme nous l'avons observé, l'identification des facultés associées au titre de *iudex ordinarius* à la juridiction volontaire par les juristes de la fin du Moyen Âge, reprise par les historiens du droit modernes, est le fruit d'une interprétation tardive et réductrice: les pouvoirs reconnus à ces juges à l'origine, et encore au début du *Trecento*, s'étendaient – au moins en principe – bien au-delà des seuls rapports *inter volentes*. En pratique, toutefois, dès la première moitié du XIII^e siècle, l'exigence d'un cursus d'études supérieures pour l'accès aux offices dévolus à des juges a conduit les pouvoirs citadins à restreindre fortement l'activité des juges dotés d'un simple titre de *iudex*, qualifiés désormais de *cartularii* (d'après la *carta* qui leur conférait ce titre) pour les distinguer des juges dotés d'une formation savante: ils ont été cantonnés à un rôle formel de tutelle de certaines opérations requérant une validation judiciaire. C'est dans ce contexte que leurs facultés commencent à être assimilées par les interprètes du droit comme Odofredo, dans un effort de rationalisation juridique, à la notion de *voluntaria iurisdictio* tirée du *Corpus iuris civilis*.

Cette notion est très floue à l'origine, comme l'a montré Corrado Pecorella. Elle apparaît une seule fois dans le *Corpus iuris*, en opposition à celle de juridiction contentieuse dans un passage de Martien des *Institutiones* évoquant une situation très spécifique, et cette distinction est totalement marginale et isolée dans le corpus justinien. L'élaboration du binôme juridiction volontaire / contentieuse est donc, de fait, essentiellement médiévale. Les interprètes n'ont d'abord guère prêté attention à la notion de juridiction volontaire; puis, à partir du milieu du XIII^e siècle, ils l'ont employée pour qualifier les fonctions limitées des juges ordinaires créés par l'empereur, notamment en Toscane¹⁰¹. Au tournant des XIII^e et XIV^e siècles, cette interprétation a été reprise et systématisée par les commentateurs bolonais de la *Somme* de Rolandino, Pietro Boattieri

¹⁰¹ PECORELLA 1989; rééd. dans PECORELLA 1995, pp. 531-539. Tandis qu'Accurse se limite à gloser le terme *voluntaria* de Martien sous la forme *inter volentes*, Odofredo le relie à la juridiction limitée des *iudices cartularii*, puisque les facultés qu'il reconnaît à ces derniers (« Quid habent isti? Ut possit mancipari et manumitti coram eis », passage cité *supra*) sont les mêmes que celles qu'évoque le passage de Martien.

et Pietro d'Anzola, qui ont joué un rôle décisif dans la diffusion de l'enseignement du maître et dans son adaptation au contexte institutionnel du *Trecento*¹⁰². Ainsi selon Pietro d'Anzola, dans un passage où il expose les diverses formes de juridiction:

« Item, iurisdictio alia est voluntaria, alia contentiosa. Voluntaria autem iurisdictio vertitur circa actus qui de voluntate ambarum partium fuerit, ut est emancipatio, et manumissio et similia. Contentiosa vertitur super his que sunt de contentione inter partes. Et nota quod ea que sunt de voluntaria iurisditione non solum exercentur apud iudices habentes dignitatem et administrationem, ut sunt presides et potestates et similes qui habent administrationem, sed etiam si partes [om.: accedunt ?] apud illos iudices qui habent dignitatem sine administratione, ut sunt iudices et cartularii, illi videlicet qui habent privilegium ut sint ordinarii iudices (...); sed ea que sunt de iurisditione contentiosa apud eos cartularios non examinantur, sed apud illos qui habent dignitatem et administrationem »¹⁰³.

Or, la notion de juridiction volontaire semble avoir en partie changé de sens et acquis une signification plus précise aux yeux des juristes au début du XIV^e siècle, lorsque lui sont associées les facultés reconnues aux notaires par les statuts locaux d'attribuer aux contrats une valeur exécutoire, notamment en matière de crédit, par le précepte de *guarentigia* ou des procédés similaires. Ce rattachement est amorcé par la *Lectura Codicis* (achevée à Bologne en 1314) de Cino da Pistoia, lui-même fils d'un notaire toscan. Il fournit une justification doctrinale au précepte de *guarentigia* en affirmant son équivalence au *preceptum de solvendo*, puisque tous deux seraient fondés sur l'exercice de la *voluntaria iurisdictio*. Ce faisant, il propose une nouvelle lecture du binôme juridiction volontaire / contentieuse pour doter d'un cadre théorique la distinction bien établie dans la pratique juridictionnelle entre le traitement des affaires de dettes en-dehors du cadre processuel (axé sur l'enregistrement du crédit) et leur traitement dans le cadre du procès (axé sur la sanction des dettes impayées):

« Aut confessio emittitur per modum contentiosae iurisditionis, aut per modum voluntariae. Primo casu, aut emittitur ante litem contestationem, aut post. Si ante litem contestationem, non fertur sententia definitiva, sed fit praeceptum; si post litem contestatam, tunc fertur definitiva. Secundo casu, quando per modum voluntariae iurisditionis, verbi gratia tu venis ad me et dicis: 'mutua mihi X', dico ego 'volo quod tu confitearis coram iudice', et sic vadimus sponte coram iudice et confiteris, isto modo non fertur definitiva, sed praeceptum de solvendo, et mandatur executioni (...). Et huic assimilatur praeceptum guarentisiae, id est confessio quae fit in Tuscia, maxime Florentiae, a iudicibus et notariis habentibus super hoc potestatem a statutis terrarum, quod quidem praeceptum habet paratam executionem »¹⁰⁴.

¹⁰² Sur ce rôle crucial et encore méconnu, ALLINGRI 2020, pp. 94-95.

¹⁰³ ROLANDINUS, t. 1, f. 276r-v (commentaire du début du chap. IX de la *Collectio, De iudiciis*). Voir le commentaire du même passage par Pietro Boattieri *ibidem*, t. 2, f. 61v.

¹⁰⁴ Cité par BRIEGLEB 1845, II.2, p. 87. Par rapport à la lecture précédente du binôme juridiction

Dans ce passage, la faculté d'émettre le précepte de *guarentigia* n'est pas rattachée directement à la *voluntaria iurisdictio*, celle-ci désignant uniquement la juridiction gracieuse des cours civiles; elle est seulement posée comme équivalente. Cette prudence paraît due au fait que cette prérogative judiciaire des notaires, d'origine statutaire, est mal reconnue par la doctrine juridique. Toutefois, dans un autre passage, la *guarentigia* est clairement rattachée à la juridiction volontaire:

« In contractibus quos facit pro debitoribus qui obligantur instrumento guarentisiae (...), dico quod ibi est quaedam confessio per modum voluntariae iurisditionis quam aut iudex, aut tabellio ex forma statutorum civitatis exercent »¹⁰⁵.

Ce schéma de lecture des diverses modalités de traitement judiciaire du crédit, très pertinent pour encadrer dans le *ius commune* une pratique alors massive et bien rodée, a connu un succès rapide. Il avait toutefois une faiblesse théorique: il supposait de reconnaître aux notaires émettant le précepte de *guarentigia* une compétence judiciaire que le droit savant fondé sur le corpus justinien se refusait à leur attribuer, fût-elle conférée par les statuts locaux qui avaient priorité dans la hiérarchie d'application des sources du droit¹⁰⁶. La solution élaborée par les théoriciens a consisté à justifier l'exercice de cette faculté non par les statuts locaux qui en déterminaient concrètement l'usage, mais par la détention du titre de *iudex ordinarius* auquel la doctrine avait précédemment lié la notion de juridiction volontaire. Déjà Iacopo Bottrigari († 1348) considère que l'émission du précepte de *guarentigia* relève des pouvoirs de juridiction volontaire des *iudices ordinarii*:

« iudices cartularii sunt illi qui sunt ordinarii et habent iudisdictionem inter volentes tantum; et multi sunt in Tuscia. Nam quasi omnes tabelliones sunt iudices ordinarii, et faciunt instrumenta debiti et mandant in eodem instrumento debitori volenti et confitenti quod solvat usque ad talem diem »¹⁰⁷.

volontaire / contentieuse, Cino déplace la focale depuis le cadre d'action du juge, processuel ou extra-processuel, vers la question de l'existence ou non d'une *confessio* volontaire du débiteur; celle-ci est jugée équivalente qu'elle soit prononcée devant une cour ou non (d'ap. CAMPITELLI 1970, pp. 105-106).

¹⁰⁵ Cité par BRIEGLER 1845, p. 92.

¹⁰⁶ Angelo degli Ubaldi (frère de Baldo), dans la seconde moitié du siècle, est plus nuancé: il juge contraires au droit commun les prescriptions statutaires donnant valeur exécutoire à de simples actes notariés (comme à Bologne, Pise et Gênes, v. *supra*), mais il en va autrement selon lui de la *guarentigia*, car le précepte, fondé sur la confession volontaire du débiteur et formulé en vertu des statuts communaux, peut être assimilé à un précepte judiciaire (cité par BRIEGLER 1845, pp. 116-117).

¹⁰⁷ Cité par CAMPITELLI 1970, p. 59.

Cet effort de systématisation juridique a trouvé par la suite une formulation claire chez Baldo: sans ignorer que dans les faits, la faculté d'émettre le précepte de *guarentigia* est attribuée par les statuts locaux, il affirme qu'au regard du droit savant, « tabellio non potest facere preceptum guarentigie, nisi in privilegio fiat mentio quod sit etiam iudex ordinarius. Vel sic: ubi iurisdictio requiritur, sola scriptura tabellionis non sufficit »¹⁰⁸. La doctrine a suivi dès lors cette voie, sans être totalement uniforme; ainsi chez Paolo di Castro, parfait connaisseur du droit toscan qui a dirigé la grande refonte des statuts florentins de 1415:

« instrumentum confessionatum quod communi vulgari [dicitur] guarentigiatum (...) habet executionem paratam etiam de iure communi – posito quod nullum statutum hoc diceret – quia continet confessionem iudicalem, cum notarius sit iudex ordinarius et possit exercere iurisditionem inter consentientes. ... Communiter tamen statuta hoc disponunt, tollendo dubium quod posset esse »¹⁰⁹.

Il ne saurait être fortuit que cette nouvelle conception fondant la validité de la *guarentigia* sur la juridiction volontaire et le titre de *iudex ordinarius* s'impose au moment même où – dans les années 1320-1330 – se généralise, en Toscane et au-delà, l'attribution de ce titre aux notaires au nom du pouvoir impérial. L'extension de ce titre parmi les notaires, amorcée en Toscane dès la fin du XIII^e siècle, a sans doute favorisé ce glissement doctrinal; mais à l'inverse, la nécessité du titre de *iudex ordinarius* aux yeux des juristes pour la validité du précepte pourrait expliquer sa généralisation très rapide, par un effet en retour de la doctrine sur la pratique.

Comme l'a observé Julie Claustre en introduction à un récent ouvrage collectif sur les modalités de traitement judiciaire du crédit, la distinction entre juridiction volontaire ou gracieuse et juridiction contentieuse est imparfaite en termes juridiques (« le binôme se veut symétrique, mais il ne l'est pas: la juridiction gracieuse est une excroissance de la juridiction contentieuse »), mais elle est très fonctionnelle dans les

¹⁰⁸ Cité par CAMPITELLI 1970, p. 110.

¹⁰⁹ Cité par BRIEGLEB 1845, pp. 138-139. Selon le *De guarentigiis* du Pérugin Benedetto Barzi (1447), seul vrai traité connu sur la *guarentigia*, le fondement statutaire du précepte ne suffit pas au regard du droit savant pour que l'acte ait valeur exécutoire, « quia guarentigia exorbitat a iure communi et operatur mediante fictione ». Il faut également que le notaire dispose du titre de *iudex ordinarius* et en fasse état; « nam illud esse iudicem ordinarium non causatur ex natura officii tabellionatus, sed venit ex privilegio sibi specialiter concesso a comite palatino, vel ab alio qui fecit eum tabellionem » (cité par CAMPITELLI 1970, pp. 59 et 115). Selon le *De executione instrumentorum* d'Antonio da Cannara (1433-34), les *instrumenta guarentigiata* ou *confessionata* « fundantur in confessione emanante coram notario (...) ordinariam iurisditionem habente. Instrumenta vero simplicia quae habent executionem paratam ex forma statuti capiunt fundamentum per similitudinem praedictorum » (cité par BRIEGLEB 1845, p. 146).

affaires de dettes¹¹⁰. Et pour cause: il est clair que les pratiques de traitement du crédit en Toscane et en Ombrie ont été l'horizon d'élaboration de ce binôme théorique. La référence à ces pratiques est du reste constante à l'arrière-plan des débats doctrinaux. Dans les faits, le degré d'autonomisation des deux fonctions judiciaires liées respectivement à l'enregistrement de la dette et à la sanction des dettes impayées a beaucoup varié entre les régions d'Occident, selon que l'enregistrement du crédit était plus ou moins pris en charge par la juridiction gracieuse des cours de justice ou confié à des scribes ou notaires par le biais de divers mécanismes de garantie d'exécution judiciaire¹¹¹. Il n'empêche que la notion de juridiction volontaire, fruit dans une large mesure d'un effort pour encadrer selon la *ratio iuris* les pratiques développées par les communes toscanes, était promise à une longue postérité dans la science juridique.

Conclusion

Il n'est pas aisé d'aborder en historien des problèmes longtemps analysés sous un angle essentiellement doctrinal par les historiens du droit. Fort heureusement, la convergence issue de récents renouvellements disciplinaires, en histoire comme en histoire du droit ou en diplomatique, permet aujourd'hui d'esquisser une lecture inédite des élaborations politiques, culturelles et institutionnelles fondées, à partir des XI^e-XII^e siècles, sur de nouveaux outils documentaires et juridiques, souvent par la réinterprétation d'héritages antérieurs. L'attention nouvelle portée aux pratiques documentaires fournit en cela une clef déterminante pour mieux saisir les phénomènes dans leur chronologie et dans leur contexte local, mais leur mise en regard avec les élaborations doctrinales s'avère à son tour très éclairante.

En Toscane, au-delà du lien séculaire des notaires avec l'activité juridictionnelle, mais aussi, à l'inverse, d'une activité documentaire des juges qui a culminé au tournant des XII^e et XIII^e siècles avant que ces fonctions ne connaissent une forte différenciation, les pouvoirs de juridiction reconnus de manière durable aux notaires à partir de la fin du Moyen Âge sont largement tributaires de dynamiques locales. Les particularités du droit élaboré à Florence, notamment, ont joué un rôle central dans l'attribution aux notaires de pouvoirs juridictionnels, par la création vers 1150

¹¹⁰ *Dette et le juge* 2006, pp. 7-15. L'analyse des rapports entre les deux fonctions judiciaires liées au crédit dans ce volume accorde peu d'attention à l'Italie; l'auteur ignore ainsi les origines de la notion de juridiction volontaire, considérant qu'elle « apparut tardivement, sans doute pas avant la fin du XV^e siècle » (p. 12). La notion est présente aussi en Provence dès le début du XIV^e siècle, en relation avec l'usage des mandements exécutoires émis par les notaires (ALLINGRI 2014, pp. 807-810).

¹¹¹ *Dette et le juge* 2006.

d'un titre de juge-notaire aux facultés limitées, par celle du précepte de *guarentigia* en 1229, puis par l'ample diffusion dès la fin du XIII^e siècle du titre de *notarius et iudex ordinarius*. Les solutions ainsi élaborées, hormis la première, ont connu une large extension en Toscane et au-delà, en partie par le biais des constructions doctrinales auxquelles elles ont donné lieu, et en rapport avec des dynamiques plus larges qui portent à exclure tout diffusionnisme simpliste. Elles ont, de fait, contribué à orienter la science juridique par l'élaboration du binôme juridiction volontaire / contentieuse, et à faire attribuer à l'ensemble des notaires *auctoritate imperiali* les quelques facultés de prestige qui restaient liées à l'ancien titre de *iudex*, en Toscane et dans une large part de l'Italie du nord et du centre.

Ces choix, aussi limités ou symboliques que fussent les facultés allouées aux notaires, ont perpétué en Toscane plus qu'ailleurs une absence de stricte délimitation de fonctions entre juges et notaires, qui au début du *Duecento* semblait devoir être remise en cause par un double processus de spécialisation. Ils ont ainsi favorisé une proximité durable entre ces professions, qui à Sienne, Florence ou ailleurs sont souvent restées unies en un seul collège à la fin du Moyen Âge et au-delà, en dépit de moments de tension ou de scissions provisoires¹¹², plaçant les notaires au premier rang des professions citadines. Leur lien avec l'activité juridictionnelle a trouvé du reste aux XIII^e-XIV^e siècles de nouvelles applications à la portée durable, dans la justice déléguée au quotidien ou l'exercice de la juridiction territoriale.

SOURCES

FIRENZE, ARCHIVIO DI STATO (ASFi)

- Diplomatico, *Acquisto Marchi*, 1281 aprile 7 (1299).
- Diplomatico, *Acquisto Ricci*, 1254 marzo 16, 1313 gen. 10, 1315 novembre 29.
- Diplomatico, *Adespote*, 1301 maggio 16-27 (1302).
- Diplomatico, Arezzo, *S. Maria della Misericordia*, 1396 dic. 20.
- Diplomatico, *Arte di Calimala*, 1280 feb. 13.
- Diplomatico, *Canigiani Cerchi*, 1350 marzo 28.
- Diplomatico, Firenze, *Badia fiorentina*, 1228 feb. 12, 1255 dicembre 20.
- Diplomatico, Firenze, *Innocenti*, 1253 giugno 9,
- Diplomatico, Firenze, *S. Caterina de' Covi*, 1249 agosto 16.

¹¹² Surtout à la fin du XIII^e siècle: ALLINGRI 2014, pp. 60-62.

- Diplomatico, Firenze, *S. Frediano in Cestello*, 1228 gen. 23, 1331 gen. 24.
- Diplomatico, Firenze, *S. Giovanni Battista*, 1283 marzo 29.
- Diplomatico, Firenze, *S. Maria degli Angioli*, 1246 marzo 10, 1249 nov. 15.
- Diplomatico, Firenze, *S. Maria della Badia*, 1208 apr. 21, 1243 dic. 16.
- Diplomatico, Firenze, *S. Maria del Carmine*, 1270 dic. 3, 1280 febbraio 5.
- Diplomatico, Firenze, *S. Maria Novella*, 1163 feb. 27, 1337 aprile 27.
- Diplomatico, Firenze, *S. Maria Nuova*, 1350 aprile 16, 1381 gennaio 5.
- Diplomatico, Firenze, *S. Miniato al Monte*, 1301 nov. 16.
- Diplomatico, Fucecchio, *Comune*, 1303 marzo 5.
- Diplomatico, *Libreria Magliabechiana*, 1322 dic. 23.
- Diplomatico, *Luco di Mugello*, 1229 aprile 20.
- Diplomatico, Montepulciano, *S. Agnese*, 1365 agosto 3.
- Diplomatico, Passignano, *S. Michele*, 1200 ott. 25, 1317 gennaio 10
- Diplomatico, Pistoia, *S. Zenone*, 1172 gennaio 16, maggio 15.
- Diplomatico, *Polverini*, 1319 febbraio 26.
- Diplomatico, Prato, *Misericordia e Dolce*, 1276 ag. 14.
- Diplomatico, Ripoli, *S. Bartolomeo*, 1229 aprile 29, 1367 ottobre 20.
- Diplomatico, S. Miniato al Tedesco, *Comune*, 1257 gennaio 9 [1258].
- Diplomatico, Siena, *S. Vigilio* (Montescalari), 1129 ott. 18.
- Diplomatico, *Vallombrosa*, 1134 sett. 1, 1229 gen. 20.
- Diplomatico, Volterra, *Comune*, 1262 lug. 27, 1266 giugno 9.

PISA, ARCHIVIO DI STATO

- Diplomatico, *S. Lorenzo alla Rivolta*, 22, 1160 lug. 25, ag. 11.

PISTOIA, ARCHIVIO DI STATO

- *Opera di S. Jacopo* 3, f. 120, 1292 feb. 9.

SIENA, ARCHIVIO DI STATO (ASSI)

- *Conventi* 1137.
- Diplomatico, *Archivio Generale*, 1224 febbraio 26, 1241 ag. 15, 1347 febbraio 15.
- Diplomatico, *Bichi Borghesi*, 1340 ottobre 25.
- Diplomatico, *Riformagioni*, 945 luglio, 1178 dic. 19, 1193 gen. 1, 1195 dic. 16, 1205 marzo 25, 1209 gennaio 1, 1214 nov. 7, 1223 mag. 23, 1237 dic. 14, 1245 ag. 9, 1248 giugno 26, 1280 marzo 21.
- Diplomatico, *S. Francesco di Siena*, 1241 aprile 15.
- Diplomatico, *S. Maria degli Angeli*, 1187 lug. 15.
- *Notarile antecosimiano* 7, 31, 32, 68, 75, 185, 236, 275.
- *Ospedale* 71.
- *Statuti di Siena* 26, 30.

SIENA, BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI

- ms. H. V. 31

BIBLIOGRAPHIE

- ALLINGRI 2014 = M. ALLINGRI, *Le métier de notaire en Europe méridionale à la fin du Moyen Âge. Étude comparée de deux modèles régionaux (Italie communale, pays catalans, v. 1280-1420)*, Université Lyon 2, 2014.
- ALLINGRI 2018 = M. ALLINGRI, *L'activité des notaires siennois, fin XIII^e-début XV^e siècle: données prosopographiques et pistes d'interprétation*, dans *Notariorum itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. PINTO - L. TANZINI - S. TOGNETTI, Firenze 2018 (Biblioteca storica toscana, LXXVIII), pp. 99-125.
- ALLINGRI 2019 = M. ALLINGRI, *Naviguer sur une mer de papier: les outils de gestion du processus documentaire des notaires de l'Italie communale (fin XI^e-début XV^e siècle)*, dans *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècle)*, dir. A. FOSSIER - J. PETITJEAN - C. REVEST, Paris 2019 (Collection de l'École française de Rome, 565), pp. 81-102.
- ALLINGRI 2020 = M. ALLINGRI, *La place du dictamen dans la culture notariale de l'Italie communale et des pays catalans à la fin du Moyen Âge. Éléments de comparaison*, dans *Der mittelalterliche Brief zwischen Norm und Praxis*, dir. F. HARTMANN - B. GRÉVIN, Köln 2020, pp. 87-124.
- ALLINGRI s.p. = M. ALLINGRI, *Notaires et activité juridictionnelle en Catalogne à la fin du Moyen Âge: l'exemple de la viguerie de Gérone*, dans *Les corts jurisdiccionalis a la Corona d'Aragó (edat mitjana i època moderna)*, dir. Ll. SALES FAVÀ - A. REIXACH SALA, Girona, sous presse.
- ASCHERI - SZABÓ 2005 = M. ASCHERI - T. SZABÓ, *Giudici. Regno d'Italia*, dans *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, II, Roma 2005, pp. 743-748.
- Atti del Comune di Milano* = *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.
- BARBATI 2007 = S. BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, dans « Jus », 1 (2007), pp. 67-136.
- BATTELLI 1998 = G. BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale nel Duecento. Proposta di una ricerca d'interesse europeo*, dans « Archivum Historiae Pontificiae », 36 (1998), pp. 59-106.
- BETTARINI 2006 = F. BETTARINI, *L'esercizio del notariato a Prato nel Basso Medioevo*, dans « Archivio Storico Pratese », LXXIX-LXXX (2006), pp. 5-33.
- BIZZARRI 1932 = D. BIZZARRI, *Il documento notarile guarentigiato. Genesi storica e natura giuridica*, Torino 1932 (Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino. Serie 2, 17).
- BONAINI 1857 = F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, III, Firenze 1857.
- BORDONE 1992 = R. BORDONE, *L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia*, dans *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers*, dir. A. HAVERKAMP, Sigmaringen 1992, pp. 147-168.
- BOUGARD 1995 = F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e au début du XI^e siècle*, Roma 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291).
- BOUGARD 2009 = F. BOUGARD, *Notaires d'élite, notaires de l'élite dans le royaume d'Italie*, dans *La culture du haut Moyen Âge: une question d'élites?*, dir. F. BOUGARD - R. LE JAN - R. MCKITTERICK, Turnhout 2009, pp. 439-460.
- BRIEGLER 1845 = H. K. BRIEGLER, *Ueber executorische Urkunden und Exekutiv-Prozeß*, II.2, Stuttgart 1845.
- CAMPITELLI 1970 = A. CAMPITELLI, *Precepto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del secolo XIII*, Milano 1970.

- CAPELLI - GIORGI 2017 = V. CAPELLI - A. GIORGI, 'Dulce compendium claro et brevi volumine compilatum'. *Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello 'Statuto del Buongoverno' del Comune di Siena (1324-1344)*, dans *Statuts, écritures et pratiques sociales, I. La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, dir. D. LETT, Paris 2017, pp. 173-195.
- Carte dell'Archivio* = *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, éd. A. GHIGNOLI, Siena 1994.
- CECCARELLI LEMUT - GARZELLA 2017 = M. L. CECCARELLI LEMUT - G. GARZELLA, *Universitas exitiorum de Luca. Lucchesi esuli a Pisa all'inizio del Trecento nel registro di ser Orlando Ciapparoni*, dans « Bollettino storico pisano », LXXXVI (2017), pp. 61-107.
- CHIRONI 2005 = G. CHIRONI, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma-Siena 2005 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 85).
- Costituito 1262 = Il Costituito del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano 1897.
- CORTESE 1982 = E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, dans *Università e società nei secoli XII-XVI*. Atti del nono convegno internazionale, Pistoia, 20-25 settembre 1979, Pistoia 1982, pp. 195-281.
- CORTESE 1995 = E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995.
- CORTESI 1980 = M. CORTESI, recension de G. SCARAZZINI, *Statuti notarili di Bergamo (s. XIII)*, Roma 1977, dans « Aevum », 54/2 (1980), pp. 368-371.
- COSTA 1969 = P. COSTA, *Iurisdicchio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, 1).
- DANI 2015 = A. DANI, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (sec. XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena 2015 (Documenti di storia, a cura di Mario Ascheri, 111).
- DE ANGELIS 2001 = L. DE ANGELIS, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, dans *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del Seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. ZORZI - W. J. CONNELL, Pisa 2001, pp. 73-92.
- Dette et le juge* 2006 = *La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIII^e au XV^e siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire)*, dir. J. CLAUSTRÉ, Paris 2006.
- Documenti sulle relazioni* 1966 = *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno MDXXXI*, raccolti ed annotati da G. MÜLLER, Roma 1966.
- FAINI 2010 = E. FAINI, *Firenze nell'età romanica (1000-1211)*, Firenze 2010.
- FAINI 2013 = E. FAINI, *Prima di Brunetto. Sulla formazione intellettuale dei laici a Firenze ai primi del Duecento*, dans « Reti Medievali Rivista », 18/1 (2017), pp. 189-218.
- FERRARA 1989 = R. FERRARA, *La teorica delle 'publicationes' da Ranieri da Perugia (1214) a Rolandino Passeggeri (1256)*, dans *Notariado público y documento privado de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso internacional de diplomática, Valencia, 1986*, Valencia 1989, pp. 1053-1090.
- FICKER 1868-1874 = J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868-1874 (réimpr. Aalen 1961).
- FISSORE 1989 = G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, dans *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II), pp. 99-128.
- Formulario notarile* 1997 = *Un formulario notarile fiorentino della metà del Duecento*, a cura di S.P.P. SCALFATI, Firenze 1997 (Archivio di Stato di Firenze, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 5).

- FRIED 1974 = J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert: Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln 1974.
- GUALTIERI 2018 = P. GUALTIERI, *Pistoia e i suoi notai (1200-1332)*, dans *Notarium itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. PINTO - L. TANZINI - S. TOGNETTI, Firenze 2018 (Biblioteca storica toscana, LXXVIII), pp. 71-90.
- HUERTAS 2019 = E. HUERTAS, *Rendre visible le droit. Investitures et transactions à Pistoia (XI^e-XII^e siècle)*, dans *Transiger* 2019, pp. 153-189.
- HUILLARD-BRÉHOLLES 1860 = J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, VI.1, Paris 1860.
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano, dall'alto medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, 4).
- MARTELLOZZO FORIN 1999 = E. MARTELLOZZO FORIN, *Conti palatini e lauree conferite per privilegio. L'esempio padovano del sec. XV*, dans « Annali di storia delle università italiane », 3 (1999), pp. 79-119.
- MENZINGER - VALLERANI 2014 = S. MENZINGER - M. VALLERANI, *Giuristi e città: fiscalità, giustizia e cultura giuridica fra XII e XIII secolo. Ipotesi e percorsi di ricerca*, dans *I Comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a cura di M.T. CACIORGNA - S. CAROCCI - A. ZORZI, Roma 2014, pp. 206-211.
- MEYER 2000 = A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.
- MONTORZI 1985 = M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi, e qualche spunto analitico*, dans *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (Roma 1981)*, a cura di M. MONTORZI, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, 8), pp. 5-60.
- Mostra storica 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/I).
- NAPOLI 1981 = M.T. NAPOLI, *Cipriano*, dans *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 766-767.
- NAPOLI 2013 = M.T. NAPOLI, *Cipriano*, dans *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013.
- NARDI 1983 = P. NARDI, *Comune, impero e papato alle origini dell'insegnamento universitario in Siena (1240-1275)*, dans « Bollettino senese di storia patria », 90 (1983), pp. 50-94.
- NARDI 1996 = P. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV: tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale*, Milano 1996 (Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena, 2).
- Notaires et crédit* 2004 = *Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*, dir. F. MENANT - O. REDON, Roma 2004 (Collection de l'École française de Rome, 343).
- Notariato a Perugia* 1973 = *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI^e Congresso nazionale del notariato italiano, Perugia maggio-luglio 1967*, a cura di R. ABBONDANZA, Roma 1973 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 1).
- Notariato nella civiltà fiorentina* 1984 = *Il notariato nella civiltà fiorentina, s. XIII-XVI*. Mostra nella Biblioteca Medicea Laurenziana, a cura di A. D'ADDARIO, Firenze 1984.
- ODOFREDUS 1550a = ODOFREDUS, *Matura diligentissimeque repetita interpretatio in undecim primos Pandectarum libros*, Lugduni 1550.
- ODOFREDUS 1550b = ODOFREDUS, *Lectura super Codice*, Lugduni 1550.

- PAOLI 1882 = C. PAOLI, *Due statuti del secolo XIII sul comandamento della guarentigia*, dans « Archivio storico italiano », s. IV, X (1882), pp. 250-258.
- PECORELLA 1978 = C. PECORELLA, *Fides pro se*, dans « Studi parmensi », 22 (1978), pp. 132-231.
- PECORELLA 1989 = C. PECORELLA, *Volontaria giurisdizione: gli inizi di una riflessione*, dans « Rivista di storia del diritto italiano », 62 (1989), pp. 5-14.
- PECORELLA 1995 = C. PECORELLA, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995.
- RADDING 2013 = C. RADDING, *Le origini della giurisprudenza medievale: una storia culturale*, Roma 2013.
- RODOLICO 1900 = N. RODOLICO, *La formula della guarentigia in documenti fiorentini del secolo XIII* [1900], rééd. dans ID., *Saggi di storia medievale e moderna*, Firenze 1963, pp. 144-148.
- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- SANTINI 1895 = P. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1895.
- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare - exemplare - reficere: il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, dans *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, dir. G. TAMBA, Milano 2002.
- SAVIOLI 1784 = L. V. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, I.1, Bassano 1784.
- SCHULTE 2003 = P. SCHULTE, *Scripturae publicae creditor. Das Vertrauen in Notariatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts*, Tübingen 2003.
- SINISI 2003 = L. SINISI, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, dans *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I), pp. 1027-1046.
- SINISI 2014 = L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, dans *La modernità degli studi storici: principi e valori del notariato*. Atti del convegno di Genova, 16 maggio 2014, dans « Quaderni della Fondazione italiana del Notariato », 2 (2014).
- Statuti senesi* 1863 = *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, a cura di F. POLIDORI - L. BANCHI, I, Bologna 1863.
- TAMBA 1997 = G. TAMBA, *Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo XIII*, dans « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge », 109/2 (1997), pp. 525-544.
- TANCREDI = PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F.C. BERGMANN, Göttingen 1842 (rist. anast. Aalen 1965), pp. 87-316.
- TANZINI 2012 = L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, dans *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi (Siena 2008), a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012, pp. 785-832.
- TIERNEY 1993 = B. TIERNEY, *Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650)*, Paris 1993.
- TIRELLI 1985 = V. TIRELLI, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medievale*, dans *Il notariato nella civiltà toscana*. Atti di un convegno (Roma 1981), a cura di M. MONTORZI, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, 8), pp. 239-310.
- Transiger* 2019 = *Transiger. Éléments d'une ethnographie des transactions médiévales*, dir. J. CLAUSTRÉ, Paris 2019.

WICKHAM 2000 = CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

ZACCARIA DI MARTINO = ZACCARIA DI MARTINO, *Summa artis notarie*, a cura di R. FERRARA, Bologna 1993 (Opere dei maestri, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 6).

Résumé et mots-clés - Abstract and keywords

Sont ici examinées les facultés juridictionnelles reconnues de façon permanente aux notaires toscans, et non celles qu'ils ont pu exercer dans le cadre d'offices temporaires. Elles sont liées pour une part à l'association fréquente d'un titre de *iudex* à celui de notaire, en particulier sous la forme *notarius et iudex ordinarius* qui devient quasi-générale au XIV^e siècle. L'étude de ces formes d'association, de leur signification et de la nature des facultés ainsi exercées éclaire de profondes transformations des rapports entre juges et notaires et entre les fonctions documentaire et juridictionnelle du XII^e au XIV^e siècle, et l'importance de certaines particularités locales, liées notamment au droit florentin. Une autre faculté reconnue aux notaires, celle de prononcer le précepte de *guarentigia*, a été en partie mal comprise par les travaux d'histoire du droit, quant à son origine, que l'on peut situer à Florence en 1229, et à son fondement juridique, qui n'est pas lié au titre de *iudex ordinarius* mais à des normes statutaires adoptées par les communes. Cependant, les deux types de facultés ont été réinterprétés par les juristes au XIV^e siècle et rapprochés à travers une nouvelle conceptualisation du binôme juridiction volontaire / contentieuse. Cela explique sans doute la généralisation du titre de *iudex ordinarius* parmi les notaires investis au nom de l'autorité impériale, non seulement en Toscane, mais aussi dans une large part de l'Italie du nord et du centre.

Mots-clés: notariat, juridiction, *iudices*, *iudex ordinarius*, *guarentigia*, juridiction volontaire.

The paper focuses on the jurisdictional faculties which were permanently recognized to Tuscan notaries, and not those they exercised by means of a temporary office. Most of these proceeded from the frequent combination of a title of *iudex* with that of notary, especially in the form *notarius et iudex ordinarius* which became almost general by the XIVth century. The study of these combinations, of their meanings and of the nature of faculties provided to notaries emphasizes major transformations in the relationships between judges and notaries and between documentary and jurisdictional functions from XIIth to XIVth century, as well as the importance of some local specificities, especially related with Florentine law. Another faculty recognized to notaries, the issuance of the *preceptum guarentigie*, was partly misunderstood by law historians, as regards its origin, which can be located in Florence in 1229, and its juridical base, which is not the title of *iudex ordinarius*: it relies on statutory legislation adopted by the communes. However, both kinds of faculties were reinterpreted by fourteenth-century jurists and tied with each other, through a new reading of the binomial concepts of voluntary and contentious jurisdiction. This probably explains the generalization of the title of *iudex ordinarius* among notaries created in the name of imperial authority, not only in Tuscany but also in large parts of northern and central Italy.

Keywords: Notariate, Jurisdiction, *iudices*, *iudex ordinarius*, *guarentigia*, Voluntary Jurisdiction.



Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un «ceto» emergente

Maria Cristina Rossi
mariacristina.rossi@unipi.it

1. *Introduzione*

Il presente contributo si pone l'obiettivo di individuare giuristi e pratici del diritto attivi a Pisa nei decenni a cavallo tra l'XI e il XII secolo, per provare a delineare la fisionomia culturale di un piccolo gruppo di *irisperiti* che spicca chiaramente nella documentazione superstita. L'arco cronologico di riferimento è compreso tra il 1060 e il 1150 circa: si tratta di un periodo in cui tutta l'Italia, più o meno contemporaneamente, fu investita da una ventata di rinnovamento sul piano del diritto, ma, nello specifico della realtà pisana, poco indagato in questa prospettiva, forse perché messo in ombra dall'epoca immediatamente successiva, meglio documentata dalle fonti¹.

Anche Pisa, dunque, vede l'affermazione di un gruppo di giuristi dotti che emerge in maniera netta, e apparentemente in contrasto, tanto con gli operatori del diritto delle generazioni immediatamente precedenti, quanto con i notai contemporanei².

Nonostante l'abbondanza della documentazione di epoca medievale conservata negli archivi cittadini, le fonti utili allo scopo che qui ci si prefigge non sono numerose, né generose di informazioni. Si tratta quindi di andare a caccia di indizi, i quali più che consentire una ricostruzione solida, suggeriscono la via per ulteriori e opportuni approfondimenti. Nello specifico della prospettiva di indagine qui prescelta, quella della storia della scrittura, tali indizi sono rappresentati dalle tracce materiali che i nostri personaggi hanno lasciato dietro di sé nella documentazione superstita, generalmente nella forma di una semplice sottoscrizione autografa apposta in calce

¹ Sulla rinascita del diritto e l'emergere di figure designate come « giuristi », « esperti di diritto » o attraverso espressioni analoghe, restano punti di riferimento imprescindibili CORTESE 1982a, CORTESE 1982b, CORTESE 1982c, poi pubblicati, in una versione rielaborata, in CORTESE 1992. Allo stesso Cortese si deve, naturalmente, la categoria storiografica di 'ceto' richiamata nel titolo.

² Il tema è già stato affrontato a partire da una prospettiva diversa da quella qui proposta da GARZELLA 2001 e RONZANI 2001. Durante l'elaborazione di questo saggio ho avuto proficui momenti di confronto sul tema con Alberto Cotza, assegnista del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, che ringrazio anche per avermi fatto leggere le bozze di un suo saggio di prossima pubblicazione con il titolo di *I giudici e la città (Pisa, 1100-1138 ca.)*.

ad atti notarili. Non ci sono giunte, infatti, per l'epoca più precoce, su cui mi concentrerò, le fonti essenziali per definire e studiare adeguatamente il profilo tecnico e culturale dei giuristi di nuova formazione, vale a dire gli atti stessi prodotti nell'ambito della pratica delle loro funzioni: non abbiamo, con l'eccezione di poche emersioni, atti giudiziari prima della fine degli anni '30 del XII secolo. Fino a quest'epoca la documentazione pisana conservata riguarda soprattutto il trasferimento di proprietà fondiaria e non ci restano atti giudiziari, né tutta la documentazione della pratica ad essi connessa, che consentirebbero di osservare la cultura tecnica e giuridica dei nostri giurisperiti direttamente all'opera durante un processo.

La ricerca copre quindi un segmento cronologico ben definito: le delimitazioni indicate non sono state definite a priori sulla base di periodizzazioni convenzionali, ma emergono dall'osservazione diretta di quanto accade all'interno della stessa documentazione pisana. Dopo il 1060, ma soprattutto a partire dalla fine del secolo, il panorama di coloro che partecipano alla vita cittadina, almeno nella misura in cui la vediamo riflessa nei documenti, inizia a popolarsi di personaggi nuovi, mai documentati prima e degni di interesse per le loro qualifiche, il loro profilo culturale, la loro attività e le relazioni che intessono. La delimitazione temporale più bassa è invece rappresentata dalla metà del secolo XII, quando appare con evidenza, quasi all'improvviso, che qualcosa è cambiato: i profili dei giuristi si stabilizzano e li vedremo coinvolti negli apparati giudiziari cittadini, come funzionari della curia comunale e di quella vescovile. Allo stesso tempo, le fonti mostrano che il diritto romano è ormai stato assimilato e anzi lo vediamo applicato in diversi contesti.

Resta quindi da gettare luce sul periodo che precede l'epoca del cambiamento, nella convinzione che proprio da lì si debba partire per comprendere le novità che si paleseranno, in maniera dirompente, solo nell'epoca successiva. Se si indaga su un piano strettamente storico-giuridico, la documentazione conservata non reca tracce di rinnovamento prima della metà del secolo XII; questa constatazione ha condotto Chris Wickham a sostenere, non senza ragioni, che Pisa non fu una città di antica tradizione romanistica (come invece i Pisani volevano far credere) e che il fenomeno della rinascita del diritto a Pisa fu piuttosto un'operazione ideologica, studiata e attuata nel giro di pochi anni³.

Questo quadro può però in parte derivare dalla limitata varietà della documentazione conservata, che per la sua natura esclusivamente notarile e relativa alla proprietà non consente di aprire spiragli di conoscenza sui passi che portarono ad una situazione di profondo rinnovamento. Qualora però, come si diceva, si rivolga

³ WICKHAM 2000, p. 205.

l'attenzione alle tracce materiali lasciate da coloro che agirono in città come giuristi e pratici del diritto, è invece possibile ricostruire un contesto in cui questi *sapientes* dovettero presumibilmente giocare un ruolo decisivo nell'affermazione del nuovo assetto giuridico e politico della città⁴.

La documentazione superstite li fotografa semplicemente nel loro ruolo di astanti in atti, la cui rappresentazione scritta è poi, come si è detto, gestita dalla figura professionale del notaio. Ma, oltre alle indicazioni che vengono dall'esame del contenuto del documento, che non si tratti di semplici testimoni privi di un ruolo attivo è suggerito anche dal fatto che le sottoscrizioni autografe di coloro che prendono parte all'atto vanno pian piano scomparendo dalla documentazione pisana di questo periodo, di pari passo con la progressiva affermazione del notaio come tecnico dotato di *fides publica*, e restano solo quelle di coloro che ebbero un ruolo di rilievo nell'atto stesso. Sul piano del metodo, è poi il caso di ribadire che anche una semplice sottoscrizione autografa può, pur nella sua brevità, fornire validi – direi insostituibili – elementi di valutazione, soprattutto qualora si sia in grado di analizzarne le varie componenti. Una sottoscrizione è infatti un *fatto di scrittura* complesso, in cui si intrecciano indissolubilmente elementi formulari, grafici, simbolici, che vanno ben al di là della mera segnalazione di una presenza e che bisogna di volta in volta considerare attentamente.

La cornice all'interno della quale ci si muove è molto complessa, e sufficientemente nota: basterà quindi riassumerla per sommi capi. Nei secoli centrali del medioevo Pisa si presenta come una realtà all'avanguardia dal punto di vista sociale, giuridico, economico e istituzionale. A partire dalla metà dell'XI secolo la civitas pisana si distinse per la sua centralità come potenza marittima nel Mediterraneo e porto principale della Marca di Tuscia, le cui imprese militari oltremare sono ben note. Allo stesso tempo la città mostrò una notevole vitalità dal punto di vista sociale ed istituzionale. Esempio, a questo proposito, è il cosiddetto Lodo delle Torri, esito di un processo politico che aveva portato ad un elaborato strumento per la gestione della concordia cittadina negli anni duri del conflitto fra Papato e Impero.

⁴ Le dinamiche politiche e sociali che interessarono la città sono ben note e sono state al centro di numerosi approfondimenti condotti da diverse prospettive. Tra gli studi più significativi utili a inquadrare il tema qui affrontato basterà ricordare quelli di Peter Classen, Chris Wickham, Mauro Ronzani, Gabriella Rossetti, dei quali mi limito a richiamare CLASSEN 1983 (con particolare riferimento alla sezione *Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts*, pp. 27-126), WICKHAM 2000, RONZANI 1996, ROSSETTI 1993.

Precoce comune consolare, la civitas di Pisa divenne un importante interlocutore politico di imperatori e pontefici, diventando così teatro di azione dei protagonisti del tempo quali Matilde di Canossa ed Urbano II fino a Eugenio III, ma anche gli imperatori Enrico IV ed Enrico V. A tale centralità corrispose anche la vivacità della sua classe dirigente che diede i natali al già menzionato pontefice Eugenio III, così come al celebre giurista Burgundio⁵.

Anche per quanto concerne in particolare la storia del diritto, il caso di Pisa è esemplare e precoce. Tra le novità di maggior rilievo si possono annoverare la prima attestazione dei consoli già negli anni '80 del secolo XI e, soprattutto, la circostanza che la città si dotò di un testo normativo complesso ed evoluto in tempi molto precoci: i Costituti pisani, databili al 1160, sono il testo statutario cittadino più antico e più ampio giuntoci integralmente attraverso il famoso ms. Yale, conservato alla Beinecke Library⁶.

Richiamata, in estrema sintesi, la cornice è ora opportuno volgere l'attenzione alle fonti.

2. Il notariato pisano

Per quanto si può osservare dalla documentazione superstita, in una situazione di estrema vivacità a tutti i livelli sono i notai a dominare in modo pressoché incontrastato il panorama della produzione documentaria dei secoli XI e XII. L'unica traccia certa di un canale parallelo di produzione documentaria, alternativo a quello notarile, emerge soltanto per una minima parte della documentazione vescovile, gestita autonomamente da personale di curia⁷. Vi sono poi altri documenti, troppo pochi e isolati per consentire uno studio organico, in cui non viene fatta menzione del responsabile della stesura e su cui tornerò in sede di conclusioni, perché costituiscono, a mio giudizio, elementi da considerare e valutare attentamente nell'ambito del tema qui trattato.

⁵ Oltre a RONZANI 1996, RONZANI 1991a e RONZANI 1991b, si vedano MATZKE 1998 su Daiberto e CLASSEN 1974 su Burgundio.

⁶ Sui *Constituta* basti il rinvio al quadro generale fornito da ROSSETTI 2001; su questo manoscritto, in particolare, cfr. STORTI STORCHI 1998 e *Constituti della legge*.

⁷ Esempi di una produzione documentaria solenne interna alla curia vescovile sono una *cartula concessionis* emessa nel 1116 dal vescovo e « scripta per manus Obderici Viennensis eo tempore cum supradicto episcopo commorantis » (Pisa, Archivio Storico Diocesano [ASDPi], *Dipl. Arc.* 251, ed. in *Carte AAPi* 2, n. 43) e una *pagina institutionis* del 1125 redatta dal diacono Uberto (ASDPi, *Dipl. Arc.* 275, ed. in *Carte AAPi* 2, n. 67). Per un quadro complessivo della cultura grafica e della produzione documentaria all'interno dell'episcopio pisano si veda ROSSI 2012, in particolare ai capitoli 1.2 e 1.3.

Quanto a cultura tecnica i notai operanti a Pisa dovettero essere indubbiamente all'avanguardia perché seppero far fronte a situazioni nuove e mutevoli, ponendo il loro bagaglio culturale al servizio delle nuove esigenze di documentazione di una realtà urbana vivace, e prestando le loro competenze anche a istituzioni complesse e di antica tradizione, come il vescovato, e a istituzioni appena nate e ancora in via di definizione e legittimazione, come il Comune.

Sul piano grafico, ancora per gran parte dell'XI secolo i notai pisani utilizzano una corsiva documentaria di sapore antico, che conserva molte caratteristiche della tradizione grafica altomedievale. Si tratta di una tipologia grafica ormai utilizzata esclusivamente nella documentazione notarile: una minuscola rigida, attuata in forme semplificate rispetto a quelle proprie della lunga e antica tradizione della corsiva nuova, di cui permangono, come imbalsamati, alcuni stilemi caratteristici, quali *e* alte e strozzate, *c* alta, *t* con asta raddoppiata, *i* che si prolunga sotto il rigo, *r* con i due tratti anche fortemente divaricati e prolungati verso il basso, legature *ri*, *ro*, *ti* sempre eseguite dall'alto e in senso orario (Fig. 1)⁸. Molte di tali caratteristiche permangono anche quando la scrittura notarile avrà assunto le forme di una minuscola moderna, di base sostanzialmente carolina (Fig. 2). In un panorama grafico complesso e articolato come quello che caratterizzò la società pisana dei secoli XI e XII, questa tipologia grafica resta prerogativa del ceto notarile, un gruppo fortemente coeso e per certi aspetti assai fedele al passato. Le peculiarità sopra evidenziate rendono le scritture notarili immediatamente riconoscibili e autorizzano a parlarne senza esitazioni nei termini di scrittura di casta.

Passando dalla scrittura a uno dei formalismi più qualificanti l'appartenenza professionale e l'attività dei notai, è facile osservare che il *signum* usato dai tabellioni pisani è il tipico segno di antica tradizione formato da una base a forma di *L* maiuscola (o di *h*, per meglio dire) sulla cui asta verticale si innestano altri segni grafici stilizzati in cui Giorgio Costamagna ha riconosciuto le note tironiane per *subscripti*⁹. Un segno in tale foggia caratterizzerà per tutto l'arco cronologico considerato la maggior parte del notariato cittadino, anche quello più innovativo, ancora nel XII secolo praticamente senza eccezioni. Scrittura e *signum* si configurano in maniera inequivocabile come elementi dal valore propriamente tecnico.

Infine, la documentazione notarile presenta in questo periodo, dal punto di vista formale e diplomatico, caratteri molto tipici e costanti: in sostanza è princi-

⁸ Si tratta di un fatto generalizzato in Italia messo bene in luce, tra gli altri, da Attilio Bartoli Langeli, che ha sottolineato il carattere autentificativo della scrittura dei notai: BARTOLI LANGELI 2006.

⁹ All'interno di un'ampia produzione sul tema cfr. COSTAMAGNA 1950 e COSTAMAGNA 1996, ma si veda anche GHIGNOLI 2013.

palmente all'interno della struttura tradizionale della *charta*, opportunamente modificata e riadattata, che vengono inquadrate tutte le esigenze di documentazione¹⁰.




Fig. 1 - ASDPi, *Dipl.* Arc. 196 [1097 marzo 29] (particolare).




Fig. 2 - ASDPi, *Dipl.* Arc. 231 [1114 novembre 2] (particolare).

¹⁰ SCALFATI 2012.

3. *I iurisperiti: le origini*

Come si è detto, la pressoché intera produzione documentaria in città è affidata ai notai, che, a seconda delle circostanze, possono essere affiancati, come nei casi in cui all'atto partecipi una donna da interrogare, da giudici la cui formazione grafica, per quanto possiamo constatare dalle loro sottoscrizioni, non si discosta da quella dei notai. Ma, a partire dalla metà del secolo XI, fanno la loro comparsa sulla scena della documentazione, all'inizio singolarmente per diventare più presenti, numerosi e attivi tra gli anni '10 e gli anni '50 del XII secolo, altri soggetti riconducibili al mondo del diritto: l'escatocollo di molti documenti riguardanti atti di indiscutibile rilievo politico si popola delle sottoscrizioni di personaggi dai profili e dalle funzioni sfuggenti, ma che si collocano inequivocabilmente tra le fila dei pratici del diritto. Come cercherò di dimostrare, questi professionisti del diritto costituiscono un gruppetto esiguo, ma con tutta evidenza molto dinamico, coeso e omogeneo dal punto di vista della formazione.

La maggioranza di costoro esprime unicamente la qualifica di *iudex*: fatta eccezione per uno di loro, Lamberto Strabo, tutti gli altri non si fregiano mai della doppia qualifica di giudice e notaio, come invece fanno alcuni professionisti a loro contemporanei, e non si occupano della redazione materiale di documenti, se non in qualche caso insolito e ben inquadrabile. Si tratta, nella maggior parte dei casi, anche se non in via esclusiva, di *iudices sacri Lateranensis palatii*, la cui origine andrebbe fatta verosimilmente risalire, secondo Rudolph Hiestand, al periodo di minorità di Enrico IV e della reggenza in Italia di Vittore II, che al suo passaggio in Tuscia potrebbe aver concesso al vescovo di Pisa il privilegio di creare notai e giudici pubblici¹¹.

Accanto a tali giudici compaiono personaggi che si fregiano di qualifiche diverse, quali *causidicus*, *causarum patronus*, *advocatus*, *iurisperitus*. Per costoro è ancora meno agevole inquadrare correttamente ruoli e funzioni; ma in alcuni casi si può ipotizzare che si tratti di professionisti del diritto in formazione, ancora sprovvisti del titolo di giudice¹².

Se ci si sofferma a considerare puntualmente gli elementi analizzati per i notai, vale a dire scrittura, *signa* e forma dei documenti, non è difficile accorgersi che ci si

¹¹ HIESTAND 1987. Si noti, però, che le liste di giudici proposte da Hiestand e Classen, elaborate in assenza di edizioni critiche dei documenti pisani, necessitano una revisione e un aggiornamento.

¹² Sui *causidici* si veda in particolare FRIED 1974, p. 40, secondo il quale il ruolo di causidico costituiva una tappa fondamentale del percorso di formazione dei giudici. Va precisato che, se per la maggior parte dei giuristi qui indagati è possibile seguire i passi della loro carriera, altri non compaiono in seguito nella documentazione come giudici e in una circostanza da chiarire, Ildebrando si qualifica causidico, quando sembra che avesse già acquisito il titolo di giudice.

trova davanti a situazioni profondamente differenti e nuove, che conducono a ipotizzare che tali professionisti dovettero avere funzioni e una formazione sensibilmente diversa e indipendente da quella dei notai.

Il primo giudice con cui si apre l'*excursus* qui proposto emerge per due distinte ragioni: anzitutto per il fatto di essere il primo a fregiarsi del titolo di *iudex sacri Lateranensis palatii*, secondariamente per l'altissima frequenza con cui compare nella documentazione della seconda metà del secolo XI. Il suo nome è Teodorico, sottoscrittore di un gran numero di atti dal 1059 al 1103. La nuova qualifica impiegata da Teodorico doveva essere inizialmente onorifica, più che di sostanza, almeno per quanto possiamo giudicare dalla sua sottoscrizione, che non lascia trasparire la minima differenza di educazione rispetto a quella degli altri giudici contemporanei, che si fregiano del titolo più comune di *iudex sacri palatii*. La scrittura padroneggiata da Teodorico è infatti una minuscola corsiveggiante, caratterizzata da un'assoluta identità formale rispetto a quella impiegata dai notai e dai suoi colleghi giudici, così come pure il *signum* a forma di *L* che lo stesso Teodorico appone in apertura della sua sottoscrizione.

Assai significativo, a questo proposito, è il quadro offerto da una pergamena del 31 agosto 1067, recante una *notitia iudicati* emessa a favore del vescovo di Pisa, Guido¹³. Dopo le sottoscrizioni del duca e marchese Gotefredo e del visconte Ugo, compaiono quelle dei giudici e notai presenti al placito. La lista è aperta dal nostro Teodorico, che – come anche un occhio poco esperto può osservare – non esibisce una cultura grafica differente (Fig. 3), né rispetto ad altri giudici *sacri palatii* che presenziano al placito, né rispetto alla scrittura dell'estensore dell'atto, il notaio regio Guido. Questa constatazione porta a pensare che la rottura rispetto al passato, molto evidente se si guarda alla generazione successiva, non fosse ancora realmente avvenuta.




Fig. 3 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 153 [1067 agosto 31] (particolare).

In un arco cronologico di quasi cinquant'anni Teodorico resta l'unico a portare la titolatura di giudice del sacro palazzo lateranense e lo vediamo agire, per lo più da

¹³ ASDPi, *Dipl. Arc.* 153, ed. in *Carte AAPi* 1, n. 154.

solo, nell'ambito di negozi giuridici che riguardano il vescovato e la Chiesa pisana. Nell'ultima pergamena che ci resta da lui sottoscritta, una *cartula donationis* del 24 giugno 1103, Teodorico è affiancato da un giovane collega che fa la sua comparsa sulla scena appena l'anno precedente e che vedremo molto attivo nei decenni a venire, il causidico Ildebrando¹⁴. Ildebrando sembra raccogliere l'eredità del suo predecessore, dal momento che per qualche anno (fino al 1105) resta il solo – esattamente come accadde con Teodorico – a portare la nuova titolatura: proprio con lui, a partire dai primi decenni del secolo XII, si intravedono con chiarezza i primi segni di un cambiamento che si riempirà di sostanza durante la prima metà del secolo.

Ildebrando si distingue immediatamente per i ruoli e gli incarichi che ricopre nell'arco della sua vita. Soffermandoci su quanto emerge dall'analisi dei documenti, la sottoscrizione di Ildebrando evidenzia un chiaro allontanamento dalla cultura grafica tradizionale che caratterizzava fino a quel momento gli esponenti del notariato e i giudici del sacro palazzo: la sua scrittura ha una fisionomia nuova e si configura essenzialmente come una usuale di sicura base carolina, fino ad ora sconosciuta nel panorama dei professionisti della documentazione (Fig. 4). Non vi è traccia di quegli elementi antichi che, come abbiamo visto, continuavano a caratterizzare anche le scritture notariili più moderne, come quella dell'attivissimo Falco, giudice e notaio del sacro palazzo. Persino il *signum* di cui Ildebrando si fregia in apertura delle sue sottoscrizioni assume una *facies* in parte nuova, che non trova corrispondenza nei *signa* impiegati dai suoi predecessori o dai suoi colleghi coevi: al tradizionale segno di ascendenza notarile basato su una *L* si associa il segno di croce, prerogativa di tutti i nuovi tecnici del diritto¹⁵, quasi a voler idealmente e anche visivamente fondere le differenti tradizioni che ai due simboli facevano capo e che lui stesso, per la prima volta, riassumeva nella stessa persona.




Fig. 4 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 224 [1109 dicembre 11] (particolare).

¹⁴ Mi riferisco a ASPI, *Dipl. San Martino*, 1104 giugno 24. Va rilevato però che due pergamene del 1102 giugno 21 (ASDPi, *Dipl. Cap.* 284 e 285) recano la sottoscrizione di un Ildebrando che si dichiara *iudex sacri Lateranensis palatii* e che potrebbe essere identificato con il suddetto Ildebrando se non fosse che, a seguito di un confronto grafico, escludo essere autografa, ma tracciata dal notaio estensore dei due documenti, Ildebrando notaio della sede apostolica.

¹⁵ NICOLAJ 1991.

Il carattere di novità che si scorge dietro la sottoscrizione del giudice Ildebrando è confermato dalla lettura e dall'analisi dei documenti che lo vedono coinvolto, i quali ci consentono di seguire la brillante carriera di questo personaggio, che incontriamo la prima volta come causidico in un documento del 24 giugno 1103, poi giudice già l'anno successivo, in una *cartula venditionis* del 18 dicembre 1104¹⁶. Ildebrando fu uomo di fiducia del vescovato e del nascente Comune, due istituzioni che operarono in armonia e che gli affideranno la gestione di momenti cruciali della vita pubblica pisana, portandolo ad occupare un posto di assoluta centralità nelle vicende della città tirrenica, prima come *operarius*, cioè legale rappresentante della chiesa di Santa Maria e poi (caso unico tra i giurisperiti del suo tempo) console della città¹⁷. Non sappiamo nulla delle sue origini familiari, né della rete di relazioni sociali in cui era inserito, ma si può credere che siano state proprio le sue peculiari competenze tecniche a farlo emergere e a far sì che la città gli conferisse un determinante ruolo politico.

Un documento risalente al 3 novembre 1105 sembra inaugurare una stagione più matura, in cui la novità rappresentata dapprima da Teodorico e poi, con maggiore intensità ed evidenza da Ildebrando, si è ormai radicata e consolidata. Si tratta di un *brevé* (*breviculum*, per la precisione, si definisce il documento) redatto da Enrico, giudice e notaio del sacro palazzo, nel contesto di una lite che vide contrapposti il monastero di San Michele in Borgo e alcuni privati, i nipoti e i figli di Albana con Enrico di Zabulino: in quella circostanza il nostro Ildebrando è attorniato da quattro giovani colleghi, i causidici Ludovico, Pietro e Guglielmo e Benthò *causarum patronus* (Fig. 5)¹⁸.

Tutti costoro sottoscrivono impiegando scritture di chiara matrice carolina, che evidenziano sicurezza e una indubbia confidenza con l'uso del libro: Ludovico conferisce alla sua sottoscrizione un aspetto documentario attraverso l'allungamento delle aste e la chiusura a fiocco della parte sommitale di *f* e *s*, Pietro padroneggia una bella scrittura libraria, mentre Guglielmo e Benthò esibiscono una carolina di stampo usuale. Anche i *signa* da loro adoperati non rimandano alla tradizione notarile, rispetto alla quale denunciano anzi una rottura, ma si configurano come più moderni: un segno di croce semplice nel caso di Ludovico; ancora un segno di croce, questa volta rinforzata, per Guglielmo, che aggiunge tratti curvi alle estremità dei bracci, collegandoli poi mediante linee punteggiate. Benthò e Pietro utilizzano invece grafismi più personali e as-

¹⁶ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1105 dicembre 18. Non so spiegare perché nel primo documento Ildebrando compaia già come giudice, mentre, nel documento successivo, in presenza di Teodorico, sottoscriva ancora come causidico.

¹⁷ RONZANI 1996.

¹⁸ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3.

solutamente nuovi nel panorama documentario, grafico e simbolico pisano: Benthò apre la sua sottoscrizione tracciando due linee ondulate che vanno talvolta a toccarsi, mentre Pietro adopera un segno costituito da due lunghe linee verticali parallele, chiuse in basso e arricchite da altrettanti freghi di penna annodati che le intersecano. Un *signum* così composto andrà a costituire la base del segno professionale che Pietro adotterà una volta acquisita la qualifica di giudice, a cui, a quel punto, sarà aggiunta la croce lobata che era già stata caratteristica del *signum* di Ildebrando.




Fig. 5 - ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3 [1105 novembre 3] (particolare).

Questi personaggi iniziarono ad essere sempre più attivi nell'ambito degli interessi del vescovato, dove, nel giro di pochi anni, troveremo Ludovico, Benthò e Pietro promossi a giudici del sacro palazzo lateranense.

Nel 1109 fa la sua comparsa nei documenti, occupando una posizione di spicco, il giudice del sacro palazzo lateranense Bono. Anche costui padroneggia una bella carolina di impronta decisamente libraria, di modulo piccolo e controllato, e apre le sue numerosissime sottoscrizioni con un segno di croce lobata, il cui braccio verticale va a costituire parte del tratto verticale della *E* di *Ego*, posta in apertura della formula di sottoscrizione (Fig. 6). Quanto al *signum*, Bono riprende in chiave moderna ed elegante la sezione più innovativa del segno elaborato e impiegato dal giudice Ildebrando, suggerendo un'appartenenza comune. La cultura grafica di Bono balza immediatamente agli occhi: nelle sue sottoscrizioni mostra una raffinata abilità di gestione dello spazio scrittorio, tipica di scriventi capaci e adusi alla messa per iscritto di testi complessi, evidente soprattutto nei casi in cui le singole parole che compongono la formula vengono sapientemente distanziate al fine di occupare l'intero rigo a disposizione. La stessa pe-

rizia è confermata anche dalla cura profusa da Bono nell'allestimento di un intero documento che ricorda vagamente una pagina di codice, e su cui sarà opportuno tornare¹⁹.




Fig. 6 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 216 [1110 novembre 21] (particolare).

Come era già accaduto con Ildebrando, il vescovato punta un'altra volta su uno dei giudici della sua cerchia, affidando a Bono importanti e delicate operazioni patrimoniali, come quelle che riguardano il castello di Ripafratta e il castello di Montemassimo, abilmente gestite dal giudice e dai suoi collaboratori²⁰. Tra questi, fa la sua prima comparsa nei documenti al fianco di Bono il causidico Manfredo. In un documento del 21 novembre 1110, un *breve recordationis* che attesta gli impegni assunti da Ubaldo del fu Sismondo e sua moglie Matilda con l'arcivescovo, l'Opera di Santa Maria e i consoli di Pisa, Manfredo sottoscrive impiegando una bellissima ed equilibrata carolina libraria e fregiandosi di un segno di croce semplice²¹. Un dato molto significativo è rappresentato dal fatto che Manfredo rielabora la sua insegna giudiziale solo nel 1134, l'anno successivo all'ultima sottoscrizione documentata di Bono²². Anche in questo caso, sembra di poter intravedere, nello specchio della

¹⁹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 228.

²⁰ A documentare queste transazioni restano numerosi atti prodotti tra il 1109 e il 1110, conservati nell'Archivio diocesano e editi in *Carte AAPi* 2.

²¹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 216.

²² ASDPi, *Dipl. Arc.* 298.

documentazione superstite, un altro passaggio di consegne, come quello già osservato tra Teodorico e Ildebrando, interpretabile nei termini di un solido rapporto di discepolato, che si concretizzerebbe nell'acquisizione, da parte del professionista più giovane, del *signum* che era stato del maestro.

Nella documentazione pisana dello stesso periodo compare con una certa frequenza anche il giudice Beritho, che fu attivo a lungo, sottoscrivendo una grande quantità di atti dal 1110 al 1119. Il suo profilo culturale è con tutta evidenza più basso rispetto a quello dei personaggi nuovi che abbiamo visto, a giudicare dalla qualità degli atti che lo vedono coinvolto e dalle forme della sua sottoscrizione, che è sì di base carolina ma non particolarmente raffinata né accuratamente eseguita, e dal suo *signum*, semplificato ma ancora legato alla tradizione notarile. Nel quadro della ricostruzione che sta emergendo, il caso di Beritho è importante perché rappresenta una conferma del fatto che, in una società complessa come quella pisana del XII secolo, solo i giuristi di nuova formazione avevano accesso a ruoli di prestigio ed entravano a far parte dell'*entourage* del vescovo e del Comune; gli altri, pur attivi e ben documentati, ne restavano esclusi. Ne deriva che, in quest'ambito, un raffinato bagaglio tecnico e culturale costituiva un requisito essenziale per assumere posizioni chiave nel contesto cittadino, anche se non dava accesso, a quanto pare, alla carriera politica e consolare.

Fino al 1126 la scena del diritto appare dominata dai personaggi che abbiamo visto fin qui. Ma un'importante donazione del vescovo Ruggero del 21 settembre 1126, la cui *charta* versa in un pessimo stato di conservazione, mostra il coinvolgimento di un maggior numero di giuristi, accanto ai già noti Bono, Benthò e Manfredò²³. Compaiono qui nella veste di sottoscrittori i causidici Gerardo e Rolando, Ranieri, Marchio e Ugo *causarum patroni*. Alcuni di questi sono attestati in atti del decennio precedente: Ranieri, che in seguito assumerà il titolo di notaio della sede apostolica, aveva sottoscritto una carta di vendita del castello di Montemassimo all'arcivescovo e ai consoli di Pisa, nell'ambito di un'importante operazione patrimoniale gestita dal giudice Ildebrando²⁴; Rolando è il causidico che, nel 1112, redige un *breve* nel quale si attesta la donazione di Padulesa de Gunale a favore della chiesa di Santa Maria nel contesto dei rapporti tra Pisa e la Sardegna, sempre abilmente gestiti dal famoso giudice Ildebrando²⁵. Gli altri sottoscrittori – Marchio, Gerardo e Ugo – sono forse più giovani, come sembra di poter ipotizzare osservando la posi-

²³ ASDPi, *Dipl. Cap.* 394.

²⁴ ASDPi, *Dipl. Arc.* 225.

²⁵ ASPI, *Dipl. Primaziale*, 1113 marzo 14. Per una ricostruzione dell'interessante vicenda documentaria che riguarda i rapporti tra la città tirrenica e la Sardegna in questo torno d'anni si veda MASTRUZZO 2008.

zione dei loro interventi autografi nell'escatocollo: ci troviamo probabilmente di fronte a esponenti di una nuova generazione di giuristi, che si collocano coerentemente all'interno della scia già tracciata dai loro predecessori.

I giuristi dei quali si è parlato sono certamente i più dinamici, i più aggiornati, coloro che giocarono un ruolo determinante nell'ambito degli affari e degli equilibri cittadini; sebbene sia difficile definire con precisione le loro competenze e funzioni, è possibile immaginare che alcuni di quelli nominati siano stati per gli altri guide e maestri, dando una chiara impronta e un indirizzo unitario all'operato di tutto il gruppo.

Accanto a questi, emergono dalla documentazione anche altri personaggi meno ricorrenti, che avranno rivestito ruoli più marginali. Vale però la pena di annoverarli, in quanto la loro formazione denota inequivocabilmente una radice comune a quella dei loro colleghi più in vista. Mi riferisco al giudice Contulino²⁶, così come ai causidici Bernardo²⁷ e Guglielmo²⁸.

4. *Giuristi redattori di documenti*

Come ho anticipato in apertura, oltre alle numerose sottoscrizioni autografe di giuristi, sono conservati anche alcuni documenti che esulano dal filone notarile e che risultano redatti da pratici del diritto.

Si è già detto che i giurisperiti di cui si sta parlando non portano generalmente il doppio titolo di giudice e notaio. Non li vediamo, quindi, di norma impegnati nell'allestimento materiale di documenti, ma – per quello che possiamo giudicare da ciò che resta – vi partecipano solo come autorevoli *intervenientes*. Non siamo neppure in grado di valutare se la loro presenza abbia potuto in qualche misura influenzare la forma e il dettato dei documenti da loro sottoscritti. In alcuni frangenti specifici, però, costoro si fecero carico della stesura di atti. È il caso del giudice Bono, il quale, in almeno due circostanze, veste i panni di redattore di documenti. Nel 1114 Bono porta a termine una *cartula venditionis* che era stata commissionata al notaio Arnaldo, «qui morte subita preventus hanc cartulam complere non potuit»²⁹. In quella circostanza Bono si comporta da sostituto del notaio; al termine del documento il

²⁶ Contulino fa la sua prima comparsa nel 1111 e ricompare nel 1116 in una sentenza di Margoldo, giudice delegato del "princeps"; il giudice interviene anche come garante della copia autentica di un atto del 1087, sottoscrivendosi come *iurisconsulto*.

²⁷ ASDPi, *Dipl. Arc.* 224, 225.

²⁸ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3.

²⁹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 226.

giudice Bono appone la sua sottoscrizione secondo la formula tipicamente impiegata dai giudici «interfui et subscripsi», aggiungendo per l'occasione una sorta di *completio* «et vice iamscripti Arnaldi notarii complevi et dedi».

Diverso è il caso di un secondo documento redatto fin dall'inizio da Bono. Mi riferisco a un giuramento di fedeltà prestato tra il 1114 e il 1115 all'arcivescovo da parte degli abitanti del castello di Vivaio³⁰. Un tale tipo di documento esula, per la sua stessa natura, dal filone di esclusiva competenza notarile; non stupisce, perciò, che l'intera operazione (sia politica, sia di scritturazione) sia gestita in prima persona dal giudice. In assenza di un formulario consolidato per documenti di questa natura, il giudice Bono piega la sua attrezzatura concettuale alla stesura di un documento ibrido che attinge sia dal *breve* sia dalla *charta*. Il giuramento si apre con il *signum* di Bono, seguito dall'invocazione alla Trinità. Segue il testo del documento redatto in prima persona e al tempo presente: sono i castellani e abitanti del castello di Vivaio a parlare. Il testo si chiude come un *breve*, con la consueta formula con cui si dichiara che il documento viene fatto scrivere «ad memoriam in futurum habendam», seguita dalla datazione di luogo e di tempo, con la sola indicazione dell'anno. L'escatocollo prevede unicamente l'indicazione di coloro che presenziarono alla causa: il giudice Bono e Gerardo «Romane sedis et Pisane ecclesie camerarius vir probandus».

Che sia stato il giudice a dirigere e orchestrare l'intera operazione è confermato dal fatto che sul verso della pergamena sono riportati, di sua mano, i dati salienti del contenuto del documento e una lista di nomi, presumibilmente i presenti o coloro che proposero o accolsero l'accordo. In questo caso conosciamo la paternità del documento, esplicitata all'interno del testo nella forma di una vera e propria *rogatio*. Si tratta di un documento ibrido, che ben poteva essere scritto da un giudice non notaio. Va però rilevato che a distanza di qualche tempo, lo stesso Bono commissionò al notaio della sede apostolica Pagano la redazione di una copia notarile, forse perché percepita come capace di dare maggiore garanzia, in un periodo in cui il notariato si avviava ad acquisire piena *fides publica*³¹. Un elemento degno di nota risiede nel fatto che il notaio apre il documento con il *signum* di Bono, riconoscendo in questo modo l'autorevolezza e la legittimità dell'operato del giudice, mentre apre la sua sottoscrizione col suo proprio *signum*.

Quello presentato non è il solo esempio negli archivi pisani in cui sia un personaggio privo della qualifica di notaio a redigere un documento. In un contesto del

³⁰ ASDPi, *Dipl. Arc.* 228.

³¹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 229 in cui il notaio, dopo aver copiato fedelmente il testo di Bono, appone la sua sottoscrizione: «Ego Paganus notarius apostolice sedis rogatu iamscripti Boni iudicis omnia iamscripta scripsi».

tutto particolare, quello delle relazioni tra Pisa e la Sardegna, anche il causidico Rolando allestisce un *breve*³². Anche in quel caso, Rolando dà forma a un documento ibrido, vergato in una bella carolina ispirata a modelli librari, ma arricchita per l'occasione da appena accennati elementi cancellereschi.

L'esiguità della documentazione pisana superstite non consente generalizzazioni. Ma possiamo affermare che normalmente a Pisa i rappresentanti della nuova cultura giuridica restano esclusi dalla redazione di documenti, che restano monopolio del notariato, ma quando lo fanno allestiscono in genere documenti ibridi, innovativi, attingendo a tradizioni diverse e adottano di preferenza la forma del *breve*, più adatto ad aderire alle diverse realtà da descrivere e regolare, nonché ad accogliere tutti i necessari elementi di novità. Questo fenomeno è ben noto ed è stato interpretato come uno dei presupposti dell'evoluzione del documento notarile verso la nuova forma dell'*instrumentum*³³. Da un punto di vista grafico, tali documenti sono caratterizzati dall'uso di una scrittura usuale, talvolta adattata ad uso documentario attraverso semplici artifici, quali l'allungamento delle aste ascendenti.

Dunque, osservando i pochi casi che abbiamo a disposizione, pare di poter affermare che i documenti redatti da giudici non notai sono spesso caratterizzati da elementi stabili: la scrittura mai notarile ma carolina, usuale o libraria, il *breve* come forma documentaria giudicata più consona, il contenuto spesso diverso dalle situazioni patrimoniali generalmente normate dai documenti notarili.

Pur nella rarefazione di testimonianze "estese" di questo tipo, la stabilità e la concomitanza di tali caratteristiche possono costituire la base di indagini comparative e rappresentare utili termini di confronto per collocare e contestualizzare altri documenti certamente non notarili e privi di una sottoscrizione che ne denunci la paternità.

In questa prospettiva, va considerata la cosiddetta *proclamatio* dei Casciavolesi, un documento in cui gli *homines* di Casciavola, prestando fedeltà all'Opera di Santa Maria, denunciano pubblicamente le violenze subite dai *Longubardi* di San Casciano, rivendicando la loro natura giuridica di uomini liberi³⁴. Redatto in una carolina di tipo usuale, rigida ma impaginata in maniera sicura, secondo un formulario libero e privo di qualsiasi formula di chiusura o di autenticazione, è certamente imputabile a un laico non notaio, con tutta probabilità proprio un giurisperito (Fig. 7). Come si evince chiaramente dagli incarichi affidati ai giuristi dalle istituzioni cittadine, in una fase di assenza del

³² MASTRUZZO 2008.

³³ SCALFATI 1993, p. 63 e sgg.

³⁴ ASPi, *Diplomatico Roncioni*, 93 (1050), ed. in *Lettere originali*, pp. 151-157.

titolare della cattedra vescovile pisana un tecnico del diritto era la persona più titolata a gestire una situazione come quella descritta e a redigerne una attestazione scritta.




Fig. 7 - ASPi, *Dipl. Roncioni*, 93 [1198 luglio 24 – 1106 marzo 19] (particolare).

Sciolte caroline di stampo usuale, talvolta connotate in senso lievemente cancelleresco (come è il caso della *proclamatio*), caratterizzano in maniera inequivocabile il campo delle scritture giudiziarie ibride, fluide, libere, e dovettero essere un tratto distintivo di tutti quei documenti che non ci sono giunti perché destinati all'eliminazione, una volta esaurita la loro funzione pratica all'interno di un contenzioso. Quando sopravvivono, tali testi sono spesso anonimi, in quanto non presentano sottoscrizioni che ci consentano di identificare con sicurezza il responsabile della loro stesura. Ma l'analisi grafica indica una strada sicura perché in essi riconosciamo scritture usuali che rimandano *ictu oculi* a pratici del diritto.

5. Nel cuore del XII secolo: i segnali di una situazione matura

I professionisti del diritto di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti ci accompagnano dentro la metà del XII secolo, quando le fonti, ora più ricche in termini tipologici e quantitativi, ci mostrano un sistema giuridico organizzato e sofisticato, caratterizzato dalla presenza precoce di tratti romanistici. I loro successori saranno

pienamente coinvolti nella pratica della giustizia cittadina, che da questo momento in poi inizia ad essere ben documentata. Tra i nomi più ricorrenti incontriamo quelli di Marchese, Carpino, Nerbotto, Burgundio, attivi nella curia giudiziaria vescovile e in quella comunale. Questi personaggi ricorrono stabilmente all'interno di un apparato giudiziario sempre più articolato e complesso – di cui furono con tutta probabilità fautori e frutto –, contribuendo a rendere la cultura giuridica uno strumento essenziale di legittimazione politica.

L'*excursus* proposto ha fatto emergere un compatto gruppo di giuristi che, a partire dalla seconda metà del secolo XI, assumono progressivamente importanza nei primi decenni del secolo successivo fino a giocare ruoli chiave nelle dinamiche cittadine. Sono state messe in luce le ragioni per cui costoro risaltano nel contesto generale, ma bisogna ammettere che molti interrogativi e molte questioni decisive restano in sospeso. Anzitutto, per nessuno di questi professionisti è possibile ricostruire un profilo biografico e familiare, circostanza piuttosto singolare per una realtà come quella pisana in cui la ricerca prosopografica ha aperto nei decenni passati importanti spiragli di conoscenza sulla società cittadina e che porta inevitabilmente a chiedersi se non si trattasse di personaggi provenienti da fuori città, o con maggiore probabilità professionisti formati altrove³⁵. Questa ipotesi sarebbe anche confermata dall'osservazione che questi esperti di diritto sono attivi a Pisa per periodi relativamente brevi, come se vi arrivassero in età già matura, diversamente da quanto accade ad esempio per i notai, documentati su archi cronologici lunghi³⁶. Un silenzio analogo riguarda, allo stato attuale della ricerca, un altro aspetto cruciale, vale a dire la cultura giuridica di questi personaggi, di cui, per la verità, non sappiamo proprio nulla: non essendosi conservate testimonianze scritte di loro mano, che certamente furono prodotte in abbondanza durante l'esercizio delle loro funzioni anche nel periodo precedente a quello per cui sono conservate le sentenze, siamo privati di un elemento di valutazione insostituibile.

Oltre naturalmente all'indagine storica volta a inserire correttamente questi personaggi nel loro quadro di azione, l'unica possibilità ulteriore di estrapolare informazioni, seppur indirette, sul profilo di tali figure risiede nell'osservare la loro cultura grafica, che, come abbiamo visto, si impone per il suo carattere di novità rispetto al contesto. Si tratta di una strada stretta, in cui bisogna seguire il filo di det-

³⁵ Al fine di verificare questa ipotesi, chi scrive sta conducendo ricerche più approfondite nei fondi documentari di realtà con cui Pisa intrattenne stretti rapporti in questo periodo, primi tra tutti Roma e la corte matildica.

³⁶ Un'altra indicazione in questo senso verrebbe dal fatto che solo in un caso conosciamo il patronimico di un giudice e dalla constatazione che gli esponenti di questo gruppo non compaiono nella documentazione come contraenti o possessori di beni.

tagli minimi, che però sommati agli altri elementi derivanti dall'analisi complessiva delle sottoscrizioni e dei documenti, non sono affatto irrilevanti. Le ricerche condotte sul tema in diversi contesti territoriali, sebbene molto differenti per alcuni aspetti, possono risultare d'aiuto nell'inquadrare un po' meglio il problema. In particolare, gli studi di Giovanna Nicolaj sulla documentazione aretina hanno dimostrato come una nuova cultura grafica non sia che «la manifestazione più palpabile e più immediatamente percepibile di una rinascenza globale ... di tutti quelli che mutano profondamente nelle loro funzioni e nella loro cultura»³⁷. In quel preciso contesto urbano, la rinascita del diritto partiva dal notariato, ma le conclusioni proposte sono valide in parte anche per la situazione pisana: il fenomeno grafico è spia, in questo preciso contesto, di un rinnovamento culturale profondo.

Rimanendo dunque nella prospettiva qui prescelta (che è anche l'unica possibile), quella strettamente legata alla storia della scrittura, ritengo che possa essere individuata una correlazione, una stretta continuità tra gli esperti di diritto di cui si è parlato per il periodo delle origini e quanto accade dopo. Se anche la strada paleografica non consente di individuare con certezza coloro che furono in prima persona i fautori del cambiamento né le modalità in cui le novità furono attuate, d'altra parte fornisce un dato sicuro: rivela, cioè, un legame indissolubile tra personaggi emergenti, di nuova e dotta formazione, impiego di scritture usuali o schiettamente librarie di base carolina e conoscenze giuridiche nuove e raffinate.

Dopo aver analizzato le sottoscrizioni dei singoli giudici, può dunque essere utile provare a inserirle in un contesto più ampio, che consideri anche la documentazione giudiziaria superstita per il XII secolo, per vedere cosa emerge dall'analisi di queste diverse espressioni grafiche complesse, certamente elaborate all'interno dello stesso ambiente.

Le sentenze pisane si conservano con continuità dal 1138³⁸. I giudici che emettono tali sentenze sono, a questo punto, ufficiali della città, detentori di un ufficio stabile e designati *ad omnes causas*. Da un punto di vista grafico, questi documenti non aiutano in quanto, in una situazione istituzionale ormai consolidata e stabilizzata, in cui generalmente uno dei giudici che emettono la sentenza si fa carico anche della sua redazione materiale, si assiste ad una progressiva uniformità e ad un appiattimento di tutte le espressioni grafiche ufficiali sulle forme della minuscola diplomatica, ormai caratteristica dell'intera produzione comunale. In altre parole, le

³⁷ NICOLAJ 1991, p. 61.

³⁸ D'AMIA 1962.

sentenze riproducono quei caratteri formali che ritroviamo, senza eccezioni, negli atti notarili coevi e nella produzione documentaria ufficiale cittadina. Anche i giudici estensori di sentenze, quindi, si atterranno alle caratteristiche formali del resto dei documenti.

Ma oltre alle sentenze, disponiamo di altre testimonianze scritte meno formalizzate da cui emergono elementi utili per una analisi complessiva. A questo proposito, assolutamente degno di nota, nonché meritevole di un nuovo approfondimento, è un prezioso documento del 1155, noto come *memorandum* di San Rossore³⁹. Si tratta di un testo in forma dialogica prodotto nell'ambito di una disputa, durata quasi un cinquantennio, che oppose i monaci di San Rossore ai canonici della cattedrale di Pisa. Questo testo, unico nel suo genere nel panorama documentario pisano, ha attirato l'attenzione degli studiosi, soprattutto perché rivela una notevole conoscenza del diritto romano, come dimostrano le numerosissime citazioni dal *Digestum*, dal *Codex* e dal *Decretum Gratiani*. Da un punto di vista materiale, il *memorandum* si presenta come un fascicolo pergameneo costituito da due bifoli inseriti l'uno dentro l'altro, in cui si alternano non meno di due diverse mani, tutte classificabili come abilissime usuali di modello carolino (Fig. 8). L'opera di messa per iscritto non è dunque imputabile a copisti di professione, che avrebbero impiegato scritture formalizzate del tipo di quelle che troviamo nella contemporanea documentazione ufficiale, ma è piuttosto riconducibile a dotti o a pratici del diritto, uomini impegnati nell'attività di consulenza o di insegnamento, che si erano formati sui libri: si riconoscono inequivocabilmente, un'altra volta, le scritture dei nuovi protagonisti della cultura urbana del XII e del XIII secolo.

Dunque la testimonianza offerta dal *memorandum*, ci dice non solo di un contesto in cui il diritto romano era conosciuto e sapientemente utilizzato, ma offre anche una conferma del fatto che vi era un legame strettissimo tra una cultura grafica di stampo usuale, che compare per la prima volta nelle sottoscrizioni dei giuristi del secolo precedente, e la rinascita del diritto romano.

Questo documento ci conduce direttamente all'ultima testimonianza materiale che merita di essere valorizzata in questo discorso: i *Constituta* pisani.

Come Claudia Storti Storchi ha mostrato, i due *Constituta* della città, il *constitutum usus* e il *constitutum legis*, sono il frutto di uno stesso processo legislativo, collocabile tra il 1155 e il 1160⁴⁰. La versione più antica dei *Constituta* ci giunge grazie al

³⁹ Il testo del *memorandum* è edito da CLASSEN 1983.

⁴⁰ STORTI STORCHI 1998.




Fig. 8 - ASDPi, Dipl. Cap. 506 [XII sec., seconda metà] (particolare).

manoscritto Yale, un codice di fine XII secolo redatto da tre diversi copisti. Ciò che, all'interno di questo discorso, interessa osservare è che questi due testi legislativi furono costantemente aggiornati: il manoscritto appena citato reca infatti traccia, nei margini e nell'interlineo, di aggiornamenti posteriori vergati da diverse mani (Fig. 9). A giudicare dalla loro *facies*, tali interventi in abilissime scritture usuali strettamente imparentate, da un punto di vista morfologico, con quelle che abbiamo già osservato nel *memorandum* di San Rossore, sono imputabili materialmente a esperti di diritto, non trascritti da uno scriba di professione. Inoltre, non si può trascurare una suggestione, vale a dire che gli inserimenti volti ad aggiornare il testo ricordano, nell'aspetto e nella *mise en page*, le glosse caratteristiche del manoscritto giuridico.




Fig. 9 - Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Beinecke ms. 415, c. 10r (particolare).

Ne risulta un'ulteriore conferma che il diritto rinnovato esce direttamente dalle penne di quei giuristi che padroneggiavano scritture usuali, le cui origini affondano proprio nel periodo qui indagato e che costituiscono il nostro filo rosso che parte dal giudice Ildebrando per arrivare fino ai *Constituta*, passando per documenti significativi come la *proclamatio* dei Casciavolesi o il *memorandum* di San Rossore.

6. Conclusioni

Gli ultimi documenti qui richiamati rivelano un'insolita e precoce presenza del diritto romano a Pisa. Chris Wickham ha mostrato che, contrariamente a quanto sostenuto nei testi legislativi cittadini, Pisa non era una città di tradizione romanista: la romanizzazione del diritto a Pisa sarebbe stata non il prodotto di una scuola, ma il frutto di una iniziativa essenzialmente ideologica⁴¹. Effettivamente all'interno dei documenti conservati per il periodo precedente la metà del XII secolo non vi è traccia di diritto romano, così come nelle fonti non vi è traccia di una scuola di diritto propriamente detta fino alla fine del XII secolo. Sappiamo che il periodo 1155-1160 va considerato come il punto di partenza della messa per iscritto della legge dei Pisani, una normativa continuamente aggiornata, ma non conosciamo i nomi dei *constitutores*, dei *sapientes* che si dedicarono alla stesura dei due codici.

D'altra parte, già da decenni la vita cittadina era permeata da atteggiamenti e attività romanistici, basti pensare all'uso insistente di immagini della Roma repubblicana nei testi narrativi pisani e nella poesia civica e nelle epigrafi che costellano le facciate del Duomo costruito proprio in questi decenni⁴². Ed è anche noto che all'inizio del XII secolo circolava a Pisa la migliore e più antica copia del Digesto, la cosiddetta *Littera Pisana* (poi *Florentina*). Se però si guardano i documenti, che, come si è detto, sono documenti 'pesanti', secondo la definizione di Paolo Cammarosano, e come tali sono solo di matrice notarile fino alla metà del secolo XII, è difficile ravvisare tracce di una tradizione romanistica sviluppata prima di quel periodo⁴³. L'impressione è davvero che l'aggiornamento culturale del diritto pisano abbia trovato attuazione improvvisamente o, al più, nel giro di pochi anni e appunto come conseguenza di una strategia pianificata.

La ricostruzione di Wickham è argomentata e convincente. La prospettiva dalla quale si guardano qui queste fonti, quella della storia della scrittura, può però, anche in

⁴¹ WICKHAM 2000, p. 205.

⁴² Sulla *Romanitas* di Pisa, cfr. il classico SCALIA 1972 e il recente AMMANNATI 2019.

⁴³ L'unico esplicito riferimento all'esistenza di una scuola di diritto a Pisa si trova in una lettera di un monaco vittorino, recentemente datata agli anni tra il 1124 e il 1127, per cui DUFOR - GIORDANENGO - GOURON 1979.

questo caso, grazie al suo peculiare metodo d'indagine volto a rilevare e spiegare minuti fatti materiali, aggiungere un tassello nuovo a quella ricostruzione, che, in una prospettiva diversa, può fare emergere dettagli finora trascurati, ma importanti per delineare un quadro più sfaccettato. È vero che la documentazione conservata non consente di dare una risposta a tutti i quesiti aperti sui modi e i tempi della rinascita del diritto romano a Pisa, ma bisogna tenere conto della tipologia delle fonti che abbiamo a disposizione, le quali possono fornire un quadro parziale o falsato della realtà. Non si può invece trascurare un dato importante, vale a dire che anche da quei documenti emergono inequivocabilmente tracce di personaggi con una formazione culturale diversa da quella del notariato e di una parte dei giudici di antica formazione, come ci mostrano le loro sottoscrizioni autografe, mai osservate nello specifico prima d'ora.

I personaggi di cui si è parlato si distinguono per varie ragioni: i loro titoli, i loro *signa*, i contesti in cui agiscono, la scrittura che adoperano. La loro scrittura, in particolare, denuncia inequivocabilmente una preparazione avvenuta sui libri o comunque non perfezionata in senso professionale o autentificativo.

Si tratta di indizi, certo, che non bastano per affermare che a Pisa, nella prima metà del XII secolo esisteva una scuola di diritto strutturata, sul modello di quella bolognese, in cui il diritto veniva insegnato indipendentemente dalle arti del Trivio. Ma che fin dall'inizio del secolo vi fossero pratici del diritto di cultura raffinata, portatori di una sensibilità nuova, in grado di promuovere il cambiamento credo non possa essere messo in dubbio. Anche per un'operazione di stampo ideologico e non di scuola, servivano i presupposti e le persone in grado di promuovere la novità.

C'è un filo rosso che parte da quelle sottoscrizioni di laici, esperti di diritto, pratici, ma lontani dalla cultura notarile, e passando per i documenti che abbiamo visto, arriva alle scritture che caratterizzano le aggiunte e le modifiche affastellate nel codice Yale. Certo, si tratta di tracce, di frammenti, nulla più, ma non credo siano semplici coincidenze o suggestioni.

I personaggi al centro di questa prima indagine ebbero un ruolo centrale nella vita della città. Sono presenti come sottoscrittori in atti cruciali e c'è un elemento che non si può trascurare: non agiscono isolatamente, ma come gruppo. Sono attivi insieme, le loro scritture indicano percorsi di formazione comuni, i loro *signa* indicano una appartenenza comune ed è possibile intuire rapporti di discepolato.

Se nulla autorizza ad affermare che questi dotti e pratici del diritto all'avanguardia abbiamo mai costituito una scuola, né che alcuni di loro siano stati tra i *Constitutores*, mi sembra però più che verosimile l'ipotesi che questo gruppo compatto di giudici attivi a Pisa nella prima metà del secolo abbia ispirato e portato avanti il processo di rinnovamento del diritto in città.

FONTI

PISA, ARCHIVIO DI STATO (ASPi)

– *Dipl. Primaziale* = *Diplomatico Primaziale*.

– *Dipl. Roncioni* = *Diplomatico Roncioni*.

– *Dipl. San Martino* = *Diplomatico San Martino*.

– *Dipl. San Michele in Borgo* = *Diplomatico San Michele in Borgo*.

PISA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (ASDPi)

– *Dipl. Arc.* = *Diplomatico arcivescovile*.

– *Dipl. Cap.* = *Diplomatico capitolare*.

BIBLIOGRAFIA

AMMANNATI 2019 = G. AMMANNATI, *Menia mira vides. Il Duomo di Pisa: le epigrafi, il programma, la facciata*, Pisa-Roma 2019.

BARTOLI LANGELI 2006 = A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (I libri di Viella, 56).

Carte AAPi 1 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile*, vol. 1 (720-1100), a cura di A. GHIGNOLI, Pisa 2006 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Fonti, 11.1).

Carte AAPi 2 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile*, vol. 2 (1101-1150), a cura di S.P.P. SCALFATI, Pisa 2006 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Fonti, 11.2).

CLASSEN 1974 = P. CLASSEN, *Burgundio von Pisa. Richter – Gesandter – Übersetzer. Vorgetragen am 13. Januar 1973*, Heidelberg 1974.

CLASSEN 1983 = P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta.Germaniae Historica, 29).

CORTESE 1982a = E. CORTESE, *Intorno agli antichi « iudices » toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi Pisa, 79) pp. 5-38; anche in ID., *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI - U. PETRONIO, Spoleto 1999 (Collectanea, 10), I, pp. 749-782.

CORTESE 1982b = E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*. Cagliari, 18-21 maggio 1981, Milano 1982 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Serie 1, Giuridica, 26), pp. 93-148.

CORTESE 1982c = E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*. Atti del IX Convegno Internazionale di Studi, Pistoia-Montecatini Terme, 20-25 settembre 1979, Pistoia 1982, pp. 195-282.

CORTESE 1992 = E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992.

COSTAMAGNA 1950 = G. COSTAMAGNA, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno di tabellionato nell'Italia settentrionale (secoli IX-XI)*, « Atti dell'Accademia ligure di scienze e lettere », VII

- (1950), pp. 95-137; ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 7-45.
- COSTAMAGNA 1996 = G. COSTAMAGNA, *Scritture tachigrafiche e criptografiche nel simbolismo del segno del tabellionato nelle "chartae" dell'Italia settentrionale (sec. IX-XI)*, in *Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik*, a cura di P. RÜCK, Sigmaringen 1996 (Historische Hilfswissenschaften, 3, pp. 115-119).
- Costituti della legge = I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*. Edizione integrale del testo trådito dal Codice Yale/ms. Beinecke Library 415. Studio introduttivo e testo con appendici, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates, 23).
- COTZA cds = A. COTZA, *I giudici e la città (Pisa, 1100-1138 ca)*, in corso di stampa.
- D'AMIA 1962 = A. D'AMIA, *Diritto e sentenze di Pisa. Ai primordi del rinascimento giuridico*, seconda edizione accresciuta, Milano 1962.
- DUFOUR - GIORDANENGO - GOURON 1979 = J. DUFOUR, G. GIORDANENGO, A. GOURON, *L'attrait des 'leges'. Note sur la lettre d'un moine victorin (vers 1124-1127)*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 45 (1979), pp. 504-529.
- FRIED 1974 = J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien 1974.
- GARZELLA 2001 = G. GARZELLA, *Per lo studio della prima Scuola di Diritto a Pisa: "causidici", "iudices" e "iurisperiti" dalla fine dell'XI secolo al governo podestarile*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 91-103.
- GHIGNOLI 2013 = A. GHIGNOLI, *Segni di notai. Scrivere per note e per segni in testi di chartae pisane dei secoli VIII-XI*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* », 115 (2013), pp. 45-95.
- HIESTAND 1987 = R. HIESTAND, *Iudex sacri Lateranensis palatii*, « *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* », 43 (1987), pp. 62-80.
- Legislazione e prassi* 2001 = *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. ROSETTI, Napoli 2001 (Europa Medieterranea, Quaderni 16).
- Lettere originali = Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI sec.)*, I, *Italia*, a cura di A. PETRUCCI - G. AMMANNATI - A. MASTRUZZO - E. STAGNI, Pisa 2004.
- MASTRUZZO 2008 = A. MASTRUZZO, *Un 'diploma' senza cancelleria. Un 're' senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna*, in « *Bollettino Storico Pisano* », LXXVII (2008), pp. 1-32.
- MATZKE 1998 = M. MATZKE, *Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug*, Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen, 44), trad. it. a cura di M. PELZ, *Daiberto di Pisa. Tra Pisa, Papato e prima crociata*, Pisa 2002 (Biblioteca del « *Bollettino Storico Pisano* », Collana storica, 54).
- NICOLAJ 1991 = G. NICOLAJ, *Cultura e prassi notai preimeriani. Alle origini del Rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19).
- RONZANI 1991a = M. RONZANI, *"La nuova Roma": Pisa, papato e Impero al tempo di San Bernardo*, in *Momenti di storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di san Sisto*, a cura di O. BANTI - C. VIOLANTE, Pisa 1991 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Collana Storica, 37), pp. 61-78.
- RONZANI 1991b = M. RONZANI, *Pisa fra papato e impero alla fine del secolo XI*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, Pisa 1991 (Piccola Biblioteca GISEM, 1), I, pp. 173-230.

- RONZANI 1996 = M. RONZANI, *Chiesa e civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropoli di Corsica*, Pisa 1996 (Piccola Biblioteca GISEM, 9).
- RONZANI 2001 = M. RONZANI, *I giurisperiti e il Comune di Pisa nell'età delle sperimentazioni istituzionali*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 91-130.
- ROSSETTI 1993 = G. ROSSETTI, *Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo. Per una nuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani*, in *Nobiltà e chiesa nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd Tellenbach*, a cura di C. VIOLANTE, Roma 1993, pp. 159-182.
- ROSSETTI 2001 = G. ROSSETTI, *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 1-16.
- ROSSI 2012 = M.C. ROSSI, *Scritture e scriventi in una città mediterranea. Pisa tra XI e XII secolo*, Pisa 2012 (Didattica e Ricerca. Saggi e studi).
- SCALFATI 1993 = S.P.P. SCALFATI, *La forma e il contenuto: studi di scienza del documento*, Pisa 1993 (Percorsi, 4).
- SCALFATI 2012 = S.P.P. SCALFATI, *I notai delle carte arcivescovili pisane del XII secolo*, in « Bollettino Storico Pisano », LXXXI (2012), pp. 105-134.
- SCALIA 1972 = G. SCALIA, « Romanitas » *pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del Duomo e la statua del console Rodolfo*, in « Studi medievali », s. III^a, XIII (1972), pp. 791-843.
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (Europa mediterranea. Quaderni, 11).
- WICKHAM 2000 = C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella, 23).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio espone i primi risultati di una ricerca volta a gettare luce sulla formazione di un gruppo di giuristi molto attivi a Pisa nei decenni a cavallo tra XI e XII secolo. Nella carenza di fonti giudiziarie risalenti a questo periodo, l'autrice si sofferma a esaminare le sottoscrizioni autografe apposte da questi personaggi in calce ad atti notarili: emergono così i profili di personaggi all'avanguardia e dalla cultura grafica raffinata, che potrebbero essere riconosciuti come i promotori del rinnovamento giuridico della città tirrenica.

Parole significative: Pisa, giuristi, rinascimento giuridico.

The essay presents the first results of a research aimed at shedding light on the education of a group of jurists who were very active in Pisa in the between the late 11th and early 12th centuries. In the absence of judicial sources dating to this period, the author examines the autographic subscriptions written by these individuals at the end of notarial deeds. From these we can outline the profiles of avant-garde personalities with a refined graphic culture, who can be considered as the promoters of the legal renewal in the Tyrrhenian city.

Keywords: Pisa, Jurists, Legal Renaissance.

VI - LA GIUSTIZIA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE



Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento

Giovanna Maria Orlandi
giovannamariaorlandi@gmail.com

Lo studio del funzionamento della giustizia a Genova in età podestarile, che raggiunge la sua fase matura alla metà del secolo XIII¹, deve tenere conto della quasi totale assenza di serialità e di consistenza della documentazione giudiziaria², conseguente a un diverso percorso conservativo e – forse – anche a uno scarso interesse alla custodia di procedimenti già conclusi³. A differenza di quanto accaduto per il fondo notarile, che – com'è noto – rappresenta un giacimento straordinario per vastità e antichità⁴, le rare fonti scritte disponibili in materia giudiziaria sono presenti principalmente sotto forma di spezzoni e di singoli atti conservati all'interno dei protocolli notarili⁵. Il frammento in esame, fino ad oggi considerato di redattore ignoto⁶, risulta rilevante in virtù del suo essere un nucleo completamente tematico, poiché raccoglie le delibere e i pronunciamenti della curia del podestà nel 1263, poco dopo la caduta del governo del capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra e del coincidente tentativo di restaurazione del regime podestarile. Le prime riflessioni sul registro, preliminari all'edizione in preparazione, consentiranno di ragionare

¹ Il consolidamento raggiunto nella prima metà del secolo del modello podestarile subisce un arresto con il regime di Guglielmo Boccanegra (1257-1262) che, pur mantenendo la figura del podestà, ne svuota di fatto le competenze principali. Una sintesi in POLONIO 2003, pp. 193-200.

² Un'eccezione molto risalente è rappresentata dal cartolare del notaio Martino degli anni 1203-1206, edito da Dino Puncuh: *Martino*, seguito a poca distanza di anni (1216-1217) dal registro del notaio detto 'Saono', oggetto del contributo di Antonella Rovere in questo volume, a cui si rimanda anche per le note bibliografiche alle pp. 663-664 (ROVERE 2022 in questo volume). Sul frammento giudiziario del notaio Martino si veda in particolare lo studio condotto da Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 2014a).

³ Un quadro italiano della situazione archivistica delle fonti giudiziarie in ZORZI 1989, pp. 942-944. Si vedano anche le considerazioni sulla situazione bolognese di Giorgio Tamba: TAMBA 2012, p. 251.

⁴ PUNCUH 2016.

⁵ La prassi di conservare documentazione di natura pubblica e privata (*acta e instrumenta*) nello stesso cartolare, la cui incidenza non è quantificabile dal momento che i cartolari notarili sono in larghissima maggioranza inediti e inesplorati, è testimoniata già nel registro di *Giovanni scriba* (anni 1154-1164): ROVERE 2009, pp. 516-517; RUZZIN 2018, pp. 125-128.

⁶ *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, pp. 128-129.

sull'organizzazione giudiziaria durante questa delicata fase politica di passaggio tra due regimi, caratterizzata da una decisa ristrutturazione anche a livello burocratico⁷.

La prima parte di questo contributo avrà per oggetto l'analisi del frammento, caratterizzato da una varietà di caratteri intrinseci tale da apparire in netta controtendenza rispetto alle tecniche di redazione solitamente osservate dai notai nella tenuta dei protocolli. L'esame delle forme documentarie e degli elementi ascrivibili all'uso del redattore costituiranno la base per la comprensione della prassi processuale e delle tipologie di controversie che confluivano nella curia podestarile, fornendo al contempo spunti di riflessione sulle modalità che guidavano la ripartizione degli ambiti di gestione all'interno della curia. La seconda sezione (paragrafi secondo e terzo) sarà dedicata agli attori che rivestono un ruolo definito nel tribunale; il profilo del notaio estensore, che ho potuto identificare con il notaio Baldovino *de Ioço*⁸, ne costituirà il segmento centrale. Le sentenze tramandate nel registro permettono di compiere indagini in più direzioni, a cominciare dalle competenze dei magistrati giurisdicenti: tra gli ufficiali si osserva un'alternanza non immediatamente spiegabile ma che può essere riconducibile alla diversa tipologia documentaria e alla presenza dei giudici, titolari di passaggi chiave dell'*iter* processuale.

1. *Il frammento*

L'unità è conservata all'interno del cartolare 66⁹ dell'Archivio di Stato di Genova e si compone di 14 fogli (230x300mm) per un totale di 50 atti datati 3 marzo - 20 giugno 1263 redatti su carta bombacina non filigranata con inchiostro bruno rossiccio. Lo specchio di scrittura (mm 190x230) è suddiviso in due colonne di misura uguale, delimitate da linee in inchiostro superiori, inferiori e su ciascun lato, lasciando uno spazio nell'*intercolumnio* di circa mm 10. I fogli sono privi di numerazione originale; l'attuale, apposta in nero con cifre arabe sul *recto* di ciascun foglio, è di mano del secolo scorso. L'evidenza che si tratti di un fascicolo incompleto è chiara

⁷ L'organizzazione burocratica, il ruolo della cancelleria genovese e il rapporto tra questa e il potere politico tra il 1262 e il 1311 sono state studiate da Antonella Rovere: ROVERE 2003 e ROVERE 2013.

⁸ *Ibidem*, pp. 910-911, 921 e 925.

⁹ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 43-49 e 83-89. Il cartolare è un manoscritto fattizio che accorpa frammenti di fascicoli di molti notai e conserva anche gli atti di Tealdo di Sestri Levante del 1258-1260, Antonio di Quarto del 1277-1278, Palodino di Sestri Ponente del 1275-76 e tre frammenti (due del 1266-1267 e uno del 1272) non attribuiti, tra i quali quello corrispondente ai ff. 50-82 è stato recentemente identificato da Valentina Ruzzin con il notaio Giacomo *de Platealonga*. Su Tealdo si rinvia a CALLERI 2018.

già dal primo documento, acefalo. A questo *corpus* si aggiungono quattro documenti non datati redatti da due diversi notai non identificati su altrettanti fogli sciolti, di cui uno corrisponde a una prima redazione di un atto trasferito su cartolare mentre i restanti sono due *petitiones* e una sentenza definitiva relativa a un'unica causa¹⁰.

La scrittura è una minuscola notarile dal *ductus* rapido, che in alcuni documenti manca di uniformità diventando marcatamente più posata¹¹. La sequenza segue solo in parte l'andamento cronologico; gli spazi bianchi, talvolta anche abbondanti, sono intenzionalmente inseriti per lasciare modo di introdurre appelli¹² o aggiunte posteriori¹³. In generale non si tratta di testi di facile lettura, sia a causa delle frequenti scorrettezze grafiche, sia per il ricorso a un formulario che non trova riscontro nella documentazione utilizzata negli altri registri coevi genovesi o al suo interno, eterogeneo per forma e contenuto. A cominciare dall'*invocatio*, stupisce l'assenza di uniformità di un elemento di solito costante nella produzione di un notaio. In poco più della metà degli atti l'invocazione è assente¹⁴ mentre il consueto *In nomine Domini amen* compare in dieci documenti¹⁵. In un caso si ricorre alla formula *In Christi nomine*¹⁶, utilizzata molto raramente dai notai genovesi¹⁷, e in uno un insolito *In nomine sum <m>i regis*¹⁸. Nella maggioranza dei casi il notaio opera un'ulteriore distinzione a livello grafico, lasciando in bianco il resto della riga che segue l'invocazione, contribuendo in questo modo ad aumentarne la riconoscibilità visiva¹⁹. La *quaestio*, introdotta da « in questione vertitur²⁰; super questione que verti-

¹⁰ Il primo è raccolto nella busta allegata al cartolare; i tre sciolti sono cuciti tra i ff. 85-86.

¹¹ *Ibidem* ff. 43v, 88r. Risulta difficile appurare se in questi testi la mano sia effettivamente la sua o se si tratti dell'intervento di un altro scriba, come spesso accadeva tra i notai di curia. Si veda il caso dei notai savonesi descritto da Antonella Rovere in questo volume (ROVERE 2022).

¹² ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 45r, 46r, 87r.

¹³ *Ibidem*, f. 87v.

¹⁴ *Ibidem*, ff. 43r, 45r, 45v, 47r, 47v, 49v, 83r, 83v, 84r, 84v, 85v, 86r, 86v, 87r, 88v, 89r, 89v, 90v.

¹⁵ *Ibidem* ff. 43v, 45r, 46r, 47r, 48r, 49v, 84v, 85r, 87v, 88v.

¹⁶ *Ibidem* ff. 44v.

¹⁷ RUZZIN 2017, p. 189, nota 66. Un'eccezione è rappresentata dal notaio Tommaso di San Lorenzo, che fa seguire all'invocazione simbolica anche quella verbale, quest'ultima resa proprio con « In Iesu Christi nomine »: ASGe, *Notai Ignoti* 22.222.

¹⁸ ASGe, *Notai Antichi* 66, f. 88r.

¹⁹ *Ibidem*, ff. 43v, 45r, 46r, 47r, 48r, 49v, 85r, 88r, 88v.

²⁰ *Ibidem*, ff. 44v, 46r, 49v, 86r, 86v, 89r.

tur²¹/quam facit²² in questione qua queritur²³ » è in alcuni casi sostituita dal riferimento alla *peticio* che rimanda alla sentenza precedente, in genere con formule introduttive simili²⁴: « super petitione quam facit²⁵; super eo quod petit/postulat²⁶; super eo quod queritur inter²⁷/utrum²⁸ ».

Il testo prosegue con il *consilium sapientis*, espresso da uno²⁹ o due giudici³⁰ (più rare sono le attestazioni di tre *consiliatores*³¹ che diventano quattro in un'unica sentenza³²), in cui vengono ripercorse brevemente le azioni compiute, quali l'esame della documentazione inerente alla causa, la presa visione del capitolo statutario di riferimento ed eventualmente l'ascolto dei testimoni *utriusque partis*³³. L'impianto del testo è caratterizzato da un'estrema variabilità: il *consilium* può essere in forma sia oggettiva³⁴ sia soggettiva³⁵ e, in cinque sentenze, è anteposto al dispositivo ed evidenziato tramite uno spazio³⁶. In chiusura la vera e propria sentenza pronunciata dallo *iudex et assessor* che dichiara di seguire il parere del giudice: « secutus dictum consilium, dixit et pronunciavit ut in dicto consilio continetur »³⁷. L'unico tratto

²¹ *Ibidem*, ff. 85r, 85v, 86r, 86v, 87r, 88v.

²² *Ibidem*, f. 45r.

²³ *Ibidem*, f. 47v.

²⁴ È possibile fare una comparazione con l'esame del procedimento delle sentenze milanesi dell'ultimo quarto del XIII secolo condotto da Antonio Padoa Schioppa: PADOA SCHIOPPA 1996, pp. 13-14.

²⁵ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 43r; 44r; 88r.

²⁶ *Ibidem*, ff. 45r, 49v, 87r.

²⁷ *Ibidem*, ff. 43v, 45v.

²⁸ *Ibidem*, ff. 44v, 45r, 45v, f. 47v, f. 49v, 84v, 87r.

²⁹ *Ibidem*, ff. 44v, 47r, 47v, 48r, 84v, 85r, 85v, 86r, 87r, 87r, 87v, 88v, 89v.

³⁰ *Ibidem*, ff. 43r, 43v, 45v, 47v, 49v.

³¹ *Ibidem*, ff. 44r, 45r, 46r.

³² *Ibidem*, ff. 49v.

³³ I compiti del giurista a cui era affidata la causa erano numerosi e dovevano essere svolti nei tempi prescritti prima della redazione del *consilium*: PADOA SCHIOPPA 1996, p. 15; VALLERANI 2011, p. 134.

³⁴ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 43r; 43v, 44v, 44v, 45r, 45v, 46r, 47r, 47v, 48r, 49r, 49v, 84v, carta sciolta A, 86r, 87r, 87r.

³⁵ *Ibidem*, ff. 47v, 86v, 87v, 88v.

³⁶ *Ibidem*, ff. 44r, 48r, 49r, 86v, 87v.

³⁷ La clausola era il rovescio della medaglia dell'obbligatorietà del consiglio, tale di fatto ma non per norma di legge (v. anche nota 58). Infatti, « poiché la decisione contenuta nel *consilium* era di per sé

costante è rappresentato dalla data topica costituita dall'indicazione del macro e microtoponimo³⁸; quella cronica, introdotta da *Lata*, e l'elenco testimoniale in ablativo, tutti nell'escatocollo. Il caso genovese ha un termine di confronto preciso nel *corpus* di *consilia* sangimignanesi studiati da Monica Chiantini, che si presta a interessanti comparazioni poiché la struttura di tali documenti è molto simile alle sentenze qui esaminate, a cominciare dalla varietà nella forma delle invocazioni (quando presenti) e nell'alternanza del dettato soggettivo e oggettivo³⁹.

L'ultimo gruppo di documenti preso in esame si allontana completamente dalla tipologia in cui si fa ricorso ai *consilia* dei giuristi per avvicinarsi alle caratteristiche dei pronunciamenti e delle sentenze reperibili nei cartolari notarili, con una struttura che in taluni casi è quella tipica del lodo⁴⁰. Sono qui compresi gli unici tre atti in cui il magistrato giusdicente è il vicario del podestà Gucio⁴¹; nei restanti sette l'autorità giudicante è Taddeo, *iudex et assessor potestatis*⁴². In apertura si segnala l'assenza dell'invocazione mentre in chiusura l'escatocollo è aperto dall'*Actum* e include la data cronica completa dell'indizione, l'ora⁴³ e l'elenco testimoniale declinato al nominativo.

2. *L'espressione del diritto: magistrati giudicanti e consilia dei giuristi*

Il vertice del potere politico nel 1263 è occupato dal podestà bolognese *Liazarus de Liazaris*⁴⁴, di fatto rappresentato dal figlio Gucio, con l'incarico di *vicarius potestatis*, come registrato, quasi incidentalmente, negli Annali⁴⁵. Tale sostituzione, durata con ogni probabilità per buona parte dell'anno, andava contro le consuetudi-

priva di forza giuridica, occorre che fosse corroborata da una dichiarazione del giudice, orale o scritta, con la quale si affermava di giudicare conformemente al consiglio»: ROSSI 1958, p. 224.

³⁸ Sull'introduzione del microtoponimo nei documenti notarili si veda CALLERI 1999, p. 42.

³⁹ CHIANTINI 1996, pp. 7-72.

⁴⁰ Sul lodo si rimanda a ROVERE 1997, pp. 306-319; ROVERE 2009 e RUZZIN 2018.

⁴¹ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 83r, 84r, 84v.

⁴² *Ibidem*, ff. 45r, 46v, 47r, 47v, 83r, 85r, 88v.

⁴³ L'ora viene introdotta nei documenti notarili a cominciare dal 1201: CALLERI 1999, pp. 40-41.

⁴⁴ Già podestà di Modena nel 1257, *Liazarus* è tra i protagonisti della vita politica bolognese negli anni Ottanta del Duecento: CARO 1974-1975, I, p. 140, nota 82, MENZINGER 2006, pp. 260-265 e 324-326, MILANI 2007, pp. 129-138. Appartiene alla stessa famiglia anche Paolo *de Liazaris*, figlio di Guidotto, nato negli anni novanta del XIII secolo, giurista di fama: BARTOCCI 2005.

⁴⁵ All'inizio dell'anno 1263, dopo uno spazio bianco lasciato per inserire i nomi degli ufficiali, gli Annali aprono con « Tempore Gucii filii et vicarii domini Leaçariis »: *Annali* IV, p. 49.

ni⁴⁶ ed ebbe alcune ricadute sul piano politico: al termine del mandato i *sindicatores* comminarono a Gucio (non a *Liazarius*) una multa di 700 lire «pro serviis illicite acceptis et capitulis non servatis», ammenda che coinvolse anche il giudice Taddeo e altri membri della *familia* non ricordati⁴⁷. Anche a livello giudiziario è possibile rilevarne gli effetti: nelle sentenze Gucio compare come autorità giudicante in vece del podestà e lo *iudex et assessor potestatis* diventa in taluni pronunciamenti «iudex et assessor domini Gucii, filii et vicarii domini Leaçarrii de Leaçarriis, potestatis Ianue»⁴⁸. Proprio lo *iudex et assessor*⁴⁹, che assiste il podestà nell'esercizio della sua funzione giuridica, è il magistrato giudicante che ricorre con più frequenza all'interno del complesso documentario. Nel 1263 è il *doctor legum* Taddeo, di cui è ignota la provenienza territoriale; l'appellativo suggerisce il possesso di un'alta formazione giuridica e, forse, il raggiungimento del titolo di professore di uno *studium*⁵⁰. È lui che pronuncia la maggioranza delle sentenze tra quelle presenti nel frammento, ad eccezione di quella emessa dal collega *Fredus de Casulis*⁵¹, qualificato in tale occasione come *iudex et assessor potestatis*⁵².

Il gruppo di documenti conservati è rappresentativo dei vari momenti del processo, con sentenze definitive⁵³ e interlocutorie⁵⁴, pronunciamenti⁵⁵ e appelli⁵⁶. La lettura delle sentenze offre, tra l'altro, l'opportunità di studiare uno dei momenti più importanti del procedimento giudiziario, il *consilium sapientis*⁵⁷, ovvero il parere

⁴⁶ CARO 1974-1975, I, p. 140 e nota 83.

⁴⁷ *Annali* IV, p. 53.

⁴⁸ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 44r, 44v, 45r, 48r, 83r, 85r, 88r.

⁴⁹ Un esemplare del *signum* utilizzato da questo magistrato in ROVERE 2014, p. 19.

⁵⁰ ROSSO 2018, p. 257.

⁵¹ Come nel caso del collega Taddeo anche per *Fredus* resta sconosciuta l'origine. La forma cognominale *de Casulis* può infatti riferirsi a un toponimo, ma la sua diffusione, unita a quella delle sue varianti, esclude la possibilità di identificazione con un preciso luogo di provenienza.

⁵² ASGe, *Notai Antichi* 66, f. 87v. Almeno in un'altra circostanza lo stesso *Fredus de Casulis* ricopre l'incarico di *iudex et assessor* di Gucio, figlio e vicario di *Liazarius de Liazariis*: *Codice diplomatico Liguria e Toscana*, p. 145 (documento in ASGe, *Notai Antichi* 61, f. 70r).

⁵³ ASGe, *Notai Antichi* 66, ff. 43r, 43v, 44v, 45r, 45r, 45v, 46r, 47r, 47v, 47v, 49v, 49v, 49v, 83r, 83r, 84r, 84v, carta sciolta rinominata A, 84r, 84v, 85r, 85v, 85v, 86r, 86v, 87r, 87r, 87v, 88r.

⁵⁴ *Ibidem*, ff. 44r, 47r, 88v.

⁵⁵ *Ibidem*, ff. 48r, 84v, 85r.

⁵⁶ *Ibidem*, ff. 45r, 45r, 46v, 46v, 87r.

⁵⁷ Una schedatura dei *consilia* in età comunale conservati negli archivi di Perugia e Bologna, tra le realtà meglio documentate, in VALLERANI 2006.

(vincolante) dato da un esperto su cui si fonda il pronunciamento dell'autorità giudicante⁵⁸. Tale *consilium* era solitamente espressione dei giudici locali⁵⁹, collocabili in una posizione che potremmo chiamare parallela a quella degli ufficiali forestieri e degli scribi, coinvolti in un rapporto di tipo funzionariale. Il *consiliator*, qualificato dalle fonti come *iudex* o *iurisperitus*, è anzitutto conoscitore della normativa statutaria locale e delle consuetudini; il censimento di tali figure⁶⁰ permette di gettare uno sguardo anche sulla comunità dei giudici attivi in città, contribuendo al tracciamento di provenienze familiari e territoriali. Insieme a esponenti dell'*élite* cittadina, quali Pietro *de Nigro*⁶¹ e Ugo Fieschi⁶², sono menzionati giudici perlopiù noti attraverso le fonti coeve quali protagonisti della vita politica e culturale locale, come i re-

⁵⁸ In assenza di altra documentazione, come la missiva del magistrato indirizzata al giudice che doveva fornire il consiglio o gli stessi *consilia iudicum*, il tratto, costante, della brevità del *consilium* all'interno delle sentenze è uno degli elementi che consentono di ricondurre con certezza i *consilia* di questo frammento tra quelli definiti *sapientis* o *iudiciali*, vale a dire quelli obbligatori e irrevocabili per il magistrato, che per loro natura non avevano necessità di essere argomentati quanto quelli di parte, sebbene potessero ugualmente essere motivati: ASCHERI 1999, pp. 45 e 35; ASCHERI 2003, pp. 314-317; ASCHERI 2004, pp. 310-311; VALLERANI 2011, pp. 130-131. Sulla questione dell'obbligatorietà negli statuti si veda ROSSI 1958, pp. 200-224.

⁵⁹ Non a caso questi giurisperiti locali erano usualmente esclusi dagli incarichi maggiori, assegnati a forestieri, mentre il loro coinvolgimento nei processi nel ruolo di consulenti garantiva una forma di partecipazione: ASCHERI 2003, p. 315. Non bisogna infatti dimenticare che i magistrati forestieri avevano tutto l'interesse a seguire le indicazioni dei consulenti, anche a propria tutela in sede di sindacato, sebbene la responsabilità del giudice forestiero potesse comunque emergere in caso di errori o iniquità palesi (ROSSI 1958, pp. 43 e 253; ASCHERI 2003, p. 315); a tal proposito si vedano le interessanti riflessioni di Antonio Padoa Schioppa, che mette l'accento sulla capacità di imporsi da parte del *Collegium iudicum* locale: PADOA SCHIOPPA 2014b, pp. 17-18. Resta da considerare, infine, che la richiesta di *consilium* poteva essere indirizzata anche a giudici extra-cittadini, come sottolineato da Massimo Vallerani ed esemplificato dal complesso di San Gimignano studiato da Monica Chiantini: CHIANTINI 1996; VALLERANI 2006, p. 25. A tal proposito, per Genova Rodolfo Savelli rileva come a livello statutario si operasse una distinzione tra *consilium sapientis* richiesto *extra districtu Ianue* e il *consilium assessoris* fornito da un membro del collegio: SAVELLI 1991, p. 646, nota 57; ASCHERI 1999, p. 16, nota 17.

⁶⁰ Uno studio prosopografico sui giudici genovesi del XIII secolo, non affrontabile in questa sede, è attualmente in corso da parte di chi scrive nell'ambito della ricerca dottorale dal titolo: *Il comune di Genova dal 1250 al 1270. Uffici e reclutamento, Notai e giudici*.

⁶¹ Sulla figura di questo giudice, noto per essere uno dei più in vista del collegio cittadino, si rimanda agli studi di Denise Bezzina (BEZZINA 2018a e BEZZINA 2018b), che si è occupata tra l'altro di ricostruire il profilo anche della famiglia *De Nigro* nei secoli XIII-XIV nell'ambito del progetto di studio sugli alberghi genovesi Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship intitolato GenALMA: *Kinship Alliance and Urban Space: the Geonese Alberghi in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450)*.

⁶² Una biografia in NUTI 1997.

dattori degli Annali Marinetto *de Marini*⁶³, Bertolino di Bonifacio e Marchesino *de Cassino*⁶⁴, quest'ultimo scelto dal Comune per importanti ambascerie⁶⁵. Diversi sono i cognomi che si ritrovano anche nei decenni successivi, sempre accompagnati dalla qualifica di *iudex*; basta scorrere l'elenco dei giudici del collegio nominati in calce al codice statutario di inizio Trecento⁶⁶ esaminato nel contributo di Paola Guglielmotti⁶⁷ per ritrovare molti nomi di famiglia già riscontrati nelle sentenze di questo frammento. Su tutti segnalo il giudice Lanfranco *de Casali*⁶⁸, uomo politico della prima metà del secolo XIV, possibile discendente del giudice Raimondo *de Casali*, autore di numerosi *consilia* di questo frammento, o del *magister* Alberto *de Casali*, notaio e scriba del podestà, collega di curia di Baldovino *de Ioço*, redattore del presente fascicolo.

3. Il notaio Baldovino de Ioço

L'identificazione del notaio è stata possibile grazie a due riferimenti reperiti all'interno dello stesso cartolare, che acquistano significato solo se letti congiuntamente. Il primo è un rinvio a una sentenza dell'anno precedente (senza indicazione del giorno e del mese) in cui si ricorda il nome del rogatario: «scripta manu Balduini de Ioço notarii»⁶⁹. Tale citazione, seppure in assenza dell'indicazione *manu mei* – che per la verità non avrebbe avuto ragion d'essere in un cartolare del Comune – si lega a una nota di estrazione di due anni più tarda, compilata dalla stessa mano, che non lascia dubbi sul nome del redattore, dal momento che il notaio dichiara esplicitamente di

⁶³ Il giurista Marinetto de Marini, incaricato della redazione nel biennio 1265-66 insieme al collega Guglielmo di Multedo, a Marino Usodimare e a Giovanni Suzobono, è ricordato per essere stato anche comandante di una squadra di galee durante gli anni della guerra contro Federico II: *Annali* IV, pp. LXV-LXVI.

⁶⁴ I giudici Bartolino di Bonifacio e Marchesino *de Cassino* sono redattori degli Annali insieme a Giacomo Doria e Oberto Stancone nel decennio 1270-1279. Si tratta in entrambi i casi di personalità con ruoli importanti nella vita pubblica cittadina: *Annali* IV, pp. LXXXVII-XCI.

⁶⁵ Tra i diversi incarichi è d'obbligo menzionare la missione con Tedisio Fieschi e Bovarello Grimaldi per la stipula della convenzione con i conti di Provenza Carlo d'Angiò e la moglie Beatrice: *Libri Iurium* I/4, n. 819. Sulla sua figura di ambasciatore del Comune si vedano FERRETTO 1889, pp. 22-23 e *Annali* IV, p. XC, nota 3.

⁶⁶ PIERGIOVANNI 1980, pp. 275-277.

⁶⁷ GUGLIELMOTTI 2022 in questo volume.

⁶⁸ Il giudice Lanfranco *de Casali* ricoprì l'incarico di abate del popolo nel 1327: PIERGIOVANNI 1980, p. 276.

⁶⁹ ASGe, *Notai Antichi* 66, f. 44r.

chiamarsi Baldovino⁷⁰. La conferma è infine data da un originale conservato nel fondo Archivio Segreto dell'Archivio di Stato di Genova, che conforta l'identificazione del frammento grazie al confronto grafico⁷¹. La ricostruzione del profilo di Baldovino assume una certa rilevanza non solo nell'ottica di un'indagine sui professionisti impiegati come scribi del Comune ma anche perché siamo di fronte a un notaio poco noto in letteratura, seppure nominato negli Annali tra quelli impiegati *ad officium palatii*⁷², di cui ci resta produzione documentaria esclusivamente di natura pubblica. Non meno meritevoli di attenzione sono gli elementi, emersi da un sondaggio su registri notarili inediti, più strettamente riconducibili alla vita privata, che contribuiscono ad aggiungere tasselli a un profilo articolato e per alcuni aspetti ancora poco chiaro.

È certa la provenienza, Rapallo, un centro non urbano sulla costa del Levante, sede di una delle principali podesterie controllate dalla città⁷³, con cui Baldovino mantiene un legame forte, evidente non solo nei suoi investimenti economici ma anche nella rete di conoscenze professionali. La sua carriera si sviluppa negli anni Sessanta del secolo, a cominciare dalla deposizione di Guglielmo Boccanegra avvenuta nella primavera del 1262, o, per lo meno, tale è l'estremo cronologico di esercizio dell'attività notarile finora noto. È importante sottolineare la cornice politico-istituzionale perché, come messo in evidenza da Antonella Rovere, il passaggio al nuovo regime aveva coinciso con un rinnovo dello *staff* di cancelleria e la conseguente sostituzione degli scribi impiegati nel governo del capitano del Popolo con altri, probabilmente più graditi al nuovo sistema⁷⁴. Benché sia qualificato semplicemente come *notarius* e non come *scriba*, Baldovino compare nell'elenco testimoniale di un atto ufficiale di una certa rilevanza⁷⁵, indizio di un suo possibile coinvolgimento quale *scriba* comunale⁷⁶. Tale posizione è confermata dall'originale richia-

⁷⁰ « dominus Lombardus de Lombardis, iudex domini Alberti de Rivola, potestatis Ianue, precepit michi Balduino ut iterum ipsam scribere et sibi dare »: *ibidem*, f. 47v.

⁷¹ ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 45a. Il regesto in LISCIANDRELLI 1960, n. 361.

⁷² L'unica eccezione è lo studio sugli scribi del Comune condotto da Antonella Rovere: ROVERE 2013, pp. 910-911, 921-922 e 925.

⁷³ La notizia è fornita da un documento di cui è protagonista: « Baldoini de Iozo de Rappallo notarii »: ASGe, *Notai Antichi* 102, f. 147v.

⁷⁴ ROVERE 2003, pp. 909-911.

⁷⁵ L'atto in questione è la già menzionata nomina ad ambasciatori del Comune di Tedisio Fieschi, conte di Lavagna, Bovarello *de Grimaldo* e Marchesino *de Cassino* per la stipula della convenzione con i conti di Provenza: *Libri Iurium* I/4, n. 819 (v. nota 65).

⁷⁶ Si noti che i colleghi che compaiono nel medesimo elenco, Alberto *de Casali* e Guglielmo Veggio, sono anche scribi del Comune nei medesimi anni: ROVERE 2003, pp. 909-911.

mato sopra, redatto il 6 settembre del 1262 «in palacio ... quo potestas tenet curiam» che sancisce la nomina di ambasciatori del Comune su ordine del podestà. La sottoscrizione, «notarius et scriba comunis Ianue», produce la prova inequivocabile della sua attività per il Comune già da quell'anno. La forma del *signum*, un *ego* elaborato su una figura a rombo collocato sotto una croce potenziata in una forma quadrata che si prolunga fino a includere la prima iniziale del nome, consente per la sua tipicità di collocare senza dubbio Baldovino tra i notai genovesi⁷⁷.

Il *mundum* può fornire elementi utili a comprendere quali funzioni svolgesse Baldovino all'interno della *curia potestatis*: se qui si tratta di un mandato del podestà, la documentazione conservata nel registro è di materia giudiziaria, dunque di natura differente. È possibile che Baldovino abbia sviluppato una sorta di carriera in seno alla curia podestarile? Il richiamo, nel cartolare, alla sentenza del 1262 da lui redatta di cui si è detto, farebbe propendere per un'ipotesi che va nella direzione di una certa flessibilità delle sfere di competenza del notaio, con cambiamenti dettati dall'occasione, pur nel mantenimento di un incarico di riferimento o 'prevalente'. Il suo impiego come scriba dello *iudex et assessor* potrebbe infatti essere iniziato nel 1262, continuato nel '63, anno del presente manoscritto, e mantenuto negli anni seguenti. In questo senso può essere letta la nota di estrazione del 1265, in cui si esplicita che l'autorizzazione⁷⁸ proviene da Lombardo de Lombardi, giudice deputato alle cause civili⁷⁹, un ruolo analogo a quello ricoperto due anni prima dal giurista Taddeo.

La tesi di una continuità lavorativa trova un'incongruenza parziale nella narrazione degli Annali, che dopo un lungo silenzio sui nomi degli ufficiali e dei loro scribi riprendono l'elenco nel 1265⁸⁰, anno in cui menzionano tre notai al servizio della *curia potestatis*: il *magister* Alberto *de Casali*, *Ianuinus Osbergerius* e Baldovino *de Salvo*⁸¹. Nei due anni successivi, nel biennio 1266-1267, la fonte cronachistica colloca invece Baldovino *de Ioço* al posto di Baldovino *de Salvo*, sempre insieme ad

⁷⁷ Sulla genesi, evoluzione e significato del *signum* notarile si rimanda a ROVERE 2014.

⁷⁸ Per procedere all'estrazione di un secondo originale da un registro era necessario avere l'autorizzazione di un ufficiale: si veda la recente introduzione di Marta Calleri in Petrus Rufi, p. XX, nota 101 (anche per il rimando bibliografico).

⁷⁹ *Annali* IV, pp. 67-68.

⁸⁰ Il preziosissimo elenco degli Annali, che registra i nomi dei principali ufficiali e dei loro scribi, non viene più compilato dopo il 1249 ad eccezione degli anni 1265-1267: *Annali* III, p. XVII; *Annali* IV, p. XIV.

⁸¹ *Ibidem*, pp. 67-68.

Alberto *de Casali* e *Ianuinus Osbergerius*⁸². In questi anni gli scribi del podestà dovevano godere di buona fama se, nel descrivere l'insediamento di Guidotto *de Rodo*, podestà nel 1267, gli annalisti narrano che

« in officio vero scribanie pertinentis ad officium palatii, dictus dominus potestas habuit secum viros fide dignos et coram eo, videlicet magistrum Albertum de Casali, Ianuinum Osbergerium et Baldovinum de Ioço »⁸³.

Uomini degni di fiducia: un giudizio molto positivo, certamente basato sulla capacità e competenza dimostrate in anni di lavoro, che forse può trovare una spiegazione nel mantenimento dell'incarico per un periodo di tempo abbastanza lungo.

Alla luce di questo diventa possibile leggere il nome di *de Salvo* quale frutto di una svista, come la forte somiglianza dei due nomi farebbe supporre; tuttavia non si può nemmeno escludere che i notai *de Ioço* e *de Salvo* siano in realtà la stessa persona e che Baldovino avesse un doppio cognome, plausibilmente uno antroponomico (*de Salvo*) e l'altro toponomastico (*de Ioço*), sebbene ciò non sia attestato. L'ipotesi di un'identificazione tra i due trova appiglio nella comune località di provenienza e negli anni di attività, grossomodo sovrapponibili: *de Salvo* compare per la prima volta nel racconto annalistico nel 1254 nel ruolo di sindaco del Comune⁸⁴ mentre nel 1261 figura nei consiglieri presenti alla ratifica del trattato di Ninfeo concluso dal Comune di Genova con Michele VIII Paleologo⁸⁵; tra il 1264 e il 1276 è infine nell'elenco testimoniale in tre atti redatti in curia con la qualifica di notaio⁸⁶, sebbene non venga mai registrato come scriba⁸⁷.

Le ultime attestazioni affiorano nel decennio successivo nei registri dei colleghi Bonvassallo *de Olivaastro*⁸⁸ e Giovanni di Amandolesio⁸⁹, che con Baldovino condividevano la stessa origine territoriale, rapporti di tipo funzionale con il Comune e,

⁸² *Ibidem*, pp. 84-85 e 99-100.

⁸³ *Ibidem*, p. 99.

⁸⁴ « et sic destinati fuerunt ad postulationem predictorum ambaxatorum apud Lucham et Florentiam pro comuni lanue viri nobiles Lanfrancus Malocellus et Ugo de Flisco, et cum eis Enricus de Bissanne notarius, atque syndicus comunis Balduinus Salvi de Rapallo »: *ibidem*, p. 12.

⁸⁵ *Libri Iurium* I/4, n. 749.

⁸⁶ *Libri Iurium* I/5, nn. 823, 879; *Libri Iurium* I/6, 1129.

⁸⁷ Come già osservato da Antonella Rovere: ROVERE 2003, p. 910, nota 6.

⁸⁸ ORLANDI 2020.

⁸⁹ I documenti di questo notaio tra gli anni 1256 al 1264 sono editi da Laura Balletto: *Giovanni di Amandolesio (1256-1258)*; *Giovanni di Amandolesio (1258-1264)*.

con lieve approssimazione, anche il medesimo arco cronologico di esercizio della professione⁹⁰. Da alcuni documenti che lo coinvolgono a titolo privato emerge sempre un'attinenza con le istituzioni o con personalità di spicco del mondo giuridico: il 9 luglio 1272 appare come *consiliator* in una compravendita redatta a Rapallo « sub capitulo ubi tenetur curia »⁹¹. Il 26 febbraio del 1273 si trova di fronte alla casa di Rapallo del giudice Marchesino *de Cassino*⁹² per vendere una partita di fasci di canne, che gli frutta 20 soldi⁹³. L'8 ottobre è a Genova, dove cede in locazione per quattro anni a Giovanni *Comittus*, canonico della chiesa di Santo Stefano di Rapallo, un terreno situato a Rapallo per 5 soldi annui⁹⁴. La situazione economico-patrimoniale doveva essere solida: due anni dopo è nuovamente nominato come proprietario di diversi appezzamenti (alberati e boschivi) situati a Levante, nella zona di Framura, in quanto limitrofo con le proprietà dei fratelli Pagano e Filippo Cavarunco⁹⁵, alcuni dei quali adiacenti ai terreni di Oberto Doria⁹⁶. Nel 1278 è presente nell'elenco testimoniale – con il collega Leonello *Fallacha* – di due *instrumenta* redatti « in burgo Rapalli » di cui è protagonista il giudice Marchesino *de Cassino*⁹⁷, che provano un rapporto di conoscenza tra i due professionisti, forse favorito dai colleghi della sua cerchia, i già menzionati notai Bonvassallo *de Olivastro* e Giovanni di Amandolesio⁹⁸, che negli stessi anni mantennero una frequentazione piuttosto assidua con il giurisperito Marchesino.

⁹⁰ Bonvassallo *de Olivastro* è attestato in attività su un arco di 18 anni, dal 1262 al 1280, mentre la produzione documentaria di Giovanni di Amandolesio si estende dal 1256 al 1275: ORLANDI 2020, pp. 70-71; *Giovanni di Amandolesio (1256-1258)*, pp. XV-XVIII; *Giovanni di Amandolesio (1258-1264)*, pp. XXI-XXIV; *Cartolari notarili genovesi 1956-1961*, pp. 105-108; 110-111; 113; *Notai ignoti 1988*, p. 57.

⁹¹ ASGe, *Notai Antichi* 102, f. 111r.

⁹² Il giudice Marchesino *de Cassino* era quasi certamente originario di Rapallo. Sono frequenti le menzioni di rogiti con sede di fronte alla sua *domus* di Rapallo, che doveva trovarsi molto vicina alla curia podestarile, così come le attestazioni di documenti redatti presso la sua casa genovese: ORLANDI 2020, p. 78.

⁹³ Il documento è cassato per volontà di Baldovino l'11 dicembre di quell'anno: ASGe, *Notai Antichi* 102, f. 105v.

⁹⁴ *Ibidem*, f. 147v.

⁹⁵ La famiglia consolare Cavarunco ricoprì ruoli anche in seno alle istituzioni podestarili: nel 1241 Oberto Cavarunco è console del mare, mentre Pagano è più volte consigliere del Comune: FILANGIERI 2010, p. 181; ASGe, *Notai Antichi* 17, carta sciolta; *Libri Iurium* I/4, n. 729; ASGe, A.S. 2724, doc. 45a.

⁹⁶ ASGe, *Notai Ignoti* 9.99.

⁹⁷ ASGe, *Notai Antichi* 130, ff. 36r-v.

⁹⁸ Sul rapporto tra il giudice e il notaio Bonvassallo *de Olivastro* si veda ORLANDI 2020, pp. 77-78. Sempre negli anni Settanta del secolo dai documenti di Giovanni di Amandolesio emerge chiaramente una frequentazione assidua con lo stesso Marchesino (a titolo di esempio ASGe, *Notai Antichi* 58, f. 152r).

4. *Note conclusive*

In sintesi, l'ipotesi di continuità del medesimo ruolo nel tribunale cittadino, che nel caso di Baldovino sembra potersi estendere dal 1262 al 1267, suggerisce una scelta del Comune orientata alla massima efficienza organizzativa, sorretta dalla permanenza di notai di provata esperienza presso la cancelleria per lunghi periodi di tempo⁹⁹. A tal proposito è utile interrogarsi sulle aree di competenza dei notai impiegati nel tribunale cittadino e comprendere quale fosse la prassi di scritturazione: alla luce di quanto esposto, nelle sentenze in cui il notaio è libero di verbalizzare secondo la sua abitudine lo schema è comune a quello applicato dai colleghi, dove l'assenza dell'invocazione nei lodi e nella documentazione non originata da un *consilium* mostra un tratto personale, riscontrato anche nell'unico originale pervenuto. Al contrario, la molteplicità degli elementi grafici e testuali che contraddistingue le abbreviature del frammento è dimostrazione che gli atti dove è compreso il parere del giurisperito sono trascrizioni fedeli e meticolose dei *consilia* ricevuti, in cui l'intervento del notaio si riduce alla parte escatocollare del documento.

In ultimo, la possibilità di un'identificazione tra i 'due Baldovini' *de Iogo e de Salvo* aumenterebbe in modo qualitativamente significativo le notizie biografiche in nostro possesso di un componente della curia podestarile. In particolare, la sua presenza nel ruolo di sindaco del Comune e il ruolo di membro del consiglio generale mostrerebbe un insolito avvio alla carriera pubblica, possibilmente antecedente all'investitura notarile, come la mancanza della qualifica di notaio farebbe supporre. Ad ogni modo, l'assenza di riferimenti di esercizio dell'attività a favore dei privati, il possesso di beni fondiari, un buon *network* professionale di riferimento radicato nel proprio territorio di origine e le notizie di un'autonoma attività economica nettamente distinta dalla professione¹⁰⁰ tratteggiano i contorni di un profilo dotato di solida stabilità economica e sociale – e chissà, forse proprio per questo – agevolato sia nella sua ascesa a scriba della curia podestarile sia nel mantenimento di tale ruolo così a lungo.

⁹⁹ In questi anni si registra una buona stabilità dei notai impiegati nella curia podestarile: ROVERE 2013, p. 911.

¹⁰⁰ Frequenti, peraltro, nel mondo degli scribi genovesi: CALLERI 2019, in particolare pp. 202-209.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Archivio Segreto* 2724.
- *Notai Antichi* 17, 58, 61, 66, 102, 130.
- *Notai Ignoti* 9, 22.

BIBLIOGRAFIA

- Annali III = Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXV al MCCL*, III, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1923 (Fonti per la Storia d'Italia, 14).
- Annali IV = Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, IV, Roma 1926 (Fonti per la storia d'Italia 14bis).
- ASCHERI 2003 = M. ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal consulting in the civil law tradition*, a cura di M. ASCHERI - I. BAUMGÄRTNER - J. KIRSHNER, Berkeley 1999, pp. 11-53.
- ASCHERI 2003 = M. ASCHERI, *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 105 (2003), pp. 303-334.
- ASCHERI 2004 = M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali, La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 309-328.
- BARTOCCI 2005 = A. BARTOCCI, *Liazari, Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 2005, pp. 16-19.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in *Notariorum itinera* 2018, pp. 117-152.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- CALLERI 1999 = M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXXIX/I (1999), pp. 25-100.
- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova*, in *Notariorum itinera* 2018, pp. 55-83.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « *Reti Medievali Rivista* », 20/1 (2019), pp. 187-218.
- Cartolari notarili genovesi 1956-1961 = Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- CARO 1974-1975 = G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo. 1257-1311*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XV (1975), trad. it. di *Genua und die Mächte am Mittelmeer, 1257-1311*, Halle 1895-1899.

- CHIANTINI 1996 = M. CHIANTINI, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996 (Documenti e Storia, 15).
- Codice diplomatico Liguria e Toscana* = A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321). Parte prima: dal 1265 al 1274*, Genova 1901 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXI/I (1901)).
- FERRETTO 1889 = A. FERRETTO, *Regesti delle relazioni pontificie riguardanti la pieve di Rapallo e i Rapallesi (1199-1320)*, Genova 1899.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII-metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutors G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- Giovanni di Amandolesio (1256-1258) = Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, a cura di L. BALLETO, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXVI).
- Giovanni di Amandolesio (1258-1264) = Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, a cura di L. BALLETO, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giustizia, istituzioni e notai 2022 = Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6).
- GUGLIEMOTTI 2022 = P. GUGLIEMOTTI, *Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 637-662.
- Libri Iurium I/4 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/4*, a cura di S. DELLACASA, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVII).
- Libri Iurium I/5 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova I/5*, a cura di E. MADIA, Genova-Roma 1999 (Fonti per la storia della Liguria, XII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIX).
- Libri Iurium I/6 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/6*, a cura di M. BIBOLINI, Introduzione di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXXII).
- Martino = Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MENZINGER 2006 = S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006 (Ius nostrum, 34).
- MILANI 2007 = G. MILANI, *Bologna's two Exclusions and the Power of Law Experts*, in *Europa und seine regionen, 2000 Jahre Rechtsgeschichte*, a cura di A. BAUER - K.H.L. WELKER, Köln-Weimar 2007, pp. 123-138.
- Notai ignoti 1988 = Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali*, Inventario, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CIV).
- Notariorum itinera 2018 = Notariorum itinera. *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), Genova 2018.

- NUTI 1997 = G. NUTI, *Fieschi, Ugo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 531-533.
- ORLANDI 2020 = G. M. ORLANDI, *Il notaio Bonvassallo de Olivastro. Carriera e relazioni di uno scriba del comune di Genova*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s. IV (2020), pp. 56-86.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese nella prima età viscontea. (1277-1300)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 1-46; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 2014a = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « Studi medievali », s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOWSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätsschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PADOA SCHIOPPA 2014b = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius comune, in Conseiller les juges au Moyen Âge*, a cura di M. CHARAGEAT, Toulouse 2014 (Presses Universitaires du Mirail), pp. 15-24; anche in PADOA SCHIOPPA 2015, pp. 277-285.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28),
- Petrus Rufi = Petrus Rufi (*Genova 1213-1214*), a cura di C. BOEM - M. CALLERI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VIII), Genova 2021.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da Provincia a Signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- PUNCUH 2016 = D. PUNCUH, *Gli Archivi notarili genovesi: un patrimonio culturale eccezionale*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVI (2016), pp. 279-308.
- ROSSI 1958 = G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, (secoli XII-XIII)*, I, Milano 1958.
- ROSSO 2018 = P. ROSSO, *La scuola nel Medioevo. Secoli VI-XV*, Roma 2018 (Quality paperbacks).
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta antiqua et mediaevalia), pp. 291-332.
- ROVERE 2003 = A. ROVERE, *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I (2003), pp. 909-943.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2013 = A. ROVERE, *Comune e notariato a Genova: luci e ombre di un rapporto complesso, in Notariato e medievistica*, in *Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93), pp. 231-245.

- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in «Ego signavi et roboravi». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65.
- ROVERE 2022 = A. ROVERE, *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 663-684.
- RUZZIN 2017 = V. RUZZIN, *Voltri: una podesteria suburbana del territorio genovese. Società, istituzioni e produzione documentaria tra XII e XIV secolo*, Tesi di dottorato, ciclo XXIX, tutore P. Guglielmotti, Genova 2017.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in «Scribium Rivista», 15 (2018), pp. 125-154.
- SAVELLI 1991 = R. SAVELLI, 'Capitula', 'Regulae' e pratiche del diritto a Genova tra il XIV e XV secolo, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni 30), pp. 447-502.
- TAMBA 2012 = G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109), pp. 249-273.
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Consilia. Un progetto di schedatura archivistica della consulenza giuridica in età comunale*, in «Le carte e la storia», VIII/1 (2006), pp. 24-29.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age», 123/1 (2011), pp. 129-149.
- ZORZI 1989 = A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 12 (1989), pp. 923-965.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

In assenza o quasi di documentazione giudiziaria genovese relativa al XIII secolo, un frammento di registro inedito di metà secolo offre l'opportunità di studiare un gruppo di delibere e pronunciamenti in materia civile emesse dai vertici della curia podestarile, consentendo di ricostruire la fotografia della principale curia cittadina, quella del podestà, e di conoscere gli attori che agiscono a vario titolo al suo interno. Una particolare attenzione è dedicata al notaio identificato quale redattore delle carte, lo scriba del Comune Baldovino *de Iogo*, e alle sue modalità di redazione, messe in relazione con le tipologie documentarie e con il contenuto del testo, nel tentativo di cogliere indirettamente gli elementi procedurali e le modalità organizzative del sistema giudiziario comunale. L'analisi del profilo biografico e professionale del notaio contribuisce all'indagine sugli scribi coinvolti in un ruolo di tipo funzionariale con le istituzioni di area genovese.

Parole significative: XIII secolo, comune di Genova, giustizia, *consilium sapientis*, notariato, protocolli notarili.

An unpublished fragment of a mid-13th-century judicial register offers the opportunity to study a series of resolutions and pronouncements on civil matters issued by the highest Genoese courts. By analysing these documents, this contribution aims to explore the main officers' area of expertise of the judicial system. Particular attention will be paid to notary Baldovino de Ioço, in charge as *scriba potestatis*, and to the ways he drafted these documents, in an attempt to grasp, at least indirectly, the procedural elements and organizational methods of the court. The analysis of the notary's biography and professional profile contributes to the investigation of the professionals involved in public administration as notaries.

Keywords: 13th Century, Genoa Comune, Legal History, *consilium sapientis*, Public Notaries, Notarial Protocols.



Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento

Paola Guglielmotti
paola.guglielmotti@unige.it

Con questo contributo intendo progredire nell'indagine sui giudici nella Genova della prima metà del Trecento. Considerato anche nel suo stretto rapporto con la ben distinta, più variegata e nutrita compagine dei notai, questo piccolo nucleo sociale disciude prospettive interessanti riguardo un cinquantennio individuato 'a freddo', perché si tratta di un periodo ancora poco esplorato con sguardo d'insieme nella vicenda genovese. Metterò a frutto, in particolare, la ricerca avviata da Giovanna Petti Balbi nel contesto dell'unica corposa ricerca condotta sulla città ligure del secolo XIV. Si tratta del suo libro di trent'anni fa sul primo doge, Simon Boccanegra, dove la maggiore attenzione è posta sul periodo successivo al suo primo insediamento, nel 1339¹. La materia si presta a più riprese grazie alla straordinaria consistenza delle fonti consultabili, costituite massicciamente da cartolari e filze, pervenuti per lo più integri in numero di almeno quattro o cinque centinaia per l'intero secolo; la polverizzazione dei dati è il prezzo che si paga a beneficiare di una simile mole di registri notarili. Soccorrono assai meno, se si bada ai blocchi documentari solitamente più battuti, i *Libri iurium*, che per quel cinquantennio hanno trasmesso un numero di atti contenuto, i cartari degli enti religiosi e i testi di natura latamente normativa che sono stati assemblati in una eterogenea raccolta ottocentesca, le *Leges Ianuenses*².

Muoverò dal confronto fra due preziosi e successivi elenchi di giudici *de collegio*: l'organismo corporativo, assai attento alle proprie prerogative, che disciplina i comportamenti professionali, contribuisce in qualche modo al loro aggiornamento e regola, come vedremo, l'accesso di nuovi membri³. Anche per gli anni qui in esame si può

Ringrazio Gian Maria Varanini per la disponibilità a discutere questo lavoro.

¹ PETTI BALBI 1995, pp. 203-215.

² Una presentazione delle fonti anche della prima metà del secolo XIV in GUGLIELMOTTI 2013, Parte seconda.

³ La letteratura in materia di collegi professionali e dottorali è molto consistente e mi limito a segnalare proficui punti di partenza in BRAMBILLA 2005, BRAMBILLA 2007, ASCHERI 2006, TREGGIARI 2016. Come cornice generale di quanto presente in questo contributo si può far riferimento anche a MEYER - HOLZ 1989, GILLI 2003 e *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007.

agevolmente osservare quali siano i privilegi di cui tradizionalmente godono i giudici *de collegio* e che concorrono a rendere appetibile, dopo un investimento di studio in tutti i sensi oneroso, una professione prestigiosa. Nel 1307 il console di questo *collegium* riceve infatti larga conferma di complete esenzioni fiscali da parte dei vertici del governo cittadino, allora rappresentato da due Capitani: si tratta adesso di Opizzone Spinola e Bernabò Doria, verosimilmente sollecitati, le cui famiglie esprimono personaggi che occupano da qualche decennio quella posizione a capo del Comune, pur con qualche interruzione. Tali immunità sono poi ribadite a livello statutario sotto il governo di altri due Capitani, Galeotto Spinola e Raffaele Doria, nel 1337, e poi sotto regime dogale del neoinsediato Giovanni *de Murta*, nel 1345⁴. Terrò conto sia delle potenzialità di coinvolgimento dei giudici nelle diverse magistrature, sia delle dinamiche familiari e sociali cui essi partecipano per cominciare a far emergere anche la dimensione meno istituzionale di quanto si può connettere alla conoscenza e alla pratica del diritto.

Oltre ai membri del collegio, che forse non include tutti i giudici genovesi, risultano attivi professionisti reclutati esternamente: per esempio, coloro che operano al seguito del podestà, cui continua a competere appunto l'amministrazione della giustizia, oppure i funzionari dell'*entourage* imperiale, dal momento che Enrico VII è signore della città e presente in Italia tra il 1311 e il 1313, o di quello regio poiché nel 1318 Genova si sottomette alla signoria di Roberto d'Angiò e del papa. Sono personaggi di grande esperienza: di costoro mi limiterò a cogliere almeno quale ruolo rivestano rispetto ai membri del *collegium* e qualche tratto del loro provvisorio inserimento nell'ambito cittadino. Ma a questi funzionari itineranti, pur nella limitata durata della loro presenza in città, può essere riconosciuta la funzione – anche non intenzionale ma di fatto – di rianimare un quadro connotato, come vedremo, da lunghe persistenze in materia di amministrazione della giustizia⁵. Sulla circolazione di giudici, compresi quanti soggiornano per non più di un anno a Genova o che da Genova provengono, nel contesto dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento, ha già proficuamente lavorato Riccardo Rao, cui posso senz'altro rinviare⁶.

1. *I due elenchi dei giudici del collegio: consistenza, estrazione sociale e prospettive istituzionali*

In calce a un codice statutario pergameneo, giunto mutilo e databile agli anni 1316-1318, è riportato (apparentemente da una delle mani che ha vergato il codice),

⁴ ISNARDI 1861, nn. 11-13, pp. 302-304.

⁵ Si veda oltre, testo corrispondente alla nota 49.

⁶ RAO 2006.

dopo un calendario annuo delle feste, l'elenco di 42 *nomina iudicum de collegio Ianue*⁷. Al nome di 6 giudici *de collegio* è stato preposto, da diversa mano e in un momento successivo a quello in cui è stata trascritta la lista, il segno di croce a indicarne il decesso, mentre 3 ulteriori nomi, anch'essi aggiunti da altra mano alla fine dell'elenco, sono stati quasi completamente erasi⁸. Il problema della esatta datazione dell'elenco e degli interventi lì condotti va per adesso accantonato, non essendo emersi elementi per risolverlo, come la certezza della data di decesso o di termine dell'attività di un giudice della lista e meglio ancora di uno dei 6 al cui nome è stato unito il segno di croce. Il riferimento al 1316-1318 andrà dunque inteso in modo orientativo, per richiamare una compilazione avvertita come viva e aggiornata almeno per breve tempo: ma si tratta di un elenco per così dire di servizio, presentato senza alcuna solennità grafica. Si può constatare, comunque, che 7 dei 42 giudici fanno parte del collegio anche nel 1344, come mostra il secondo elenco che prenderò in esame, così che quell'ipotesi di datazione, nonostante qualche possibile omominia, appare verosimile. Il medesimo nome va quasi sicuramente attribuito a due distinti personaggi presenti in entrambi gli elenchi, dal momento che si legge per un lunghissimo arco di tempo: è quello di *Marinetus de Marino*, dichiarato già negli anni 1275-1276 quale uno degli annalisti cittadini⁹.

Con approssimazione consapevole, si può partire proprio dai numeri. Per una città in cui a inizio secolo XIV sono stati stimati forse 50-60.000 abitanti di ambo i sessi¹⁰, ogni 1.300-1.400 individui si conterebbe un giudice *de collegio* abilitato a esercitare la professione; se si prova ad alzare decisamente la stima a 80.000 genove-

⁷ PIERGIOVANNI 1980, pp. 275-277.

⁸ PIERGIOVANNI 1980, pp. 275-277 (con aggiornamento di ISNARDI 1861, p. 291), fornisce il mero elenco – senza indicare gli interventi successivi alla prima trascrizione – che occupa buona parte del f. 51r del codice del 1316-1318, custodito presso la Biblioteca Reale di Torino, ms. Storia Patria 291, vergato con mani diverse ascrivibili alla prima metà del secolo XIV, in buono stato di conservazione e con una rilegatura ottocentesca.

⁹ Si veda oltre, note 26-28, i nomi preceduti da asterisco; *Annali*, p. 81; si veda inoltre *San Siro* IV, nn. 813 (nel 1283 *Marinetus* è tra i giudici che assistono al rinvenimento dei corpi dei santi Siro, Felice e Romolo dietro l'altare del monastero di San Siro), 821 (nel 1283 *Marinetus* compare tra i consiglieri di una donna). Sempre *Marinetus*, con evidenza un giudice di notevole rango, figura tra i consiglieri di una donna della migliore nobiltà cittadina, Caterina figlia di Alberto Fieschi conte di Lavagna e neovedova di Giacomino Grimaldi, quando nel 1278 procede a una (tipica) sistemazione patrimoniale con i figli: ASGe, *Notai Antichi* 119, not. Bongiovanni *de Langasco*, f. 18rv, 1278, maggio 5.

¹⁰ GUGLIELMOTTI 2013, pp. 40-48, per un compendio dell'evoluzione demografica cittadina, comprensivo dei riferimenti alla precedente storiografia.

si, riformulandola in base agli studi da poco avviati sulle consociazioni familiari, cioè gli alberghi genovesi, si tratterebbe di uno ogni 1.700-1.800 abitanti¹¹.

Per quanto concerne l'origine familiare, i 42 giudici del collegio genovese si possono artificiosamente ascrivere a tre sommarie categorie¹² (senza forse esaurire tutti i giudici genovesi o liguri). Una abbraccia 14 membri della nobiltà cittadina, assai stratificata al suo interno ma con un numero di famiglie, circa 200, piuttosto costante nel tempo nonostante un certo ricambio; molte di esse esprimono almeno un membro del collegio consolare nel corso del secolo XII¹³. La seconda, che rispecchia un variegato processo di inurbamento, è costituita da 13 esponenti di famiglie originarie, anche in un periodo risalente, dall'area periurbana o dal *districtus* genovese, senza che sia sempre chiaro se nel *de...* si debba intendere la mera provenienza o un predicato signorile di più o meno effettivo contenuto¹⁴. Gli altri 15 giudici non sono bene identificabili, come per esempio Nicola Durante (che peraltro è uno *iurisperitus*, cosa che non emerge dai registri notarili¹⁵): forse individui di recente ascesa sociale («uomini nuovi», secondo Petti Balbi¹⁶), adesso certamente cittadini genovesi, ma senza che si possa scartare del tutto una antecedente provenienza extraligure¹⁷.

¹¹ Si può azzardare cautamente una ipotesi: nell'elenco nominativo dei 42 *de collegio* si avverte un nesso, vago e forse non solo casuale, con le 8 compagne, cioè le associazioni a carattere locale, di quartiere, in cui la città ligure è ripartita sotto il profilo delle competenze politiche, fiscali e dell'amministrazione della giustizia. Tali associazioni, come è tipico, suggeriscono innanzitutto la composizione numerica dei consigli o delle magistrature collettive cittadine. Per un confronto con la più tarda situazione di Perugia, si veda TREGGIARI 2015, in particolare pp. 133-134.

¹² Si può infatti contare sul censimento delle famiglie di governo compendiato in FILANGIERI 2010 e sull'elenco delle 192 famiglie menzionate nel 1528 a confluire in 28 alberghi fornito in ASCHERI 1846, pp. 7-13: ringrazio Denise Bezzina per gli scambi di idee al riguardo.

¹³ †Giovanni Cancelliere, Meliado Salvago, †Manuel *de Mari*, Francesco *de Mari*, Angelo Tartaro, Odoardo *de Camilla*, Pietro Ultramarino, †Giovanni Doria, Ingo Spinola, Nicolino *Cardinalis* (che è un Fieschi; è soprannome che si trova per altri membri di tale famiglia, e forse di uno specifico ramo, come nel 1331 per il *dominus Iacobus de Flischo, dictus Cardinalis, magister scholarum ecclesie Ianuensis*, in *Santa Maria delle Vigne*, n. 182), Malocello Malocello, Lanzarotto Nigrino, Marino *de Marino*, Accursio Pelavicino.

¹⁴ Marino *de Vultabio*, Gabriele *de Gavio*, Giacomo *de Gavio*, Novello *de Gavio*, Andrea *de Casino*, Andrea *de Calignano* (Carignano, vale a dire l'area già urbanizzata adiacente la città), Rolando *de Castellione*, Benedetto *de Castellione*, Amiceto *de Oliva de Quinto*, Valentino *de Promontorio*, Lanfranco *de Casali*, Adebrando *de Vezano*, Paolo *de Montaldo*.

¹⁵ *Leges Ianuenses*, col. 240.

¹⁶ PETTI BALBI 1995, p. 204.

¹⁷ †Enrico *Ylionis* (che risulta il primo dell'elenco, cui è stata posposta da mano più tarda la specificazione *mortuus* [e non *notarius*, come si legge nell'edizione]), Pietro *de Ugolinis*, Andrea Bonaventuro-

Le tre categorie individuate più o meno si pareggiano, anche tenuto conto che due sono i giudici appartenenti alla medesima famiglia nobile, i *de Mari*, secondo una logica di specializzazione familiare talora replicata¹⁸. Delle famiglie nobili cittadine messe in grande evidenza soprattutto nelle fonti annalistiche, che gli studiosi denominano *quatuor gentes*, solo i Grimaldi non hanno pensato di puntare su un giurisperito, mentre si notano Giovanni Doria, Nicolino *Cardinalis*, cioè un Fieschi, e Ingo Spinola. Anzi, l'investimento che l'aristocrazia genovese nel suo complesso attua in direzione di questa professione è nell'insieme contenuto, specie se lo si misura rispetto all'ampio ventaglio di possibili campi d'azione in Liguria e fuori patria. È chiaro come a Genova nella fase più o meno a cavallo dell'anno 1300 non siano stati posti severi limiti a chi intenda entrare nella professione, che può rivelarsi un vero e proprio ascensore sociale, come è stato ormai saldamente recepito¹⁹.

Ma intanto occorre aprire una breve parentesi. Dove si formano, e perciò cosa potrebbe unire *ab origine* attenuando le diversità di provenienza, questi giudici genovesi (o diventati genovesi)? Un solo giudice dell'elenco in calce al codice del 1316-1318 sembra avere una formazione universitaria, a Padova. Si tratta di Valentino da Genova, identificabile con il Valentino *de Premontorio* (zona appena a ovest della città, retrostante la famosa Lanterna): costui è ricordato come studente di diritto nel 1308 e poi come *venerabilis vir dominus*, rettore dei citramontani²⁰. Dovrebbe essere di provenienza bolognese, dalla famiglia magnatizia e guelfa dei Galluzzi, un professionista presente in entrambi gli elenchi, Giovanni *de Galuciis*, che allora si sarebbe verosimilmente addottorato nello *studium* emiliano²¹: e questa è

ra, Andrea di Bartolomeo, †Nicolino *de Fossato*, Nicola Ruveto, †Leonardo Falaca, Domenico Cerriolo, Cavallino *Honestus*, Giovanni *de Galuciis* (che identificarei quale esponente della famiglia magnatizia bolognese Galluzzi, con tanto di giuspatronato su una chiesa: MILANI 2003, pp. 51, 53, 263, 384), Giovanni Luciano, Ianuino di Sant'Antonio, Marco *de Castellana*, Nicola Durante, Opicino *Scortia*.

¹⁸ Si badi anche che il giudice Francesco *de Mari* è ricordato più volte nel registro del notaio Enrico di Recco, che roga spesso a casa sua tra il 1307 e il 1310 (Genova, Archivio di Stato [ASGe], *Notai Antichi* 205.I).

¹⁹ Si deve adesso muovere da COVINI 2016, ma una buona casistica è reperibile per esempio già in HYDE 1985, p. 127. Si veda anche oltre, testo corrispondente alla nota 37.

²⁰ Cito dal *database* padovano sugli studenti dello *studium* cittadino: «Valentino da Genova... compare all'interno del conferimento del dottorato a Francesco degli Uberti da Fabriano e di quello di Francesco dei Roberti da Borgo San Sepolcro (POSENATO 1970, n. 35-36, p. 54-56)». Ringrazio Giulia Zornetta per questa consultazione anticipata rispetto alla piena disponibilità del sito. Il testo di riferimento sulle università nell'Italia medievale è ROSSO 2021.

²¹ Sopra, nota 17.

una buona acquisizione per quanto concerne sia la circolazione delle competenze, sia le opportunità di inserimento a Genova. Nel 1310 Dino, preposito della chiesa di Santa Maria di Castello, e Malocello *de Malocellis*, membro di una prestigiosa famiglia che poi figura nell'elenco dei giudici *de collegio Ianue* in entrambi gli elenchi (salvo omonimia), sono dichiarati *nunc commorantes in scolis Bononie*²².

Considerato questo magro bottino, per gli altri il problema della preparazione alla professione resta largamente aperto, ma si può dare per scontato, oltre al fatto che i giudici nel Trecento si addottorassero fuori città, una normale circolazione di saperi. È intuibile che nei loro soggiorni di durata annuale i giudici del podestà e altri *iuris periti* provenienti da contesti extraliguri contribuissero più o meno direttamente ad alimentare il bagaglio di conoscenze ed esperienze dei colleghi genovesi; allo stesso modo, ogni esperienza acquisita dai giudici genovesi fuori città e fuori *districtus* consentiva di rimediare alla mancanza di uno *studium* e al rischio di un rallentato aggiornamento giuridico. Merita precisare che nelle fonti finora consultate la qualifica di *iuris peritus* è poco frequente (talora non sempre applicata anche per chi lo sia) e ancor più, se non inesistente, lo è quella di *doctor legum*, sempre tenendo a mente che non sono pervenuti registri esclusivamente giudiziari della prima metà del Trecento²³; così che non è tanto chiaro quando a Genova si introduca in maniera cogente l'obbligo della laurea in diritto per la professione di giudice, quanto meno riguardo le magistrature principali²⁴.

Coloro che sono indicati come *de Gavio* nel 1316-1318 figurano addirittura in numero di tre: Gabriele, Giacomo²⁵ e Novello. Questo è un tipico caso in cui risulta difficile distinguere tra appartenenza alla famiglia marchionale, radicata nel borgo oltre l'Appennino ligure, e semplice origine territoriale e l'unica strada che si potrà percorrere è quella di una strenua ricerca prosopografica. Certezza riguardo solo al

²² A loro è affidato un arbitrato tra due enti ecclesiastici extraurbani: *Leonardo* de Garibaldo, n. 14 (Malocello è anche dichiarato cittadino genovese ma non esplicitamente giudice). Non sono riuscite a trovare riferimenti di genovesi in qualche modo collegabili all'università di Montpellier.

²³ Benché con riferimento a una fase di poco precedente, su questo problema si veda almeno MAIRE VIGUER 1994.

²⁴ Non ho reperito riferimenti utili negli statuti cittadini, pervenuti nella redazione allestita per la colonia genovese di Pera sul Mar Nero ed elaborati e aggiornati tra fine secolo XIII e inizi del XIV: *Statuti della colonia genovese*. Si veda anche a questo proposito il contributo di Matthieu Allingri in questo volume a proposito della situazione toscana.

²⁵ Per definire lo status sociale di Giacomo, si può tener conto che nel 1308, in un atto rogato nella casa in cui abita, figura fra i testimoni anche *Paxinus de Basignana familiaris domini Iacobi de Gavio*: ASGe, *Notai Antichi* 205.I, not. Enrico di Recco, f. 3, 1308, gennaio 1.

primo si può avere in quanto nel 1331 atti del notaio Antonio Fellono sono rogati sotto il portico *domini Gabriellis de marchionibus Gavii iudicis*²⁶. Tale ambiguità connota per esempio l'Adebrando *de Vezano*, cioè il villaggio nell'estremo Levante ligure i cui *domini* sono in conflittuale relazione con il comune di Genova già nei primi decenni del secolo XII ed entrano nell'orbita del comune cittadino dagli anni Venti del Duecento²⁷. Nel disciplinamento genovese della signoria locale un esponente del ceppo originario può aver pensato di riconvertirsi e di impegnarsi come giudice. Ma con pari verosimiglianza è possibile che rappresenti la concretizzazione di un'esigenza di competenze giuridiche spendibili – quando occorra – anche localmente, dopo un notevole investimento intellettuale e di denaro da parte di un esponente del notabilato di Vezzano. È quanto accade nel caso di Marino *de Vultabio* (Votaggio), località non distante da Gavi che sappiamo per certo come non esprima *domini* con tale predicato²⁸.

Del secondo elenco la datazione al 1344 è certa, ma non è chiarissimo il contesto del documento in cui figura, se non che si è attuata una consultazione del collegio dei giudici a proposito dei consoli preposti all'ufficio delle gabelle. Ci si è rivolti in prima istanza allo *iurisperitus* Giovanni *de Galuciis*, forse in quanto *consul* dell'organismo corporativo e già attestato nell'elenco appena esaminato. È infatti caduta una lunga parte del testo iniziale dell'atto contenuto in un fascicolo del notaio Lanfranco *de Valle*, in pratica l'unico pervenuto in cui si registrino provvedimenti del primo dogato di Simone Boccanegra, oltretutto relativi solo agli ultimi mesi della sua prima breve esperienza avviata nel 1339²⁹. Si legge di *nemine discrepante* tra i giudici *qui in dicto collegio et consilio... interfuerunt*, che evidenzia certamente una compattezza di scelta ma anche una precedenza (logica e gerarchica al tempo stesso) del collegio rispetto

²⁶ Si veda oltre, nota 56.

²⁷ PETTI BALBI 1982; si consideri anche, quale possibile rivelatore di status nel caso sussistesse una parentela, *Rollandinus, natus quondam domini Frederici de Vezano, canonicus Ianuensis*, ricordato in *Leonardo de Garibaldo*, n. 150.

²⁸ Merita ricordare come nel secolo XIII si incontrino altri giudici *de Vultabio*: senza completezza, cito Guglielmo nel 1222 (*Liber Salmonis*, n. 104), forse il medesimo ricordato anche quale ambasciatore genovese nel 1224 (*Libri Iurium* I/3, nn. 604 e 612); Nicolò nel 1231 e 1248 (*Documenti Novi e Valle Scrivia* I, n. 423 e *San Siro* II, n. 507 mentre si parla di un notaio Nicolò *de Vultabio* nel 1233 (*ibidem*, II, nn. 453 e 464). Per quanto riguarda le provenienze, più frequenti dalla Riviera di Levante, si consideri per esempio anche il giudice Leonardo *de Clavario* (Chiavari), scelto come procuratore nel 1308: ASGe, *Notai Antichi* 205.I, not. Enrico di Recco, f. 3r, 1308, gennaio 1.

²⁹ Per inciso tre sono i giudici – Rollando *de Castelliono*, Massono *de Massonibus*, Bertolino Gambello (piacentino) – dell'ufficio dei sapienti che ratificano la sua elezione: *Leges Ianuenses*, col. 1100.

al consiglio. E allora: cosa rappresenta sotto il profilo numerico quell'elenco di 20 nomi, e anzi 21 con Giovanni *de Galuciis*? Occorre pensare a eventuali assenti o contrari che preferiscano non dichiararsi apertamente³⁰? Ma che senso avrebbe una consultazione, a prescindere dalla materia trattata, di solo una parte del collegio, se pur si computano le assenze per così dire fisiologiche? Sarei propensa a ritenere, con la debita prudenza, che quella cifra non si discosti troppo dalla realtà numerica dell'associazione. Tuttavia se si volesse pensare che vigesse, come altrove, un sistema che prevedeva l'approvazione di almeno due terzi dei membri del collegio, che nel 1344 coinciderebbe con i 21 giudici di cui è fatto il nome, la trentina di professionisti della formazione completa che allora si conterebbe rappresenta egualmente una decisa riduzione rispetto al secondo decennio del Trecento, oltretutto in una Genova che è ancora in fase di espansione demografica prima della crisi di metà secolo.

Si può in ogni caso proporre la medesima tripartizione già operata. A famiglie della stratificata nobiltà cittadina sono riconducibili 12 giudici³¹; coloro che si qualificano come *de...* denunciando una immigrazione singola o familiare in un momento imprecisato risultano 5³², mentre sono solo 4 i giudici espressi da famiglie con un profilo ancora da indagare o in cerca di un'ascesa o di un consolidamento sociale ed economico³³. Il rapporto fra i tre gruppi pare essersi decisamente alterato – che è quel che davvero conta, dato che la consistenza numerica del collegio non è certissima – e occorre ragionare su tale dato considerando diverse prospettive, senza escludere il fatto che possano darsi altri giudici non *de collegio*. Questo resterebbe l'organismo ufficiale in grado di interloquire con i vertici del governo cittadino, mentre gli esclusi (o meglio i non inclusi) coltiverebbero altre attività prevalenti³⁴.

³⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, XI, fasc. 7, f. 13r; il documento successivo reca la data del 27 marzo. PETTI BALBI 1995, pp. 203-204, constata che il collegio « annovera 20 membri e il numero pare essere quello standard, se alla fine del secolo il collegio è composto da 24 giudici ».

³¹ In questa e nelle due note successive l'asterisco preposto a un nome segnala chi è già presente nell'elenco del 1316-1318. Si tratta di *Sado Salvago, *Oddoardo *de Camilla*, *Angelo Imperiale (nell'elenco precedente ancora cognominato Tartaro), Oberto Paxio, *Malocello Malocello, Domenico *de Nigro*, Giorgio *de Nigro*, Celesterio *de Nigro*, *Giorgio *de Carmadino*, Giovanni Cattaneo, Andriolo *de Mari*, Alanino Lercari.

³² *Paolo *de Montaldo*, Benedetto *de Castellione*, *Adebrando *de Vezano*, Leone *de Gavio*, Pietro *de Castellione*.

³³ Oltre a Giovanni *de Galuciis* (sopra, nota 17), si tratta di Andrea Bonaventura, *Nicola Durante, Giovanni *de Cruce*.

³⁴ Traggo spunto dalle considerazioni di TREGGIARI 2015, in particolare pp. 122-123, che però ha indagato una situazione cronologicamente parecchio più avanzata, quella di Perugia tra Quattro e Cin-

L'attraversamento di tutta la documentazione genovese datata 1344, al fine di censire ogni singolo giudice, potrebbe orientare verso una più corretta interpretazione del secondo elenco³⁵, e forse lasciar comprendere se la contrazione numerica, qualora sia effettiva, vada nella direzione di una più chiara definizione del titolo stesso di giudice, da intendersi adesso soprattutto nella sua dimensione pubblica e istituzionale. Si può infatti ribadire un dato. Un numero davvero alto di nomi di notai di tardo Duecento e della prima metà del Trecento è conosciuto grazie agli inventari redatti nella seconda metà del secolo scorso³⁶. Se si confrontano questi nomi con quelli dei due elenchi di giudici *de collegio*, si può affermare piuttosto decisamente sia che ruoli e funzioni di notai e di giudici risultano ben separati, se mai nel caso genovese sono mai state uniti nella medesima persona, sia che si può in linea di massima escludere una dinamica di promozione professionale da notaio a giudice³⁷.

Torniamo al secondo elenco. La nobiltà urbana, tutt'altro che compatta politicamente, sembra però avere rinserrato le fila. L'affermazione del dogato popolare nel 1339 può risultare una concausa, ma di certo è troppo recente, restando fermo il dato che non si dispone di elementi che suggeriscano modi e tempi della contrazione numerica. Non va peraltro esclusa l'ipotesi che Simon Boccanegra abbia spinto per una riduzione di tutti gli ambiti di esenzione fiscale, dal momento che nel caso dei giudici questa riguarda i soli membri del *collegium*. In sostanza, nel corso di cinque o sei lustri si è agito sul reclutamento in generale, restringendo l'accesso all'organismo corporativo e raffreddando l'avvicendamento generazionale.

Però la maggiore aristocrazia, se accettiamo la definizione di *quatuor gentes*, non sembra collocare più suoi membri nel collegio: non solo perché continua a investire fuori città, tanto nell'ampio ambito mediterraneo quanto con presenze locali o territoriali crescenti nel contesto ligure, ma probabilmente anche perché esprime un consenso di fondo – che travalica gli schieramenti politici – nell'operato dei giu-

quecento, e può parlare di avvocatura come attività distinta da quella dei giudici, contestualizzandola rispetto a quella delle principali figure del mondo giuridico cittadino.

³⁵ Ma si può dire subito che né le *Leges Ianuenses*, né i *Libri Iurium*, né i cartari monastici editi (e anzi il *terminus ad quem* per le due grosse raccolte monastiche è antecedente il 1344, anche se la documentazione pervenuta copre i secoli successivi) contengono documentazione di quell'anno o che attesti giudici. Restano perciò da scandagliare i non pochi registri notarili.

³⁶ *Cartolari notarili genovesi (1-149)* 1956-1961; *Cartolari notarili genovesi (150-199)* 1988; *Notari ignoti* 1988.

³⁷ È un percorso di ricerca che per i secoli XII e XIII meriterebbe comunque di essere sondato con sistematicità, data la ricchezza delle fonti genovesi; oltre a HYDE 1985, pp. 121-142, si veda anche in questo volume il contributo di Matthieu Allingri sulla situazione toscana sotto tale profilo.

dici *de collegio*, i quali possono con il loro più esiguo numero monopolizzare alcune magistrature. E tali magistrature possono risultare di non immediato interesse per quelle quattro famiglie, che dispongono comunque di una solida rete di alleati. I Salvago, i *de Mari* e i *de Camilla* continuano a ‘produrre’ giudici e accanto a loro si fanno avanti i Lercari e i Cattaneo. Colpiscono tuttavia i potenti *de Nigro*, ormai organizzati e bilocati in due larghe consociazioni familiari e, si badi, solitamente vicini ai Fieschi. Dopo aver investito sul giudice Pietro *de Nigro*, attivo tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo XIII, con un balzo di parecchi decenni essi si manifestano addirittura con tre esponenti: Domenico, Giorgio e Celesterio, rintracciabile almeno dal 1340 e che si rivelerà uno *iuris peritus* di buon peso³⁸. Va da sé che costoro appaiono in grado di condizionare gli orientamenti del collegio.

Per quel che concerne le altre categorie si può sottolineare come si ritrovino giudici del più risalente elenco, vale a dire Aldebrando *de Vezano* per quanti provengono dal *districtus* e Nicola Durante e Giovanni *de Galuciis* (questi in posizione di *leadership* forse per l’età avanzata), per coloro il cui profilo va ancora esplorato. Tali permanenze rendono viepiù evidente come si sia affievolito il reclutamento dalla compagine dei non nobili, che è un’acquisizione di rilievo.

Altre possono essere le concause di quella apparente contrazione numerica del collegio, eccellente sensore degli sviluppi sociali, politici e istituzionali cittadini, ma occorre preliminarmente attuare qualche confronto con altri centri urbani coevi, meno animati sotto il profilo economico e commerciale, compreso quanto può comportare in termini di eventuali contenziosi. La situazione forse meglio documentata nel tempo è quella di Padova, un città di medie dimensioni, per la quale è stato stimato che nel 1320 avesse almeno 35.00 abitanti. Come a Genova, anche in questa città giudici e notai appartenevano (in linea di massima) a due diverse associazioni. Per esempio – e sono dati da accogliere con qualche prudenza – nel 1280 si contavano probabilmente 85 giudici e all’inizio del secolo XIV 140, registrando poi una caduta: nel 1320 sono 68, nel 1347 41³⁹. A prescindere dai motivi di questo notevole calo e tenendo conto del

³⁸ BEZZINA 2018 (utile per il rinvio alla letteratura precedente), pp. 12-13, 14 nota, 15 nota (per l’attività di Pietro *de Nigro* negli anni Cinquanta, si tenga conto che il notaio Simon *Bastonus* roga spesso a casa sua nel 1254: *Notai antichi* 53, per esempio f. 1v, luglio 8 e f. 2v, luglio 10). Si veda anche *Relations commerciales*, n. 98 (1340).

³⁹ HYDE 1985, pp. 49, 123, 124; questi dati vanno meglio considerati alla luce del commento di BERENGO 1999, p. 143: « Quando... a Padova nel 1296 gli iscritti al Collegio toccano l’eccezionale punta di 126, è in gioco la circostanza che anche i forestieri operino come giudici nella città e nel distretto, o insegnino nello Studio, o siano al servizio della curia vescovile, devono essere immatricolati; e vi figurano verosimilmente anche quei giuristi padovani che in quel momento stanno prestando la loro attività fuori dalla patria. Del resto il censimento del 1320, riducendo questa cifra a poco più della metà, a 66

dato un po' inquinante della presenza dello *Studium* patavino dal 1222, può colpire come anche al punto più basso di questa traiettoria i giudici della città veneta raggiungessero percentuali più alte rispetto all'insieme della popolazione cittadina di quelle genovesi, tenuto conto di entrambi gli elenchi. A Verona, egualmente più piccola del centro ligure, perché ai primi decenni del Trecento doveva avere circa 30.000 abitanti⁴⁰, una *matriculla iudicum... qui sunt del collegio* quasi coeva di quella genovese del 1316-1318 annovera un numero identico di professionisti, 42, nella proporzione però di 21 *de Verona* e di 21 *forenses*⁴¹. Al confronto con la città dell'Adige, Genova pare attenta a non mescolare giudici di diversa provenienza recente, mentre non si avverte una grande sproporzione nel numero dei giudici propriamente cittadini.

Il problema della consistenza del collegio dei giudici ha una ovvia rilevanza perché è eloquente di due ambiti della loro attività: l'impiego di costoro innanzitutto nelle magistrature cittadine e del *districtus* e la consulenza privata. In primo luogo, quanti giudici potevano venire assorbiti dall'organismo comunale o nel governo del *districtus* ligure, oltre a essere a disposizione per ricoprire ruoli fuori patria, come avverrà nel caso di Celesterio *de Nigro*, incaricato di ambasciate prima e dopo il 1344⁴²?

Indirizzano verso una risposta, solo parziale, due previsioni di bilancio della costosa macchina funzionariale dispiegata in città e nella regione ligure datate una 1303⁴³ e l'altra al più tardi nel 1313⁴⁴, quando Enrico VII appare presente a Genova. Entrambe ne illustrano con dettaglio l'articolazione e lasciano comprendere l'atteggiamento di fondo riguardo il reclutamento anche di esperti di legge⁴⁵.

nominativi, viene a confermare la natura di quella prima fonte [la matricola del 1296]». Per Milano a fine Ducento, cioè un'altra delle grandi città italiane, PADOA SCHIOPPA 2015, p. 324, considera attendibile la valutazione di 120 iscritti al collegio.

⁴⁰ VARANINI 2019, p. 70.

⁴¹ *Statuti veronesi*, pp. 120-122. L'elenco risulta ripetutamente aggiornato, con nomi raschiati o scritti su raschiatura, e i *forenses* hanno dichiarata provenienza da Bologna, Reggio, Brescia, Firenze, Cremona, Parma, Piacenza; l'areale di reclutamento genovese resta invece ancora da esplorare. Altre matricole cittadine di giudici *de collegio* sono successive alla crisi demografica avviata a metà Trecento e poco fruibili nella prospettiva che qui interessa: si veda per esempio MEYER - HOLZ 1989, BRAMBILLA 2005, TREGGIARI 2015 e la ricca serie di dati presentata da BERENGO 1999, pp. 342-344.

⁴² Si veda PIERGIOVANNI 1991 e, per le ambasciate del 1367 e del 1368, GUGLIELMOTTI in corso di pubblicazione.

⁴³ *Regulae Comperarum capituli*, coll. 37-242; il segmento relativo al tentativo di riforma prende le coll. 167-175.

⁴⁴ Torino, Archivio di Stato, Corte, *Paesi, Repubblica di Genova*, m. 1, n. 17.

⁴⁵ Ne ho trattato in GUGLIELMOTTI 2019.

Il bilancio provvisorio ‘dello stato’ del 1303, anzi, riflette un tentativo, che non si può verificare in quale misura venga poi realizzato, di *diminutio expensarum*, operando su un duplice piano: una decurtazione sia dei salari di alcuni ufficiali sia del numero di dipendenti e funzionari del comune. Nella previsione del 1303 si tratta poco di giudici, ma il taglio negli emolumenti è sicuro per quelli che tradizionalmente sono reclutati dall’esterno, perciò con minor appetibilità di tali posizioni:

« Iudici constituto in Capitulo super condempnacionibus lib. CXXX. Diminute sunt omnes; et dictum officium fiat per unum ex iudicibus domini potestatis »⁴⁶.

Nelle previsioni del 1313 si precisa invece che i giudici del podestà sono quattro⁴⁷ ed è facile constatare, scorrendo la documentazione, come non siano cittadini genovesi o abitanti del *districtus*. Inoltre

« tres iurisperiti forenses eligebantur omni anno, qui habebant pro eorum salario pro quolibet libris C et habebant ipsi tres in summa libre CCC, quorum unus erat consul burgi ad reddenda iura civilia, alius consul civitatis et alius consul foritanorum »⁴⁸.

Nell’amministrazione della giustizia a Genova ha infatti una lunghissima tenuta il sistema, finora poco studiato⁴⁹, dei consoli dei placiti, i quali – istituiti nel 1130 – operano sulla base delle compagne, cioè le associazioni a carattere locale, di quartiere, in cui la città ligure è ripartita sotto il profilo delle competenze politiche, militari, fiscali e appunto dell’amministrazione della giustizia; le compagne sono ordinate in due blocchi di quattro, quelle settentrionali *deversus burgum* e quelle meridionali *deversus civitatem*, con sedi per ciascun blocco che nel tempo fanno riferimento a edifici diversi. A questa magistratura collegiale, di composizione a lungo oscillante tra i 2 e gli 8 membri, si aggiunge un consolato per gli stranieri, attestato dal 1197. Con qualche salto di anni, gli Annali cittadini riportano il nome di questi personaggi fino al 1249 e poi per il triennio 1265-1267: si tratta spesso di cittadini genovesi, non qualificati esplicitamente come giudici⁵⁰. Occorrerebbe tuttavia indagare quale

⁴⁶ *Regulae Comperarum capituli*, col. 168. Non è chiaro, nella stringatezza del dettato documentario, quale sia l’esatto significato di quel *Capitulum* (senza escludere possa essere inteso come un riferimento agli statuti).

⁴⁷ Archivio di Stato di Torino, Corte, *Paesi*, Repubblica di Genova, m. 1, n. 17, f. 1r.

⁴⁸ *Ibidem*, f. 2r.

⁴⁹ Oltre al contributo di Giovanna Orlandi in questo volume, si disporrà tra breve della sua tesi di dottorato, *Il comune di Genova tra il 1250 e il 1270: uffici e reclutamento, notariato e giudici*.

⁵⁰ *Annali*, p. 99; ma si veda sopra, nota 27, il caso del giudice Nicolò *de Vultabio*; sui consoli dei placiti e il loro operato si veda in questo volume il contributo di Marta Calleri.

tipo di funzionario e quale tipo di attività giudiziaria copra il termine *consul* nel tempo e specie nel tardo secolo XIII, prima di cedere alla tentazione di definire arcaico questo sistema. All'inizio del Trecento si può comunque prendere atto di un avvenuto ordinamento, che prevede il reclutamento di *iurisperiti forenses* per le due sedi decentrate in cui si amministra la giustizia.

Ecco dunque un'altra domanda cruciale. Sono attinti dal gruppo dei giudici, di quale rango e in quale misura, i funzionari, i castellani e soprattutto i podestà dei luoghi e delle circoscrizioni del *districtus* o sotto controllo genovese che tra il 1303 e il 1311-1313 si contano in almeno una trentina, pur tenuto conto che taluni esigono competenze tutte militari? Ho già sottolineato in altra sede la difficoltà a fornire risposta⁵¹, ma è probabile che nel suo complesso il collegio sappia considerare con prudenza e realismo le proprie prospettive.

Se ci limitiamo, come per il momento è opportuno, alla maggior città ligure, rimandando ad altra indagine un censimento delle posizioni occupate dai diversi giudici in seno alle magistrature più note e appena citate, si può guardare adesso a quei professionisti che operano nell'ambito di altre magistrature, di cui specie per i primi decenni qui in considerazione si hanno solo occasionali notizie. Pur in regime di opulenza documentaria, si sono infatti conservati registri che raccolgono esclusivamente gli atti di specifici uffici solo a partire dalla seconda metà del Trecento. Questo dato, per inciso, ha contribuito a inibire l'interesse storiografico per l'evoluzione dell'organigramma comunale nel tempo⁵², comprese le esigenze via via maturate dai diversi uffici in materia di ricorso – provvisorio o stabile che sia – a esperti di diritto.

Presento adesso casi di magistrature non ricordate nelle due previsioni di bilancio sopra citate perché forse condotte su un organigramma poco aggiornato. A riprova della sperimentale istituzionale del periodo, che poteva avere ricadute anche sul reclutamento dei giudici *de collegio*, due casi mostrano l'immissione di giudici extragenovesi nel contesto cittadino. Nel primo esempio Guirardo *de Mayneriis, iudex constitutus super Officio Robarie*, insieme con il podestà genovese, Simeone *domini Henguelfredi* proveniente da Padova e gli altri 8 funzionari di quell'ufficio, nel 1311 – dunque a ridosso dei due documenti or ora citati – riceve la scomunica per non aver interrotto il processo contro tre esponenti della nobile famiglia genovese Cattaneo, autori del sequestro di un carico di pepe su una nave anconetana. Si badi fra l'altro che questa è una delle più risalenti attestazioni dell'ufficio preposto a ri-

⁵¹ GUGLIELMOTTI 2019, in particolare pp. 722-723.

⁵² Una buona base di partenza, con un elenco degli uffici, è il documento citato sopra, alla nota 46, senza che tuttavia illustri in maniera completa le magistrature esistenti, come si vede qui di seguito.

sarcire, dietro reclamo, le vittime di atti di pirateria perpetrati da cittadini genovesi, cui sovrintende quel giudice⁵³. Nel secondo caso Borborino di Pontremoli e Ottolino *de Sancto Syllo* di Cremona, che sono giudici *callegarum* del comune di Genova e che agiscono *in palacio de Mari, ubi regitur curia callegarum*, dichiarano rispettivamente nel 1315 e nel 1327 le prime di una serie di esenzioni per i marchesi di Gavi contro le pretese avanzate dagli appaltatori di due diverse gabelle, cioè dei privati molto interessati a una larga e comprensiva raccolta⁵⁴.

Infine, si ha modo di vedere un giudice pienamente attivo nel disegno di adeguamento della macchina istituzionale. Nel 1313 il Consiglio dei 24 sapienti « si era posto il problema di una totale riorganizzazione della materia relativa al commercio genovese in Crimea, compresa la ristrutturazione degli uffici locali e la regolamentazione del commercio nel Mar Nero »; nominata una commissione, uno dei suoi membri, Pietro *de Ugolinis*, che figura nel primo elenco dei giudici *de collegio*, dà lettura della relazione da cui poi scaturisce la decisione di creare il nuovo ufficio di Crimea (*Gazaria*)⁵⁵.

2. Interazioni: famiglie nobili, luoghi, clientele

La questione di fondo che andrebbe affrontata, e che richiede indagini molto larghe ancora da condurre, a partire da un censimento degli arbitri (a chiunque siano affidati e sempre nella consapevolezza di un quadro documentario opulento, ma comunque mutilato), è se i giudici di ciascuna delle tre categorie proposte, quando non lavorano per un pubblico ufficio, si costruiscano o meno una clientela privata che ne rispecchi in qualche modo origine e rango, analogamente a quanto può accadere per molti notai, che possono unire le due attività e presentare profili assai differenziati⁵⁶. Ed è parimenti necessario almeno chiedersi in quanti casi sui condizionamenti dei *network* che si dipanano attorno ai giudici prevalgano competenze ed esperienze acquisite da ciascun professionista. Mi limiterò a rivolgermi ad alcune prime questioni.

Si può partire proprio dai giudici della compagine più facilmente riconoscibile, calati nei propri contesti innanzitutto familiari. Le indagini a base prosopografica in

⁵³ *Leonardo* de Garibaldo, nn. 186-187. Su questa magistratura si veda per esempio KEDAR 1985, p. 332, che ne colloca la prima istituzione nel 1296.

⁵⁴ Lo si ricava da un *liber* fatto allestire proprio dai marchesi, affidando al notaio Andriolo, figlio di Stefano di Oledo, la registrazione di documenti di privilegi e immunità al trasparente fine di preservare uno stato di esenzione: ROVERE 1996, nn. 27 e 28.

⁵⁵ FORCHIERI 1974, per la citazione p. 9.

⁵⁶ Si vedano di recente i lavori raccolti in *Notariorum itinera* 2018.

corso su famiglie della aristocrazia cittadina e sui loro sviluppi in quanto aggregati a base familiare, a Genova noti come alberghi, consentiranno di riconoscere anche per la prima metà del secolo XIV il ruolo che possono ricoprirvi i giudici di ‘famiglia’⁵⁷. In attesa di questi risultati, propongo un interrogativo alquanto specifico e che riguarda l’oculata gestione dei patrimoni, innanzitutto immobiliari (specie sotto il profilo delle spettanze ereditarie), la previsione dei gravami fiscali e la sicurezza degli investimenti effettuati: è riconoscibile il contributo di un giudice ‘di famiglia’ nella scelta di separare un albergo in due rami, che mantengono il medesimo cognome ma aggiungono un riferimento topografico? Denise Bezzina saprà fra breve fornire una risposta esauriente nel caso dei *de Nigro*, presto bipartiti. Ma l’interrogativo su questo ipotetico ruolo dei giudici ‘di famiglia’ vale per esempio anche per gli Spinola, precoci nel darsi riconoscibilità di albergo e presto divisi nei rami di San Luca e di Luccoli, e per i *de Mari*, che all’inizio del secolo XV hanno da tempo assunto addirittura tre distinti predicati, cioè *Sancti Petri*, *Platee Marmoree* e *de Luculo*⁵⁸.

Mi rivolgo adesso a due ambiti problematici più abordabili in questa sede. Il primo concerne i luoghi dell’attività non istituzionale dei giudici, cioè la consulenza condotta al di fuori dei pubblici uffici. Giovanna Petti Balbi ha già giustamente sottolineato nel 2009 come «un’aspirazione assai diffusa tra i notai, sia strutturati sia liberi professionisti, è la conquista di un *ubi consistam* in prossimità dell’abitazione o dello studio di un giudice» e ha fornito sostanziosi esempi trecenteschi di notai che rogano per lo più sotto il portico o nella loggia della casa di altrettanti giudici⁵⁹. Questi primi risultati possono essere ulteriormente commentati.

Merita intanto notare che, quando un notaio dichiara come data topica l’abitazione di un giudice, spesso cadono gli altri riferimenti proprietari e, quando c’è, nella specificazione topografica si menziona la *contrata*, cioè la via. Di conseguenza, ci si può adesso orientare con certezza in merito all’ubicazione dell’edificio solo se si tratta di

⁵⁷ In GUGLIELMOTTI 2017, p. 61, guardando al secolo precedente a quello preso in esame in questa ricerca, ho sottolineato l’importanza che ha per la famiglia Squarciafico – emergente e non della più risalente nobiltà, in quanto in origine occupata nei trasporti su mulo – l’aver investito precocemente nella formazione di un giudice, attivo negli anni Trenta.

⁵⁸ Come testimoniato dagli inventari immobiliari familiari condensati in un censimento fiscale che abbraccia i soli alberghi cittadini (con qualche omissione): ASGe, *Antico Comune*, 559, *Gabella possessionum* (1414), ff. 144-148, 241-247, 312-321.

⁵⁹ PETTI BALBI 2009, pp. 36-37, la quale ha attinto dagli inventari curati da Marco Bologna, *Cartolari notarili genovesi (150-299)* 1990 e *Notai ignoti* 1988: a questi repertori sono ricorso anch’io per i casi che presento di seguito, senza rimando specifico (peraltro facilmente reperibile), in ragione dello spazio qui concesso.

giudici esponenti delle grandi famiglie nobili che operano nella abitazione propria o di un parente. Una formulazione della data topica di questo tipo risponde a esigenze di sintesi e discende anche dal fatto che quella informazione prevale su ogni eventuale altra precisazione: qualifica infatti l'operato stesso del notaio, in quale si trova nella condizione forse di poter chiedere agevolmente una consulenza o di farla chiedere dal suo cliente, magari di accedere a un codice di leggi e certamente di intercettare dei clienti.

Va ribadito come possa trattarsi di una simbiosi utile per entrambe le parti, da replicare non appena viene meno. Lo mostra bene il caso del *dominus* Novellino di Gavi. Questo *iudex*, che abita genericamente nella *contrata* di San Lorenzo e che non sappiamo se sia ascrivibile alla stirpe dei marchesi omonimi, si è accordato perché lavori sotto il portico della sua abitazione il notaio Ugolino Cerrino, attestato tra il 1309 e il 1315. Costui è apparentemente sostituito prima nel 1321 con Benedetto *de Vivalda*, poi nel 1321-1324 con un notaio rimasto effettivamente ignoto e infine nel 1324 con Antonio di Gregorio, il quale tuttavia roga anche in altre postazioni. Non mancano infatti i notai che possono lavorare simultaneamente, magari solo a tratti, in più luoghi. E si può considerare una sostituzione inversa, menzionata pure da Petti Balbi, che apre a situazioni in cui tali rapporti biunivoci sono ri-contrattabili. Il notaio Bartolomeo *de Bracellis* roga prima, nel 1334, *in plathea Malocellorum sub logia domini Malocelli de Malocellis iurisperiti* e poi, nel 1342, *in logia domus domini Iohannis de Galuciis iudicis*⁶⁰.

Non è affatto casuale il nesso fra luogo di lavoro dei notai e luogo di residenza dei giudici se si tiene a mente, per esempio, l'oculatezza con cui sono condotte le scelte insediative dell'aristocrazia oppure come appaia nel suo insieme coerente la distribuzione delle abitazioni di lavoratori e botteghe di artigiani sul suolo urbano. I notai cercano infatti sinergie non solo con i giudici ma anche con altri professionisti (per esempio i drappieri) in grado di convogliare una clientela verso i loro stalli⁶¹. Va sottolineata ancora una volta, tuttavia, la necessità di censire, con notevole impegno, le ricadute documentarie di questa contiguità di residenze e sedi di lavoro sotto la specie delle tipologie di atti prodotte e registrate nei cartolari dei notai: quante informali composizioni si possono avvertire e soprattutto quanti arbitrati si possano contare nei protocolli del notaio che roga sotto casa di un giudice?

⁶⁰ PETTI BALBI 2009, p. 37. Si badi tra l'altro al fatto che qui non si ritiene necessario qualificare Giovanni *de Galuciis* come *iurisperitus* (si veda sopra, testo corrispondente alla nota 29).

⁶¹ A ciò sono dedicate ampie parti di GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1987² mentre per quanto riguarda le studiate sinergie tra notai e altri esponenti di mestieri e professioni prestigiose si può vedere GUGLIELMOTTI 2018.

In merito all'ubicazione delle case dei giudici, infine, non sorprende che quelle di cui si trova più facilmente notizia siano nel cuore della città: presso gli aggregati insediativi delle famiglie nobili, specie quando siano queste a esprimere dei professionisti, oppure in prossimità della cattedrale di San Lorenzo e del *palacium novum* del Comune. Alcune residenze sono situate lungo la *contrata* di San Lorenzo, che congiunge il palazzo del Mare – cioè l'attuale palazzo San Giorgio, dove come si è visto hanno sede uffici preposti alla riscossione delle imposte – alla maggior chiesa cittadina. Si affacciano su questa breve via le abitazioni di Novellino *de Gavio* (1309, 1315, 1321), Andrea di Bartolomeo (1315), Andrea *de Cassino* (1329, 1330)⁶², Giovanni *de Cruce* (1334, 1336), Giorgio *de Nigro* (1343): non si tratta probabilmente di un elenco completo data la perdita di tanti cartolari notarili, ma colpisce come, con l'eccezione del *de Nigro* che fa parte di un albergo con case situate proprio di fronte alla cattedrale⁶³, si tratti di professionisti che non appartengono alla nobiltà cittadina. Nella *contrata Sancti Laurentii* questi giudici, che scommettono su un avanzamento o un consolidamento sociale ed economico, cercano e trovano visibilità e immediata reperibilità. In definitiva, anche i giudici concorrono, ma con molte sfumature, alla gerarchizzazione e alla definizione degli spazi urbani. Invece il giudice Gabriele *de Gavio*, che appartiene sicuramente alla stirpe marchionale, nel 1331 dispone di due abitazioni, una nel cuore del nucleo più antico della città (*in contrata Clavice*), la seconda sul colle di Carignano, in corso di urbanizzazione: appare a maggior ragione interessante come il notaio Antonio Fellono segua il giudice nei suoi spostamenti, rogando per il marchese in entrambi i luoghi a distanza di poche settimane⁶⁴.

⁶² Questo giudice proprio nel 1330 è protagonista, senza rivestire adesso un ruolo pubblico ma operando in una delle sedi in cui si amministra la giustizia (il palazzo di Serravalle), di un atto dal contenuto non chiarissimo in cui rilascia ricevuta a Giovanni Botacio di 71 lire, somma restante di 84 lire e rotti equivalenti al valore di cinque parti di una casa *in contrata Clavice*, posta in asta pubblica per ordine del giudice e assessore (*Antonio de Inghibertis*, n. 16). In definitiva, Andrea *de Cassino* sembra essersi giovato della propria professione per accedere a informazioni relative al mercato immobiliare e per inserirsi nella trattativa.

⁶³ BEZZINA 2018, pp. 12-14.

⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi* 261, not. Antonio Fellono, f. 19r, 1331, aprile 23 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabriellis de marchionibus Gavii iudicis*); f. 20rv, 1331, maggio 27 (*in Calignano, in domo domini Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*, così come alcuni testimoni si qualificano da Carignano), f. 20v, 1331, giugno 7 (*in Calignano, in domo dicti Gabrielis*, che è autore del documento); f. 48v, 1331, settembre 10 (*in contrata Clavice, sub porticui domus Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*); f. 48v, 1331, ottobre 16 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis*); ff. 48v-49r, 1331, ottobre 23 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*); ff. 54v-55r, 1331, novembre 18 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis de marchionibus Gavii*).

Resta aperto il problema della residenza dei giudici in aree meno coperte da documentazione, dove risulta insediata una nobiltà di più recente visibilità e successo. Il rischio di costruire una prospettiva parziale e distorta diventa chiaro se consideriamo per esempio che nella settentrionale e ‘periferica’ compagna di Borgo un notaio importante come Tommaso *de Casanova* nel 1315 roga, con estrema frequenza, *in plathea Pillavicinorum et Calvorum sub porticu domini Artusi de Pillavicinis iudicis*.

Il secondo ambito problematico riguarda le specializzazioni ‘private’ di ciascun giudice e di ciascuna categoria di giudici: un campo come si è detto larghissimo, in cui l’individuazione del notaio (e dei suoi registri) che lavora quasi in simbiosi con un giudice è essenziale. E a questo proposito non si può che ribadire come un accurato censimento di liti e arbitrati, ancora da avviare e certo non praticabile in questa sede, potrà rendere più chiari quei funzionamenti della giustizia informale che per Genova restano ancora quasi interamente da indagare.

Si può per adesso compiere un primo sondaggio, adottando una prospettiva ribaltata, e muovere dalle scelte e dalle propensioni di chiese e monasteri, senza però poter attuare generalizzazioni. Se si rivolge l’attenzione ai tre protocolli che con un totale di 363 atti coprono due interi anni, dal gennaio 1310 al dicembre 1311, dell’attività del notaio Leonardo *de Garibaldo* in quanto *scriba curie archiepiscopi*, si può misurare accuratamente quali e quanti giudici include nella propria cerchia relazionale la più importante istituzione ecclesiastica cittadina quando deve affrontare questioni, cause e arbitrati che ineriscono davvero ogni ambito (patrimoniale, gestionale, ecclesiastico, sacramentale). Con molta regolarità, circa una volta su 8 documenti per un totale di 45 occasioni, il giudice Percivalle *de Portu* figura nel palazzo arcivescovile, quasi sempre nella veste di testimone con un compito per così dire di monitoraggio e verosimilmente di consulenza. È lecito chiedersi se e in quale forma venga remunerato questo giudice dal profilo per adesso ancora molto opaco, forse a fine carriera dal momento che non figura nell’elenco di giudici *de collegio* del 1316-1318. Percivalle risulta occasionalmente affiancato da un secondo giudice, Ianuino *de Vallentibus*, che in due vertenze è anche individuato quale arbitro⁶⁵.

⁶⁵ Leonardo de Garibaldo: per Pietro de Portu i nn. 7, 8, 9, 16, 19, 47, 57, 68, 79, 81, 82, 92, 94, 100, 105, 108, 112, 115, 117, 120, 121, 128, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 152, 154, 173, 174, 177, 180, 185, 202, 207, 225, 228, 249, 250, 251, 283, 290, 343 (a riprova della sua affidabilità riconosciuta dalle autorità religiose cittadine, è citato anche quale procuratore del monastero di San Siro, n. 334); per Ianuino de Vallentibus presente quale testimone i nn. 173, 177, 180, 181, 202, 249, 250, 251, mentre quale arbitro i nn. 194 e 252.

E non è affatto una scelta neutra che una chiesa o un monastero si affidino per un arbitrato a un giudice oppure a un religioso, perché può dipendere da un variabile impasto di motivi che includono oneri economici, parentele, competenze in materia di diritto, prestigio, devozione, contiguità di sedi e altro ancora. Mi limito a citare un caso relativo al monastero periurbano di San Benigno di Capodifaro datato 1337. Per una questione squisitamente economica, vale a dire una vertenza relativa a due contratti di livello, l'abate Aimerico con tutti i monaci, da una parte, e Bonifacio *de Rogerio* con il figlio Ruffino, dall'altra, eleggono arbitri Andrea *de Goano*, priore della chiesa di San Matteo (al tempo stesso parrocchia e dipendenza dell'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte), e Pagano, preposito della chiesa di Santa Maria di Castello (di impronta vescovile)⁶⁶. Qui è chiaro che si punta in primo luogo sul prestigio e sull'autorevolezza di due eminenti religiosi.

È altrettanto interessante notare un altro dato di fatto, rivelatore di circuiti di socializzazione e 'ingaggio' di giudici abbastanza distinti l'uno dall'altro. Se prendiamo gli altri 11 professionisti citati nei registri di Leonardo *de Garibaldo*, infatti, solo 3 provengono con certezza dalla nobiltà cittadina: in un'unica occasione Pascale Salvago e Meliado Salvago (solo il secondo poi comparirà nell'elenco dei giudici *de collegio*)⁶⁷ e 5 volte Nicolino *Cardinalis* (anch'egli compreso nell'elenco) che oltretutto è un Fieschi, cioè un esponente della prestigiosa e potente famiglia che piazza con frequenza suoi membri negli enti religiosi cittadini e nel capitolo cattedrale in particolare⁶⁸. Degli altri solo alcuni ricorrono nel primo elenco da cui ho preso le mosse e si collocano in un'area socialmente ed economicamente meno riconoscibile e meno indagata⁶⁹.

⁶⁶ *San Benigno*, n. 114.

⁶⁷ *Leonardo de Garibaldo*, nn. 180 e 181. Un'altra coppia di giudici proviene dalla medesima famiglia: si tratta di Enrico *Yllionis*, nn. 12, 69, 73, 185, 251 e Francesco *Yllionis*, n. 180.

⁶⁸ *Ibidem*, nn. 35, 73, 283, 331, e sopra, nota 13, anche per l'appellativo *Cardinalis*.

⁶⁹ *Ibidem*: Accursio *de Monticellis* (nn. 36, 83, 106, 140), Marino *de Vultabio* (n. 81), Cavallino *de Medicis iurisperitus* (n. 92), Giacomo *de Gavio* (nn. 104, 233, 238, 283, 307), Percivalle *de Portu Mauricio* (nn. 308-309). La canonica di Santa Maria delle Vigne si rivolge nel 1342 a professionisti ascrivibili a due diverse gruppi, cioè lo *iurisperitus* Giorgio *de Nigro* e Benedetto *de Castellione iudex: Santa Maria delle Vigne*, nn. 186-190. Un chiaro legame tra un giudice che organizza accortamente il futuro della propria discendenza e la maggior chiesa cittadina si avverte nel 1310, quando Novellino *de Gavio* (sopra, testo corrispondente alle note 60 e 62) è citato quale padre di due fratelli appena tonsurati (n. 156); l'anno dopo costui è consultato dal rappresentante della curia arcivescovile per una causa matrimoniale (n. 308).

2.1 *Professionisti reclutati dall'esterno per le magistrature genovesi: un primo caso*

Esterni a circuiti di questo tipo sono, quasi per definizione, i giudici chiamati da altre città a ricoprire importanti incarichi a Genova, che solo occasionalmente emergono dalle fonti consultate. Ma il testamento di Raimondino *de Alguisiis* di Cremona, datato 1336, consente uno sguardo ravvicinato su come un giudice possa interpretare il proprio trasferimento, benché non sia noto quale ufficio abbia ricoperto. Emergono il senso di provvisorietà del soggiorno genovese e la noncuranza rispetto alla creazione di una sia pur minima rete locale, interpretabile forse quale volontà di mantenere una posizione neutra e imparziale. Raimondino si dichiara malandato di salute eppure è in grado di recarsi nel luogo che per lui è il riferimento principale in quanto vi si esplica o è coordinata la sua attività professionale, cioè il palazzo comunale. Qui ricorre al notaio Antonio *de Inghibertis de Castro* e, con la certezza della presenza tra gli altri testimoni di due notai (Ianuino Carmenario e Gioannino *de Gavio*), lascia disposizioni che palesano il suo saldo legame con la città di origine. Risulta di un certo interesse il fatto che la dote riattribuita alla moglie, a quanto pare trasferitasi con lui nella città ligure, sia alquanto modesta (l'equivalente di 23 lire). Quasi a rimedio del non molto che la donna si vedrà restituire, si precisa che *corigieae omnes argenti sint sue*: si tratta di oggetti di facile trasporto e rapidamente convertibili in denaro qualora la donna si trovasse in difficoltà.

Se poi si guarda a una delle ipotesi relative ai figli, un maschio e una femmina, emerge un'altrettanto concreta realtà. Il fatto che, al pari di tutti gli altri non specificati beni, *omnes libros et drapos quos habeo in Ianua* siano *comunes* ai due fratelli (a meno che il figlio non destini alla sorella entro un anno la somma di 100 lire, cioè una dote di valore medio-basso) potrebbe suggerire sia che permane una base domestica nella città lombarda dove si tengono altri oggetti, sia che il giurisperito conduce occasionalmente un commercio integrativo dei suoi redditi professionali. Non si vede peraltro un'immediata disponibilità di numerario. Qualora la morte di Raimondino sopraggiungesse a Genova, alla sepoltura presso la locale chiesa dei frati minori si dovrà provvedere con il corrispettivo del valore del *librum suum qui vocatur 'Digesta nova'*, secondo una pratica non rara di stima monetaria di un codice che in questo caso è proprio il primissimo strumento per l'esercizio della professione⁷⁰. Si tende a escludere in tal modo, per inciso, che un figlio maschio di Raimondino proseguiva la professione paterna. Tutti gli altri lasciti, di modesta entità, vanno a enti

⁷⁰ Quello delle biblioteche giuridiche presenti o accessibili a Genova resta un campo ancora da sondare (ammesso che risulti documentariamente possibile): per un orientamento di massima nel contesto italiano si può far riferimento ad ASCHERI 2001.

religiosi di Cremona, monetizzando beni mobili di cui è stilato un elenco che include altri due libri, alcune armi e due somari *ad equitandum*.

L'unico legame personale esplicito con Genova si apprezza dall'incarico affidato al preposito Giovanni della chiesa di San Nazario, che lascia intuire come l'abitazione del giudice possa trovarsi lì nei pressi, cioè nella parte più vicina al mare del quartiere di Castello, da tempo periferico rispetto ai luoghi di governo e di esercizio del potere. Il religioso custodirà il testamento, gestirà nell'immediato i beni mobili di Raimondino che si trovano a Genova e fisserà piccole somme per due servitori – e quello di cui è fatto il nome è oltretutto di provenienza extragenovese, Rubeo *de Parma* – quali uniche disposizioni di natura 'affettuosa', senza che vi sia traccia di lasciti pii destinati a qualche contatto privilegiato del giudice nella città ligure⁷¹.

3. Nota conclusiva

Per quanto sia necessario inoltrarsi ancora a fondo nello spoglio dei cartolari notarili al fine di giungere davvero a risultati pieni, si è visto quanto sia stretto e funzionale il legame tra giudici e notai, anche quando i primi prestino la propria consulenza a privati. Occorrerà riprendere e sondare la tenuta di un'affermazione di Giovanna Petti Balbi riguardo al « processo di coagulo e di affermazione del "popolo"... più lento » che in altre città, concluso solo nel 1339 con l'avvento del dogato di Simon Boccanegra e con un tardo ma rapido affermarsi quale ceto dei notai, che si propongono come rappresentanti più qualificati degli artefici e del popolo minuto⁷²; ma, come sintetizza Lorenzo Tanzini, « senza assurgere a un rilievo politico notevole »⁷³.

È opportuno aggiungere, in ogni caso, che i notai possono fungere da primi mediatori 'naturali' sotto il profilo politico anche rispetto ai giudici, i quali nella loro veste organizzata nel 1344 si presentano come un collegio alquanto ristretto e soprattutto a composizione prevalentemente nobiliare, che non pare porlo in sintonia con il nuovo governo.

⁷¹ Antonio de Inghibertis, n. 118.

⁷² PETTI BALBI 2006, p. 329.

⁷³ TANZINI 2017, p. 128.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Antico Comune*, 559, *Gabella possessionum (1414)*.
- *Notai Antichi* 53, 119, 205.I, 261.
- *Notai Ignoti* XI, fasc. 7.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

- *Corte, Paesi*, Repubblica di Genova, m. 1.

TORINO, BIBLIOTECA REALE

- ms. *Storia Patria* 291.

BIBLIOGRAFIA

- ALLINGRI 2022 = M. ALLINGRI, *Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans : autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarentigia (XI^e-XIV^e siècle)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 551-590.
- Annali* = *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 4, Roma 1926 (Fonti per la Storia d'Italia, Scrittori, secolo XIII).
- Antonio* de Inghibertis = *Antonio de Inghibertis de Castro (Genova, 1330-1346)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2020 (Notariorum Itinera, VI).
- ASCHERI 1846 = G.A. ASCHERI, *Notizie storiche attorno alla riunione delle famiglie in alberghi a Genova*, Genova 1846.
- ASCHERI 2001 = M. ASCHERI, *I manoscritti giuridici tardomedievali: alcune ricerche recenti, alcune priorità*, in *A Emilio Cortese*, I, Roma 2001, pp. 15-41.
- ASCHERI 2006 = M. ASCHERI, *I giuristi: categoria professionale e presenza culturale*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, II, a cura di F. CENGARLE, Firenze 2006 (Studi e ricerche, 10), pp. 87-110.
- BERENGO 1999 = M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999 (Biblioteca di cultura storica, 224).
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BRAMBILLA 2005 = E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005.
- BRAMBILLA 2007 = E. BRAMBILLA, *Collegi dei dottori universitari e collegi professionali*, in *Storia delle Università in Italia*, a cura di G.P. BRIZZI - P. DEL NEGRO - A. ROMANO, II, Messina 2007, pp. 303-346.

- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. Le sentenze arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 183-202.
- Cartolari notarili genovesi (1-149) = *Cartolari notarili genovesi (1-149)*. *Inventario* [a cura di G. COSTAMAGNA], vol. I, parti I e II, Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Cartolari notarili genovesi (150-299)* = *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, vol. II, *Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, CXI).
- COVINI 2016 = M.N. COVINI, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di L. TANZINI - S. TOGNETTI, Roma 2016, pp. 299-323.
- Documenti Novi e Valle Scrivia I* = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia, I (946-1230)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 51).
- Documenti Novi e Valle Scrivia II* = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia, II (1231-1260)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 52).
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutors G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- FORCHIERI 1974 = G. FORCHIERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il «liber Gazarie»*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 17).
- GILLI 2003 = P. GILLI, *La Noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XII^e-XV^e siècles)*, Paris 2003 (Études d'histoire medievale, 7).
- Giustizia, istituzioni e notai 2022* = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Punzob*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6).
- GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1987² = L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1987².
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela nella Genova del pieno Duecento*, in *Notariorum itinera 2018*, pp. 85-115.
- GUGLIELMOTTI 2019 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova e il territorio ligure all'inizio del trecento: podesterie, castellanie, signorie e grandi famiglie*, in «Società e storia», 166 (2019), pp. 791-822.
- GUGLIELMOTTI cds = P. GUGLIELMOTTI, *Ambasciate genovesi nella seconda metà del Trecento*, in corso di pubblicazione in *Tempi e costi della diplomazia urbana. La diplomazia delle città (Europa latina, mondi musulmani e bizantini - secoli XII-XVI)*. Atti del convegno di Trieste, 10-11 dicembre 2019.
- HYDE 1985 = J.K. HYDE, *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985 (ed. or. 1966).
- ISNARDI 1861 = L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova, Parte Prima - Fino al 1775*, Genova 1861.
- KEDAR 1985 = B. KEDAR, *L'Officium Robarie di Genova: un tentativo di coesistere con la violenza*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIII/3 (1985), pp. 331-372.

- Leges Genuenses* = *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI - ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII).
- Leonardo de Garibaldo = *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, a cura di M. CALLERI - A. REBOSIO - A. ROVERE, Genova 2017 (*Notariorum itinera*, IV).
- Liber Salmonis* = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, con prefazione di A. FERRETTO, Genova 1906 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXXVI).
- Libri Iurium I/3* = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova-Roma 1996 (*Fonti per la storia della Liguria*, X; *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti*, XXVII).
- MAIRE VIGUEUR 1994 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Gli iudices nelle città comunali: identità culturali ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 161-176.
- MEYER HOLZ 1989 = U. MEYER HOLZ, *Collegia Iudicum: über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris*, Berkeley 1989.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in Altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2013 (*Nuovi Studi Storici*, 63).
- Notai ignoti* = *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (*Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, CIV).
- Notariorum itinera* 2018 = *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (*Notariorum Itinera. Varia*, 3).
- ORLANDI 2022 = *Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 619-636.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale in italiana. Dal regnum ai comuni*, Spoleto 2015 (*Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria»*, 28).
- PETTI BALBI 1982 = G. PETTI BALBI, *I signori di Vezzano in Lunigiana (secoli XI-XIII)*, La Spezia - Massa Carrara 1982 (*Collana storica della Liguria Orientale*, IX).
- PETTI BALBI 1995 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Napoli 1995 (ed. or. Genova 1991).
- PETTI BALBI 2006 = G. PETTI BALBI, *Nobiltà di toga e nobiltà di penna: il ceto dei giudici e dei notai, in Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (*Per una storia del notariato nella civiltà europea*, VII), pp. 323-352.
- PETTI BALBI 2009 = G. PETTI BALBI, *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (*Studi storici sul notariato italiano*, XIII), pp. 3-40.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- PIERGIOVANNI 1991 = V. PIERGIOVANNI, *Di Negro, Celesterio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XL, Roma 1991, pp. 133-135.

- POSENATO 1970 = P. POSENATO, *Dottori e studenti del primo Trecento a Padova. Dai rogiti del notaio cremonese Gabriele fu Enrighino*, in « Quaderni per storia dell'Università di Padova », 3 (1970).
- Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âges*, dir. J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Publications de l'École française de Rome, 385).
- RAO 2006 = R. RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. COMBA, Milano 2006, pp. 229-290.
- Regulae Comperarum capituli = Regulae Comperarum capituli*, in *Leges Genuenses*, coll. 37-242.
- Relations commerciales = Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremer d'après les Archives notariales génoises (1320-1400)*, par L. LIAGRE DE STURLER, I, Index bibliographique, introduction, documents des années 1320-1352, Bruxelles-Rome 1969 (Études économique et sociale publiées par l'Institut historique Belge de Rome, VII).
- ROSSO 2021 = P. ROSSO, *Le università nell'Italia medievale. Cultura, società e politica (secoli XII-XV)*, Roma 2021.
- ROVERE 1996 = A. ROVERE, *Privilegi e immunità dei marchesi di Gavi. Un «liber» del XIV secolo*, in *Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco*, Genova 1996 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVI/II), pp. 95-130.
- San Benigno = Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIII/I).
- San Siro II = Le carte del monastero di San Siro di Genova (1225-1243)*, IV, a cura di M. TRAINO - S. MACCHIAVELLO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).
- San Siro IV = Le carte del monastero di San Siro di Genova (1279-1328)*, IV, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, VIII).
- Santa Maria delle Vigne = G. AIRALDI, Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Statuti della colonia genovese = Statuti della colonia genovese di Pera editi da Vincenzo Promis*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, XI).
- Statuti veronesi = Gli Statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, I, Venezia 1940.
- TANZINI 2017 = L. TANZINI, *Le corporazioni dei notai nell'Italia comunale tra Due e Quattrocento. Organizzazione, contesti sociali, rapporti con i poteri, in Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento. Notai e ceti notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. GRILLO - S. LEVATI, Milano 2017, pp. 115-133.
- TREGGIARI 2015 = F. TREGGIARI, *Collegi di doctores e avvocati a Perugia tra Quattro e Cinquecento. Con l'edizione di tre matricole*, in *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, a cura di G. ANGELOZZI - M.T. GUERRINI - G. OLMI, Bologna 2015, pp. 121-149.
- TREGGIARI 2016 = F. TREGGIARI, *'Nobiltà' e 'viltà' delle professioni legali*, in *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, a cura di M.T. GUERRINI - R. LUPI - M. MALATESTA, Bologna 2016, pp. 31-40.
- VARANINI 2019 = G.M. VARANINI, *Verona*, Spoleto 2019 (Il medioevo nelle città italiane, 16).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo è bipartito. Nella prima parte prende in esame due elenchi di giudici *de collegio* attivi a Genova e datati 1316-1318 e 1344: entrambi presentano una composizione articolata, ma il più tardo è più ristretto e a composizione prevalentemente nobiliare. Sono poi sondate alcune possibilità di reclutamento dei giudici negli uffici pubblici. Nella seconda parte sono analizzate le provenienze familiari, l'attività privata dei giudici sotto il profilo delle sedi e dei circuiti di socializzazione, a partire dalla sinergia giudici-notai.

Parole significative: secolo XIV, Genova, giudici, pubblici uffici, notai.

The contribution is articulated in two parts. In the first part, it examines two lists of collegiate judges active in Genoa and dated 1316-1318 and 1344: both have a complex composition, but the later one is more restricted and has a predominantly noble composition. Some possibilities of recruitment of judges to public offices are then explored. In the second part, family origins are reviewed, as well the private activity of judges in terms of their seats and of the circuits of socialisation, moving from the synergy judges-notaries.

Keywords: 14th Century, Genoa, Judges, Public Offices, Notaries.



Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'

Antonella Rovere
antonella.rovere@unige.it

Nel 1974 Dino Puncuh dava alle stampe la sua tesi di laurea, discussa nell'anno accademico 1954-1955, dedicata all'edizione del cartolare del notaio Martino da Vercelli, prodotto a Savona tra il 1203 e il 1206, il più antico registro di documentazione giudiziaria al momento conosciuto¹. L'Archivio di Stato di Savona conserva anche un altro, analogo registro successivo di una decina di anni (1216-1217), noto come il cartolare del notaio 'Saono'². Già negli anni Sessanta, in un saggio dedicato alla diplomazia giudiziaria savonese lo stesso Puncuh aveva inquadrato questi cartolari nel sistema documentario della cancelleria del Comune³, descrivendo le procedure seguite nell'ambito della giustizia civile del tempo, e si era riservato di pubblicare in un secondo momento anche quello di Saono⁴. La sua vita di studioso si è conclusa pro-

¹ *Martino*. Un frammento di una decina di carte di atti di giustizia civile risalenti al periodo compreso tra il dicembre 1200 e il febbraio 1201, è conservato nel cartolare genovese del notaio Giovanni di Guiberto (*Giovanni di Guiberto*, I, nn. 93-101), che registra alcune *positiones* e deposizioni (sul quale si veda GIORGI 2021, pp. 40-41), riportando indietro ancora di alcuni anni le attestazioni sulla prassi di scritturazione degli atti processuali già prima del Concilio Lateranense IV: sul ruolo della scrittura nel processo si veda SINISI 2019 e la bibliografia da lui ricordata.

² Savona, Archivio di Stato (ASSv), *cartolare del notaio Saono*.

³ Della cancelleria savonese si sono conservati alcuni cartolari di documentazione mista (pubblica e privata), il più risalente dei quali è il secondo per antichità dopo quello del genovese Giovanni scriba (*Giovanni scriba*): si tratta del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato degli anni 1178-1188 (*Arnaldo Cumano*).

⁴ PUNCUH 1965. Entrambi i registri sono ben noti alla storiografia che si è valsa proprio dell'edizione di Puncuh per studiare la giustizia civile: per citare solo l'ultimo intervento si deve ricordare che ad esso è stato dato un rilievo centrale da Antonio Padoa Schioppa, in un saggio del 2014 (PADOA SCHIOPPA 2014), ma si veda anche l'ampio spazio, dedicato in particolare al cartolare del notaio Martino, da SINISI 2019 che traccia un ampio quadro delle fonti normative e dottrinali che fanno da sfondo, almeno in parte, agli anni in cui è stato prodotto il cartolare dello pseudo Saono. In generale sulla documentazione giudiziaria savonese di veda anche PUNCUH 1962 e PUNCUH 1965, PISTARINO 1978, SINISI 2012, ROVERE 2016, VALLERANI 2005, pp. 29-30.

prio lavorando a questa edizione, con un percorso a ritroso che lo ha portato a tornare a quella documentazione dalla quale era partito oltre sessant'anni prima. Faticosamente, ma con estrema determinazione e forza di volontà, caratteristiche peculiari del suo carattere, ha continuato a trascrivere finché la salute glielo ha permesso, nonostante gravi problemi di vista gli rendessero ogni giorno più difficile il compito.

Oggi mi sembra di raccogliere un testimone idealmente consegnatomi, con questa relazione per il momento, con l'edizione in seguito, continuando il lavoro da lui lasciato incompiuto in un campo, quello delle pubblicazioni dei registri giudiziari appunto, nel quale finora troppo pochi si sono cimentati⁵. La scelta di affrontare l'analisi del cartolare attribuito a un inesistente notaio Saono, in realtà prodotto da diversi notai, è legata a questa ragione, oltre all'interesse della fonte in sé, e proprio il lavoro di Dino Puncuh ha reso più agevole il mio, offrendomi la possibilità di leggere il testo in trascrizione.

1. *I notai savonesi e la giustizia alla fine del XII-inizio XIII secolo*

Grazie soprattutto alla produzione di edizioni che hanno facilitato la ricerca è emerso come in tutti i cartolari superstiti⁶, oltre a quelli di Martino e di Saono – per ragioni di comodità e per maggior chiarezza continuerò a chiamarlo così quando mi riferirò ad esso nel suo insieme –, siano rintracciabili indizi rivelatori dell'attività degli altri quattro notai (Arnaldo Cumano, Giovanni de Donato, Giovanni e Guglielmo) presso la curia giudiziaria cittadina⁷. Nel cartolare del Cumano (1178-1188) un gruppo di sei fogli e due foglietti sciolti, non appartenuti in origine a questa unità codicologica, attestano il suo impegno presso la curia cittadina: si tratta di denunce, deposizioni, testimonianze e giuramenti, alcuni dei quali allo stadio di notula, quindi

⁵ Se ne lamentano Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 2014, p. 1) e Paolo Cammarosano; quest'ultimo nel delineare una sorta di geografia della documentazione prodotta dagli organi giudiziari medievali, constata che « un impegno erudito ed editoriale per gli atti giudiziari ancora molto debole, rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per uno sguardo d'insieme » (CAMMAROSANO 2012, p. 259). Lo stesso però per quanto riguarda la Liguria ricorda solo il cartolare di *Giovanni scriba* (per la documentazione pubblica contenuta nello stesso ROVERE 2009) e non i lodi consolari genovesi (sui quali si veda in particolare ROVERE 1997), né i cartolari savonesi.

⁶ *Arnaldo Cumano, Giovanni, Guglielmo.*

⁷ Già BAUTIER 1948, p. 203 e PUNCUH 1965, p. 533 avevano colto l'essenza del cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, peraltro chiaramente denunciata dai contemporanei che li identificavano come *cartularia comunis*, ma tutte le peculiarità dei cartolari sono emerse solo in seguito alla pubblicazione delle edizioni che ha consentito di studiarli nel dettaglio, alle cui pagine introduttive si rimanda. Per quanto riguarda l'esistenza di altri, analoghi cartolari si veda in particolare *Giovanni*, pp. V-X.

di primo abbozzo preliminare⁸. Un notaio, *magister* Arnaldo, forse lo stesso Cumano, negli anni in cui lavora Martino era attivo sui registri giudiziari dove stende delle deposizioni testimoniali⁹, analogamente si comporta Manfredo che scrive le testimonianze della parte avversa di un altro procedimento¹⁰. Nei soli nove fogli del protocollo del genovese Giovanni di Donato, conservato insieme a quello di Arnaldo, accanto a documenti privati, si conta un discreto numero di sentenze consolari¹¹ – talvolta introdotte dal sostantivo *laus*, secondo la terminologia usata a Genova – e una dichiarazione giurata¹². Le caratteristiche di quest'ultimo spezzone sono in linea con quanto avviene a Genova in quello di Giovanni scriba che tramanda, oltre alla documentazione privata, atti dei consoli del Comune e dei placiti, mentre il Cumano sembra avere registrato su un cartolare separato quella giudiziaria, come rivelano i pochi fogli sciolti superstiti di cui si è detto, possibili sopravvivenze di questo o di uno di questi¹³. Troppo ridotta la parte scritturata dal de Donato invece per poter trarre qualsiasi tipo di conclusioni sull'effettiva organizzazione dei suoi registri: ciò che ci è pervenuto potrebbe semplicemente costituire il frammento di un cartolare in cui il notaio, accanto a negozi redatti per i privati, redigeva le sentenze, l'unica tipologia giudiziaria che vi compare, ma rimane a livello di una semplice ipotesi.

A distanza di meno di vent'anni, nel 1203-1206, i percorsi conservativi ci propongono il registro interamente dedicato alla documentazione giudiziaria di Martino e un analogo tipo di netta separazione rispetto a quella privata e di organizzazione delle diverse azioni dei procedimenti giudiziari si riscontra dieci anni dopo nel 1216-1217 anche in quello dello pseudo Saono.

⁸ *Arnaldo Cumano*, pp. XLVIII-LIII. Di particolare interesse il foglio sciolto, attualmente contrassegnato con il n. 51, dove si legge la parte iniziale dell'inventario dei beni della chiesa di San Pietro di Savona subito interrotta. Il notaio capovolge quindi il foglio e titola la documentazione che segue « Questiones de malefactis Saone », registrando due denunce per omicidio ai consoli di Genova (nn. 303, 305), una denuncia presentata agli stessi per il taglio di una vite (n. 304), una dichiarazione relativa a una procura (n. 306) e la nomina di un procuratore (n. 307).

⁹ *Martino*, p.14, n. 781: « Testes adverse partis recepit magister Arnaldus ».

¹⁰ *Martino*, p.14, n. 795: « in cartulario magistri Manfredi receptum fuit hoc testimonium tempore domini Willelmi Guertii. MCCIII, indictione VII, die XXVIII iulii ». La presenza di altri due cartolari contenenti deposizioni testimoniali contemporaneamente all'attività di Martino amplificano la sensazione di parcellizzazione delle scritture giudiziarie.

¹¹ *Arnaldo Cumano*, nn. 1106, 1111, 1119-1121, 1127, 1134.

¹² *Ibidem*, n. 1139.

¹³ Sui lodi consolari genovesi e su quelli presenti nel cartolare di Giovanni scriba si veda: ROVERE 1997, ROVERE 2009.

Nei cartolari di Giovanni (1213-1214) e Guglielmo (1214-1215) ancora una volta pubblico e privato trovano spazio nello stesso contenitore, sebbene il primo sia in netta minoranza. Guglielmo registra qua e là, oltre *a-instrumenta* e atti riguardanti l'amministrazione corrente del Comune, alcune sentenze e documenti a queste collegati¹⁴: rivestono particolare significato due note delle somme dovuteagli dalle parti in causa in un procedimento giudiziario, purtroppo non datate, che attestano inequivocabilmente la sua attività in ambito giudiziario in tutte le fasi delle procedure (sentenza, *terminum*, *tituli* e loro estrazione, *interrogationes*, *posiciones*, escussione di testimoni, lettere per convocazione degli stessi) per ognuna delle quali è previsto un pagamento¹⁵. Queste due note fanno parte di un gruppo di fogli (gli undici finali del registro) riservati ad atti giudiziari (*petitiones*, molte *posiciones*, escussione di testi, vendite all'incanto) e scritture inerenti; vi si leggono anche altri testi quasi tutti di natura pubblica, oltre ad alcune annotazioni, scritte per buona parte da Giovanni, che richiedono una diversa analisi. Gli interventi di Guglielmo su questi fogli riguardano infatti in piccola parte la documentazione privata, con due sole imbreviature, preponderante invece quella giudiziaria. Risulta evidente, a una prima analisi, come questo fascicolo non abbia conservato la struttura iniziale poiché ben difficilmente avrebbe potuto essere scritto a partire dagli ultimi fogli, ma sia il risultato di un'operazione piuttosto complessa compiuta da Guglielmo per poter utilizzare i fogli rimasti bianchi del fascicolo, evitando che i primi già scritti da Giovanni, tutti di materia giudiziaria, creassero una frattura tra le sue imbreviature¹⁶. Potrebbe allora trattarsi di una particella di registro giudiziario riutilizzato. Sono purtroppo scritte non datate e questo impedisce di ricostruire tempi e modi della compilazione. Si potrebbe infatti configurare come un registro paragonabile, anche se lontanamente e solo per certi aspetti, a quello di Saono con i concomitanti interventi dei due notai

¹⁴ *Guglielmo*, nn. 49, 63, 167, 176, 178, 188, 190, 283 (si tratta di una bozza), 316, 337, 338, 364 (ma come arbitro scelto dalle parti), 399.

¹⁵ *Ibidem*, nn. 436, 438. Si tratta della causa tra Anselmo *de Pruneto* e Ugo *de Alvergnia* della quale il registro conserva anche le *posiciones* di Anselmo (nn. 459-460), e il parere del giudice Pietro *Laurentius* (n. 434) che assegna inoltre il termine per la presentazione delle prove (n. 435). Tra le due note la ricetta per la preparazione di una bevanda (n. 437).

¹⁶ Su questa rimanipolazione si veda *Guglielmo*, pp. XXIX-XXI. Il notaio, in sintesi, non avrebbe proceduto solo a un rovesciamento dei fogli già scritti da Giovanni su un fascicolo di 48 fogli perché questi sarebbero andati a occupare la posizione centrale del nuovo fascicolo e non quella finale. L'attuale configurazione poté essere ottenuta solo con l'aggiunta di un fascicolo di 26 fogli bianchi nella parte centrale di un fascicolo di 22 fogli solo dopo il rovesciamento, ottenendo così un fascicolo di 48 fogli, 37 dei quali bianchi e gli ultimi 11 scritti.

che quindi avrebbero potuto lavorare contemporaneamente presso la curia giudiziaria con una turnazione, oppure gli interventi di Guglielmo potrebbero essere successivi e sarebbero andati a occupare i molti fogli e parte di essi lasciati in bianco da Giovanni. Nei due casi ci troveremmo di fronte a uno scenario differente che in una situazione vedrebbe i due notai lavorare in curia forse nel o negli stessi anni, nell'altra in tempi successivi.

La coincidenza che per ogni notaio sia stato conservato un solo registro e che si tratti di volta in volta o di quello contenente prevalentemente documentazione per i privati, come nel caso di Arnaldo Cumano¹⁷, Giovanni di Donato, Giovanni e Guglielmo, o di quello dedicato esclusivamente alla materia giudiziaria, come per Martino e Saono, non ci consente di conoscere il complesso dell'attività del singolo e quindi le procedure seguite e le scelte fatte nell'inserimento o meno di alcune tipologie documentarie in uno o nell'altro cartolare, né le motivazioni che hanno portato a ibridare quelli riservati alle abbreviature di *instrumenta* con piccole porzioni di atti amministrativi e giudiziari. La presenza di atti pubblici in tutti i cartolari è stata di certo determinante per la sopravvivenza degli stessi, considerati *cartularia comunis*, e pertanto conservati nell'archivio del Comune stesso, *in duana*, mentre tutti quelli dedicati integralmente alla documentazione privata, seguendo altri percorsi, sono andati perduti¹⁸.

2. Il registro dello pseudo 'Saono'

Senza entrare nel merito della struttura codicologica, che sarà descritta in sede di edizione, si deve ricordare che la condizione conservativa del registro fa ritenere che sia stato legato poco dopo la conclusione della scritturazione: nessun danno sui primi e sugli ultimi fogli dei fascicoli riconduce infatti a un uso prolungato prima del condizionamento in volume, solo gli ultimi due, costituenti un bifolio forse non facente originariamente parte del registro, presentano guasti piuttosto rilevanti. Questo conforta nell'ipotesi che il cartolare ci sia stato tramandato nella sua configurazione originaria.

¹⁷ Ci è rimasta traccia di altri suoi cinque registri, la cui consistenza, sia pure parziale è offerta da un elenco dei documenti che da ciascuno di questi dovevano essere estratti e che li qualificano come cartolari assolutamente in linea con quello conservato: accanto a documenti privati si trovano infatti molti lodi dei consoli (*Arnaldo Cumano*, pp. IX-X, nn. 565-567, 569-570; si veda anche *Giovanni*, pp. VI-VII).

¹⁸ Sugli inventari degli archivi savonesi e le loro vicende si veda: BRUNO 1890; MALANDRA 1974; *Pergamene savonesi*, I, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991; pp. 67-117; ROVERE 2016, pp. 62-65.

Impossibile parlare del registro di Saono e soprattutto delle modalità redazionali messe in atto, senza istituire, almeno per alcuni aspetti, un confronto con quello di Martino.

L'arco cronologico più ampio del cartolare di Martino ha consentito di fare riflessioni su alcuni aspetti che invece sono meno evidenti in quello di Saono; rispetto a entrambi, anche se maggiormente per Saono, si ha l'impressione di avere tra le mani una scheggia di flussi di procedimenti giudiziari non rappresentati nella loro interezza né cronologica né procedurale. Una spia di questo sono già le 80 sentenze e lodi arbitrali di Martino a fronte di 487 procedimenti o parti di essi. Non si può certo dimenticare che non tutte le cause avevano come momento finale la sentenza, per una serie di motivi, non ultimo il raggiungimento di un accordo informale tra le parti stesse durante l'iter – accordo che sfugge completamente a qualsiasi registrazione –, ma altre ragioni hanno di certo determinato l'assenza di diverse sentenze che con buona probabilità sono invece state pronunciate, ma anche di alcune fasi di molti procedimenti.

La disseminazione delle scritture relative ai diversi momenti dell'iter processuale, non solo all'interno dello stesso registro, risulta subito evidente nell'annotazione in calce ad una *petitio*, dove si ricorda che *Vivaldus Bavosus* (l'accusato) «*producit in causa ista quedam scripta que magister Philipus extraxit de tribus cartulariis comunis*»¹⁹. L'analisi del profilo cronologico ci può poi fornire utili informazioni, soprattutto se ci soffermiamo sul cartolare di Saono che, registrando atti dai primi di febbraio 1216 alla fine di gennaio 1217 copre un intero anno amministrativo-giudiziario che a Savona aveva inizio il 1° febbraio²⁰. È evidente come nel lasso di tempo coperto siano arrivate a conclusione azioni che avevano avuto il loro inizio in quello precedente²¹ e si siano protratte fino al seguente alcune di cui il registro conserva i primi passaggi. Non è infatti un caso che certi procedimenti del gennaio 1217, quindi dell'ultimo mese dell'anno amministrativo e dell'ultimo mese compreso nel cartolare

¹⁹ F. 6v. Sulla consistenza dell'archivio savonese tra fine XII-inizio XIII secolo: ROVERE 2016, pp. 63-64.

²⁰ La scansione cronologica di Martino è invece molto complessa anche se è interamente collegabile al periodo della podesteria di Guglielmo Guercio. Sul momento di inizio dell'anno civile si veda *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXVII «*De electione et salario potestatis Saone*», p. 87: «... incipiendi suum regimen in kalendis februarii proxime venturi».

²¹ Si vedano f. 138v: il 31 agosto 1216 il giudice dei consoli pronuncia la sentenza di una causa iniziata nell'anno precedente quando la *petitio*, che in *cartulario communis Saone continebatur*, era stata presentata al giudice dei consoli *anni preteriti*; f. 119v dove nella sentenza, non datata, ma dal contesto in cui è inserita riferibile ai primi mesi del 1216 (aprile- maggio), il riferimento è a una *petitio* presentata il 9 settembre e non compresa in questo registro, ma evidentemente in quello dell'anno precedente.

siano registrati in un caso la *petitio* e le *positiones* rese lo stesso giorno, negli altri solo le *petitiones*, ma manchi qualsiasi azione successiva e le stesse le sentenze²².

Così se guardiamo al periodo iniziale dell'anno, e solo per fare alcuni esempi, di una sentenza pronunciata il 20 febbraio sono assenti nel cartolare gli antecedenti²³ e della causa tra Giordano di Orco Feglino, da una parte, *Vencunben*, vedova di Ottonne di Fiore, e Vivaldo Mazalino, dall'altra, sono registrati tutti i passaggi a partire dalle *positiones* dell'8 febbraio 1216, ma non c'è la denuncia, che doveva essere contenuta nel cartolare del 1215-1216²⁴.

L'uso di non raggruppare le scritturazioni relative a ogni procedimento, ma di distinguerle per tipologie – denunce, *positiones*, deposizioni, sentenze ecc. –, come aveva fatto anche Martino, di fatto polverizza ogni azione, rendendo molto faticosi e precari i collegamenti tra parti della stessa unità, senza nemmeno il supporto di rubriche – forse non pervenuteci – che ricostruissero virtualmente l'unità stessa. A questo si deve aggiungere che le deposizioni testimoniali, assenti nel cartolare di Saono, erano scritte a parte, probabilmente su quei piccoli registri, assimilabili per la fattura materiale a manuali, di cui si ha ricordo nel 1204, al momento del passaggio della *scribania* savonese dal notaio Arnaldo a Martino, quando il secondo annota che gli è stata consegnata «*magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus*»²⁵. Martino però non adotta lo stesso sistema di registrazione perché inserisce le testimonianze nello stesso cartolare, segnale evidente che le scelte redazionali venivano lasciate alla libertà dei singoli scribi.

L'ordinamento giudiziario del Comune non cambia negli anni che intercorrono tra i due registri: la giurisdizione civile apparteneva al podestà o ai consoli che la esercitavano quasi sempre attraverso un giudice da loro delegato. Una differenza sostanziale tra i due cartolari è che a fronte della continuità di scritturazione, e quindi di responsabilità, di Martino durante i tre anni su cui si allunga il registro²⁶, sempre sotto la podesteria di Guglielmo Guercio, la redazione di Saono, limitata a un solo anno del governo consolare di Raimondo Rustico, Tortorino Astengo *de Balduino*,

²² A f. 6v la *petitio* e a f. 140v la sentenza.

²³ F. 133r.

²⁴ F. 43r e v.

²⁵ *Mostra storica* 1964, pp. 84-85; *Martino*, n. 449; CALLERI 2021, p. 277.

²⁶ *Ibidem*, p. 14, Dino Puncuh parla dell'occasionale presenza di altre due mani nel cartolare, una delle quali probabilmente successiva alla conclusione del lavoro di Martino, oltre a un'annotazione di Ambrogio.

Amedeo Formica, Bongiovanni, figlio di Bongiovanni *Masconus*, e del loro giudice e *assessor* Ruffino Boccanegra, è equamente distribuita tra Uberto o Uberto *de Mercato*²⁷ (da non confondersi con l'omonimo notaio genovese²⁸) e Filippo di Scarmundia: lo rivelano le autocitazioni nel testo e l'inserimento del proprio nome monogrammato da parte di Uberto nel foglio dove inizia la sua attività²⁹.

3. *La struttura*

Il cartolare è suddiviso in cinque sezioni. Ognuna è introdotta da una rubrica che talvolta ricorda i nomi dei consoli e del loro giudice, alla quale non viene dato alcun risalto attraverso accorgimenti grafici; al termine di ogni sezione è stato lasciato un numero variabile, in qualche caso significativo, di fogli bianchi (da 7 a 22; in un solo caso uno e mezzo).

Ad apertura di registro, di mano di Filippo di Scarmundia, al quale si devono tutte le rubriche, quella che sembra l'intestazione generale di un *cartularium*, termine con il quale è definito, e non di una sezione³⁰

« In nomine Domini. Cartularium positionum factarum tempore consulatus dominorum Raimundi Rustici, Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice, Boniihannis, filii Boniihannis Masconi. Anno Domini MCCXVI, indic(tione) IIII, in mense februarii »³¹.

L'uso del sostantivo *cartularium* potrebbe essere rivelatore della percezione che i notai hanno delle singole sezioni come entità del tutto autonome, se non fosse che

²⁷ Così si definisce a f. 17v: « in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario ».

²⁸ Sul notaio genovese Oberto scribe *de Mercato* si veda *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, I/II, pp. 105-107; CALLERI 2019^o. Non si può in alcun modo identificare Uberto con l'omonimo notaio, anch'egli qualificato come *scriba de Mercato*, attivo a Genova nello stesso periodo, perché proprio nei medesimi anni (1213-1214) ne è attestata la presenza a Savona e a Genova, ma soprattutto grazie al confronto grafico tra le scritture dei due notai che non lascia dubbi.

²⁹ Per Filippo di Scarmundia è sufficiente richiamare l'inventario dei beni del notaio Manfredo da lui sottoscritto, e l'annotazione a f. 134v (« Ego Phylippus scribe scripsi infrascriptum scriptum in cartulario comunis Saone ») al quale è possibile rifarsi per il confronto grafico: ff. 13v-14r. Per Uberto è rivelatore il riferimento a un *instrumentum* da lui scritto: « ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario » (f. 17r). Inoltre lo stesso notaio disegna il monogramma del proprio nome sul margine esterno del f. 16r e su quello superiore del f. 28v in corrispondenza dell'inizio dell'attività sul registro, alternandosi a Filippo.

³⁰ Allo stesso modo si comportano i redattori del *liber* del podestà del 1250. Nicola de Muruella imposta il *liber* con le intitolazioni e poi si alterna con Giacomo de Candiria e Baldizone Musa: CALLERI 2021, pp. 270, 272-273.

³¹ F. 1r.

le *positiones*, non trovano spazio qui, ma nella quarta e nemmeno in modo esclusivo, bensì associate a « de litibus contestandis et de confessionibus ». Probabilmente l'impianto che si intendeva dare alla raccolta si deve a Filippo, al quale è attribuibile la prima parte di scritturazione, salvo un ripensamento forse dopo un confronto con Uberto. Non si può quindi escludere che nel progetto iniziale, non portato a compimento, fosse previsto un registro autonomo di *positiones*, di cui l'intestazione rimane l'unica spia.

La prima sezione è dedicata a *petitiones e libelli*³², la seconda agli atti di giurisdizione volontaria (inventari, assegnazione di tutori e curatori, azioni compiute dagli stessi per i minori)³³, la terza a « De terminis et saximentis et de aliis preceptis dictorum consulum et eorum iudicis et de hiis que ipsi pro firmo habuerunt »³⁴, la quarta alle *positiones* e alla contestazione delle liti³⁵, la quinta alle sentenze³⁶. Dopo 22 fogli bianchi inizia una parte da considerarsi come un'unica sezione, tutta dedicata a queste ultime, anche se articolata: i giudicati redatti sul registro sono preceduti da un fascicolo delle dimensioni di un manuale, composto da 20 fogli inserito dopo il f. 112, che occupa i ff. 113-132. Al suo interno si distinguono due sezioni: la prima, costituita di soli 3 fogli, consiste in un elenco delle cause che sono state discusse *ad consilium*³⁷, la seconda contiene una redazione preliminare delle sentenze. Seguono quindi le sentenze sul registro, alcune delle quali presenti anche nel manuale, altre solo qui nella forma definitiva.

L'ultima parte del cartolare non si può nemmeno considerare una sezione, non presentando nessuna coerenza interna³⁸: vi si leggono infatti tre brani evangelici e documenti di varia natura, in massima parte ordini dei consoli e giuramenti relativi all'osservanza degli stessi o di altri, con l'intervento di fideiussori, collegati a cause

³² « De petitionibus et libellis datis tempore predictorum consulum et domini Rufini Buchanigre, eorum iudicis et assessoris » (ff. 1-7). Nel cartolare di Martino le *petitiones* o *libelli*, come li definisce il notaio, non hanno uno spazio riservato ma sono mescolate a *termini, procurationes et curationes*, come recita la stessa intitolazione a f. 13v.

³³ « De tutoribus et curatoribus et de condempnationibus et del solutionibus quibus ipsi consules vel dictus iudex suam interposuerunt auctoritatem » (ff. 13-20).

³⁴ Ff. 22-35.

³⁵ « De positionibus et de litibus contestandis et de confessionibus » (ff. 42-60).

³⁶ « Hee sunt sententie et laudes facte tempore Raymundi Rustici, Guillelmi Turturini, Astengi de Balduino, Amedei Formice et Boniihannis Masconi, filii Boniihannis Masconi » (ff. 133-141).

³⁷ Ff. 113-115; segue un foglio bianco.

³⁸ Ff. 142-148.

presenti nelle parti precedenti o del tutto autonomi, oltre ad azioni che sembrano attenersi alla giustizia criminale, probabilmente inerenti a situazioni di conflitto all'interno della città. Gli ultimi fogli dovevano essere rimasti bianchi e sono quindi stati utilizzati per vari tipi di annotazioni.

4. *I notai*

Su Filippo di Scarmundia, *palatinus notarius, magister*³⁹, si ricavano dati abbastanza consistenti, che, se pur non continuativi, collocano la sua attività tra il 1208 e il 1223⁴⁰; a lui il Comune affida anche la redazione della più antica raccolta di statuti della città conservata⁴¹. Viceversa i dati su Uberto *de Mercato, notarius palatinus*⁴², sono molto scarsi, al di là di quelli ricavabili dallo stesso cartolare: fa infatti esplicito riferimento a se stesso quando cita documenti pubblici e privati che lo vedono redattore, o ricorda i suoi interventi sul registro, identificandosi solo una volta come *de Mercato*⁴³. Queste citazioni consentono di accertare che già nel 1214 esercitava la

³⁹ Si qualifica *palatinus notarius* nell'autenticazione della copia di un diploma di Ottone IV (*Registri della Catena*, I, n. 6) ed è lo stesso Uberto a citarlo come *magister* in uno dei foglietti inseriti nel registro tra le ff. 30 e 31.

⁴⁰ *Documenti nolesi*, n. 17, pp. 603, 604; *Pergamene savonesi, sub indice; Registri della Catena, sub indice*. L'ultimo dato relativo all'attività di Filippo *de Scarmundia* si legge in un'annotazione collocata al termine di un atto del 13 luglio 1213: « Phylippus scriba suprascriptam cartam refecit in anno Domini MCCXXIII, die VI iunii »: *Giovanni*, n. 150. I suoi due interventi sul cartolare di Martino oltre a quella di questo registro testimoniano la sua attività per i consoli di giustizia.

⁴¹ Sull'attribuzione alla sua mano degli statuti del Duecento si veda CALLERI 1997, p. 122 e sgg.; in generale sulla sua attività ROVERE 2016, note 31-33 e testo corrispondente.

⁴² *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51.

⁴³ F. 17v. Le autocitazioni, a differenza di quelle di Filippo, sono frequenti soprattutto nella prima parte del registro, per scomparire dopo il f. 77. Si vedano i ff. 17r: « mandans executioni sententiam quam latam a domino Petro Laurentio, iudice consulum Sagone, super libris XXI pro Sofia, matre Boniiohannis Vitii, ut continetur in carta inde facta a me Uberto notario in anno Domini MCCXV, indictione III, die lune XXV madii »; 17v: « quod debitum de libris XXXI continetur in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario »; 19r: « Et ego Ubertus, precepto dicti iudicis, sic scripsi »; 19r: « Et ego Ubertus, precepto domini Rufini, sic scripsi »; 20r: « Quoniam apparebat per quodam instrumentum factum a me Uberto notario in anno Domini MCCXIII, indictione II, die mercurii XXVII agusti » e, nello stesso atto: « et quia aparebat per aliud instrumentum factum a me Uberto hoc eodem anno, die mercurii XV octubris »; 24v: « ut continetur in carta facta inde a me Uberto notario hoc eodem die et anno »; « iudex domini Guicardi Buccafolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto notario autenticare scriptum istud pro ipso Astengo »; 29v: « In capitulo Sagone dictus iudex precepit michi Uberto ut de hiis facerem instrumentum unum vel plura »; 32r: « Anno Domini MCCXVII, indictione V, die iovis II intrantis februarii. Dominus Rufinus Buccanigra, iudex consulum Sagone, precepit michi Uberto ut de

professione ed era al servizio del Comune ancora nel 1218. Analoghe le informazioni offerte da tre documenti comunali tramandati attraverso i Registri della Catena⁴⁴ che, risalendo agli anni 1216 e 1218, confermano il prolungarsi della sua attività, rivelando come nel 1216 la sua produzione per il Comune fosse differenziata su due registri – uno di materia giudiziaria, l'altro relativo all'attività politica e amministrativa – scritti simultaneamente: si occupava quindi nello stesso tempo di verbalizzare i procedimenti giudiziari e di redigere gli atti riguardanti l'attività corrente del Comune⁴⁵.

Dino Puncuh aveva riconosciuto la mano di questi due stessi notai in interventi degli anni 1211 e 1212 nel cartolare di Martino⁴⁶; l'esperienza maturata sulle scritture di Filippo e Uberto ha consentito di escludere che ci siano aggiunte del primo, che inoltre inserisce sempre nella data il giorno della settimana, a differenza dell'ignoto notaio che scrive questi testi, mentre solo poche righe del 28 marzo 1212, sono con certezza attribuibili a Filippo⁴⁷.

Nel cartolare di Saono si rintracciano poi interventi di altri notai che scrivono piccole porzioni di testo. Tutti, come Filippo e Uberto, usano una minuscola notarile, caratterizzata da elementi più arcaici in alcuni casi, di stampo gotico in altri. Non è facile isolare le mani poiché la scrittura degli stessi scribi varia anche in modo rilevante in relazione al cambiamento del *ductus* e del modulo tanto da renderla difficilmente attribuibile se non per alcune lettere caratteristiche. Questo è tanto più evidente in Filippo perché modifica, e di molto, con notevole frequenza l'inclinazione, la scrittura talvolta si arrotonda, schiacciandosi sul rigo, talaltra appare più compressa lateralmente e comunque sempre molto diversa da quella degli originali su pergamena.

his facerem instrumentum Ansaldo de Berçeçio »; c. 33v: « Anno Domini MCCXVIII, indictione V, die veneris XXVII ianuarii. Dominus Rufinus iudex precepit michi Uberto ut facerem inde cartam »; 77v: « Anno MCCXVII, indictione V, die iovis in kalendis iunii. Dominus Henricus Roba, iudex domini Guiçardi Buccefolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto ut autenticarem pro ipso Iacobo »; « Dictus dominus Henricus, ad postulationem Alexandri de Sancto Romulo, precepit michi Uberto ut autenticarem et in formam publici instrumenti redigerem ».

⁴⁴ *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51, 108. Si tratta di tre copie semplici che riportano però la convalidazione del notaio presente sull'antigrafo.

⁴⁵ I documenti in questione riguardano l'attività politica e amministrativa del Comune e risalendo al 1216 rivelano l'esistenza di un altro cartolare in cui Uberto li aveva redatti, che però, considerate le caratteristiche dei registri a partire da quello di Arnaldo Cumano, poteva anche essere il suo protocollo di abbreviature per i privati dove è possibile che abbia inserito questa documentazione.

⁴⁶ *Martino*, p. 12. Gli interventi citati si riferiscono ai nn. 78, 86, 87, 373, 539, 540, 542, 544 per Uberto e ai nn. 502 e 541 per Filippo.

⁴⁷ *Ibidem*, n. 502.

Le caratteristiche di alcune lettere e del segno di paragrafo, consentono di identificarla nonostante le mutazioni: le lettere maiuscole sono contraddistinte dal raddoppiamento di alcuni tratti, l'asta della *d* è particolarmente arcuata verso sinistra, è presente un trattino di coronamento verso sinistra al termine delle aste di *b*, *h* e *l* molto accentuato, la *z* è in forma di 3, sono presenti i segni diacritici sulla doppia *i*.

La scrittura di Uberto, più stabile nel modulo e meno dipendente dal *ductus* e da altri fattori, mantenendo la rotondità delle forme, non ha caratteristiche distintive così evidenti come quella di Filippo; l'unica lettera particolare è la *g* con l'occhiello inferiore in tre tratti a forma di triangolo molto spigoloso. A questo si aggiungono l'uso di scrivere il nome della città *Sagona*, al posto del più consueto *Saona*, e l'abitudine di inserire il giorno della settimana nella data, tutti elementi che concorrono a identificare le parti a lui dovute.

Una mano, che interviene in modo del tutto sporadico, alla quale si riesce a dare un nome è quella di Guglielmo, redattore di uno dei cartolari savonesi conservati, forse identificabile con Guglielmo Daerio⁴⁸, nel qual caso il suo periodo di attività potrebbe circoscriversi, sulla base dei pochi dati recuperabili, tra il 1214 e il 1233 e forse potrebbe avere lavorato anche successivamente: era di certo morto nel 1255⁴⁹. Sul registro sottoscrive l'inventario dei beni del notaio Manfredo, rogato da Filippo, e interviene in pochi fogli⁵⁰; in calce a un altro inventario, dopo l'elenco dei testimoni, si legge *Willelmus notarius qui subscripsit*⁵¹. In una quarta mano è infine riconoscibile *magister*⁵² Ambrogio. Il cartolario di Saono tramanda notizia di una nomina di arbitri da lui rogata il 10 giugno 1216, di una confessione di debito del 19 giugno 1215 e di una quietanza del 24 giugno dello stesso anno⁵³; sempre la stessa fonte ci informa, attraverso una *positio* del 6 luglio 1216, che in questo periodo o poco prima lavorava su un cartolare comunale⁵⁴. Il periodo di attività per il Comune, ricostrui-

⁴⁸ Su questo notaio e sulla possibilità di identificarlo con Guglielmo Daerio si veda *Guglielmo*, pp. V-VI.

⁴⁹ Per le date estreme *ibidem*, p. VI. Nel 1255 il notaio Giacomo di Candiria ne parla come *quondam* (*Pergamene savonesi*, I, n. 108).

⁵⁰ Ff. 58r, 134v, 143r, 146v.

⁵¹ F. 31v. Sono elencati i testimoni e l'intervento di Filippo si configura così: « Interfuerunt testes Richobonus de Pisana, Vivaldus Soçopilus, magister Philipus scriba, Willemus notarius qui subscripsit ».

⁵² Così è definito in un documento comunale dove figura come testimone (*ibidem*, I, n. 135).

⁵³ Ff. 17r, 137v, 138v.

⁵⁴ F. 72r: « Item ponit quod scriptum <est> in cartulario communis ab Ambrosio notario quod ipse Anselmus consignavit ipsam ipsi Salvo. Respondet Anselmus: "Credo quod Ambroxius scripsit id quod inde scriptum fuit" ».

bile attraverso i dati pervenuti, che si protrae dal 1214 al 1261⁵⁵, fa ritenere che nel 1216 fosse agli inizi della carriera, pur essendo ormai affermato se il Comune decide di rivolgersi a lui. Ci sono stati conservati due originali del 15 gennaio 1225 e del 6 gennaio 1232, in cui è coinvolto il castellano di Quiliano⁵⁶: la scrittura, non perfettamente identica tra i due esemplari, presenta generiche somiglianze con quella di Uberto, anche per alcuni particolari, come la *g* con l'occhiello inferiore triangolare, sia pur meno spigoloso, e l'inserimento (rilevabile però in uno solo) del giorno della settimana nella datazione. Il confronto grafico, sempre difficoltoso, tra originali e scrittura sul cartolare, rende credibile un suo intervento in una serie di *positiones*⁵⁷ e in una *petitio*⁵⁸ in cui si distinguono il segno di paragrafo e la *a* maiuscola (diversi da quelli usati da Uberto e Filippo) e il segno tachigrafico di *et* di modulo piuttosto grande e con il secondo tratto più lungo del primo e discendente sotto il rigo.

All'interno del registro sono inseriti 6 foglietti di dimensioni e contenuti diversi⁵⁹, due dei quali scritti da Filippo, due da Uberto, oltre a uno sul quale quest'ultimo aggiunge la data e i nomi dei testimoni (tra cui Filippo) a un testo scritto da una mano diversa rispetto a quelle presenti sul registro; una seconda, particolarmente disordinata e sconosciuta, scrive un altro foglietto.

Le mani individuabili in questo complesso scrittorio di notai presenti in curia assommano quindi a sei. Difficile stabilire quanti fossero a quest'altezza cronologica gli scribi al servizio del Comune, e quanti impiegati nelle procedure relative all'amministrazione della giustizia, sui quali non si hanno dati certi: negli statuti degli anni Venti del XIII secolo non se ne fa menzione⁶⁰, mentre solo quelli della metà del se-

⁵⁵ L'ultima notizia che abbiamo su di lui si rintraccia in un documento del Comune dell'8 gennaio 1261 (*Registri della catena*, II, n. 33), dove compare come testimone. Con la stessa funzione partecipa a documenti comunali dal 1239 al 1255 (*Pergamene savonesi*, I, nn. 129, 131, 135, 136, 165); il documento più recente da lui rogato, del 13 febbraio 1258, è sempre per il Comune (*Registri della Catena* I, n. 20).

⁵⁶ *Pergamene savonesi*, I, 74; ASGe, *Archivio Segreto, Paesi, Quiliano*.

⁵⁷ F. 77v.

⁵⁸ F. 5v.

⁵⁹ I foglietti, la cui posizione è resa stabile all'interno del cartolare da un'annotazione moderna a matita con il numero del foglio che segue il punto dell'inserimento, si trovano uno tra i ff. 11 e 12 (di Filippo), due tra i ff. 30 e 31 (di scrittura non attribuibile, in cui Uberto mette la data), due tra i ff. 33 e 34 (uno di Filippo, copiata nel registro da Uberto e uno di mano diversa che non ha nessun riscontro nel registro), uno tra i ff. 59 e 60 (di Uberto). La loro posizione tuttavia sembra essere più legata alla casualità che a ragioni di coerenza con ciò che è contenuto nei fogli tra cui si trovano, né è possibile sapere dove in origine erano collocati.

⁶⁰ CALLERI 1997.

colo seguente prevedono l'elezione per un anno da parte del Consiglio di sei scribi *pro comuni*: « duo quorum sint ad maleficia et quatuor ad civilia »⁶¹.

5. *Organizzazione del lavoro e tecniche redazionali*

È necessario precisare subito che nell'analisi degli aspetti collegati alle modalità di lavoro dei notai e alle caratteristiche testuali non è stata presa in considerazione l'ultima parte del registro, costituita sostanzialmente da semplici appunti che si presenta come una sorta di brogliaccio senza alcuna coerenza interna.

I due notai lavorano su ogni sezione del registro senza alternarsi continuamente, ma per tempi piuttosto lunghi, quindi senza una sorta di turnazione giornaliera o settimanale: per circa quattro mesi e mezzo Filippo, per il resto dell'anno Uberto, salvo più o meno sporadiche incursioni dell'uno nella parte dell'altro, che diventano più frequenti in alcune sezioni, soprattutto in quelle dedicate alle *positiones* e alle sentenze. Il primo ad iniziare è sempre Filippo – al quale infatti si devono le rubriche di ogni sezione – che interviene dal 1° febbraio fino alla metà di giugno circa, quindi passa la mano a Uberto la cui scritturazione si protrae fino alla fine di gennaio, salvo appunto qualche inserimento di Filippo. Questo non significa però che non fossero presenti con continuità, probabilmente osservando dei turni, *in capitulo*, dove si svolgevano l'azione giuridica e la relativa scritturazione. La decisione di dividersi la tenuta del registro all'incirca in due parti durante l'anno è addebitabile a ragioni di ordine pratico; non è infatti in alcun modo da collegarsi con una loro discontinua presenza *in curia*, come ben attestano i foglietti inseriti nel cartolare, in particolare uno su cui Filippo annota una denuncia dell'11 ottobre 1216 (quindi del periodo in cui non gestisce il registro), copiata integralmente da Uberto sul cartolare, con la sola aggiunta della data⁶². Questa combinazione rivela inoltre come la procedura prevedesse che la data fosse inserita solo nel momento in cui la richiesta diventava definitiva con il passaggio sul registro. Si è già osservato come il lavoro dei due notai preveda anche piccoli interventi e aggiunte, magari semplicemente della data, di ciascuno nella parte dell'altro che attestano come la collaborazione sia continua, così come la loro attività lavorativa per il Comune. Nella quarta sezione, dedicata alle *positiones* si segnalano più frequentemente cambi di mano tra i due, addirittura nell'arco della stessa giornata, soprattutto nella seconda parte dell'anno, in particolare tra giugno e

⁶¹ *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXXVIII « De sex scribis eligendis pro comuni et eorum salario », p. 98.

⁶² Il foglietto si trova tra il ff. 33 e 34. Si veda *Mostra storica* 1964, nn. LI-LII, pp. 116-117.

luglio, e nel mese di gennaio⁶³. Questa è anche la sezione in cui sono presenti ampi spazi bianchi tra i vari blocchi, funzionali ad eventuali aggiunte di *positiones* che non necessariamente sono rilasciate sempre e tutte nello stesso momento.

I testi presentano livelli redazionali differenti. Pressoché in tutte le sezioni si segnala una notevole difformità tra documenti praticamente perfetti, con interventi correttivi ridotti al minimo, caratterizzati da una scrittura posata e regolare, compatibili con la condizione di seconda scritturazione, e altri che non solo presentano un numero di correzioni talvolta anche significativo, spia di una redazione fatta nell'immediato, ma anche una diversa accuratezza della scrittura che offre un ampio ventaglio di variabili fino ad arrivare a rendere quasi irriconoscibile la mano del notaio. Si riscontra la quantità più elevata di atti con queste ultime caratteristiche nella prima (*Petitiones*) e nella terza sezione (*De terminis et saximentis et de aliis preceptis dictorum consulum...*).

Alcuni documenti, con percentuali differenti a seconda delle sezioni, sono attraversati da due linee oblique parallele, solitamente corrispondenti alla segnalazione dell'avvenuta estrazione. Un'ulteriore prova che venisse usata una lineatura analoga a quella dei protocolli di documenti privati è offerta, tra l'altro, da una *petitio* in cui si legge la nota marginale *vacat*, dove *va* e *cat* sono scritte in corrispondenza della prima e dell'ultima riga del testo, collegate da una linea: la stessa *petitio* è ripetuta in forma più completa subito sotto⁶⁴. Analogamente alle abbreviature di documenti privati si leggono a margine o tra un documento e l'altro, sia pur con frequenza diversa a seconda delle sezioni, informazioni circa il numero di *munda* rilasciati alle parti e soprattutto il relativo pagamento⁶⁵, procedura più ricorrente, come è intuibile, per le sentenze e per gli atti di giurisdizione volontaria al cui *mundum* le parti sono particolarmente interessate.

Non tutti gli atti recano la data cronica, ma l'ordine subisce rare alterazioni e si può pertanto ritenere verosimile che qualora manchi in uno o più documenti ci si possa riferire a quello immediatamente precedente datato e che si sia omessa per

⁶³ Qualche esempio. A f. 66r Filippo inizia a verbalizzare le *positiones* il 6 giugno; il 16 dello stesso mese continua Uberto, mentre a f. 66v si leggono nuovamente le *positiones* di un'altra causa, sempre del 6 giugno, di mano di Filippo. A f. 67v, il 9 giugno, Filippo registra la contestazione di una controversia, ma solo il 4 luglio Uberto verbalizza le *positiones* delle parti. E altri esempi si potrebbero fare per i fogli immediatamente seguenti dove continua l'alternanza tra i due notai. A f. 89v Uberto inizia la registrazione delle deposizioni il 3 gennaio, interviene quindi Filippo fino alla fine del foglio, mentre Uberto riprende in quello successivo, senza che sia segnalato alcun cambiamento di giorno.

⁶⁴ F. 6r.

⁶⁵ Si passa da quattro a dodici denari: si veda CALLERI 2019a.

dimenticanza l'indicazione *die ut supra* attestata di frequente. Nella sezione dedicata alle *positiones* ognuna è datata e la sequenza temporale in sostanza rispettata – se si segue il filo della prima *positio* di ogni gruppo –, nella misura di qualche giorno, sporadiche quelle più importanti che riguardano lo spostamento di un maggior numero di giorni fino ad arrivare a un paio di mesi, spostamento probabilmente dovuto al protrarsi di alcune deposizioni in giorni diversi come rivelano anche i sistematici spazi bianchi quasi sempre presenti sia al termine, sia all'interno delle singole dichiarazioni che vanno da poche righe a una o metà pagina⁶⁶.

In generale sono riportati solo gli elementi fondamentali, il giorno e il mese, ai quali Uberto aggiunge il giorno della settimana, che evidentemente non è considerato un elemento fondamentale, tanto da poter essere omesso a seconda dell'uso del notaio; non è mai presente invece l'ora. Sempre per quanto riguarda il giorno, Uberto fa ricorso al sistema a mese entrante fino al 15, senza ulteriore specificazione in quelli successivi, utilizzando così di fatto il computo progressivo; indica invece il primo giorno del mese con riferimento alle calende, usando il mese in funzione aggettivale (*in kalendis septembribus, iuniis, novembribus* ecc.). Al contrario Filippo impiega la *consuetudo bononiensis*, ma solo per la seconda parte del mese, il computo progressivo, senza la specificazione *in trante* nella prima metà. Manca invece l'indicazione dell'anno e dell'indizione, elementi evidentemente considerati superflui all'interno di un registro che reca le indicazioni generali nella pagina iniziale; sono indicati solo, e senza continuità, per le sentenze,

Quasi costante è l'assenza della data topica, inutile in un registro di questo tipo, in considerazione della stabilità del luogo deputato all'amministrazione della giustizia, il *capitulum* dove l'azione si svolge.

Un discorso a parte merita il quadernetto simile al manuale, di cui si è detto, inserito prima delle sentenze⁶⁷. Ogni voce è separata dalle altre con una linea. Quasi

⁶⁶ Questo risulta più evidente nel momento del passaggio da Filippo a Uberto, cioè nei mesi di giugno e luglio: a c. 67v il 9 giugno Filippo annota la contestazione; il 4 e il 30 luglio tocca a Uberto, che nel frattempo gli è subentrato, registrare le *positiones* nello spazio lasciato in bianco proprio per le aggiunte successive. Analogamente avviene a c. 68r dove Filippo accoglie la prima *positio* il 9 giugno, Uberto le altre il 7 e 12 luglio. Subito dopo, a c. 68v, dopo la prima serie di *positiones*, non datate, di mano di Filippo, ne seguono altre del 4 e 30 luglio di Uberto. Ancora a c. 69 v. prime *positiones* del 14 giugno di Filippo, il 16 e il 21 giugno di Uberto. A c. 70r invece Filippo incomincia a registrare una *positio* e lascia spazio bianco per registrare le *positiones*, mai continuate, come spesso avviene.

⁶⁷ Su questo manualetto e sui rapporti tra le sentenze qui registrate e quelle del registro e, più in generale, sulle caratteristiche e la procedura di pronunciamento delle sentenze si veda l'approfondita analisi in PUNCUH 1965, pp. 550-555.

tutte risultano attraversate da righe oblique parallele o incrociate che sembrano indicare in entrambi i casi che la causa è giunta a conclusione, tanto che la sentenza e talvolta altre azioni del procedimento sono regolarmente registrati nella seconda parte del manuale e/o nella porzione di registro riservata alle sentenze, salvo una serie di eccezioni in cui non si trova riscontro nel cartolare. Si segnalano invece le pochissime cause non lineate (tre in tutto) alle quali non corrisponde la sentenza, né alcun passaggio procedurale⁶⁸.

Nell'elenco non si rileva un ordine alfabetico né alcuna indicazione cronologica e risulta pertanto difficile capire in quale momento sia stato compilato: le prime trenta cause sono di mano di Filippo, segue la parte di Uberto fino alla quarantatreesima annotazione; interviene quindi nuovamente Filippo fino alla fine, con sole due intromissioni di Uberto. L'impressione generale, suggerita dalle caratteristiche della scritturazione e del colore dell'inchiostro, è che talvolta si prendesse nota di più cause nello stesso momento, in altri casi sembra trattarsi dell'aggiunta di un'unica causa, evidente soprattutto laddove la mano dei due notai si alterna, come se a dettare tempi e modalità fossero non tanto i ritmi delle sentenze che raramente si addensano in alcuni giorni, quanto le modalità di lavoro dei notai. Le aggiunte relative all'assenza, alla presenza o all'acquisizione di documenti da parte del notaio (ad esempio: *Non inveni petitionem; Positiones et testes inde sunt et ea habeo; Habeo instrumentum Iacobi et testes Amiceti*) sotto i nomi dei contraenti, seppure non così frequenti, renderebbero credibile che si tratti di un elenco propedeutico alle sentenze, ma utilizzato anche dopo il pronunciamento come nel caso in cui è aggiunto l'esito della sentenza – *Absolutus est Obertus* – in un secondo tempo, come rivela l'uso di un inchiostro più scuro.

Inizia quindi la seconda parte riservata alle sentenze – *Hee sunt sententie*⁶⁹ – nella forma di primo abbozzo: tutte le caratteristiche della redazione rivelano questa caratteristica. La scrittura è affrettata, il testo conciso, le correzioni frequenti; si oscilla tra la forma personale e quella impersonale, con prevalenza della prima; sono inoltre presenti spazi bianchi, solo in qualche occasione colmati. Si segnala infine la frequente mancanza della data, spesso aggiunta, in calce, dopo uno spazio bianco, in qualche caso dal notaio che non ha scritto il testo (quasi sempre la mano è quella di Uberto), talvolta nello stesso momento in cui è stato inserito anche l'elenco dei te-

⁶⁸ In un caso, a f. 113v, si legge l'annotazione « Dicit iudex quod libre IIII, quas habuit Peregrinus Petrus de reddictione Quilianii, debent pervenire ad opus portus », in un altro, a f. 114v: « De Gandolfo Ferrallasino pro eode<m> facto, de libris II; et vult ut cartularii ostendantur ».

⁶⁹ Anche qui all'intitolazione fa seguito uno spazio bianco che in questo caso è di circa quattro righe.

stimoni, forse in sede di pubblicazione della sentenza stessa. L'ordine cronologico è sostanzialmente rispettato, se si ipotizza che gli atti non datati siano compresi tra il precedente e il seguente datati. Quasi costante è la mancanza, come peraltro in molte sezioni del registro, della data topica.

6. Conclusioni

Il registro di Saono presenta forti affinità con quello di Martino, ma anche significative difformità. La differenza più evidente sta già nella scelta delle tipologie della filiera delle procedure giudiziarie da inserire: Martino privilegia le testimonianze, non presenti invece nell'altro registro, Filippo e Uberto inseriscono gli atti di giurisdizione volontaria che forse Martino include, come molti altri notai, nel proprio protocollo.

Martino, inoltre, considera unità autonome i fascicoli, sul primo foglio dei quali, dopo l'invocazione verbale, annota il contenuto, collegato al nome del podestà e del suo vicario (ad esempio... *procurationes et curationes facte tempore ...*) e la data di inizio⁷⁰; gli altri due notai travalicano i fascicoli, che peraltro sono solo tre, molto corposi, tra cui si dividono i 148 fogli. A fronte di un numero di fogli bianchi molto elevato nel registro di Saono, si contano in Martino solo fogli in parte bianchi, e sono esclusivamente quelli dedicati alle deposizioni, per la previsione di ulteriori sviluppi, come peraltro si constata anche in quello di Saono. I rilevanti blocchi di fogli bianchi tra una sezione e l'altra in quest'ultimo potrebbero invece essere imputabili all'originaria intenzione di utilizzare lo stesso registro l'anno successivo: i notai hanno pertanto lasciato per ogni sezione un numero di fogli bianchi proporzionato al testo di un anno.

Nel registro di Martino si leggono piccoli interventi di mani diverse, considerando anche un foglietto cucito nel cartolare⁷¹, che denunciano analoghe forme di collaborazione di diversi scribi comunali in occasione di momentanee assenze dei compilatori dei registri.

A fronte di una serie di caratteristiche e di tecniche redazionali rispondenti a questa tipologia di cartolare pubblico, come ad esempio la divisione a seconda delle tipologie, e gli interventi di mani diverse, rivelatori di un lavoro quasi collegiale e di analoghe competenze tra gli scribi che svolgono la loro attività *in curia*, comune ai

⁷⁰ *Martino*, pp. 60, 121, 192, 240, 285, 333, 384.

⁷¹ Il foglietto è collegato a *ibidem*, n. 777. La stessa mano ha aggiunto alcuni nomi sia sul foglietto, sia sulla redazione nel registro.

due registri, i diversi notai introducono su ognuno differenti espedienti di corredo ai documenti. Si segnalano la lineatura, che appare difforme tra i due cartolari e non perfettamente univoca in quello di Martino, ma soprattutto l'indicazione delle spese sostenute dalle parti per i documenti per i quali è stato rilasciato il *mundum*, che non rientravano nel costo dell'intera procedura, indicata solo da Uberto, elemento riscontrabile soprattutto nelle sentenze che risultano quasi sempre estratte.

I due registri attestano quindi in definitiva una promiscuità tra gli obblighi nella tenuta degli stessi, derivanti probabilmente dall'adeguamento a norme giuridiche, e i margini di libertà di cui ogni notaio gode di utilizzare le tecniche redazionali abituali nella tenuta dei propri protocolli di documenti privati.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Archivio Segreto, Paesi, Quiliano.*

SAVONA, ARCHIVIO DI STATO (ASSV)

– *Cartolare del notaio Martino.*

– *Cartolare del notaio Saono.*

BIBLIOGRAFIA

Antichi statuti di Savona = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.

Arnaldo Cumano = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 96).

BAUTIER 1948 = R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire », LX (1948), pp. 181-210.

BRUNO 1890 = A. BRUNO, *Gli antichi archivi del comune di Savona*, Savona 1890.

CALLERI 2019a = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti medievali, Rivista », 20/1 (2019), pp. 187-218.

CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 303-324.

CALLERI 2021 = M. CALLERI, *Savona 1250. Il cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), Storia diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (*Notariorum itinera*, VII/1), pp. 265-284.

- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-30.
- Cartolari notarili genovesi 1956-1961* = *Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma, 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- CASTIGLIA 1991 = M. CASTIGLIA, *L'antico archivio del Comune di Savona e i suoi inventari*, in «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXVII (1991), pp. 59-67.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Documenti nolesi* = B. GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», II (1889-1890).
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 37-94.
- Giovanni* = *Il cartolare di 'Uberto' I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s. 49-50, 2013-2014).
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni scriba* = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- Guglielmo* = *Il cartolare di 'Uberto' II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., 46, 2010).
- MALANDRA 1974 = G. MALANDRA, *I primi inventari dell'Archivio del comune di Savona*, «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., VIII (1974), pp. 67-117.
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», IV/I).
- Oberto scriba 1186* = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- Oberto scriba 1190* = *Oberto Scriba de Mercato. 1190*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in «Studi medievali», s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID.,

- Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtsschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- Pergamene savonesi = Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *Nota sulle fonti della storia savonese*, in *Miscellanea di storia savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 87-96.
- PUNCUH 1962 = D. PUNCUH, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 127-151; anche in PUNCUH 2006, pp. 115-141.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006, pp. 531-555.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XLVI/I).
- Registri della catena = I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma-Savona 1986-1987 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXV-XXVI, 1986; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X, 1986; « Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII, 1986-1987).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I "publici testes" e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona nei secoli XII e XIII, in 1014: verso la nascita del Comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie, cultura*, Atti del Convegno, tenuto a Savona il 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., LII, 2016), pp. 47-68.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 519-540.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), III, pp. 1251-1276.
- Statuta antiquissima = L. BALLETO, Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII; Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 8-9).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

I registri della fine del XII e dei primi due decenni del XIII secolo, conservati presso l'Archivio di Stato di Savona, contengono tutti parti più o meno significative di documentazione giudiziaria. In particolare quelli dei notai Martino, già edito negli anni Settanta del secolo scorso, e Saono, ancora inedito, sono dedicati esclusivamente alla registrazione delle diverse fasi delle procedure di giustizia civile. Il presente contributo si rivolge all'analisi delle caratteristiche redazionali e alle modalità di intervento dei due notai – Filippo di Scarmundia e Uberto *de Mercato* – che si alternano nella scritturazione del registro erroneamente attribuito a un inesistente notaio Saono, confrontandole con quelle del notaio Martino. Si è anche rivolta l'attenzione alle figure dei notai redattori e all'attribuzioni di piccole porzioni di testo ad altri scribi della curia giudiziaria savonese, alla cui mano si devono sporadici interventi sullo stesso registro.

Parole significative: Savona, Comune, giustizia, notariato, secoli XII-XIII.

More or less all the registers dating from the end of the 12th century to the 1220s, preserved in the Archivio Stato di Savaona contain significant judicial documentation. In particular, those of the notaries Martino, already published in 1970s, and Saono, still unpublished, are dedicated exclusively to the recording of the various phases of civil court procedures. The present contribution focuses on the analysis of the writing characteristics and the methods of intervention of the two notaries – Filippo di Scarmundia and Uberto *de Mercato* – who took turns in writing the register erroneously attributed to the non-existent notary Saono, comparing them with those of notary Martino. Attention has also been paid to the figures of the notaries who wrote the register and to the attribution of small portions of the text to other scribes of the judicial court of Savona, who made sporadic interventions on the same register.

Keywords: Savona, Commune, Justice, Notariate, 12th-13th Centuries.



Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento

Antonio Olivieri
antonio-olivieri@unito.it

Le pagine che seguono costituiscono una approssimazione al tema del ruolo del denaro, e delle pene pecuniarie in particolare, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia nelle città dell'Italia centro-settentrionale. La ricerca ha stabilito da tempo il rilievo centrale delle ricadute finanziarie dell'attività giudiziaria comunale¹, e ha anche avanzato, con assunti metodici di grande chiarezza, la proposta di valorizzare in tale ambito di indagine il dato documentario². Il punto di vista che qui si intende assumere è proprio quello dell'analisi storica della documentazione e dei meccanismi documentari, esplorati impiegando gli strumenti di analisi propri della diplomatica³. In questa prospettiva appare molto promettente un lavoro volto a individuare i tramiti che con-

¹ Si vedano in particolare CAMMAROSANO 2021, TANZINI 2012. Ricco di spunti di riflessione su questi temi, anche se relativo a un periodo più tardo, è CURRETTI - MINEO 2012, in partic. p. 556 e sgg. (si veda la nota 12 a p. 558 sulla distinzione da parte di giuristi della prima età moderna tra le cause criminali e civili sulla base della « destinazione delle sanzioni comminate », destinate al fisco nel caso delle pene per crimini, destinate alle parti nel caso di penalità civili; e la nota 16 a p. 559, dove viene citato un passo dal capitolo *Del fisco* dell'opera più celebre di Cesare Beccaria). Si veda in generale GOISIS 2008, anche per il suggerimento di privilegiare l'indagine sull'effettività della pena piuttosto che sulla pena in astratto.

² Ai saggi citati nella nota 1 si aggiunga CAMMAROSANO 1991, in partic. pp. 166-174. Per molte delle questioni che verranno qui accennate si veda VALLERANI 2012.

³ Inviti ad avviare una linea di studi di diplomatica degli *acta* amministrativi è stata espressa nel passato recente da diversi studiosi: si veda per esempio BARTOLI LANGELI 2009, che ricorda un contributo di Robert-Henry Bautier. Cfr. NICOLAJ 2004, per la definizione degli *acta* come « sequenze di atti singoli – epperò legati gli uni agli altri secondo una successione e un ordine stabiliti dalla legge –, che costituiscono un procedimento e cioè il necessario *iter* di formazione di un provvedimento finale e pubblico, legislativo, amministrativo o giurisdizionale », aggiungendo che « secondo modalità e logiche da considerare ogni volta storicamente, quegli *acta* vengono anche messi per iscritto, cosicché lo stesso termine indica per 'estensione' quelle scritture che qui si rivendicano alla diplomatica » (*ibidem*, p. 3). La stessa Nicolaj chiarisce poi che gli *acta* giudiziari all'interno del singolo procedimento si connettono tra loro in una sequenza ordinata per successione temporale e posizione del singolo atto entro la sequenza: « la forma principale di questo tipo di documentazione è data dal modulo/schema 'sequenza-posizione' » (*ibidem*, p. 22). Le mie ricerche hanno già dato luogo a un breve contributo. Per un recente studio di carattere diplomatico su documentazione giudiziaria, nello specifico le cosiddette carte di corredo del podestà di Bologna, si veda MODESTI 2021.

nettevano tra loro scritte di genere e natura diversa: *acta* giudiziari e partite in registri finanziari, ricevute rilasciate da magistrati addetti alle esazioni delle ammende, compensazioni tra partite diverse di dare e avere, documenti relativi a prestiti concessi a condannati per malefizio, onde poter saldare il debito con la giustizia, e via dicendo⁴. Un reticolo di scritte che si dirama anche grazie alla possibilità, antica ma tra Due e Trecento declinata in modo tutto nuovo, di saldare il debito con la giustizia mediante il pagamento di somme di denaro. Questa possibilità poneva (e pone tutt'ora, almeno in certi casi, pur in modo diverso) in connessione, come si diceva, sia settori diversi dell'amministrazione pubblica, quali quello giudiziario e quello finanziario, sia la sfera pubblica e la sfera privata in quanto ambiti reciprocamente aperti di circolazione di beni, in particolare di denaro. Si generava anzi una sorta di continuità tra questi due ultimi ambiti, che non è poi, mi sembra, che una estensione della continuità programmatica che si realizzava tra essi nella sfera finanziaria delle istituzioni comunali⁵. Tale continuità veniva interrotta quando il condannato non aveva possibilità di pagare la condanna, perché era privo, come si vedrà in un esempio citato più avanti, dei caratteri necessari ad attivare i tramiti indispensabili per procurarsi il denaro.

Un episodio avvenuto in Siena nel 1346, narrato dal cronista cittadino tradizionalmente identificato con Agnolo di Tura del Grasso, verte su una dura condanna pecuniaria scagliata contro il mandante e l'esecutore di un delitto. I due si erano resi responsabili di una vendetta incruenta, ma infamante, ai danni di un ex console della Mercanzia, il tribunale commerciale senese. Giovanni di Nadino Belanti, il mandante, aveva tempo prima perso una causa discussa di fronte al tribunale presieduto dal mercante Bindo Tenghi e aveva quindi pensato bene di vendicarsi su Bindo assoldando un tal Vivuccio, figlio del defunto pievano di Corsano. Vivuccio, preso, aveva confessato. La condanna era seguita per entrambi, ingentissima «per rispetto dell'uffitio del consolato», come annotò il cronista: mille fiorini, la stessa somma che consentiva a un condannato di liberarsi da una sentenza di morte⁶, da pagarsi entro dieci giorni, pena la mutilazione del piede⁷. La somma venne subito pagata,

⁴ Si veda una interessante esemplificazione di scritte molteplici e stratificate connesse con cause criminali in MODESTI 2021; ma si veda già l'impostazione del problema in PUNCUH 2006, espressa in forma di critica alla selezione operata, in sede di edizione di documenti comunali, entro dossier di documenti di interesse giudiziario fortemente connessi gli uni agli altri.

⁵ CECINATO 1966, pp. 205-208; BOWSKY 1976, pp. 6-9, 274-281, appendice 1 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 4-7, 200-205, 298-304); CAMMAROSANO 1971, p. 313.

⁶ BOWSKY 1976, p. 70 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 51).

⁷ «Vivuccio figliuolo che fu del pievano di Corzano gittò una sera una conca di piscio e d'altre brutture adosso a Bindo Tenghi mercatante in Calzolaria; fu preso e confessò che l'avea fatto a stanza di

come risulta dai registri di Biccherna, grazie al prestito di un banchiere appartenente alla *élite* politica che esprimeva il regime detto dei Nove, Neri di Bruno. Neri doveva essere specializzato in questo tipo di prestiti: dalle ricerche di William Bowsky risulta che aveva pagato, nel 1336, anche per la condanna del figlio di un guantaio⁸. Quest'ultimo, Nanni Corbacci, era un membro assai in vista della parte novesca, costituita da quella *mezzana gente* che dominò le magistrature cittadine senesi per mezzo secolo. Il figlio faceva parte di una brigata di delinquenti abituali e nel 1337 finì sul patibolo insieme con un suo sodale per ordine del podestà di Siena, come ancora si legge nella *Cronaca maggiore* di Siena attribuita ad Agnolo di Tura⁹.

Le partite di Biccherna da cui risultano le anticipazioni finanziarie di Neri sono tipiche nella loro articolazione: la cifra pagata mercoledì 30 luglio 1337, quando il fiorino valeva 3 lire, 2 soldi e 10 denari (ed era andato oscillando, con una tendenza all'aumento, per tutto il corso di quel mese¹⁰) era assai alta: 666 lire, 13 soldi e 4 de-

Giovanni di Nadino Belanti, e questo era stato per una quistione che avea avuto dinanzi dal detto Bindo quando fu console de la Mercantia, e furo condenati i detti Vivuccio e Giovanni in M fiorini d'oro a di <...> di magio, infra X di fussero pagati pena del piè, e così furo pagati; e questa condenagione fu tanto grande per rispetto dell'uffitio del consolato»: *Cronaca senese*, p. 547 e sgg.; il brano è citato in BOWSKY 1986, p. 122 e sgg. (ediz. orig. p. 75). Cfr. anche COHN 2006, p. 7, che tuttavia non intende bene il passo. Sulla Cronaca attribuita ad Agnolo la bibliografia non è abbondante: si vedano (oltre alla *Prefazione* di Alessandro Lisini a *Cronaca senese*) BERTOLINI 1988 e FRANCESCONI 2017, p. 176 e sgg.

⁸ Neri di Bruno era un componente molto in vista dell'*élite* senese: era membro di spicco di una importante compagnia bancaria in rapporto con il Comune, aveva servito più volte fra i Nove e aveva partecipato a importanti ambascerie (si veda la pagina di Bowsky cit. alla nota preced.; BOWSKY 1976, pp. 253, 456, 472 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 185, 336, 350).

⁹ «Corbaccino di Nanni Corbacci e Giovanozo quantari, figliuoli di gran cittadini popolari di Siena, furono incipati per misser Bino podestà di Siena, e diede bando a Tollo e a Balzetto per loro mala vita»: *Cronaca senese*, p. 518; BOWSKY 1986, p. 123 (ediz. orig. p. 75 e sgg.). Bowsky cita i registri di Siena, Archivio di Stato, Biccherna, serie *Entrata e uscita* (d'ora in poi indicati semplicemente come Biccherna), n. 219, f. 70v e n. 187, f. 12r: il primo (gennaio-giugno 1346) è un registro cartaceo di entrata e uscita in volgare compilato dal cosiddetto *scrittore* (p. 37); il secondo (luglio-dicembre 1337) è un registro pergameneo in latino dovuto al notaio dei Provveditori: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, rispettivamente pp. 37, 32. La serie *Entrata e uscita*, con numeri di corda 8-372, è come noto una serie composita, che unisce insieme, con l'intento di costituire una successione di registri per quanto possibile priva di lacune cronologiche, le unità provenienti (con qualche approssimazione e mutamenti sostanziali nel 1295 e poi nel 1302) dalle serie dei libri del Camarlingo, dei Provveditori, degli Scrittori e dai Memoriali: *ibidem*, pp. XIII-XVII, XXVI e sgg., 5 e sgg., 59 e sgg.; BOWSKY 1976, p. 11 e sgg. (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 8 e sgg.). Ma si veda ora GIORGI cds (ringrazio l'autore per avermi consentito di leggere il dattiloscritto del suo lavoro ancora inedito).

¹⁰ Come si ricava in Biccherna, n. 187, in alto nella pagina, accanto all'annotazione del giorno del mese: il 4 luglio valeva 3 l., 2 s. e 6 d. (f. 2v); il 9 luglio 3 l., 2 s. e 8 d. (f. 5r); il 14 luglio solo 3 l. e 2 s. (f.

nari, equivalente a 212 fiorini, «a Corbaccino Nannis Corbaccii», come si legge nell'entrata di registro, «pro quadam sua condemnacione cum tercio pluri in Libro Trium I, fo. LXIII, quos soluit Nerius Bruni pro eo de suis propriis denariis animo rehabendi, presente et volente dicto Corbaccino». Il terzo in più va ascritto alla consueta penalità per ritardato pagamento¹¹. La condanna, per venire ai rimandi tra registri diversi che qui interessano in modo particolare, risultava da un libro che si potrebbe definire una compilazione di condanne (*compilatio condemnacionum*), adottando la terminologia propria di un altro contesto amministrativo: il *Libro delle Tre I* era uno dei cosiddetti *Libri delle Chiavi*, di cui restano rari esemplari¹². Neri aveva pagato *animo rehabendi* in presenza del condannato, come a dire dietro garanzia personale da parte del condannato di riavere indietro la somma. Con il dovuto interesse, anche se questo il registro non lo dice. Qualcosa di analogo si legge nel registro di entrata e uscita di Biccherna del primo semestre del 1346, compilato dal cosiddetto scrittore, cartaceo, di grande formato e in volgare, a differenza del registro del 1337, compilato dal notaio dei Provveditori, che è di minore formato, in pergamena e, come si è visto, in latino¹³. La cifra pagata fu ingente, come già si diceva, e ammontava a 3133 lire, 6 soldi e 8 denari, equivalenti a 1.000 fiorini:

«Anco da Giovanni di Naddino Belanti del popolo di Santo Stefano e Vivuccio di misser Dino de la città di Siena e terzo di Città per una condannagione fatta di loro per misser lo capitano de la guerra mille fiorini d'oro, e quali paghò Neri Bruni de' suoi denari proprii per animo di riavere, come appare a Libro del Camello, in foglio CCCVIII^o»¹⁴.

7r); il 15 3 l. e 2 s. e 8 d. (f. 7v); il 23 luglio lo stesso (f. 9r), come anche i giorni successivi (ff. 9v-10r); il 29 luglio 3 l., 2 s. e 9 d. (f. 11r).

¹¹ *Costituto volgarizzato*, tomo secondo, distinzione quinta, capp. 112-113, p. 293 e sgg.

¹² COSTANTINI 2018, p. 22; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. XVI, 117-121. PAZZAGLINI 1979, p. 34 definisce il *liber clavium* come «the official record of all persons and *contado* communities condemned by the Sienese commune»; cfr. BOWSKY 1976, p. 13 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 10). La definizione di *compilationes condemnacionum* per registri di questo tipo è diffusa nell'ambito del dominio visconteo: si veda qui più avanti, testo corrispondente alla nota 37, e OLIVIERI 2021.

¹³ Biccherna, n. 219 ha al f. 1r la seguente intestazione: «Questo è libro de l'entrata e de l'escita de la Biccher[na del] comune di Siena al tempo di dono Francescho Minucci monacho di Sancto Ghalgano, Niccholuccio Bindi, Minuccio di Scotto, Bandino di misser Karlo de Picchogliuomini e Poncino di Cierrachino camarlingo e quatro di Biccherna da kalende giennaio anno MCCCXLV a kalende luglio anno MCCCXLVI». L'intestazione a f. 1r di Biccherna, n. 187 è più ampia, indicando oltre ai nomi del camerario e dei quattro provvisori anche i nomi dei due notai compilatori detti «notarios et scribas comunis Senarum».

¹⁴ Biccherna, n. 219, f. 70v.

Il Libro del Cammello era anch'esso, naturalmente, una compilazione di condanne. Ci si riferiva a questi libri menzionando l'immagine che compariva sulla coperta e rimandando al foglio in cui si trovava la partita relativa alla condanna di cui si registrava il pagamento. Nelle stesse pagine del registro di Biccherna da cui sto ora citando, di questi registri, derivati con ogni evidenza da registri di sentenze, se ne ricordano diversi: oltre al *Livro del Camello* (anche nella grafia *Chamello* o *Kamello*), il *Livro de Quatro O*, il *Livro del Mulo*, il *Livro de Quatro P*, il *Livro de Quatro I*, senza che qui li si voglia citare tutti¹⁵.

La situazione senese riguardo alla problematica interferenza tra la giustizia, le finanze comunali e la circolazione dei beni mobiliari e immobiliari in città e sul territorio controllato dalla città meriterebbe di essere esplorata più a fondo, anche perché essa offre l'opportunità di porre a confronto fonti di tipo diverso: tutta una pletora di registri finanziari, variamente derivati gli uni dagli altri o derivati da registri del ramo giudiziario, connessi anche a deliberazioni consigliari, in un andirivieni di annotazioni volte a tenere memoria di itinerari accidentati, caratteristici dell'empirismo amministrativo comunale. William Bowsky offrì nel suo libro del 1970 diversi spunti in proposito, cercando anche di suggerire quale fosse il peso, sul complesso delle entrate comunali, dei proventi della giustizia e, più in particolare, delle multe¹⁶. Cosa assai difficile da determinare, naturalmente, sia perché i flussi finanziari comunali nel loro complesso non possono essere misurati con precisione¹⁷, sia perché in ogni caso l'ammontare dei proventi giudiziari era assai variabile, anche in dipendenza da fattori di carattere politico. Tra questi ultimi ebbe particolare rilevanza, nell'età dei Nove, l'esigenza e la capacità da parte del Comune di porre un limite agli eccessi violenti dei casati nobiliari, esclusi dalla magistratura di vertice ma a vario titolo e con periodiche oscillazioni e crisi cointeressati ad esso¹⁸. Ora, mentre la questione dell'incidenza variabile dei proventi giudiziari sul bi-

¹⁵ Biccherna, n. 219, ff. 3r, 3v, 4v, 5v, 6v, 7r, 7v, ecc. fino a f. 79v, dove sta l'ultima entrata per condanna del semestre, una lira e 10 soldi da un *carnaiuolo* come risulta «a Livro del Camello fo. CCCXXXIII».

¹⁶ BOWSKY 1976, pp. 66-72 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 50-53). Sulle pene pecuniarie come fonte d'entrata per il comune di Siena nel Duecento CECINATO 1966, pp. 193, 198; cfr. anche CAMMAROSANO 1971, p. 304 sg. (anche in relazione alla mutevolezza dei proventi giudiziari).

¹⁷ Si veda in proposito CECINATO 1966, p. 181 sgg. in relazione alla grande variabilità delle entrate derivanti dalle imposizioni dirette, alla impossibilità di determinare la massa stimale, alla mancanza di periodicità delle imposizioni ecc. BOWSKY 1976, p. 66 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 49) per l'uso di convogliare certe entrate verso il finanziamento di progetti specifici senza sottoporle al vaglio contabile della Biccherna.

¹⁸ Su questo BOWSKY 1986, p. 108 e sgg., 128, 132 (ediz. orig. BOWSKY 1981, pp. 64 e sgg., 80, 83). Ma si vedano, riguardo alla posizione di Bowsky, le osservazioni di WALEY 1991, p. 93 e sgg., il cui orientamento può essere ben rappresentato dalla citazione che segue: «the time of the Nine was one of authority shared between magnates and mezzana gente rather than of control by a non-magnate oligar-

lancio comunale deve qui essere lasciata da parte, ai provvedimenti giudiziari contro le violenze nobiliari e alla loro esecuzione (anche parziale o mancata esecuzione) va dedicato almeno un accenno. Basti ricordare le pene pecuniarie cui vennero condannati alcuni membri della famiglia Petroni, famiglia non inclusa per la verità nella lista dei cinquantatré casati esclusi dalle più alte istanze del potere comunale dalla legge antimagnatizia del 1277¹⁹. Erano anzi membri della oligarchia novesca, ma tra i più ricchi. Dotati di castelli nel contado, erano inclini, a quel che si può giudicare dall'episodio cui ora ci si riferirà, a quei comportamenti sopraffattori e violenti che erano propri dei magnati²⁰: così, a seguito di aggressioni compiute nell'anno 1314 con l'ausilio di loro aderenti contro gli abitanti di un villaggio a sud-est di Siena, a due della consorterìa Petroni era stata imposta una multa di 2.000 fiorini. I registri senesi da cui sono state tratte queste informazioni sono di due tipi: un volume delle deliberazioni del Consiglio generale presieduto dal podestà e un volume di entrata e uscita della Biccherna²¹.

L'articolazione del verbale contenuto nel registro del Consiglio è complessa. Prima di dedicare una breve annotazione a tale verbale si vedrà la partita del registro di Biccherna. È il registro del secondo semestre del 1314, del tempo del podestà Ramberto (Ramberto degli Orgogliosi da Forlì), come recita l'intestazione a f. 1r, tenuto per la parte delle entrate dal notaio Meo Ventura su mandato del camerario e dei quattro provvisori di Biccherna²². Tutta la partita, nella articolazione delle sue componenti

chy» (p. 95). Numerose sono le ricerche successive che toccano questa importante questione: cito qui soltanto, tra le più recenti, *Fedeltà ghibellina* 2008, *Siena nello specchio* 2014, COSTANTINI 2018. Sulle amnistie, concesse per una frazione delle somme dovute in seguito al bando, si veda oltre al contributo di Bowsky citato sopra, n. 15, anche WALEY 1991, p. 64 e soprattutto PAZZAGLINI 1979, pp. 86-90 e i documenti pubblicati alle pp. 151-171 relativi a tre importanti amnistie del 1302, 1307, 1308.

¹⁹ Si veda WALEY 2003, pp. 30, 92, 107 e sgg., 122 e sgg. (ediz. orig. WALEY 1991, pp. 6, 63, 77 sgg., 93 sgg.); BOWSKY 1986, pp. 107-112 (ediz. orig. BOWSKY 1981, pp. 64-68).

²⁰ Sui Petroni BOWSKY 1986, *ad indicem* (ed. orig. BOWSKY 1981); NARDI 2015. I Petroni risiedevano nel terziere di San Martino: BOWSKY 1986, p. 50 (Bowsky 1981, p. 17).

²¹ Siena, Archivio di Stato, Consiglio Generale, Deliberazioni (d'ora in poi solo Deliberazioni), n. 84, ff. 43v-47v; Biccherna, n. 127. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1952, p. 1 e sgg., 19; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. 243.

²² Biccherna, n. 127, f. 1r. Il podestà era appunto Ramberto da Forlì, come risulta dall'intestazione delle uscite al f. 121r dello stesso volume. È, come di consueto per questi libri, un registro pergameneo diviso in due parti: l'intestazione a f. 1r è quella delle entrate («Liber omnium et singularum intratarum comunis Senarum»). Su un nuovo fascicolo a f. 121r, con una nuova intestazione, iniziano gli «exitus et expense» per lo stesso semestre, intestazione che si chiude così: «prou et sicut ipse expense inferius per partitas et per ordinem sunt destinte et scripture per me Andream Iacobi notarium et offitiam comunis Senrum in Bicherna, diebus et mensibus infrascriptis».

nello spazio della pagina, riflette bene certi caratteri della vicenda di cui ora si parla: Nicolaccio Petroni e Giovanni del *dominus* Meschiato pagarono 5.816 lire, 13 soldi e 4 denari, vale a dire 2.000 fiorini, come è scritto poco oltre (in questo registro manca l'equivalenza tra fiorino e lire di denari senesi che sta in testa alle pagine di altri registri di tenuta giornaliera dei conti), «pro quadam condepnatione facta de eis per dominum Karulum olim potestatem Senarum, sicut patet in Libro Clavium condepnationum comunis Senarum signato de duobus A, f. CX»²³. A quest'ultimo capoverso succede un altro *item*: «Item pro quadam condepnatione facta dicto tempore de infrascriptis hominibus, videlicet ... ». E segue a capo, su due colonne, sulla sinistra una lista di dodici uomini, i cui nomi sono disposti uno sotto l'altro, da Cecco di Lello e Guido di Mazo (sulla stessa linea) fino a Mino di Giovanni sellario, che chiude la lista in basso. A destra della lista, accanto a una linea di paragrafazione, che tiene i nomi insieme tra loro, l'annotazione: «quilibet eorum de duo milibus libris denariorum, sicut patet in libro predicto, f. CXXXII, et dictos denarios habuimus in duo milibus florenis auri secundum formam stançiamenti generalis consilii campane».

Si hanno insomma i due nobili a capo della violenta incursione, Nicolaccio e Giovanni, e il loro seguito, insieme sulla stessa pagina di un registro di entrate, chiusa in basso dalla *summa*, che è la stessa che si è letta nell'*item* di apertura, 5.816 lire, 13 soldi e 4 denari. Si noti però che nel Libro delle Chiavi sotto il segno delle due A, citato in entrambe le partite, le annotazioni che riguardano i due Petroni da un canto e i loro uomini dall'altro si trovano in parti diverse del registro, l'una al f. 110, l'altra al f. 132. E si noti ancora che si rimanda con sufficiente chiarezza a un altro atto su registro, lo *stançiamendum* del Consiglio generale della campana, la delibera di un organo politico quindi, cui non erano demandate di norma decisioni di carattere giudiziario. Il riferimento a questa deliberazione è estremamente sintetico. Allude, si direbbe pudicamente, senza nulla spiegare, a un provvedimento eccezionale assunto, come si vedrà, in violazione di leggi e ordinamenti. In ogni caso i Petroni pagarono in tutto 2.000 fiorini, anche se la condanna, sommando le cifre imputate a ciascuno dei condannati, era assai più alta: ciascuno dei complici di Nicolaccio e Giovanni avrebbe dovuto pagare 2.000 lire («quilibet eorum de duomilibus libris denariorum»).

Due partite d'entrata simili in parte a quella appena vista si trovano in un registro di Biccherna di quindici anni posteriore, del tempo del podestà Guido dei marchesi di Santa Maria. Ma prima di venire brevemente a queste ultime sarà opportuno, come si diceva, soffermarsi sulla decisione del Consiglio della Campana menzionata nell'entrata di Biccherna relativa ai Petroni. Le deliberazioni furono in realtà due, una del 30

²³ Biccherna, n. 127, f. 18r.

luglio 1314 e una del successivo 1° agosto, e vennero votate entrambe sulla base di una decisione dei Nove presentata al Consiglio dal podestà già citato, il forlivese Ramberto degli Orgogliosi. La procedura che portò alle deliberazioni è articolata in passaggi successivi: la prima proposta dei Nove al Consiglio venne presentata nella forma di assenso prestato dagli stessi Nove ad una petizione loro presentata da parte di certi buoni uomini senesi (« pro parte quorundam bonorum hominum civitatis predicte »). Nella petizione, pur dichiarando acclarata l'incursione violenta condotta dai Petroni e dai loro uomini contro gli abitanti di San Giovanni d'Asso, si chiedeva che l'azione legale già portata contro i responsabili non proseguisse oltre perché (questa la sostanza del ragionamento) i procedimenti giudiziari vengono condotti con successo, o almeno con maggiore successo, contro i deboli, che possono essere costretti facilmente a pagare il fio delle loro colpe, di quanto accada invece ai procedimenti istruiti contro i potenti²⁴. I Petroni d'altra parte (prosegue la petizione) erano già stati duramente condannati per i loro eccessi dal podestà che aveva tenuto la carica prima di Ramberto. Per questa ragione si riteneva che non fosse opportuno che si procedesse oltre con l'azione giudiziaria.

L'iniziativa e le argomentazioni a sostegno del provvedimento non erano quindi dei Nove ma di certi « qui diligunt quod iustitia vigeat in civitate predicta et quod revendarie et illicite extorsiones non fiant ». I Nove, dato assenso alla petizione, avevano chiesto al Consiglio di deliberare in ordine alla sospensione di ogni ulteriore procedura giudiziaria volta a perseguire i predetti crimini. Questo sarebbe avvenuto, come si legge nella petizione stessa inserita nella proposta dei Nove, quest'ultima inserita a sua volta nel verbale del Consiglio della Campana, in deroga ai capitoli del costituito del comune di Siena che stabilivano il contrario²⁵. Il Consiglio decise con schiacciante maggioranza in favore della proposta dei Nove. Due giorni dopo il medesimo Consiglio deliberò sulla proposta di una commissione eletta dagli stessi Nove. Tale commissione doveva, si può immaginare, essere formata dagli stessi buoni uomini senesi che avevano presentato la petizione cui si è appena accennato. In ogni caso si proponeva che i Petroni fossero liberati da tutte le condanne inflitte a loro e

²⁴ Deliberazioni, n. 84, f. 44r: « et quod predicte accusationes, denumptiationes et processus qui fierent ratione vel occasione predictorum criminum vel excessuum potius tenderent et fierent contra debiles et innocentes, a quibus posset de facili pena extorqueri, quam contra divites et potentes ».

²⁵ Deliberazioni, n. 84, f. 44v e sgg.: « non obstantibus infrascriptis capitulis constituti comunis Senarum, videlicet capitulo sub rubrica *De condemnandis qui sunt condemnandi et etiam absolvendis si absolvendi sunt*; capitulo sub rubrica *Qualiter incendiarii puniantur*; capitulo sub rubrica *De penis derogantium aliquem*; capitulo sub rubrica *De pena auferenda furantibus (...)* ».

ai loro aderenti, condanne di cui tuttavia doveva restare memoria, pagando una somma di duemila fiorini, somma che avrebbe alleviato le urgenti necessità finanziarie del comune. Si trattò di un condono bello e buono, deciso quando il crimine commesso e la condanna che subito ne era seguita erano ancora freschi: i fatti si erano consumati nei mesi di maggio e giugno appena trascorsi.

Quindici anni dopo questi fatti, per fare altri esempi di grossi pagamenti seguiti a condanne giudiziarie, nel volgere di pochi giorni i Tolomei pagarono 15.000 lire e i Salimbeni 6.000: l'11 febbraio 1331 fu la volta di Spinelloccio Tolomei per una condanna di 3.000 lire che risultava dal Libro del Montone, al f. 257; una settimana dopo a pagare 12.000 lire furono Nicola di Stricca e Nicola di Mino Schiri per quarantatré persone elencate su due colonne l'una a fianco dell'altra, « omnes de Tholomeis », per una condanna iscritta nello stesso Libro del Montone, ai ff. 260 e 261. Lo stesso giorno vennero pagate 6.000 lire da tredici persone, « omnes de Salimbenensibus », per una condanna iscritta nello stesso libro, al f. 264²⁶. Un totale di 21.000 fiorini, per condanne seguite forse a un medesimo ordine di avvenimenti, come sembra suggerire la loro prossimità nelle pagine di uno stesso Libro delle Chiavi.

Nei casi ora visti le cifre ingenti pagate al Comune, senza ricorrere, almeno in apparenza, ad alcuna mediazione finanziaria, sanzionavano crimini gravi e destabilizzanti sul piano politico e sociale. La capacità di pressione delle grandi famiglie nobiliari nei confronti delle istituzioni pubbliche causavano continui slittamenti e cedimenti da parte di queste ultime, non solo, come è noto, riguardo a quanto dovuto per condanne ma anche per quanto atteneva ai carichi fiscali che, non pagati e non esatti, andavano accumulandosi e finivano per essere scontati in seguito a trattative e condoni²⁷. Ma, lasciando da parte le questioni fiscali, amnistie e condoni (*benefici*, nel linguaggio amministrativo senese) per condanne penali erano provvedimenti consueti. Così nel 1339 messer Agnolo di messer Granello Tolomei

« venne a beneficio e pagò mille fiorini d'oro secondo la forma degli ordini de li sbanditi per una condanna fatta di lui del capo nel Libro de Riccio, fo. CCCXVII, e per una condanna del capo e di VIII^m nel Libro di due X, fo. LXXXVI, e gienaralmente per ogni condannagione che fusse fatta o si trovasse fatta di lui dal luglio prossimo passato a dietro, la quale si potesse cancellare e cassare secondo la forma de nuovi ordini de li sbanditi ».

Nella stessa pagina del libro di Biccherna da cui si è ora citato una entrata venne intestata a Spinelloccio Tolomei, già menzionato poco sopra, il quale pure « venne al

²⁶ Biccherna, n. 168, rispettivamente ff. 41r (Tolomei), 41v (Salimbeni).

²⁷ Per le amnistie cfr. sopra, nota 18.

beneficio e pagò mille fiorini d'oro secondo la forma degli ordini de li sbanditi per una condanna fatta di lui de la persona, cioè del capo »²⁸.

Gli *ordini de li sbanditi* erano un provvedimento di clemenza nei confronti di banditi, già condannati a pene capitali e pecuniarie. Queste ultime risultavano, come sempre, dai Libri delle Chiavi. Anche qui dunque i riferimenti e i rimandi alle scritture di diversi rami dell'amministrazione del Comune si accumulano. Si può provare ad avanzare qualche riflessione, sia di carattere documentario sia attinente in modo più diretto ad aspetti del funzionamento della giustizia tardomedievale. Tornando alle vicende da cui si è partiti, relative alle condanne nei confronti di Giovanni di Nadino Belanti e di Vivuccio, figlio del pievano di Corsano, e poi ancora di Corbaccino di Nanni Corbacci, che finì al patibolo per la sua *mala vita*, va detto che, per ciò che riguarda le fonti, i fatti di cui si è a conoscenza si ricavano incrociando quanto risulta dai registri di una magistratura finanziaria, l'ufficio dei Provveditori di Biccherna, e quanto risulta da una narrazione cronachistica, quella attribuita ad Agnolo di Tura detto il Grasso, nella quale si leggono brani da cui traspare una acuta sensibilità per i cerimoniali pubblici e i funzionamenti istituzionali propri della società senese del Trecento²⁹. Nel caso senese ciò che resta della documentazione giudiziaria criminale, ciò che quindi non perì nel corso dei disordini che causarono nel 1355 la caduta del regime dei Nove, si concentra essenzialmente nel frammentario fondo «Podestà» dell'Archivio di Stato di Siena, che per gli anni che interessano è assai lacunoso³⁰. I libri di Biccherna ebbero un destino più clemente, e sono giunti in buona parte sino a noi pur attraverso avventurose traversie³¹. Essi costituiscono, nel caso specifico che qui si prende in esame, una fonte interna al Comune, l'ente che erogava

²⁸ Biccherna, n. 200, f. 100r. Sulla amnistia («general composition») del 30 dicembre 1338 PAZZAGLINI 1979, p. 90 nota 50.

²⁹ Manca uno studio complessivo sulla *Cronaca* detta di Agnolo di Tura; si vedano i titoli citati sopra, nota 7.

³⁰ Esso contiene 239 registri di malefizi di vario genere, il più antico dei quali risale al 1298 e il più recente al 1502: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1951, pp. 290-294: due registri di sentenze penali si conservano anche nei pochi frammenti che restano dell'archivio del Capitano del Popolo, nel fondo omonimo. Riguardo ai registri giudiziari senesi si veda GIORGI 2021, p. 17: «Città tanto rilevante sul piano politico quanto non particolarmente ricca di fonti d'ambito giurisdizionale, ... Siena può comunque vantare un sedimento di *libri maleficiorum* d'ambito podestarile che dall'ultimo decennio del Duecento giunge sino alla riforma 'rotale' di primo Cinquecento»; e si veda quanto segue nel contributo di Giorgi.

³¹ ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, pp. XXV-XXVII; BOWSKY 1976, p. 1 nota 3 (BOWSKY 1970, p. 1, nota 3) che nota che l'introduzione appena citata manca degli opportuni riferimenti documentari e contiene delle imprecisioni.

la giustizia attraverso le sue magistrature. Si tratta però di una fonte che si pone oltre lo snodo, di cui ho parlato in un'altra occasione, che connette tra loro i documenti di matrice giudiziaria e quelli prodotti dalle magistrature finanziarie, ponendosi dalla parte di questi ultimi³². La cronaca attribuita ad Agnolo è naturalmente un fonte di matrice assai diversa. Non mi sembra semplice definirla in modo sintetico: qui basterà osservare che non si tratta di una raccolta di ricordi personali, come da qualche parte si legge, ma di un aggregato di notizie di diversa origine ordinato in forma annalistica. I brani relativi a Siena e al suo territorio sembrano frutto di un'osservazione diretta o della raccolta di fonti di prima mano, e mostrano una approfondita conoscenza delle vicende della politica e della vita pubblica.

Passando poi dalle fonti scritte conservate a quelle pure scritte ma perdute, prodotte nel corso delle vicende giudiziarie su cui mi sono soffermato, limitandomi a ciò che qui più interessa, occorre intanto pensare alla cedola, contenente la ricevuta di pagamento, che il notaio dei provveditori di Biccherna rilasciò a Bindo Tengi e al padre di Corbaccino (oppure al loro prestatore) nel momento in cui pagarono la condanna che avevano subito, rispettivamente nel 1346 e nel 1336³³. Le condanne, come si è detto, erano state pagate grazie a prestiti concessi dal banchiere Neri di Bruno: è probabile che Neri, data l'entità della somma, avesse fatto redigere da un notaio il documento che attestava il prestito e che il prestito stesso fosse stato registrato nei libri della sua azienda. Questa a cui si allude è un'altra possibile diramazione della ricerca: quali sono, tra le carte di famiglia o tra le carte aziendali, i documenti che consentono di riconnettere i tramiti della documentazione giudiziaria e quelli, ad essa collegati, della documentazione finanziaria di matrice pubblica?

Se questo, in modo parziale e approssimativo o anche solo, riguardo a quanto appena detto, per via di suggestione, è quanto si può osservare riguardo alla produzione documentaria connessa alle condanne pecuniarie prese in esame, occorre d'altra parte riflettere sui meccanismi giudiziari che emergono dall'esame degli episodi su cui ci si è soffermati. Saranno riflessioni scontate, e me ne scuso con chi legge. Vivuccio, figlio del defunto pievano di Corsano, e il mercante Giovanni di Nadino Belanti vennero condannati «in M fiorini d'oro (...), infra X di fussero pagati pena del piè». Quindi l'essere solvibili in caso di pena pecuniaria, soprattutto se la pena era elevata come quella inflitta a Giovanni e a Vivuccio, che era con ogni evidenza un marginale assolto da Giovanni perché gli fornisse un servizio non proprio onorevole, l'essere quindi capaci di pagare direttamente o l'averne credito, e dunque essere in grado di trovare

³² BOWSKY 1976, p. 13 (BOWSKY 1970, p. 10).

³³ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. XX.

qualcuno che si prestasse ad anticipare il denaro *animo rehabendi*, come si legge nelle entrate di Biccherna, ossia con la prospettiva di riavere indietro la somma, comportava la possibilità di scampare a una mutilazione o a una sentenza capitale³⁴. L'essere dotati del crisma della credibilità nell'ambito della società cittadina tardomedievale significava vedersi assicurato lo *status* di cui godevano coloro che erano cittadini a pieno titolo, come è ben noto grazie a ricerche recenti³⁵. Certo, come subito si vedrà, per continuare a goderne non bisognava spingersi troppo oltre. In ogni caso Vivuccio, catturato dopo aver compiuto la vendetta di cui era stato incaricato, non ebbe altra scelta che confessare chiamando in correo il mercante: « fu preso e confessò », « e così furo pagati » prontamente, prima che trascorressero i dieci giorni fissati nella sentenza, i mille fiorini. Condanna ingente, la cui misura si giustificava, lo si ricordi, « per rispetto dell'uffitio del consolato ». Per la prima condanna di Corbaccino Corbacci, o almeno la prima delle due che sono documentate, si potrebbero avanzare considerazioni nella sostanza analoghe: condannato a una pena pecuniaria, la pagò, anzi la pagò suo padre, persona in vista nella società cittadina, membro dell'*élite* al potere. Restando a Siena si può citare un esempio diverso, quello di un bestemmiatore che, condannato, non poté pagare: alla scadenza dei dieci giorni di rito dalla lettura della sentenza gli venne tagliata la lingua³⁶.

Dicevo che per continuare a godere dei privilegi di coloro che in città erano inclusi nel circuito della buona fama e della credibilità, occorreva non spingersi troppo oltre. Lo si è visto: persone di *mala vita*, delinquenti abituali come Corbaccino e Giovannozzo, pur « figliuoli di gran cittadini popolari di Siena », vennero fatti impiccare dal podestà. In questa come in altre circostanze era l'enormità del reato a portare alla condanna capitale di cittadini stimati e bene in vista, come accadde nel caso assai noto di Baroccino Barocci, « cittadino di Siena ed era del numero de' regenti de' Nove », ricorda sempre la cronaca attribuita ad Agnolo di Tura. Baroccino, condannato per eresia, « senpre ste' fermo nella sua resìa », tanto da subire alla fine la pena del fuoco, che patì sul rogo elevato nella contrada cittadina di Valdimontone³⁷. William Bowsky aveva ben riflettuto su queste questioni, chiedendosi quanto erano coesi i gruppi sociali che sostenevano il regime novesco e quali erano le sma-

³⁴ Si veda su questi aspetti VALLERANI 2012.

³⁵ TODESCHINI 2007.

³⁶ BOWSKY 1967, p. 5; cfr. PAZZAGLINI 1979, p. 6 e sgg. Sulla « pre-selezione sociale » dei condannati a pene corporali, compresa la tortura che « era di per sé una pena, con tratti infamanti per chi la riceveva » cfr. VALLERANI 2012, pp. 298-300 (dove si trovano i passi citati).

³⁷ *Cronaca senese*, p. 389 e sgg.

gliature che presentava questa trama politica così salda da resistere, pur attraverso una vicenda di ripetute minacce, per più di mezzo secolo. I membri dell'*élite* potevano giovare di meccanismi di reinclusione, pur dopo aver commesso gravi crimini politici, o essere definitivamente espulsi, come si è visto. Per i marginali non c'era scampo: esclusi dal circuito della buona fama e della credibilità, quindi banalmente non in grado di trovare qualcuno che anticipasse loro la somma necessaria a pagare una condanna, se si macchiavano di un reato anche non grave erano destinati a subire i rigori delle pene corporali.

C'era quindi una salda connessione, nel campo della giustizia criminale, almeno per i reati che non comportavano la concreta esecuzione di una pena capitale, tra pena e mercato finanziario cittadino, sempre che il condannato facesse parte del circolo virtuoso della credibilità. Tutto ciò, ritorno al mio punto di vista privilegiato, generava una catena di scritture, di scritture documentarie, che andava dai documenti di ambito giudiziario a quelli di ambito finanziario, questi ultimi sia pubblici sia privati, e che comprendeva fonti d'altro genere, anche cronachistiche, come si è visto nel caso senese e come avvenne nei casi di altre grandi città che diedero luogo a narrazioni cronachistiche o esperienze analoghe di scrittura di memorie storiche cittadine³⁸.

Città che pure hanno avuto una ricca e complessa vicenda comunale e hanno conservato, anche dopo la sottomissione a poteri di ambito più vasto, una trama articolata di uffici pubblici comunali, non hanno visto nascere nel medioevo dal loro seno narratori di memorie storiche. È il caso, su cui ora mi soffermerò, di Vercelli, città padana compresa, con qualche interruzione, a partire dalla prima metà del Trecento sino alla conquista sabauda nel terzo decennio del Quattrocento, entro i limiti occidentali del ducato visconteo³⁹. Il suo Archivio Civico, per il periodo che corrisponde al ducato di Gian Galeazzo Visconti e agli anni immediatamente successivi, conserva serie discretamente continue di registri di delibere consiliari, di registri giudiziari, finanziari, fiscali⁴⁰. Non dispone di fonti analoghe ai registri di Biccherna

³⁸ MORDENTI 2017.

³⁹ BARBERO 2010.

⁴⁰ Una panoramica accurata dei registri giudiziari tre- e quattrocenteschi vercellesi superstiti in TIBALDESCHI 2014. La massima parte della documentazione giudiziaria comunale tre- e quattrocentesca è conservata nell'Archivio Storico Civico di Vercelli (conservato presso la Biblioteca Civica di Vercelli), nell'Armadio 81, fondo *Atti Giudiziali*, in cartelle che recano la segnatura B seguita da un numero arabo progressivo. Per contributi recenti e progetti di ricerca dottorali sulla giustizia vercellese d'età viscontea si vedano CAMPISI 2018 e DOSSENA 2018. Un primo approccio ai registri finanziari vercellesi d'età viscontea in FERRARI 2001. Informazioni sintetiche e bibliografia sulla documentazione fiscale (in particolari libri di taglia e libri delle imposte del sale) d'età viscontea conservata a Vercelli in CENGARLE 2010.

senesi su cui ci si è soffermati. Come si ricorderà la Biccherna, nel caso menzionato e in innumerevoli altri che si potrebbero facilmente richiamare, fornisce non solo notizia del saldo della condanna, ma riferisce anche la mediazione dell'operatore finanziario che anticipava il contante necessario per saldare la penalità. Informazioni sui modi di pagamento delle condanne pecuniarie, simili a quelle che si traggono dai registri finanziari senesi si possono ricavare però, per la Vercelli dell'età di Gian Galeazzo e per gli anni subito posteriori, da scritture di natura diversa: si tratta di quei registri che, nel coevo lessico documentario vercellese, venivano definiti *compilazioni di condanne*⁴¹. Farò qui solo qualche esempio. Nell'agosto del 1378 quattro individui di Trivero, un villaggio a nord di Biella, vennero condannati per una rissa a pagare cifre diverse l'uno dall'altro⁴². Il primo pagò al notaio dell'esattore, come si legge nella nota sul margine destro, l'intera cifra più il quarto, evidentemente perché non aveva saldato l'ammenda nel termine prescritto dalla sentenza; il secondo, il terzo e il quarto alcuni mesi dopo pagarono metà della condanna (che venne definita *sors*, come nei documenti di mutuo si denomina il capitale imprestato al netto dell'interesse) e metà del quarto, perché avevano ottenuto lettere di grazia da Gian Galeazzo Visconti. Propongo qui di seguito una trascrizione delle quattro partite di registro, rispettando la disposizione delle diverse voci negli spazi della pagina. Segue ad esse l'annotazione finale che sintetizza la ragione delle quattro condanne. Le pagine del registro sono divise in una colonna centrale, dove è collocato il nome del condannato e l'ammontare dell'ammenda inflittagli (dove *in* va inteso come *condempnatum in*), e due colonne laterali. Nelle partite qui trascritte la colonna di sinistra è priva di annotazioni. Trasformo per comodità i numeri romani in numeri arabi⁴³:

<p>§ Marcum Falam habitorem loci Triverii in s. 13, d. 4 tertiorum.</p>	<p>1379, die 28 mensis aprilis, soluit de sorte et quarto s. 16, d. 8 tertiorum mihi Iacobo de Vassallis notario exactoris.</p>
<p>§ Antonium filium quondam Iacobi de Buzio habitorem Triverii in l. 16, s. 13, d. 4 tertiorum.</p>	<p>1380, indicione tercia, die 12 ianuarii. Soluit vigore literarum illustris domini nostri <segue de sorte depennato> pro medietate tamen sortis et quarti l. decem, s. octo, d. quatuor tertiorum mihi Iohanni suprascripto.</p>

⁴¹ Mi sono già soffermato su questi registri in OLIVIERI 2021.

⁴² Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7079, ff. 33v-34r.

⁴³ Le abbreviazioni l., s. e d. stanno per *libra*, *solidus* e *denarius*.

<p>§ Iacobum Gilam de loco Triveri in l. 23, s. 6, d. 8 tertiorum.</p>	<p>1380, die 12 ianuarii suprascripto. Solut pro medietate tantum vigore literarum illustris domini nostri l. quatuordecim, s. undecim, d. octo tertiorum mihi Iohanni suprascripto.</p>
<p>§ Iohannem Gilam habitatorem loci Triveri in l. 1, s. 6, d. 8 tertiorum.</p>	<p>1380, die 12 ianuarii. Solut pro medietate tantum vigore literarum illustris domini nostri s. sedecim, d. octo tertiorum mihi Iohanni suprascripto.</p>
<p>Pro quo Marco Fala fideiussit</p>	
<p>§ dominus Petrus de Burgaro civis Vercellorum.</p>	

Quia predicti superius nominati fecerunt rixam et rumorem ad invicem prout in originali condapnacionum plenius continetur.

Nessuna menzione, in queste e nella massima parte delle note marginali che ho visto, della presenza di un mediatore finanziario. Ma sull'esempio appena proposto tornerò fra un momento. Infatti questi registri, come del resto accade per i registri delle cause penali, che nello stesso lessico documentario cui ho appena accennato venivano individuati come *authentica* o *originalia*, menzionano però in molti casi, non in tutti, i nomi dei fideiussori, di coloro cioè che si impegnavano *in solido*, mettendo a disposizione il proprio patrimonio, a pagare la pena pecuniaria in nome del convenuto. Qui, lasciando da parte i registri processuali, mi concentrerò sulle compilazioni di condanne. Nell'esempio appena visto solo uno dei quattro condannati, il primo, che era anche l'unico che non aveva ottenuto le lettere di grazia, e pagò quindi l'intera *sors* più il quarto, presentò un fideiussore, il cittadino vercellese Pietro *de Burgaro*⁴⁴. La struttura essenziale delle entrate a centro pagina di questi registri di compilazioni di condanne la si può vedere grazie ai due esempi che seguono:

⁴⁴ Come si può vedere nella trascrizione l'annotazione relativa alla costituzione di fideiussore da parte del primo condannato, Marco Fala, si trova in calce ai quattro capoversi che fissano l'ammontare delle ammende e prima del capoverso che riassume il motivo delle condanne.

Bartholus de Brambate tabernarius
 in s. 10 Papiensium
 quoniam inventus fuit male mansurasse bocalum unum vini ⁴⁵.

Iacobus barberius de Rodobio
 in l. sex, s. 13, d. 4 tertiorum
 quoniam percussit Corrinum de Fixarengo habitatorem Vercellarum cum sanguinis effuxionem,
 prout in autentico continetur. Pro quo Iacopo fideiussit

§ Ubertinus de Tribus Cerris fornarius civis Vercellarum ⁴⁶.

La prima registrazione, la più semplice delle due, presenta in tre capoversi ben separati identificazione del condannato, ammontare della pena pecuniaria, motivo della condanna; quella appena più articolata ha un elemento in più, che è appunto la menzione del fideiussore.

Il fideiussore svolgeva un ruolo di garanzia riguardo al pagamento della pena pecuniaria. Poteva, ma al proposito sono necessarie più approfondite ricerche, coincidere o meno con il prestatore che metteva a disposizione il numerario per il pagamento dell'ammenda. D'altra parte le loro erano funzioni diverse. L'uno, il fideiussore, prestava garanzia di effettivo pagamento in caso di condanna. L'altro prestava il denaro per pagarla. Ma, al di là di questo, è certo che in alcuni casi fideiussore e prestatore non coincidevano: per Vercelli permettono di affermarlo alcune entrate presenti nei registri di compilazioni, come questa che cito dal registro appena esaminato ⁴⁷. Giovanni de Ripis e Guido da Pavia, famuli del nobile ghibellino vercellese Iacobo Tizzoni, vennero condannati nel novembre 1385 per rissa.

Bartholomeus de M(axino)	Iohannem de Ripis et Guidonem de Pavia familiares domini Iacobi de Tizonibus, predictum Iohannem in l. duabus tertiorum predictum Guidonem in l. viginti tertiorum quia fecerunt rissam et rumorem cum sanguinis effuxione, prout in autentico continetur, pro quo Iohanne fideiussit Franciscus de Paliate civis Vercellensis.	1387 die primo octubris Solut Bartholomeus de Maxino animo recuperandi a dicto Iohanne de sorte et quarto l. 2, s. 10 tertiorum.
--------------------------	--	--

⁴⁵ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 154r: è un registro di compilazione di condanne per gli anni 1377-1380.

⁴⁶ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 156r.

⁴⁷ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 145r.




Fig. 2 - Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 145r: partita relativa all'ammenda inflitta nel novembre 1395 a Giovanni *de Ripis* e Guido da Pavia (su concessione dell'Archivio Storico e della Biblioteca Civica di Vercelli A. Cagna, quale istituto che conserva il volume da cui l'immagine è tratta).

Le indicazioni di costituzione di fideiussore e di pagamento dell'ammenda riguardano però il solo Giovanni. Fideiussore fu il *civis* Guido da Pagliate. L'ammenda, comprensiva di *sors* e quarto, venne invece pagata, con l'intenzione di recuperare il denaro anticipato, da Bartolomeo da Masino, che da altre entrate relative allo stesso anno risulta aver anticipato il numerario per pagare diverse altre ammende⁴⁸. Possiamo ritenere che fosse un ricco prestatore, interessato a questo ramo del prestito a interesse, simile in questo al banchiere senese Neri di Bruno, di cui ho parlato in apertura. Va almeno notata una certa concordanza lessicale tra i registri di Biccherna senesi e questi registri vercellesi: il prestatore che paga l'ammenda per il

⁴⁸ Cfr. per esempio Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 133r e sgg.

condannato alla pena pecuniaria lo fa *animo rehabendi*, con l'intenzione di riavere indietro il denaro, nel caso senese, *animo recuperandi* nel caso vercellese.

È vero, d'altra parte, ed è bene ricordarlo, che sono numerose le occorrenze in cui le entrate, almeno nei registri di condanne, sono prive di riferimenti ai fideiussori. Ciò avveniva o perché il tipo di reato, per la sua gravità, non prevedeva una fideiussione oppure semplicemente perché, posso ipotizzare, il convenuto aveva sufficiente disponibilità di denaro o, al contrario, era privo del credito necessario a nominare un fideiussore.

Concludo, pur in modo provvisorio, il mio intervento. Un passo successivo di questa ricerca sarà quello di stabilire chi fossero fideiussori e prestatori, quale rapporto avessero con i condannati, e quali fossero le conseguenze portate dai trasferimenti di ricchezze messi in moto dall'esazione delle condanne pecuniarie. Occorre individuare le fonti utili a chiarire le dinamiche di questi rapporti creditizi: i protocolli notarili vercellesi superstiti, relativamente numerosi per i secoli XIV e XV, non offrono, per quel che ne so, informazioni utili a riguardo. Sarà opportuno condurre sondaggi sulla documentazione disponibile di altre città dell'Italia centro-settentrionale. Intanto però anche una semplice lista di nomi di fideiussori e prestatori attestati dalle fonti giudiziarie potrà dare materia su cui riflettere.

È possibile infine formulare una ipotesi, riprendendo quanto dicevo in apertura: questa giustizia tardomedievale metteva in moto un processo di concentrazione delle ricchezze che passavano dalle mani di chi era costretto a ricorrere al mercato del denaro per pagare le ammende alle mani di uomini d'affari che erano in grado di anticipare il denaro necessario ad alimentare i meccanismi giudiziari e finanziari, in un intreccio, tutto da chiarire nei suoi molti aspetti, tra istituzioni pubbliche e mercato privato del denaro e degli immobili.

FONTI

SIENA, ARCHIVIO DI STATO

- *Archivio della Biccherna*, nn. 127, 168, 187, 200, 219.
- *Consiglio Generale*, Deliberazioni, n. 84.

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO

- *Atti Giudiziali*, B 7079, B 7082.

BIBLIOGRAFIA

- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1951 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, V).
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1952 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, IX).
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XII).
- BARBERO 2010 = A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV* 2010, pp. 411-506.
- BARTOLI LANGELI 2009 = A. BARTOLI LANGELI, *Premessa*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Trento 2009, pp. VII-XIV.
- BERENGO 1976 = M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), I, Roma 1976, pp. 149-172.
- BERTOLINI 1988 = P. BERTOLINI, *Dei Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 249-252.
- BOWSKY 1981 = W.M. BOWSKY, *A Medieval Italian Commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley - Los Angeles - London 1981.
- BOWSKY 1970 = W.M. BOWSKY, *The Finance of the Commune of Siena (1287-1355)*, Oxford 1970.
- BOWSKY 1967 = W.M. BOWSKY, *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena, 1287-1355*, in «The American Historical Review», 73 (1967), pp. 1-17.
- BOWSKY 1976 = W.M. BOWSKY, *Le finanze del comune di Siena 1287-1355*, Firenze 1976 [traduzione di BOWSKY 1970].
- BOWSKY 1986 = W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, Bologna 1986 [traduzione di BOWSKY 1981].
- CAMMAROSANO 1971 = P. CAMMAROSANO, *Recensione a BOWSKY 1970*, in «Studi Medievali», s. 3^a, 12/1 (1971), pp. 301-322.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.
- CAMMAROSANO 2021 = P. CAMMAROSANO, *Un registro criminale del primo Duecento: Archivio di Stato di Siena, Biccherna*, 698, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 95-104.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., 2 (2018), pp. 131-150.
- CECINATO 1966 = C. CECINATO, *L'amministrazione finanziaria del Comune di Siena nel secolo XIII*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 3 (1966), pp. 164-235.
- CENGARLE 2010 = F. CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in *Vercelli nel secolo XIV* 2010, pp. 377-410.

- COHN 2006 = S.K. COHN, *Lust for Liberty. The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425: Italy, France, and Flanders*, Cambridge (Mass.) - London 2006.
- COSTANTINI 2018 = V. COSTANTINI, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2018 (Dentro il Medioevo, 9).
- Costituto volgarizzato* = *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M. SALEM ELSHEIKH, 1-3, Siena 2002.
- Cronaca senese* = *Cronaca senese* attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso, in *Cronache senesi*, a cura di A. LISINI e F. IACOMETTI, Bologna 1939 (Rerum italicarum scriptores, XV-VI).
- Cronache volgari* 2017 = *Le cronache volgari in Italia*. Atti della VI Settimana di studi medievali, Roma, 13-15 maggio 2015, a cura di G. FRANCESCONI - M. MIGLIO, Roma 2017 (Nuovi studi storici, 105).
- CURLETTI - MINEO 2012 = I. CURLETTI - L. MINEO, « *Al servizio della giustizia e del bene pubblico* ». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 553-624.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- DOSSENA 2018 = R. DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli (1377-1388)*, in « *Bollettino storico vercellese* », 47 (2018), pp. 69-94.
- Fedeltà ghibellina* 2008 = *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. PICCINNI, 1-2, Pisa 2008 (Dentro il Medioevo. Temi e Ricerche di Storia economica e sociale).
- FERRARI 2001 = M.C. FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del Comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali* 2001, pp. 223-235.
- FRANCESCONI 2017 = G. FRANCESCONI, *Una Toscana senza autori: Siena e dintorni*, in *Cronache volgari* 2017, pp. 165-186.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 37-94
- GIORGI cds = A. GIORGI, *Le fonds de la Bicberna (Sienne, Archivio di Stato)*, in corso di pubblicazione.
- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 37-121.
- GOISIS 2008 = L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano 2008.
- LAZZARINI 2001 = I. LAZZARINI, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: I bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali* 2001, pp. 87-123.
- Liber sententiarum 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, I, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.)*. *Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 285-326.

- MORDENTI 2017 = R. MORDENTI, *Cronaca e memorialistica: la "sfera dei generi"*, in *Cronache volgari* 2017, pp. 333-346.
- NARDI 2015 = P. NARDI, *Petronei Riccardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXII, Roma 2015, pp. 747-750.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83), pp. 1-24; anche in G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zurich 2013, pp. 128-140.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 327-356.
- PAZZAGLINI 1979 = P.R. PAZZAGLINI, *The Criminal Ban of the Sieneze Commune. 1225-1310*, Milano 1979 (Quaderni di « Studi senesi », 45).
- Politiche finanziarie e fiscali* 2001 = *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001 (Storia Lombarda).
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006), pp. 883-904.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- Siena nello specchio* 2014 = *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. GIORDANO - G. PICCINNI, Pisa 2014 (Dentro il Medioevo, 8).
- TANZINI 2012 = L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 785-832.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum' e i 'libri condempnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 319-368.
- TODESCHINI 2007 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli: malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- Vercelli nel secolo XIV* 2010 = *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del V Congresso storico vercellese, Vercelli, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese, 46).
- WALEY 1991 = D. WALEY, *Siena and the Sieneze in the Thirteenth Century*, Cambridge 1991.
- WALEY 2003 = D. WALEY, *Siena e i senesi nel XIII secolo*, presentazione di M. ASCHERI, Siena 2003.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo propone una analisi storico-documentaria di registri di matrice comunale di ambito giudiziario, fiscale, consiliare con lo scopo di studiare, mediante l'esame di casi specifici, il percorso della pena pecuniaria inflitta dai tribunali penali cittadini dalla comminazione della pena alla sua esazione da parte delle magistrature finanziarie comunali o alla concessione del condono da parte delle autorità cittadine o signorili, ponendo in rilievo la formazione di sequenze di scritture connesse tra loro. Vengono presi in esame registri comunali prodotti a Siena al tempo del regime dei Nove e registri di Vercelli nell'età di Gian Galeazzo Visconti: registri finanziari (alcune biccherne senese, registri vercellesi di compilazioni di condanne), consiliari (i verbali del Consiglio della campana del comune di Siena) e la documentazione variamente inserita e citata in questi registri.

Parole significative: giustizia criminale, finanza, pene pecuniarie, registri giudiziari, registri finanziari, Siena, Vercelli, diplomatica comunale, amministrazione giudiziaria, amministrazione finanziaria.

The contribution proposes a historical-documentary analysis of communal registers of judicial, fiscal, and consiliar origin with the aim of studying, through the examination of specific cases, the path of the pecuniary penalty inflicted by the city criminal courts from the imposition of the penalty to its collection by the communal financial magistrates or the granting of remission by the city or seigniorial authorities, highlighting the formation of sequences of interconnected writings. Municipal registers produced in Siena at the time of the Regime of the Nine and registers from Vercelli in the age of Gian Galeazzo Visconti are examined: financial registers (some Siennese biccherne, Vercelli registers of compilations of condemnations), consiliari (the records of the Council of the Bell of the Commune of Siena) and the documentation variously inserted and cited in these registers.

Keywords: Criminal Justice, Finance, Pecuniary Penalties, Judicial Registers, Financial Registers, Siena, Vercelli, Commune Diplomatic, Judicial Administration, Financial Administration.



Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)

Paolo Buffo
paolo.buffo@unibg.it

1. Il quadro problematico

Nei secoli bassomedievali i domini dei Savoia sui due versanti delle Alpi erano un'area di frontiera, lungo la quale giungevano a contatto tradizioni istituzionali, politiche, linguistiche diverse. Studiare questo spazio dal punto di vista delle tecniche e dei protagonisti della documentazione impone il confronto con un mosaico di prassi, forme e percorsi eterogenei, che rifletteva tanto la varietà degli usi locali quanto gli esiti puntuali della tensione fra le autonomie di signori e comunità e il consolidamento degli apparati di ufficiali principeschi. Le ricerche sui rapporti tra notai e organi giudiziari nei territori sabaudi possono oggi sfruttare un solido questionario d'analisi, costruito negli ultimi tre decenni da storici, diplomatisti e archivisti a partire da studi su numerosi territori italiani e transalpini. Non è più una novità, per esempio, un approccio alle forme diplomatiche della documentazione giudiziaria in registro, attento agli esiti delle interferenze tra bisogni di governo e autonomia professionale dei redattori¹. Un quadro ormai fitto di ricerche prosopografiche e studi di sintesi sugli ufficiali degli stati principeschi sui due versanti delle Alpi offre, poi, l'opportunità di analizzare il personale dei tribunali sabaudi alla luce di puntuali comparazioni con i territori limitrofi².

All'altezza cronologica della seconda metà del Duecento – quando cioè risultavano sostanzialmente definiti gli assetti circoscrizionali dell'esercizio della giustizia nei territori sabaudi – i notai erano, in tutti i settori dei domini dei Savoia, una presenza pervasiva nell'ambito della redazione di documenti privati. In Piemonte il notariato godeva della stessa egemonia che da tempo esercitava nel resto dell'Italia centro-settentrionale; nella Savoia e nei territori adiacenti gruppi di notai si erano formati intorno al 1200 e si erano rapidamente consolidati nei decenni successivi;

¹ *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004; *Documentazione degli organi giudiziari* 2012; *Registri della giustizia penale* 2021; *Liber sententiarum* 2021.

² Sui territori italiani cfr. la sintesi presentata in CASTELNUOVO 2014a, per l'area transalpina i saggi raccolti in *Gouverner le Royaume* cds.

nei territori della Borgogna transgiurana, come valle d'Aosta, basso Vallese e Vaud, un notariato autoctono è attestato dai decenni centrali del secolo. In tutte queste aree, con l'eccezione del Piemonte, la documentazione dei notai era caratterizzata da endemismi più o meno marcati e dalla coesistenza con atti privati di altra natura, convalidati con sigilli o con altri mezzi da *entourages* scrittori locali spesso in rapporto osmotico con le cerchie notarili³.

Il progressivo formalizzarsi della struttura degli uffici giudiziari nei vari territori dominati dai Savoia ebbe effetti sull'incidenza e sui contenuti della mediazione tecnica che i notai mettevano a disposizione dei giudici⁴. Per le fasi anteriori alle annessioni di fine Tre e inizio Quattrocento, la geografia giudiziaria dello spazio politico sabauda individua, con buona approssimazione, quattro aree contraddistinte da funzionamenti diversi. Nel cuore savoiano della dominazione comitale, tra l'attuale Savoia e la sponda meridionale del lago Lemano, l'attività di curie giudiziarie locali è attestata dai primi anni del secolo XIII; fu tuttavia a partire dagli anni Sessanta e Settanta del Duecento, nel quadro di un consolidamento generale degli apparati periferici di governo, che l'esercizio della giustizia ricevette un ancoraggio circoscrizionale stabile. Emerse allora una ripartizione del territorio in vaste giudicature (quelle, per esempio, della Savoia, del Chiablese, del Genevese e poco più tardi anche quella della valle di Susa), ciascuna delle quali era amministrata da un giudice, benché in taluni casi più circoscrizioni potessero essere contemporaneamente a un singolo ufficiale. Il lavoro dei giudici sfruttava il supporto tecnico di una *équipe* di scribi, che essi stessi ebbero la possibilità di designare sino al 1430⁵.

La situazione dei territori piemontesi – con l'esclusione, appunto, della valle di Susa – era alquanto diversa. Le principali comunità dell'area pedemontana su cui i Savoia consolidarono il proprio dominio nei decenni centrali e finali del Duecento (come Pinerolo, Moncalieri e Torino)⁶ avevano in precedenza espresso un'autonomia comu-

³ DUPARC 1965; AMMANN-DOUBLIEZ 1989; AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 135-166; ANDENMATTEN 2011; BUFFO 2019a, pp. 186-195; BUFFO 2020b.

⁴ Sul concetto di mediazione notarile sono utili i saggi raccolti in *Mediazione notarile* 2022.

⁵ Sui territori transalpini cfr. CHIAUDANO 1927, pp. 9-36; CASTELNUOVO 1994, pp. 121-129; CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000, pp. 79-83; BUFFO 2019b, pp. 291-315. Sulla valle di Susa CANCIAN 2018, pp. 249-270; PROVERO 2012, pp. 206-301; BERTOLOTTI 2013a, pp. 86-96. A uno di questi territori, il Chiablese, è dedicata la ricerca dottorale di Alessia Belli, in corso presso l'università di Losanna, dal titolo *L'exercice de la justice dans le Chablais savoyard (1265-1440)*.

⁶ Sulle geografie politiche bassomedievali dell'area cfr. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo* 1981; BARBERO 2012; BUFFO - CASTELNUOVO cds.

nale ed erano provviste di tribunali del tutto analoghi, per funzionamenti procedurali e documentari, a quelli di altre città dell'Italia centro-settentrionale⁷. La dinastia sabauda li mantenne in funzione, insediando in ciascuno un giudice che amministrava la giustizia a nome tanto del principe quanto del comune e partecipando, insieme con le istituzioni cittadine, al reclutamento dei notai attivi presso l'ufficio⁸. È peraltro attestata nell'area pedemontana, almeno dagli anni Ottanta del Duecento, l'attività di un giudice generale itinerante⁹.

C'erano poi due regioni a diritto consuetudinario, con sistemi giudiziari propri. Da un lato il Vaud, i cui territori furono inquadrati entro una giurisdizione solo in modo intermittente e ove erano talvolta i castellani, in altri casi i balivi o i giudici di circoscrizioni vicine a esercitare la giustizia a nome dei Savoia¹⁰. Dall'altro lato la valle d'Aosta, ove per antica consuetudine i conti erano tenuti a recarsi periodicamente per tenere delle assise nel cui ambito essi esercitavano la giustizia, ricevevano omaggi dai poteri locali, confermavano franchigie; tali azioni si svolgevano con il supporto dei notai-segretari comitali, che si occupavano della stesura dei relativi atti¹¹. Il quadro così abbozzato risulterebbe assai più complesso qualora si tenesse in considerazione la geografia delle giurisdizioni signorili, che spesso individuavano vaste aree di concorrenza tra le autonomie giudiziarie dei *domini* locali e i tentativi di coordinamento della dinastia principesca¹².

Le prassi di giudici e notai sabaudi sono, da oltre un secolo, oggetto di studi di storia del diritto, incentrati sull'analisi degli statuti comitali e ducali¹³; i percorsi professionali dei notai impiegati presso gli uffici giudiziari facenti capo ai Savoia sono stati indagati, nella seconda metà del Novecento, in lavori di Pierre Duparc e poi di Patrizia Cancian¹⁴, seguiti in anni più vicini da approfondimenti di numerosi altri

⁷ Tali funzionamenti sono stati studiati, a partire da casi locali, in BURZIO 1990; PANERO 1990; GRAVELA 2010; DEL BO 2011; MAGNANI 2011. Per un confronto con il quadro generale italiano cfr. LAZZARINI 1992.

⁸ Tali aspetti sono studiati in OLIVIERI 2013; BUFFO 2020a.

⁹ ASTO, *Camerale Piemonte, Conti delle castellanie*, art. 44 *Miradolo e San Secondo*, par. 1, m. 1, n. 1; cfr. BUFFO 2020a, p. 112.

¹⁰ Le geografie istituzionali dell'area sono studiate in CASTELNUOVO 1990.

¹¹ *Udienze dei conti*.

¹² Sul punto cfr., oltre a CANCIAN 2018, il contributo di Livia Orla in questo volume (ORLA 2022).

¹³ Cfr. per esempio NANI 1880; *Statuti del 1379*; CHIAUDANO 1927; CHIAUDANO 1930. I risultati di questi studi sono stati riesaminati nei saggi riuniti in *Loi du prince* 2019.

¹⁴ DUPARC 1965; CANCIAN 1982; CANCIAN 1998; CANCIAN 2000; CANCIAN 2004; CANCIAN 2018.

autori¹⁵. Non è invece ancora stato condotto uno studio organico sull'insieme delle tecniche e dei saperi – non tutti ricompresi nell'alveo della professione notarile – che gli scribi dei tribunali misero a disposizione della giustizia principesca nei vari settori del dominio sabauda. Le pagine che seguono ricostruiranno le vicende alterne di collaborazione e concorrenza attraverso cui giudici e notai contribuirono alla formalizzazione di due importanti gruppi di azioni amministrative, direttamente collegate alla produzione di documenti: da un lato, quelle relative al controllo sulla validità dei documenti prodotti entro le varie circoscrizioni del dominio principesco; dall'altro, quelle connesse alla messa per iscritto, all'uso e alla conservazione degli *acta* giudiziari. Saranno invece esclusi dal presente studio altri fronti del coinvolgimento notarile nelle prassi dei tribunali, certo meritevoli di ricerche più approfondite ma meno strettamente connessi ai temi della documentazione, come la partecipazione dei notai alla tenuta delle *inquisitiones*¹⁶.

2. *La convalida degli atti: collaborazione e concorrenza tra giudici e notai*

In Savoia e nei territori transalpini adiacenti, la mediazione notarile nei funzionamenti dei tribunali fu oggetto di una regolazione normativa sin dall'età del conte Pietro II (1263-1268)¹⁷. Gli statuti da lui emanati prendevano atto della centralità che, entro un cinquantennio dalla comparsa in Savoia delle prassi notarili¹⁸, i notai autoctoni avevano conseguito nella redazione di atti autentici a beneficio di soggetti privati e poteri signorili, oltre che del loro reclutamento preferenziale come scribi dei tribunali. Puntavano pertanto a regolare il loro coinvolgimento nelle due principali azioni amministrative che erano sottoposte alla responsabilità dei giudici: da un lato – ne discuteremo meglio tra poco – la celebrazione dei processi e la tenuta della relativa documentazione; dall'altro la convalida degli atti che riguardavano le transazioni fra privati. Dagli anni intorno al 1200, in effetti, questi ultimi potevano richiedere la redazione dei propri contratti presso le curie comitali e la loro convalida con il sigillo dei giudici, secondo un funzionamento analogo a quello degli atti di *jurisdiction gracieuse* ben studiati per altri territori francofoni¹⁹. Un'opzione autenticatoria,

¹⁵ Cfr., oltre alla bibliografia presentata nel saggio di Livia Orla in questo stesso volume (ORLA 2022), OLIVIERI 2013; BERTELOTTI 2013a; ORLA 2019. Sugli studi dedicati nell'ultimo trentennio al medioevo sabauda e alla sua documentazione cfr. CASTELNUOVO 2018.

¹⁶ Cfr. i cenni in BERTELOTTI 2013a e MAGNANI 2011.

¹⁷ Il testo, edito in NANI 1880, è analizzato in CANCIAN 2000.

¹⁸ Sulla genesi del notariato in Savoia cfr. DUPARC 1965; BUFFO 2020b.

¹⁹ Sul concetto di *jurisdiction gracieuse* cfr. BAUTIER 1989, pp. 701-772.

quella offerta dai tribunali, che nel pieno Duecento era andata sistematizzandosi di pari passo con la concorrente soluzione notarile, basata come in Italia sulla convalida dei contratti per mezzo dei soli *signum* e *completio* dei professionisti redattori²⁰. Appunto su tale concorrenza si sforzò di incidere l'intervento normativo di Pietro II, che ribadì il legame necessario tra piena efficacia probatoria dei contratti redatti presso le curie e sigillatura da parte dei giudici sabaudi, di là dalla fisionomia notarile degli estensori²¹. La necessità della sigillatura per l'impiego degli atti nei processi civili sarebbe stata ribadita, con un esplicito richiamo alla legislazione duecentesca, negli statuti emanati nel 1379 dal conte Amedeo VI, che stabilivano per i giudici l'obbligo di dare immediata esecuzione agli *instrumenta* muniti di sigillo e, per quelli che ne erano privi, a una loro *collatio* sigillata²².

L'analisi puntuale di un *corpus* di contratti prodotti da notai di *curia* sabaudi permette di valutare gli eventuali scarti fra le disposizioni normative appena enunciate e le tendenze riscontrabili sul piano concreto delle prassi. Prenderemo qui in esame il gruppo di alcune centinaia di contratti fra privati scritti tra l'ultimo quarto del Duecento e il primo del Trecento, conservati nell'archivio dell'abbazia di Saint-Maurice d'Agaune. Dagli anni Sessanta del Duecento Saint-Maurice fu uno dei centri amministrativi della giurisdizione sabauda del Chiablese, il cui titolare esercitava la giustizia su un vasto insieme di territori – le zone oggi francesi a sud-est del Lemano, la parte orientale dell'odierno cantone del Vaud e il basso Vallese – e cumulava spesso al proprio ufficio quello di giudice del Genevese²³.

Se nel terzo quarto del secolo XIII risultava ancora relativamente frequente, per i privati di Saint-Maurice e dei dintorni, il ricorso alla sigillatura degli atti da parte della

²⁰ AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 160-162; THÉVENAZ MODESTIN 2008.

²¹ « Item statuimus quod quicumque de comitatu Sabaudie habuerit litteras vel instrumenta sigillatas vel sigillata sigillo nostro vel iudicis nostri super aliquo debito vel contractu incontinenti, ipso ostenso iudici nostro, teneatur iudex noster compellere reum ad solutionem faciendam vel rem tradendam, que continebitur in dicta carta vel in littera, nisi reus posset probare solutionem vel aliam satisfactionem factam fuisse vel dictam cartam seu instrumentum vel litteram de iure non valere » (NANI 1880, pp. 53-54); cfr. CANCIAN 2000, pp. 8-11.

²² « Item quod, sicut antiquitus statutus fuerat, omnia instrumenta quibus actum fuerit sigillentur sigillis curiarum domini nostri Sabaudie comitis et per hoc sigillata, vel etiam [hoc] non acto si reperiantur concordare cum protocollo, collatione facta, similiter sigillata, possint et debeant sigillata executioni demandare » (*Statuti del 1379*, p. 56). Sul tema dell'esecutività degli atti delle curie sabaude cfr. SOFFIETTI 2006.

²³ Sulla giurisdizione del Chiablese cfr. THÉVENAZ MODESTIN 2008 e la ricerca in corso di Alessia Belli citata sopra, alla nota 5.

cancelleria abbaziale²⁴, per i decenni immediatamente successivi i documenti superstiti, relativi a negozi privati, sono in prevalenza spediti e sigillati dalla *curia* comitale. Benché il caso isolato di un contratto del 1277, munito tanto del sigillo della *curia* quanto del *signum* e della *completio* del notaio estensore²⁵, lasci immaginare la compresenza di soluzioni eterogenee durante la fase di prima messa a punto delle strutture e delle prassi della giudicatura, entro gli anni Ottanta gli atti dei giudici avevano acquisito una forma standardizzata che non prevedeva riferimenti ai redattori: in quel periodo l'*intitulatio* del giudice e la *notificatio* erano seguite direttamente dalla presentazione del negozio, stipulato in presenza del giudice stesso²⁶, e dalla *corroboratio*, che dava notizia dell'apposizione del sigillo «ad preces et requisitionem» delle parti²⁷, secondo un formulario comune agli atti di *jurisdiction gracieuse* dell'area²⁸.

Peraltro già a partire dagli anni intorno al 1290, sebbene restassero immutate la struttura diplomatica e le modalità di convalida, si avvertono nei documenti gli effetti di un'evoluzione delle prassi della *curia* nel senso di un maggiore ed esplicito affidamento alla mediazione tecnica dei suoi notai. Nei testi il giudice afferma ora che i negozi, non più stipulati in sua presenza, sono giunti alla sua notizia *per relationem* di uno dei notai della *curia*, «cui quantum ad levandum et conficiendum litteras sigillo dicte curie sigillandas committimus vices nostras, eidem super hiis fidem plenam adhibentes»; il notaio è solitamente menzionato anche nella *corroboratio*, come latore delle *preces* delle parti rispetto alla sigillatura dell'atto²⁹. Tale cambio di struttura conferma il generalizzarsi del ricorso ai protocolli dei notai come primo veicolo materiale degli atti, estratti poi in *mundum* secondo il formulario appena esaminato: situazione, questa, a cui accennano già gli statuti di

²⁴ La prassi è descritta in BUFFO cds.

²⁵ Torino, Archivio dell'Ordine mauriziano, *Scritture della prevostura e casa de' Santi Nicolao e Bernardo d'Aosta, Scritture diverse*, m 1, n. 46.

²⁶ Per esempio, in un atto del 1281: «Nos Guillelmus Iuvini iudex in Chablasio pro illustri viro Philippo comite Sabaudie notum facimus universis quod, in nostra presencia constitutis Iohanne, Marcino, Ruffo fratribus de Espenyx, recognoverunt et confessi sunt dicti fratres coram nobis se esse homines ligios et heredes suos ecclesie Agaunensis» (AASM, CHA/23/4/1).

²⁷ Per esempio, dall'atto citato alla nota precedente: «in cuius rei testimonium nos predictus iudex sigillum curie domini comitis Sabaudie ad preces et requisicionem predictorum fratrum presentibus duximus apponendum».

²⁸ BUFFO 2019c, p. 35.

²⁹ Queste formule compaiono, per esempio, in un atto del 1294 (AASM, CHA/28/2/3).

Pietro II³⁰ e che risulta concretamente attestata per i notai della *curia* del Chiabese almeno dagli anni Novanta³¹. Le trasformazioni nella genesi dei documenti della *curia* furono senza dubbio incentivate anche dal sistematizzarsi del ricorso a quell'ufficio per la sigillatura dei contratti: se per il decennio 1281-1290 si conservano nell'archivio abbaziale di Saint-Maurice 11 atti sigillati dal giudice su richiesta di privati, per gli anni 1291-1300 ne sopravvivono 52. Il successo della prassi è confermato dai dati complessivi sul numero dei contratti sigillati per conto del giudice, forniti dalla documentazione contabile a partire dal 1300³²: dai notai di un centro importante del Chiabese come Villeneuve, per esempio, il giudice incassò nel primo decennio del nuovo secolo gli emolumenti relativi a una media di circa 180 contratti sigillati l'anno, con un picco di 320 nel 1304³³.

Nel tipo documentario appena presentato l'assenza di collegamento tra la professionalità dei notai e l'impianto autenticatorio, tutto imperniato sulla figura del giudice, si riflette, tra l'altro, sui titoli attribuiti ai redattori: tutti sono presentati con la definizione funzionale di *clerici iurati* della *curia* e solo per alcuni si rende esplicita anche la qualifica notarile³⁴, che pure sembra aver accomunato in quegli anni l'intero *entourage* scritto dell'ufficio³⁵. L'iniziale preponderanza della qualifica di *clericus* rispetto a quella notarile riguardava del resto anche altre cerchie di notai-ufficiali sabaudi, come quelli attivi, dal 1295, nell'amministrazione centrale dell'appannaggio piemontese di Savoia-Acaia³⁶.

³⁰ « Item statuimus quod omnes tabelliones sive notarii habeant breviarior suos seu libros, in quibus ponant inbreviaturas suas quas facient, ... et ea diligenter custodiant ut, si opus esset, possit fieri collatio de instrumentis ad inbreviaturas vel de inbreviaturis ad instrumenta » (NANI 1880, p. 53).

³¹ AASM, CHN/11/4/1.

³² Tale documentazione è analizzata, per l'inizio del secolo XIV, in THÉVENAZ MODESTIN 2008; prima del 1300 la contabilità relativa all'ufficio del giudice del Chiabese non solo è conservata in maniera discontinua (il primo conto, relativo al biennio 1280-1281, è edito in CHAUDANO 1933, pp. 332-340, doc. 32), ma è anche priva di informazioni sull'identità dei notai redattori e sul numero dei contratti per i quali richiesero la sigillatura.

³³ THÉVENAZ MODESTIN 2008, tabella 2.

³⁴ Le qualifiche di « notarius » e di « auctoritate sacri imperialis palatii publicus notarius » sono agiunte a quella di *clericus*, per esempio, in due atti del 1295 (AASM, CHA/22/7/2; CHA/22/3/4).

³⁵ Sappiamo per esempio, grazie alla sopravvivenza di *instrumenta* da lui redatti (AASM, CHA/36/1/16), che era notaio anche quel *Willelmus Seguini* che negli atti della *curia* è presentato nella semplice veste di *clericus* (per esempio, nel 1291: AASM, CHA/48/1/33).

³⁶ BUFFO 2017, pp. 106-113.

Sin dalla seconda metà degli anni Novanta, tuttavia, compare nell'archivio di Saint-Maurice anche un gruppetto di contratti scritti da notai, che presentano i redattori nei termini di una maggiore autonomia e la cui forma diplomatica non è pienamente in linea con quella degli atti di *jurisdiction gracieuse* della *curia*. I documenti di questo tipo risultano, per quella fase, largamente minoritari nell'ambito generale della produzione della *curia*. Accanto ai 44 atti superstiti autenticati con il solo sigillo dell'ufficio tra il 1291 e il 1300 ne sopravvivono 8 (il più antico è del 1295)³⁷ che sono a tutti gli effetti *instrumenta* sigillati, in cui l'apposizione del sigillo è eseguita « ad maiorem firmitatem » e in seconda battuta rispetto alla convalida notarile con *signum* e *completio*. Nel sottoscrivere, il notaio si presenta con il semplice titolo professionale ed è solo nel preannuncio del sigillo, successivo alla *completio*, che esplicita la propria qualifica di *iuratus* della *curia*³⁸. Sempre per il decennio 1291-1300 incominciano a moltiplicarsi le occorrenze, dapprima sporadiche, di *instrumenta* notarili sprovvisti di sigillo: sono 15, anch'essi concentrati negli anni finali del periodo.

Nei primi tre decenni del secolo XIV, il mutare delle proporzioni fra le tre categorie di documenti – atti con il solo sigillo della *curia* e *instrumenta* con e senza sigillo – entro il patrimonio archivistico di Saint-Maurice testimonia con chiarezza la crescita dell'autonomia dei notai come redattori di atti privati autentici, di pari passo con la perdita di autosufficienza della convalida da parte del giudice per mezzo del sigillo. Già per gli anni 1301-1310 si conservano pressoché in pari numero atti convalidati solo con il sigillo (37) e *instrumenta* senza sigillo (36), mentre gli *instrumenta* sigillati sono 10. Per gli anni 1311-1320 la maggior parte dei contratti (84) hanno ormai la forma dell'*instrumentum* non sigillato, mentre il sigillo del giudice si trova come sola forma di convalida su 40 atti e in compresenza con la convalida notarile su 17. Per gli anni 1321-1330, infine, non solo la preponderanza degli *instrumenta* non sigillati (99) appare definitivamente consolidata, ma in seno al gruppo dei documenti con il sigillo del giudice quelli che hanno anche la convalida notarile (20) risultano ora nettamente maggioritari rispetto a quelli che ne sono privi (7). Gli atti di *jurisdiction gracieuse* non aventi la forma di *instrumentum* scompaiono, di fatto, a partire dagli anni Trenta.

³⁷ AASM, CHN/26/4/3.

³⁸ Per esempio, nell'atto citato alla nota precedente: « Ad maiorem autem premissorum cautelam et firmitatem vir venerabilis et discretus dominus Petrus Balli legum professor iudex in Chablasio et Gebensio pro illustri viro domino Amedeo comite Sabaudie, facta sibi fida relatione de premissis per me dictum Iohannem Fabri notarium et iuratum curie dicti domini comitis, ad preces predictarum parcium per me sibi oblatas sigillum dicte curie unacum signo meo predicto apposuit huic publico instrumento ».

L'elevata quantità di contratti non sigillati e il numero relativamente alto di notai che per intere annate non apponevano nemmeno un sigillo ai propri atti – nel 1316-1317 si trovavano in questa situazione metà dei dieci notai di Villeneuve e tutti gli otto notai di Saint-Maurice³⁹ – comportava per la *curia* una perdita di introiti a cui il potere sabaudò cercò di porre rimedio sin dagli anni Dieci, quando impose anche ai notai che non operavano come *clerici* della *curia* il pagamento, per l'esercizio della loro professione, della *firma* annuale che i colleghi attivi per il tribunale dovevano corrispondere dal 1296⁴⁰. In ogni caso, la perdita di funzionalità della sigillatura di *curia*, a vantaggio delle prassi notarili e dispetto delle prescrizioni normative, non avrebbe impedito ai Savoia, come abbiamo visto, di ribadire durante tutto il Trecento il carattere necessario della sigillatura ai fini dell'esecutività degli atti; né avrebbe evitato l'emergere tardivo di simili prescrizioni anche in contesti in cui era chiaramente impossibile applicarle. Fu quanto avvenne in Piemonte nel 1355, quando il principe Giacomo di Savoia-Acaia, forte di alcune concessioni imperiali, tentò inutilmente di obbligare il notariato locale alla sigillatura degli *instrumenta* presso la propria *curia*⁴¹.

È opportuno menzionare almeno un secondo importante fronte dell'interferenza tra le autonomie notarili e l'*auctoritas* che i Savoia esercitavano in ambito documentario tramite i propri giudici: l'insieme delle prassi che accompagnavano il delicato momento dell'assegnazione a nuovi professionisti dei registri di abbreviature dei notai defunti⁴². In un contesto di quasi totale assenza di colleghi notarili⁴³, i giudici sabaudi ebbero una funzione importante nel garantire continuità sia alla *fides* dei contratti registrati sia al controllo principesco sui protocolli, soprattutto qualora contenessero atti relativi agli *iura* sabaudi. Tale controllo era messo in discussione sia dalla tendenza dei notai a disporre dei propri registri come di proprietà private sia dalle rivendicazioni contrapposte di ufficiali sabaudi e *domini* locali: nel 1319, per esempio, i conti di Savoia erano in lite con l'abbazia di S. Giusto di Susa, che rivendicava il controllo dei protocolli di un notaio che in vita aveva redatto documenti per gli uffici comitali ma era anche stato *homo* dell'abate⁴⁴.

³⁹ THÉVENAZ MODESTIN 2008, tabella 1; ASTo, *Camerale Savoia*, inv. 69, f. 141v, n. 8.

⁴⁰ THÉVENAZ MODESTIN 2008, pp. 229-247.

⁴¹ DURANDO 1897.

⁴² Il tema, con riferimento a prassi riscontrabili nel Piemonte due e trecentesco, è affrontato in FISSORE 1999; CANCIAN 1989.

⁴³ Cfr. le situazioni descritte in PENE VIDARI 2009.

⁴⁴ CANCIAN 1989, pp. 216-218.

Malgrado le diversità delle tradizioni documentarie dei territori piemontesi e transalpini, l'affidamento ai giudici alla *commissio* dei registri di notai defunti, a lungo privo di un'esplicita regolazione normativa, sembra essere stato la scelta preferenziale dei Savoia in entrambi i settori del proprio dominio. Se nella giurisdizione del Chiabrese la *commissio* dei protocolli appare sistematicamente esercitata dal giudice sin dagli anni intorno al 1300⁴⁵, in Piemonte la prassi si aprì spesso a esiti inclusivi, con il coinvolgimento, accanto agli ufficiali sabaudi, di magistrature comunali e poteri signorili. In centri come Torino e Pinerolo, per esempio, nel secolo XIV l'affidamento dei registri a nuovi notai fu spesso eseguito congiuntamente dal *consilium* comunale e dal giudice, anche se sono attestati casi in cui tale azione spettò alle sole istituzioni cittadine o prevede la partecipazione, in alternativa ai giudici, di altri ufficiali principeschi, come i castellani⁴⁶. In altre circostanze, specialmente qualora i registri fossero utili nella certificazione dei diritti sabaudi, si ebbe invece una tendenza al superamento della mediazione degli uffici principeschi locali, a favore di un diretto interessamento degli organi centrali di governo. È quanto accadde, per esempio, nel caso dei protocolli di Broco, un notaio valsusino che sul finire del Duecento era stato incaricato della messa per iscritto di una campagna di omaggi prestati ai Savoia: nei primi anni del Trecento quei registri furono assegnati a un altro notaio locale per effetto di una *commissio* eseguita dal giudice sabaudo di Avigliana e valle di Susa; a metà secolo erano in mano a un altro notaio valsusino, in virtù di un affidamento da parte non più di un ufficiale periferico ma del conte stesso; la mediazione di personale locale fu del tutto superata, poco più tardi, con l'immissione dei registri entro la cerchia di professionisti che operavano al seguito del conte, un esponente della quale (il segretario comitale Jean des Allèves) era il loro detentore nella seconda metà del secolo⁴⁷. In ogni caso, la centralità dei tribunali nella gestione delle imbreviature di notai defunti perdurò ben oltre l'età qui in esame: i protocolli dei notai dei principi di Savoia-Acaia, per esempio, risultavano conservati presso la *curia* di Pinerolo ancora nei primi decenni del Cinquecento, a un secolo dall'estinzione di quel ramo della dinastia e dall'inglobamento dei suoi domini entro il ducato di Savoia⁴⁸.

⁴⁵ Per esempio: AASM, CHA/12/1/1.

⁴⁶ BUFFO 2017, pp. 301-303.

⁴⁷ GHERNER 1987; BUFFO 2017, p. 298.

⁴⁸ BUFFO 2017, p. 308.

3. La mediazione notarile nella tenuta degli acta

Il secondo fronte della mediazione notarile nelle prassi dei tribunali sabaudi, che si intende qui esaminare, riguarda la redazione, la convalida e la conservazione dei documenti in registro concernenti l'attività degli uffici giudiziari. Diversamente dalle prassi connesse alla sigillatura degli atti, questo insieme di azioni fu sottoposto solo tardivamente a una regolazione normativa da parte del potere sabauda.

Un'elementare tipologia diplomatica dei documenti in registro dei tribunali dei Savoia potrebbe prevedere il loro raggruppamento in due insiemi. Da un lato i documenti scritti in registri d'ufficio, il cui contenuto godeva di una « amministrative force »⁴⁹ in virtù non di una convalida notarile o cancelleresca, bensì dalla conservazione « nello spazio-cornice 'protocollare' e formale di un archivio d'ufficio pubblico, ... dal quale archivio perciò derivava la validità di documento diplomatico »⁵⁰. Dall'altro lato i documenti inseriti in registri notarili di imbreviature: documenti che avevano un rapporto vario con il resto del contenuto del registro, che poteva fungere da vera e propria cornice autenticatoria o anche soltanto come veicolo materiale di tradizione – pensiamo ai casi di scritture inserte – e che valorizzava la funzione del notaio come protagonista, almeno per un certo periodo, della conservazione archivistica della memoria dell'ufficio.

Così come per i rapporti tra notai e giudici principeschi nella convalida dei *munda*, anche sulla distribuzione di questi due gruppi incisero le tradizioni documentarie e istituzionali dei vari settori dello spazio sabauda. Nei tribunali comunali delle città piemontesi la tenuta di registri d'ufficio, del tutto in linea con quelle parallelamente redatte negli altri comuni dell'Italia centro-settentrionale⁵¹, proseguì senza cesure dopo la sottomissione ai Savoia e l'insediamento di giudici principeschi⁵²; per la loro conservazione il potere sabauda si appoggiò sugli archivi dei comuni – ove in effetti ancora si trovano in maggioranza quelli conservati – salvo metterli in movimento quando si trattava di verificare i dati relativi alla riscossione delle sanzioni pecuniarie nell'ambito della verifica dei conti degli ufficiali⁵³. Quanto poi alla giurisdizione sabauda della valle di Susa, l'inserimento di atti giudiziari entro registri di imbreviature tematici o miscellanei, ancora riscontrabile presso certi notai

⁴⁹ DRENDEL 1997, p. 262.

⁵⁰ NICOLAJ 2007, p. 180

⁵¹ Cfr. sopra, nota 7.

⁵² Cfr. i casi presentati in GRAVELA 2010; MAGNANI 2011; BUFFO 2020a.

⁵³ BUFFO 2017, pp. 287-291.

del tribunale nella fase duecentesca di messa a punto delle strutture dell'ufficio, risultava totalmente superato a favore della compilazione di registri d'ufficio entro il 1300⁵⁴. Un'eccezione a tale andamento riguardò la messa per iscritto degli atti relativi all'attività itinerante del giudice generale del Piemonte, alcuni dei quali risultano traditi, all'inizio del secolo XIV, entro registri di abbreviature di notai appartenenti all'*entourage* dei principi di Savoia-Acaia⁵⁵.

Quanto invece alla Savoia e ai territori adiacenti, l'assenza di censimenti e una più accentuata dispersione archivistica oppongono un serio limite alla conoscenza generale delle forme della documentazione giudiziaria in registro, almeno per il periodo anteriore al secolo XV. La stesura degli *acta* entro registri di abbreviature notarili è in ogni caso ben attestata, su questo versante delle Alpi, lungo tutto il Trecento; la legislazione sabauda della fine di quel secolo, come vedremo, sembra del resto confermare l'ampia diffusione della prassi. Agli anni intorno al 1350 risale un protocollo del segretario comitale Jean des Allèves fra le cui pagine compaiono, intercalate a contratti fra privati, ordinanze del giudice della Savoia e sentenze del *consilium* dei conti⁵⁶. Optò invece per la creazione di un protocollo tematico un altro notaio dell'*entourage* comitale, Nicolet de Mouxy, che nel 1338 fu inviato dalla Savoia in Canavese come commissario del conte Aimone in un'*inquisitio* contro alcuni signori locali: Nicolet stese nel registro tutti gli atti riguardanti la procedura, abbreviando i vari documenti di procura e notifica alle parti e registrando di seguito gli interrogatori⁵⁷. Alla stregua di « *acta curie* », legati all'ufficio più che all'estensore, furono invece gestiti i registri concernenti il processo celebrato di fonte al *consilium* comitale contro Giacomo di Savoia-Acaia nel 1356, sebbene alcuni dei documenti registrati siano chiusi dal paraffo del notaio redattore⁵⁸; esplicitò la propria identità nel registro da lui redatto, ma non ne eseguì alcuna convalida, il notaio Guillaume *Peloci*,

⁵⁴ BERTOLOTTO 2013a, p. 98 e sgg.; BERTOLOTTO 2013b, pp. 39-41.

⁵⁵ È il caso di un processo d'appello celebrato nel 1301 e riportato in un protocollo del notaio principesco Rubeo *Mahonerii* (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 5, ff. 46v, 55v-56v).

⁵⁶ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 32.

⁵⁷ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie nera, n. 74.

⁵⁸ ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Principi del sangue, m. 5, n. 19; come libro di « *acta curie* » è presentato il registro concernente quel processo da cui fu estratto, poco più tardi, un *mundum* (*ibidem*, m. 6, n. 2).

commissario nel processo contro il tesoriere generale di Savoia Pierre Gerbais, tra gli anni Settanta e Ottanta⁵⁹. Uno spoglio sistematico della documentazione degli archivi di Corte renderebbe più solida la tipologia qui tratteggiata con pochi esempi.

Appaiono infine del tutto eterogenei, quanto a forma diplomatica e modalità di convalida, i registri che i segretari dei Savoia dedicarono alla documentazione concernente le assise da questi tenuti in valle d'Aosta. La messa per iscritto di tali atti prevedeva in generale la tenuta di un registro tematico, deputato all'insieme delle azioni, giudiziarie e non, eseguite dal principe durante i periodici soggiorni nella valle. Il primo conservato, del 1351, ha l'aspetto di un registro d'ufficio e non contiene riferimenti all'identità di un redattore; è invece in tutto e per tutto un protocollo un secondo registro, del 1409, che il segretario comitale Jean Balay compilò aprendolo con il proprio *signum* e con l'atto della propria designazione; è infine nuovamente un registro d'ufficio, con redattore anonimo, un terzo registro, compilato in occasione delle assise del 1430⁶⁰.

Come anticipato, norme di carattere generale sulle modalità di tenuta della documentazione dei tribunali sabaudi comparvero tardivamente. Le prime conosciute sono di fine Trecento – non riguardano perciò la vasta zona del Piemonte che era allora sottoposta al dominio dei principi di Savoia-Acaia – e riflettono l'esigenza, da parte del potere centrale, di intervenire su tre diversi fronti. Si trattava anzitutto di contenere il rischio, sempre presente, che atti relativi agli *iura* comitali si disperdesero lungo i percorsi della trasmissione dei protocolli, insieme con abbreviature di interesse privato. Si desiderava, poi, ovviare con un quadro normativo omogeneo al marcato policentrismo archivistico dei domini sabaudi, caratterizzati sino all'inizio del Quattrocento dall'assenza di una vera sede di conservazione centrale: Guido Castelnuovo ha in effetti mostrato l'importanza, in questa fase, di poli archivistici locali individuati presso centri amministrativi importanti come Pinerolo in Piemonte, Chambéry in Savoia e Chillon sul Lemano⁶¹. Vi era infine, e conseguentemente, il tentativo di sfruttare al massimo la collaborazione dei notai nel consolidamento della memoria dei principali uffici periferici.

Gli statuti emanati dal conte Amedeo VI nel 1379, che significativamente tornano a designare i notai dei tribunali con il titolo puramente funzionale di *clerici curiarum*, facevano di quei professionisti i referenti unici per la stesura non soltanto

⁵⁹ ASTo, *Corte, Materie criminali*, m. 1, n. 2.

⁶⁰ ASTo, *Corte, Paesi, Duché d'Aoste*, m. 2/2, n. 22; m. 3, nn. 1, 6.

⁶¹ ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010, pp. 279-313.

degli atti dei tribunali, ma anche dei documenti relativi agli altri ufficiali sabaudi attivi entro le rispettive circoscrizioni: essi soltanto avrebbero dovuto redigere gli «instrumenta ... super albergamentis, investituris, regichiis et laudibus ... tangentibus dominum»⁶². Quella norma attribuiva loro, in definitiva, la responsabilità dell'intera trafila della produzione e della conservazione degli atti concernenti il potere sabauda presso i vari centri del suo esercizio; rispecchiava probabilmente il desiderio di applicare anche agli uffici dell'area transalpina un funzionamento che gli statuti di certi comuni piemontesi sottomessi ai Savoia, come Moncalieri e Pinerolo, prevedevano da circa un secolo⁶³. Gli statuti del 1379 adeguavano poi gli obblighi degli scribi dei tribunali a certe prassi redazionali che già da alcuni decenni erano imposte ai segretari dei conti. Come questi ultimi, per esempio, i notai impiegati presso gli organi giudiziari avrebbero dovuto scrivere gli atti relativi ai diritti comitali in registri dedicati, evitando la commistione con imbreviature di interesse privato⁶⁴. Dei registri così compilati, concepiti più come registri d'ufficio che come protocolli notarili, si prescriveva che gli estensori li consegnassero, nel lasciare le proprie funzioni, ai propri «successores in clericatura», che avrebbero potuto estrarne *munda* senza attendere una *commissio* da parte del potere centrale⁶⁵.

I grandi *Statuta Sabaudiae* emanati da Amedeo VIII nel 1430 risentono di un clima mutato rispetto alla fine del Trecento. Il neonato ducato di Savoia poteva contare su un apparato centrale di governo più solido rispetto all'età di Amedeo VI e sin dagli anni intorno al 1400 il potere sabauda esprimeva una decisa politica di accentramento archivistico⁶⁶. Pertanto, se le norme del 1430 confermavano quanto disposto nel secolo precedente circa l'esclusiva titolarità della redazione degli atti *tangentibus dominum* in capo ai notai dei tribunali e la conservazione presso l'ufficio dei registri così prodotti, disponevano anche un inedito obbligo, per i redattori, di estrarre in *mundum* entro tre mesi gli atti registrati e di inviare gli esemplari così prodotti a Chambéry, «custodi crote nostre, in archivis nostris, ibidem ad custodiam et conservacionem iurium nostrorum reponenda»⁶⁷. La produzione delle curie locali contribuiva così, in

⁶² *Statuti del 1379*, p. 26.

⁶³ Cfr. i casi presentati in BUFFO 2019b, p. 305.

⁶⁴ «In papiro seu prothocollo redigant, in quo nulla alia instrumenta ponantur nisi dominum tangentia» (*Statuti del 1379*, p. 26). Sull'osservanza di tale disposizione presso i segretari cfr. BARBAGLIA 1995, pp. 61-134; CASTELNUOVO 2014b.

⁶⁵ *Statuti del 1379*, p. 26.

⁶⁶ Tale accentramento è l'oggetto di RÜCK 1977.

⁶⁷ *Loi du prince* 2019, II, pp. 133-135.

maniera sistematica, all'alimentazione di quel *trésor des chartes* ducale che appunto nell'età di Amedeo VIII ricevette il decisivo consolidamento⁶⁸.

La transizione che, tra fine Tre e inizio Quattrocento, condusse le prassi redazionali degli *acta* delle curie transalpine verso la tenuta di veri e propri registri d'ufficio andò di pari passo con la tendenza a collocare le informazioni riguardanti le cause entro più serie di registri, relativi ad aspetti diversi della procedura giudiziaria. Tale politica, che come noto è ampiamente attestata in ambito italiano sin dal Duecento⁶⁹, fu esplicitata sul piano normativo appunto dalla legislazione di Amedeo VIII. Gli *Statuta*, anzitutto, ampliarono una norma emanata da Amedeo stesso nel 1403, che disponeva l'esibizione, da parte dei giudici, ai « *receptores computorum* » degli elenchi delle condanne e delle composizioni che avessero avuto luogo presso i rispettivi tribunali⁷⁰; e disposero che tali informazioni dovessero essere riportate entro registri appositi, convalidati con i paraffi dei notai redattori e redatti in più esemplari, da inviare ai procuratori fiscali delle circoscrizioni di appartenenza e agli ufficiali centrali che si occupavano della revisione dei conti. Gli *Statuta*, inoltre, prevedero l'obbligo per i tribunali di tenere in maniera separata registri contenenti ordinanze e decreti perpetui emessi dai rispettivi giudici⁷¹. L'osservanza di simili prassi sembra testimoniata dalla sopravvivenza di tre registri prodotti nel 1434 e nel 1437-1438 dai notai della *curia* del Chiablese, che contengono in effetti la sola indicazione del motivo e dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie comminate dal giudice titolare di quell'ufficio. Registri che, come stabilito dagli *Statuta*, recano in chiusura la paraffa del notaio redattore e, in un caso, un sigillo impresso non identificabile⁷².

⁶⁸ RÜCK 1977; ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2000, pp. 313-343.

⁶⁹ BUFFO 2020a, p. 113.

⁷⁰ « *Item quod singuli iudices registrum suarum concordiarum et suarum condempnacionum fiendarum in anno in singulis computis apportent receptoribus computorum, ponendo personas concordatas et condempnatas et post singulas assisias consilio cum domino residenti* » (BURAGGI 1940, p. 21).

⁷¹ « *Constituimus hoc edicto quod dicti scribe seu notarii curiarum dictorum iudicum nostrorum ordinariorum faciant et habeant unum librum, in quo integraliter registrent omnes et singulas declaraciones seu condempnaciones penarum, multarum compositionesque, marciaciones et concordias, que fient per ipsos iudices tam in assisiis quam audienciis causarum ac aliis actibus iudicialibus quibuscunque iura et debita nostra fiscalia concernentes, describendo in illa nomina et cognomina debencium temporaque et causas ipsarum condempnacionum, declaracionum, compositionum, marciacionum et concordiarum necnon terminos solucionum inde fiendarum, ipsumque registrum exhibeant dicti scribe prefatis iudicibus in quolibet recessu assisiarum vel pluries in anno, prout expedire videbitur, in presencia procuratorum nostrorum fiscalium in dictis iudicaturis constitutorum, signetis ipsorum scribarum signatum* » (*Loi du prince* 2019, II, p. 79 e sgg.).

⁷² ASTo, *Camerale Savoia*, inv. 177, m. 1, n. 1; Chambéry, Archives départementales de la Savoie,

4. Conclusioni

L'ingresso a titolo preferenziale dei notai entro le catene operative che facevano capo ai giudici aprì un nuovo ambito per il confronto tra l'autonomia professionale del notariato e l'autonomia rivendicata dai Savoia sul piano dell'esercizio di poteri di tradizione pubblica. Tale confronto produsse un mosaico di soluzioni eterogenee, che rispecchiavano la varietà delle tradizioni documentarie locali e che, come abbiamo visto, possono essere ricostruite solo sulla base di un esame congiunto delle disposizioni normative e della documentazione superstite, le cui forme non sempre recepiscono in modo puntuale la *mens* degli statuti. Tale discrepanza, qui sottolineata esaminando i concreti andamenti della sigillatura dei contratti privati presso la *curia* del Chiabrese, è avvertibile anche nell'ambito delle prassi di controllo sui registri notarili, che, sebbene indirizzate verso esiti eterogenei dalla legislazione accentratrice di Amedeo VIII, sarebbero pervenute a una definitiva e indiscussa uniformità soltanto con la creazione dell'ufficio dell'Insinuazione, nel 1610.

Oltre che sui rapporti tra i Savoia e le cerchie locali di scribi, l'impiego dei notai presso i tribunali incise sulla genesi stessa delle prassi notarili, che passò attraverso la messa a punto di tecniche e saperi non limitati all'ambito della confezione di *instrumenta*, ma collegati al possesso di competenze ragionieristiche, procedurali e archivistiche sempre più esplicitamente richieste dagli statuti ai notai-ufficiali di *curia*. Una crescente pluralità di competenze e di ambiti di azione caratterizzò, del resto, anche l'ufficio dei giudici. Lungi dall'assolvere a funzioni puramente tribunalizie, i titolari delle giudicature sabaude operarono come anello di congiunzione tra le società locali e il potere principesco, erogando a livello periferico l'*auctoritas* pubblica che promanava dal vertice delle istituzioni e partecipando al coordinamento e al controllo delle cerchie, sempre più vaste e articolate, degli ufficiali su cui poggiava il governo delle circoscrizioni⁷³. All'esercizio di una potestà di convalida sui contratti privati e sui protocolli dei notai defunti, evocato in queste pagine, potremmo aggiungere, nel novero degli incarichi dei giudici sabaudi estranei alle procedure giudiziarie, il coordinamento di varie azioni istituzionali interne alle comunità dominate, dalla ripartizione degli oneri fiscali alle riunioni dei consigli⁷⁴.

SA 5636 (quest'ultimo con sigillo impresso). Questi registri sono oggetto dello studio di Alessia Belli (cfr. sopra, nota 5), che ringrazio per avermene messo a disposizione le riproduzioni.

⁷³ Per un interessante confronto sulla funzione dei giudici come «anelli di congiunzione» tra vertici del potere e società locali cfr. PASCIUTA 2008, p. 5.

⁷⁴ BUFFO 2014, p. 240.

La natura composita delle professionalità di giudici e notai rende utile l'adozione di un approccio di ricerca globale, che tenga conto di tutti i livelli su cui si esprimeva il supporto tecnico da essi offerto al potere sabauda prendendo le mosse da un questionario pluridisciplinare, tra storia medievale, archivistica e diplomatica. Un tale approccio, da un lato, permetterebbe una conoscenza meno parcellizzata dei funzionamenti di tribunali e cerchie scrittorie nei domini dei Savoia; dall'altro lato, offrirebbe un prezioso raccordo tra gli studi su istituzioni e società dell'arco alpino occidentale e gli indirizzi attuali della ricerca su notariato e uffici nell'Europa bassomedievale, sempre più aperta allo studio incrociato degli ambiti eterogenei entro cui quei professionisti esercitavano la propria mediazione⁷⁵.

FONTI

CHAMBÉRY, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SAVOIE

– SA 5636.

SAINT-MAURICE, ARCHIVES DE L'ABBAYE (AASM)

– CHA/12/1/1; 22/7/2; 22/3/4; 23/4/1; 28/2/3; 36/1/16; 48/1/33.

– CHN/11/4/1; 26/4/3.

TORINO, ARCHIVIO DELL'ORDINE MAURIZIANO

– *Scritture della prevostura e casa de' Santi Nicolao e Bernardo d'Aosta, Scritture diverse*, m 1, n. 46.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO (ASTO)

– *Camerale Piemonte, Conti delle castellanie*, art. 44 *Miradolo e San Secondo*, par. 1, m. 1, n. 1.

– *Camerale Savoia*, inv. 69, f. 141v, n. 8; inv. 177, m. 1, n. 1.

– *Corte, Materie criminali*, m. 1, n. 2.

– *Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa*, nn. 5, 32; *serie nera*, n. 74.

– *Corte, Materie politiche per rapporto all'Interno, Principi del sangue*, m. 5, n. 19; m. 6, n. 9.

BIBLIOGRAFIA

AMMANN-DOUBLIEZ 1989 = C. AMMANN-DOUBLIEZ, *Les débuts du notariat en Valais au XIII^e siècle*, in « Vallesia », 44 (1989), pp. 817-849.

⁷⁵ Si pensi in particolare a lavori collettivi come *Mediazione notarile 2022*.

- AMMANN-DOUBLIEZ 2008 = C. AMMANN-DOUBLIEZ, *Chancelleries et notariat dans le diocèse de Sion à l'époque de maître Martin de Sion (†1306). Étude et édition du plus ancien minutaire suisse*, Sion 2008 (Cahiers de Vallesia, 19).
- ANDENMATTEN 2011 = B. ANDENMATTEN, *Les chancelleries de Suisse romande. Entre tradition ecclésiastique et affirmation princière (XIII^e-XIV^e siècles)*, in « *De part et d'autre des Alpes* » (II). *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge*, ed. G. CASTELNUOVO - O. MATTÉONI, Chambéry 2011 (Collection Sociétés, religions, politiques, 19), pp. 13-38.
- ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010 = B. ANDENMATTEN, G. CASTELNUOVO, *Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano* », 110/1 (2010), pp. 279-343.
- BARBAGLIA 1995 = A. BARBAGLIA, *Antonio Beczon: un notaio comitale nella Savoia del Trecento*, in « *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* », XCIII/1 (1995), pp. 61-134.
- BARBERO 2012 = A. BARBERO, *The feudal principalities: the west (Monferrato, Saluzzo, Savoy and Savoy-Acaia)*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Cambridge 2012, pp. 177-198.
- BAUTIER 1989 = R.H. BAUTIER, *L'authentification des actes privés dans la France médiévale: notariat public et juridiction gracieuse*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso internacional de diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, pp. 701-772.
- BERTOLOTTO 2013a = S. BERTOLOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, in « *Bollettino storico-bibliografico subalpino* », CXI/1 (2013), pp. 73-196.
- BERTOLOTTO 2013b = S. BERTOLOTTO, *Strategie di documentazione e affermazione notarile nella valle di Susa della seconda metà del Duecento*, Torino 2013, Tesi di laurea, aa. 2012-2013, relatore P. Cancian.
- BUFFO 2014 = P. BUFFO, *Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV)*, in « *Scrineum Rivista* », 11 (2014), pp. 217-259.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in formazione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII).
- BUFFO 2019a = P. BUFFO, *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in *Le vie della comunicazione nel medioevo*, a cura di M. L. BOTTAZZI - P. BUFFO - C. CICCOPEDI, Roma-Trieste 2019 (Collection de l'École française de Rome, 560; Collana Atti, 12), pp. 173-197.
- BUFFO 2019b = P. BUFFO, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. MORENZONI, Torino 2019 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII), I, pp. 291-315.
- BUFFO 2019c = P. BUFFO, *Vescovi e culture documentarie in Borgogna transgiurana (secoli X-XIII)*, in « *Reti medievali. Rivista* », 20/2 (2019), pp. 1-49.
- BUFFO 2020a = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 105-127.
- BUFFO 2020b = P. BUFFO, *Signa e geni delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)*, in « *Studi di Storia Medioevale e di Diplomazia* », n.s. IV (2020), pp. 5-35.

- BUFFO cds = P. BUFFO, «*Antiqua et probata consuetudo*»: *l'autonomie documentaire de l'abbaye de Saint-Maurice et le privilège d'Amédée IV de Savoie (1245)*, in *Abbés seigneurs, abbés bâtisseurs (XII-I^e siècle). Autour de l'abbé Nantelme de Saint-Maurice d'Agaune (1224-1259)*, ed. B. ANDENMATTEN - L. RIPART, Lausanne, in corso di stampa.
- BUFFO - CASTELNUOVO cds = P. BUFFO - G. CASTELNUOVO, *Esperienze monarchiche a confronto: i poteri locali fra Savoia e Piemonte di fronte alle spedizioni italiane della dinastia lussemburghese*, in *Luxembourg ci-delà des Alpes*, a cura di S. ABÈLÈS, Roma, in corso di stampa.
- BURAGGI 1940 = G.C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, in «*Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*», s. II, 70 (1940), pp. 1-38.
- BURZIO 1990 = C. BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, Cuneo 1990 (Medievalia, 3; Biblioteca della Fondazione "Federico Sacco", 2).
- CANCIAN 1982 = P. CANCIAN, «*Conradus imperialis aule notarius*». *Un notaio del XIII secolo nell'assettamento politico della valle di Susa*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*», LXXX/1 (1982), pp. 5-34.
- CANCIAN 1989 = P. CANCIAN, *Interventi sabaudi su conservazione e trascrizione di protocolli notarili a Susa e Rumilly (secoli XIV e XV)*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXXVII/1 (1989), pp. 211-223.
- CANCIAN 1998 = P. CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice?*. Actes du XIII^e colloque francoitalien d'études alpines, Grenoble, 8-10 octobre 1987, Grenoble 1989, pp. 43-51.
- CANCIAN 2000 = P. CANCIAN, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in *Pierre II de Savoie 2000*, pp. 5-18.
- CANCIAN 2004 = P. CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G. M. VARANINI, Napoli 2004 (Europa mediterranea. Quaderni, 17), pp. 6-19.
- CANCIAN 2018 = P. CANCIAN, *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa, in Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, a cura di P. DEL VECCHIO - D. VOTA, Borgone Susa 2018, pp. 249-270.
- CASTELNUOVO 1990 = G. CASTELNUOVO, *L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo)*, Torino 1990 (Biblioteca storica subalpina, CCVII).
- CASTELNUOVO 1994 = G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.
- CASTELNUOVO 2014a = G. CASTELNUOVO, *Uffici e ufficiali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Roma 2014 (La storia. Saggi, 5), pp. 333-346.
- CASTELNUOVO 2014b = G. CASTELNUOVO, *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIV^e siècle)*, in *L'Enquête en questions. De la réalité à la «vérité» dans les modes de gouvernement*, ed. A. MAILLOUX - L. VERDON, Paris 2014, pp. 185-193.
- CASTELNUOVO 2018 = G. CASTELNUOVO, *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabauda: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di B. RAVIOLA - C. ROSSO - F. VARALLO, Roma 2018 (Studi storici Carocci, 302: Studi sabaudi, 7), pp. 17-31.

- CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000 = G. CASTELNUOVO - C. GUILLERÉ, *Les finances et l'administration de la maison de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie* 2000, pp. 33-125.
- CHIAUDANO 1927 = M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927 (Biblioteca della Società storica Subalpina, LIII/2).
- CHIAUDANO 1930 = M. CHIAUDANO, *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XXXII (1930), pp. 233-240.
- CHIAUDANO 1933 = M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII, I. I rendiconti del dominio dal 1257 al 1285*, Torino 1933.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- DEL BO 2011 = B. DEL BO, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Torino 2011 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXIV).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- DRENDEL 1997 = J. DRENDEL, *Localism and literacy: village chancelleries in fourteenth century Provence, in Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*, a cura di K. FIANU - D. GUTH, Louvain-la-Neuve 1997 (Textes et Études du Moyen Âge, 6), pp. 255-268.
- DUPARC 1965 = P. DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIII^e siècle)*, in « Revue historique de droit français et étranger », I (1965), pp. 22-86.
- DURANDO 1897 = E. DURANDO, *Di un fallito tentativo di legge sui notai di Giacomo d'Acaia nel 1355 e di una carta d'elezione di notaio nel 1498*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », II/4 (1897), pp. 413-425.
- FISSORE 1999 = G. G. FISSORE, *Un caso di controversa gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune ad Irea nel secolo XIII*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XCVII/1 (1999), pp. 67-88.
- GHERNER 1987 = U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio di Avigliana*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXXV/2 (1987), pp. 387-443.
- Gouverner le Royaume* cds = *Gouverner le Royaume: le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l'Europe (XIII^e-XV^e s.)*, ed. T. PÉCOUT, Roma, in corso di stampa.
- GRAVELA 2010 = M. GRAVELA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CVIII/2 (2010), pp. 483-551.
- LAZZARINI 1992 = I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secoli XIII-XV)*, in « Società e storia », 58 (1992), pp. 825-846.
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, I. *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1).
- Loi du prince* 2019 = *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, a cura di F. MORENZONI, Torino 2019 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXVIII).

- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CIX/2 (2011), pp. 497-566.
- Mediazione notarile 2022 = Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica, VI).
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale, I. Istituzioni*, Roma 2007.
- NANI 1880 = C. NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, in « Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino », s. II, 32 (1880), pp. 5-56.
- OLIVIERI 2013 = A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93), pp. 213-230 (.).
- ORLA 2019 = L. ORLA, *Matrimoni contrastaci nella Valle di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CXVII/1 (2019) pp. 57-104.
- ORLA 2022 = L. ORLA, *Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notarium Itinera. Varia, 6), pp. 413-435.
- PANERO 1990 = F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta*, in « Ricerche storiche », 20/2-3 (1990), pp. 465-487.
- PASCIUTA 2008 = B. PASCIUTA, *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo*, in « Reti medievali Rivista », 9 (2008), pp. 591-607.
- PENE VIDARI 2009 = G.S. PENE VIDARI, *Le città subalpine settentrionali, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII), pp. 153-201.
- Pierre II de Savoie 2000 = Pierre II de Savoie. 'Le petit Charlemagne' († 1268)*, ed. B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI - E. PIBIRI, Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 27).
- PROVERO 2012 = L. PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012 (Istituzioni e società, 17).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'Ecole française de Rome, 580).
- RÜCK 1977 = P. RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*. Trad. it. di S. D'ANDREAMATTEO. Prefazione di I. SOFFIETTI, Roma 1977 (Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato, 48).
- SERGI 1981 = G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981.
- SOFFIETTI 2006 = I. SOFFIETTI, *L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre

2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 161-184.

Statuti del 1379 = C. NANI, *Nuova edizione degli statuti del 1379 di Amedeo VI di Savoia*, estratto di «Miscellanea di storia italiana», XXII (1884).

THÉVENAZ MODESTIN 2008 = C. THÉVENAZ MODESTIN, *Pratiquer le droit au quotidien. Les notaires et leurs activités à travers les comptes de la judicature du Chablais (fin XIII^e-milieu XIV^e siècle)*, in *Le notaire entre métier et espace public en Europe VIII^e-XVIII^e siècle*, ed. L. FAGGION - A. MAILLOUX - L. VERDON, Aix-en-Provence 2008 (Le temps de l'histoire), pp. 229-247.

Udienze dei conti = *Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella valle d'Aosta (1337 e 1351)*, a cura di A. LANGE, Parigi-Torino 1957.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Lo studio esamina le prassi documentarie dei notai dei tribunali principeschi nei territori dominati dalla dinastia sabauda nel basso medioevo. Si presenta anzitutto la concorrenza tra notai e giudici nella convalida dei contratti: se gli statuti sabaudi due e trecenteschi tendono a subordinare, almeno nei territori transalpini, l'esecutività degli atti privati alla sigillatura da parte di una *curia*, l'esame delle sopravvivenze documentarie rivela un crescente ricorso dei contraenti alla sola convalida notarile. Si analizzano quindi le forme del coinvolgimento dei giudici nel controllo sabauda sulla trasmissione dei registri di imbreviature dei notai defunti a nuovi professionisti. Si ricostruisce infine la tipologia dei registri giudiziari prodotti dai notai sabaudi, distinguendo tra registri d'ufficio e registri di imbreviature e confrontando le trasformazioni dei due tipi con l'evoluzione delle disposizioni statutarie. Il quadro così tratteggiato conferma la molteplicità dei livelli, non tutti collegati alla confezione di scritture autentiche, su cui si esprimeva la mediazione tecnica offerta dai notai agli uffici giudiziari sabaudi.

Parole significative: Notai, Savoia, giudici, documentazione, sigillo.

The essay focuses on the documentary manners underpinned by those notaries active in the princely courts in the territories dominated by the House of Savoy in the late Middle Ages. First of all, the competition of notaries and judges is analysed through the topic of deeds' authentication. Although princely legislation enforced contracts thanks to the practice of affixing judicial seals, however, a thorough analysis of the documents in question reveals an increasing use of notarial authentication employed to the same scope. Secondly, the research investigates the involvement of judges in the control over the *imbreviature* authored by deceased notaries. Finally, the type of judicial registers is outlined by distinguishing between *imbreviature* and registers owned by the offices; the transformations of the two types are related to the evolution of the general legislation. The research sheds light on the complexity of the technical mediation – not only as writers of authenticated documents – that notaries offered to judicial offices.

Keywords: Notaries, Savoy, Judges, Documents, Seal.



Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili

Stefano Talamini
stefano.talamini@unitn.it

Lo studio della produzione di atti civili, della loro conservazione in archivi a ciò deputati e della loro tradizione sino ai giorni nostri nei territori dell'ex Repubblica di Venezia è operazione che deve svolgersi su vari piani d'indagine. Se nell'affrontare i problemi legati alla produzione e conservazione ci muoviamo nel contesto istituzionale sotto il controllo della Serenissima, per la ricostruzione delle traiettorie della tradizione archivistica della documentazione occorre fare riferimento a una pluralità di situazioni. Ciò implica da un lato l'esistenza di istituzioni e 'storie' archivistiche differenti da Stato a Stato, dall'altro la presenza di una storiografia alle volte limitata dai confini nazionali e dal loro portato di valori e consuetudini ¹.

Quello che proveremo a fare in queste pagine è innanzitutto la ricostruzione dei modelli e degli usi nella produzione e conservazione di atti civili nella Repubblica di Venezia. Tenteremo poi di comprendere quanto le vicende storiche otto e novecentesche che si sono addensate lungo le coste dell'Adriatico abbiano influito sugli esiti attuali delle singole tradizioni archivistiche. L'obiettivo finale è quello di indagare questi territori in una prospettiva che superi i confini dell'età contemporanea, per dare valore al contesto storico, istituzionale e documentario rappresentato dalla Repubblica di Venezia tra medioevo ed età moderna.

1. Produzione degli atti civili

In età moderna i territori della Serenissima sono organizzati in una rete di podesterie amministrate da uno o più rettori, un numero variabile di giudici e alcuni funzionari con mansioni burocratiche o esecutive. Questa organizzazione podestarile risale a momenti diversi: nel Dogado e in Istria al Duecento², in Terraferma al XIV e XV secolo, in Dalmazia al Quattrocento, anche se quest'area aveva cono-

¹ Nonostante l'indubbio valore scientifico, ne è un esempio di parte italiana LODOLINI 1987.

² Per la formazione delle podesterie nel Dogado ORLANDO 2008, pp. 27-41.

sciuto un precedente periodo di dominazione veneziana – del quale non ci occuperemo – fino alla metà del Trecento³. Questa rete di podesterie viene innestandosi sulle preesistenti istituzioni comunali, alle volte ricalcando i modelli di governo già in essere in età signorile, altre volte installandosi in centri che mai avevano conosciuto la stabile presenza di istituzioni di governo.

L'organizzazione istituzionale dei comuni e la rete delle podesterie porta con sé due differenti modelli di produzione degli atti giudiziari civili, l'uno facente capo ai notai cittadini organizzati in collegi e l'altro gestito da cancellieri itineranti, anch'essi notai, scelti direttamente dai rettori⁴. La compenetrazione e l'equilibrio tra questi due modelli sarà il perno attorno a cui ruoterà la produzione degli atti civili nei territori della Repubblica.

1.1 *I centri minori*

La rete delle istituzioni di governo veneziane è caratterizzata da una diffusa presenza di piccole podesterie, rette da un solo podestà e pochi funzionari, tra i quali un cancelliere-notaio⁵. È questa la tipica situazione del Dogado, dove la produzione di atti civili è monopolizzata dai cancellieri-notai al servizio dei podestà anche a causa dell'assenza di ceti notarili locali espressione delle comunità⁶. I quaderni prodotti raccolgono quindi atti amministrativi, fiscali e giudiziari, espressione sia dell'attività podestarile che comunitaria. Al termine del mandato podestarile i quaderni sono raccolti nei cosiddetti volumi-reggimento, in cui trova posto tutta la produzione documentaria riferibile ad ogni singolo podestà⁷.

Anche per lo Stato da Mar si può affermare che, con alcune eccezioni, nelle podesterie minori la redazione degli atti civili (e penali) è prerogativa dei notai attivi nelle cancellerie dei rettori, secondo il modello dei volumi-reggimento. Concorrono a far sì che si verifichi questa situazione due elementi: da un lato la precoce istituzione delle podesterie, dall'altro l'assenza di collegi di notai delle comunità. In questo

³ Sull'Istria tardo-medievale e la sua organizzazione podestarile DE VERGOTTINI 1926 e CREVATO SELVAGGI 2017. Sul conflitto veneto-ungherese in Dalmazia JÁSZAY 2004.

⁴ In ogni caso questi cancellieri-notai non si impegnano esclusivamente al servizio dei rettori, ma possono alternare questi incarichi all'operato, come notai collegiati, presso gli uffici *ad acta* della loro città di origine.

⁵ Per alcuni cenni sui funzionari delle podesterie BONFIGLIO DOSIO 1996, pp. 6-8.

⁶ Caso a sé è Chioggia, su cui torneremo.

⁷ I più antichi atti giudiziari civili dei podestà del Dogado risalgono alla fine del Duecento: Venezia, Archivio di Stato (ASVe), *Podestà di Murano*, 1, Volume di Vitale Corner (1279-1280) e ASVe, *Podestà di Torcello e contrade*, 2, Volume di Francesco Zorzi (1284-1285).

contesto, la cancelleria pretoria è il più importante centro di produzione documentaria delle piccole comunità istriane e dalmate. Nelle podesterie istriane i volumi-reggimento sono composti da un'estrema varietà di atti amministrativi, fiscali e giudiziari, come mostrano chiaramente quelli prodotti dalla cancelleria dei capitani di Raspo oppure dalla cancelleria pretoria di Albona e Fianona⁸.

In Dalmazia, nella prima metà del Quattrocento, troviamo ovunque un'organizzazione municipale più complessa, in cui i giudici espressione delle comunità condividono con i rappresentanti della Serenissima la potestà sulle cause civili: nonostante ciò, la produzione dei relativi atti è prerogativa dei cancellieri-notai dei conti veneziani. È così a Spalato, dove al cancelliere del conte è affidata, oltre agli atti penali, anche la redazione di quelli civili, delle delibere consiliari, nonché la funzione di pubblico registro di alcune tipologie di atti notarili⁹. Anche presso la cancelleria del conte di Cherso e Ossero gli atti civili (che si conservano da inizio '500) vengono prodotti dai cancellieri comitali e organizzati in volumi miscellanei: «*civilium diversorum*» sono a esempio definiti gli atti legati in un unico volume al termine del reggimento del conte Vincenzo Pisani (1569-1570)¹⁰.

Nella Terraferma la produzione degli atti civili nelle podesterie minori non è sempre un monopolio delle cancellerie pretorie. Le ragioni di ciò vanno ricercate da un lato nel precoce sviluppo della burocrazia municipale anche in centri di piccole dimensioni, dall'altro nella relativamente tarda espansione veneziana nel contesto padano, riconducibile perlopiù al XV secolo¹¹. In alcuni centri minori, tuttavia, l'ingresso nell'orbita veneziana corrisponde all'istituzione del primo stabile tribunale civile e penale: in questi casi le cancellerie dei podestà riempiono un 'vuoto'

⁸ Sul capitano di Raspo CREVATO SELVAGGI 2017, p. 14. Nel volume-reggimento di Francesco Marcello (1512-1514), individuiamo dei quaderni di *preceptorum ac terminorum*, di straordinario, di stride e instrumenti, di testamenti, di inventari, di *intentionum et dicta testium*, di inventari, di pegni, oltre a una serie di processi civili: SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, *Archivi privati*. Simile la situazione documentaria della podesteria di Albona e Fianona (1512-1797), descritta sull'HAIS - Hrvatski Arhivski Informacijski Sustav: HAIS-HRVATSKI ARHIVSKI INFORMACIJSKI SUSTAV.

⁹ ORLANDO 2019, pp. 241-242.

¹⁰ Il fondo del Comune di Cherso (1409-1797) si conserva nell'Archivio di Stato di Fiume. I dati sono tratti dall'inventario del fondo del 1953, disponibile online nell'*Hrvatski Arhivski Informacijski Sustav*: HAIS-HRVATSKI ARHIVSKI INFORMACIJSKI SUSTAV, *Arhivsko-gradivo*. Anche nel fondo del Comune di Ossero (1459-1797) si conservano atti civili: in questo caso, tuttavia, gli atti venivano prodotti dai notai della comunità per l'attività giudiziaria esercitata dai conti nella sola Ossero; PETRIS 1894-1895.

¹¹ Sull'espansione padana della Serenissima nel XV secolo VARANINI 2011. Su Treviso, che entra nell'orbita veneziana già a partire dalla prima metà del Trecento, KNAPTON 1980 e PIGOZZO 2007.

determinato dall'assenza di collegi notarili. Un caso ben documentato per il Quattrocento è Noale, dove troviamo i volumi-reggimento (uno civile e uno penale per il podestà) composti dei tipici quaderni di atti civili¹².

1.2 *Le quasi città*

Nel 1990 Giorgio Chittolini ha coniato la felice definizione di quasi città per riferirsi a tutti quei centri connotati da una solida tradizione urbana, ma non dotati di una sede vescovile e di una storica capacità di controllo del territorio circostante¹³. Possiamo prendere da qui le mosse per definire un secondo modello di produzione di atti civili nei domini della Serenissima, intermedio tra le podesterie minori e le grandi città. Abbiamo ritenuto di aggiungere qui anche centri quali Belluno, Feltre o Adria, i quali, nonostante la loro tradizione cittadina, dispongono di una burocrazia comunitaria in parte semplificata.

È sicuramente la Terraferma il contesto in cui è più ricca la diffusione di quasi città: oltre alle già menzionate, si pensi a realtà quali Conegliano, Castelfranco, Bassano, Portogruaro. La caratteristica comune a questi centri è la presenza di collegi notarili solo parzialmente in grado di controllare l'intera produzione documentaria della città. Per quel che riguarda gli atti giudiziari, la regola generale è che ai collegi spetti il controllo sugli uffici *ad acta civilia*, mentre le cancellerie dei podestà detengono il monopolio della produzione di atti penali¹⁴. Il più delle volte questi centri possono vantare una produzione locale di atti civili anteriore all'ingresso nell'orbita veneziana di inizio Quattrocento, motivo per cui essi vedranno riconosciuti i loro privilegi anche dopo le dedizioni¹⁵.

¹² Cioè di «civilium», «preceptorum», «citationum», «terminorum», «testium», «pignerum», «stabiliium», «commissionum voluntarium et per vim», «pignorum caniporum», sequestri, «stridarum», «extraordinariorum», «pronuntiarum, assecurationum dotium ac tutellarum» e «sententiarum voluntarium acceptarum»: FERSUOCH - ZANAZZO 1999, I, pp. 49-53. Successivamente la Comunità di Noale cercò di ottenere l'istituzione di un collegio notarile cui assegnare la produzione degli atti civili, ma senza successo; Noale, Archivio storico del Comune, *Archivio della Comunità, Varie*, 2, «Li cittadini di Noal per ottenere il collegio de nodari ed il civil» (XVI sec.). Anche i pochi frammenti superstiti degli atti civili di Sacile e Monfalcone mostrano come la loro produzione fosse in capo ai cancelieri-notai al servizio dei podestà; Sacile, Archivio storico del Comune (ASCSac), *Fondo antico*, 36, Atti del podestà (1422-1832) e Monfalcone, Archivio storico del Comune, *Podestà di Monfalcone*, 5, fasc. 1, Libro degli *acta* di Andrea Contarini (1447-1448).

¹³ CHITTOLINI 1990.

¹⁴ MARIN 2004, pp. 189-194. Si tratta di una situazione spesso recepita dagli statuti locali di fine Trecento, in particolare nel periodo visconteo: VARANINI 1995, pp. 105-111.

¹⁵ Alcuni di questi centri detengono, tramite dei giudici eletti localmente, anche la potestà di giudizio in sede civile, mentre altri si affidano completamente al tribunale podestarile. La giurisdizione ci-

Nel 1392, ad esempio, i riformati statuti di Belluno stabiliscono che «in officio maiori communis Belluni eligantur octo notarii per castaldiones et scholas notariorum» con incarico quadrimestrale, incaricati di «scribere omnia acta civilium et peccuniarium questionum et sentencias»¹⁶. A Feltre il Collegio ha diritto all'elezione quadrimestrale di sei «notarii malleficiorum», che in età veneziana si occupano in realtà solamente della redazione di atti civili¹⁷. A Conegliano il Collegio elegge due notai al banco del tribunale civile del podestà, ma ha diritto anche all'elezione di quattro notai presso l'ufficio dei danni dati¹⁸. La documentazione prodotta da quest'ufficio presenta delle caratteristiche singolari, essendo infatti organizzata in quaderni («possessionum turbatorum», «damnorum datorum», «remissoriarum», «iustificationum», «sententiarum in arengo», «extraordinariorum», «pignorum») poi raccolti al termine del periodo di carica dei podestà a costituire dei volumi-reggimento. Questa situazione lascia così intravedere quali potessero essere le reciproche influenze tra i modelli documentari delle cancellerie dei podestà e degli uffici *ad acta civilia*¹⁹.

Nel Dogado l'unica realtà che vede la presenza di uffici civili gestiti dai notai collegiati è Chioggia, capace di dotarsi di proprie strutture burocratiche già dal XIII secolo, pur nella dipendenza dal modello veneziano. A Chioggia gli uffici operano al servizio dei giudici eletti dalla Comunità, come i giudici del proprio e i giudici dell'esaminador: per i giudici del proprio, ad esempio, sono attivi due cancellieri tenuti alla redazione di tutti gli atti civili. Questa situazione impedisce dunque ai cancellieri-notai dei podestà di prendere il controllo sulla produzione degli atti giudiziari civili; nonostante ciò, alla burocrazia podestarile pertengono gli atti penali²⁰.

vile dei giudici cittadini è di solito limitata alle cause di minor valore; ad esempio per il distretto padovano DESOLEI 2012 e per quello bresciano LOMBARDIA BENI CULTURALI, *Dominio della terraferma veneta*.

¹⁶ *Statuti Belluno*, p. 160. Sull'attività di produzione degli atti civili dei notai *ad acta* di Belluno *Statuto Collegio notai di Belluno*, pp. 20-34, 57-60. Sui conflitti tra Collegio dei notai e cancellieri pretori: *Statutorum Belluni*, pp. 478-495.

¹⁷ Il riferimento al maleficio è probabilmente dovuto a una competenza trecentesca sugli atti penali, poi persa in favore del cancelliere pretorio; *Statuti Feltre*, pp. 36-38. Anche a Belluno è individuabile dagli Statuti la presenza di un ufficio del maleficio alla fine del Trecento: *Statuti Belluno*, p. 276.

¹⁸ In altri centri di media grandezza gli atti relativi ai danni dati sono di competenza della cancelleria pretoria (come ad esempio a Castelfranco Veneto e a Cittadella).

¹⁹ Sugli uffici *ad acta* di Conegliano DALL'ARMELLINA 1983, pp. 30-45. I volumi dell'ufficio dei danni dati sono in Conegliano, Archivio storico del Comune, *Archivio vecchio comunale*, IX, 5A, 360-370 (1525-1614); i titoli riportati si traggono dal volume-reggimento del periodo di carica di Alvise Corner (1525-1526). A Portogruaro il Collegio elegge due notai agli atti civili, i quali possono scrivere da soli nelle cause fino a cento lire, mentre devono operare insieme oltre questa soglia; *Statuti Portogruaro*, p. 88.

²⁰ ORLANDO 2008, pp. 178-184. Una piccola parte di atti civili prodotti dagli uffici *ad acta* di

Anche in alcuni centri dello Stato da Mar troviamo la presenza di uffici civili impegnati nella redazione di atti giudiziari, in particolare in quelle località che hanno saputo strutturare una rete di uffici *ad acta* al servizio dei tribunali civili composti di giudici locali. Il caso più significativo è Zara, dove nella seconda metà del Trecento vengono riorganizzati i tribunali civili, con l'istituzione formale della *Curia maior civilium* e la *Curia consulum et maris*, e sono adottate nuove modalità di redazione dei relativi atti, attività fino ad allora caratterizzata da una certa casualità²¹. Dopo il ritorno di Venezia con la dedizione del 1409, gli uffici giudiziari zaratini mantengono le loro competenze sugli atti civili, mentre alla cancelleria dei conti veneziani vengono riservati gli atti penali; alla cancelleria dei capitani (sempre di nomina veneziana) è invece affidata la produzione di atti civili per cause in materia fiscale. La produzione documentaria di Zara, nonostante essa sia il centro più importante della Dalmazia, è dunque del tutto simile a quella delle quasi città di Terraferma²².

1.3 Le grandi città della Terraferma

Un discorso a parte, nel quadro che abbiamo delineato fino ad ora, meritano i grandi centri della Terraferma, dove esistono, anteriormente all'ingresso nell'orbita veneziana, solide strutture istituzionali e burocratiche comunali. Vi è infatti da un lato la presenza di tribunali civili retti da giudici eletti dalle comunità, dall'altro una capillare rete di uffici *ad acta* al servizio della giustizia civile. Questi uffici, in particolare, si occupano della redazione di atti non solo per i tribunali locali, ma anche per quelli dei rappresentanti veneziani, monopolizzando così la produzione di documentazione giudiziaria civile.

La situazione di Padova è in tal senso esemplare. Nella città del Santo troviamo due tipologie di uffici *ad acta*, i cui notai sono scelti in via esclusiva dal locale Collegio: gli uffici superiori e gli uffici inferiori o 'pedanei', cui si aggiungono gli uffici delle magistrature comunali con competenze in campo giudiziario. Gli uffici superiori (Sigillo, Aquila, Vettovaglie e danni dati, oltre al Maleficio per gli atti penali) operano per i tribunali retti dai giudici scelti dal podestà. A sua volta il Sigillo, responsabile degli atti civili per il tribunale del podestà o del vicario, è diviso in otto

Chioggia si conserva in ASVe, *Podestà di Chioggia*, 45, Registri di testimonianze (1485-1489; 1517-1525).

²¹ Queste riforme sono legate all'opera di alcuni giuristi giunti appositamente dalla penisola italiana: POPIĆ 2011a e POPIĆ 2011b.

²² Alcune buste di atti civili zaratini prodotte dai locali notai *ad acta* sono descritte nella scheda del fondo *Općina Zadar. Veliki sudbeni dvor (sec. XII-1797)* della *Guida dell'Archivio di Stato di Zara: DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, Vodič Državnog arhiva u Zadru*.

‘casae’ presso cui sono redatte specifiche tipologie di atti. Gli uffici ‘pedanei’ sono invece tredici e hanno competenza limitata alle cause inferiori a cento lire: nel corso del tempo, tuttavia, alcuni uffici si specializzano nella produzione di specifici atti civili, a riprova della complessità della produzione documentaria nella città euganea²³. Anche a Verona e Vicenza l’articolazione degli uffici *ad acta* retti da notai collegiati non lascia di fatto spazio alle cancellerie dei rettori nella produzione di atti giudiziari civili²⁴. Guardando alla Lombardia veneta, il caso di Bergamo si discosta leggermente dagli esempi delle città *contra Mincium*. Anche qui gli uffici *ad acta* al servizio dei tribunali civili (del vicario pretorio, del giudice alla ragione e dazi, dei giudici alle vettovaglie e così via) sono prerogativa dei notai collegiati, ma la proprietà degli uffici stessi spetta alla Comunità bergamasca²⁵.

Il caso di Treviso è anomalo rispetto al quadro testé accennato: l’elezione dei notai destinati agli uffici civili non è infatti di esclusiva competenza del Collegio notarile. Nel periodo successivo all’ingresso nei domini veneziani (1339), la scelta dei tre notai collegiati all’ufficio del sigillo spetta al podestà, con incarico della durata di un reggimento. L’assenza di una vera e propria cancelleria pretoria a Treviso, almeno fino a tutto il Quattrocento, è compensata proprio dal controllo esercitato dai rettori sul Sigillo, che assume così le funzioni tipiche di una cancelleria dei podestà. Ma anche per quel che riguarda gli uffici esclusivamente addetti agli atti civili, cioè l’ufficio *ad acta* del tribunale del podestà e del vicario e quelli della *curia de medio* e della *curia minoris*, l’elezione o l’estrazione a sorte viene fatta alla presenza del rettore veneziano e riportata nella *cronicha officialium* all’interno dei registri di atti dei podestà²⁶. Pur nel

²³ DESOLEI 2012, pp. 399-407.

²⁴ A Vicenza sono presenti quattro uffici per i tribunali cittadini (Aquila, Bue, Cavallo, Pavone), l’ufficio del Sigillo per il foro del podestà e del vicario e l’ufficio della ragione per la curia del giudice della ragione, scelto dallo stesso podestà. Controllati dai notai erano anche altri banchi presso cui si producevano specifici atti civili, oltreché l’ufficio al servizio del locale tribunale delle appellazioni, competente sui giudizi emessi dai fori locali in primo grado; MARCADELLA - DE GREGORIO 1994, pp. 1335-1336. A Verona vi è una situazione analoga, con uffici che operano al servizio dei tribunali podestarili e altri per i tribunali cittadini; c’è inoltre un banco – sempre amministrato dal Collegio dei notai – competente sulla giurisdizione civile di appello di Cattaro; CASTELLAZZI 1994, p. 1255.

²⁵ DA LEZZE 1988, pp. 161-164.

²⁶ Esempi di registrazione della *cronicha* negli atti dei podestà in Treviso, Archivio di Stato, *Comune di Treviso*, 64, Registro degli atti del podestà e capitano Fantino Zorzi, ff. 20r-21v (12 settembre 1476) e ff. 38rv (28 marzo 1477). Per il XIV secolo le ‘cronache’ degli ufficiali sono conservate su pergamene sciolte: Treviso, Biblioteca Capitolare, *Rodoli degli ufficiali del Comune*, A, B, C (1313-1405). Per un quadro degli uffici *ad acta* di Treviso di fine ‘600, con alcune novità rispetto alla situazione quattrocentesca, NETTO 1969.

formale rispetto dei preesistenti uffici locali e nell'esclusivo impiego del ceto notarile cittadino, a Treviso vi è di fatto un controllo pressoché totale da parte delle istituzioni di governo veneziane sulla produzione documentaria.

Nelle grandi città, a margine della produzione di atti civili in capo ai notai collegiati, possiamo comunque individuare dei casi in cui alcune tipologie documentarie sono prodotte dalle cancellerie governative²⁷. Le cancellerie prefettizie, al servizio dei capitani, sono ovunque competenti sulle cause tra stipendiati dalla Repubblica, come i bombardieri o i soldati. Di un certo rilievo è poi la produzione affidata alle cancellerie fiscali (inquadrate nelle camere fiscali) sui processi per confische contro i pubblici debitori e per contrabbandi²⁸.

A Udine, oltre alla cancelleria fiscale, anche gli atti civili inerenti alle cause feudali che coinvolgono l'interesse della Repubblica spettano al cancelliere luogotenenziale, secondo un accordo del 1558 con il Collegio dei notai (ai cui membri rimanevano le cause feudali tra privati). Nel 1635 segue l'istituzione di un notaio ai feudi, selezionato direttamente dal luogotenente, cui passa la competenza sui processi feudali in cui è coinvolta la Serenissima²⁹.

A conclusione di questo paragrafo possiamo affermare che, in ogni caso, la gran parte degli atti civili prodotti nelle grandi città sia di competenza dei notai selezionati nei collegi notarili, ma non va trascurato il fatto che nelle materie relative alla fiscalità e ai beni patrimoniali vi sia attenzione da parte della Repubblica a controllare direttamente, tramite i cancellieri o gli altri notai scelti dai rettori, la produzione dei relativi atti giudiziari.

1.4 *La produzione di atti civili: considerazioni generali*

A conclusione della prima parte possiamo evidenziare alcune tendenze.

In Terraferma, nel Dogado e nello Stato da Mar la produzione degli atti civili è in molti casi una prerogativa dei ceti notarili locali. Questa tradizione conosce una maggiore vitalità nella Terraferma, dove si combinano due elementi. Da un lato la

²⁷ Per quel che riguarda gli atti penali, agli uffici di governo è demandata la produzione della documentazione nei casi delegati dalle magistrature centrali; POVOLO 1980, pp. 192-199.

²⁸ A Padova dal XV secolo la competenza su questi atti è tolta all'ufficio dell'Aquila e affidata al cancelliere fiscale: DESOLEI 2012, pp. 402-404. Per Padova si conservano: *Cause e processi per confische di beni (1423-1800)*, voll. 143 e *Atti civili della cancelleria fiscale (1491-1798)*, regg. 78; BAGGIO COLLAVO 1986, p. 233.

²⁹ Udine, Archivio di Stato (ASUd) *Collegio notarile di Udine*, 12, vol. 39, t. 4, Libro primo, ff. 34r-37r (metà del XVII sec.).

diffusa e capillare presenza di corporazioni notarili che detengono il monopolio sulla produzione di atti civili nei grandi centri e in molte realtà di medie dimensioni, alle volte da secoli prima dell'ingresso nell'orbita veneziana. Dall'altro, per l'appunto, il fatto che l'espansione veneziana in Terraferma avvenga solo nel primo Quattrocento³⁰. La Repubblica si guarda bene dal modificare le preesistenti strutture burocratiche, lasciando dunque che la redazione di atti civili rimanga una prerogativa degli uffici *ad acta* (prerogativa che, in alcuni casi, si estende anche agli atti penali). Solo nelle località minori della Terraferma, divenute sede di tribunale in coincidenza con l'espansione del XV secolo, la produzione di atti civili è affidata ai cancellieri pretori.

Nel Dogado e nello Stato da Mar sono meno diffusi i ceti notarili responsabili della produzione degli atti civili, limitandosi a quei casi – Chioggia, Zara – in cui le comunità locali conoscono una più antica organizzazione burocratica. Nel Dogado e in Istria la rete delle podesterie veneziane risale il più delle volte al Duecento e non conosce soluzione di continuità fino alla caduta della Repubblica di Venezia: in questi casi la redazione degli atti civili è in capo da sempre alle cancellerie dei podestà. Conseguenza diretta è la formazione dei volumi-reggimento al termine di ogni mandato podestarile (preferiti rispetto alle serie tipologiche di atti civili), volumi le cui caratteristiche sono simili nel Dogado, nello Stato da Mar e anche nelle località minori della Terraferma. Questa situazione porta con sé addirittura lo sviluppo di una precettistica, ben rappresentata dal *De arte cancellarie* del notaio Giovanni da Prato della Valle, un formulario della metà del Quattrocento che « consente di osservare la tensione verso la creazione di una *koiné* amministrativa »³¹. Una *koiné* che si è già sviluppata da secoli e che il notaio padovano non fa altro che formalizzare per iscritto, consigliando agli aspiranti cancellieri pretori di organizzare una serie di quaderni in cui registrare gli atti amministrativi, fiscali e giudiziari e che andranno poi a comporre i volumi-reggimento³².

³⁰ Con l'eccezione del Trevigiano: KNAPTON 1980.

³¹ La citazione si trae da VARANINI 2015, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Per un confronto con i formulari di area genovese SINISI 1997.

³² Limitandoci ai soli quaderni di atti civili, Giovanni da Prato della Valle indica di formare i seguenti: « Quaternus citationum, terminorum, praeceptorum, sententiarum voluntariarum et terminatarum », « Quaternus intentionum et attestatum testium », « Quaternus fideiussorum, securitatum conservationis indemnis, protestationum et intromissionum », « Quaternus pignorum acceptorum et consignatorum ac intromissionum et venditionum eorum », « Quaternus commissionum voluntariarum et per vim et relationis ipsarum », « Quaternus extraordinariorum actorum »; VARANINI 2012, p. 357. Le numerose tipologie di quaderni di cui Giovanni consiglia la produzione si connette al fatto che egli fu perlopiù impiegato nelle cancellerie dello Stato da Mar, dove maggiore era la varietà di atti redatti dai cancellieri-notai al servizio dei podestà.

2. Conservazione degli atti civili

La conservazione degli atti civili tra medioevo ed età moderna nella Repubblica di Venezia si articola perlopiù secondo due modalità. Da un lato vi è la custodia degli atti nelle cancellerie dei rappresentanti veneziani, con modalità pressoché uniformi in tutta la Serenissima. Dall'altro abbiamo invece l'archiviazione delle carte negli uffici *ad acta* o nei depositi gestiti dai Collegi dei notai, casi in cui i differenti interessi in gioco all'interno di ogni singola realtà cittadina caratterizzano peculiarmente la vicenda conservativa.

2.1 Gli archivi delle cancellerie pretorie

I depositi d'archivio delle cancellerie dei rettori veneziani tendono a formarsi pressoché ovunque insieme con le cancellerie stesse. Ciò avviene in fasi differenti: nel Dogado e in alcune podesterie dell'Istria essi sono già in essere dal XIII secolo, mentre in Dalmazia e nella Terraferma bisogna attendere almeno il primo Quattrocento.

Come abbiamo visto, la produzione di atti civili da parte delle cancellerie pretorie avviene solo nelle podesterie minori della Terraferma, del Dogado e dello Stato da Mar. I volumi-reggimento frutto di questa attività documentaria possono essere uno o più per ogni podestà, nel caso in cui si preferisca costituire un volume di atti civili e un altro di atti penali³³.

Non è facile comprendere con precisione come avvenisse questa conservazione, sia a causa della carenza di fonti in tal senso sia perché la custodia delle carte dei rettori non costituiva un'effettiva priorità. Di fatto, fino alla seconda metà del Cinquecento, quelli che oggi definiamo archivi pretori non sono altro che depositi documentari scarsamente organizzati: si tratta di una situazione comune nelle podesterie minori³⁴ e anche nei centri maggiori, come vedremo.

La custodia degli atti nelle cancellerie pretorie migliora a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, in quel periodo storico che Henri Bautier ha identificato come la « phase cruciale de l'histoire des archives »³⁵. In termini generali possiamo dire che,

³³ Ad esempio per il podestà di Noale Giovanni Iacopo Tiepolo (1463-1465) si conservano entrambi i volumi-reggimento; FERSUOCH - ZANAZZO 1999, I, pp. 68-75. Anche i frammenti superstiti di Sacile testimoniano un simile uso: ASCSac, *Fondo antico*, 36, Atti del podestà (1422-1832).

³⁴ A Noale il cattivo stato di conservazione delle scritture attestato a fine '500 è anche dovuto al « loco dove sono tenute et riposte, humidissimo, terreno, et basso, che inperò da qui viene che sonno et si vedonno squinternate, lacerate et peggio marcitte, et così del tutto poste in rovina »; FERSUOCH - ZANAZZO 1999, I, p. XXV.

³⁵ BAUTIER 1968.

entro la metà del Seicento, avviene la formazione di ‘servizi archivistici’, con funzionari responsabili della custodia delle carte e del loro uso a fini amministrativi.

Uno dei casi meglio noti è proprio quello di Noale. Dopo una richiesta andata a vuoto, nel 1600 la Comunità ottiene dal Senato la possibilità di conservare gli atti dei rettori anteriori agli ultimi cinque reggimenti in un luogo deputato, mentre alla cancelleria pretoria rimane affidata la documentazione più recente³⁶. La custodia degli atti pretori è così assegnata ad archivisti eletti della Comunità: i primi due a ricoprire il ruolo, Jacopo Brunetin e Giulio Cesare Campagnaro, redigono due repertori (1603; 1616) degli atti e dei processi civili conservati nei volumi-reggimento, a dimostrazione di come – a inizio Seicento – vi sia un effettivo sforzo nel migliorare la conservazione degli atti dei rettori e in particolare di quelli civili³⁷.

La particolarità del caso di Noale è che il governo veneziano decida di delegare la custodia dei volumi-reggimento alla Comunità. Nei primi decenni del Seicento l'intensificarsi dell'interesse per gli archivi da parte delle magistrature veneziane impedisce che si adotti di nuovo una tale soluzione: la custodia viene piuttosto affidata a funzionari selezionati dai podestà. Tuttavia, contrariamente a quanto stabilito nel 1612 con la legge sulla conservazione degli atti notarili, la Serenissima preferisce intervenire caso per caso, sulla base delle sollecitazioni provenienti dai singoli rettori, secondo una prassi più consona alle modalità operative veneziane³⁸.

Nel 1624 il provveditore generale di Dalmazia e Albania con sede a Zara, la cui carica era stata creata pochi decenni addietro, istituisce un *Archivio generalizio*. La formale istituzione dell'archivio, in cui verrà raccolta tra Sei e Settecento la più importante documentazione di governo dell'area dalmata, è un deciso passo in avanti nella consapevole custodia delle carte zaratine³⁹. In Terraferma, la creazione nel 1635 di un notaio ai feudi a Udine, con suo ufficio, porta alla costituzione di un ar-

³⁶ Le motivazioni che stanno alla base della richiesta della Comunità vanno ricercate nella parte del 1596 con cui la stessa richiedeva l'intervento veneziano: « libri et scritture pubbliche vecchie di cancelaria ... tendono alla espressa et evidente rovina per la mala custodia et poco governo che molti anni passati s'ha veduto, et hora più che mai se vede, esser tenuta per li cancellieri delle clarissimi signori rettori »; FERSUOCH - ZANAZZO 1999, I, p. XXV.

³⁷ *Ibidem*, p. XXXIV.

³⁸ GIORGI - MOSCADELLI 2014, pp. 70-78.

³⁹ Alcuni cenni sulla storia degli archivi di Zara, a partire da quello generalizio, nella scheda online *Državni arhiv u Zadru* della *Guida dell'Archivio di Stato di Zara: DRŽAVNI ARHIV U ZADRU*. Anche a Capodistria la cura per l'archivio nel XVII secolo è visibile nella proposta avanzata dal coadiutore ordinario per l'ordinamento della documentazione lì conservata: CASTELLANI 2011.

chivio presso cui depositare gli atti civili delle cause feudali del reggimento⁴⁰. A Belluno la nascita di un moderno servizio archivistico è da far risalire al 1637, quando le carte vengono affidate a un archivistista pretorio, incaricato a vita e selezionato dal podestà in carica⁴¹.

Il miglioramento nella custodia degli atti delle cancellerie pretorie e prefettizie entro la prima metà del Seicento non è tuttavia un processo irreversibile. Più testimonianze attestano il fatto che, nel corso del XVIII secolo, alcuni depositi documentari si trovino di nuovo in una precaria situazione conservativa⁴². Ciò che sembra comunque perdurare nel Settecento è l'individuazione di soggetti – archivisti, coadiutori ordinari – responsabili delle carte, la cui attività è regolata da precisi tariffari e a cui viene affidato il 'servizio archivistico'.

2.2 *Gli atti civili degli uffici ad acta*

Nelle medie e grandi podesterie della Terraferma e in alcuni centri del Dogado e dello Stato da Mar, dove gli atti civili sono prodotti dai notai collegiati, la conservazione è deputata alle istituzioni locali (cancellerie delle comunità, archivi notarili). In questi casi, tuttavia, è difficile individuare linee di tendenza comuni.

Per quel che riguarda le quasi-città, siamo a oggi di fronte a una lacuna negli studi dedicati alle modalità di conservazione degli atti civili, il che non ci permette di strutturare un discorso esaustivo. All'inizio del Quattrocento la situazione comune a molte realtà è la custodia degli atti presso le cancellerie delle comunità, come imposto dagli statuti municipali⁴³. Non sembra tuttavia che questo modello sia rimasto attivo nelle stesse forme fino alla fine del Settecento: è probabile invece che l'organizzazione della custodia sia poi passata in una qualche fase ai collegi nota-

⁴⁰ V. nota 29.

⁴¹ Fino a quel momento le carte erano conservate dal fante pretorio, « con pocco decoro publico et di molto pregiudicio della giustitia ». Dalla terminazione istitutiva dell'archivista pretorio veniamo a sapere che presso quell'archivio si custodivano anche i processi civili, ma non sappiamo con precisione quali atti civili fossero prodotti dalla Cancelleria pretoria e quali dai notai *ad acta*, che depositavano le loro carte presso la cancelleria della Comunità. Anche a Monselice, nel 1640, si opta per l'elezione di un funzionario addetto all'archivio da parte del podestà in carica in quel momento; per questi casi TALAMINI 2021.

⁴² Un caso di mala-archivistica nel corso del XVIII secolo è quello di Noale: FERSUOCH - ZANAZZO 1999, I, pp. XXXIV-XXXVIII. Ulteriori spunti in TALAMINI 2021, pp. 53-55.

⁴³ A Feltre ai notai è concesso di avere un'« archam in domo communis »; *Statuti Feltre*, p. 38. Nella vicina Belluno « Libri publici racionum et acta civilia et criminalia ... sint in substancia rei fiscalis », dunque appartenono alle proprietà della Comunità; *Statuti Belluno*, p. 342.

rili⁴⁴. A Cividale, ad esempio, nella seconda metà del XVII secolo è sicuramente attivo un archivio degli atti civili. Nel regolamento del tribunale civile di primo grado di Cividale, composto di giudici locali, troviamo infatti un articolo dedicato anche all'organizzazione fisica degli atti in archivio, in cui si impone di distinguere tra quelli prodotti dall'ufficio del tribunale civile di primo grado e quelli dell'ufficio del tribunale dei provveditori, competente sugli appelli civili, segno di una notevole attenzione della città per il suo archivio giudiziario⁴⁵.

Nelle grandi città della Terraferma l'attenta conservazione degli atti civili ha origini risalenti nel tempo. In linea generale, però, il modello conservativo adottato di volta in volta è influenzato dal gioco di equilibri che si crea tra le istituzioni cittadine, in modo particolare tra le comunità e i collegi dei notai.

A Padova per gli atti civili – insieme con le carte dei notai defunti – si impone a partire dal 1420 il deposito nell'archivio della Comunità, dopo che un devastante incendio aveva distrutto la documentazione cittadina custodita nel palazzo comunitario. Tra il XVI e il XVII secolo è deputato del personale per l'archivio: dapprima nel 1583, con l'istituzione del massaro alla Cancelleria e agli archivi e dei presidenti alla Cancelleria; e poi nel 1652, quando sono creati i tre Regolatori agli archivi. In entrambi i casi ai funzionari si affida l'ordinamento dell'archivio comunitario, separando gli atti giudiziari, i rogiti notarili, le carte proprie della Comunità e così via. L'istituzione formale di un archivio degli atti civili è da far risalire però al 1717, quando a tale scopo è destinato un ambiente lungo la scala che conduce alla sala del Consiglio: in questa sede la produzione documentaria degli uffici *ad acta civilia* viene organizzata secondo le ripartizioni ancora oggi in essere⁴⁶.

Pure a Treviso la custodia degli atti civili ruota attorno ai locali della cancelleria vecchia almeno dal XIV secolo. Lo dimostra un inventario delle carte della cancelleria, compilato nel 1458 da alcuni notai collegiati su mandato del rettore Marino Valier a seguito della richiesta in tal senso del cancelliere comunitario Tomaso da Treviso. Nella cancelleria vecchia si trovano infatti vari armadi in cui vengono conservate le carte della Comunità e gli atti prodotti dall'ufficio del Sigillo (ordinati secondo i man-

⁴⁴ A Conegliano, con parte del 1° giugno 1557, si era affidata ai notai collegiati la custodia degli atti notarili fino ad allora custoditi presso la cancelleria della Comunità; DALL'ARMELLINA MARESI 1985, p. 91.

⁴⁵ Udine, Biblioteca Civica (BCUd), *Fondo Principale*, 1370, fasc. 2, ff. 18r-21v (1° luglio 1657).

⁴⁶ All'archivio fu deputato un notaio nel 1721 e un secondo nel 1745; un'ulteriore sala venne ad esso adibita nel 1777; DESOLEI 2012, pp. 410-416 e GIORGI - MOSCADELLI 2014, pp. 76-78.

dati podestarili)⁴⁷, ma anche i registri di sentenze penali e la documentazione a carattere fiscale⁴⁸. Rispetto a questo quadro, una fonte seicentesca riporta come la situazione trevigiana abbia conosciuto un'evoluzione. Il Collegio dei notai ha infatti organizzato da decenni due sedi per la custodia degli atti civili. Dal 1578 vi è un archivio delle scritture dei notai che attendono all'ufficio *ad acta* del vicario pretorio, istituito nel 1494. Dal 1648 è nominato un archivista deputato a raccogliere e conservare sia gli atti civili dei notai attuari presso il banco del podestà e capitano, sia le carte giudiziarie prodotte dai notai degli uffici dei tribunali del Mezzo e del Men. Altri atti civili, spettanti all'ordinario pretorio per le cause contro bombardieri e salariati del reggimento, sono conservati presso l'archivio della cancelleria pretoria⁴⁹.

Il contesto in cui meglio si manifesta il conflitto tra Comunità e Collegio dei notai sulla custodia degli atti civili è quello di Udine. Il primo tentativo da parte del Collegio per l'istituzione di un archivio degli atti civili risale al 1538, seguito da un secondo nel 1550. In quest'occasione la Comunità aveva approvato la proposta di istituire un archivio « dove per l'avvenire se scrivano et habbino sempre a rimaner tutti li atti iudicarii », ma la commissione per il regolamento dell'archivio non terminò mai i suoi lavori. Ancora nel 1572 il Collegio proponeva di creare un « archivum scrivarum viventium », ma nonostante l'assenso luogotenenziale non se n'era fatto nulla per l'opposizione della Comunità. Lo stesso progetto è riproposto sedici anni più tardi, nel 1588: questa volta viene coinvolta la Comunità, che tuttavia rifiuta *in toto* la proposta, evidentemente nella paura che il Collegio potesse guadagnare troppo potere. Ma a questa data si era già addivenuti a una soluzione di compromesso tra la Comunità e il Collegio. Dal 1587, infatti, i notai attuari che avevano operato negli uffici *ad acta* erano tenuti a depositare gli atti civili presso l'archivio dei notai defunti nella Loggia di San Giovanni, retto da quattro presidenti, eletti due dalla Comunità e due dal Collegio. Nonostante gli atti civili e quelli privati abbiano condiviso a lungo la sede, i presidenti dell'archivio hanno posto attenzione a mante-

⁴⁷ Questa modalità di conservazione non può non richiamare all'attenzione la ben nota situazione bolognese di età comunale, ROMITI 1994.

⁴⁸ Dell'inventario si erano perse le tracce dopo il 1882, anno in cui fu trasferito da Luigi Bailo dall'Archivio comunale al *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale. Oggi si conserva in Treviso, Biblioteca comunale, *Archivio storico della Biblioteca*, « Archivio comunale – vecchi inventari, repertori, indici », inventario dell'archivio della Cancelleria della Comunità di Treviso (10 luglio 1458). È intenzione, da parte di chi scrive, produrre un'edizione dell'inventario.

⁴⁹ Dal 1621 esiste inoltre un archivio criminale, sempre gestito dal Collegio notarile. La fonte da cui si traggono le informazioni è il terzo volume dell'opera di Nicolò Cima, *Le tre facce di Trevigi*, nella trascrizione disponibile in NETTO 1969. Utile il confronto con TAMBA 2012.

nere distinti i due nuclei documentari: mentre per i protocolli e i minutari si sono trovate ulteriori sedi nel corso dei Sei e Settecento (archivi *novo* e *novissimo*), le carte giudiziarie sono sempre state depositate nel solo archivio *vecchio* di San Giovanni fino al 1797⁵⁰.

Nel caso di Bergamo il Collegio dei notai non è invece coinvolto nella conservazione degli atti civili. Sin dagli statuti quattrocenteschi si era previsto che i notai *ad acta* consegnassero le loro scritture alla cancelleria comunitaria, ma solo alcune deliberazioni dei consigli cittadini della seconda metà del XVI secolo stabiliscono con più precisione gli obblighi previsti in tal senso per gli attuari. Con delibera del 20 dicembre 1592, inoltre, il Consiglio maggiore trasferisce le competenze sulla custodia degli atti civili dai cancellieri della Comunità ai loro coadiutori, unici titolari degli emolumenti relativi all'estrazione di copie dagli atti stessi: questo *status quo* permarrà fino alla caduta della Serenissima⁵¹.

3 Tradizione degli atti civili

3.1 Dopo il 1797: il periodo napoleonico

Lo spartiacque rappresentato dalla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797 è decisivo nella ricostruzione delle vicende di trasmissione degli atti civili. Venuta meno la secolare presenza della Serenissima, si succedono fino al 1815 una serie di governi che incidono sulle tradizioni della conservazione degli atti giudiziari. Vi è in questo momento il passaggio da una conservazione degli atti civili in archivi ancora aperti a ricevere nuove carte a una tradizione di depositi documentari chiusi, che hanno perso gran parte del loro quotidiano valore d'uso.

Con l'invasione delle truppe francesi nei territori ex-veneti alcuni archivi di atti civili subiscono una tragica fine: sono noti e testimoniati, tra gli altri, i casi di Belluno e Bassano⁵². Dopo questo primo difficile momento, nelle città ex-venete tende

⁵⁰ DAO 1996, pp. 125-130 e pp. 134-149 sulle sedi dell'archivio notarile. Per i capitoli proposti dal Collegio dei notai nel 1550 e nel 1588 (che ricalcano fedelmente quelli del 1572) BCUD, *Archivum Civitatis Utini, Annales Civitatis Utini*, 52, ff. 192v-195r (25 giugno 1550) e 63, ff. 83v-84r (4 gennaio 1589), disponibili online: ARCHIVUM CIVITATIS UTINI.

⁵¹ BRAVI 1982, pp. 74-76 e il cappello della sezione *Registri delle consegne degli atti civili alla Cancelleria comunale* dell'*Archivio storico comunale di Bergamo*, disponibile online: ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERGAMO, *Archivio storico*.

⁵² Per Belluno *Statistica degli archivi*, I, p. LXII, su Bassano GRANDESSO 2013, p. 80. A latere vanno collocati i simbolici roghi della documentazione che avvengono a Venezia e in altre realtà; CAVAZZANA

da subito a realizzarsi una biforcazione nella tradizione degli atti civili: da un lato gli archivi gestiti dai notai collegati continuano a essere oggetto di una faticosa custodia, dall'altro i depositi documentari delle ex-cancellerie pretorie cadono in una sorta di oblio, in particolare nel corso della prima dominazione austriaca (1798-1805), senza che ci siano chiare indicazioni sul loro destino⁵³.

Le vicende militari del 1805 segnano il passaggio dei territori a est dell'Adige – compresa l'Istria e la Dalmazia – dagli austriaci al Regno d'Italia napoleonico⁵⁴. Ciò porta con sé due novità legislative, che segneranno notevolmente la tradizione degli atti civili: il regolamento sul notariato del 17 giugno 1806, con cui vengono istituiti gli archivi notarili dipartimentali, e la nuova organizzazione giudiziaria del Regno, in vigore dal 14 ottobre 1807⁵⁵.

Guardando agli atti giudiziari prodotti dalle cancellerie pretorie, la tendenza prevalente è quella della loro concentrazione negli archivi dei nuovi organi giudiziari del Regno: le corti di giustizia nei capoluoghi di dipartimento, i tribunali civili in alcuni centri di rilievo e le giudicature di pace nei rimanenti capoluoghi di distretto⁵⁶. Delle carte viene quindi valorizzata la natura di atti giudiziari e si predilige una conservazione presso gli eredi delle competenze giudiziarie dei rettori veneziani: buona parte degli archivi delle podesterie minori viene così concentrato nelle giudicature di pace⁵⁷.

ROMANELLI 1990. Simile la vicenda di Crema, dove l'archivio della cancelleria pretoria viene saccheggiato dalla popolazione locale nell'aprile 1799, in occasione dell'ingresso delle truppe austro-russe in città; v. l'inventario *Archivio storico – parte prima (1361-1890)* in BIBLIOTECA COMUNALE DI CREMA, *Servizio archivistico*.

⁵³ Nel caso di Udine l'archivio della Luogotenenza, manomesso nelle vicende legate alla caduta della Repubblica di Venezia, viene preso in carico dalla Deputazione comunale, che ne cura la custodia sin dall'epoca della prima dominazione austriaca (1798-1805): ASUd, *Comune di Udine. Parte napoleonica, Atti della Deputazione della Città di Udine*, 227, dall'I.R. Capitanato Provinciale di Udine (11 gennaio 1805).

⁵⁴ Già con la pace di Lunéville (9 febbraio 1801) i territori del Veronese a ovest dell'Adige e il Polesine erano entrati a far parte della Repubblica Cisalpina, che diverrà poi il Regno d'Italia; v. la scheda online *La Repubblica cisalpina* sul portale *Lombardia Beni Culturali*: <https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=04.02>.

⁵⁵ Sul regolamento del 17 giugno 1806 MAZZANTI PEPE - ANCARANI 1983, pp. 175-203. L'attivazione della nuova organizzazione giudiziaria, già decisa il 13 giugno 1806, era stata fissata con decreto del 16 settembre 1807; LOMBARDIA BENI CULTURALI, *Leggi*.

⁵⁶ In alcuni casi limite (come Belluno) vi è addirittura una separazione fisica tra gli atti giudiziari e gli atti amministrativi e fiscali prodotti dalle cancellerie pretorie, sulla scorta di quanto successo a Venezia con la creazione di tre differenti archivi di deposito degli atti delle magistrature lagunari; CAVAZZANA ROMANELLI 2004.

⁵⁷ Un esempio che mostra chiaramente questo approccio è quello di Pordenone: GIANNI 2014.

Diversa è invece la tradizione degli atti civili prodotti dagli uffici *ad acta*. Allo stato attuale della ricerca, infatti, non è possibile individuare una linea di tradizione preferenziale: alle volte la documentazione viene concentrata negli archivi notarili distrettuali, insieme con i minutari e i protocolli dei notai, altre volte la stessa tipologia di carte confluisce negli archivi giudiziari dei tribunali sorti in età napoleonica⁵⁸. Totalmente al di fuori del doppio canale conservativo (archivi notarili, organi giudiziari) è poi il caso degli atti civili prodotti nelle podesterie del Dogado. Gli archivi dei rettori, infatti, vengono concentrati tra l'età napoleonica e la seconda dominazione austriaca nei depositi archivistici veneziani, per confluire nell'Archivio Generale Veneto ai Frari negli anni '20 del XIX secolo al momento della concentrazione ivi di tutte le carte di Antico Regime presenti in città⁵⁹.

A Zara, invece, l'Archivio dei provveditori generali veneziani di fatto non cessa mai di esistere, trasformandosi nell'Archivio storico degli organi di governo succedutisi nella capitale dalmata: qui, oltre gli atti dei provveditori generali, trovano posto già a inizio Ottocento anche gli atti dei conti e dei capitani di Zara, insieme con gli atti civili dei tribunali zaratini⁶⁰.

3.2 L'Ottocento

Dopo il 1815 la situazione politica dei territori ex-veneziani viene stabilizzandosi all'interno dell'Impero austro-ungarico, con la creazione del Regno Lombardo-Veneto, dove confluiscono la Terraferma e il Dogado, del Regno d'Illiria, in cui troviamo l'Istria e parte del Quarnaro, e del Regno di Dalmazia, che comprende anche le Bocche di Cattaro⁶¹. Nonostante il passaggio ai domini austriaci, le istituzioni che

⁵⁸ A Padova anche gli atti civili dei notai *ad acta* confluiscono nell'archivio della Corte di giustizia; BOARETTO 2019, p. 29. I più antichi atti civili (e penali) di Treviso rimangono invece nell'archivio comunale, dato che erano da secoli conservati nella Cancelleria vecchia della Comunità; v. la relazione di Luigi Bailo a proposito della disputa tra il Comune e la Biblioteca capitolare, che a inizio '800 aveva ottenuto in deposito una parte degli atti del Comune, edita in PUTTIN 1985. Anche nel Dipartimento dell'Alto Adige (Trento) gli atti giudiziari e i rogiti notarili privati vengono ripartiti tra l'archivio della Corte di giustizia e l'Archivio notarile; CAGOL 2014, pp. 552-560.

⁵⁹ In tal senso Chioggia è un'eccezione nell'eccezione, visto che gli atti dei podestà vengono trasferiti a Venezia solo in una minima parte, mentre la maggioranza è ancora oggi presso l'archivio municipale; ASVe, *Archivio di Stato di Venezia, Archivio giudiziario, Atti*, 10, minuta del Conservatore dell'Archivio di deposito giudiziario all'I.R. Tribunale di Appello Generale (4 gennaio 1820).

⁶⁰ CRECHICI 1933. I territori dalmati hanno fatto parte del Regno d'Italia fino al 1809, per poi confluire nelle Province Illiriche, protettorato francese direttamente dipendente da Parigi.

⁶¹ BELLABARBA 2014, pp. 62-65.

conservano gli atti giudiziari di Antico Regime non variano: l'unica novità è portata dall'ordinamento giudiziario del 1818, con cui le corti di giustizia divengono tribunali e le giudicature di pace mutano in preture⁶².

Nonostante la stabilità istituzionale, per quel che riguarda gli atti giudiziari si va incontro a un processo di progressiva perdita della memoria nei confronti delle modalità produttive e conservative della documentazione. Ciò è dovuto a una duplice ragione: innanzitutto l'assenza di un interesse storico, fino almeno alla metà del secolo, nei confronti delle carte, ma anche la rapida perdita di valore degli atti antichi per l'amministrazione corrente, che non ha motivo di farne un uso quotidiano.

In questo contesto, le uniche fonti che possono aiutarci a ricostruire la tradizione degli atti civili sono le indagini volte a censire il patrimonio archivistico. La più nota è senza dubbio quella avviata negli anni '20 del secolo dall'I.R. Governo Veneto sotto la guida di Giacomo Chiodo, primo direttore dell'Archivio Generale Veneto⁶³. Dall'indagine possiamo comprendere non solo la collocazione dei depositi degli atti giudiziari, ma anche le differenti autorità da cui i nuclei documentari erano stati creati: ciò implica che, a circa tre decenni dalla caduta della Repubblica, la documentazione salvatasi dai rivolgimenti napoleonici fosse ancora conservata distinta secondo i soggetti produttori⁶⁴. Non siamo in possesso di simili indagini per i territori della Serenissima sotto il controllo del Governo milanese, ma sappiamo, nel caso di Brescia, che i mazzi costituenti il cosiddetto *Archivio Civile Nuovo* sono decimati tra il 1824 e il 1854⁶⁵.

Non molto è noto anche sulla tradizione degli atti civili dell'Istria e della Dalmazia. Caso documentato è quello dell'Archivio storico dell'I.R. Governo della Dalmazia, dove tra il 1824 e il 1827 va in scena un imponente scarto di atti antichi. In quell'occasione furono distrutti 1027 fasci di documentazione, compresi gli atti

⁶² Il "Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze" viene emanato il 4 febbraio 1818 per il Veneto; v. il profilo istituzionale *Pretura (Regno lombardo-veneto), 1818 - 1866* in: <https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=890>.

⁶³ L'indagine era volta a verificare la possibilità di costituire in ogni provincia un archivio in cui raccogliere la documentazione degli enti pubblici; v., con particolare riferimento a Treviso, CAVAZZANA ROMANELLI 2007, pp. 23-28.

⁶⁴ Nei dati di Cividale vengono distinti gli atti prodotti dal tribunale collegiale civile da quelli del tribunale podestarile. Per Sacile, dove oggi non si conservano che pochi frammenti, riconosciamo le carte delle podesterie di Sacile e Caneva, oltre che quelli dei feudi di Polcenigo, Brugnera, Sant'Odorico e San Giovanni del Tempio; *Statistica degli archivii*, I, p. LXXIII e LXXVII. Simile precisione nelle notizie che giungono da Oderzo: CAVAZZANA ROMANELLI 2007, pp. 26-27.

⁶⁵ LIVI 1894, pp. 141-43.

dei capitani di Zara (tranne quelli del periodo 1774-1797) e buona parte della documentazione prodotta dalla Camera fiscale, archivi in cui si conservavano anche atti giudiziari civili⁶⁶.

Solo dopo l'Unità d'Italia si fa vivo un interesse in merito alla conservazione della documentazione di Antico Regime. Con il regolamento per l'ordinamento degli Archivi di Stato (R.D. 27 maggio 1875, n. 2552) si sancisce che gli atti degli uffici statali del Regno dovessero essere concentrati presso gli istituendi archivi provinciali⁶⁷. Il regolamento, che non trovò in realtà un'effettiva e diffusa applicazione, faceva seguito al R.D. 31 maggio 1874, n. 1949, che istituiva dieci *Sovrintendenze* con compiti di coordinamento tecnico-archivistico e di vigilanza sul patrimonio⁶⁸.

La Sovrintendenza veneta, sotto la guida del direttore dell'Archivio di Stato di Venezia Bartolomeo Cecchetti, operò sin dal 1876 per censire il patrimonio archivistico presente in Veneto e Friuli⁶⁹. Frutto di questa operazione è la *Statistica degli archivii della Regione Veneta*, edita in tre volumi (1880-1881), che costituisce un nuovo censimento a sessant'anni dalle indagini di Chiodo. La *Statistica* mostra una tradizione degli atti civili caratterizzata da luci e ombre. In certi casi le conoscenze sui contesti produttivi originari degli atti giudiziari antichi sono precise, come a Padova dove gli atti (dal 1851 conservati nel Museo civico) sono ripartiti per singolo ufficio e, nel caso del Sigillo, anche per tipologie di atti prodotti⁷⁰. Le notizie fornite da alcuni archivi notarili dimostrano una certa sensibilità sul tema degli atti giudiziari, come a Treviso o Verona⁷¹; per altri i dati sono decisamente più sommari, mentre per Udine l'impressione è che non vi sia più memoria in merito alle modalità di pro-

⁶⁶ I dati che qui si riportano sono tratti dalla pagina della *Guida dell'Archivio di Stato di Zara* dedicata alla storia dell'Archivio: DRŽAVNI ARHIV U ZADRU.

⁶⁷ Sul dibattito conseguente GIORGI - MOSCADELLI 2014, pp. 19-26 e, per una testimonianza coeva, *Statistica degli archivii*, I, pp. XIII-XXXIV.

⁶⁸ CAVAZZANA ROMANELLI 2002, pp. 217-225.

⁶⁹ In realtà l'attività di indagine di Cecchetti era in corso da oltre un decennio, come testimoniano alcune sue pubblicazioni sugli archivi dei comuni veneti edite nel periodico *Archivio veneto*; CECCHETTI 1867-1868a e CECCHETTI 1867-1868b.

⁷⁰ *Statistica degli archivii*, I, pp. 92-94.

⁷¹ Per Treviso gli atti civili presso l'Archivio notarile sono distinti in cause civili e intromissioni, ripudie e accettazioni di eredità, decreti, atti civili assunti da notai, prelezioni, rilevazioni di testamenti; *ibidem*, I, pp. 277-278. A Verona – dove sono confluiti all'Archivio notarile anche gli atti dei rettori superstiti all'età napoleonica – si distinguono gli uffici produttori (Ariete, Grifone, Pardo, Pavone, ecc.), precisando tuttavia che gli atti non sono ordinati; *ibidem*, II, p. 204.

duzione degli atti civili⁷². In ogni caso nelle città capoluogo è crescente l'attenzione per le antiche carte, che porta in alcuni casi a concentrare anche gli atti giudiziari (sia delle podesterie che degli uffici *ad acta*) presso gli archivi municipali, come avviene a Verona o all'Accademia dei Concordi di Rovigo⁷³. Anche l'Archivio di Stato di Venezia concentra presso di sé – già a partire dall'epoca austriaca – una serie di fondi, tra cui quelli di alcune podesterie⁷⁴.

Per quanto riguarda gli atti civili prodotti nelle podesterie minori, la *Statistica* fornisce invece pochi dati. Le indagini sulla documentazione delle preture si limitano a fornire dati sugli archivi ottocenteschi, senza riferimenti agli atti più antichi, testimoniando così di fatto un totale disinteresse per gli atti civili. Abbiamo notizie solo nei casi in cui le carte fossero conservate presso gli archivi comunali, come per Montagnana o Portogruaro⁷⁵, ma non sempre questa traiettoria conservativa ha salvaguardato i contesti produttivi originari⁷⁶.

Anche in Dalmazia nella seconda metà dell'Ottocento si dà avvio ad una più attenta tutela del patrimonio archivistico. Tra il 1883 e il 1902 buona parte degli atti delle comunità e delle podesterie dalmate viene concentrato presso l'Archivio storico dell'I.R. Luogotenenza dalmata, che assume a questo punto il carattere di istituto deputato alla custodia e valorizzazione della documentazione⁷⁷. Meno sistematica è invece la 'riscoperta' degli archivi delle podesterie istriane: l'I.R. Luogotenenza del Litorale si limita a una sommaria indagine (1904-1905) volta a censire il patrimonio

⁷² L'Archivio notarile riferisce la presenza di « Atti civili, processi civili e criminali, sentenze n. 12,000,000 » (1300-1807), « Atti notarili civili e storici n. 2638 » (1263-1802) e altre serie non riconducibili ai contesti produttivi originari; *ibidem*, I, p. 350.

⁷³ VARANINI 2019, pp. 445-454 e TRANIELLO 2019.

⁷⁴ *Statistica degli archivii*, I, pp. XLIV-LIII.

⁷⁵ Il Comune di Montagnana riferisce di conservare 153 buste di atti civili (1595-1797); *ibidem*, I, pp. 182-184. Ricchissime le informazioni per Portogruaro, fornite nel 1881 da Dario Bertolini: gli atti dei podestà vengono distinti per serie tipologiche, probabilmente rifacendosi all'ordinamento originario che – in questo caso – non pare aver adottato i tipici volumi-reggimento; *ibidem*, III, pp. 122-135.

⁷⁶ Il caso di Conegliano è emblematico. Nell'Archivio comunale cittadino si conservano oltre 300 buste di atti perlopiù civili, presi in carico dal Comune dopo la chiusura dell'Archivio notarile nel 1879. L'Archivio ha subito un riordinamento per materia negli anni '90 del XIX secolo, ormai irreversibile, che ha applicato il titolario ottocentesco agli atti di Antico Regime. A oggi risulta quindi molto difficoltoso attribuire la documentazione agli uffici che hanno prodotto gli atti civili; BOTTEON 1898.

⁷⁷ Ne è prova la pubblicazione, dal 1900 al 1902, della rivista *Tabularium. Gli archivi della Dalmazia*: su questa rivista esce nel 1901 un saggio del direttore dell'Archivio, Enrico Böttner, che testimonia l'attività di concentrazione dei fondi avvenuta negli anni precedenti; BÖTTNER 1901.

dei comuni e delle parrocchie istriane, comprese le isole del Quarnaro⁷⁸. Più efficaci sono le iniziative intraprese a livello locale, che portano a salvare le carte dal macero (Raspo) oppure a intraprendere l'inventariazione dei depositi documentari, da cui traspaiono i contesti produttivi degli atti giudiziari civili⁷⁹.

3.3 *Il Novecento*

All'aprirsi del XX secolo sono quattro le istituzioni del Regno d'Italia che si occupano di conservare gli atti civili nei territori ex-veneziani: gli archivi municipali dei capoluoghi e di alcuni centri minori, le preture, gli archivi notarili e l'Archivio di Stato di Venezia. Questo quadro tenderà a rimanere invariato per tutta la prima metà del Novecento, se non per poche eccezioni, come lo spostamento degli atti civili di Vicenza dal Tribunale alla Bertoliana nel 1927⁸⁰. Non mancano tuttavia le dispersioni di documentazione per motivi bellici: a Sacile e Oderzo le carte conservate presso le preture sono quasi completamente distrutte dopo Caporetto⁸¹.

Solo a partire dagli anni '40 le condizioni conservative migliorano. Nei capoluoghi del Veneto e a Udine vengono istituite le sezioni di Archivio di Stato, trasformate in Archivi di Stato dopo il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Presso questi enti è concentrata la documentazione più antica degli archivi notarili e, per la maggior parte dei capoluoghi, gli atti giudiziari di Antico Regime custoditi negli archivi municipali⁸². In alcuni casi, tuttavia, ciò non ha corrisposto a riordinamenti della documentazione coerenti con i contesti produttivi originari. A Udine gli atti

⁷⁸ L'inchiesta era stata sollecitata dalla K.K. Zentral-Kommission für Kunst- und Historischen Denkmale di Vienna a seguito di notizie preoccupanti sullo stato degli archivi istriani; Trieste, Archivio di Stato (ASTs), *I.R. Luogotenenza del Litorale*, 1010, fasc. 16/1-12 (1901-1906).

⁷⁹ Sul salvataggio dell'archivio del Capitano di Raspo TATÒ 2017, pp. 51-70. Per gli inventari degli archivi di Capodistria e Ossevo MAJER 1904, PETRIS 1894-1895; sull'attività di Stefano Rota a Pirano KNEZ 2008.

⁸⁰ DAL LAGO 2003, pp. 83-84.

⁸¹ Per Sacile: Trieste, Archivio della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia (ASaFVG), *Comuni, Pordenone (provincia), Sacile*, 1, dal Municipio di Sacile alla R. Prefettura di Udine (1941 nov. 3); su Oderzo CAVAZZANA ROMANELLI 2007, p. 27.

⁸² A Vicenza i soli atti giudiziari confluiscono nel locale Archivio di Stato, mentre l'archivio comunale è tutt'oggi presso la Biblioteca Civica Bertoliana. A Belluno gli atti antichi del Comune vengono concentrati negli anni '80 nell'Archivio storico comunale, mentre a Rovigo rimangono all'Accademia dei Concordi. Nel caso di Bergamo non solo le carte della Comunità rimangono presso l'Archivio comunale, ma anche gli atti dei rettori veneti; MARCADELLA - DE GREGORIO 1994, p. 1331, CEINER 1990, TRANIELLO 2019 e BRAVI 1982.

civili sono ordinati topograficamente frammisti alla produzione *ad instrumenta* dei notai; a Treviso la documentazione del fondo *Notarile II* proveniente dall'Archivio notarile è solo parzialmente ricondotta all'ufficio produttore, mentre molti atti vengono identificati con la generica indicazione di *maleficio*⁸³.

Nella seconda metà del Novecento le carte delle podesterie minori conservate nelle preture confluiscono pressoché ovunque negli archivi comunali: in più casi ciò ha portato a ordinamenti che hanno unito gli atti della comunità e quelli della podesteria. In Veneto, con i lavori di inventariazione del patrimonio promossi dalla Soprintendenza archivistica a partire dalla fine degli anni Ottanta, si è potuto intervenire su questa situazione dividendo gli atti giudiziari dei rettori da quelli delle comunità⁸⁴.

Nell'area istriano-dalmata le vicende novecentesche hanno inciso profondamente sull'attuale mappa della conservazione. Nel caso di Zara gli inopinati trasferimenti a Venezia nel 1943 degli archivi di Antico Regime non hanno fortunatamente causato particolari danni. I fondi documentari sono ritornati in Dalmazia nel 1949 e, nonostante in molti casi non vi sia una distinzione tra atti delle comunità e delle cancellerie comitali, è possibile ricondurre le carte ai contesti produttivi originali⁸⁵. Per l'Istria e il Quarnaro gli archivi podestarili sono stati concentrati dapprima nell'Archivio di Stato di Fiume e poi trasferiti all'Archivio di Stato di Pisino, tranne i fondi documentari di Cherso e Ossero rimasti a Fiume. Il fondo del Capitano di Raspo, invece, ha seguito la via dell'esodo polano nel 1947, giungendo a Venezia insieme con la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, che lo aveva acquistato nella seconda metà dell'Ottocento dopo che l'I.R. Luogotenenza del Litorale di Trieste ne aveva disposto l'invio al macero; dai depositi dell'Archivio di Stato di Venezia, dove si trovavano dagli anni Sessanta, gli atti sono stati infine tra-

⁸³ A Udine, alcuni decenni fa, sono state ricostruite le serie originali di atti civili per il XV secolo: ARCHIVIO DI STATO DI UDINE, *Inventari on line*. Gli atti degli uffici *ad acta* di Cividale, tuttavia, si conservano indistinti nel fondo *Giurisdizioni feudali della Patria del Friuli*. Per Treviso l'inventario del fondo *Notarile II* è disponibile su ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO, *Archivi conservati*. Va ricordato in ogni caso che questi interventi provvisori si sono resi necessari per permettere agli studiosi di accedere alla documentazione dopo i bombardamenti che avevano colpito gli archivi delle due città nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

⁸⁴ BONFIGLIO DOSIO 2000. In Friuli la situazione è più variegata: in alcuni casi (Monfalcone) si sono chiaramente distinti gli atti dei podestà veneti, mentre altrove (Sacile, Palmanova) questo lavoro dev'essere ancora compiuto.

⁸⁵ Su Zara, dove erano presenti due tribunali civili cittadini con propri uffici, POPIĆ 2011a; POPIĆ 2011b; POPIĆ 2019.

sferiti a Trieste nei primi anni Duemila⁸⁶. Per quanto riguarda l'attuale costa slovena, l'Archivio comunale di Pirano è sempre rimasto presso la località costiera dell'Istria, mentre quello di Capodistria è stato evacuato a Venezia nel 1943, nel pieno dei bombardamenti della città. Non restituito dall'Italia a seguito del Trattato di Osimo del 1975, che assegnava in via definitiva la Zona B del Territorio Libero di Trieste alla Jugoslavia, esso si trova oggi nei depositi dell'Archivio di Stato di Venezia, trasferitovi dalla Biblioteca Nazionale Marciana⁸⁷. Tuttavia anche nell'area istriana, nonostante le complesse vicende storiche, gli atti civili prodotti dalle podesterie non hanno subito ordinamenti che possano aver sconvolto l'organizzazione originaria in volumi-reggimento.

FONTI

CONEGLIANO, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

– *Archivio vecchio comunale, IX, 5A, 360-370 (1525-1614)*.

MONFALCONE, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

– *Podestà di Monfalcone, 5, fasc. 1, Libro degli acta di Andrea Contarini (1447-1448)*.

NOALE, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

– *Archivio della Comunità, Varie, 2, «Li cittadini di Noal per ottenere il collegio de nodari ed il civil» (XVI sec.)*.

SACILE, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE (ASCSac)

– *Fondo antico, 36, Atti del podestà (1422-1832)*.

TREVISO, ARCHIVIO DI STATO

– *Comune di Treviso, 64, Registro degli atti del podestà e capitano Fantino Zorzi, ff. 20r-21v (12 settembre 1476) e ff. 38rv (28 marzo 1477)*.

TREVISO, BIBLIOTECA CAPITOLARE

– *Rodoli degli ufficiali del Comune, A, B, C (1313-1405)*.

TREVISO, BIBLIOTECA COMUNALE

– *Archivio storico della Biblioteca, «Archivio comunale – vecchi inventari, repertori, indici», inventario dell'archivio della Cancelleria della Comunità di Treviso (10 luglio 1458)*.

⁸⁶ Numerose informazioni, oltre che in TATÒ 2017, si trovano in ASaFVG, *Archivi privati, Enti, Associazioni, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria*, 1 (XX sec.).

⁸⁷ SANTORO 2019. La microfilmatura integrale del fondo è disponibile presso l'ASTs.

TRIESTE, ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ASaFVG)

- *Archivi privati, Enti, Associazioni, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria*, 1 (XX sec.).
- *Comuni, Pordenone (provincia), Sacile*, 1, dal Municipio di Sacile alla R. Prefettura di Udine (3 novembre 1941).

TRIESTE, ARCHIVIO DI STATO (ASTs)

- *I.R. Luogotenenza del Litorale*, 1010, fasc. 16/1-12 (1901-1906).

UDINE, ARCHIVIO DI STATO (ASUd)

- *Collegio notarile di Udine*, 12, vol. 39, t. 4, Libro primo, ff. 34r-37r (metà del XVII sec.).
- *Comune di Udine. Parte napoleonica, Atti della Deputazione della Città di Udine*, 227, dall'I.R. Capitanato Provinciale di Udine (11 gennaio 1805).

UDINE, BIBLIOTECA CAPITOLARE (BCUd)

- *Archivum Civitatis Utini, Annales Civitatis Utini*, 52, ff. 192v-195r (25 giugno 1550).
- *Archivum Civitatis Utini, Annales Civitatis Utini*, 63, ff. 83v-84r (4 gennaio 1589).
- *Fondo Principale*, 1370, fasc. 2, ff. 18r-21v (1° luglio 1657).

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO (ASVe)

- *Archivio di Stato di Venezia, Archivio giudiziario, Atti*, 10, minuta del Conservatore dell'Archivio giudiziario all'I.R. Tribunale di Appello Generale (4 gennaio 1820).
- *Podestà di Chioggia*, 45, Registri delle testimonianze (1485-1489; 1517-1525).
- *Podestà di Murano*, 1, Volume di Vitale Corner (1279-1280).
- *Podestà di Torcello e contrade*, 2, Volume di Francesco Zorzi (1284-1285).

BIBLIOGRAFIA

- ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO, *Archivi conservati* = <http://archiviodistatotreviso.beniculturali.it/index.php?it/146/archivi-conservati>
- ARCHIVIO DI STATO DI UDINE, *Inventari on line* = <https://archiviodistatoudine.beniculturali.it/it/151/inventari-on-line>
- ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BERGAMO, *Archivio storico* = http://legacy.bibliotecamai.org/cataloghi_inventari/archivi/archivio_comunale_bg/archivio_comune.html
- ARCHIVUM CIVITATIS UTINI = <https://sbhu.it/Archivum-Civitatis-Utini>
- BAGGIO COLLAVO 1986 = *Archivio di Stato di Padova*, a cura di R. BAGGIO COLLAVO, in *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1986, III, pp. 221-285.
- BAUTIER 1968 = R.H. BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution de dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVI^e - début de XIX^e siècle)*, in « *Archivum. Revue internationale des archives* », 18 (1968), pp. 139-149.
- BELLABARBA 2014 = M. BELLABARBA, *L'impero asburgico*, Bologna 2014 (Le vie della civiltà).

- BIBLIOTECA COMUNALE DI CREMA, *Servizio archivistico* = <https://comunecrema.it/biblioteca-comunale-claragallini/servizio-archivistico>
- BOARETTO 2019 = N. BOARETTO, *Il Museo civico di Padova. Storia istituzionale. Inventario dell'archivio*, San Martino di Lupari (PD) 2019.
- BONFIGLIO DOSIO 1996 = G. BONFIGLIO DOSIO, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*, Padova 1996 (Gli archivi della provincia di Padova, 1).
- BONFIGLIO DOSIO 2000 = G. BONFIGLIO DOSIO, *Comunità e rettori nella Repubblica di Venezia attraverso gli archivi delle podesterie minori*, in «Notiziario bibliografico. Periodico della Giunta regionale del Veneto», 34 (2000), pp. 12-17.
- BOTTEON 1898 = V. BOTTEON, *Archivio vecchio comunale di Conegliano. Relazione con note storiche illustrative*, Conegliano 1898.
- BÖTTNER 1901 = E. BÖTTNER, *L'Archivio degli atti antichi presso la I.R. Luogotenenza Dalmata. Prospetto sommario*, in «Tabularium. Gli archivi della Dalmazia», 1 (1901), pp. 3-10.
- BRAVI 1982 = G.O. BRAVI, *Guida all'Archivio storico del Comune di Bergamo*, «Archivio Storico Bergamasco», 2 (1982), pp. 63-89.
- CAGOL 2014 = F. CAGOL, *Archivi notarili e "giudiziari" di area trentina. Concentrazioni e sistemazioni nel primo Ottocento*, in *Notariato nell'arco alpino* 2014, pp. 515-640.
- CASTELLANI 2011 = E. CASTELLANI, *Documenti disordinati: un esempio di ricerca basato sulla supplica di Agostino Vida di Capodistria*, in «Acta Histriae», XIX/3 (2011), pp. 483-504.
- CASTELLAZZI 1994 = *Archivio di Stato di Verona*, a cura di L. CASTELLAZZI, in *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1994, IV, pp. 1241-1323
- CAVAZZANA ROMANELLI 1990 = F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivistica giacobina. La Municipalità veneziana e gli archivi*, in *Vita religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto nell'età napoleonica*, a cura di G. DE ROSA - F. AGOSTINI, Roma-Bari 1990 (Biblioteca di cultura moderna, 995), pp. 325-347, anche in CAVAZZANA ROMANELLI 2016, pp. 145-163.
- CAVAZZANA ROMANELLI 2002 = F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Tra Stato e Chiesa. La Statistica degli Archivi della Regione Veneta e il censimento ottocentesco degli archivi ecclesiastici veneziani*, in *Hadriatica. Attorno a Venezia e al Medioevo tra arti, storia e storiografia. Scritti in onore di Wladimiro Dorigo*, a cura di E. CONCINA - G. TROVABENE - M. AGAZZI, Padova 2002 (Miscellanea. Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Venezia.1), pp. 253-274 anche in CAVAZZANA ROMANELLI 2016, pp. 217-237 (con titolo «Questo affetto al passato... la religione di tutti». *Archivi ecclesiastici tra Stato e Chiesa*).
- CAVAZZANA ROMANELLI 2004 = F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Dalle «venete leggi» ai «sacri archivi». Modelli di organizzazione della memoria documentaria alle origini dell'Archivio dei Frari*, in *Storia, archivi, amministrazione. Atti delle Giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello*, Bologna, 16-17 novembre 2000, a cura di C. BINCHI - T. DI ZIO, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 81), pp. 241-268, anche in CAVAZZANA ROMANELLI 2016, pp. 165-193.
- CAVAZZANA ROMANELLI 2007 = F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Per la storia degli archivi trevigiani. Due inchieste ottocentesche*, in EAD., «Distribuire le scritture e metterle a suo nicchio». *Studi di storia degli archivi trevigiani*, Treviso 2007 (Quaderni dell'Ateneo di Treviso, 15), pp. 21-58.
- CAVAZZANA ROMANELLI 2016 = CAVAZZANA ROMANELLI, *Storia degli archivi, storia della cultura. Suggerimenti veneziane*, Venezia 2016.

- CECCHETTI 1867-1868a = B. CECCHETTI, *Gli archivi comunali del Veneto*, in «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», III/13 (1867-1868), pp. 361-426.
- CECCHETTI 1867-1868b = B. CECCHETTI, *Appunti di documenti custoditi presso i comuni di Forno di Canale, Feltre, Mel, Pieve di Cadore e Vallada nella provincia di Belluno*, in «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», III/13 (1867-1868), pp. 964-992.
- CEINER 1990 = O. CEINER, *L'archivio storico del comune di Belluno. Appunti e note*, in *Gli archivi storici della provincia di Belluno. Amministrazione, ricerca, didattica*, a cura di A. AMANTIA - F. VENDRAMINI, Belluno 1990 (Quaderni di "Protagonisti", 1), pp. 36-42.
- CHITTOLINI 1990 = G. CHITTOLINI, "Quasi-città". *Borgbi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e storia», 47 (1990), pp. 3-26.
- CRECHICI 1933 = A. CRECHICI, *L'Archivio di Stato in Zara*, in *Ad Alessandro Luzio, gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici*, Firenze 1933, pp. 277-286.
- CREVATO SELVAGGI 2017 = B. CREVATO SELVAGGI, *Fasti istriani. L'organizzazione politica e amministrativa dell'Istria veneziana*, in *Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija)/Momiano e l'Istria: una comunità e una regione dell'Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia)*. Atti del Convegno scientifico internazionale di studi, Momjan/Momiano, 14-16 giugno 2013, in «Acta Bullearum, Pučko otvoreno učilište Buje - Università popolare aperta di Buie», 3 (2017), pp. 9-22.
- DA LEZZE 1988 = G. DA LEZZE, *Descrizione di Bergamo e suo territorio 1596*, a cura di V. MARCHETTI - L. PAGANI, Bergamo 1988.
- DAL LAGO 2003 = G. DAL LAGO, *La Biblioteca Bertoliana e gli archivi annessi*, in *Studi e fonti del Medioevo vicentino e veneto*, a cura di A. MORSOLETTA, Vicenza 2003, I, pp. 71-90.
- DALL'ARMELLINA 1983 = C. DALL'ARMELLINA, *I notai di Conegliano nella seconda metà del XVI secolo*, Tesi di laurea, aa. 1982/83, relatore G. Cozzi.
- DALL'ARMELLINA MARESI 1985 = C. DALL'ARMELLINA MARESI, *Note illustrative sull'Archivio Comunale vecchio di Conegliano*, in *Per una storia del trevigiano* 1985, pp. 91-100.
- DAO 1996 = N. DAO, *Il collegio notarile di Udine: l'archivio e lo statuto (sec. XV-XVIII)*, Tesi di laurea, aa. 1995/96, relatore R. Navarrini.
- DESOLEI 2012 = A. DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, I, pp. 381-426.
- DE VERGOTTINI 1926 = G. DE VERGOTTINI, *La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo Medio evo*, Parenzo 1926.
- DRŽAVNI ARHIV U ZADRU = <https://vodica.dazd.hr/drzavni-arhiv-u-zadru/>
- DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, *Vodič Državnog arhiva u Zadru* = <https://vodica.dazd.hr/dazd-0022/>
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Erudizione cittadina e fonti documentarie* 2019 = *Erudizione cittadina e fonti documentarie. Archivi e ricerca storica nell'Ottocento italiano (1840-1880)*, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - G.M. VARANINI - S. VITALI, Firenze 2019 (Reti Medievali E-Book, 33).

- FERSUOCH - ZANAZZO 1999 = *Archivio Comunale di Noale. Archivi del podestà, della comunità e della podestaria in epoca veneta (1405-1797). Inventario, I (1405-1599)*, a cura di L. FERSUOCH - M. ZANAZZO, Venezia 1999 (Archivi non statali della Regione del Veneto, 10).
- GIANNI 2014 = M. GIANNI, *Storia degli archivi di Pordenone dalla Repubblica di San Marco al Regno d'Italia*, in « Atti dell'Accademia San Marco di Pordenone », 16 (2014), pp. 9-62.
- GIORGI - MOSCADELLI 2014 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Archivi notarili e archivi di notai. Riflessioni sulle forme di conservazione e tradizione delle carte dei notai italiani (secoli XVI-XIX)*, in *Notariato nell'arco alpino* 2014, pp. 17-83.
- GRANDESSO 2013 = D. GRANDESSO, *L'Archivio Comunale*, in *Storia di Bassano del Grappa*, III. *Dal periodo austriaco al Novecento*, a cura di G. BERTI; Bassano del Grappa (VI) 2013, pp. 69-94.
- H AIS-HRVATSKI ARHIVSKI INFORMACIJSKI SUSTAV = <https://hais.arhiv.hr/HDA/trazilica/arhivsko-gradivo/pregledaj/153e5926-9371-447a-87f6-4fbb6762a835>
- H AIS-HRVATSKI ARHIVSKI INFORMACIJSKI SUSTAV, *Arhivsko-gradivo* = <https://hais.arhiv.hr/HDA/trazilica/arhivsko-gradivo/4d1c5527-0914-4d36-827f-2fe2e3036ef1>
- JÁSZAY 2004 = M. JÁSZAY, *Venezia e Ungheria: la storia travagliata di una vicinanza*, traduzione di A. VENTURINI, Martignacco (UD) 2004.
- KNAPTON 1980 = M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento, proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale di studi*, Treviso, 31 agosto-3 settembre 1979, Treviso 1980, pp. 41-78.
- KNEZ 2008 = K. KNEZ, *Pietro Kandler, Stefano Rota e le 'patrie memorie' piranesi*, in *L'Istria e Pietro Kandler: storico, archeologo, erudito*. Atti del Convegno, Pirano, 11 dicembre 2004, a cura di K. KNEZ - R. CIGUI, Pirano 2008 (Acta Historica Adriatica, 2), pp. 125-146.
- LIVI 1894 = G. LIVI, *Il R. Archivio di Stato in Brescia: cenni e proposte*, in « Archivio storico lombardo », XXI/1 (1894), pp. 137-171.
- LOMBARDIA BENI CULTURALI, *Dominio della terraferma veneta* = <https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.03>
- LOMBARDIA BENI CULTURALI, *Leggi* = <https://lombardiabeniculturali.it/leggi/schede/300608/?view=contesti&hid=11>
- LOMBARDIA BENI CULTURALI, *Repubblica Cisalpina* = <https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=04.02>
- LODOLINI 1987 = E. LODOLINI, *Gli archivi della Dalmazia durante la Seconda Guerra Mondiale e l'opera di Giorgio Cencetti*, in « Rivista dalmatica », LVIII/4 (1987), pp. 239-366.
- MAJER 1904 = *Inventario dell'antico archivio municipale di Capodistria*, a cura di F. MAJER, Capodistria 1904.
- MARCADELLA - DE GREGORIO 1994 = *Archivio di Stato di Vicenza*, a cura di G. MARCADELLA - M.L. DE GREGORIO, in *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1994, IV, p. 1325-1379.
- MARIN 2004 = S. MARIN, *Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Sommacampagna (VR) 2004 (Nordest nuova serie, 23), pp. 171-257.

- MAZZANTI PEPE - ANCARANI 1983 = G. MAZZANTI PEPE - G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma 1983 (Studi storici sul notariato italiano, VII).
- NETTO 1969 = G. NETTO, *Documenti per la storia amministrativa di Treviso veneziana*, [Treviso] 1969.
- Notariato nell'arco alpino 2014 = *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, XVI).
- ORLANDO 2008 = E. ORLANDO, *Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008.
- ORLANDO 2019 = E. ORLANDO, *Strutture e pratiche di una comunità urbana: Spalato, 1420-1479*, Venezia-Wien 2019 (Schriften zur Balkanforschung, 2).
- Per una storia del trevigiano 1985 = *Per una storia del trevigiano in età moderna: guida agli archivi*, a cura di L. PUTTIN - D. GASPARINI, Treviso 1985 (« Studi trevisani. Bollettino degli istituti di cultura del Comune di Treviso », II/3).
- PETRIS 1894-1895 = S. PETRIS, *L'archivio della Comunità di Ossero*, in « Programma dell'I.R. Ginnasio Superiore di Capodistria », 1893/1894-1894/1895, pp. 3-19, 3-21.
- PIGOZZO 2007 = F. PIGOZZO, *Treviso e Venezia nel Trecento: la prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia 2007 (Memorie. Classe di scienze morali, lettere ed arti, 121).
- POPIĆ 2011a = T. POPIĆ, *Zadarska Curia consulum et maris i njezini zapisnici iz druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća*, in « Povijesni prilozi », XXX/41 (2011), pp. 143-171.
- POPIĆ 2011b = T. POPIĆ, *Izvorne cjeline srednjovjekovnih zadarskih sudskih zapisnika u arhivskom fondu "Curia maior ciuilium"*, in « Historijski zbornik », LXIV/2 (2011), pp. 321-376.
- POPIĆ 2019 = T. POPIĆ, *Traces of the Past and Social Realities: Late Medieval Court Records from Dalmatian Cities*, in « Open Library of Humanities », V/1 (2017), pp. 1-17.
- POVOLO 1980 = C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma 1980 (Storia, 4), I, pp. 155-258.
- PUTTIN 1985 = L. PUTTIN, *La vertenza fra il Comune di Treviso ed il Capitolo della Cattedrale sul possesso dei fondi antichi dell'archivio comunale*, in *Per una storia del trevigiano* 1985, pp. 161-172.
- ROMITI 1994 = A. ROMITI, *L'armarium Communis della Camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994 (pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIX).
- SANTORO 2019 = R. SANTORO, *L'Archivio antico municipale di Capodistria all'Archivio di Stato di Venezia, in Venezia e il suo Stato da Mar*. Atti del 6° Convegno internazionale, Venezia, 22-24 febbraio 2018, a cura di E. CAPUZZO - B. CREVATO SELVAGGI, Roma 2019, pp. 145-156.
- SIAS-SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Pretura (Regno lombardo-veneto), 1818 - 1866* = <https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=890>
- SINISI 1997 = L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 8).
- SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, *Archivi privati* = http://sa-fvg.archivi.beniculturali.it/index.php?id=archivi_privati

- Statistica degli archivii* = *Statistica degli archivii della Regione Veneta*, Venezia 1880
- Statuti Belluno* = *Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione di età veneziana*, a cura di E. BACCHETTI, Roma 2002 (Corpus statutario delle Veneziae, 16).
- Statuti Collegio notai di Belluno* = *Lo statuto del Collegio dei notai di Belluno (secolo XV)*, a cura di O. CEINER = S. MISCELLANEO, Belluno 2012.
- Statuti Feltre* = *Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca. Con il frammento del codice statutario del 1293*, a cura di U. PISTOIA - D. FUSARO, Roma 2006 (Corpus statutario delle Veneziae, 20).
- Statuti Portogruaro* = *Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434. Con le addizioni e le aggiunte fino al 1642*, a cura di F. GIRARDI - E. ORLANDO - F. ROSSI, Roma 2002 (Corpus statutario delle Veneziae, 17).
- Statutorum Belluni* = *Statutorum magnificae civitatis Belluni libri quatuor. Quibus nunc primum accessere decreta, partes, ac terminationes pro bono regimine civitatis numquam ante hac impressae*, Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747.
- TALAMINI 2021 = S. TALAMINI, *Aspetti della politica archivistica veneziana nella Terraferma di età moderna (secoli XVI-XVII)*, in « Archivi », XVI/1 (2021), pp. 41-61.
- TAMBA 2012 = G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, I, pp. 249-274.
- TATÒ 2017 = *Guida al patrimonio documentario della Società istriana di Archeologia e Storia Patria (secc. XIII-XX)*, a cura di G. TATÒ, Trieste 2017 (Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Quaderni, 3).
- TRANIELLO 2019 = E. TRANIELLO, *L'Accademia dei Concordi di Rovigo e l'Archivio del Comune di Adria. Archivi e collezioni fra storie di famiglia e di istituzioni*, in *Erudizione cittadina e fonti documentarie* 2019, I, pp. 507-528.
- VARANINI 1995 = G.M. VARANINI, *Istituzioni, politica e società (1329-1403)*, in *Il Veneto nel Medioevo: le signorie trecentesche*, a cura di G.M. VARANINI - A. CASTAGNETTI, Verona 1995, pp. 1-123.
- VARANINI 2011 = G.M. VARANINI, *La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia, in 1509-2009. L'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma*. Atti del Convegno, Venezia, 14-16 maggio 2009, a cura di G. DEL TORRE - A. VIGGIANO, Venezia 2011, pp. 13-63.
- VARANINI 2012 = G.M. V VARANINI, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, I, pp. 337-357.
- VARANINI 2015 = G.M. VARANINI, *Professionalità cancelleresca e tipologie documentarie nei domini veneziani del Quattrocento. Il De arte cancellarie di Giovanni da Prato della Valle*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di F. DE VIVO - A. GIUDI - A. SILVESTRI, Roma 2015 (I libri di Viella, 203), pp. 335-358.
- VARANINI 2019 = G.M. VARANINI, *Fonti documentarie e istituzioni culturali nelle città venete dei decenni centrali dell'Ottocento: archivi e biblioteche municipali*, in *Erudizione cittadina e fonti documentarie* 2019, I, pp. 429-471.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo analizza la produzione, la conservazione e la tradizione degli atti civili nella Repubblica di Venezia tra medioevo ed età moderna. L'analisi viene condotta superando la tradizionale partizione tra Terraferma e Stato da Mar, con l'obiettivo di comparare le vicende documentarie e archivistiche delle località un tempo sotto il controllo della Serenissima e individuare gli aspetti che accomunano le varie realtà indagate. L'attenzione è in particolare rivolta da un lato allo studio della produzione documentaria e delle politiche di conservazione archivistica degli uffici dei notai *ad acta* (controllati dai collegi notarili), dall'altro alle stesse attività svolte dalle cancellerie pretorie al servizio dei rettori veneziani.

Parole significative: Repubblica di Venezia, storia degli archivi, atti giudiziari civili, notai *ad acta*.

The essay traces the production, management, and chain of custody of late Middle Ages and early modern age civil court records of the Venetian Republic up to the present day. The main goal is to compare different documentary and archival histories from Italian, Slovenian and Croatian towns, to overcome the traditional partition between Venetian Mainland – the so-called ‘Terraferma’ – and ‘Stato da Mar’ studies, and to highlight some of the main common features. On one hand, the essay focuses on documentary production and record-keeping policies managed by court offices controlled by notary guilds; on the other, it analyzes the same activities carried out by Venetian rector’s chancelleries (‘cancellerie pretorie’), which also used to serve the civil courts.

Keywords: Republic of Venice, History of Archives, Civil Court Records, Civil Court Notaries.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)